



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova
**Dipartimento di Scienze storiche, Geografiche e
dell'Antichità**

Scuola di dottorato in Scienze storiche

Indirizzo: Storia

XXIII ciclo

Confini, comunità e conflitti nel Cadore
del XVI secolo

Direttore della Scuola : Ch.mo Prof. ssa Maria

Cristina La Rocca

Coordinatore d'indirizzo: Ch.mo Prof. Walter

Pancierà

Supervisore: Ch.mo Prof. Walter Panciera

Dottoranda:

Annamaria Pozzan

Abbreviazioni	
Abstract in lingua italiana	
Abstract in lingua inglese	
Parte I: La questione storica dei confini	p. 1
Capitolo 1: Definizioni terminologiche e dibattito storiografico	3
1.1 Alcune considerazioni terminologiche: l'apporto delle altre discipline	5
1.2. Confini e frontiere in ambito storico: la storiografica francese	11
1.3 Le frontiere naturali: nuovi approcci storiografici	17
1.4. Lo stato della ricerca e il dibattito storiografico a livello nazionale	20
1.4.1. Confini e stati territoriali	25
1.4.2. Il binomio confini/conflitti: comunità, risorse, costruzione del territorio	28
1.4.3. Confini politici e mercato	33
1.4.4. Confini religiosi: alcuni casi di studio	39
1.4.5. La percezione e la rappresentazione dei confini	44
Capitolo 2: I confini in area veneta	49
2.1 Il contesto generale	51
2.2. I Provveditori sopra Camera dei confini	54
2.3. Le controversie ai confini dello Stato veneziano	60
2.4. Il caso vicentino	68
2.5 Gli altri casi	82
Parte II: I confini del Cadore in età moderna	87
Capitolo 1: Il territorio	89
Capitolo 2: Questioni di confine tra Cadore e territori asburgici in età moderna	97
2.1. Le questioni	99
2.2. Il confine Auronzo-Dobbiaco	105
2.3. Il confine Auronzo-Ampezzo	110
2.4. Il confine Ampezzo-San Vito	115
2.5. Gli accordi del 1582 e 1589	117
2.6. Le regole di determinazione dei confini	124
2.7. La raffigurazione del confine: la cartografia	131
2.8. Alcune considerazioni	142
Capitolo 3: I confini del Cadore dopo i trattati cinquecenteschi (secoli XVII e XVIII)	147
3.1 I conflitti persistono	149

3.2. La linea confinaria del Cadore dopo il Congresso di Rovereto del 1752	157
Parte III: Istituzioni, società economia in un territorio di frontiera	166
Capitolo 1: L'organizzazione amministrativa del Cadore	168
1.1. La 'privilegiatissima' provincia di Cadore	170
1.2. Il Consiglio della Comunità di Cadore: composizione e funzioni	184
1.3. Le autorità esterne: il capitano e il vicario	190
1.4. Gli ufficiali. La 'tirannide' dei Vecellio	196
1.5. Tra colte e approvvigionamenti: il deficit annuario della Comunità di Cadore	209
1.6. L'organizzazione militare	220
1.7. I poteri di base: regole e centenari	225
1.8. Al di là del confine veneto: l'assetto amministrativo dell'Ampezzo asburgico	247
Capitolo 2: Il patrimonio collettivo	p. 253
2.1. L'origine della proprietà collettiva: una questione dibattuta	255
2.2. I pascoli	266
2.3. Il bosco	275
2.4. Le <i>vizze</i>	279
2.5. Le locazioni dei boschi comuni	285
2.6. <i>Vizze</i> e boschi di confine: il caso di San Vito	293
2.7. Le <i>vizze</i> bandite per l'Arsenale veneziano: il bosco di Sommadida o vizza di San Marco	297
Capitolo 3: L'economia di montagna	307
3.1. Il commercio del legname	309
3.1.1. Le dimensioni: alcuni dati generali	312
3.1.2. Il trasporto	316
3.1.3. I legnami tedeschi	324
3.1.4. Le <i>segherie</i>	327
3.1.5. Alcune figure significative di mercanti: Bianchini, Venago, Vecellio	329
3.2. Il settore metallurgico	344
Bibliografia	354
Documenti cartografici	

Abbreviazioni

ASVE: Archivio di Stato di Venezia

ASVE, PSCC: Provveditore e soprintendente alla Camera dei confini

AMCC: Archivio della Magnifica Comunità di Cadore

ASB: Archivio di Stato di Belluno

b.= busta

c., cc.= carta/carte

fasc.= fascicolo

ms.= manoscritto

p. =pagina/pagine

s.d.=senza data

Misure

La lira veneta si componeva di 2 soldi; un soldo si componeva di 12 o “piccoli”.

Un ducato valeva 6 lire e 4 soldi.

Date

Le date sono espresse nella forma moderna e quindi il *more veneto* viene uniformato all'uso corrente.

Abstract

La tesi si articola in 3 parti. Nella prima si dà conto del dibattito storiografico riguardante il tema dei confini e delle frontiere. Il confine - inteso come linea che divide, separa, differenzia ma anche che consente rapporti, contaminazioni, scambi tra realtà diverse - si presta, in una prospettiva storica, ad una pluralità di percorsi di ricerca: confini religiosi, politici, economici, sociali. Il *focus* è stato posto sul tema dei confini politici e su quello dei processi di costruzione degli stessi nei secoli XVI e XVII, nonché sulle questioni connesse all'esercizio della giurisdizione e del possesso (individuale e collettivo). Si passa poi ad illustrare il tema della costruzione dei confini in area veneta, tra la Repubblica di Venezia e l'Impero Asburgico, con riferimento ad alcuni casi maggiormente studiati.

Nella seconda parte è analizzato il processo di definizione della linea confinaria nei territori orientali della Repubblica (Cadore e Ampezzo) nel corso del XVI secolo. E' parso opportuno esaminare questo processo in una prospettiva di lunga durata facendo anche riferimento agli esiti finali, ossia ai trattati settecenteschi che segnano la stabilizzazione e formalizzazione della linea di confine fino alla Grande Guerra.

La terza parte è dedicata all'analisi dei territori di confine (il Cadore), nel corso del XVI secolo dal punto di vista della struttura istituzionale, amministrativa e dei rapporti tra le diverse comunità, i loro organismi rappresentativi e lo stato centrale.

L'area in esame, il Cadore, godeva di ampi margini di autonomia e di uno status di 'separatezza' che si fondava sul mantenimento di una struttura amministrativa-istituzionale specifica, basata sulle regole, sui comuni e sul Consiglio della Comunità di Cadore, ossia l'organismo di rappresentanza delle

regole. Un'autonomia che si realizzava attraverso la concessione di una serie di privilegi da parte dallo Stato veneziano: privilegi fiscali e prerogative, prime fra tutte il riconoscimento della proprietà di boschi e pascoli, definiti beni comuni (ossia beni della Comunità di Cadore e non beni demaniali come avveniva in gran parte delle aree di pianura).

Nella seconda metà del Cinquecento in queste società alpine erano in atto profondi mutamenti dell'assetto sociale, economico, amministrativo. La crescente domanda di legname da parte di Venezia e dagli altri centri urbani della terraferma, ha offerto a queste popolazioni grandi opportunità economiche e lavorative, coinvolgendole entro traffici commerciali di ampie dimensioni. Ma ha anche prodotto nuovi e diversi equilibri tra comunità, tra queste e la Dominante.



Abstract

The thesis is divided into 3 parts. In the first it is delined the historiographical debate on subject of boundaries and frontiers. The boundary - as line that divides, separates, but also allows different relationships, contamination, exchanges between different realities- allows, in a historical perspective, a lot of different lines of research: religious, political, economic, social boundaries. The focus is on political boundary and on the processes of building of them in the sixteenth and seventeenth centuries, and on the problem of the connection between jurisdiction and possession (individual and common). The it is illustrated the theme of the construction of boundaries in the veneta area between the Republic of Venice and the Habsburg Empire, with reference to some of the most studied cases.

The second part analyzes the process of defining the borderline in the eastern territories of the Republic (Cadore and Ampezzo) during the sixteenth century. It is important to examine this process in a long-term perspective with reference to the final outcomes, that is eighteenth-century treaties, which mark the stabilization and formalization of the boundary line until the Great War.

The third part analyzes frontier's area, Cadore, in the sixteenth century: institutional and administrative structure, and the relationships between different communities, their representative bodies and the central state. This area Cadore enjoyed a large degree of autonomy and a status of 'separateness' which was based on the keeping of a specific institutional-administrative structure, based on the *regole*, on the *comuni* and the *Consiglio generale della Comunità of Cadore*, which is the representative body of *regole*. Autonomy that was achieved through the provision of a range of privileges by the Venetian state: fiscal privileges and prerogatives of all first specific recognition of possession of forests and

grasslands, defined common goods (that is goods by the Community of Cadore and not public property as was the case in most lowland areas). In the second half of the sixteenth century in these area there were deep changes in social, economic, administrative structure.

The increasing demand for wood by Venice and other towns of the mainland, has offered great economic opportunities and working for these populations, involving them in large trades and business. But it has also produced new and different balances between communities and between them and the Dominant.

Parte I: La questione storica dei confini

CAPITOLO 1

Definizioni terminologiche e dibattito storiografico

1.1. Alcune considerazioni terminologiche: l'apporto delle altre discipline

Il termine 'confine' utilizzato nel corso della presente ricerca si inserisce in una prospettiva 'classica': il confine nella duplice accezione di linea di demarcazione tra stati e giurisdizioni (domini asburgici e antica Repubblica di Venezia) e linea di definizione tra possessi di differenti comunità.

Si tratta di un utilizzo del termine per nulla scontato, in considerazione tanto dei differenti significati ad esso attribuiti dalle diverse scienze sociali (innanzitutto l'antropologia e la geografia), quanto delle molteplici direzioni in cui le ricerche storiche hanno preso avvio proprio a partire dalla nozione di confine.

La prima precisazione che si impone è quella tra confine e frontiera, sulla scorta dell'ormai tradizionale distinzione anglosassone tra 'boundary' e 'frontier' (a cui si connettono anche i termini quale 'border' e 'borderland' per indicare territori marginali, eccentrici, periferici rispetto ad un centro). In un recente contributo la geografa Paola Sereno fornisce una rassegna delle attribuzioni di significato assegnate al termine confine dalle diverse "scuole" della disciplina geografica; parallelamente ci fornisce una distinzione tra confine e frontiera sulla base della differenza tra linearità e zonalità del limite territoriale: il termine confine esprime un'idea di linearità ed è associato al principio di sovranità dello Stato, giuridico e territoriale al tempo stesso, mentre il termine frontiera indica una zona, una fascia più o meno larga¹.

Il concetto di confine, inteso come prospettiva lineare di demarcazione politica tra stati e manifestazione dei poteri e della sovranità dello stato, risente fortemente dell'impostazione

¹Sereno, *Ordinare lo spazio, governare il territorio*, p. 45-64.

data dal geografo e antropologo tedesco Friederich Ratzel che, nella sua *Politische Geographie* del 1897 definiva lo stato alla stregua di un organismo biologico, nel quale posizione e spazio, pur essendo attributi geografici fondamentali, non sono stabili, in quanto lo stato ha insita costituzionalmente una tendenza ad espandersi e ad inglobare altre entità ad esso vicine². Ne consegue la considerazione che il confine ha di per sé una natura conflittuale e provvisoria. Ratzel accomuna le manifestazioni antropiche a quelle di altri organi viventi (piante, animali) e pertanto individua delle leggi che hanno validità universale. Tra queste la «legge delle aree crescenti» secondo la quale quanto è maggiore lo spazio lasciato ad un organismo organico quanto minori sono le aree di contatto, le possibilità di incrocio, di contaminazione. Secondo la teoria ratzeliana il movimento di una forma di vita verso l'altra non può essere nettamente e improvvisamente troncato e pertanto ogni confine tra un organismo e l'altro non è una linea netta ma una serie di punti, di linee ondulate. I confini netti e precisi pertanto, di per sé inesistenti nei fenomeni antropici, sono creati dall'azione dei poteri pubblici che impongono una separazione laddove invece in natura prevalgono gli elementi di integrazione, di contatto.

Se i limiti sono in qualche modo organici a tutte le forme di vita non altrettanto si può dire dei confini politici, che sono confini lineari, ma il cui carattere è del tutto artificiale³.

A questa definizione del confine come linea di separazione delle partizioni territoriali statali si sono opposti quanti hanno invece proposto l'idea delle «frontières molles», fluide, indefinite, particolarmente diffusa tra i geografi francesi dall'inizio del Novecento⁴. Tra questi ultimi, infatti, si è

² Ratzel, *Politische geographie*, p. 447-517; Idem, *La terra e la vita*, II, p. 724.

³ Scaramellini, *Osservazioni su linee di confine e regioni di frontiera*, p. 117-125. Idem, *Elementi differenziali di natura politica*, p. 597-612

⁴ In particolare Ancel, *Géographie des frontières*, p. 73.

diffusa una sorta di rifiuto delle linearità delle partizioni territoriali statali, con particolare riferimento alle frontiere della Francia. La Rivoluzione francese, afferma Ancel, ha legato l'appartenenza allo stato, al libero consenso. La nozione di frontiera si fonda dunque sul 'domaine moral'.

Il rifiuto di ricondurre il concetto di frontiera alla presenza e all'azione dello stato permane a tutt'oggi nei geografi di area francese: Guichonnet e Raffestin hanno contrapposto alla «ligne frontière séparante» intesa come linea di demarcazione artificiosa e contingente degli spazi definita dall'intervento dello stato, la «zone-frontière unifiante» che più compiutamente descrive la natura composita e zonale del territorio⁵.

In ambito antropologico il termine di confine e frontiera presenta accezioni di tutt'altra natura rispetto a quelli sin qui indicate (vale a dire politiche e territoriali) e cioè fa riferimento a demarcazioni di tipo sociale, simbolico, metaforico⁶. Negli studi antropologici, riferisce Viazzo, l'attenzione al tema dei confini e conseguentemente alle distinzioni concettuali e terminologiche è relativamente recente. Le ragioni di questo disinteresse sono dovute alla tendenza, da parte degli antropologi, a concepire i gruppi etnici e sociali come omogenei; l'attenzione, infatti, è stata posta, specie da parte degli studiosi di ambito anglosassone, sullo studio delle popolazioni e delle pratiche culturali racchiuse da frontiere e confini, più che sui confini in quanto tali e sugli eventuali attraversamenti. A queste ragioni se ne aggiunge una terza: la tendenza a sottovalutare l'importanza dei confini geo-politici a favore dei confini culturali, considerati la base per l'individuazione di gruppi etnici omogenei formati a prescindere dalle frontiere politiche e territoriali. A partire degli anni Sessanta si è registrata un'inversione di tendenza, che ha

⁵ Guichonnet, Raffestin, *Geographies des frontières*, p. 7.

⁶ Viazzo, *Frontiere e "confini": prospettive antropologiche*, p. 21-44.

portato a considerare lo studio dei confini sotto i diversi aspetti e conseguentemente accezioni terminologiche: un primo filone si è dedicato allo studio dei confini in senso sociale e simbolico (i *social boundaries*) e un secondo alla ricerca sulle frontiere geopolitiche (indicate con il termine di *frontier*)⁷. Inoltre dalla fine degli anni Sessanta si è cominciata a profilare un'attenzione per le aree di confine in quanto tali, ossia come luoghi di contatto, mescolanza, contaminazione tra gruppi di diversa appartenenze e cultura.

Un approccio del tutto nuovo è contenuto nel lavoro J. Cole e E. Wolf che reca un titolo già di per sé significativo «The hidden frontier. Ecology and Ethnicity in an alpine valley» edito nel 1974⁸. Il modello di studio è costituito da due paesi dell'alta Val di Non (il neolatino di Tret e il tedesco St. Felix). Queste due località, inserite in situazioni ambientali omogenee, presentavano caratteristiche etniche e sociali differenti. Nell'Alta Val di Non, infatti, a parità di condizioni ecologiche, si era costituita una linea di confine fra due formazioni sociali contrastanti a diversi livelli. I due villaggi presentavano cioè soluzioni alternative tanto a livello delle strutture sociali (organizzazione della famiglia e dei rapporti di parentela, relazioni di produzione, modelli di trasmissione ereditaria basati sulla divisibilità del maso nel villaggio neolatino e sulla impartibilità in quello tedesco) quanto a livello delle rappresentazioni ideologiche. La definizione di una 'frontiera nascosta' fra una formazione sociale 'latina' e una 'tedesca' è stata indagata dai due antropologi come frutto di un processo storico che veniva ad acquisire una validità esplicativa per la comprensione del presente. L'evoluzione storica del Tirolo era quindi posta al centro delle riflessioni di Cole e Wolf, non come pura cornice entro cui inquadrare le diverse realtà, ma come loro stesso fondamento.

⁷ Barth, *Introduction*, pp. 33-71.

⁸ Cole, Wolf, *The hidden frontier*.

I due antropologi individuavano nella storia del Tirolo tre passaggi fondamentali: un primo risalente all'alto Medioevo aveva portato alla creazione, dopo l'insediamento bavarese e l'assimilazione dei precedenti coloni, alla formazione di un piccolo stato tirolese unificato ad opera dei conti del Tirolo⁹. Il ceto contadino, al quale i conti del Tirolo concessero ampi margini di libertà, venne inserito in una struttura organizzata gerarchicamente (basata sul maso, sulla comunità, sui ceti sociali, sull'assemblea tirolese). Una seconda trasformazione si era realizzata nel corso del XV e XVI secolo, con l'inglobamento del Tirolo entro l'Impero asburgico, sebbene come entità politica autonoma con le sue proprie tradizioni. Il terzo passaggio è stato segnato dall'emergere dei conflitti nazionalistici all'interno dell'Impero e dalla frattura nel mondo tirolese tra coloro che credevano nella conservazione della propria autonomia e diversità e coloro che propugnavano una assimilazione al mondo e al modello tedesco, sotto l'egida di un'entità politica unificata. Per i contadini del Tirolo meridionale, l'inserimento nello Stato italiano all'indomani della prima guerra mondiale era stato vissuto come una forzata inclusione e come subordinazione ad un modello urbanocentrico estraneo alla loro identità e, nel trentennio fascista, questa separazione tra identità tirolese e identità germanica imposta dal modello nazionalista era progressivamente aumentata. Parimenti, nel secondo dopoguerra l'inglobamento di St. Felix nello Stato italiano è stato vissuto con difficoltà. Dallo studio dell'evoluzione storica, i due antropologi concludono che la divergenza tra le due comunità scaturisce «dal coinvolgimento differenziato nel corso del tempo dei due paesi nei sistemi politici che hanno esercitato la loro sovranità in quest'area marginale»¹⁰. La situazione specifica, quale quella esaminata, non rispondeva

⁹ *Ibid.*, p. 277-279.

¹⁰ *Ibid.*, p. 285.

quindi solo a influenze locali, ma risentiva di «azioni e ideali di un'area più vasta»¹¹.

A partire dagli anni '90 il termine *border* ha finito per imporsi su quello di *boundary* e gli studi di ambito antropologico (*borders studies*) si sono incentrati tanto sui *borders* reali o letterali quanto su quelli metaforici o figurativi, dando impulso a differenti direzioni di ricerca. Il contributo degli antropologi 'letteralisti' ha portato in anni recenti a considerare sotto una luce diversa i confini politici, nella prospettiva già anticipata da Cole e Wolf. La presenza di un confine politico ha dato origine ad intense attività di scambio, relazioni, mediazioni specifiche delle società di frontiera e cultura di frontiera propria delle comunità transfrontaliere. Ciò che interessa sottolineare in questa sede è che in anni recenti si è sviluppato un avvicinamento tra discipline storiche e antropologiche, che ha portato molti antropologici a prestare ai fenomeni storici sistematica attenzione¹².

Un'ampia rassegna dei differenti significati terminologici, ci viene in anni recenti dal contributo di un architetto, Piero Zanini: il confine è un «limite comune» una «separazione tra spazi contigui», una modalità «per stabilire in via pacifica il diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso»¹³. Il termine frontiera «racchiude in sé il sostantivo fronte; la frontiera è fronte a, è rivolta verso (contro) qualcosa, verso (contro) qualcuno», un luogo in cui «forze opposte si confrontano, altre volte si incontrano, comunque entrano in crisi». Varcare la frontiera significa andare verso l'ignoto, uscire da uno spazio familiare; oltre la frontiera si diviene "foresti", "stranieri". La frontiera è, sottolinea Zanini, «una costruzione artificiale», una fascia, «una zona sfrangiata» più o

¹¹ *Ibid.*, p. 294.

¹² A questo proposito Viazzo cita i recenti lavori di due antropologi quali P. Ballinger sull'esodo istriano del 2003 e quello di P. Vereni su etnicità e nazionalismo nella Macedonia occidentale greca del 2004.

¹³ Zanini, *Significati del confine*, p. 8-13.

meno larga in continua evoluzione e cambiamento, uno spazio instabile, non solo a livello politico, ma anche linguistico e sociale. Un confine è invece «una linea certa e stabile, almeno fino a quando non si modificano le condizioni che l'hanno determinata [...]», un punto fermo cui fare riferimento; un confine presenta “un tratto deciso e forte” che la frontiera «con le sue frange grandi e piccole [...] tende invece a ridurre al minimo».

1.2. Confini e frontiere in ambito storico: la storiografia francese

L'attenzione degli storici si è stata rivolta alle concrete situazioni in cui confine e frontiera si sono materializzati in relazione ai diversi contesti politici, religiosi, sociali, linguistici. In ambito storico le distinzioni terminologiche non sono apparse vincolanti e pertanto i due termini (confine e frontiera) sono stati utilizzati con notevoli oscillazioni e senza attribuirvi particolari e specifiche differenze di significato.

Un consistente sforzo di delinearne l'evoluzione storica dei termini è stato realizzato in anni recenti da uno storico francese, Daniel Nordman¹⁴. La cosa può apparire per certi versi paradossale in quanto, come abbiamo già sottolineato, nella storiografia francese a partire da Febvre e Braudel (ma abbiamo visto anche negli studi geografici e antropologici), è rimasta presente una costante e diffusa tendenza a ridimensionare l'importanza e la centralità dei confini, specie di quelli politici.

Il punto di partenza resta il saggio di Lucien Febvre sul concetto di frontiera e sui significati che il termine ha assunto tra medioevo ed età moderna¹⁵. Lo storico francese ci riconduce

¹⁴ Nordman, *Frontières de France. De l'espace au territoire. XVI^e-XIX^e siècle*, p. 12.

¹⁵ Febvre, *Frontière: le mot et la notion*, p. 24 .

ad un concetto essenzialmente non geografico del termine: nessun elemento naturale (sia esso un fiume, una foresta, una valle) è di per sé una frontiera, o al contrario, tutti lo possono essere; una frontiera è una convenzione, una decisione più o meno condivisa, un concetto interno alle scelte della politica e dello Stato. Una negazione questa dell'importanza delle frontiere naturali che può essere interpretata anche come reazione alle dottrine ratzeliane, base ideologica del militarismo germanico degli anni Trenta.

Precedentemente alla Rivoluzione francese, afferma Febvre, la frontiera sarebbe esistita solo nelle pratiche delle genti d'arme e dei principi, poiché uomini, culture, merci attraversavano gli spazi senza tenerne conto. L'idea centrale nelle riflessioni di Febvre è che i termini di confine (*limite*) e frontiera, (*frontière*) in origine distinti, siano divenuti, nei secoli XVIII e XIX, interscambiabili, sovrapponibili e, a partire dal XIX secolo, l'uno abbia prevalso sull'altro (*frontière* su *limite*).

Un' analitica disamina dell'evoluzione semantica del termine e della sua concreta realizzazione storica tra il XVI fino al XIX secolo, includendo con la Rivoluzione francese e la formazione dell'Impero, è contenuta nel lavoro di Nordman, interamente dedicato alle frontiere della Francia. Nella prima parte del volume Nordman si accinge nel tentativo di fornire una rassegna dei significati di "limite" e "frontière" a partire dallo spoglio dei dizionari: la frontiera è definita, precocemente in modo quasi uniforme, come una zona di carattere militare, soggetta a cambiamenti, a seconda delle circostanze. Le frontiere sono teatro di conflitto, luoghi in cui si erigono fortezze, si dispongono soldati ed eserciti, si affrontano i nemici. La frontiera è uno spazio fisico, percepito come tale e definito da una serie di punti isolati (castelli, fortezze, piazzeforti). Il termine *limite* è invece stato utilizzato in molteplici e differenti accezioni: prima di tutto geografiche e

topografiche, poi politiche, infine figurate e simboliche. I “limites”, secondo Nordman sono piuttosto una linea, un orizzonte segnato da elementi concreti (foreste, fiumi, alberi, ma anche croci e segni posti da commissari) o immateriali (lingue, moneta, religione)¹⁶.

Nordman si pone il problema di circoscrivere cronologicamente il passaggio dal termine “limite” al termine “frontière”: fino a tutto il XVIII secolo le sovrapposizioni tra l’uno e l’altro sono rare; la “frontière” resterà connotata per le sue origini militari e non cesserà di appartenere all’ambito della guerra reale o dissimulata, presupponendo una concezione “egocentrica” dello stato basata sui rapporti di forza e sui diritti del più forte.

I “limites” (tanto geografici, politici e poi figurati) sono lineari perché richiedono una fissazione sul terreno, sono frutto di una negoziazione fatta in tempo di pace, e diversamente dalle frontiere, fanno riferimento ad un’ idea policentrica delle relazioni giuridiche e politiche nel quale lo Stato è inserito. Queste profonde differenze di significato tendono con il tempo a scomparire e i due termini, progressivamente e lentamente a divenire sinonimi. Nordman individua il momento di trapasso al secolo XVIII e ne analizza il lungo processo di sovrapposizione attraverso una serie di testi letterari e geografici redatti a partire dal XIV al XVIII secolo (fra cui la Cronaca di guerra di Froissart; le traduzioni di Giulio Cesare, i testi giuridici di Mably, i testi geografici). Significativa è l’evoluzione del concetto di frontiera naturale: nel contesto politico della Rivoluzione francese e della formazione dell’Impero entra nel lessico diplomatico l’espressione “frontière naturelle” come “limite”, segno, demarcazione che la natura ha provvidenzialmente posto per delimitare i territori¹⁷. La nozione di frontiera, così come impostasi dalla Rivoluzione

¹⁶ Id., *Frontières de France*, p. 38.

¹⁷ Nordman, *Frontières de France*, p. 66.

francese in poi, va strettamente legata all' organizzazione militare, alla "totale militarisation de la nation". In sostanza il confine divenuto frontiera si fa più, più che mai, aggressivo.

Se abbandoniamo il campo delle definizioni terminologiche, afferma Nordman, ed entriamo in quello delle pratiche e delle rappresentazioni, notiamo come la nozione di frontiera non sia di fatto lineare: in alcuni decenni, particolarmente fecondi di trattati (per la Francia la metà del secolo XVII) si produssero più modelli di frontiera in relazione ai caratteri geografici, storici, istituzionali, culturali. E' solo a partire dal XVIII che si avverte, ovunque in Europa, da parte degli stati, la volontà di concludere accordi per definire cartograficamente e a semplificare i confini, a territorializzare le aree a partire da confini naturali e fisici.

Nella seconda parte del lavoro Daniel Nordman, ricostruisce il lungo processo "prolungato di mese in mese, di anno in anno, di decennio in decennio" di definizione dello spazio e della sua distribuzione in parti.

Nordman sostiene che, limitatamente al contesto francese, non sia possibile parlare di linearizzazione delle frontiere come di un processo continuo e progressivo. Per tutta l'età moderna le aree di confine del Regno francese erano aree di separazione territoriale rispetto ai possedimenti di altre entità e la loro determinazione di fatto non era mai stata così netta. La frontiera di Stato non è che una delle molte varietà di confine. Agli occhi di un viaggiatore, mercante o pellegrino si aprivano una moltitudine di altre linee che si estendevano e si incrociavano, tra le foreste, i campi, le chiese, le piazze. I confini erano onnipresenti e variavano a seconda di chi li osservava, in ciascuna scala, dalla circoscrizione alla città, dal villaggio ai campi dei contadini. Limiti che si sovrapponevano tra loro. La complessità delle divisioni di Antico regime era questa: la stessa città, lo stesso villaggio era inserito in

appartenenze molteplici ed eterogenee¹⁸. Secondo Nordman occorre introdurre il concetto di spazio come dipendenza (che è il modello principale fondato sulla molteplicità dei legami specifici eterogenei gli uni in rapporto agli altri, spesso antagonisti e in contrasto tra loro, ma non incompatibili) e di spazio come continuità. La continuità era più forte dell'appartenenza. I diritti eterogenei, i legami complessi e contraddittori tra i luoghi hanno poi lasciato il posto a unità fisicamente omogenee giustapposte che ricompongono l'insieme dei confini. La politica della frontiera del XVIII secolo ha inventato un nuovo territorio: un' "unità di conto" che consente scelte più razionali. Questa politica ha via via trasformato le unità separate in un insieme coerente.

In altri lavori Nordman ha spostato l'attenzione dai confini e frontiere francesi, a quelle europee, in particolare a quelle marittime e mediterranee¹⁹.

E' evidente nell'impostazione di Nordman l'influenza di Braudel, il quale dedicava proprio al rapporto tra confini e il mare Mediterraneo un capitolo del suo *Civiltà e Imperi nell'età di Filippo II* ("I confini o il più grande Mediterraneo"). Nell'opera di Braudel il mare Mediterraneo diventava l'emblema di uno spazio fluido, in cui la vita «si diffonde lontano dalle sue coste con larghe ondate compensate da incessanti ritorni. C'è ciò che parte dal mare e ciò che al mare ritorna e poi se ne va di nuovo». La circolazione di uomini e beni, dice Braudel disegna «attorno al Mediterraneo frontiere successive, aureole. Bisogna parlare di cento frontiere alle misure le une della politica, le altre dell'economia o della civiltà»²⁰.

Anche per Nordman, il Mediterraneo deve essere definito come un'unità omogenea di dimensioni ridotte, lo spazio della

¹⁸ *Ibid.*, p. 512.

¹⁹ Nordman, *Frontière et limites maritimes: la Méditerranée à l'époque moderne (XVI-XVIII siècle)*.

²⁰ Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, p. 168.

contiguità tra terra e mare. Malgrado la presenza di frontiere, come linee di contrapposizione politica e militare tra cristianità e Islam ereditate dall'epoca delle crociate (giunte fino alle età delle colonizzazioni europee), il Mediterraneo si è connotato come il luogo dell'incontro, dello scambio, delle relazioni, delle contaminazioni tra culture e lingue diverse. Per quanto riguarda poi le frontiere marittime, queste ancor più di quelle terrestri, non rappresentarono una realtà, ma solo una tendenza, una anticipazione della divisione del mondo. Nelle stesse definizioni dottrinarie di derivazione romanistica il mare è percepito e rappresentato come uno spazio indisponibile e libero che non si presta all'appropriazione, aperto al comune utilizzo e transito (o almeno l'alto mare, lontano dalle coste). I limiti delle acque territoriali, ossia le acque costiere, sulle quali si esercita la giurisdizione dello stato e il controllo coercitivo dei suoi eserciti venne introdotta sistematicamente (che quindi non fosse solo nei momenti acuti di guerra) a partire dal XVIII secolo²¹. Ancora a metà '700, quando il processo di delimitazione dei confini terrestri si era ormai perfezionato, risultò tecnicamente impossibile tracciare altrettante frontiere sul mare²².

²¹ Il percorso che conduce all'affermazione del principio dottrinario di acque territoriali prende avvio da Bartolo di Sassoferrato che per primo introdusse una relazione tra territorio e acque adiacenti, affermando che le isole non troppo distanti dalla costa (100 miglia) dovevano appartenere allo stato continentale più vicino; prosegue con Baldo degli Ubaldi che sostenne la proprietà regale del territorio e del mare adiacente, anche se ovviamente non erano stabiliti i limiti esterni. Un passo importante in direzione della definizione di sovranità sui mari fu fatto da Jean Bodin, il quale affermò i diritti esclusivi dello stato all'interno di 60 miglia. A questo stesso principio di sovranità sul mare si appellò Paolo Sarpi per affermare che Venezia aveva il dominio dell'Adriatico per immemorabile consuetudine. Il possesso marittimo dello stato, indicato con il termine di 'mare territoriale', venne esplicitamente affermato da Alberico Gentile che per primo (fine Cinquecento) formulò l'espressione di 'mare territoriale'. Grozio distinse il concetto di mare comune in quanto aperto all'uso comune e il concetto di giurisdizione sui mari. Sull'evoluzione dei concetti giuridici di mare territoriale cfr. Addobbati, *Acque territoriali: modelli dottrinari e mediazioni diplomatiche*, p. 173-198.

²² A questi temi è dedicata la seconda parte del volume Fasano e Volpini, *Frontiere di mare e frontiere di terra*, pp. 173-328. Il volume rende conto della peculiarità geografica del territorio toscano: la catena appenninica e il

1.3. Le frontiere naturali: nuovi approcci storiografici

Il ruolo delle frontiere naturali ma anche di quelle politiche è stato posto al centro di molte riflessioni e ricerche di altro ambito ed impostazione. Lo storico americano Peter Sahlins ha dedicato al caso francese due importanti contributi, nei quali da un lato ha riproposto l'importanza delle frontiere naturali, dall'altro ha voluto affermare il ruolo centrale della frontiera, così come storicamente configuratasi, nella formazione delle identità nazionali²³. Riprendendo il concetto di "frontiera nascosta" anticipato da Cole e Wolf, Sahlins ha puntato l'attenzione su un caso specifico ma di significato più generale: la frontiera franco-spagnola nella vallata pirenaica della Cerdanya formatasi a seguito al trattato dei Pirenei del 1659. Tale frontiera ha generato differenze – anche di carattere economico a favore della Cerdanya francese- e ha alimentato conflitti di tipo nazionalistico che si sono trasferiti, dall'ambito periferico in cui erano nati ad un contesto più generale.

Un'ulteriore spinta a riconsiderare il ruolo delle frontiere naturali come elementi che conferiscono specificità all'ambiente circostante ci viene dai molti lavori sul mondo alpino volti a considerare l'importanza delle Alpi come elemento di separazione ma anche di convergenza²⁴. La

mare. In verità le questioni connesse alle frontiere di mare riguardano più le definizioni dottrinarie, la distinzione tra mare liberum e mare clausum e questioni connesse alle definizioni diplomatiche e delle acque territoriali e internazionali. Nel volume sono riportati anche interessanti casi per la sovranità delle acque territoriali, come quella che vide protagoniste il granducato di Toscana, la Repubblica di Lucca e la monarchia spagnola alla fine del Cinquecento in seguito alla volontà del primo di imporre una tassa sul passaggio delle navi tra Livorno e l'isola di Gorgonia, Angiolini, *Sovranità sul mare e acque territoriali*, p. 244-297.

²³ Sahlins, *Boundaries. The making of France*; Idem, *Natural frontiers revisited: France* p. 1423-1451.

²⁴ Sul tema della dialettica tra diversità e unità del mondo alpino cfr. Guichonnet, *La complessità del mondo alpino*, p. 52-53. Con lo sguardo rivolto all'intero mondo alpino, Guichonnet ci propone un'interpretazione interessante dal punto di vista dell'evoluzione storica: il momento di massima omogeneità sociopolitica è circoscrivibile al Medioevo, quando

posizione geografica, l'altitudine e i fattori climatici sono, elementi imprescindibili, anche se non unici, nel definire l'ecosistema alpino, concetto questo introdotto dagli antropologi a partire dagli anni '60 per indicare un sistema economico basato sulle interdipendenze funzionali tra ambiente naturale, popolazioni umane, istituzioni sociali²⁵. Tali interdipendenze generano strategie produttive ed economiche (l'integrazione tra le varie attività), organizzazioni sociali e amministrative (le comunità di villaggio) che sebbene possano produrre casistiche e modelli differenziati, presentano delle caratteristiche comuni a parti prevalenti dei territori alpini. La presenza della frontiera alpina, con i suoi molti punti di penetrabilità, rappresenta un'opportunità per sviluppare attività economiche specifiche legate alle transazioni commerciali con le genti di pianura.

Tra gli elementi che entrano in gioco per differenziare le diverse comunità alpine, grande attenzione è stata posta in anni recenti dagli storici, anche su sollecitazione degli antropologi, alle dinamiche demografiche e ai sistemi di eredità e trasmissibilità della proprietà. Strategie economiche e dinamiche demografiche portano a considerare sotto nuova luce le realtà alpine dell'area mediterranea, tradizionalmente giudicate come aree autarchiche e arretrate, 'passive' produttrici di manodopera ad uso delle pianure e della città. Una recente rassegna di studi ha fortemente insistito

sulla scorta di quanto sostenuto da Braudel «il regime feudale, sociale, politico, economico, strumento di giustizia, ha lasciato fuori dalle sue maglie la maggior parte delle zone di montagna» consentendo la permanenza di istituzioni di vallata, autogestite dagli abitanti con un'amministrazione comune ed egualitaria delle foreste e degli alpeggi; dal XVI secolo «inizia nelle Alpi, un processo di differenziazione politica di segmentazione e di disgiunzioni spaziali, e soprattutto di sottomissione della maggior parte della catena alle potenze esterne» con notevoli conseguenze anche dal punto di vista linguistico.

Sui confini alpini cfr. anche i lavori di Bertrand (a cura di), *Identité et cultures dans les mondes alpin*; Scaramellini, *Elementi differenziali di natura politica, economica*, p. 597-612; Barbacetto, *Sull'identità delle comunità alpine: il problema dei confini*, p. 111-129.

²⁵ Viazzo, *Comunità alpine. Ambiente, popolazione*, p. 45.

nell'intenzione di aggiornare, rivedere o integrare quanto affermato da Braudel a proposito della montagna interpretata come "fabbrica d'uomini". La lenta ma progressiva crescita demografica delle aree alpine appare il risultato di un calibrato rapporto tra settori produttivi molteplici: agricoltura, silvicoltura, zootecnica e molteplici attività (artigianali, servizi legati al trasporto e alle intermediazione tra montagna e pianura)²⁶.

²⁶ Gardi, Knapton, Rurale (a cura di), *Montagna e pianura*, p. 9-17 e Fornasin e Zannini (a cura di), *Uomini e comunità delle montagne*.

1.4. Lo stato della ricerca e il dibattito storiografico a livello nazionale

In ambito italiano, il tema della frontiera è stato declinato in modi diversi, dando avvio a studi e riflessioni di differente natura e contenuto. Sono un esempio di tali molteplicità ed eterogeneità, i volumi editi all'interno del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN), iniziato nel 2003 e coordinato da Alessandro Pastore dal titolo "Frontiere: ceti, territori, culture nell'Italia moderna"²⁷.

Oggetto d'indagine sono i confini e le frontiere nelle loro più diverse accezioni: frontiere militari e politiche tra stati o imperi, frontiere confessionali, frontiere interne (tra città dominante e resto del territorio, tra città e contado), frontiere sociali (tra cittadini originari e stranieri, tra la comunità prevalente e le minoranze confessionali ed etniche). Alcuni volumi riguardano diversi ambiti territoriali: Lombardia²⁸, Monferrato²⁹, Toscana³⁰, area veneta³¹; altri invece affrontano

²⁷ Il progetto "Frontiere: ceti, territori, culture nell'Italia moderna" cofinanziato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel 2005 vedeva coinvolte, invece, a causa dei limiti imposti dal ministero medesimo, le sole unità di ricerca di Torino, Milano, Verona, Padova e Udine.

I volumi già pubblicati nell'ambito di tale progetto sono, in ordine inverso di apparizione: Fasano Guarini, Volpini (a cura di), *Frontiere di terra*; Raviola (a cura di), *Lo spazio sabaudo. Intersezioni, frontiere e confini in età moderna*; Torre (a cura di), *Per vie di terra*; Pastore (a cura di), *Confini e frontiere nell'età moderna*; Raviola (a cura di), *Cartografia del Monferrato*; Ambrosoli, Bianco (a cura di), *Comunità e questioni di confini*; Donati (a cura di), *Alle frontiere della Lombardia*.

Ai suddetti volumi, si affiancano ulteriori contributi editi in altre occasioni, ma riconducibili nell'ambito dello stesso progetto: D. Balani, *Dalle Alpi al Var: strategie politiche, esigenze amministrative*, p. 445-488; Viggiano, *Dai confini della Repubblica*, p. 69-77; Federico, *I confini difficili*; Barbierato, *Politici e ateisti*; Panciera, *La frontiera dalmata nel XVI secolo: fonti e problemi*, p. 783-804; Raviola, *La strada liquida*, p. 1041-1078; Garbellotti, *Le risorse dei poveri*; Cavallera (a cura di), *Lungo le antiche strade*; Bianco, *Una regione ai confini*.

²⁸ Donati (a cura di), *Alle frontiere della Lombardia*.

²⁹ Raviola (a cura di), *Cartografia del Monferrato*.

temi di carattere trasversale: questioni legate ai traffici e alle vie commerciali e al loro rapporto con i confini amministrativi e politici³² o all'uso delle risorse (in particolare forestali) da parte delle comunità³³.

A partire dai differenti contributi presenti nei suddetti volumi potremmo individuare almeno quattro prevalenti linee di ricerca.

Una prima è interamente connessa a temi quali la formazione e il consolidamento degli stati territoriali e l'esercizio di tutte quelle prerogative proprie dello stato in un'area di frontiera: difesa militare, controllo pubblico del territorio, politiche doganali. Tali tematiche sottendono ad una questione cruciale per la storia moderna: il percorso complesso di statualizzazione nel corso dell'età moderna, culminato a metà Settecento, quando fu evidente la volontà di «distribuire con razionalità i poteri dello stato in aree liminali che sfuggivano per tante ragioni alle logiche del comando centrale»³⁴. E' proprio al secolo dei lumi che si può circoscrivere il passaggio dal confine, inteso come fascia di compenetrazione e di promiscuità, alla frontiera come linea di separazione. Saranno proprio la cancellazione delle zone promiscue, l'introduzione di linee di netta demarcazione tra i territori degli stati, a determinare tale passaggio. Tale trasformazione «è conforme al consolidamento degli stati territoriali moderni e si concretizza attraverso le ultime guerre dinastiche e ai successivi trattati che portano a dislocazioni di confini, oppure attraverso i processi di ammodernamento

³⁰ Fasano Guarini, Volpini (a cura di), *Frontiere di terra*.

³¹ Panciera (a cura di), *Questioni di confine*. Il volume è l'esito del lavoro condotto dall'unità di ricerca di Padova e Verona. La prima, coordinata da Paolo Preto sul tema "La frontiera alpina dal Vicentino al Cadore nel XVII e XVIII secolo"; la seconda unità di ricerca veronese, coordinata da Alessandro Pastore, dal titolo "Ai confini d'Italia: insediamenti e traffici fra Adige e Garda".

³² Torre (a cura di), *Per vie di terra*.

³³ Ambrosoli, Bianco (a cura di), *Comunità e questioni di confini*.

³⁴ L'espressione è ripresa da Carpanetto, *Il regno e la repubblica*. p. 157.

dell'apparato amministrativo e fiscale che investono anche le zone grigie per introdurvi uniformità e certezza»³⁵.

Se la costruzione dei confini si connette con l'esercizio della sovranità, con il controllo e la suddivisione e delimitazione del territorio, in ultima analisi con l'esistenza di uno Stato, se ne deve dedurre, sulla scorta di quanto affermato alcuni decenni fa da alcuni medievisti, che non si possa parlare di confini interni ed esterni per tutta l'età medievale, poiché in quell'epoca i domini feudali si fondavano sui legami di tipo personale gerarchicamente ordinati³⁶. La fissazione di confini, andava messa in relazione con la formazione degli Stati e con l'esercizio di una precisa sovranità e controllo del territorio³⁷. Tale considerazione però sembra essere contraddetta dalla presenza, anche in epoca medievale, di una diffusa conflittualità tra comunità in relazione alla delimitazione dei rispettivi confini. Il fatto che i confini non siano lineari non significa che i confini in quanto tali non esistano.

Più recentemente è nata l'esigenza di affrontare il tema in modo maggiormente articolato, prendendo in considerazione, attraverso lo studio dei diversi casi, l'evoluzione dell'idea di confine e dei suoi processi formativi.

Alcuni studi sulle realtà cittadine e comunali italiane hanno evidenziato la diffusione, già dal XIII secolo, di pratiche di confinazione necessarie ad esercitare il controllo politico, economico e giuridico sui rispettivi territori³⁸. Si è quindi fatta sempre più spazio la considerazione, di recente formulata, che la formazione dei confini, sebbene non esclusivamente afferente allo Stato moderno, vada comunque connessa con la formazione di entità politiche organizzate da principi di

³⁵ Ceschi, *Ricognizioni fra frontiere*, p. 110.

³⁶ Dupont Ferrier, *L'incertitude des limites*, p. 62-77.

³⁷ Peyvel, *Structures féodales et frontières médiévales*, p.78.

³⁸ Chittolini, *Organizzazione territoriale*, p. 7-26.

territorialità e con la progressiva scomparsa dei rapporti vassallatici e interpersonali di tipo feudale³⁹.

Il tema dei confini e quindi della costruzione dei territori è stato esaminato anche da punti di vista diversi, non necessariamente connessi con fenomeni macroscopici quali il feudalesimo o lo stato moderno. In questa prospettiva vanno collocati alcuni recenti contributi sul tema delle origini ed evoluzione della parrocchia rurale in Francia⁴⁰. Tra l'alto e il basso medioevo si assiste ad un generale processo di delimitazione di confini e delle aree di pertinenza delle singole parrocchie. A determinarlo sono stati due differenti fenomeni: l'inumazione dei fedeli e l'imposizione generalizzata delle decime. La formazione dei cimiteri ha portato alla creazione di poli rituali e di aree di culto alle quali le popolazioni facevano riferimento e quindi alla delimitazione di confini fra le diverse unità territoriali.

Una seconda prospettiva di ricerca contenuta nei volumi del Progetto "Frontiere: ceti, territori, culture nell'Italia moderna" riguarda il processo di costruzione della linea confinaria in quanto tale, la sua definizione in base agli accordi diplomatici, la sua delimitazione e la sua demarcazione. In questa direzione si sono mossi gran parte dei contributi dedicati all'area veneta e pertanto ne renderemo conto nel capitolo specifico (cfr. infra). Un aspetto ulteriore, di importanza non secondaria, riguarda lo studio degli apparati politici, burocratici e amministrativi messi in atto per definire, delimitare e controllare la linea confinaria. A questo tema sono dedicati alcuni contributi relativi al caso veneziano e a quello toscano⁴¹. È interessante notare la coincidenza cronologica fra l'istituzione dei Provveditori

³⁹ Stopani, *Confini e processi di territorializzazione*, p. 39.

⁴⁰ Lauwers, *Naissance du cimetière*.

⁴¹ Sul caso veneto cfr. Pitteri, *I confini della Repubblica*, Idem, *Per una confinazione «equa e giusta»: Andrea Tron*. Per il caso toscano: Benigni, Vivoli, *Progetti politici*, p. 32-82; Volpini, *Memorie e ricordi di confini*, p. 58-77.

veneziani ai confini (1564) e quella della analoga magistratura di ambito toscano dei Nove conservatori del dominio e della giurisdizione (1560).

Tra gli strumenti utilizzati dagli apparati burocratico amministrativi degli stati per delimitare, verificare, preservare la linea confinaria, fondamentale è stato il ruolo della rappresentazione cartografica, cui sono stati dedicati numerosi saggi nell'ambito del Progetto⁴².

Una terza direzione di ricerca riguarda il tema dei confini come spazio di conflittualità tra istituzioni per l'esercizio della giurisdizione, ma anche di micro conflittualità tra comunità per il possesso (individuale e collettivo) e per l'uso delle risorse. Le questioni relative ai confini si connettono tanto con il «possesso (individuale o collettivo) quanto con l'esercizio di giurisdizione laica ed ecclesiastica»⁴³. Ed è proprio l'attenzione posta sul ruolo delle comunità a ribaltare, a partire dai lavori di Grendi, l'ottica con la quale è stato impostato tradizionalmente il tema della costruzione dei confini⁴⁴. La linea confinaria non appare più il risultato della esclusiva iniziativa dello stato, ma si costruisce dal 'basso' attraverso l'azione convergente di più soggetti, in primo luogo i rappresentanti delle comunità. Sono loro a detenere la memoria dei confini, dei luoghi e delle denominazioni, a supportare gli organismi amministrativi dello stato nella conoscenza dei territori, ad agire per la conservazione o la modifica dei confini stessi.

⁴² Un consistente numero di contributi dedicati alla cartografia sono raccolti nel volume a cura di Blyte Raviola, *Cartografia del Monferrato*. Per una generale inquadratura del tema cfr. anche Ceschi, *Ricognizioni fra frontiere e confini*, p. 107-109.

⁴³ Grendi, *La pratica dei confini: Miglia*, p. 836-837.

⁴⁴ Id., *La pratica dei confini fra Comunità e Stati*, p. 135-145. Su questa stessa linea i contributi di Stopani, *La memoria dei confini*; Id., *Confini e processi di territorializzazione nell'Europa occidentale (secoli XVIII-XIX)*, p. 37-57.

La quarta direzione di studi è legata al tema delle percezioni e delle rappresentazioni culturali della frontiera, delle identità, delle appartenenze, ma anche a quello della mobilità che mette in discussione quelle stesse appartenenze e identità e in ultima analisi il senso stesso della frontiera. Tuttavia, una questione è valutare la percezione della frontiera o dei confini da parte delle élite colte europee, attraverso fonti quali la letteratura cosmografica, le cronache, i resoconti di viaggio, i dispacci diplomatici⁴⁵, altra è invece porsi il problema di come quegli stessi confini venissero percepiti dagli uomini delle comunità montane. Ed è evidente supporre che tale percezione dovesse essere diversa a seconda dello *status* in cui ci si trovava all'interno della comunità, a seconda che si fosse originari o *foresti*, giovani o anziani, benestanti o miseri. Si tratta di un campo di ricerca tutto nuovo che richiede l'esame di altre e diverse fonti e l'adozione di un differente approccio metodologico⁴⁶.

1.4.1. Confini e stati territoriali

Il volume che apre la collana edita nell'ambito del progetto "Frontiere: ceti, territori, culture nell'Italia moderna" verte prevalentemente sul tema del controllo e della difesa dei

⁴⁵ Su questo tema Pasta, *Immagine d'Italia e d'Europa*, p. 7. Sul tema della percezioni e delle rappresentazioni del confine, cfr. infra, p. 26-29.

⁴⁶ Un approccio diverso è quello proposto da taluni antropologi, quali ad esempio Gian Paolo Gri che ha affrontato il tema della percezione del confine alpino sulla base della tradizione orale degli uomini delle comunità alpine. L'autore conclude «Dietro a ogni confinazione resta probabilmente in una delle parti l'impressione di un abuso subito, e la storia della gara fra Vigo e Saris per i confini di Razzo documenta bene la persistente coscienza dell'ingiustizia che sottostà a ogni confine messo su carta. Non è affatto detto che esso sia il confine verso e giusto; la comunità ha il diritto di pensarci (e il dovere di trasmettere al proprio interno il ricordo [...]). E conclude «Trovo interessante questa mancata confidenza fra confini definiti "oggettivamente" e confini percepiti come tali all'interno della comunità. E' testimonianza della non coincidenza fra l'idea di comunità che utilizzo quando osservo e descrivo da esterno il mio oggetto di ricerca e l'immagine che la comunità ha di se stessa e in funzione della quale si struttura» Gri, *La percezione dei confini*, p. 347-348.

territori di confine in ambito milanese e lombardo⁴⁷. Gran parte dei contributi qui contenuti riguardano il periodo compreso tra '500 e '600 (ad eccezione di due saggi dedicati alla Lombardia asburgica e napoleonica). Un periodo questo, nel quale si è consolidato l'inserimento dello Stato milanese nel 'sistema imperiale' spagnolo, con una frontiera che ha conosciuto diversi assestamenti, dalla perdita dei domini occidentali (ticinesi) e orientali (Valtellina, Valchiavenna, Bormio), passati rispettivamente alla Confederazione elvetica e alle tre Leghe all'inizio del XVI, all'acquisizione, nel 1638, della piazzaforte sabauda di Vercelli. In questi due secoli lo Stato milanese (XVI-XVII) ha assunto un ruolo politico, militare ed economico di primaria importanza quale avamposto difensivo degli altri domini spagnoli presenti nella penisola e nello stesso tempo quale base logistica in direzione delle aree fiamminghe e tedesche⁴⁸. Nel contempo, i confini settentrionali del ducato milanese (con riferimento alla diocesi comasca), rappresentavano le ultime propaggini a difesa della cattolicità contro il dilagare delle istanze riformate.

Il mantenimento della macchina bellica e degli apparati difensivi e strategici, fra i quali il presidio vercellese, poneva notevoli problemi di carattere finanziario⁴⁹. La contribuzione delle spese a cui erano chiamate le istituzioni milanesi aveva provocato forti ripercussioni sulla tenuta del consenso cittadino verso la corona spagnola e uno scontro istituzionale tra i governatori e le rappresentanze municipali. Ciò che maggiormente premeva alle élites milanesi renitenti a contribuire alle spese per l'alloggiamento del presidio

⁴⁷ Donati (a cura di), *Alle frontiere della Lombardia*.

⁴⁸ Un ulteriore contributo sul tema del consolidamento del 'sistema imperiale' in Italia per ciò che riguarda il controllo delle rotte tra l'Italia meridionale e dell'area mediterranea e in particolare sul tema delle dispute di confine tra stato spagnolo dei Presidi e i territori di dominio mediceo in Pacini, *Tra terra e mare: la nascita dei Presidi*, p. 199-243.

⁴⁹ Buono, *Frontiere politiche, fiscali e corporative dello Stato di Milano*, p. 151-176.

vercellese, era la conservazione di una posizione di privilegio nei confronti del resto dello stato. La posizione della corte madrilena aveva oscillato tra dilazioni e contrattazioni, tra la ricerca del consenso dei sudditi milanesi - tanto più importante in tempo di guerra - e la necessità comunque di far fronte alle impellenti emergenze finanziarie e militari.

I sistemi difensivi erano costituiti, oltre che dal mantenimento delle piazzaforti militari, anche da una fitta rete di spie e informatori cui si affidavano i governatori in servizio presso luoghi strategici (fra questi Como) per essere messi al corrente delle mosse politiche diplomatiche degli stati limitrofi o dell'eventuale ingresso di eserciti provenienti dai territori svizzeri e grigioni. Informatori e spie riferivano anche sui principali problemi di ordine pubblico nei territori di confine (banditismo, contrabbando, diserzione) ma anche su questioni di altra natura quali la difficile convivenza delle comunità valtelinesi a maggioranza cattolica entro la giurisdizione dei Grigioni⁵⁰.

Un ulteriore strumento di difesa militare del territorio di confine, specie nelle aree occidentali quali quelle del Novarese (divenute strategiche nel corso delle guerre del '600), era costituito dalle milizie forensi⁵¹. Tali milizie erano state istituite da gran parte degli stati italiani nei primi decenni del Seicento, quando era divenuto evidente che i soli eserciti regolari non sarebbero stati sufficienti a fronteggiare le emergenze militari⁵². L'impiego di tali milizie, costituite da contadini forzatamente allontanati dai propri domicili e sottratti alle proprie attività, si era rivelato alla lunga controproducente e denso di inconvenienti quali le fughe, l'impreparazione, la disaffezione. A ciò lo stato milanese aveva invano tentato di porre rimedio garantendo agli ufficiali immunità e agevolazioni

⁵⁰ cfr. Anselmi, *Uno sguardo al di là dei confini*, p. 71-85.

⁵¹ Pedretti, *Ai confini occidentali dello Stato di Milano*, p. 177-200.

⁵² Pezzolo, *L'archibugio e l'aratro*, p. 59.80.

fiscali e giudiziarie e ai soldati semplici una paga e il privilegio di portare alcuni tipi di armi.

Un importante strumento di controllo politico delle frontiere interne ed esterne fu esercitato, negli anni della dominazione spagnola su Milano, dal Regio Economato, un ufficio che, istituito in periodo visconteo-sforzesco, aveva subito notevoli ampliamenti e trasformazioni delle proprie funzioni per effetto delle spinte centralistiche della monarchia spagnola⁵³. Tale organismo, sottoposto direttamente all'autorità regia, aveva competenze prima di tutto di carattere beneficiario ed ecclesiastico, svolgendo un ruolo importante per impedire che sorgessero isole giurisdizionali lesive della piena sovranità dello stato, come era avvenuto nel periodo borromaico e come ancora avveniva in molti feudi ecclesiastici. Nel contempo ebbe anche una funzione di controllo sui territori di recente occupati, come era stato per il Vercellese, respingendo le interferenze pontificie e le rivendicazioni autonomistiche del clero.

1.4.2. Il binomio confini/conflitti: comunità, risorse, costruzione del territorio

Hanno essenzialmente puntato il *focus* sul rapporto tra confini, uso delle risorse e conflittualità i saggi raccolti nel volume *Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale (XVI-XIX sec.)*⁵⁴, molti dei quali riguardano zone contigue a quelle esaminate nella presente tesi e pertanto ne renderemo conto nella seconda parte del lavoro. Altri contributi, ed in particolare quelli dedicati all'area ligure-piemontese, si sono mossi all'interno della linea interpretativa tracciata da Grendi, in quanto insistono, attraverso l'esame e l'approfondimento di nuovi casi, sulle questioni relative al nesso tra possesso e

⁵³ Dell'Oro, *Il Regio Economato di Milano*, p. 123-147.

⁵⁴ Ambrosoli, Bianco (a cura di), *Comunità e questioni di confini*.

giurisdizione. I territori presi in considerazione si caratterizzano per la presenza di un notevole intreccio politico-istituzionale: il ducato monferrino, il ducato sabauda, la Repubblica genovese, i feudi imperiali. Ciò produceva assetti instabili e indefiniti in costante competizione tra loro. Due sono, infatti, le principali materie sulle quali si concentrava il contenzioso: i diritti d'uso e di sfruttamento delle risorse (boschi, pascoli, acque) e le modalità e il controllo sulle vie di transito, molte delle quali considerate franche ossia libere da gabelle ed imposizioni in quanto strade imperiali. Un contenzioso particolarmente intenso si era sviluppato in relazione all'utilizzo dei boschi che erano, per loro stessa natura, spazi dai confini indefiniti, incerti, mutevoli⁵⁵. La giurisdizione su di essi si determinava attraverso l'esercizio di azioni possessorie e lo svolgimento di sistematiche pratiche di lavoro: la raccolta dei vegetali, il pascolo, le colture. Senza atti possessori la giurisdizione svaniva. Osvaldo Raggio, che si è occupato di contese possessorie e giurisdizionali sull'Appennino ligure-piemontese, si è spinto anche oltre: «il ciclo stagionale (semina e raccolto anticipati), la loro dislocazione puntiforme lungo l'area di confine, i tempi della fienagione», la scelta di determinate colture arboree «sono sempre in stretta relazione con le attestazioni del possesso»⁵⁶.

Altri studi riguardano le Alpi marittime dell'entroterra di Imperia: qui il contenzioso prendeva origine dalla presenza di aree di confine nelle quali l'utilizzo del pascolo e del bosco poteva essere esercitato in comune da più comunità (in linguaggio locale detti cunei)⁵⁷. Si trattava di pascoli e boschi localizzati al di sotto dei valichi e delle vette alpine per consentire l'attraversamento e la transumanza delle greggi. Il progressivo allargamento delle aree destinate all'alpeggio

⁵⁵ In particolare Raggio, *Annotazioni su boschi, giurisdizioni*, p. 72-82; Torre, *Il bosco della Rama*, p. 60-71.

⁵⁶ Raggio, *Annotazioni su boschi, giurisdizioni*, p. 81-82.

⁵⁷ Palmero, *Boschi e confini nelle Alpi Marittime in età moderna*, p. 25-42.

provocava una conseguente contrazione del bosco rendendo ciò che restava di quest'ultimo, risorsa imprescindibile per le comunità, uno spazio vieppiù conteso. Entro il bosco si esercitavano usi diversificati di carattere collettivo e consuetudinario (raccolta della legna) o individuale su licenza del comune (per l'abbattimento di piante singole), o ancora di sfruttamento economico attraverso la stipula di contratti d'appalto per il taglio esteso del legname. Le soluzioni arbitrali proposte in seguito a quei contenziosi, sostanzialmente riproponevano diritti d'uso indivisi tra comunità.

Altra materia sulla quale si concentrava il contenzioso era rappresentata dal controllo delle vie di transito, come appare dai casi esaminati da Luca Giana che riguardano il bosco di Monte Orsaro, una zona nella quale sono presenti diversi confini giurisdizionali (Monferrato, due feudi imperiali, Repubblica di Genova)⁵⁸. In età moderna, il contenzioso in quest'area si sviluppava soprattutto per i diritti di esazione dei dazi sul transito delle merci. Gli attori del contenzioso potevano essere diversi: le comunità o i signori dei feudi che rivendicavano l'immunità in quanto sudditi imperiali e altre comunità che invece traevano vantaggi dall'esazione dei dazi. Le azioni esercitate dagli attori in gioco (rappresaglie, saccheggi, furti) assumevano un significato giurisdizionale in quanto producevano giurisdizione, affermavano o negavano diritti. Il contenzioso definiva o metteva in discussione le prerogative di una parte sull'altra e pertanto diveniva funzionale alla continua ridefinizione delle prerogative sui luoghi. In questo senso, afferma Giana, la giurisdizione legata alle facoltà d'uso delle risorse boschive non solo definiva il possesso ma anche costruiva il territorio nel senso che attribuiva «legittimità o meno a compiere determinate azioni in

⁵⁸ Giana, *Intrecci giurisdizionali nel bosco di Monte Orsaro*, p. 43-59.

un luogo»⁵⁹. L'intreccio e l'indeterminatezza giurisdizionale, che caratterizzavano l'area dell'Appennino ligure piemontese, permettevano di «discutere continuamente le norme di gestione del bosco e le pertinenze dei soggetti» che avanzavano diritti su di essa⁶⁰. Il conflitto quindi, non è più solo visto ed interpretato come il riflesso di una determinata situazione, ma diviene esso stesso uno strumento per modificarla. La stessa logica di produzione documentaria che scaturisce dal conflitto «è quindi da ricercare nei processi di legittimazione del possesso o più generalmente delle norme che producono i diritti»⁶¹.

In linea con il quadro interpretativo tracciato da Grendi, Torre, Raggio e Giana si collocano anche le riflessioni di Stopani in relazione ad alcuni casi di ambito toscano, esaminati sulla base della documentazione conservata nell'Archivio dei confini, il fondo che raccoglie tanto le carte dell'omonima istituzione di epoca leopoldina quanto quelle dell'antica magistratura dei Nove conservatori del Dominio e della Giurisdizione⁶². L'autore ha analizzato le dispute giurisdizionali avvenute tra lo Stato fiorentino dei Medici e gli stati esteri confinanti come caso emblematico per indagare le dinamiche sottese alla demarcazione del confine, ai diversi soggetti che entrano in gioco, alle conseguenze che tale demarcazione ha avuto sulle relazioni interconfinarie.

Due sono le linee di fondo dei lavori di Stopani: il processo di costruzione del territorio e il rapporto centro-periferia. Lo studio delle dinamiche di costruzione del confine richiede di prendere in considerazione scale differenti di analisi, protagonisti e soggetti molteplici, poteri diversi. L'appartenenza delle comunità a compagini statuali differenti

⁵⁹ *Ibid.*, p. 49.

⁶⁰ *Ibid.*, p. 58.

⁶¹ *Ibid.* 59. Su questa stessa linea Torre, *Percorsi della pratica, 1966-1995*, p. 799-829.

⁶² Stopani, *Confini e processi di territorializzazione nell'Europa*, p. 37-57.

modificava le dimensioni, la scala del conflitto, da locale a sovralocale. Ma in ogni caso, la risoluzione dei conflitti innescava un processo di manifestazione delle prerogative giurisdizionali sui luoghi, funzionale all' affermazione del dominio. La microconflittualità intorno alle risorse territoriali e all'esercizio della giurisdizione era alla base dei processi di territorializzazione delle prerogative sovrane.

Altri casi di studio sul territorio toscano hanno posto al centro i conflitti comunitari per l'utilizzo delle risorse⁶³. Anche qui il nesso confini/conflitti risulta assai stretto per i caratteri specifici che l'organismo statale del Granducato viene ad assumere in rapporto alla sua 'dimensione territoriale', nella quale convivevano istanze centralizzatrici e «la salvaguardia delle autonomie dei differenti corpi politici, delle diverse "periferie" istituzionali»⁶⁴. Dalla documentazione fiorentina emerge la frequenza di dispute di confine in aree strategiche dal punto di vista delle risorse: boschi, pascoli, zone umide. Il controllo dei confini in queste ultime risultava più complesso e articolato per una serie di motivi: l'estensione delle proprietà comunali e gli usi collettivi, la presenza delle comunità locali concorrenziali, i mutamenti fisici dei siti contesi (per il cambiamento di rotta degli alvei lacustri e fluviali). Nello stesso tempo vi era la necessità da parte dei poteri pubblici di controllare quei territori per ragioni di pianificazione idraulica, di viabilità, di repressione del contrabbando e più in generale di ordine pubblico. Anche nel caso toscano si trattava di conflitti antichi, i quali, con il passaggio dallo stato cittadino a quello regionale, si erano trasferiti su un piano più alto, da comunità a stati⁶⁵. Analoghe tuttavia erano restates le procedure di svolgimento e risoluzione del contenzioso: ricorso a uomini anziani 'pratici' dei luoghi, ricerca di documenti storici di

⁶³ Zagli, *Acque contese: questioni di frontiera nelle aree umide interne della Toscana (secoli XVI-XVII)*, *Frontiere di terra*, p. 132-

⁶⁴ *Ibid.*, p. 137.

⁶⁵ *Ibid.*, p. 145.

sostegno alle rivendicazioni, azioni violente (rappresaglie, arresti, manomissione dei termini confinari) come modalità di affermazione della giurisdizione. Si trattava di una conflittualità fra piccole e piccolissime comunità nelle quali entravano in gioco anche questioni legate all'appartenenza e all'identità paesana utilizzate per escludere i soggetti esterni alla comunità dall'uso delle risorse, i cosiddetti 'forestieri', coloro che non erano originari o che non risiedevano nello stesso aggregato abitativo⁶⁶.

1.4.3. Confini politici e mercato

A queste questioni è interamente dedicato il volume "Per via di terra"⁶⁷ curato da Angelo Torre. Nell'introdurre i diversi contributi il curatore si pone una questione di fondo, ossia il rapporto tra i confini politico-istituzionali e le logiche del mercato, inteso come luogo degli scambi ma anche come sistema. Tale rapporto si presta a due linee interpretative diverse: da un lato il mercato come spazio di libera circolazione di merci, persone, relazioni; dall'altro invece il mercato come luogo che si fonda su normative precise e su una distribuzione logica e strutturata degli spazi. L'analisi dei singoli casi, gran parte riguardanti territori lombardi, piemontesi e liguri tra XVII e XVIII secolo, intensamente innervati e intersecati da confini politici e giurisdizionali ma nello stesso tempo anche attraversati da vie e flussi commerciali, impone un profondo ripensamento di questa dicotomia. L'attenzione posta su queste realtà e sui loro scambi commerciali ha portato a riconsiderare le questioni sotto una nuova luce. Tali scambi non avvenivano all'interno di territori compatti, di entità amministrative e politiche definite, ma entro "insiemi micro-territoriali", unità frammentate, segmentate, di piccola o piccolissima dimensione

⁶⁶ *Ibid.*, p. 166-167.

⁶⁷ Torre (a cura di), *Per vie di terra*.

(spesso contrade a base parentale), incerte sotto il profilo giurisdizionale e talvolta autonome dagli apparati statali, spesso più attenti a controllare e a gestire le vie di transito strategiche dal punto di vista militare⁶⁸.

Oggetto d'indagine non sono qui le grandi capitali marittime delineate da Braudel e Wallerstein, considerate i centri dominanti dell'intero assetto economico europeo: a tale centralità va sostituita una concezione basata sulla capillarità, sulla pluralità dei nodi, sulla diffusione di una rete minuta di scambi tra piccoli centri sparsi sul territorio⁶⁹. L'attenzione posta su fiere e mercati ha consentito di individuare la vasta circolazione di merci e di persone in ambito locale, regionale e internazionale; tale attenzione ha permesso di inserire gli scambi commerciali di carattere agricolo e i relativi soggetti in circuiti commerciali e relazionali di più vasto raggio⁷⁰.

Una seconda ragione per la quale occorre re-interpretare il rapporto tra scambi e confini politici, riguarda la presenza non solo di vie di percorrenza ufficiali (lungo la fascia prealpina, attraverso i maggiori laghi e fiumi) sulle quali si era venuto ad esercitare progressivamente il controllo dello stato attraverso le dogane, ma anche di vie alternative in quanto legate ad antichi percorsi e tragitti, o ancora di vie illegittime e proibite ad uso del contrabbando⁷¹. Tra le vie alternative di percorrenza si possono annoverare quelle che attraversavano i feudi imperiali o pontifici, aree queste che rivendicavano ancora in piena età

⁶⁸ Su questi temi cfr. Tigrino, *Giurisdizione e transiti nei «feudi di Montagna»* p. 151-174.

⁶⁹ Radeff, *Centres et périphéries ou centralités et décentralités?*, p. 21-32.

⁷⁰ Un contributo presente nel volume, effettuato sulla base di documentazione relativa all'attività repressiva svolta dalla amministrazione delle gabelle (sequestri e multe) nel secolo XVIII, afferma che il commercio prevalente nell'area considerata (Piemonte e stati limitrofi) a metà del Settecento riguardava prodotti agricoli o prodotti affini (in particolare bestiame), impiegando un gran numero di individui. Ciò porta a riconsiderare il mondo agricolo sotto nuova luce, non come un mondo statico e di pura sussistenza e i contadini nel ruolo di meri produttori, ma di produttori-commercianti capaci di strategie commerciali, cfr. Parola, *Commercio locale e commercio*, p. 133-145.

⁷¹ Cavallera, *Area di strada e uso dei confini*. p. 33-56.

moderna libertà commerciali e privilegi di transito in nome degli ampi margini di autonomia giurisdizionale e fiscale loro concessi. La presenza di tali aree condizionava l'orientamento dei traffici che si svolgevano non solo in direzione nord/sud, ma anche secondo percorsi orizzontali lungo la fascia pedemontana, verso ovest con Genova e i cantoni cattolici e verso est con la Lombardia veneta. Feudi pontifici e imperiali si sono caratterizzati come empori per il transito delle merci circolanti tra Monferrato, Piemonte, Repubblica di Genova, Stato di Milano e ducati padani e tali rimarranno per tutto l'antico regime⁷². Alcune di queste entità feudali, poste tra ducato sabauda, ducato del Monferrato e la dipendenza dall'Impero sono state studiate in riferimento alle opportunità economiche offerte dal controllo delle vie di transito⁷³, vale a dire delle strade franche, le quali in forza del loro *status* imperiale erano esenti dalle gabelle. Lungo gli itinerari di percorrenza delle strade franche si potevano riscuotere i pedaggi che costituivano cespiti consistenti per le casse signorili. L'esazione di tali pedaggi non si basava sul dominio sistematico e diffuso del territorio (come invece richiedeva la riscossione dei dazi), ma sul controllo di alcuni punti di prelievo diffusi lungo i tragitti⁷⁴.

Le controversie nascevano dalla pretesa, avanzata dalle entità politiche statuali maggiori (sabauda o monferrina), di organizzare nei luoghi di confine il prelievo fiscale in modo più strutturato e sistematico. L'esazione dei dazi aveva una duplice finalità: assegnare allo stato una base fiscale solida ed esercitare giurisdizione su territori compatti e continui, con strade pubbliche che consentivano il collegamento e

⁷² Su questo tema vedi sempre Tigrino, *Giurisdizione e transiti*.

⁷³ Ci riferiamo in particolare agli studi sulla contea di Cocconato, una formazione territoriale minore oggi divisa fra le province di Asti e Torino, cfr. in Battistoni e Lombardini, *Strade e territori ai confini*, p. 89-131.

⁷⁴ Battistoni e Lombardini fanno riferimento alle contese che riguardano la strada di Gola stretta, Val Passerenga tra alto e basso Monferrato, nonché la strada franca di Felizzano fra Monferrato e Stato di Milano, *Ibid.*

l'integrazione tra le diverse parti dei domini (nel caso specifico studiato da Battistoni e Lombardini, fra alto e basso Monferrato)⁷⁵.

Anche per ciò che riguarda il caso toscano si è segnalata la presenza di numerose realtà dotate di separatezza giurisdizionale (i 'piccoli stati', i feudi della Lunigiana) incuneati tra il Granducato, la Repubblica di Genova e lo Stato di Milano. La sopravvivenza di tali realtà ha consentito alle comunità locali di ritagliarsi consistenti margini di autonomia e libertà resi possibili dalla concorrenza dei diversi poteri⁷⁶.

Sempre in relazione al caso toscano si è sottolineato l'intreccio tra confini esterni di carattere doganale e confini interni alle porte della città, un intreccio che rifletteva le peculiarità della costruzione dello stato territoriale fiorentino formatosi «per annessioni successive e con modalità e pattuizioni diverse»⁷⁷.

I confini condizionavano le pratiche legate al transito in quanto i percorsi commerciali erano aree contese e soggette a conflitti giurisdizionali⁷⁸.

L'intreccio e la sovrapposizione di poteri e giurisdizioni diversi, ognuno dei quali rivendicava diritti e prerogative su alcune vie di transito, consentivano che queste ultime mantenessero uno status di franchigia doganale della quale approfittavano i soggetti che le utilizzavano⁷⁹.

Le rivendicazioni sulle strade generavano un contenzioso di carattere giurisdizionale che si esprimeva attraverso azioni giuridiche, quali la produzione di memoriali e di pareri in tribunale. Così pure l'attività dei dazieri era determinante per

⁷⁵ *Ibid.*, p. 94.

⁷⁶ Barotti, *Vivere la frontiera in Lunigiana: comunità*, p. 91-102.

⁷⁷ Pult Quaglia, *Confini doganali, politica, economia*, p. 82.

⁷⁸ Giana, *Attraversare l'Appennino tra la Riviera ligure*, p. 57-84.

⁷⁹ Sulle strade franche alcune merci in transito godevano di particolari agevolazioni e qui vigeva la sospensione dei divieti di natura annonaria. «L'istituzione di strade franche sembra scaturire spesso da iniziative locali, intraprese da contesti segnati da elevata frammentazione giurisdizionale e da permanenti tensioni territoriali», Battistoni, *L'amministrazione sabauda*.

garantire il mantenimento delle prerogative sul territorio⁸⁰. L'intervento di istituzioni amministrative e giudiziarie per dirimere tali conflitti si traduceva in una peculiare costruzione del territorio.

Una terza ragione per la quale occorre ripensare al rapporto tra scambi e controllo statale riguarda le pratiche doganali: esse appaiono il risultato non di un sistema organizzato e pianificato, ma piuttosto il frutto di pratiche di negoziazione, anche individuale. Nello Stato di Milano, ad esempio, per tutta l'epoca spagnola fino alle riforme asburgiche nel corso del Settecento, esistevano tariffari doganali distinti per ciascuna provincia⁸¹. L'elevata entità degli oneri doganali induceva gli operatori commerciali in alcuni casi a ricercare percorsi alternativi, in altri casi ad intraprendere negoziazioni con gli appaltatori del dazio (per le merci in entrata e uscita), in altri ancora a stipulare i cosiddetti 'patti reali' che concedevano sgravi fiscali ai commercianti all'ingrosso per le merci in transito. Tale sistema fu parzialmente modificato nel corso del Settecento, nell'ambito di un generale intervento dello stato nelle politiche doganali (costruzione di un confine daziario corrispondente con i confini statali, adozione di un tariffario unico, accordi con gli stati confinanti, ribassi delle tariffe, nuove regole per gli appalti), anche se il sistema dei 'patti reali', sebbene riformato, sopravvisse anche in epoca tardo settecentesca.

⁸⁰ Si muove in questa stessa linea interpretativa l'articolo di Giana nel quale si prende in esame il contenzioso tra la Repubblica di Genova, il Monferrato e l'Impero in relazione alla strada franca di Ferrania, un percorso che si snodava tra Savona e i mercati del Piemonte meridionale, passando attraverso i feudi imperiali. Il contenzioso contrapponeva i dazieri della dogana di Carcare appaltata a monferrini e mulattieri savonesi che attraversavano la strada franca di Ferrania per evitare il pagamento del dazio. E ciò provoca ingenti danni alla stazione daziaria e il deprezzamento del contratto d'appalto. Gli attacchi dei dazieri monferrini ai mulattieri rendevano la strada di Ferrania pressoché impraticabile e avevano spinto la Repubblica di Genova a cercare dei percorsi alternativi, Giana, *Tra Monferrato e Repubblica di Genova*, p. 174-194.

⁸¹ Tonelli, *Commercio di transito e dazi di confine nello Stato di Milano*, p. 85-108.

Lo stesso può dirsi per lo stato sabaudo, ove i regolamenti daziari si caratterizzarono per la permanenza di ampi margini di disorganicità, in quanto molte aree poste lungo gli itinerari di transiti delle merci, cascinali o altre componenti dell'abitato, rimasero escluse da ogni forma di controllo. Il prelievo daziario avvenne con criteri discrezionali ed inefficienti, essendo spesso affidato alla contrattazione tra gabellieri, mercanti e trasportatori⁸². Anche nel corso del Settecento, quindi, la politica tariffaria dello stato sabaudo si configurò come un terreno di negoziazione tra molteplici interessi, soggetti sociali e territoriali. Non solo restarono in vigore radicati privilegi territoriali ma permase un sistema di accordi informali con gli agenti delle gabelle. «Nicchie di privilegio e di potere locale, corruzione e contrabbando tracciano così attorno ai transiti un universo composito, ma fatto di soggetti e pratiche fortemente interrelati»⁸³.

⁸² Battistoni, *L'amministrazione sabauda*, p. 120.

⁸³ *Ibid.*, p. 134.

1.4.4. I confini religiosi: alcuni casi di studio

Il tema dei confini religiosi è stato affrontato in relazione alla questione della coincidenza tra confini territoriali e confini religiosi (secondo il principio del cuius regio eius religio), ma anche a quella della mancata coincidenza tra gli stessi, situazione quest'ultima riscontrabile in alcune aree a maggioranza cattolica ma inserite in un contesto politico riformato. Fra queste la Val Mesolcina, una vallata appartenente alla diocesi di Coira, ma entrata politicamente a far parte della Federazione delle Leghe come membro paritario⁸⁴. Le vallate settentrionali del Ducato Milanese, perdute definitivamente durante le guerre d'Italia, erano entrate a far parte della Confederazione elvetica (quelle occidentali ticinesi) e delle Tre Leghe Grigie (le vallate orientali) con lo status, queste ultime, di terre suddite (Valtellina, Valchiavenna e Bormio) o di membri paritari ossia di soggetti pienamente liberi (Valle Poschiavo, Bregaglia e Mesolcina).

Per quanto riguarda l'organizzazione ecclesiastica, alcune vallate rimasero all'interno della diocesi di Como (Valle Poschiavo), altre entro la diocesi di Coira (Valli Bregaglia e Valle Mesolcina), mentre dal punto di vista confessionale si verificò una estrema varietà di situazioni: alcune valli erano interamente cattoliche (Mesolcina), altre erano state protestantizzate (Bregaglia), in altre vigeva la bi-confessionalità (Valle Poschiavo).

Una volta consolidato l'assetto della Confederazione elvetica (con la suddivisione dei cantoni in aree omogenee, cattolica e zwingliana calvinista), la situazione nelle vallate grigione si era manifestata in tutta la sua complessità, poiché qui, in considerazione dei larghi margini di autonomia politica concessa alle singole comunità, le scelte confessionali erano

⁸⁴ Di Filippo Bareggi, *Crinali alpini e passi, frontiere e confini linguistici*, p. 41-70.

dipese in larga misura dai rapporti di forza prevalenti a livello locale e dal peso delle famiglie localmente influenti⁸⁵.

Una situazione diversa si era invece verificata in Valtellina e nei Contadi annessi, in considerazione del loro status di terre suddite e non di membri paritari delle Leghe al pari delle altre vallate grigioni. In Valtellina le Leghe avevano riconosciuto la parità confessionale che permetteva a ciascun suddito il diritto di professare la propria religione. Tale riconoscimento tuttavia aveva un significato politico preciso, poiché rispondeva alla volontà, da parte delle Leghe Grigie, di annullare il principio decisionale maggioritario nonché di sottrarre alle terre suddite ogni sovranità⁸⁶.

In questo contesto, il vescovato di Coira era stato investito da una pesante crisi strutturale e istituzionale a causa della sua collocazione all'interno di una città protestante e della sua esposizione agli attacchi politici dei riformati.

Ha un duplice fondamento religioso-confessionale e politico-istituzionale la conflittualità tra lo Stato sabauda e la città di Ginevra indagata da Dino Carpanetto⁸⁷. Tale conflittualità trae origine dall'indipendenza politica raggiunta dalla città elvetica a partire dal 1536 e dalla conseguente cacciata del vescovo conte. In quell'anno l'adesione alla Riforma si era saldata con il distacco di Ginevra dal Regno sabauda e quindi con l'assunzione di uno status di 'città signoria'. Un'indipendenza quella ginevrina che lo stato sabauda non aveva mai riconosciuto formalmente nemmeno dopo il trattato di Saint-Julien del 1603 il quale, facendo seguito ad un sanguinoso e fallimentare tentativo di occupazione da parte degli eserciti piemontesi, aveva posto fine ad ogni pretesa sulla città e sull'alta Savoia, quest'ultima

⁸⁵ *Ibid.*, p. 52

⁸⁶ *Ibid.*, p. 50-51.

⁸⁷ Carpanetto, *Il regno e la repubblica*, p. 157-204.

passata sotto controllo francese⁸⁸. Inoltre il trattato di Saint Julien riconosceva alla città elvetica la piena libertà di commercio; tale riconoscimento costituiva un ulteriore motivo di ostilità con lo stato sabauda, in quanto quest'ultimo vedeva così sottratti parte dei traffici commerciali e degli introiti doganali a vantaggio di Ginevra, che diveniva così un luogo strategico negli scambi tra la terre tedesche e francesi.

Le tensioni di carattere politico e religioso si erano trasformate in conflitti di giurisdizione, alimentati da un assetto territoriale aggrovigliato per la frantumazione delle giurisdizioni ecclesiastiche e civili, la presenza di molte *énclaves* savoiarde in territorio ginevrino, ed infine il persistere del contrabbando a danno delle dogane savoiarde. Il periodico riemergere di tali contenziosi aveva anche la funzione, per ambedue i contendenti, di manifestare i rapporti di forza nonché quella di tener viva la minaccia con azioni di scontro e di "guerra fredda": «le frontiere, in questo caso delle fedi oltre che degli stati, riuscirono a convivere solo a patto di essere iscritte in un contenzioso irrisolto, scandito da ricorrenti pubbliche minacce a cui tennero sempre dietro private conciliazioni, espressione di uno scontro rimasto sul terreno legale [...]»⁸⁹.

La libertà e l'indipendenza della 'Repubblica' ginevrina' (denominazione questa che i Savoia avevano riconosciuto solo al termine delle trattative settecentesche, ma che la città volle utilizzare precocemente in un lucido sforzo di auto-legittimazione) erano possibili grazie alla sua collocazione europea, all'appoggio della Francia, dei cantoni svizzeri (in particolare di Berna) dell'Inghilterra, delle Province Unite e al riconoscimento di città libera imperiale⁹⁰.

⁸⁸ *Ibid.*, p. 165.

⁸⁹ *Ibid.*, p. 168.

⁹⁰ *Ibid.*, p. 174.

La demarcazione del confine «trovava riscontro tanto nei concreti diritti di possesso e d'uso del territorio delle comunità quanto nei diritti di giurisdizione fatti valere dai sovrani», a conferma di quel duplice nesso tra possesso e giurisdizione individuato da Grendi come caratterizzante la nozione di confine in antico regime⁹¹.

Un quadro questo che muta, come si è ripetutamente detto, nel corso del Settecento quando si affermò una diversa concezione dell'autorità dello stato, basata sul rafforzamento dei suoi poteri, sul controllo nei confronti delle comunità locali e sulla definizione dei territori. In tale contesto era maturata la soluzione del caso ginevrino, con il riconoscimento, da parte del Regno di Sardegna, della sovranità della città elvetica e del suo status di repubblica autonoma.

I trattati settecenteschi (in particolare quelli del 1754) rappresentarono anche per il Regno sabauda un importante mutamento, sebbene di significato diverso: il compattamento e consolidamento dello stato, l'introduzione di un regime giuridico uniforme in tutto il territorio, l'allargamento e il rafforzamento della religione cattolica⁹². I nuovi confini vennero tracciati attraverso l'azione mediatrice di funzionari tecnici (ingegneri topografi ma anche geometri e agrimensori) che agirono sulla base di principi di stabilità e di concordia ispirati al nuovo clima politico.

Questioni diverse sono invece al centro di alcuni studi sui confini ecclesiastici, o meglio sulle differenze tra confini civili e confini ecclesiastici all'interno di un contesto di uniformità confessionale⁹³. L'ambito territoriale di riferimento è quello toscano, dove, a seguito delle politiche di espansione territoriale, si verificò una mancata coincidenza tra confini politici e confini ecclesiastici. Tale disallineamento provocò

⁹¹ *Ibid.*, p. 180.

⁹² *Ibid.*, p. 200.

⁹³ Per una sintesi di queste problematiche (e alla relativa bibliografia) si rinvia a Greco, *Chiese e fedeli sulle frontiere ecclesiastiche*, p.103-125.

enormi difficoltà di ordine pubblico e di controllo socio-demografico, cui lo stato toscano cercò di porre rimedio con una serie di provvedimenti (divieto di assegnare parrocchie a preti sudditi di altri Stati, affidamento delle cattedre episcopali a membri del patriziato fiorentino) nonché dando avvio, già dai primi decenni del '400, ad un generale processo di ricomposizione della geografia ecclesiastica.

2.6 La percezione e la rappresentazione dei confini

Gli autori che si occupati di questo tema sono concordi nel ritenere che in antico regime la frontiera era percepita e rappresentata secondo modelli molteplici e differenziati, i quali tuttavia per descrivere e caratterizzare gli spazi e le relative partizioni non facevano riferimento alle appartenenze istituzionali e politiche ma ad elementi quali la lingua, la confessione religiosa o gli elementi naturali. A queste conclusioni giungono tre storici che si sono confrontati con questo tema: Susanna Peyronel, Elena Fasano Guarini, Reinhard Stauber⁹⁴.

Al centro dell'analisi della Peyronel vi sono alcuni processi del Tribunale dell'Inquisizione di Crema, un'énclave veneziana all'interno della Lombardia spagnola. L'autrice ha esaminato alcuni casi di abiura da parte di soldati stranieri (francesi, tedeschi, svizzeri) arruolati nelle milizie marciante. Vi emerge un'immagine dell'esercito come luogo emblematico in cui sono possibili scambi e contaminazioni tra culture, confessioni religiose, altrove negati. Tale situazione, tollerata dalle autorità veneziane, era stata invece repressa dal Tribunale inquisitoriale, secondo quel modello di uniformità religiosa imposto dalla propaganda controriformista. I soldati mercenari facevano parte di quella «minoranza di popolazione europea» costretta alla continua mobilità da uno stato o da parti diverse dell'Europa, alla ricerca di altre o migliori opportunità lavorative. Per questi 'mercenari' la percezione dei confini non era politica e ancor meno legata ad un'identità nazionale, ma piuttosto si connetteva ad altri elementi, quali la lingua o la religione⁹⁵.

Il tema della percezione del confine, in particolare del confine tra Italia e Germania, è stato esaminato da Stauber da

⁹⁴ Peyronel, *Frontiere religiose e soldati*, p. 19-38; Fasano Guarini, *L'Italia descritta tra XVI e XVII secolo*, p. 81-106; Stauber, *I confini tra Italia e Germania*, p. 205-218.

⁹⁵ Peyronel, *Frontiere religiose e soldati*, p. 25-26.

un'angolatura particolare: quella delle rappresentazioni, degli schemi mentali, delle immagini, per sintetizzare dal punto di vista della storia culturale. Stauber basa la sua analisi sulle testimonianze provenienti dalle élite colte europee: la letteratura cosmografica, le cronache umanistiche, i resoconti di viaggio redatti tra il XV e il XVIII secolo. Dall'esame di queste fonti emerge un'estrema varietà di modi di rappresentare il confine tra Italia e Germania e di identificare i luoghi che lo caratterizzano: la cresta delle Alpi, la chiusa di Bressanone, il confine tra Tirolo e Trento, il confine con i domini veneziani presso Borghetto nella Valle dell'Adige.

A determinare queste differenti rappresentazioni del confine erano, secondo Stauber, i modelli culturali di riferimento: gli umanisti italiani erano sostanzialmente ancorati alla cultura classica che, a partire da Plinio, assegnava alla catena montuosa delle Alpi una funzione di difesa dell'Italia dal mondo dei Germani, dai barbari del nord. L'umanesimo tedesco invece aveva fatto ricorso a modelli diversi secondo i quali era la lingua il criterio principale per la definizione degli ambiti di dominio politico, con la conseguente difficoltà di inquadrare alcune aree, caratterizzate da un sostanziale bilinguismo, quali quelle presenti lungo il corso dell'Adige e la valle Tridentina.

Questi due modelli culturali avevano condizionato tutte le successive rappresentazioni del confine.

Nei diari di viaggio il tema dell'attraversamento del confine politico era pressoché assente, fatta eccezione per Michel de Montaigne (*Journal de voyage en Italie*, 1580-1581) che aveva prestato inusuale attenzione al confine settentrionale e meridionale del Tirolo e alle località che vi facevano parte. Ciò che i viaggiatori non scordavano di rilevare era il cambiamento di lingua e nessun resoconto di viaggio mancava di inserirvi qualche annotazione al riguardo. Per i viaggiatori tra Italia e Germania, il fiume Avisio indicava il confine politico tra

contea del Tirolo e principato vescovile di Trento e il confine culturale tra due aree linguistiche differenti.

A conclusioni analoghe a quelle esposte da Stauber giunge pure la Fasano Guarini, affermando che in età moderna è prevalsa una pluralità di percezioni degli spazi geografici e «dei linguaggi con cui ci si avvicina da un lato al mondo geografico e culturale, dall'altro a quello storico-politico»⁹⁶. Al centro del contributo della Fasano Guarini vi sono le rappresentazioni dell'Italia e degli stati italiani emerse dall'analisi di molteplici fonti: i grandi vocabolari, primo fra tutti quello della Accademia della Crusca, le descrizioni storico-geografiche di stampo umanistico (Leandro Alberti, Flavio Biondo), le rappresentazioni cartografiche e gli atlanti (fra cui quello di Giovanni Antonio Magini), le scritture diplomatiche e le relazioni degli ambasciatori (in particolare veneziani), infine i diari di viaggio, gli itinerari e le guide. Ciascuna di queste fonti ci restituisce diverse immagini dell'Italia e dei suoi confini che l'autrice esamina in modo analitico e alle quali dà rilievo specifico. Nei vocabolari dell'Accademia della Crusca, al pari di quelli francesi esaminati da Febvre, i termini "confine", "limite", "termine" erano utilizzati in analogia tra loro a proposito di proprietà tanto private che pubbliche (questi due ultimi indicanti anche i cippi o gli oggetti fisici che segnavano il confine); maggiore specificità aveva invece il termine 'frontiera' come «luogo ne' confini del dominio, a fronte d'altro stato» e tale accezione guerresca e militare rimarrà presente anche nelle formulazioni successive⁹⁷.

Dall'esame delle descrizioni storiche e geografiche e delle rappresentazioni cartografiche, la Fasano ricava la quasi totale assenza del termine frontiera, mentre il termine confine è frequentemente ancorato alla geografia, ai rilievi montuosi, all'idrografia, all'ambiente naturale (in particolare nella

⁹⁶ Fasano Guarini, *L'Italia descritta tra XVI e XVII secolo*, p. 82.

⁹⁷ *Ibid.*, p. 83

Descrizione di tutta Italia di Leandro Alberti e ancor prima di Flavio Biondo che ne costituisce il modello) ai mari, alle Alpi (nella *Descrizione storica* dell'Italia premessa alla raccolta cartografia di Giovanni Antonio Magini che pure introduce una suddivisione politica della penisola).

Negli scritti dei diplomatici la parola frontiera emerge in associazione ai sistemi difensivi degli stati e in particolare alle fortificazioni di frontiera; ma in generale anche in queste fonti vi è un sostanziale silenzio sul funzionamento materiale delle frontiere, delle strutture doganali e di controllo sanitario nonché una pressoché totale disattenzione ai segni concreti del confine (cippi, pietre di confine).

Nei diari dei viaggiatori la demarcazione della linea di confine e delle pratiche che vi si esercitano nell'intricato mosaico degli stati italiani di età moderna resta sfuggente, una realtà ancora poco chiara.

Anche nelle guide, nei diari e nei giornali di viaggio è scarso o nullo l'interesse per l'attraversamento del confine tra gli Stati fino al Cinque-Seicento, quando comincia a profilarsi una maggiore e nuova consapevolezza delle regole imposte alla circolazione tra stati, dei controlli che si esercitano ai confini, ma soprattutto del rigore delle frontiere religiose⁹⁸. Il mondo di frontiera emerge in relazione anche ai suoi lati oscuri, di insicurezza e pericolo: le prevaricazioni commesse da guardie e ufficiali, la presenza di banditi, le connivenze tra questi e gli agenti del fisco, la debolezza e la fragilità del sistema difensivo di gran parte degli stati italiani.

La percezione della frontiera che ostacola e discrimina viene introdotto solo a partire dalla Restaurazione, quando nella letteratura di viaggio emerge con insistenza il tema dell'incontro con doganieri e agenti vessatori ed ostili⁹⁹. Ma in antico regime, come detto, il confine, anche se segnato da

⁹⁸ *Ibid.*, p. 101

⁹⁹ Ceschi, *Ricognizioni fra frontiere*, p. 111.

elementi naturali quali la catena alpina o pirenaica, resta allo sguardo dei viaggiatori tutt'altro che un limite di separazione netta, ma piuttosto uno spazio fluido ove sono possibili rapporti e contaminazioni tra lingue e culture diverse.

CAPITOLO 2
I confini in area veneta

2.1. Il contesto generale

Le controversie confinarie che costituiscono l'oggetto della presente ricerca si collocano in un'epoca, quale fu la seconda metà del Cinquecento, caratterizzata, oltre che da un ridimensionamento del peso politico della Repubblica nel contesto europeo, da una maggiore stabilità degli equilibri geopolitici generali. Si era chiuso il periodo seguito alla disfatta di Agnadello e i territori perduti dalla Serenissima in quella circostanza erano stati quasi tutti recuperati. Pertanto i decenni successivi al trattato di Bologna (1529) segnarono l'avvio di un periodo di relativa pace per la Repubblica, raggiunta attraverso una attenta politica di neutralità e di duttili alleanze con le principali potenze europee. Ciò fu reso possibile anche grazie all'affermarsi della linea politica perseguita dal senatore Gasparo Contarini e dai cosiddetti 'vecchi', ossia quella parte della classe dirigente veneziana più incline ad una politica di mediazione e di intesa con la Chiesa e l'Impero in contrapposizione a coloro che propugnavano un'azione più aggressiva «intonata alle ambizioni e alle glorie passate» (i "giovani")¹.

All'indomani del trattato di Bologna, i confini dello stato veneziano in terraferma, così come definiti nel 1517, subirono una progressiva stabilizzazione e ciò comportò l'adozione, da parte della Serenissima, di un atteggiamento più difensivo rispetto al passato per garantire l'integrità di quel dominio faticosamente ricomposto². Tale atteggiamento si manifestò con particolare evidenza nei confronti della casa d'Austria, la maggiore e più temuta potenza europea, i cui possedimenti di fatto attanagliavano i domini marciati, ad eccezione dei territori posti più a sud ove Venezia confinava con i piccoli stati estensi, mantovani e poi pontifici.

¹ Cozzi, *Venezia dal Rinascimento all'Età Barocca*, p. 58.

² Knapton, *Tra dominante e dominio*, p. 399.

Per gestire i nuovi equilibri politici e territoriali entro i confini ricomposti all'indomani di Cambrai Venezia attivò un sistema difensivo per certo versi diverso rispetto al secolo precedente³.

Le risorse destinate alla difesa della terraferma si concentrarono prevalentemente sugli interventi di fortificazione delle città-capoluogo e sulla costruzione di nuove fortezze, vero nerbo del sistema difensivo veneziano (fra le quali Palmanova dal 1593 edificata costruita in funzione più che antimperiale che antiturca, in sostituzione della fortezza di Gradisca perduta nel 1511).

Gran parte delle truppe di fanteria di cui la Serenissima disponeva fu impiegata nelle piazzeforti marittime e perlopiù venne concentrata nelle parti occidentali del dominio (Cremasco e Veronese), mentre nelle restanti parti della terraferma le strutture difensive rimasero poche e mal equipaggiate⁴. Il reclutamento sia dei fanti (per la maggior parte soldati italiani ma non sudditi di terraferma) sia dei capitani della compagnie di cavalleria pesante (ruoli affidati a molti nobili di terraferma, non sempre fedeli alla causa della Repubblica e ai capitani di ventura) restarono problemi costanti per tutto il Cinquecento e per il secolo successivo, anche a causa della crescente concorrenza esercitata dagli eserciti europei⁵.

Alla luce di questi elementi, il giudizio espresso da Nicolò Machiavelli nella nota lettera a Francesco Vettori del 1513 a proposito della debolezza del sistema difensivo veneziano risulta particolarmente efficace: «molti amici mia [...] sanno come io stimava poco i Vinitiani, etiam nella maggior grandezza loro, perché a me pareva sempre maggior miracolo che eglino havessino acquistato quello

³³ *Ibid.*, p. 402-412.

⁴ *Ibid.*, p. 408. Un generale inquadramento su questi temi in Mallet, Hale, *The military organization of a Renaissance State*; Pezzolo. *Fonti e problemi*.

⁵ Knapton, *Tra dominante e dominio*, p. 408.

imperio et che lo tenessino, che se lo perdessino [...]. Quel che mi moveva era il modo del proceder loro senza capitani o soldati propri»⁶.

Più quindi che sulla presenza degli eserciti, il controllo sullo stato da terra e sui suoi confini fu realizzato attraverso una diversa gestione del territorio che riguardò gli aspetti politici, fiscali, amministrativi. Tra gli elementi più innovativi di questo nuovo atteggiamento della Dominante, ci fu quello connesso all'instaurarsi di un nuovo e più diretto rapporto, non mediato dalle istituzioni cittadine, con le istituzioni rurali e con i suoi organi rappresentativi a livello provinciale, ossia con i Corpi territoriali⁷. Tale rapporto era reso quanto mai necessario per ottenere da questi ultimi consenso ed appoggio ad una politica di drenaggio fiscale e di tenuta del sistema difensivo militare (in termini sia di reclutamento che di servizi militari e logistici) che si basava, fondamentalmente, sull'apporto e sul contributo degli abitanti del distretto.

Ma soprattutto questo diverso atteggiamento della Dominante si esplicò attraverso l'adozione di nuovi strumenti amministrativi e burocratici necessari a governare tutti gli aspetti relativi alla gestione dei territori. Furono create a Venezia una trentina di nuove magistrature necessarie a gestire tutti gli aspetti del governo delle province soggette: i provveditori sopra beni comunali, sopra beni inculti, sopra feudi, sulle acque, corti per i giudizi civili d'appello. Si aprì, infatti, una fase per certi versi nuova nella quale «è la Serenissima Signoria che si erge ulteriormente dalla città dominante, che accentra, che tiene le fila dello Stato, che interviene con atti sovrani»⁸. Molto si è detto su questa centralizzazione burocratica e amministrativa soprattutto in relazione all'assenza di strutture esecutive direttamente

⁶ Machiavelli, *Lettere*, p. 294; la lettera è citata in Mallet, *Venezia e la politica italiana*, p. 295.

⁷ Si è parlato, con particolare riferimento al caso vicentino di «triangolo» Dominante-città-Territorio. Su questo tema cfr. le lucide analisi di Knapton, *Il Territorio vicentino nello Stato veneto*, p. 48-49 e p. 65.

⁸ Cozzi, *Venezia dal Rinascimento*, p. 21.

dipendenti nelle province. La ragione di ciò andava connessa all'incapacità di avviare un «organico progetto [...] diretto a realizzare una maggiore omogeneità politica dello stato» che mirasse ad avvicinare la classe politica della Dominante a quella locale, anche a costo di sottrarre il monopolio delle cariche di vertice al patriziato della capitale⁹.

2.2. I Provveditori sopra Camera dei confini

Nell'ottica di rafforzamento delle prerogative statali cui si è fatto sopra cenno va letta l'istituzione dei Provveditori sopra Camera dei confini, nonostante questa magistratura presenti un'evoluzione e delle prerogative specifiche. Occorre tuttavia dire che, per tutto il secolo XVI fino a metà del XVII, l'ufficio dei Provveditori sopra camera dei confini non ebbe una struttura e una fisionomia stabile e consolidata - come testimoniano il cambio e l'oscillazioni di denominazioni (Provveditore soprintendente alla camera di confini, Provveditori e soprintendente alla camera dei confini) - segno di un'attenzione ancora saltuaria alle questioni di governo della linea confinaria, per lo più legata alla contingenza degli eventi o comunque non paragonabile a quella assunta successivamente¹⁰. Fu infatti solo nel corso del Settecento che la Camera dei confini divenne uno strumento politico di primaria importanza, vero e proprio «presidio della politica dei trattati» messa a punto proprio in quel secolo¹¹.

Occorre tuttavia anche tener presente che l'ufficio dei Provveditori ai confini rimase, almeno fino alla fine del XVII secolo, privo di poteri deliberanti e pertanto svolse un ruolo essenzialmente consultivo e di supporto al Senato, l'organo cui

⁹ Knapton, *Il Territorio vicentino nello Stato veneto*, p. 52.

¹⁰ Per un generale inquadramento di questo tema cfr. Pitneri, *I confini della Repubblica*, p. 259-288.

¹¹ *Ibid.*, p. 261.

furono demandate tutte le decisioni di politica estera, talvolta in antagonismo con il Consiglio dei dieci, come avvenne in occasione della pace siglata con il Turco all'indomani di Lepanto¹².

La nomina dei Provveditori ai confini, avvenuta per la prima volta nel 1564, fu preceduta dall'istituzione, deliberata dal Senato nel 1554, di un archivio, detto Camera, ove due segretari di cancelleria ebbero l'incarico di raccogliere le carte prodotte o ricevute oltre che dagli organismi di governo centrale anche dalle Camere ai confini delle province. La delicatezza della documentazione conservata richiese che tale archivio venisse collocato accanto alla 'Secreta' in Palazzo ducale. Con l'istituzione della Camera, pertanto, lo stato veneziano si dotò, analogamente ad altri stati italiani, di una struttura stabile e centralizzata per preservare la memoria dei confini; una struttura capace di assolvere alla duplice funzione di baricentro degli archivi periferici e di supporto tecnico a tutti gli organi politici, cui furono affidate le principali scelte di politica estera: il Collegio, il Senato, i diversi commissari straordinari eletti per dare esecuzione a sentenze ed accordi tra stati¹³. Fu, infatti, soprattutto a questi ultimi che il Senato affidò la trattazione delle questioni confinarie più delicate e pertanto i provveditori straordinari furono scelti tra le personalità di maggior prestigio e capacità nell'ambiente politico veneziano, fra i quali Paolo Paruta (commissario straordinario nelle trattative relative ai confini orientali nel 1589) e il futuro doge Nicolò Contarini (commissario nel congresso trentino del 1605)¹⁴.

¹² Cozzi, *Venezia dal Rinascimento*, p. 52-54.

¹³ Nel 1560 lo stato fiorentino si dotò di una nuova magistratura detta dei Nove conservatori del dominio e della giurisdizione. Dieci anni dopo una provvisione ducale introdusse l'obbligo per i giurisdicenti periferici di effettuare una visita annuale dei confini tra Firenze e gli stati confinanti, cfr. Stopani, *La memoria dei confini*, p. 73-96.

¹⁴ Pizzeghello, *Delimitare dal centro. Nicolò Contarini*.

La trattazione ordinaria delle questione confinarie, compresa la gestione delle controversie tra villaggi contermini, fu invece affidata ai provveditori delle province, nobili sudditi nominati dal Senato ove era operante una Camera dei confini (inizialmente solo a Vicenza, Verona, Bergamo, Brescia, Udine, nel 1604 a Capodistria e Crema, successivamente a Feltre, Rovigo, Belluno e nel '700 a Zara)¹⁵.

La nomina dei Provveditori della Camera ai confini veneziana non fu stabile e costante nel tempo: nel 1564 furono eletti i primi due provveditori ai confini con incarico di durata prima annuale e poi biennale; poco dopo la carica rimase vacante fino al 1588 e, nel 1619, al termine della guerra di Gradisca, la raccolta e la gestione della documentazione relativa alla Camera ai confini furono trasferite a due membri del Collegio. Fu anche a causa di tale saltuarietà e disorganicità se lo stato di ordinamento e di conservazione della documentazione si rivelò in più occasioni alquanto precario e per porvi rimedio il Senato deliberò nel 1676 l'istituzione di un Soprintendente con incarico di durata triennale. Tale decisione si collocò in un periodo, quale fu appunto la seconda metà del Seicento, segnato dalla fine della guerra dei Trent'anni e dal lungo conflitto tra Venezia e l'Impero ottomano, culminato nel 1665 con la cessione di Creta e con il conseguente tentativo di riscossa nella Grecia continentale (anch'esso chiusosi con la perdita della Morea nella pace di Passarowitz del 1718). Questi mutati equilibri territoriali posero nuovamente al centro dell'attenzione della classe dirigente veneziana le questioni confinarie, non solo quelle con l'Impero turco nell'entroterra dalmata e balcanico, ma anche quelle con gli Asburgo ai confini settentrionali e orientali¹⁶.

¹⁵ Pitteri, *I confini della Repubblica*, p. 264.

¹⁶ Pitteri, *Per una confinazione «equa e giusta»*, cfr. nello stesso volume l'introduzione di Del Torre.

A partire dal 1712 si stabilì di fatto che la carica di soprintendente alla Camera divenisse permanente e pertanto fosse affidata a diplomatici di alto livello nonché a senatori tra i più influenti, quali furono Zuan Battista Nani, Carlo Ruzzini, Giovanni Emo.

Il secolo dei lumi, quindi, segnò una svolta fondamentale nelle modalità di gestione della questioni confinarie dello stato veneziano e degli altri stati europei. La cosiddetta stagione dei trattati, apertasi nel 1748 e proseguita negli anni 1751 – 1753, diede sistemazione pressoché stabile e duratura alle linee confinarie, finendo per definire «quella linea forte di demarcazione costituita dal fronte austro-italiano fino alla Grande Guerra e poi tra le province di Trento-Bolzano e di Vicenza-Belluno»¹⁷. Determinante ad avviare una diversa gestione delle questioni confinarie fu l'approvazione di un regolamento nel quale furono fissati i criteri con i quali si dovevano applicare i trattati, istituendo l'obbligo di visite periodiche ai confini da compiersi ogni due anni ad opera del commissario imperiale e del provveditore veneto. Si istituì altresì la nomina, da parte delle comunità, di due periti con il compito di ispezionare la linea divisoria e lo stato dei cippi nonché con la funzione di dare assistenza alle visite biennali. Le questioni non risolte in loco dai due visitatori dovevano essere trasmesse ai rettori delle province e da questi ai rispettivi sovrani¹⁸.

Un ulteriore e decisivo mutamento di passo si ebbe con la soprintendenza di Andrea Tron; a partire dal 1762 costui si fece portavoce e promotore di una diversa politica nei confronti dell'Austria Teresiana, finalizzata al rispetto dei trattati e al raggiungimento della quiete ai confini. L'ufficio della Camera ai confini divenne, nelle intenzioni di Tron, fondamentale strumento per l'attuazione di questa linea politica; ad esso il

¹⁷ Panciera, *Introduzione*, p. 11.

¹⁸ Pitteri, *I confini della Repubblica*, p. 272-273.

soprintendente assegnò un grado di autonomia e prerogative assai maggiori rispetto al passato, dotandolo della necessaria strumentazione documentaria e di personale tecnicamente preparato da affiancare ai visitatori per le ispezioni in loco. Un aspetto importante di questi nuovi orientamenti, fu l'obbligo imposto ai pubblici rappresentanti di inviare al soprintendente copia di tutte le carte riguardanti i confini, senza aspettare che tali carte gli venissero trasmesse dal Senato, come era avvenuto nel passato¹⁹. L'attuazione dei trattati così come voluta da Tron, produsse una progressiva attenuazione delle tensioni ai confini, come ebbe a sottolineare lo stesso soprintendente quando nel 1770 annotò la sostanziale tranquillità della situazione istriana, veronese, vicentina nonché la progressiva ricomposizione delle questioni più spinose fra Carnia e Carinzia. Non del tutto definite risultarono invece le questioni confinarie in Dalmazia e nei territori di Bergamo e Crema.

Nel suo secondo mandato Tron mise mano a ciò che rimaneva di irrisolto: il triplice confine tra Carnia Carinzia e Tirolo, la confinazione dalmata, la questione dei confini con i domini pontifici venutisi a creare proprio in quegli anni e risoltasi solo successivamente con la soprintendenza di Alvise Contarini²⁰.

Negli ultimi decenni del Settecento la Camera dei confini conobbe un progressivo ampliamento di funzioni e incombenze: oltre all'esame di un accresciuto numero di protocolli e relazioni inviate dai vari provveditori ai confini delle province, le furono assegnate competenze in materia di rifacimento o modifica del tracciato delle strade di confine, di controllo sul contrabbando e di regolamentazione per la consegna dei rei tra stati confinanti.

Ciò richiese un aumento di personale tecnico che sarebbe d'ora in poi stato integrato con dieci ingegneri in servizio ai

¹⁹ *Ibid.*, p. 278.

²⁰ *Ibid.*, p. 284-285.

confini dello stato, in affiancamento al consultore ai confini, al segretario e ai due notai di cancelleria²¹.

Un'ulteriore svolta si ebbe nel 1786 quando il Senato abrogò la carica di soprintendete per ritornare al precedente sistema che prevedeva la nomina dei due provveditori ai confini. Con questa risoluzione il Senato sottrasse alla Camera quell'autonomia e quelle prerogative volute da Tron, ma che molti all'interno della classe dirigente veneziana ritenevano eccessive. Il Senato riprese a svolgere quel ruolo di unica e suprema autorità in politica estera e nelle relative questioni confinarie.

²¹ *Ibid.*, p. 286.

2.3. Le controversie ai confini dello Stato veneziano

Le sole definizioni delle linee confinarie avviate in sede politico-diplomatica all'indomani del trattato di Bologna, così come stabilite a Trento nel 1535 per il fronte veneto-imperiale, non eliminarono le tensioni ai confini, le quali sebbene generate da motivazioni specifiche (nel nostro caso il possesso dei boschi e dei pascoli), costituirono spesso la spia di equilibri politici di più vasto respiro²². Furono spesso le stesse autorità di governo locale e centrale non solo a coprire, ma anche a consentire l'insorgere di tali scontri tra comunità, nell'intento di dare un segnale di risolutezza ed energia che potesse evitare il verificarsi di aggressioni "ufficiali" ben più complesse da gestire e da ricomporre. Non fu un caso infatti se le più frequenti e principali tensioni ai confini si fossero verificate nelle relazioni tra la Serenissima e l'Impero asburgico nel settore lombardo e friulano.

Quanto all'ambito lombardo, si trattò di aree di rilevanza strategica, per la prossimità del potente Stato milanese, passato sotto il diretto controllo di personalità energiche e aggressive della corte spagnola (fra cui Ferrante Gonzaga a metà Cinquecento e il conte di Fuentes all'inizio del Seicento) e per la presenza di importanti realtà urbane poste a confine quali Bergamo e Crema.

Ai confini settentrionali e meridionali di Bergamo vi furono numerose occasioni di conflitto nel corso del Cinque-Seicento in particolare a nord in Val Taleggio (corridoio strategico per l'arrivo delle truppe dalle vallate dei Grigioni), a sud lungo il cosiddetto Confine di Fosso nei dintorni del fiume Serio e infine a ovest nell'alta Val Brembate (Valtorta)²³. Si trattò di

²² In generale sui confini della Repubblica, cfr. Adami, *I magistrati ai confini nella Repubblica di Venezia*; Cacciavillani, *La confinazione veneziana con gli imperiali*.

²³ Sull'argomento cfr. Cavalieri, *L'Archivio della Camera dei confini*, p. 289-316 e Gioia, *Una fonte preziosa*, p. 318-321.

controversie di natura diversa, che sono state recentemente definite e distinte in contese “locali” aventi come protagoniste le comunità di confine e per principale motivazione il possesso e lo sfruttamento delle risorse (pascoli, boschi, corsi d’acqua) e contese “centrali” che interessarono e coinvolsero esclusivamente, o quasi, le magistrature statali e le autorità militari e civili per il controllo di luoghi strategici (strade o rocche)²⁴. Ed infine una terza tipologia: quelle controversie che, sebbene sorte in ambito locale, richiesero, per il delicato momento storico a livello internazionale in cui ebbero luogo (primi decenni del Seicento), un diretto e tempestivo coinvolgimento delle autorità centrali. Tale coinvolgimento tuttavia si realizzò in modi diversi: lo Stato milanese affrontò i conflitti confinari attraverso un’azione energica ed aggressiva necessaria a rivendicare con forza i propri diritti o presunti tali nei confronti della Repubblica (e delle comunità venete confinanti); la Serenissima, invece, troppo debole militarmente e troppo esposta per permettersi uno scontro militare, tardò ad intervenire direttamente nelle questioni, delegandone quando possibile la risoluzione alle rappresentanze locali. Mentre quindi sul fronte milanese l’azione delle comunità locali venne gestita e diretta dallo Stato e dalle sue autorità politiche e militari, su quello veneziano si affrontarono le questioni con la consueta prudenza e pragmatica mediazione, facendo attenzione che le rappresaglie realizzate dalle comunità locali bergamasche di confine, sebbene consentite ed esternamente appoggiate, degenerassero in conflitto aperto²⁵.

Nel caso della Val Taleggio, si trattò sostanzialmente di episodi di carattere locale, per la suddivisione dei pascoli e dei boschi di proprietà comunale fra comunità assegnate ad ambiti giurisdizionali differenti a partire dalla pace di Lodi, bergamasco e milanese (Sottochiesa e Vedeseta). Tali conflitti, in verità ben

²⁴ Cavalieri, *L'Archivio della Camera dei confini*, p. 291-293.

²⁵ *Ibid.*, p. 314-315.

più antichi e frutto di antagonismi fra famiglie per il controllo delle risorse della valle, si esplicarono attraverso le consuete rappresaglie, sequestri, interminabili processi per ricostruire, mediante la produzione di documenti o l'escussione dei testimoni più anziani, l'improbabile traccia di confini preesistenti. Questi conflitti furono parzialmente ricomposti nel 1583, con l'obbligo di apposizione di cippi (sino ad allora inesistenti) e il riconoscimento di una vasta area di pascolo e bosco in comune, riconoscimento che provocò ulteriori scontri già nei primi decenni del secolo XVII²⁶.

Quanto invece alle contese a sud di Bergamo, queste si connotarono come contese "centrali" in quanto promosse e volute unicamente dalle autorità statali per rivendicare il controllo di un'importante area strategica, nella fattispecie la Rocchetta di Vercurago, un' antica piazzaforte veneta posta a confine tra domini bergamaschi e milanesi sulle sponde del lago di Lecco. Tali contrasti si svolsero, nel corso di tutto il Seicento, attraverso operazioni belliche e diplomatiche ordinate e dirette dalle reciproche autorità militari, ma non implicarono alcun coinvolgimento né interessamento da parte delle comunità locali²⁷.

Un andamento ancora differente ebbero le controversie nell'alta Val Brembana dove le comunità bergamasche venete della Valtorta contesero a quelle milanesi di Vedeseta pascoli e boschi circostanti (monte Concoli). Il conflitto, che si acutizzò tra il 1618 e il 1619, fece emergere le diverse strategie difensive delle due potenze: da un parte quella adottata dalle autorità milanesi decise a compiere un intervento militare diretto, dall'altro quella delle autorità veneziane propense ad un prudente accomodamento affidato alla mediazione dei rappresentanti locali e all'azione delle stesse comunità piuttosto che ad un coinvolgimento militare ufficiale vero e proprio,

²⁶ *Ibid.*, p. 298.

²⁷ *Ibid.*, p. 299-304.

difficile da affrontare e gestire proprio in quel torno d'anni (con la guerra di Gradisca ancora in corso) ²⁸.

Altrettanto complesso, anche se relativamente studiato, si presentò l'assetto di un'altra parte del settore nord occidentale del dominio veneziano, quello relativo ai territori trentini, dove maggiori erano state le perdite veneziane a seguito delle guerre italiane. Si trattò di territori faticosamente conquistati dalla Serenissima nel corso del Quattrocento per mezzo di una politica di alleanze con le famiglie signorili lì insediate (gli Arco nel retroterra settentrionale del Garda, i Castelbarco nella Val Lagarina e i Lodron nei quattro Vicariati), poi con una serie di annessioni seguite ai conflitti bellici contro l'imperatore Sigismondo e il duca d'Austria nel decennio 1411-1420 e infine con la guerra veneto-viscontea del 1437-1441²⁹. Questi territori di acquisizione quattrocentesca (che comprendevano in primis importanti cittadine come Riva e Rovereto) occupavano un'area di rilevante importanza strategica per garantire la difesa di Verona e per assicurarsi il controllo delle principali vie commerciali lungo il Garda e l'Adige, quest'ultima arteria di primaria importanza per il collegamento tra l'Adriatico e il centro Europa almeno fino alla crisi del 1630³⁰. La perdita di territori dopo il 1516, specie quelli situati nella Val Lagarina e sulle sponde settentrionali del Garda ma anche le stesse Riva e Rovereto, comportò una serie di conseguenze: innanzitutto espose la Serenissima ad una aperta conflittualità con alcune famiglie signorili trentine poste a confine, come i Lodron; in secondo luogo sottrasse al controllo veneziano una parte dei transiti commerciali. Si accrebbe così l'importanza di difendere quanto restava a sud del lago di Garda, ossia quella parte di territorio che consentiva il collegamento tra la terraferma

²⁸ *Ibid.*, p. 304-310.

²⁹ Knapton, *Per la storia del dominio veneziano nel Trentino durante il '400*, p. 183-208; un inquadramento sulla situazione del territorio trentino in Donati, «*Ai confini d'Italia*», p. 43-66.

³⁰ Su questo tema cfr. Porto, *Trasporti e commerci lungo la via dell'Adige in età veneziana*, p. 287-301.

centrale e le province lombarde. La perdita di questi importanti territori (Rovereto divenne giurisdizione tirolese, i quattro vicariati, Riva e la Val di Ledro ritornarono sotto il vescovo di Trento, i D'arco ripresero Nago-Torbole, mentre Venezia mantenne Tignale) affondava le sue radici nella difficile situazione che si era venuta a creare all'indomani della loro soggezione a Venezia. I rettori veneziani di Riva e Rovereto si insediarono in un'area che sino ad allora era stata oggetto di una gestione capillare e frantumata, con una ridotta tradizione di istituzioni comunali (ad eccezione di Riva) ed una forte presenza di realtà signorili. Il controllo di quei territori era tuttavia impensabile senza un'attenta articolazione dei rapporti politico istituzionali con quei sudditi, che si realizzò con la concessione di privilegi e prerogative, poi rinnovati in periodi successivi. Si trattò nel caso di Riva e Rovereto di privilegi assai simili a quelli che vennero assegnati ai territori cadorini: esoneri fiscali e militari, conservazione di statuti, autonomia giudiziaria delle comunità, conferma di diritti d'uso di terreni e acque, indipendenza e facilitazioni negli approvvigionamenti di derrate e di sale. Le problematiche sorte per il governo di queste aree che passarono dal dominio signorile a quello veneziano furono legate all'esercizio della giurisdizione e al riconoscimento di uno status di capoluogo, concesso ai principali centri quali Riva e Rovereto. Nel caso di Riva tale riconoscimento suscitò aspre tensioni con i centri minori ove era più radicata una tradizione di privilegi e una coesione comunitaria (in particolare tra Riva e la Val di Ledro). Così pure una radicata aspirazione all'autonomia nei confronti di Rovereto ebbero i quattro vicariati (Ala, Avio Brentonico e Mori), annessi tra il 1411 e il 1439; ad essi Venezia riconobbe la piena giurisdizione civile e criminale che pertanto venne sottratta a Rovereto. È significativo il fatto che tra le richieste presentate da Rovereto nel 1509 in vista della suo inserimento

nel dominio asburgico vi fosse quella del riconoscimento dello status di *civitas* e di centro giurisdizionale della vallata ³¹.

Altresì delicata la situazione nel settore friulano, definito da una linea di confine instabile e discontinua con il solo castello di Monfalcone posto a difesa della estremità meridionale dei domini da mar (la fortezza di Palmanova non venne costruita che successivamente, a partire dal 1593). All'indomani delle guerre italiane, infatti, non mancarono motivi di tensione tra la Repubblica e gli Asburgo per il controllo di queste aree, non ultimi quelli legati al controllo degli avamposti di Marano (ceduto all'Impero nel 1508 ma riacquistato nel 1543) e di Gradisca. Sarà proprio la volontà veneziana di riappropriarsi di quest'ultima piazzaforte, perduta in quel tragico 1511, a scatenare nel secondo decennio del Seicento (1615-1617) quell'aspro conflitto che porrà fine all'ottantennio di pace e neutralità seguito alla pace di Bologna.

La difesa dei territori friulani risultò di particolare importanza perché questi costituivano le aree di collegamento con il dominio da mar, all'integrità del quale Venezia prestò particolare attenzione. Ciò ebbe particolare valore per i territori veneziani in Dalmazia, quella lunga e stretta fascia di terra tra l'Adriatico e l'entroterra ottomano, punteggiata da una miriade di città fortificate e di piccole fortezze, vero punto di forza del sistema difensivo della Serenissima³². Al termine dei conflitti bellici del 1570-73 si aprì, anche in questa strategica parte del dominio veneziano, un periodo di sostanziale stabilità e pace ispirate al principio del "buon vicinare" e della pacifica convivenza. Tale sostanziale stabilità si concluse con la lunga guerra di Candia del 1645-1669, a seguito della quale i veneziani riuscirono a strappare ai turchi alcuni territori interni più prossimi a Spalato. La linea confinaria veneto-turca in

³¹ *Ibid.*, p. 208.

³² Sulla frontiera dalmata vedi, Panciera, *La frontiera dalmata nel XVI secolo*, p. 783-804. Id., «*Tagliare i confini*», p. 237-272. A questi due saggi si rimanda anche per la relativa bibliografia.

Dalmazia si definì piuttosto precocemente (1576), dopo lunghi e reiterati accordi tra le parti. Si trattò, ovviamente, di una linea fortemente permeabile per il reciproco interesse a favorire gli scambi economici fra le diverse genti. La Dalmazia, pertanto, si caratterizzò progressivamente quale luogo emblematico (denso di future e tragiche ripercussioni) di incontro e di scambio ma anche di scontro tra individui e gruppi appartenenti a popolazioni diverse (venete, turche, morlacche, ebrei), con tradizioni religiose, culturali e linguistiche differenti, talvolta contrapposte. La frontiera veneto-ottomana in Dalmazia fu segnata dalla presenza diffusa di città fortificate e castelli-piazzaforti, inseriti in un quadro ambientale in gran parte spopolato ed incolto, lasciato perlopiù al libero pascolo delle greggi di ovini. Tali strutture, in gran parte ammodernate o costruite ex novo nel corso del Cinquecento, rappresentarono luoghi strategici e fondamentali per motivi militari, politici, economici. In primo luogo perché essi costituirono il nerbo del sistema difensivo veneziano contro un'eventuale avanzata turca ma anche contro le incursioni dei pirati uscocchi, vero stillicidio per le navi veneziane dirette ad Oriente. In secondo luogo essi rappresentarono i centri del controllo amministrativo e politico affidato ai rettori veneziani inviati in queste aree isolate e periferiche, controllo reso difficile dalle lotte mai sedate che opposero i ceti dirigenti nobiliari dominanti nei consigli cittadini agli elementi popolari, artigianali e mercantili³³. In terzo luogo attorno a castelli e città-fortezza disseminate nel territorio dalmata (in particolare a Zara, Traù, Sebenico) si realizzarono gli scambi commerciali tra quanto proveniente dalla produzione agro pastorale della montagna posta a ridosso della costa e le merci giunte dalle zone insulari e costiere. Numerose furono, pertanto, le occasioni di incontro fra genti frontaliere, dalmate, turche, morlacche, non ultime

³³ Vedi ad esempio i moti popolari di Lesina e poi diffusosi in tutta la Dalmazia del 1510-1511, Ventura, *Nobiltà e popolo*, p. 154-168.

quelle offerte dall'utilizzo comune degli impianti molitori nelle prossimità delle città fortezza (fra questi i mulini di Sebenico e successivamente a partire dal 1584 quelli di Traù). L'istituzione della cosiddetta Scala di Spalato, il convoglio per il trasporto annuale di alcuni generi tra Venezia e Spalato, cui furono associate esenzioni e facilitazioni daziarie, rese sistematici gli scambi commerciali fra le opposte sponde dell'Adriatico, rinsaldando quei rapporti economici tra l'Europa balcanica e l'Italia che nessuna frontiera politica o militare fu in grado di impedire³⁴.

Gli intrecci tra questioni apparentemente distanti, quali la difesa militare dei confini e il controllo delle risorse, furono particolarmente evidenti nei territori meridionali della Repubblica, ove le principali tensioni si svilupparono per l'utilizzo dei fiumi e la gestione delle acque. Nel corso del Cinquecento le esondazioni del Po in territorio polesano provocarono aspri attriti fra autorità veneziane e estensi, poiché entrambe, per evitare le inondazioni del fiume sul proprio territorio, effettuarono il taglio degli argini nelle sponde opposte. Con lo stesso obiettivo, ossia evitare le inondazioni in Polesine e nel contempo impedire l'interramento del porto di Chioggia, la Serenissima, effettuò, tra il 1599 e il 1604, il taglio di Porto Viro, così deviando le acque del fiume verso la sacca di Goro³⁵.

Al legame tra tutela dei confini, possesso ed uso delle risorse, identità delle comunità di confine sono dedicati gli studi più recenti e completi sui territori di confine lungo le Alpi carniche³⁶. L'attenzione è stata posta soprattutto sull'organizzazione comunitaria, sulle sue ripercussioni sulla fisionomia del territorio e del paesaggio, sulla struttura economica e produttiva, sul sistema di valori culturali ed etici.

³⁴ Panciera, «Tagliare i confini», p. 270-272.

³⁵ Knapton, *Tra dominante e dominio*, p. 401.

³⁶ Bianco, *Comunità di Carnia*; Id., *Strutture comunitarie*; Id., *Carnia, XVII – XIX*; Id., *Le terre del Friuli*.

Ciò induce a riconsiderare da un'altra prospettiva il concetto stesso di confine «non sempre assimilato e percepito dalle popolazioni della montagna come una barriera stabile inviolabile sulla base di valori esclusivamente d'ordine politico, diplomatico, strategico-militare o etnico»³⁷. La tutela dei confini rispondeva quindi più che a ragioni militari e politiche a «preminenti sollecitazioni economiche individuali e collettive»³⁸. Da questo punto di vista il contenzioso verificatosi nella montagna friulana presentò molte e profonde analogie con i casi ampezzani e cadorini esaminati. E' soprattutto il bosco, quale spazio posto a delimitazione dei villaggi, quale principale risorsa collettiva e merce di scambio, a provocare il contenzioso tra comunità per attribuirsi il possesso o per riservarsene l'uso. In questo senso le controversie che opposero le comunità poste all'interno della stessa giurisdizione furono addirittura più frequenti di quelle tra comunità venete e austriache.

2.4. Il caso vicentino

I settori più delicati dal punto di vista strategico rimasero quelli ai confini con i domini trentini, ove la guerra cambrica aveva ridisegnato i confini. Gli episodi di conflittualità fra comunità frontaliere si verificarono con particolare intensità tra la città berica e i signori della Valsugana e della Val Lagarina (i castellani di Ivano, poi Wolkestein Rodenech sulla Valsugana, i Trapp, Sicconi a Caldonazzo)³⁹. Fu soprattutto la situazione del

³⁷ Id., *Strutture comunitarie*, p. 170.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Pizzeghello, *Montagne contese*, p. 71. Sui confini del vicentino cfr. Bellabarba, *Giurisdizione e comunità*; Pizzeghello, *Montagne contese*; Idem, *Tra salvaguardia del «pubblico» ed aspirazioni personali*; Idem, *La devozione interessata*; Idem, *L'onesto accomodamento*; Idem, *Delimitare dal centro*, Lavarda, «*Il primo confin contenzioso*», p. 117-146; Panciera, *Il confine tra Veneto e Tirolo*, p. 147-180.

settore berico a rivelarsi particolarmente intricata, come aveva rilevato nel 1763 lo stesso Andrea Tron affermando che «niun territorio fu mai più ferace di controversie con li confinanti austriaci delle montagne del vicentino»⁴⁰. Nel corso del Quattrocento e dei secoli successivi la montagna vicentina fu segnata dai ricorrenti contrasti fra le istituzioni gravitanti nello spazio politico tirolese e veneziano⁴¹. Tali contrasti, tuttavia, si inserirono in un contesto di costanti rapporti e sistematici collegamenti di carattere commerciale presenti fin dall'età comunale e più intensi rispetto ad altre aree alpine (quali ad esempio quella veronese «chiusa nel suo cul di sacco aperto solo verso Verona»)⁴². L'asprezza e la ripetitività delle tensioni con gli Asburgo a partire dal Quattrocento richiamarono l'attenzione del ceto patrizio della città lagunare e portarono ad una progressiva «maturazione del concetto stesso di sovranità»⁴³. Tali tensioni culminarono nella guerra del 1509, la quale portò ad una ridefinizione della linea confinaria verso Trento, lasciando tuttavia «uno strascico di pendenze» e di «diffusi episodi di microconflittualità locale»⁴⁴.

Tuttavia una reale consapevolezza della complessità e specificità della situazione confinaria vicentina da parte della Dominante si ebbe solo più tardi, agli inizi del XVII secolo, quando fu creata la figura specifica del deputato berico ai confini, affidando la carica a nobili vicentini di comprovata fede filoveneziana (fra questi quali Francesco Caldugno)⁴⁵.

Tale complessità fu determinata da più elementi: la molteplicità degli attori coinvolti (le autorità marciate, le comunità locali, le famiglie nobiliari venete e arciducali ma

⁴⁰ Panciera, *Il confine tra Veneto e Tirolo*, p. 166.

⁴¹ Sui contrasti verificatisi nel corso del '400 tra territorio asburgico e Vicenza cfr. Varanini, *L'invenzione dei confini*, p. 1-26. A questo lavoro si rimanda anche per la bibliografia.

⁴² *Ibid.*, p. 7.

⁴³ *Ibid.*, p. 15.

⁴⁴ Pizzeghello, *Montagne contese*, p. 71.

⁴⁵ Idem, *Tra salvaguardia*, p. 131-161; Idem, *La devozione interessata*, p. 98.

soprattutto la città berica con i suoi ceti dirigenti e le sue rappresentanze), la diversità dei piani della contrattazione (possessorio e giurisdizionale), le dinamiche e gli equilibri messi in gioco (in particolare la divergenza tra gli obiettivi veneziani e le istanze inascoltate dei ceti dirigenti vicentini). Andavano poi considerate le difficili relazioni tra la città e il suo distretto e in particolare le comunità montane dei Sette Comuni, le quali in forza di una serie di privilegi, rivendicavano uno *status* di autonomia e di privilegio, giustificato anche dalla loro peculiarità ambientale ed economica. In virtù di tale *status*, si era alimentata nel tempo una pretesa identità ed alterità territoriale che si basava sulla infondata teoria dell'ascendenza cimbra⁴⁶.

E' stata forse proprio questa complessità e peculiarità del caso vicentino ad attirare l'interesse di un maggior numero di studiosi i quali vi hanno dedicato, in anni recenti, approfondite analisi e lucide valutazioni.

Sono stati esaminati, in riferimento all'area berica, i momenti fondamentali del processo di costruzione del confine, dal congresso di Trento del 1535 a quelli di Rovereto del 1605 e 1751, facendo emergere i passaggi cruciali nella maturazione dell'idea di confine, come linea di demarcazione fra giurisdizione e possesso, nonché nella definizione delle regole di accertamento del confine stesso. In particolare, si è rilevato come nel congresso trentino del 1535 le questioni connesse alla giurisdizione dello stato fossero rimaste secondarie o comunque subordinate alla definizione delle proprietà, sulla base di una sostanziale sovrapposizione della prima alla seconda⁴⁷; nel corso dei lavori congressuali il dibattito si concentrò sulla distinzione giuridica tra possesso e proprietà, dominio utile e diretto, assegnando la priorità all'esercizio

⁴⁶ *Ibid.*, p. 24. Su questo tema cfr. anche Bianchi, *Una società di montagna in una terra di confine: l'altopiano dei Sette Comuni vicentini nel primo Cinquecento*

⁴⁷ Lavarda, «*Il primo confin contenzioso*», p. 127.

fattivo dei diritti, alle prove sul reale possesso sui beni⁴⁸. Il contenzioso pubblico e privato fu affrontato a partire dall'esame delle testimonianze e dall'escussione dei testimoni, e in un secondo tempo, sulla base della valutazione dei titoli giuridici (contratti d'affitto, investiture, livelli), gran parte dei quali di antica data e con riferimenti toponomastici incerti o comunque raramente incontrovertibili e decisivi a dirimere le controversie. La priorità fu quindi accordata all'accertamento del possesso dei beni più che alla definizione della giurisdizione, la quale si modellava sul possesso e non viceversa; ciò era il segno di una consapevolezza dei *finis publici* ancora incompleta dai parte dei giuristi presenti al congresso, formati nel solco della tradizione giuridica romano-giustiniana⁴⁹. Un parziale cambiamento si ebbe nel congresso di Rovereto del 1605: in esso si introdusse una sostanziale separazione ed autonomia tra i tracciati della giurisdizione e quelli della proprietà; i nuovi confini furono modellati entro gli schemi della giurisdizione, lasciando sostanzialmente inalterati gli assetti fondiari. Ai tecnici del diritto (fra cui Antonio Queta cancelliere episcopale per la parte trentina) nonché ai rappresentanti dei poteri locali che avevano dominato il congresso trentino del 1535 si sostituirono nel 1605 i commissari, nominati dal Senato veneziano. Ciò comportò l'adozione di nuove modalità di definizione del confine: alla raccolta delle testimonianze (interrogatori, allegazioni, contratti d'affitto, investiture decimali), affidata agli stessi commissari, si affiancarono le ricognizioni in loco per supervisionare l'apposizione dei cippi⁵⁰. Sempre in riferimento alle vicende vicentine, è stato esaminato il terzo momento, quello costituito dal congresso di Rovereto del 1751. Esso fece emergere una consapevolezza nuova dell'idea di confine, al centro della quale

⁴⁸ Pizzeghello, *Montagne contese*, p. 81.

⁴⁹ Lavarda, «*Il primo confin contenzioso*», p. 124.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 125.

si faceva spazio l'esigenza da parte del potere statale di definire inequivocabilmente i confini e i territori di propria giurisdizione. In questa prospettiva la proprietà avrebbe dovuto sagomarsi sulla giurisdizione, eliminando ogni promiscuità dei possessi comunitari. Per portare tale processo a compimento occorreva dotarsi di una raffigurazione dei luoghi più tecnica nonché di una toponomastica uniforme. La ricognizione sul terreno e la successiva rappresentazione cartografica realizzata da cartografi specializzati sarebbero divenuti elementi fondamentali nelle trattative diplomatiche e nelle risoluzioni dei contenziosi⁵¹.

I conflitti sui confini nelle montagne vicentine, si rivelarono significativi anche per un ulteriore aspetto: la difficile conciliabilità, o meglio la “non automatica congruenza” fra ragioni dello stato e istanze della periferia rappresentate tanto dalla città berica quanto dalle comunità locali⁵². Le trattative di Rovereto del 1605 posero in primo piano la volontà della Dominante di ricostruire e ridefinire gli spazi della giurisdizione e della sovranità, da esercitarsi soprattutto sulla città e sulle classi dirigenti urbane. La Serenissima, come emerse dall'atteggiamento tenuto nel corso del congresso roveretano del 1605 dal suo commissario Nicolò Contarini, puntò ad un “honesto accomodamento” necessario a normalizzazione i rapporti interstatuali lungo il confine e a ridefinire degli ambiti di giurisdizione⁵³. Per evitare ulteriori e più profonde fratture con la controparte arciducale e giungere in tempi brevi ad una soluzione delle questioni, la Serenissima depotenziò i vertici e le rappresentanze urbane, le quali nel congresso roveretano del 1605 furono pressoché escluse dalle

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Pizzeghello, *Delimitare dal centro*, p. 106.

⁵³ *Ibid.*, p. 100-101.

trattative e private della loro funzione di difesa delle montagne del distretto vicentino⁵⁴.

Tutta la vicenda di definizione dei confini nel vicentino (a differenza del caso cadorino ed ampezzano da me studiato), con particolare riferimento all'Altopiano dei Sette comuni, mette in evidenza il ruolo di centralità della città impegnata in un duplice sforzo di vigilanza sull'integrità giurisdizionale del distretto montano e di valorizzazione del patrimonio di pascoli e boschi. L'Altopiano si connotò come uno spazio emblematico denso di tensioni interne e di interessi divergenti per il controllo delle risorse: da una parte i ceti dirigenti berici, dall'altra le comunità montane impegnate a ritagliarsi uno spazio di mediazione tra capoluogo e centro dominante. Il contenzioso tra città e comunità montane per il controllo su pascoli e boschi si trascinò a lungo, fino al 1783 quando in seguito ad una transazione Vicenza concesse in enfiteusi le proprie montagne ai Sette Comuni⁵⁵. In questa volontà di rafforzamento politico ed economico da parte della città berica nei confronti del suo distretto, l'inserimento di mercanti veneziani nello sfruttamento delle risorse aveva potuto realizzarsi solo parzialmente, fortemente avversato dagli organi amministrativi cittadini⁵⁶.

Dallo studio del caso vicentino emerge un ulteriore aspetto degno di interesse: i territori di confine si connotarono come spazi vieppiù contesi da una pluralità di soggetti, coinvolti in un «ramificato groviglio di lucrose attività», prima fra tutte

⁵⁴ *Ibid.*, p. 101.

⁵⁵ Significativo al proposito il caso della società Candi-Zabarella-Capra esaminato in dettaglio da Pizzeghello, *La devozione interessata*, p. 30-80. Fu in seguito al contenzioso che opponeva la città ai Sette Comuni per la locazione dei boschi di Marcesina al Candi che fu prodotto il famoso falso, il diploma scaligero secondo cui Mastino II della Scala avrebbe concesso le montagne di Marcesina in feudo agli altopianesi. Sulla transazione del 1783, *Ibid.*, 77.

Tale falso mirava «all'ambizioso disegno di stabilizzazione di rapporti politici e patrimoniali» della comunità montana dei Sette Comuni, cfr. Varanini, *L'invenzione dei confini. Falsificazioni*, p. 17.

⁵⁶ Cfr. al proposito la vicenda di Girolamo q. Domenico Paruta in Pizzeghello, *La devozione interessata*, p. 32-34.

quelle derivanti dal commercio del legname. In questo contesto si scorge, fra le righe, l'interesse dei ceti mercantili urbani a mantenere un confine incerto ed indefinito, per gestire senza interferenze e controlli i propri traffici economici⁵⁷.

Alcune figure di abili mercanti cittadini avevano potuto avvantaggiarsi da questa incerta situazione giurisdizionale, intrattenendo sistematici rapporti economici con comunità di ambiti statuali differenti ed accumulando affittanze di boschi e pascoli concesse anche da «sudditi di altro principe». Questo complicato intreccio di interessi ostacolava la piena risoluzione delle questioni, come sottolineò acutamente Nicolò Contarini e come puntualizzò successivamente Paolo Sarpi⁵⁸.

Venendo all'esame delle specifiche questioni del territorio vicentino, tre erano le aree sulle quali si concentrava maggiormente il contenzioso: il primo collocato nella parte occidentale tra il torrente Astico e Posina, il secondo al centro costituito dagli altopiani di Lavarone e Luserna ed il terzo ad est corrispondente all'altopiano dei Sette Comuni e alla piana di Marcesina.

Per quanto riguarda l'area occidentale si trattava delle montagne delle Laste Alte e Basse e della valle Orsara appartenenti alla città di Vicenza; i monti Melegna, Pioverna, Campoluzzo e Melegon spettavano ai conti vicentini Velo, mentre quelli di Campomolon, Campedello e Toraro erano stati concessi a livello dalla città berica alla comunità di Arsiero. La situazione si presentò alquanto intricata sia sul piano possessorio che su quello giurisdizionale: nel settore occidentale alle giurisdizioni di stato si intrecciavano le giurisdizioni private dei conti arciducali Trapp, signori di Ivano

⁵⁷ Cfr. ad esempio il caso di Paolo Parma, *Ibid.* p. 60.

⁵⁸ Nel riferire sull'esito degli accordi Contarini notava che «alcuni che facevano mercantia di queste perturbazioni publiche et che s'intendevano con l'una et con l'altra parte, vedendosi tagliata la strada alli loro indebiti guadagni et pregiudiziali alla Serenità vostra, pareva che non fossero restati del tutto sodisfatti», Pizzeghello, *Delimitare dal centro*, p. 107, Idem, *La devozione interessata*, p. 110.

e Caldonazzo (Valsugana) e di Castel Beseno (Val Lagarina). Vi erano poi i possedimenti dei nobili vicentini Velo, quelli acquisiti dalla città di Vicenza durante la dominazione ezzeliniana; e ancora i diritti di legnatico e pascolo delle comunità di Folgaria trentina e Arsiero e Posina vicentine.

In questa sovrapposizione, la situazione vicentina non costituiva di certo un caso isolato, ma solo uno dei tanti che si potevano incontrare all'interno dei territori di antico regime ovunque caratterizzati da una natura composita e pluricentrica costituita dalla compresenza di giurisdizioni e poteri, culture giuridiche e nozioni di territorialità diversi spesso contrapposti.

Ancor più complessa la situazione del settore orientale vicentino ove vi erano due aree particolarmente delicate dal punto di vista degli equilibri confinari: la piana di Marcesina e il monte Frizzon. Per il possesso della prima si fronteggiavano la città di Vicenza, il comune arciducale di Grigno e la comunità veneta di Enego; per il monte Frizzon si registrava una acuta tensione tra la comunità veneta di Enego e i castellani arciducali di Ivano Wolkestein che vi intendevano riscuotere le decime. Si trattò tanto per la piana di Marcesina e che per il monte Frizzon di zone estese ma abitate solo stagionalmente, almeno in origine, durante lo svolgimento delle attività legate all'alpeggio o alla lavorazione del legname. Tuttavia, a seguito della pressione demografica di metà Cinquecento, il monte Frizzon, di minore altimetria e prossimo all'abitato di Enego, era stato oggetto di consistenti interventi di dissodamento e di sfruttamento agricolo da parte di gruppi di eneghesi e pertanto un discreto numero di famiglie vi si era insediato in modo stabile. Fino alla sentenza del 1535, le comunità veneta e trentina, si erano suddivise pacificamente quelle risorse sulla Marcesina a detrimento della città berica che ne era proprietaria *ab antiquo*⁵⁹.

⁵⁹ Panciera, *Il confine tra Veneto e Tirolo*, p. 169-180.

Queste difficili e delicate situazioni furono affrontate nel congresso di Trento del 1535 e nei due congressi di Rovereto del 1605 e 1751. Sul piano delle singole questioni, il congresso trentino del 1535 si concluse con un compromesso, per certi versi penalizzato per le pretese venete, che stabiliva nel contempo un arretramento del confine vicentino sul versante orientale della Marcesina, dall'alveo del Brenta fino all'altopiano dei Sette comuni (con la rinuncia dei cosiddetti *roversi*) ma un rafforzamento su quello occidentale, ossia sulle Laste e sulla Val d'Astico. Più precisamente, nel congresso trentino del 1535 si decise che l'area pascoliva del monte Marcesina venisse assegnata a Vicenza, mentre quella boschiva fosse attribuita per i due terzi a quest'ultima e per un terzo alla comunità arciducale di Grigno; infine si prescrisse l'uso promiscuo dei siti sino alla realizzazione del tracciato. Si trattò, quindi, di una soluzione destinata ad essere messa presto in discussione e anche successivamente ogni tentativo di accordo risultò nullo per la volontà del comune di Grigno di includere nel proprio terzo anche la parte riservata ad Enego.

Per ciò che riguardava il versante occidentale, nel trattato del 1535 si stabilì l'assegnazione delle Laste alla città di Vicenza e nel contempo la conferma dei diritti dei conti vicentini Velo su Campoluzzo, Pioverna e Melena. Furono altresì riconosciuti i diritti delle comunità di Arsiero su Toraro, Campomolon e Campedello, soluzione, questa, che non poté che lasciare dietro di sé il risentimento dei conti Trapp e della comunità arciducale di Folgaria.

Quanto alla suddivisione del monte Frizzon il trattato del 1535 si concluse con un nulla di fatto. L'immediato effetto di queste difficili o poco efficaci soluzioni fu quello di riaprire un interminabile contenzioso, culminato in vere e proprie azioni di forza dirette dalle stesse autorità locali per rivendicare il possesso dei luoghi, come quelle realizzate contro la comunità arciducale di Grigno da Paolo Parma su richiesta dei deputati e

rettori berici negli anni Ottanta del Cinquecento⁶⁰ o dallo stesso Francesco Caldogno deputato alla sorveglianza dei confini nel 1602⁶¹.

Le questioni furono nuovamente affrontate nel Congresso roveretano del 1605 ove i due commissari, l'arciducale Giovanni Gaudenzio Madruzzo e il veneto Nicolò Contarini dovettero dare prova delle proprie abilità negoziali e diplomatiche per raggiungere un accordo dai connotati complessi e delicati, al centro dei quali vi erano non gli interessi 'de particolari' ma le «materie de confini et giurisdittionali, o pur de particolari che habbiano dipendenza da quella»⁶². Il Congresso di Rovereto del 1605 fece emergere quindi il ruolo centrale del commissario veneto (affiancato dai due consultori Ettore Feramosca e Francesco Caldogno) e di converso la sostanziale subalternità del ceto dirigente urbano vicentino, il quale si trovò pressoché estromesso dalle trattative, frustrato nelle aspettative e inascoltato nelle richieste. Nel corso dei lavori congressuali, quindi, il Contarini aveva puntato - in ciò obbedendo più alle direttive impartite dal Senato che alla sua personale e più aggressiva linea politica - ad una normalizzazione della situazione e dei rapporti statuali «a costo di una frattura rispetto alle attese del ceto dirigente del capoluogo berico»⁶³.

L'intesa del 1605 infatti sancì un sostanziale compromesso nel quale si riconfermava l'arretramento del confine veneto nella parte orientale, posto ora ben al di sopra della linea segnata da fiume Brenta. In particolare si stabilì che la parte sia pascoliva che boschiva verso Grigno rimanesse di proprietà, possesso e giurisdizione della comunità arciducale di Grigno e dei castellani di Ivano, mentre la restante parte della Marcesina venisse attribuita alla città berica.

⁶⁰ Pizzeghello, *La devozione interessata*, p. 58-59.

⁶¹ Lavarda, «*Il primo confin contenzioso*», p. 129.

⁶² Pizzeghello, *Delimitare dal centro*, p. 97.

⁶³ *Ibid.*, p. 101.

La sentenza roveretana riconobbe anche i reciprochi diritti di pascolo, transito e d'uso dei ponti: alla città berica fu consentito il diritto di transito attraverso le proprietà arciducali per la condotta del legname lungo il Brenta; ai pastori e mandriani del vicentino si garantì il diritto di pascolo entro una porzione stabilita di bosco di proprietà arciducale ed infine ai pastori di Grigno di spingersi in caso di necessità entro il territorio veneto per raggiungere la fonte di Campo Grande⁶⁴.

L'accordo sulla Marcesina provocò l'immediata reazione della città, poiché, secondo il suo portavoce Ettore Feramosca, si sottraeva ad essa la zona quella settentrionale del monte, ove si trovavano i boschi migliori e più vicini al Brenta.

Quanto alla questione del Frizzon essa si presentò alquanto delicata per la divisione tra dominio diretto (a Vicenza) e utile (a Enego) e per la fondatezza delle pretese arciducali: possesso e proprietà furono interamente riconosciute ai signori di Ivano con il relativo diritto di riscuotere le decime, mentre la giurisdizione venne assegnata per due terzi alla città di Vicenza e per un terzo ai signori arciducali. Alla comunità eneghese restarono solo i boschi esistenti in giurisdizione vicentina, mantenendo tuttavia i conti arciducali il diritto di pascolo su quegli stessi boschi⁶⁵. Si trattava quindi del sostanziale accantonamento delle istanze della comunità eneghese, la quale vide riconosciuta l'intera proprietà del Frizzon agli arciducali, nonostante su quel monte fossero presenti le abitazioni di eneghesi. Unico tangibile risultato per la comunità veneta di Enego fu quello di ottenere la cancellazione delle somme dovute agli arciducali per le decime sino ad allora non pagate e i danni subiti. Anche nel caso del Frizzon si garantì il libero attraversamento dei boschi e l'uso dei ponti per permettere la conduzione al fiume del legname tagliato⁶⁶.

⁶⁴ *Ibid.*, p. 101.

⁶⁵ *Ibid.*, p. 105.

⁶⁶ *Ibid.*

Le obiezioni mosse dagli uomini comunità tornarono prepotentemente ad emergere quando si trattò di procedere alla seconda fase delle trattative, ossia alla demarcazione del confine nei siti contesi. I disaccordi si concentrarono sul punto in cui apporre i termini, specie sulle cime della Marcesina (cima di Giogomalo), rischiando di rimettere in discussione l'intero impianto della sentenza roveretana. E seguirono ovviamente le prove di forza, la rimozione dei cippi e gli episodi di rappresaglia da entrambe le parti⁶⁷.

Per quanto riguardava il terzo settore, quello occidentale, la sentenza roveretana del 1605 si chiuse con un accordo tanto complesso quanto di difficile applicazione; essa sancì il disallineamento tra il tracciato della proprietà e quello della giurisdizione, in quanto la giurisdizione su tutte le montagne delle Laste (inferiori e superiori) rimase alla città Vicenza, mentre la proprietà di pascoli e boschi fu divisa in due parti, le Laste superiori a Vicenza e le Laste inferiori ai conti Trapp di Beseno. I confini della proprietà restarono così sostanzialmente inalterati, lasciando irrisolto il conflitto possessorio. Questa discordanza tra tracciati della giurisdizione e quelli della proprietà produsse numerosi effetti: in primo luogo il villaggio di Lastebasse divenne di giurisdizione veneta anche se la proprietà delle montagne restò in gran parte trentina. In secondo luogo i beni comunali su cui Folgaria esercitava il dominio utile si trovarono suddivisi fra due differenti giurisdizioni statali, con l'evidente conseguenza che i folgoretani, sudditi imperiali, divennero soggetti alla giurisdizione veneta per una parte consistente delle proprie terre. Ed infine il riconoscimento dell'uso promiscuo dei

⁶⁷ Panciera, *Il confine tra Veneto e Tirolo*, p. 159-163.

pascoli e dei boschi sulle Laste creava ulteriori motivi di potenziale contenzioso⁶⁸.

Tutti questi problemi si manifestarono con forza qualche anno più tardi sul terreno della giurisdizione ecclesiastica. Il villaggio veneto delle Laste, che esercitava le proprie funzioni liturgiche presso la parrocchia di Folgaria in diocesi trentina, richiese l'erezione di una parrocchia, ove esercitare la cura d'anima: un modo per ribadire la propria identità e coesione comunitaria⁶⁹. Tale richiesta, accolta dalla autorità venete che acconsentirono a far costruire una cappella dedicata a San Fermo nella frazione di Tezzeli, suscitò l'immediata reazione dei governatori di Folgaria e delle stesse autorità aburgiche, impedendo così che si giungesse ad un accordo.

Negli anni che seguirono la sentenza del 1605, il controllo sullo stato dei cippi e sulle linee di confine, rimase affidato agli uomini delle comunità locali, le quali tuttavia avevano ben altre nozioni di territorialità rispetto a quelle degli ufficiali degli stati e dei giuristi della capitale. Nozioni di territorialità «più impulsive, più facili e farsi travolgere nelle rappresaglie e nell'illegalismo dei furti di bestiame e degli incendi; meno formali, meno rispettose dell'ordinamento giudiziario e delle concezioni territoriali, inclini sovente a trasformare l'atto possessorio in gesto di sfida»⁷⁰. Gli incidenti di confine, le incursioni violente pertanto continuarono per tutto il secolo XVII, specie tra gli uomini di Folgaria e quelli di Lastebasse.

Un decisivo punto di svolta si ebbe nel congresso roveretano del marzo 1750, cui seguirono gli accordi dell'8 ottobre 1751, la sentenza commissariale del 13 maggio 1752, l'apposizione dei cippi nell'agosto del 1752 e la firma del protocollo di esecuzione del 31 ottobre 1752.

⁶⁸ Lavarda, «*Il primo confin contenzioso*», p. 127.

⁶⁹ Bellabarba, *Giurisdizione e comunità*, p. 246.

⁷⁰ *Ibid.*, p. 243.

Nel protocollo esecutoriale si stabilì l'apposizione di nuovi cippi scolpiti con l'aquila imperiale e il leone di San Marco specie nei punti intermedi per definire la linea confinaria in modo preciso e incontrovertibile. Ciò che mutò, nella politica confinaria dell'età dei lumi, furono le modalità di gestione del contenzioso e di controllo della linea confinaria: le rappresaglie furono vietate e si prescissero visite periodiche ai confini da parte di commissari governativi in modo da risolvere in breve tempo le controversie.

Per quanto riguarda la difficile questione delle Laste, il congresso settecentesco tentò di eliminare la promiscuità dei possessi comunitari fra i villaggi contermini di Laste e di Folgaria con una rimozione dei diritti privati quando questi non avessero coinciso con quelli tracciati nel 1605, in nome di una razionalizzazione dei confini alla quale le singole realtà locali dovevano necessariamente uniformarsi. Nelle montagne delle Laste alcuni possessi promiscui passarono in proprietà a Folgaria altri a Lastebasse. Emblematico e doloroso l'esito di questa vicenda: i sudditi veneti che abitavano entro i confini arciducali furono costretti ad abbandonare le proprie case per migrare nei villaggi di fondovalle; le abitazioni case vennero abbattute e poi ricostruite al di sotto del confine comunitario, il nuovo villaggio di Lastebasse.

2.5. Gli altri casi

Se si esclude il territorio vicentino, non sono molti gli studi dedicati all'esame delle contese confinarie in area veneta e al processo di costruzione del confine, specie per i primi due secoli dell'età moderna (Cinque e Seicento). I lavori che sono sino ad oggi stati prodotti su questo tema riguardano infatti ambiti cronologici e geografici differenti. Ne renderemo comunque conto, consci che il quadro d'insieme risulterà necessariamente frammentario e disorganico.

Certamente meno indagate sono le questioni di ambito veronese, se si eccettuano gli studi, come di consueto penetranti e acuti di G. M. Varanini sulla montagna veronese nella tarda epoca medievale e inizio dell'età moderna. Varanini ha posto l'accento su due elementi che connotano la definizione dei confini fino alla fine del Quattrocento: la scarsa 'significatività' del confine esterno, tra il territorio veronese e il principato vescovile di Trento (segno anche di un modesto grado di conflittualità tra quelle comunità frontaliere) e invece la presenza di una forte dinamicità nella definizione dei confini territoriali interni tra i diversi soggetti che si contendevano i diritti di sfruttamento di quelle montagne (comunità montane, enti ecclesiastici, città).

A fine Quattrocento i territori di confine con il principato trentino, assunsero, nel quadro degli eventi bellici di fine secolo, una rilevanza strategica assai maggiore, specie per il controllo e la sorveglianza dei passi tra Val Lagarina e i Lessini. Le comunità di montagna si trovarono pertanto a ricoprire un ruolo essenziale nella difesa dei confini di stato, ruolo che consentì di ottenere dallo stato marciano il riconoscimento di molteplici privilegi.

I lavori di Varanini hanno per oggetto alcuni episodi avvenuti tra '400 e '500 nel corso dei quali le comunità

montane veronesi e vicentine falsificarono intenzionalmente dei diplomi di età scaligera per tentare di definire o ridefinire i propri confini territoriali. Sebbene motivati e maturati in contesti politici differenti, i casi di falsificazione di ambito veronese e vicentino rispondevano entrambi all'«ambizioso disegno di stabilizzazione dei rapporti politici e patrimoniali». Si trattava, specie nel caso vicentino, di un disegno di ridefinizione dei confini tutto interno, i cui protagonisti restarono a tutti gli effetti le comunità montane e la città e il loro antagonismo per lo sfruttamento delle risorse⁷¹. Tale considerazione porta Varanini a tracciare una conclusione di carattere generale: «Nei secoli dell'età moderna, nella coscienza dei sudditi cittadini e rurali – una 'territorialità' veneziana non si sviluppò mai. Anche sul lunghissimo periodo la città lagunare riuscì solo a smorzare questa cifra provinciale del vivere sociale e impose una concezione più macroscopica dei confini di stato, ma certamente non riuscì a dissolvere la consapevolezza delle frontiere risalenti all'età comunale. E non ebbero nessun rilievo, sotto questo profilo, le colossali operazioni confinarie interstatuali di metà Settecento con l'apposizione di cippi e sculture che ancor oggi punteggiano gli spartiacque e i fondovalle montani, dai Lessini veronesi alle più riposte vallate tra l'Ampezzano e la Val Pusteria»⁷².

Diverso ambito cronologico e geografico hanno alcuni recenti lavori sul confine meridionale del territorio scaligero, tra il Tartaro e i domini mantovani e ferraresi⁷³. Fu, in particolare, lo sfruttamento dei diritti su quel fiume (diritti di pesca e di utilizzo delle acque a scopo irriguo e energetico) a scatenare, assai precocemente, addirittura dal XII secolo, una serie di guerre tra veronesi e mantovani a causa della costruzione, da parte dei primi, della città di Ostiglia. Tali conflitti si protrassero nel corso dei secoli successivi, per addivenire a parziali soluzioni solo a metà Settecento. Diversi furono i problemi legati al fiume nel corso dei secoli: nel

⁷¹ Varanini, *L'invenzione dei confini*, p. 17.

⁷² Varanini, *L'invenzione dei confini*, p. 18.

⁷³ Porto, *La regolazione del confine sul Tartaro*, p. 324-335.

Cinquecento essi consistettero nelle frequenti inondazioni in territorio veronese (ad esse si tentò di porre rimedio con le convenzioni del 1548 e del 1599); nel Settecento, al contrario, si trattò di far fronte alla mancanza d'acqua dovuta alle molte deviazioni realizzate dai proprietari delle risaie ostigliesi. Nel corso del XVIII secolo, pertanto, furono convocati numerosi congressi (1726, 1729 e 1742) per stabilire un accordo tra autorità veneziane e austriache subentrate nel governo di quei territori a partire dal 1708. In particolare nel trattato di Ostiglia 20 aprile 1752 si concordarono alcuni provvedimenti quali l'obbligo allo scavo dell'alveo del fiume e alla sua periodica pulizia, la rimozione delle strutture realizzate per deviare il corso delle acque, il rinforzo degli argini, la regolazione delle bocche di irrigazione⁷⁴.

Relativamente pochi gli studi sulla costruzione delle linea territoriale nel bellunese. Essa si consolidò e perfezionò più tardi che altrove, ossia alcuni decenni dopo i trattati di metà Settecento e, anche in questo caso, finì per far coincidere i confini politici con quelli delle comunità frontaliere⁷⁵. Nel congresso di Rovereto del 1751 le questioni relative al confine tra montagne bellunesi e possedimenti asburgici non attirarono l'attenzione dei rispettivi plenipotenziari in quanto, sino ad allora, non erano pervenute rilevanti denunce di disordini o conflitti, o almeno tali da richiedere un sollecito interessamento di quelle autorità politico-diplomatiche. Questo stato di relativa stabilità venne meno nel 1761 quando si scatenò un aspro conflitto fra la comunità veneta di Falcade e quella imperiale di Soraga per il possesso del cosiddetto "Col de Mez", un'area destinata a pascolo presso l'attuale passo San Pellegrino. Tale vertenza, originariamente di ristretto ambito locale, divenne,

⁷⁴ *Ibid.*, p. 326.

⁷⁵ Pitteri, *La nascita di un confine*, p. 225-253; su questa questione vedi anche Infelise, Chiocchetti, *Sula sèides de l'impèr. Chèrtes e mapes de Fasha*, p. 79-90.

nei decenni successivi, l'occasione per tracciare l'intera linea confinaria del territorio bellunese, estendendosi ai territori di Falcade, della comunità Agordina, di Moena e del Primiero. Nel giro di pochi anni (1761-1781) quel confine di stato rimase definito e stabile fino alla caduta della Repubblica.

In prossimità di quel piccolo territorio (Col de Mez) si incrociavano le giurisdizioni veneta ed imperiale, nonché quelle del vescovato di Trento e del vescovato di Bressanone al quale spettava il pascolo a titolo di feudo. Tale intreccio rese la soluzione più complessa e lunga anche a causa della pretesa avanzata dal vescovo bressanone di intervenire nelle trattative contro la volontà espressa dalla corte viennese⁷⁶.

Le rivendicazioni della comunità veneta di Falcade si basarono sulla presenza di un confine "naturale", poiché quel pascolo costituiva una sorta di enclave entro il territorio veneto, ben al di qua della linea dei "pioveri", ossia della linea dello spartiacque. Come di consueto, mancavano tanto la "memoria di uomini" quanto i disegni o le mappe necessari a rintracciare la linea dei confini e le uniche fonti documentarie esistenti deponevano tutte a favore delle pretese arciducali.

La questione quindi dovette essere risolta in altro modo, facendo ricorso a quei principi di equilibrio e di pragmaticità suggeriti dallo stesso Tron che si era occupato della questione tra Falcade e Soraga nella sua fase iniziale. Per garantire l'integrità territoriale della Repubblica occorreva mantenere saldi e pacifici rapporti con gli Asburgo attraverso lo scrupoloso rispetto dei trattati e delle convenzioni. In quest'ottica ogni iniziativa autonoma e spontanea delle comunità doveva essere circoscritta e controllata, mentre le soluzioni andavano trovate solo attraverso la negoziazione tra

⁷⁶ Tali attriti infatti furono particolarmente evidenti nel corso della convenzione del 1769 per la fissazione del confine di Col de Mez in quanto «la corte di Vienna considerava i due vescovati tirolesi alla stregua di semplici province e ami aveva loro concesso di eseguire convenzioni con gli Stati esteri», *Ibid.*, p. 239.

autorità deputate. Con questi presupposti, il confine tra Soraga e Falcade venne definito in seguito ad una serie di trattative che si protrassero dal 1769 al 1778 per terminare con la stipula di una convenzione, la stesura di un protocollo d'intesa e l'apposizione di cippi che delimitavano, oltre alla linea confinaria di stato, anche i possessi privati dei falcadini in territorio bressanonese. Nel giro di qualche anno (1781) rimase definita l'intera linea confinaria, con il vescovato trentino (tra Moena e Falcade) e con il Primiero Tirolese (nel tracciato tra Falcade e Paneveggio attraverso il passo Valès), linea che le successive visite biennali ai confini rivelarono sostanzialmente rispettata e consolidata.

Le situazioni sin qui descritte mettono in luce la complessità delle vicende legate ai confini: la sicurezza militare delle aree geograficamente strategiche fu intimamente connessa a questioni di altra natura, quali controllo delle risorse (boschi, pascoli ed acque), la politica commerciale e daziaria (con le eventuali problematiche legate al contrabbando), l'esercizio della giurisdizione. Questi intrecci risultano oggi fondamentali per collocare nella dimensione corretta i conflitti confinari nelle loro specifiche e locali manifestazioni.

Parte II: I confini del Cadore in età moderna

CAPITOLO 1

Il territorio

Per illustrare i principali caratteri fisici dell'area in esame faremo uso di due differenti tipologie di fonti, narrative e cartografiche. Tra le prime, citeremo la relazione redatta tra il 1588 e il 1590 dal giovane vicario di Cadore Guido Casoni per portare a conoscenza dei magistrati veneziani, i Provveditori sopra Camera dei confini, i termini di quella interminabile controversia tra due comunità di confine, Auronzo veneta e Dobbiaco arciducale. Per introdurre nella questione quei magistrati, che avevano ben poca confidenza con quei lontani luoghi di montagna, il Casoni fornì loro una descrizione del territorio facendo sfoggio della sua sensibilità letteraria ed erudizione accademica:

«Cadore è paese situato tra l'Alpi che dividono parte della Marca Trivigiana e parte del Friuli dal contado del Tiruolo; reso assai celebre dalla vittoria che l'essercito veneto guidato da Bortolomeo Alviano et aiutato da' Cadorini nuovi smirnei nella fedeltà verso il Principe loro, ottenne tra Pieve e Valle contro cinque milla fanti e quattrocento cavalli mandati con vaste speranze da Massimiliano Cesare l'anno 1508 a danno de' Venetiani; famoso per l'abbondanza d'ogni sorte d'ottimi legni, che a più sontuosi edifici sono necessari, per le miniere del piombo e dell'argento e per gli edifici del ferro e de gli azzali, ma molto più per i fonti della Piave detta dalli antichi Anasso che bagna la Marca Trivigiana, dal Tagliamento che irriga il Friuli e dall'Asiocho che passando per il Tiruolo s'unisce all'Adeghe non meno di lui copioso d'acque, di che si comprende l'altezza di Cadore poi che sparge da diverse parti tre notabili fiumi.

E' diviso Cadore in dieci centurie o siano communi tra quali è Auronzo dal Leandro nominato Auronch [...].

Possiede Auronzo un monte detto Misurina distante cinque miglia da Doblaco terra del Tiruolo, per il sito commodo quanto concedono quegli alpestri monti assai vago e dilettevole dalla vicinanza del quale allettati i Doblacensi, o pure spinti dal pravo abito, commune a tutti gli huomini nato quasi co' i principi naturali. Onde Provapide poeta dicea il litiggio esser stato dei primi parti del caos [...]»⁷⁷.

Gli echi e l'influenza della tradizione umanistico rinascimentale inaugurata da Leandro Alberti e proseguita nel XVII secolo da Giovanni Antonio Magini sono evidenti nella

⁷⁷ La relazione (non datata ma circoscrittibile agli anni 1588-1590), di cui si riporta solo la parte iniziale, è conservata in ASVE, PSCC, b. 200, volume «Processo per rillear li autori delle rubberie et violenza ai confini di Auronzo, 1727», c. 67.

Una sintetica biografia di Guido Casoni con riferimento al suo ruolo nelle accademie letterarie seicentesche in *Dizionario biografico degli italiani*, ad vocem (Guido Casoni), la voce è curata da C. Mutini.

descrizione del Casoni, soprattutto per ciò che riguarda l'importanza assegnata agli elementi geografici, i rilievi montuosi e l'idrografia⁷⁸. A caratterizzare l'area è soprattutto la presenza della Alpi, con la loro duplice funzione di barriera naturale a difesa delle pianure e linea di divisione tra Stato veneto e Tirolo⁷⁹. In ciò il Casoni fece uso di un modello di rappresentazione assai diffuso nella letteratura cosmografica, nella cronachistica e nei resoconti di viaggio di area italiana, in gran parte improntati sulla tradizione classica di derivazione pliniana⁸⁰. Il Casoni pose l'accento soprattutto sui corsi d'acqua, il Piave, il Tagliamento e l'Avisio, quest'ultimo indicato nella cartografia italiana della seconda metà del XVI secolo, come confine naturale tra Trento e Tirolo, tra Italia e Germania⁸¹.

In verità solo il primo fiume (il Piave) attraversa interamente l'area, dalle sorgenti del monte Peralba nel Comelico superiore fino alla stretta di Termine⁸², fungendo da bacino fluviale di raccolta di altri due corsi: il Boite nella zona occidentale da Cortina d'Ampezzo a Perarolo e l'Ansiei nella vallata di Auronzo.

Nella descrizione del Casoni figurano anche altri elementi che caratterizzano l'area: le risorse naturali (il legname, le miniere), la suddivisione amministrativa ("dieci centurie o siano comuni"), i caratteri morali delle sue genti. Il tema della fedeltà del popolo Cadorino verso la Serenissima ritorna anche qui con insistenza, quale proiezione di quell'immagine apologetica, ovunque diffusa nel corso del Cinquecento, che definisce i

⁷⁸ Su questo tema cfr. Fasano Guarini, *L'Italia descritta tra XVI e XVII secolo*, p. 86-96.

⁷⁹ Il tema dei rilievi alpini come 'naturale' linea di demarcazione del confine e strumento di contenimento alla barbarie è assai utilizzato nel Cinquecento cfr. la relazione di Francesco Caldagno in Pizzeghello, *Montagne contese*, cit. p. 96.

⁸⁰ Su questo tema cfr. Stauber, *I confini tra Italia e Germania*, p. 205-218.

⁸¹ Stauber, *I confini tra Italia e Germania*, p. 208.

⁸² Il monte Peralba è posto nell'alta Val Sesis, tra i comuni di Santo Stefano di Cadore e Sappada, ancor oggi confine tra la provincia di Belluno, la provincia di Udine (comune di Forni Avoltri) e la Carinzia (Austria).

sudditi di terraferma inclini al più sincero attaccamento verso la Repubblica, sovrano saggio, giusto e capace, protettore paterno e disinteressato⁸³.

La seconda descrizione è stata redatta qualche decennio dopo (1605) da Bernardin Belegno, provveditore sopra beni comunali inviato in Cadore su commissione del Senato veneziano per provvedere ai gravi disordini amministrativi lì verificatisi⁸⁴. In quella occasione il Belegno compilava una nota contenente un'ampia descrizione del territorio, soffermandosi sulla suddivisione amministrativa ("dieci comuni e sessantasei ville"), demografici (complessivamente 15 mila persone) economici (l'allevamento e le attività legate alla lavorazione del legname). Ritorna, con insistenza, il tema dei caratteri morali delle genti che sempre hanno dimostrato «affetto et devozione verso Vostra Serenità», specie nei trascorsi eventi bellici contro gli eserciti imperiali.

«E il territorio di Cadore posto tra monti altissimi et confina con il Bellun, con la Marca Triviggiana, con la Cargna et con alcuni monti del Friuli et ha da altre parti per confinanti il vescovo di Porsenon, la Carintia et il contado del Tirolo luoghi arciducali. E' paese di molta consideratione così per rispetto delli sopradetti confini, come per li passi che si ritrovano in esso, li quali si può penetrare nello Stato della Serenità Vostra, li quali però possono, rispetto alla qualità loro, da poco numero di persone esser difesi contra ogni gran quantità di gente, che ostilmente intendesse passarvisi. E' diviso in dieci communi chiamati da loro centurie sotto quali vi sono ville 66 il numero delle anime ascende a 15 mila in circa, et due cose veramente notabili ho conosciuto in quei populi cioè una somma religione et pietà verso il Signor Dio esercitata particolarmente nel culto divino, et un esemplar affetto et devozione verso Vostra Serenità conservando nelli loro animi sempre viva la memoria d'una memorabil rotta che diede l'Alviano del 1508 con loro agiuto ad un grosso numero di todeschi tra Piave et Valle che erano calati in quelle parti a danni loro.

Habitano questi populi case fabbricate di legnami commessi in sieme ne ve ne sono cinque per cento che habbino li muri di pietra; non cavano biade per tre mesi dell'anno ne ivi nascono vide per l'acutezza del freddo onde il vino et altre cose necessarie al loro vivere li viene condotto da altre parti; il loro sostentamento consiste nelli animali, et nelli boschi, de quali sono copiosissimi col taglio de quali et con la vendita et con la condotta de legni tagliati, che sono poi portati in questa città et altrove per uso mercantia, procurano mantenersi».

⁸³ Su questo tema vedi Zamperetti, *Immagini di Venezia*, p. 925-939.

⁸⁴ ASVE, *Collegio. Relazioni*, b. 58 «1606 adì 13 genaro. Relazione dell'illustrissimo Bernardin Belegno ritornato sopra li beni comunali et letta all'eccellentissimo Senato il giorno soprascritto».

Anche nella relazione del provveditore veneziano l'accento è posto sulla posizione geografica e strategica del Cadore. Vi sono nominati i confini con i territori veneti del Bellunese a sud (attraverso le vallate dello Zoldano e dell'Agordino), le Alpi carniche e il Friuli a est (attraverso Sappada e le valli del Gail), i *luochi arciducali* del Tirolo e del vescovato di Bressanone a ovest (attraverso Cortina, Livinallongo e Colle Santa Lucia). Il Belegno sottolineò poi la debolezza del sistema difensivo, poiché i numerosi passi, luoghi strategici per «penetrare nello Stato della Serenità Vostra [...] possono da poco numero di persone esser diffesi contra ogni gran quantità di gente, che ostilmente intendesse passarvisi». Utilizzando una cartina attuale, si individuano i seguenti passi: la Mauria che attraversa le Alpi carniche e congiunge il Cadore al Friuli, il valico di cima Sappada che unisce il Comelico con la valle del Gail in Carinzia, monte Croce tra Comelico superiore e Sesto, il Falzarego che congiunge il Cadore con Livinallongo, il Giau che collega San Vito, Cortina e Colle Santa Lucia.

Quanto alla cartografia cinquecentesca, occorre premettere una considerazione di carattere generale: l'area in questione (il Cadore) appare sempre marginale e subordinata alla raffigurazione di altri territori, in particolare la Patria del Friuli e la Marca trevigiana⁸⁵. La prima carta di cui occuperemo ed è stata redatta nel 1548 dal maggior cosmografo della Repubblica, Giacomo Gastaldi ed è denominata «Marcha Trevisana. Nova Tavola» (a stampa, Venezia 1548); il Cadore occupa solo una parte secondaria della raffigurazione e le indicazioni topografiche sono ancora molto scarse (vi sono indicati solo *S. Martin* ossia Valle di Cadore e *Cavril* vale a

⁸⁵ Sulla cartografia del Cadore Marinelli, *Saggio di cartografia*, con particolare riferimento ai numeri 341, 628, 702, 750, 773, 781, 1189, 1191, 1215, 1834, 2051, 2054, 2058.

Per una più recente rassegna cartografica con particolare attenzione alla nomenclatura dei luoghi, si veda Miscellaneo, Genova, *Cadobrium e Comelego*, p. 338-340 e anche le schede a pp. 430 – 432; Sulla carta del Magini cfr. Fini, *Cadore e Ampezzano*. p. 6-12; Fabbiani, *Incisioni interessanti il Cadore*, p. 10.

dire Caprile)⁸⁶. Una maggiore quantità dei riferimenti è presente nella mappa Terkutz, redatta, quasi sicuramente a scopo militare, verso la fine del XVI secolo⁸⁷: vi sono indicati le strade, i confini, i luoghi fortificati (la *Gardona*, *Bottistagno*, lo *Spalto de Mesurina*, il castello di *Pieve*). Particolare rilievo viene dato alla idrografia, tracciata con grosse linee ondulate a penna e acquarello: il Piave, il *Buoite*, l'Ansiei e i corsi minori Padola, *Canal di Visdende*, *Frison*, *Molina*, *Piova*; sono poi presenti altre indicazioni quali «Gogna porto legnami», «sieghe» (nei pressi di Perarolo), «Muda» (dopo Termine), «Forno» (Borca). Scarse sono invece le indicazioni orografiche (vi sono nominate solo le «crotte d'Antilau dove è giatio perpetuo»), mentre maggiore attenzione è riposta sui boschi: «Bosco di San Marco» «Boschi di Visdende», «Bosco del Tirol».

Non molte altre indicazioni rispetto alla mappa Terkutz, sono ricavabili dalle carte seicentesche di Giovanni Antonio Magini: anche qui il territorio “Cadorino” è raffigurato tra il Tirolo a nord, il bellunese a sud ovest e il Friuli a est: in essa sono riportati oltre le principali località e corsi d'acqua (Piave, Padola, Ansiei, Boite), le riserve boschive (“bosco di S. Marco” e il “bosco negro” di Visdende, il bosco “dote del forno” di Borca), il “cidol” di Domegge, la chiusa di Venas, il ponte di Pelos, il “forno et fusina” di Borca, una miniera (“Argentiera”, a nord di Auronzo)⁸⁸.

Per una corretta contestualizzazione delle questioni che verranno di seguito esposte, risulta opportuno individuare i limiti geografici e le aree che storicamente fecero parte del

⁸⁶ Gastaldi, «Marcha Trevisana. Nova Tavola» (a stampa, Venezia 1548) in Puppi (a cura di) *Tiziano. L'ultimo atto*, p. 341.

⁸⁷ ASVE, *Raccolta Terkutz*, disegno n. 50. Cfr. scheda di Tonetti pubblicata in Spiazzi-Galasso-Bernini-Majoli (a cura di), *A Nord di Venezia*, p. 42-43.

⁸⁸ Giovanni Antonio Magini, «Il Cadorino» (a stampa 1620), in Puppi (a cura di) *Tiziano. L'ultimo atto*, p. 346. Sulla carta del Magini cfr. Fini, *Cadore*, p. 6-12.

territorio del Cadore, oggi ricomprese nella provincia di Belluno⁸⁹:

- il basso Cadore, con le località di Valle, Perarolo e Termine;
- il centro Cadore che racchiude il versante destro del Piave, con le località di Pieve e Calalzo;
- l'Oltrechiusa che delimita il medio corso del Boite dalla chiusa di Venas ai confini con l'Ampezzano, con le località di Vinigo, Borca, San Vito;
- l'Oltremonti che comprende le propaggini estreme attraverso la forcella Cibiana per arrivare ai villaggi di Caprile, Selva e Pescul;
- l'Oltrepieve che delimita il versante sinistro del Piave, con le località di Vigo e Lorenzago fino al passo della Mauria;
- la vallata di Auronzo che racchiude l'intero bacino dell'Ansiei da Cima Gogna a Misurina e comprende le tre Cime di Lavaredo;
- il Comelico che racchiude l'alto bacino del Piave fino alla Val Visdende (Comelico inferiore con le ville di San Pietro, Santo Stefano, Danta) e la Val Padola fino a Monte Croce (Comelico superiore con San Nicolò, Candide, Dosoledo e Gera).

⁸⁹ Fini, *Cadore e Ampezzano*, p. 3.

CAPITOLO 2
Questioni di confine tra Cadore e territori asburgici in
età moderna

2.1. Le questioni

In una relazione presentata al Senato il 26 gennaio 1553 il luogotenente alla Patria del Friuli Francesco Michiel così descriveva una situazione che suscitava più motivi di preoccupazione:

«[gli arciducali] vano di continuo usurpando et intachando li confini de la Serenità Vostra con molte novità et molestazioni che fanno ali suoi subditi, dilatando aloro l*j* teritorij et restringendo aquella l*j* suoi: nè a questo se li pol trovar remedio, perché se ben le loro molestazioni et usurpationi sono vere et chiare, tamen como essi o loro subditi lhano fate, maj più de quelle se removenò, nè rellaxano li lochi tolti, ed intachati: etiam con argumenti et menaze, se l*j* subditi de quella si deffendono in l*j* proprij lochi oltra l*j* usurpati, per tenirssi quelli, querellano dicendo loro esser li offesi, et così l*j* proclamano, bandizano et con altri mezi dispiacevoli per forse tengono le usurpazioni [...]»⁹⁰.

A metà '500 le questioni e i conflitti sulla linea confinaria alpina posta a nord est della Dominante erano molteplici. Ne faceva una rapida sintesi Vecello Vecelli, cancelliere del Consiglio della Comunità di Cadore in una nota informativa presentata nel 1568 agli organi di governo veneziani⁹¹.

La prima questione era quella sorta tra Auronzo comune veneto e Dobbiaco in territorio arciducale per la suddivisione del monte di Misurina. La seconda riguardava le comunità di San Vito di Cadore e di Ampezzo (quest'ultima entrata a far parte dei domini asburgici nel 1511) per i boschi e pascoli posti sui monti Giau, Selvaniera e Pozuogo. La terza coinvolgeva la comunità di Caprile in territorio veneto e quella di Livinallongo, territorio soggiacente al dominio del vescovo di Bressanone, per questioni di giurisdizione sulla fiera di San Martino. Infine la quarta questione menzionata nella relazione

⁹⁰ *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, p. 42.

⁹¹ ASVE, PSCC, b. 197, fasc. «Componimento Grimani. 1582. Processo delle controversie tra San Vito ed Ampezzo formato avanti l'anno 1582» (18 novembre 1568).

del Vecellio era relativa alla controversia tra la comunità veneta di Comelico superiore e quella di Sesto imperiale in merito alla divisione dei pascoli sul monte Croce e nella Valle del Gail. Si trattava, in gran parte dei casi, di questioni che riguardavano territori di montagna, costituzionalmente di difficile delimitazione (e talvolta di ambigua denominazione) per l'assenza di un'ideale cartografia e la mutevolezza dei termini naturali come i boschi, le acque e i pascoli⁹². Territori in cui, come sottolineavano le testimonianze riportate nelle fonti, «non è paese in alcuna parte nè habitado nè coltivado, nè per molta utilità che se ne tragga, nè per qualità di sito molto considerabile, essendo per lo più di nudo sasso»⁹³. Spazi quindi poveri di punti di riferimento naturali o di consistenti aggregazioni insediative e per questo soggetti a continui sconfinamenti, aree dal confine incerto, indefinito come parte gran parte dei territori dell'arco alpino. Queste controversie confinarie prendevano avvio dalla lotta per il possesso di quelle porzioni di pascolo e bosco racchiuse tra 'nudi' monti, le quali costituivano risorse imprescindibili per quelle popolazioni. Ciò valeva, in particolare, per il bosco, divenuto nei decenni del secolo XVI la base di quella «monocoltura economica» da cui dipendevano le popolazioni locali ed elemento fondamentale per consentire «il totale inserimento dell'area cadorina nel mercato veneziano»⁹⁴.

In verità contenziosi di analoga natura ai confini delle Alpi orientali della Repubblica erano e rimasero ben più diffusi di quanto indicato del Vecellio: basta sfogliare l'inventario dell'ufficio veneziano dei Provveditori sopra Camera dei Confini per rendersene subito conto. Entro il fondo archivistico veneziano è conservata consistente documentazione anche ai conflitti protrattasi per tutto XVII secolo tra la comunità veneta

⁹² Sul tema cfr. Lorenzini, *La valle del Lumiei*, p. 138; Corazzol, *Pronostico spirituale per l'anno venturo*.

⁹³ ASVE, PSCC, b. 197, fasc. «Cadore, convento del 1589 colla decisione delle controversie in quelle parti», s.d..

⁹⁴ L'espressione di «monocoltura economica» è usata da Sacco, *La vita*, p. 21-23.

di Raccolana (attuale comune di Chiusaforte) e quelle tirolesi soggiacenti alla giurisdizione del vescovo di Bamberg per i boschi di Raccolana nelle Alpi Carniche⁹⁵. Anche in questo caso il confine veneto-arciducale, segnato dal torrente Pontebbana che divideva politicamente e linguisticamente il comune di Pontebba in due distinte comunità (Pontebba veneta da Pontafel carinziana), rimase tale almeno fino al 1918. O ancora le controversie che opponevano la comunità veneta di Comelico inferiore alla comunità arciducale di Sappada e Tolmezzo per i pascoli del monte Lavardet⁹⁶.

Altrettanto numerosi e frequenti erano nel corso del secolo XVI i conflitti entro il territorio veneto (gran parte dei quali sono documentati all'interno dell'Archivio della Magnifica Comunità), tra la Comunità Cadorina e Belluno (il più noto fu quello per il possesso di Val Tovanelle) o ancora fra Comelico di sotto e i nobili udinesi Brazzaco per confini nel bosco di Sesis nella vallata del Monte Peralba presso le sorgenti del Piave⁹⁷. E ancora in tutte le Alpi carniche la conflittualità tra comunità era quasi fisiologica⁹⁸.

Un contenzioso che proprio nel secolo XVI trovava il suo momento di maggiore intensità ed evidenza per molteplici motivi: l'incremento demografico (di dimensioni non facilmente quantificabili, vista la scarsità delle fonti) ed il crescente valore commerciale del legname.

Va poi considerato un ulteriore elemento specifico dell'area in esame: gran parte dei boschi non era, come altrove, di proprietà demaniale, ma apparteneva alla Comunità, ossia

⁹⁵ ASVE, PSCC, buste 198 e 200; inoltre ASVE, *Consultori in jure*, filze 12 e 43.

⁹⁶ AMCC, busta 140.

⁹⁷ Sul bosco della Val Tovanelle cfr. Vergani, *Un incendio*; Angelini, *La Val Tovanelle*. Sul confine del bosco di Sesis e i nobili udinesi, cfr. AMCC, b. 147, fasc. «Anno 1583. Comunità e Centenaro di Comelico di Sotto contro Giovanni Giuseppe e fratelli di Brazzà per confinazione del Monte di Sezi dal Monte di Londo».

⁹⁸ Sull'argomento cfr. Lorenzini, *La Valle del Lumiei*, p. 128-142 e Bianco, *Strutture comunitarie*.

dell'insieme dei comuni e regole del Cadore. Nel corso del Cinquecento i boschi erano stati oggetto di una progressiva frammentazione determinata dall'attribuzione esclusiva alle singole regole e comuni (le cosiddette *vizze*, come avremo modo di descrivere). La necessità di confinare gli spazi boschivi riservati alle singole comunità escludendo quelle confinanti, generava fra di esse una conflittualità senza precedenti. L'appartenenza di alcune di queste comunità (Auronzo e Dobbiaco, Auronzo e Ampezzo, Ampezzo e San Vito) ad ambiti statuali differenti produceva un conflitto parallelo dominato da istanze politico-diplomatiche nel quale alle rivendicazioni possessorie (tra comunità) si sovrapponevano motivazioni di controllo giurisdizionale (fra stati).

I casi in esame evidenziano, secondo quanto è già stato ampiamente sottolineato in altri contesti, il nesso tra possesso e giurisdizione. Quest'ultima infatti si consolidava, si manifestava attraverso l'esercizio e la rivendicazione di atti possessori. Pascolare, segare i fieni, tagliare il legname presupponevano il possesso e la disponibilità delle risorse e, quando tale possesso diveniva conteso da più soggetti, si richiedeva un intervento giurisdizionale. Era necessario che gli atti possessori fossero reiterati, che di essi ci fosse pubblica fama, che fossero registrati per iscritto. Senza atti possessori e senza memoria di tali atti la giurisdizione svaniva. E viceversa: la presenza dei segni o l'esercizio di determinate funzioni quali la riscossione di imposte o di dazi, la manutenzione di una strada, la presenza di una forza implicavano giurisdizione "in loco". La giurisdizione è stata definita "il diritto possessorio della comunità"⁹⁹.

I microconflitti innescavano l'attivazione di un insieme di procedure (raccolta delle testimonianze orali e documentarie,

⁹⁹ Grendi, *La pratica dei confini fra Comunità e Stati*, p. 137.

invio di osservatori e tecnici, perizie) che consentivano agli organi veneziani di governo di prendere conoscenza dei territori e delle sue genti, di conoscerne le caratteristiche e le dinamiche e, in ultima analisi, di aumentare le possibilità di controllo e di esercizio della giurisdizione. Credo si possa dire che questa conflittualità «abbia alimentato nei Principi la rivendicazione di sovranità», ne sia divenuta elemento funzionale¹⁰⁰.

La particolarità del contenzioso (di questa come di altre aree) negli anni di cui ci occupiamo risiede nel ruolo centrale assunto dalle comunità di confine: erano le comunità ad innescare le rivendicazioni compiendo atti possessori sui terreni propri, altrui o comuni; erano gli uomini delle comunità, come principali detentori della memoria dei luoghi, ad accompagnare i commissari, i delegati e i cartografi dello stato nei luoghi contesi per rintracciare i vecchi confini; erano ancora i linguaggi dei vecchi paesani e la loro toponomastica a divenire prioritari anche in sede di trattativa diplomatica.

Ed infine, a conclusione degli interminabili contenziosi sarà la linea dei possessi comunitari a costituire il palinsesto per la definizione dei confini delle rispettive giurisdizioni statali.

Tali controversie, originate da pretese possessorie su boschi e pascoli, implicavano il coinvolgimento di tutta la comunità e del suo 'governo', intendendo per comunità l'insieme delle regole, ossia quei nuclei organizzativi di base comuni a gran parte dei territori alpini (compreso anche quello bellunese),

¹⁰⁰ Afferma Grendi «Ed è questa conflittualità di base che alimenta nei Principi la rivendicazione di sovranità; quanto più si riduce l'area dei confini indeterminati (zone franche) quanto più i simboli dell'autorità superiore vengono compromessi, quanto più un Principe entra in contatto con un altro [...]. La linea della sovranità è anzitutto la linea della comunità: delimita il terreno entro cui svolgere gli atti possessori», Grendi, *La pratica dei confini: Mioglia*, p. 836-837. Su questi temi cfr. Stopani, *Confini e processi di territorializzazione nell'Europa*, p. 37-57; Giana, *Intrecci giurisdizionali nel bosco di Monte Orsaro tra Piemonte e Liguria nel XVII secolo*, p. 43-59; Id., *Contendere luoghi in Ancien Regime*; Raggio, *Annotazioni su boschi, giurisdizioni e definizioni delle risorse*, in *Comunità e questioni di confini*, p. 72-82; Id. *Costruzione delle fonti e prova: testimoniali*, p. 135-156; Torre, *Il bosco della Rama: rituali e forme di possesso nel Monferrato casalese*, p. 60-71; Id., *Percorsi della pratica*, p. 799-829.

quelle entità territoriali fondate su rapporti tra famiglie originarie (nelle fonti definiti anche ‘consorti’)¹⁰¹. Ciò che importa sottolineare in questa sede è che tali comunità erano dotate di potere d’ iniziativa e di una certa rappresentatività politica sul territorio, elemento questo che caratterizza le società di antico regime nelle quali si riconosceva, seppure in modi differenziati e con il placet delle autorità centrali, ai diversi livelli territoriali e amministrativi (fossero comunità amministrative, aggregati intermedi, “universitas” dei capi-casa) poteri d’ iniziativa e regolamenti propri¹⁰².

La centralità del ruolo delle comunità locali nelle questioni legate ai confini non veniva meno nemmeno nel caso in cui esse fossero appartenute a realtà politiche più ampie, come nei casi esaminati (all’Impero Ampezzo e Dobbiaco asbugiche allo stato marciano San Vito e Auronzo). Né mutavano le modalità di soluzione dei contenziosi (attraverso la raccolta delle testimonianze scritte e orali, l’ accertamento dei tracciati confinari preesistenti e la rivendicazione di azioni possessorie) né le prassi della conciliazione. Quand’ anche stipulati a livello centrale, gli arbitrati riproponevano la secolare promiscuità di usufrutto delle risorse già di fatto vigente tra le comunità (come avremo modo di vedere per l’ accordo tra Auronzo e Ampezzo del 1555)¹⁰³.

¹⁰¹ Sull’ argomento vedi Zanderigo Rosolo, *Appunti*; sulle regole ampezzane cfr. Pompanin, *Comunità familiari montane*, p. 354-355. Sulle regole del Bellunese, Vendramini, *Le comunità rurali bellunesi*.

Più in generale sulle società alpina in una prospettiva storica cfr. Mathieu, *Storia delle Alpi 1500-1900*, p. 15-18.

¹⁰² Scrive ancora Grendi «Pensare politicamente una società di antico regime significa a mio avviso riconoscere analiticamente la diffusione e la stratificazione funzionale del potere politico. Rilevanti sono tanto la comunità amministrativa, quanto l’ aggregato intermedio (terziere, quartiere, cappella, ecc.) quanto l’ università locale dei capi-casa; di parrocchia o semplicemente di villa», Grendi, *La pratica dei confini fra Comunità e Stati*, p. 142.

¹⁰³ Ad analoghe conclusioni giunge Stopani nell’ esaminare i conflitti confinari nelle aree nord occidentali dello stato fiorentino: «Ma tale tendenza [ad una demarcazione sempre più fitta e precisa dei confini] convive, sempre sul lungo periodo, con il riconoscimento di spazi comuni tra le società di frontiera, spazi definiti come ‘finaggi’, ‘comunelle’, ‘comunanze’ dove le comunità appartenenti a due Stati limitrofi esercitano

Certamente gli accordi del 1582 e 1589 tra autorità venete ed arciducali, che esamineremo in dettaglio, si mossero nell'ottica tanto di una crescente consapevolezza dello stato veneziano in merito alle questioni dei confini giurisdizionali quanto dell'utilizzo di prassi di conciliazione più tecniche. In realtà la ripresa dei conflitti anche all'indomani degli accordi cinquecenteschi nei modi consueti (rappresaglie, azioni possessorie) riproposero ancora la centralità del ruolo delle comunità e resero evidente l'inadeguatezza delle prassi e delle modalità di gestione della linea confinaria sino ad allora utilizzate.

Sarà solo nella prima metà del Settecento che la gestione delle controversie confinarie subirà una svolta radicale: sottratta all'azione e alla mediazione delle comunità locali, verrà affidata agli apparati politici e amministrativi degli Stati sulla base del rigoroso rispetto degli accordi stipulati in sede diplomatica nonché dell'utilizzo di strumentazioni tecniche (la cartografia) e del controllo sistematico dei tracciati di confine (le visite biennali)¹⁰⁴.

2.2. Il confine Auronzo- Dobbiaco

Veniamo alla prima questione, sorta tra Auronzo 'comune' veneto e Dobbiaco appartenente alla contea del Tirolo asburgico per il possesso del monte di Misurina e Maraia.

due diritti differenti (per esempio uno *ius pascendi* e uno *ius lignandi*) oppure uno stesso diritto (*ius pascendi*) cumulativamente o alternativamente in periodi diversi dell'anno», Stopani, *Confini e processi di territorializzazione*, p. 55. La presenza di spazi di promiscuità non significa l'assenza di autorità e poteri giurisdizionali. Così pure, conclude Stopani, la presenza del confine non «assorbe mai in sé la totalità delle relazioni tra le società locali di frontiera». Ciò porta a relativizzare il ruolo separatore del confine, *Ibid.*, p. 56.

¹⁰⁴ Conclude sempre Grendi «Tuttavia il confine non diventa frontiera per il solo fatto che i confinanti erano due stati: nel nostro caso due feudi di principi diversi. Infatti protagonisti rimangono sempre le comunità e non aggregati sociali più ampi e la disputa rimane fondamentalmente una disputa fra comunità. Ed è proprio questo antico regime delle comunità che fonda l'ubiquità dei confini», Grendi, *La pratica dei confini: Mioglia*, p. 840.

Si tratta di un territorio montuoso, distante tanto da Auronzo che da Dobbiaco circa una ventina di chilometri ed attualmente suddiviso tra i comuni di Auronzo e Dobbiaco, tra le province di Belluno e Bolzano, più precisamente nell'area posta tra il lago di Misurina e Landro, tra la valle di Rinbon (delimitata dal fiume Rienza) e la Val Popena (valle adiacente al Monte Cristallo)¹⁰⁵. Tale territorio, denominato nelle fonti cinquecentesche genericamente *Monte di Misurina*, comprendeva un insieme di: «monti et valli, luoghi boschivi in bona parte, parte prativi et parte di ruvidi et nudi sassi nei confini delle ville di Doblaco arciducale et di Auronzo veneziana detti col nome generale Monte de Mesurina, se ben li luoghi particolari di esso sono poi con altri diversi nomi chiamati»¹⁰⁶. Nelle carte cinquecentesche tali monti sono solo talvolta indicati con le loro specifiche denominazioni: *Cristallo, Maraia, Tre spicii* (Tre cime di Lavaredo), monte *Piana*; monte *Larieto*; *Sasso Zemello* (oggi detto Scoglio San Marco). Sono pressoché ancora in uso, le denominazioni delle valli: *Rinbon, Rinbianco, Popena, Valfonda*.

A metà '500 si assiste ad un'intensificazione di azioni di rivendicazione possessoria e di rappresaglie: nel 1543 i dobbiacesi avevano sequestrato diciotto buoi ad auronziani, nonché appiccato fuoco a ottanta carri di fieno¹⁰⁷; nel 1544 i primi si erano spinti in territorio veneto al di sopra dello 'spalto', un fortilizio, costruito nei passati eventi bellici tra Landro e il lago di Misurina, che gli arciducali «dicon esser suo», fino a lambire 'Col di San Angelo', nei pressi del lago di

¹⁰⁵ Al conflitto Auronzo-Dobbiaco sono dedicati un saggio e un'ampia appendice documentaria pubblicati da Ettore De Toni nella rivista «Archivio per l'Alto Adige» nel 1908, De Toni, *Confini della Repubblica*. Più recentemente è stato edito un intero volume sulle questioni dei confini di Auronzo con un'ampia rassegna cartografica, Pais Becher, *Auronzo terra di frontiera*.

¹⁰⁶ ASVE, PSCC, b. 193, 4 dicembre 1587, in De Toni, *Confini della Repubblica*, p. 42.

¹⁰⁷ ASVE, PSCC, b. 197, «San Vito con Ampezo. Comeligo con Sesto», c. 124.

Misurina¹⁰⁸. Non si trattò che dell'ultimo di una lunga serie di episodi di ritorsione ripetutamente denunciati nelle lettere inviate dai capitani del Cadore alla Serenissima.

Nel 1544 i delegati di parte veneta (Girolamo Cesana avvocato da Serravalle, il capitano di Cadore Benedetto Longo, il vicario Filippo Almerico da Castelfranco) e imperiale (il commissario regio Antonio Queta, Girolamo Thuner e il capitano di Dobbiaco), accompagnati da rappresentanti delle comunità, si erano recati a Landro e poi sul monte di Misurina per verificare lo stato della situazione, predisporre un disegno dei luoghi e tentare un accordo¹⁰⁹.

In quella occasione il Cesana aveva istruito un lungo processo ove venivano raccolte le carte prodotte dalle parti. L'incalzare dei conflitti è descritto attraverso una cospicua produzione di accordi, sentenze, atti di diverso genere redatti fin dalle epoche più antiche e riportati in estratto o in copia. Il contenzioso come già ampiamente e lucidamente sottolineato a suo tempo da Grendi, produceva, alimentava e amplificava la produzione di testimonianze scritte e orali¹¹⁰, poiché le sentenze, gli atti notarili e le testimonianze orali raccolte nei processi erano le fonti attraverso cui si accertava il possesso e se ne preservava la memoria. E tanto più in un sistema di *jus comune* come quello vigente nei territori del Dominio di terra dello Stato veneziano, la memoria e la 'fama' erano riconosciute come fonti di attestazione e riconoscimento di diritti¹¹¹. E inoltre l'accertamento dello *status quo* ossia il mantenimento dello stato pregresso era fondamentale per

¹⁰⁸ ASVE, PSCC, b. 198 fascicolo «Altra informazione per le controversie tra Auronzo e Doblaco formata da Alvise Noal avvocato fiscal e Francesco Michiel».

¹⁰⁹ ASVE, PSCC, b. 194 registro «Aurontii cum Doblaco. 1544. Processus coram delegatis regis et Venetis pro monte Misurinae».

¹¹⁰ Grendi, *La pratica dei confini fra Comunità e Stati*, p. 137.

¹¹¹ Sulle procedure di legittimazione del possesso territoriale vedi Palmero, *Regole e registrazione del possesso in età moderna*. p. 50-82. Sulle modalità e gli strumenti di trasmissione e conservazione della 'memoria dei confini' cfr. Stopani, *La memoria dei confini*.

risolvere e chiudere il contenzioso. Le controversie per questioni legate al possesso di quegli alti pascoli e boschi, si racconta nelle carte dei processi cinquecenteschi, erano già pienamente emerse all'inizio del XIV secolo. Nel 1341 gli uomini di Auronzo avevano sequestrato alcuni animali agli abitanti di Dobbiaco sorpresi a pascolare in località Campo de Rivis, nella valle di Rinbon¹¹². Nel 1467 e 1468 questi episodi si erano ripetuti, in quest'ultimo anno con accenti più forti, a fino a giungere a dare fuoco allo 'spalto'. Un uso, quello della rappresaglia e del sequestro, che si era configurato, anche nel corso degli anni successivi, come un legittimo strumento di risarcimento personale ed individuale fintanto che non fosse stato raggiunto un accordo¹¹³. Ai sequestri erano seguite sentenze e arbitrati: nel 1342, nel 1375, nel 1448 (sentenza del giudice delegato Pietro Valier), nel 1458, nel 1469¹¹⁴. Tali sentenze, si riferiva nelle fonti di parte veneziana, riconoscevano il monte di Misurina come spettante ad Auronzo dal punto di vista della proprietà e del possesso, condannando pertanto i dobbiacesi alla restituzione degli animali sequestrati e al pagamento dei danni. Si passava poi a produrre altri atti necessari ad attestare il possesso, in primis i contratti di locazione: il *marico* della regola di Auronzo a nome della comunità concedeva in affitto porzioni di prato vicino al lago di Misurina ad uomini di Dobbiaco (1381, 1444, 1458) e sul

¹¹² ASVE, PSCC, b. 194 registro «Aurontii cum Doblaco. 1544. Processus coram delegatis regis et Venetis pro monte Misurinae».

¹¹³ Interessante al proposito la definizione di rappresaglia presente nel *Dizionario del linguaggio storico ed amministrativo*: «L'atto del Comune o del particolare cittadino il quale, per essere stato rubato in paese forestiero, o non pagato della roba vendutavi, o in qualunque guisa danneggiato dagli uomini o dalla signoria di quel paese, toglieva, per ristorarsi del danno, con licenza e decreto, che si diceva charta, del Consiglio generale o di particolari ufficiali, la roba a cittadini, eccettuati i pellegrini e romei, di quel tale paese che passavano pel suo territorio e ratteneva ancora le persone finché fosse pagato del suo credito o ristorato del suo danno; ancora lo stesso atto fra concittadini, per ruberie sofferte, onde l'uno poteva prender l'altro ma doveva subito rassegnarlo al magistrato il quale lo teneva prigione, in fino a tanto che lui fosse soddisfatto», Rezasco, *Dizionario del linguaggio*, p. 915.

¹¹⁴ ASVE, PSCC, b. 194 registro «Aurontii cum Doblaco. 1544. Processus coram delegatis regis et Venetis pro monte Misurinae».i

monte Piana (1541)¹¹⁵. Nelle carte raccolte entro il processo compaiono anche gli scritti della parte avversa: si trattava dei numerosi privilegi, spesso di dubbia autenticità¹¹⁶ (i «rancidi e oscuri diplomi del 1100» così definiti nelle scritture settecentesche di Andrea Tron¹¹⁷), emessi dagli imperatori fin dall'anno 925 e ribaditi nei secoli seguenti secondo cui costoro avrebbero concesso alla chiesa di San Candido il possesso di alcuni monti fra cui quello di *Masarola* identificabile con il monte di Misurina (secondo gli avvocati di parte veneta si trattava invece di luogo diverso posto nel territorio di San Candido). Oltre agli antichi diplomi, gli imperiali avevano prodotto altre scritture «in lingua teutonica» che attestavano diritti sulla valle di Reinzpoch (Rinbon) e un *procuratorio* che non avevano voluto riportare «in lingua itala»¹¹⁸.

Il tentativo di conciliazione avviato da Girolamo Cesana nel 1544 non ebbe successo. Gli imperiali rivendicarono tenacemente il possesso di tutto il monte di Misurina a partire da Colle Sant'Angelo, in virtù di quegli antichi titoli di possesso e in considerazione dell'esistenza di un confine naturale, tracciato a partire dal Lago di Misurina dal quale nascevano due rii (uno verso Dobbiaco e l'altro verso Auronzo) che delimitavano fisicamente i territori¹¹⁹.

Nel 1547 le parti stipularono un temporaneo accordo di durata annuale con cui si concedeva alla comunità di Dobbiaco

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Sulle falsificazioni documentarie in contesti analoghi cfr. Varanini, *L'invenzione dei confini*.

¹¹⁷ Pitteri, *Per una confinazione «equa e giusta»*, p. 183.

¹¹⁸ ASVE, PSCC, b. 194, registro «Aurontii cum Doblaco. 1544. Processus coram delegatis regis et Venetis pro monte Misurinae».

¹¹⁹ Nel luogo detto Col Sant'Angelo over Col del lago mazor dal lago di Misurina nascono due «fontane» una verso Auronzo e l'altra verso Dobbiaco e questi dovrebbero costituire il confine «che la natura par haver diviso» in quanto «si suoleno divider per cacumina montium, valles, vias seu flumina», *Ibid.*, cc. 1-4.

di pascolare e far legna a sud dello *Spalto*, a quella di Auronzo a nord¹²⁰.

2.3. Il confine Auronzo - Ampezzo

Attorno agli anni '40 del '500 un nuovo attore si era imposto sulla scena, il comune d'Ampezzo, tenace e deciso a contendere al comune di Auronzo parti consistenti di pascoli e boschi sui versanti occidentali del monte di Misurina¹²¹.

In verità il confine tra i rispettivi possessi era già stato definito dal 1318 in seguito ad un accordo tra le regole di Auronzo e Larieto (regola ampezzana)¹²². Un confine fluido per il permanere di ampi spazi promiscui, la cosiddetta 'Pausa comune' dove i pastori potevano sostare liberamente, e che tali erano rimasti anche successivamente al passaggio dell'Ampezzo al dominio asburgico¹²³.

Un laudo del 1459, poi ribadito in un arbitrato del 29 giugno 1500, avevo affermato l'uso promiscuo del monte, stabilendo che gli ampezzani potessero pascolare sui monti di Maraia e Misurina dalla festa di San Giorgio (23 aprile) fino al giorno di San Martino (11 novembre) e inoltrarsi «ad buscandum et carizandum» dalla festa di San Matteo (21 settembre) alla festa di San Giorgio (23 aprile). Pari prerogative erano concesse agli abitanti di Auronzo sui monti di Ampezzo¹²⁴.

¹²⁰ ASVE, PSCC, b. 197 fascicolo «Componimento Grimani. 1582. Processo delle controversie tra San Vito ed Ampezzo formato avanti l'anno 1582», 1568 novembre 18.

¹²¹ Il processo è conservato in ASVE, PSCC, b. 195 fascicolo «Scritture in materia del boschar nel monte di Mesorina tra Auronzo e ampezzani».

¹²² ASVE, PSCC, b. 194, registro «Aurontii cum Doblaco. 1544. Processus coram delegatis regis et Venetis pro monte Misurinae».

¹²³ Come definito nell'accordo del 1555 nel quale si riporta la presenza "Pausam communalem" la quale "sit communis utriusque parti".

¹²⁴ AMCC, b. 139, fasc. « Dall'anno 1381 al 1753 - Comunità di Cadore e Comune di Auronzo contro Ampezzo per tagli ed altro nei boschi confinanti di Maraia e Misurina», 1500 giugno 29.

Secondo gli auronziani questa situazione di condivisione delle risorse, così come stabilita nell'arbitrato del 29 giugno 1500, veniva meno dal momento che gli ampezzani erano entrati in dominio tirolese in quanto «li boschi di Cadore posti in detti monti [...] sono comuni a tutti li homini di Cadore et non ad alcun forestier et forestier si intende per il Statuto nostro di Cadore confermato per la Serenità vostra tutti coloro che non habitan in Cadore e non sustengono onera et factiones cum la Comunità di Cadore et similmente in detti Statuti vecchi et novi; è certo che li boschi siano comuni solum a quelli di Cadore excepto alcuni boschi che sono particolari de li comuni, che si adimandano vizze che si servono ali bisogni delle fabbriche»¹²⁵.

Gli ampezzani, invece, ribadirono il diritto all'utilizzo di quei monti in virtù dell'antica appartenenza alla Comunità di Cadore e della conservazione dei medesimi statuti, nonché in linea con il principio per il quale il mutamento di giurisdizione non pregiudicava i diritti privati e particolari dei sudditi.

Secondo le denunce degli auronziani, nel 1548 gli ampezzani si erano spinti «sette et otto miglia dentro li confini nostri» per tagliare legname successivamente venduto a mercanti veneti¹²⁶, poiché «tagliando sul territorio di Cadore non pagano dacio al re de Romani et vendeno ditti legnami a mercadanti sudditi di questo illustrissimo Stato a miglior mercato et salvano li boschi che hanno sotto il suo re preditto. Lo fanno anchora, come facilmente se puol considerare, perché sono spinti dalli mercadanti qualli hanno molto più a piaser da ditti ampezzani de li legnami, che da loro comprano tagliati sul territorio cadorino, che de quelli tagliano sul territorio luoco de Ampezzo, per i quali pagano il nuovo datio impostoli per il ditto suo re»¹²⁷.

Divieti e sanzioni ingiunti dalla Dominante (quali l'imposizione di proclami per proibire ai mercanti dello Stato

¹²⁵ Supplica della Comunità *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*, 1548 ottobre 27.

¹²⁷ *Ibid.*

veneto di acquistare o «caparar» legnami da ampezzani¹²⁸) avevano in breve tempo mostrato la loro inefficacia¹²⁹.

Erano pertanto riprese le rappsaglie e i danneggiamenti, quali quelli compiuti da ampezzani nel 1550 i quali i si erano recati «armata manu nelle pertinentie di Cadore et per alquanti miglia dentro li confini di questo illustrissimo dominio et sopra i monti et pradi delli predetti d'Auronzo et d'un altro luogo chiamato S. Vido, in li quali luogi questi di Cadore havevano tagliato gran numero e quantità di legnami iuxta il solito loro, per condur poi quelli alli Peraruoli et luogi dove i vendono a mercanti, qual ligname poteva importar circa ducati doi millia; qual tutto legname essi ampezzani tagliarono in pezzi a grandissimo danno et rovina di quelle povere famiglie che li havevano fatti»¹³⁰.

Erano seguiti bandi da ambo le parti¹³¹, quelli imperiali contro «tutti li homini e donne del comun d'Auronzo et nove altri cittadini di Cadore» dal contado del Tirolo, e quelli emanati dal Senato veneziano nel 1553 per impedire ai sudditi veneti di avere rapporti commerciali con ampezzani, provvedimenti, questi, che colpivano al cuore oltre che gli interessi degli ampezzani, anche quelli di molte comunità di terraferma le quali ne avevano chiesto, ovviamente, la revoca¹³².

Il 7 giugno nel 1554 le comunità di Auronzo e Ampezzo avevano stipulato un arbitrato per tentare di riproporre l'uso promiscuo territorialmente definito e delimitato del monte di Misurina.

¹²⁸ *Ibid.*, 1548 aprile 13, 1548 ottobre 27, 1549 settembre 29. Analoghi divieti nel 1553.

¹²⁹ Scrive Lazzarini: «I confini politico-amministrativi non sembrano dunque costituire un ostacolo rilevante: in genere appaiono poco influenti, o almeno non determinanti. Le difficoltà che derivano da restrizioni al commercio e da imposizioni fiscali vengono in genere superate. I divieti di esportazione, che a volte vengono introdotti dalle autorità centrali o locali, sono spesso presto ritirati, e comunque elusi abbastanza facilmente», Lazzarini, *Le vie del legno*, p. 106.

¹³⁰ ASVE, PSCC, b. 195, Lettera di Vecello Vecelli «ante terminationem 1582».

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Si trattava in particolare delle comunità di Serravalle e Conegliano, *Ibid.*

I capitoli di tale accordo furono dapprima rifiutati da Venezia poiché in essi non vi era un esplicito riferimento a quello che stava più a cuore alla Serenissima, cioè il bosco demaniale di San Marco che si estendeva proprio a cavallo di quei confini tra Auronzo e Ampezzo. L'accordo venne pertanto riformulato dallo stesso Vecello Vecelli ed infine approvato da Venezia il 27 aprile 1555¹³³. In esso si stabiliva che il bosco di Maraia doveva essere riservato al comune di Auronzo, mentre si riconosceva agli ampezzani il diritto di «ligna facere seu incidere» sul monte di Misurina, in una porzione definita dal *Laston* sopra la via di Ansiei, scendendo verso Vallesella. Su questo spazio così delimitato gli ampezzani avrebbero goduto anche del diritto di pascolo limitatamente al periodo necessario al trasporto del legname (dal giorno di San Matteo il 21 settembre alla festa di San Giorgio il 23 aprile). Il 18 giugno 1555 i rappresentanti delle comunità di Ampezzo e Auronzo avevano posto i termini confinari secondo quanto stabilito nell'accordo, comprendendo anche i confini tra il monte Larieto degli ampezzani e il bosco demaniale di San Marco: la *Crepa Rossa* (Val Popena alta), il *Forame* (una spaccatura al di

¹³³ *Ibid.*, «Scritture in materia del boschar nel monte di Mesorina tra Auronzo et ampezzani»; i capitoli dell'accordo sono anche contenuti in AMCC, b. 139 fasc. «Dall'anno 1381 al 1753 - Comunità di Cadore e Comune di Auronzo contro Ampezzo per tagli ed altro nei boschi confinanti di Maraia e Misurina».

Nell'accordo il confine tra la vizza di San Marco del dominio veneto e il monte di Larieto di Ampezzo era così definito «incipiendo ab aqua Anseaio penes quam reperitur unus picus signatus duabus crucibus et inde recte sursum ascendendo usque ad quodam lignum siccum sive scandaium forcelum et exinde recte sursum tendendo et feriendo (?) ad summitatem saxi sive Crode de Magaredo et pro communibus expensis fiant duo capitella inter vizzam predictam Sancti Marci et ipsum montem de Lareto pro maiore confinium declaratione unum videlicet ultra aquam de Anseaio predicto versus Maraia productorum de Aurontio penes viam alterum vero citra ipsam aquam verus crodam predictam de Magaredo».

Così pure i diritti di pascolo «nempe incipiendo in Crepa rubea supra pausam que est in summitate vallis de Popene et descendendo ad foramen demonstrat[um] penes Lavinale signatum cruce et recta linea descendendo usque ad lapidem sive lastonum quod est supra viam qua tenditur in Anseaum et inter medii ponantur alii termini lapidei et in omnibus fiant cruces et deinde per stratam descendendo usque ad pausam communalem que sit communis utrique parti et exinde rivus maior terminat confinia inter partes predictas». Sulla vizza di San Marco, cfr. De Toni, *L'antipetto della Vizza*, pp. 390-491.

sotto della Val Popena alta), la strada e il torrente Ansiei , la *Pausa comunale*.

L'accordo del 1555, rimasto in vigore anche dopo le sentenze del 1582 e 1589, non poteva certo dirsi risolutivo¹³⁴. Da più parti si sollevarono dubbi sulla sua legittimità e pertanto furono chiamati ad esprimersi sulla questione i giuristi Graziani e Pellegrin. Secondo il Graziani quell'accordo non poteva considerarsi legittimo per due ragioni: la prima perché era stato stipulato senza assenso dei rispettivi principi, la seconda perché esso stabiliva una sorta di alienazione di beni, non consentita senza assenso delle reciproche autorità¹³⁵.

Di parere sostanzialmente diverso il Pellegrin che ravvisava nell'accordo solo una concessione d'uso in "raggion di servitù"

¹³⁴ I conflitti tornarono a presentarsi a breve. La comunità di Auronzo aveva proibito di dare lavoro ad ampezzani nei boschi situati nei propri territori (*Ibid.*, 1558, maggio 3). Il Consiglio della Comunità di Cadore aveva sollecitato la Dominante affinché fosse imposto a tutti i sudditi dello Stato veneto il divieto di avere rapporti commerciali e lavorativi con ampezzani, al fine di costringere le autorità imperiali ad una qualche decisione: «Havendo veduto che quelli d'Ampezzo haveano bandito tutti de Cadore dal luoco de Ampezzo perpetualmente per il qual bando a supplicatione di essa povera comunità furono de licentia di questo illustrissimo Dominio banditi tutti di Ampezzo et a quelli tolto il commertio di poter praticar con alcun suddito de questo illustrissimo stado come appar per parte presa nell'eccellentissimo consiglio de Pregadi sotto di 4 novembrio 1567 qual bandi furono rinovati et restituito il comercio d'ordine di sua Serenità con danno grandissimo della povera comunità et sue raggioni non ostante la contraditione fatta per li ambasciatori di essa povera comunità qual bandi et levar de commertio hebbe tanta efficatia et forza che essi de Ampezzo furono astretti con ogni lor forze supplicar che fossero eletti commissari per la espeditione di tal differentie come furono eletti, havendo veduto che tanta dilatione habbi da causar molti prejudicii alle rason di questo illustrissimo dominio et di essa povera comunità havendo veduto che quelli d'Ampezzo alli di passati hano tagliato molti legni dentro delli confin di questo illustrissimo Stado et preso molti huomini et quelli retenti in pregione nel castello de Bottestagno ha voluto essa povera comunità dar di nuovo notitia a sua Serenità supplicandola che hormai per novi commissari a questo spetialmente eletti degnino poner fine a tante sue calamità danni et miserie over che per convenienti et visti rispetti non potendosi venir alla espeditione almeno sia levato il comertio a essi d'Ampezzo Dubiaco et Sesto secondo il solito... vedendo che illustrissime signorie non posseno dar alcun castigo a essi allemani qual li sia di mazor et interesse che levarli il comercio come di sopra quantonque questo renda similmente danno ad essa povera comunità non cura de questo a fine che tal differentie siino terminate et deffinite con honor et gloria di Serenissima Repubblica et utile di essa povera comunità la qual cosa causerà che non potendo essi de Dubiaco far dimeno di servirsi de vini et altre diverse sorte de mercantie qual passano per quella parte de Cadore et havendo essi loro trafego et mercantie in quelle parte causerà che non potranno haver vini se non con spese eccessive non potranno vendar li loro lignami et taglie quale vengono a queste parte non potranno vender li loro animali ne comprar per condur alle parte sue et de più li commessi dell'illustrissimo arciduca Ferdinando non potranno vender li loro animali ne comprare per condur alle parte sue et de più li commisi dell'illustrissimo arciduca Ferdinando non potranno vendar tante e tante taie quale vendono a mercanti di questa città dal che vedendosi quasi in calamitate supplicheranno et procureranno con ogni loro forze di supplicar appresso il suo illustrissimo arciduca di venir alla decisione et espeditione di tal differentia» ASVE, PSCC, b. 197, volume «San Vito con Ampezo. Comeligo con Sesto», c. 124.

¹³⁵ ASVe, PSCC, b. 198, fascicolo «Informatione del comun d'Auronzo de Cadore contra quelli d'Ampezzo con inserta scrittura del Graziani. [...] 1593».

e non un trasferimento di proprietà. Tale accordo doveva considerarsi legittimo in quanto stipulato “pro bono pacis”, senza pregiudicare la proprietà e possesso del monte di Misurina che restavano indiscutibilmente ad Auronzo e al Cadore¹³⁶.

2.4. Il confine Ampezzo – San Vito

L'altra controversia riguardava il confine tra gli attuali comuni di San Vito di Cadore e Ampezzo, lungo la linea dello spartiacque che attraversava il Giau dalla Gusella fino all'attuale località detta *Dogana Vecchia*. Due in particolare erano le aree contese: il monte Giau con i suoi pascoli ed il territorio posto, fra il monte Ambrizzola e Larieto, tra il Boite e la strada imperiale, nelle località dette Selvanera e Pozuogo¹³⁷.

Il conflitto era sorto già nei primi decenni del '400 tra le regole di Mondeval (San Vito) e Ambrizzola (Ampezzo)¹³⁸ per i diritti di pascolo, nonostante il confine tra queste comunità fosse stato stabilito già nel 1331 e 1333, riconoscendo il possesso del Giau a San Vito¹³⁹. Nel corso del secolo XV in seguito ad alcuni episodi di sequestro di capi di bestiame da parte dei regolieri di Ambrizzola, il vicario di Cadore avevano riconosciuto le ragioni dei sanvitesi, condannando gli ampezzani alla restituzione degli animali, ma riconfermando lo stato dei confini così come definito nel 1331 (sentenze del 1406 e 1443)¹⁴⁰.

¹³⁶ Ibid., b. 195, fascicolo «1594 sin 1603. Confini Auronzo con Ampezzo».

¹³⁷ Su queste questioni cfr. Richebuono, *Contese per i confini*.

¹³⁸ Alcune carte relative a questa controversia sono raccolte in ASVE, PSCC, b. 195 e b. 197, volume «San Vito con Ampezo. Comeligo con Sesto» (con inserto sommario delle scritture contenute), cc. 191 (1406, giugno 27), cfr. anche Richebuono, *Storia D'Ampezzo*, p. 125.

¹³⁹ Ibid. cc. 175-241, Richebuono, *Storia D'Ampezzo*, p. 65.

¹⁴⁰ ASVE, PSCC, b. 197 fascicolo «Componimento Grimani. 1582. Processo delle controversie tra San Vito ed Ampezzo formato avanti l'anno 1582».

La situazione era altresì complicata dal fatto che da secoli sul Giau alcuni ampezzani erano proprietari di aree di prato (il cosiddetto *Clostego* o *Ciostego*), i cui confini erano stati stabiliti da sentenze arbitrarie, in particolare quella del 1445¹⁴¹.

Nel 1550 fu istruito un primo processo innanzi al vicario di Cadore avente ad oggetto i boschi posti a valle ove gli ampezzani avevano asportato legname (località detta 'Ancona')¹⁴².

Di fronte all'impossibilità di dirimere le controversie in tempi brevi, nel 1557, le autorità di ambedue gli Stati, veneto e arciducato, avevano posto il divieto ai rispettivi sudditi di tagliare il legname nei luoghi contesi (Selvanera, Pozuogo, Ambrizzola e Giau), senza licenza dei reciproci capitani¹⁴³.

Tra il 1561 e il 1562 si svolse un secondo processo contro taluni ampezzani rei di essersi introdotti armati di schioppi nei boschi banditi (Selvanera e Pozuogo) e di aver fatto a pezzi legname, marchiandolo con i propri segni. Non si trattava di iniziative singole, ma di azioni che coinvolgevano l'intera comunità e il suo stesso governo, realizzate con una forte valenza di 'ufficialità', come avevano riconosciuto gli stessi testimoni e gli stessi imputati¹⁴⁴.

¹⁴¹ ASVE, PSCC, b. 195, fascicolo «1582. Ampezzo con San Vito ed Auronzo con Doblaco con la composizione dei commissari», 1445 settembre 22.

¹⁴² ASVE, PSCC, b. 197, fascicolo «San Vito con Ampezzo. Comeligo con Sesto», c. 127 1557 marzo 26.

¹⁴³ ASVE, PSCC, b. 197, fascicolo «San Vito con Ampezzo. Comeligo con Sesto», c. 127 1557 marzo 26.

¹⁴⁴ Racconta uno dei testimoni citati nel processo (Giovanni Corona da Borca) «za un mese in circa che fui a menar balle in Ampezzo scontrai a chiappo a chiappo che podevano esser da cento et cinquanta homini d'Ampezzo tra Cortina et Zuel che andavano verso Ampezzo tra li quali conoscete Tuoni de Nardo capitano de centenaro d'Ampezzo armado d'una arma in hastada in ordine che non li mancava altro che la bandiera et insieme con lui Alessio de Gedin armato con uno schioppo ...» PSCC, b. 197, fascicolo «San Vito con Ampezzo. Comeligo con Sesto», c. 146-147. Altra testimonianza (Giovanni Alessandrino da Ampezzo) riconosce: «i cappi de nostro comun d'Ampezzo ne ha comandato per parte della maestà del Imperador che li dovemo andar a tiar». Interrogato sui nomi dei mandanti «l'è il marigo ser Dona de Verra et dui sindici de comun Zacharia de Francesco et ser Piero de Antonio». Interrogato se ha visto il mandato

Anche in questo caso, le interrogazioni dei testi rivelarono una forte integrazione tra le comunità: gli ampezzani che avevano deposto innanzi le autorità parlavano la stessa lingua, erano in molti casi *zermani* (cugini), in gran parte «vivono lavorando nel territorio del eccellentissimo Stato veneto»¹⁴⁵.

La risposta della Dominante fu quella consueta: nel 1567 e 1580 furono ribaditi i bandi per impedire agli ampezzani rapporti commerciali e lavorativi all'interno dello Stato veneto¹⁴⁶.

Era ormai chiaro che questi provvedimenti non potevano avere che un'efficacia molto limitata, come dimostrò il frequente e ricorrente ripetersi delle violazioni in tutti i decenni precedenti: una soluzione affidata alle magistrature centrali degli Stati non poteva essere più procrastinata.

2.5. Gli accordi del 1582 e del 1589

Tra il principale tentativo di accordo di metà '500 affidato ai tecnici del diritto (l'avvocato di Serravalle Girolamo Cesana) e l'attribuzione delle questioni confinarie cadorine agli organi politici di vertice dello Stato (prima Alvise Grimani eletto «commissario sopra le differenze tra Cadore e Ampezzo» nel 1578, poi Paolo Paruta nel 1589¹⁴⁷) all'inizio degli anni '80

dell'imperatore «il nostro capitano de Botestagno l'haveva lui nelle man» *Ibid.*, c. 157.

¹⁴⁵ Vedi deposizioni di Girolamo de Ios da San Vito e di Giovanni Antonio di Giorgio de Giesia da San Vito PSCC, b. 197, fascicolo «San Vito con Ampezo. Comeligo con Sesto», cc. 149-150. L'espressione «vivono lavorando nel territorio del eccellentissimo Stato veneto» è tratta da una supplica in ASCC, b. 139, fasc. « Dall'anno 1381 al 1753 - Comunità di Cadore e Comune di Auronzo contro Ampezzo per tagli ed altro nei boschi confinanti di Maraia e Misurina»s.d.

¹⁴⁶ PSCC, b. 197, fascicolo «San Vito con Ampezo. Comeligo con Sesto», cc. 110 e 123.

¹⁴⁷ ASVE, *Segretario alle voci*, reg. 5, c. 123; reg. 6, c. 105. Il Paruta assunse l'incarico di commissario ai confini all'apice della sua carriera, dopo che era già stato nominato storiografo pubblico della Repubblica e

erano passati alcuni decenni. In quel intervallo d'anni, lo Stato veneziano si era reso più consapevole della necessità di preservare l'integrità dei propri domini attraverso un'attenta politica di tutela e sorveglianza dei territori di confine. Ciò aveva richiesto la creazione di uffici specifici cui affidare la trattazione delle questioni confinarie (nel 1554 infatti fu creata la Camera dei confini; nel 1558 vennero eletti i commissari ai confini della Patria del Friuli¹⁴⁸).

La questione di maggior complessità era quella che da secoli si protraeva tra Auronzo e Dobbiaco e su di essa si concentrarono gli sforzi del commissario ai confini Alvise Grimani. Il 24 ottobre 1582 egli provvide ad inviare i periti Agostino e Giacomo Vecellio da Auronzo per effettuare un sopralluogo sui luoghi contesi: tra le pretese dobbiacesi (la cosiddetta *Fontana Caldiera* posta sotto il lago di Misurina) e quelle auronziane (all'altezza dell'*hosteria di Landro* sulla strada verso Dobbiaco) vi erano quattromila quattrocento pertiche (pari a km 9,18); si calcolò pertanto la metà di tale lunghezza, fissandola in un punto preciso che coincise con il luogo detto *Giara bianca*, definito *Ponto Medio*¹⁴⁹. Il 31 ottobre lo stesso commissario veneziano si recò in Cadore per accertarsi dell'appoggio della Comunità Cadorina e per prendere accordi con i suoi due delegati (Tiziano Vecellio l'oratore e Giovanni Alessandrino)¹⁵⁰.

Le coordinate spaziali così definite (*Fontana Caldiera*, *hosteria di Landro*, *Ponto Medio*) costituirono i punti di riferimento di base della prima sentenza stipulata a Feltre tra i

dopo aver scritto *Della Perfezione della vita politica* (1579). Su Paruta cfr. Benzioni Zanato, *Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento*

¹⁴⁸ Pitteri, *I confini della Repubblica*, p. 262, cfr. infra... Sull'ufficio dei Provveditori sopra Camera dei confini cfr. anche Adami, *I magistrati ai confini*. Sul tema del rapporto tra organizzazione degli archivi e uffici di ancien régime cfr. Benigni e Vivoli, *Progetti Politici e organizzazione*.

¹⁴⁹ ASVE, PSCC, b. 192, 1582 ottobre 24; riportato in De Toni, *Confini della Repubblica*, p. 21-22.

¹⁵⁰ AMCC, *Deliberazioni*, b. 33 (1582 ottobre 31).

commissari, il veneziano Alvise Grimani e l'arciduca Baldassarre Trautson (29 novembre 1582)¹⁵¹.

Nel *Ponto Medio*, posto a metà tra il confine preteso dagli arciducali e quello preteso dai veneti, si tracciarono due linee una verso Landro e l'altra verso Larieto; una volta misurata la distanza «a recta linea sino alla strada commune verso Botestagn», questa fu riportata anche a est e ovest, di modo che tutto ciò che stava al di sopra dovesse restare ad Auronzo quello che stava al di sotto a Dobbiaco.

In quello stesso convegno del 29 novembre 1582 si definirono anche ai confini sul Giau sulla base dei precedenti tracciati confinari dei pascoli: fu ribadito che il monte appartenesse ai sanvitesi (fatti salvi i diritti degli ampezzani in Ciostego) mentre quello d'Ambrizzola, sino alla località detta *Lasta dell'Agnella* (ossia fino al Boite accanto alla strada d'Allemagna), dovesse rimanere agli ampezzani¹⁵²; ponendo sostanzialmente fine all'uso promiscuo, tanto dei pascoli quanto dei boschi.

Il 9 dicembre 1582 il vicario di Cadore Pompeo Prampergo e Cristoforo Sorte, l'illustre cartografo dello Stato veneto, accompagnati da un uomo del luogo (Rocco Costantini da Valle), si recarono nei siti contesi per porre unilateralmente i limiti come definiti nella sentenza del 29 novembre 1582.

In quella occasione furono apposti i segni di delimitazione sui punti estremi: scolpite croci sulle crode e sui larici, prima sul versante del Rinbon, poi su quello di Larieto¹⁵³. E' importante esaminare la relazione redatta in quell'occasione: i termini di confine furono collocati lungo tutto il versante del

¹⁵¹. ASVE, PSCC, b. 195, fascicolo «A. 1582: terminazioni Grimani e Trauson. 1589 Parutta e Boldistain. 1590: esecuzione tra Auronzo e Dobbiaco. 1605: Contarini e Mandrucci e altre», cc. 1-8.

¹⁵² Belli, *Giau e il muro della pace*, p. 53; Richebuono, *Contese per i confini*, p. 14-19

¹⁵³ ASVE, PSCC, b. 195, fascicolo «A. 1582: terminazioni Grimani e Trauson. 1589 Parutta e Boldistain. 1590: esecuzione tra Auronzo e Dobbiaco. 1605: Contarini e Mandrucci e altre».

Monte Piana fino alla valle di Rinbon in direzione dell'*hosteria di Landro*¹⁵⁴; i segni per delimitare il tracciato erano costituiti da croci segnate su larici e abeti o scolpite sulle crode. Le operazioni del 1582, come appare al confronto con quelle realizzate due secoli dopo (in particolare dopo la sentenza di Rovereto del 1752), si rivelarono, in tutta evidenza, di assoluta indeterminatezza e notevole labilità. Nessuna distanza venne indicata tra un termine e l'altro; le croci furono tracciate su alberi e massi che il tempo e gli agenti atmosferici avrebbero irrimediabilmente cancellato (anziché i cippi su colonne, appositamente costruiti, come avvenne a metà Settecento). Quanto alla linea del confine, così come descritta nella relazione, si chiuse al di sopra dell'osteria di Landro, includendo pertanto all'interno del territorio veneto spettante ad Auronzo sia la Valle di Rinbianco che quella di Rinbon, la prima indubitatamente spettante ad Auronzo, la seconda pretesa dagli austriaci.

All'appuntamento del 9 dicembre 1582 per apporre i termini, gli ingegneri di parte arciducale mancarono di presentarsi. In un memoriale dell'ambasciatore cesareo del 1586 si resero note le ragioni del disaccordo: la prima riguardava il cosiddetto confine di *Landro* che, secondo gli arciducali, doveva intendersi non all'*hosteria* (come asserito dai veneti) bensì al lago posto più a sud, di modo che la valle del Rinbon restasse ai dobbiacesi; la seconda obiezione riguardò il confine verso Ampezzo che doveva chiudersi non sul Larieto ma verso Larieto lungo la strada diretta a Dobbiaco (il monte Cristallo e la Val Popena bassa sarebbero rimasti così agli arciducali). Ed infine il terzo motivo di disaccordo: il confine non poteva essere tracciato in modo rettilineo, poiché occorreva rispettare le 496 pertiche sopra la strada pubblica

¹⁵⁴ ASVE, PSCC, b. 192, 1582 dicembre 9.

come stabilito nel negoziato¹⁵⁵. Il vero obiettivo degli arciducali era il possesso della valle di Rinbon ove si estendeva un grande bosco:

«una gola ovvero apertura del monte Misurina la quale comincia per mezzo l'hosteria di Landro ma alquanto più sopra verso il Ponto medio et camina per spazio di circa un miglio molto ristretta (1788 metri, ndr.) ma poi si divide in due parti, l'una prende il nome di Rinbianco et tende verso i prati di Misurina, ma con grande ascendentia, et questa in ogni caso resta d'indubitata ragione del commune di Auronzo; l'altra che è posta in difficoltà camminando più inanti però per via tortuosa si stende circa due miglia con diverso spacio di larghezza dalle 50 alle 150 pertighe. Il fondo della valle è di giara fatta da un torrente chiamato co l'istesso nome di Rinbon il quale con grande precipitio vi corre in mezzo. Et nelle pertinentie del monte che la serra d'ogni intorno fino a siti più alti dirupati vi è bosco di legni di pezzo et di larice ma non molto spesso né di arbori molto grandi essendo dopo la sententia del 1582 stati fatti molti tagli. Questo bosco, asseriscono gli arciducali, essere proprio del Serenissimo arciduca Ferdinando»¹⁵⁶.

Tra l'una e l'altra sentenza si ripeterono episodi di occupazione violenta e armata, come quello riportato in un memoriale dell'ambasciatore imperiale del 1587 (settembre 19), allorché un gruppo di novecento uomini del comune d'Auronzo con «alcuni pezzi d'artiglieria» si introdussero nel bosco di Rinbon per portar via legnami attraverso una strada da loro arbitrariamente tracciata, cosa che, accusò sempre l'ambasciatore, non si doveva fare prima della definizione del contenzioso e che «ripugna alla bona vicinità et pace pubblica»¹⁵⁷.

La conciliazione tra le istanze venete e arciducali venne dapprima tentata, senza successo, proponendo la permuta del bosco arciducale di Sommadida (posto a ridosso della foresta demaniale di San Marco) da cedersi in cambio del bosco di

¹⁵⁵ Vedi lettera del Grimani 1586, ottobre in ASVE, b. 196 pubblicato in De Toni, *Confini della Repubblica veneta*, p. 32

¹⁵⁶ ASVE, PSCC, b. 197, fascicolo «Cadore convento del 1589 colla decisione delle controversie in quelle parti», s.d., De Toni, *Confini della Repubblica veneta*, p. 53.

¹⁵⁷ De Toni, *Confini della Repubblica veneta*, p. 41-42.

Rinbon e di Giâu¹⁵⁸. Il 2 novembre 1589 i commissari Paolo Paruta per la Serenissima e Carlo Wolkenstein per l'arciduca Ferdinando firmarono in Ampezzo un secondo accordo¹⁵⁹. In esso si recepirono parzialmente le richieste degli arciducali, assegnando loro le 496 pertiche sopra la strada imperiale. Quanto al controverso confine verso Larieto, si stabilì che questo fosse posto 300 pertiche oltre il *Punto medio*, tanto da lasciare al comune di Auronzo la Val Popena alta e agli arciducali il territorio fino alla sommità del monte Cristallo in direzione di Bottestagno. Infine la linea fu tracciata dal *Punto medio* alla Valle di Rinbon (sopra l'*hosteria di Landro* e non sopra il lago come pretendevano gli arciducali): l'area posta sopra di questa linea rimase al comune di Auronzo («ove son li prati e li pascoli», come riportato dal commissario veneto); quella posta al di sotto «spogliata de buoni arbori et de fondi in più luoghi o di croda o di giara» (come si era affrettato a giustificare Paruta all'indomani degli accordi) fu attribuita agli arciducali¹⁶⁰.

La sentenza Paruta segnò un relativo arretramento dei possedimenti degli auronziani in quanto aprì l'ingresso degli arciducali nella contesa Valle di Rinbon che restò suddivisa in due parti tanto da lasciare ai dobbiacesi tutti i versanti della Crode di Rinbon a partire dal Sasso Gemello (oggi scoglio di San Marco): sopra del Sasso agli auronziani, al di sotto ai dobbiacesi.

Quello stesso giorno (2 novembre 1589) gli ingeneri della Serenissima Cristoforo Sorte, Girolamo Gallo e Ottavio Fabri si

¹⁵⁸ ASVE, PSCC, b. 197, fascicolo «Cadore convento del 1589 colla decisione delle controversie in quelle parti», 1589 ottobre 18 – 23 ottobre (De Toni, *Confini della Repubblica veneta*, p. 47).

¹⁵⁹ ASVE, PSCC, b. 195, fascicolo «A. 1582: terminationi Grimani e Trauson. 1589 Parutta e Boldistain. 1590: esecuzione tra Auronzo e Dobbiaco. 1605: Contarini e Mandrucci e altre», cc. 8-13, In De Toni, *Confini della Repubblica veneta*, p. 61-65.

¹⁶⁰ Cfr. la relazione inviata da Paruta a Venezia in ASVE, PSCC, b. 197, fascicolo «Cadore convento del 1589 colla decisione delle controversie in quelle parti», 1589 novembre.

recarono nei siti questa volta insieme ai periti di parte arciducale, ai capitani di Cadore e Dobbiaco e ai rappresentanti del comune di Auronzo per porre i termini, operazione nè facile nè priva di contestazioni (come riferito dallo stesso Paruta). Sul cosiddetto ‘*Sasso zemello*’ (nella Valle di Rinbon all’apertura di quella di Rinbianco) furono incise le lettere P.P.C.V. (Paulus Paruta commissarius Venetus) sul versante veneto, C.B.I.B.C.A. (Carolus baro in Bolchestain commissarius arciducalis) su quello arciducale¹⁶¹.

Furono posti sei termini, con le stesse modalità del 1582, senza definire le distanze da un termine all’altro (a ‘conveniente distantia’) e incidendo croci sulle piante e sui massi, segni labili e imprecisi, che presto avrebbero generato future contestazioni e contenziosi¹⁶².

Un anno dopo (1590 luglio 2) il vicario di Cadore Andrea Roncalli con il cancelliere Odorico Soldano accompagnati dagli uomini delle comunità di Auronzo (Giacomo Vecellio, Girolamo da Corte, Battista da Larese e Gasparin de Zardis) il capitano di Dobbiaco e gli uomini di quelle comunità posero un capitello nel Ponto medio e un ulteriore termine lapideo in Rinbon con una croce.

Nella sentenza del 1589 furono stabiliti i termini (anche intermedi) del Giau e l’anno seguente (28 giugno 1590) gli uomini della comunità di Ampezzo e San Vito si recarono in Giau per procedere all’apposizione dei termini stabiliti

¹⁶¹ ASVE, PSCC, b. 195, fascicolo «A. 1582: terminazioni Grimani e Trauson. 1589 Parutta e Boldistain. 1590: esecuzione tra Auronzo e Dobbiaco. 1605: Contarini e Mandrucci e altre» cc. 8-13.

¹⁶² Il primo termine fu posto Sul *Punto medio* o *Giara Bianca*; il secondo sul Monte Piana, calcolando le 496 pertiche al di sopra della strada imperiale; il terzo e quarto termine fu collocato in linea con il lago di Landro fino all’inizio alla imboccatura della valle di Rinbon, ove fu posto il quinto termine ed infine al Sasso gemello il sesto termine. Da qui ritornando verso la Valle di Rinbianco sulla sommità del Monte Piana erano state incise due croci su un abete e attraversando la Valle di Rinbon fino alle Crode di questa erano state apposte croci su un larice e su un masso.

*(Rocchetta, Lasta dell'Agnella, Gusella, Sasso Gemello, Forame, Sasso Rosso)*¹⁶³.

¹⁶³ Richebuono, *Contese per i confini*, p. 19.

2.6. Le regole di determinazione dei confini

Il processo di definizione del confine nell'area esaminata si sviluppò secondo modalità seguite anche altri contesti, articolandosi nelle tre fasi consuete: definizione, delimitazione, demarcazione. Alle controversie sorte in ambito locale tra singole comunità per rivendicare il possesso di boschi e pascoli si intrecciava e si sovrapponeva un conflitto parallelo dominato da istanze politico-diplomatiche per la giurisdizione statale sui territori. Tuttavia questi due differenti piani ed ambiti (locale e statale) non facevano riferimento a norme e procedure diverse per la determinazione del confine¹⁶⁴. Nei sistemi giuridici vigenti tra medioevo ed età moderna non esisteva, infatti, un discrimine tra confini interni ed esterni e le regole per determinare un confine erano sostanzialmente analoghe per qualsiasi ambito territoriale esse facessero riferimento (sia che si trattasse di un regno, un feudo, una città, una diocesi, un comune)¹⁶⁵. D'altra parte il diritto giustiniano, che costituì il fondamento del diritto comune vigente nei territori di dominio veneziano, prestò esclusiva attenzione ai confini privati, mentre i *fines publici rimasero* pressoché privi di riferimenti normativi¹⁶⁶. In presenza di controversie, giuristi e magistrature dovettero fare appello a interpretazioni basate sulla consuetudine e sui precedenti. Il principio di base nella scienza giuridica fu quello dell'immodificabilità dei *fines publici* e pertanto per stabilire una linea confinaria occorreva assegnare priorità ai tracciati confinari più antichi o a quelli preesistenti¹⁶⁷. Al

¹⁶⁴ Sul tema Marchetti, *Spazio politico e confini nella scienza giuridica del tardo Medioevo*, in *Confini e frontiere*, p. 65-80.

¹⁶⁵ *Ibid.*, p. 72.

¹⁶⁶ *Ibid.*, p. 73.

¹⁶⁷ E ciò sulla scorta dei doctores fra cui Girolamo del Monte con il suo *Tractatus de finibus*, Venetiis 1574, Baldo degli Ubaldi, *Consiliorum sive responsorum volumen primum*, Venetiis, 1580.

principio della immodificabilità dei *fines*, si affiancò quello più pragmatico del “buon vicinare” che si fondò sull’opportunità di non sovvertire lo stato di fatto, le consuetudini e gli usi consolidati nel tempo. Appare indicativo il parere espresso da Paolo Sarpi a proposito di una controversia sorta tra la comunità veneta di Roccalana e quella imperiale di Bamberga: in esso il consultore suggerì di mantenere inalterata la consuetudine dell’uso promiscuo di pascoli e boschi, condizione necessaria per la pacifica convivenza tra quelle comunità¹⁶⁸.

Un ulteriore principio si fondò sull’affermazione che «*limites territorii sunt limites iurisdictionis*»: l’esercizio della giurisdizione definiva l’estensione dei possedimenti e viceversa¹⁶⁹. La presenza di segni attraverso cui si esercitava giurisdizione su un determinato territorio (presenza di milizie, di ufficiali del dazio, di strumenti della giurisdizione quali i roghi o le forche) servivano per marcare i confini dei reciproci territori.

In anni recenti lo studio dei singoli casi e delle specifiche realtà ha consentito di arricchire di ulteriori elementi il tema del legame tra giurisdizione e possesso.

Ci riferiamo in particolare ai contributi dedicati alle visite ai confini¹⁷⁰. Attivate sistematicamente da alcuni stati italiani a partire dalla seconda metà del secolo XVI, esse avevano prima di tutto la funzione di fissare la conoscenza e tramandare la memoria dei confini per scongiurarne l’oblio e per consentire la circolazione di informazioni tra giurisdicenti e uomini delle comunità. Ma soprattutto la visita si connotava come un’operazione cognitiva delle pertinenze giurisdizionali del

¹⁶⁸ ASVE, PSCC, b. 195, fasc. «1582. Ampezzo con San Vito ed Auronzo con Doblaco con la composizione dei commissari», carta sciolta (1613).

¹⁶⁹ L’affermazione è ripresa dal giurista tardo medievale Giacomo del Pozzo, cfr. Marchetti, *Spazio politico*, p. 75.

¹⁷⁰ Ci riferiamo, al esempio alle visite annuali ordinate dai Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione dello stato fiorentino studiate da Stopani, *La memoria dei confini*.

principe; le azioni che si compivano durante una ispezione postulavano e implicavano che gli oggetti ispezionati assumessero «uno statuto particolare in termini giurisdizionali in virtù della presenza fisica e delle azioni dei visitatori»¹⁷¹. Le visite ai confini, al pari di altre azioni quali la riscossione delle gabelle o l'amministrazione della giustizia, erano indicative dell'estensione dei diritti del sovrano, configurandosi pertanto «tra gli possessori delle pertinenze giurisdizionali dei principi»¹⁷².

Nell'ambito di questo tema relativo al legame tra giurisdizione e possesso, si collocano anche alcuni contributi recenti dedicati alle registrazioni catastali¹⁷³. Talune comunità della Val Tanaro sulle Alpi liguri-piemontesi avevano fatto ricorso alla registrazioni catastali allo scopo di fissare le regole di attribuzione del possesso tra comunità contermini nonché di stabilire le modalità di trasmissione dei beni comuni tra gli appartenenti alla comunità (attraverso l'esclusione dei forestieri, ossia dei non originari). Le registrazioni catastali avevano quindi anche la funzione di attestare il possesso e l'utilizzo dei beni da parte delle singole comunità. Nelle zone di frammentarietà e sovrapposizione di giurisdizioni, quali quelle liguri-piemontesi, attraverso le registrazioni catastali e la derivante imposizione fiscale si riconosceva l'autorità del villaggio sul territorio, quale soggetto legittimato a riscuotere le imposte per conto dell'autorità centrale.

¹⁷¹ Scrive Stopani: «Visitare i termini è infatti innanzitutto un atto di comunicazione i cui destinatari sono le Comunità e gli Stati limitrofi. Nominare dei luoghi, designare un corso d'acqua, situare i termini, descriverne l'aspetto materiale sono operazioni che rinviano a una dimensione pragmatica della visita [...] Tali azioni si caricano di attributi giuridici dal momento che attribuiscono una natura giurisdizionale agli oggetti osservati, ai luoghi visitati, alle strade percorse. [...] la visita ai confini è considerata come parte dei dispositivi che permettono di affermare il possesso della giurisdizione. [...] La visita è dunque annoverata tra gli atti possessori indicativi delle pertinenze giurisdizionali dei principi» Stopani, *La memoria dei confini*, p. 76-77.

¹⁷² *Ibid.* Sul rapporto tra pratiche di possesso (in particolare sulle vie di transito) e sulla loro funzione giurisdizionali vedi anche Giana, *Attraversare l'Appennino tra la Riviera ligure*, p. 57-84; Raggio, *Costruzioni delle fonti e prova*, p. 135-156; Id., *Immagini e verità. Pratiche sociali*, p. 843-876.

¹⁷³ Palmero, *Regole e registrazione del possesso*.

Un' ulteriore questione merita ora di essere indagata: quella della risoluzione in sede giudiziaria dei contenziosi relativi ai *fines publici*. Per accelerare i tempi del giudizio e per impedire, almeno temporaneamente, la degenerazione dei conflitti (come di norma accadeva nel corso dell'età moderna) occorre fare ricorso all'*arbitrium iudicis*, poiché i procedimenti di accertamento probatorio erano lunghi e complessi.

La prova più convincente del passaggio di un tracciato di separazione territoriale era la deposizione dei testi, la memoria degli anziani del luogo, la fama come «efficacissima prova de confini»¹⁷⁴. Ciò valeva ancor più in un sistema di *jus comune*, come quello vigente nei territori del Dominio di terra dello stato veneziano, ove la memoria e la 'fama' erano riconosciute come fonti di attestazione e riconoscimento di diritti.

Erano fonti di accertamento dei confini, oltre alle testimonianze orali, carte e antichi documenti: ecco quindi che l'archivio dei Provveditori sopra confini si affollò di antichi privilegi imperiali (esibiti dagli asburgici), contratti di locazione o di acquisto, sentenze e arbitrati necessari a provare lo stato di fatto e la disponibilità dei beni contesi. Il contenzioso come già ampiamente e lucidamente sottolineato da Grendi produceva, alimentava, amplificava la produzione di testimonianze scritte e orali, utilizzate in sede processuale senza una precisa gerarchia di rilevanza o di importanza¹⁷⁵.

Nelle aree in questione (Cadore e Ampezzo) i sistemi di definizione del confine sin qui individuati erano difficilmente utilizzabili. I territori contesi, boschi e pascoli, sono per loro natura spazi difficilmente delimitabili e caratterizzati, in antico regime, da una sostanziale indeterminatezza sia sotto il profilo possessorio sia giurisdizionale. I segni della sovranità erano

¹⁷⁴ L'espressione è ripresa dalle Allegazioni in iure del provveditore ai confini del vicentino di Francesco Caldogno al Congresso trentino del 1535, cfr. Pizzeghello, *Montagne contese*, p. 97.

¹⁷⁵ Grendi, *La pratica dei confini fra Comunità e Stati*, p. 137-138.

qui assai più deboli ed intermittenti che altrove: dal punto di vista fiscale, militare e di esercizio della giustizia i territori in questione godevano di ampie autonomie e pertanto il legame con le strutture amministrative centrali era assai più allentato e assai meno evidente. Sistematiche visite ai confini non si realizzeranno che successivamente (metà-fine Settecento). Non si disponeva inoltre di registrazioni catastali che potessero attestare i possessi privati e collettivi, in quanto il territorio del Cadore era rimasto, nel periodo esaminato, pressoché esente da organiche interventi di imposizione fiscale. Il ritrovamento di pietre conficcate nel terreno, o il rinvenimento di segni impressi sugli alberi o sulle rocce costituiva la modalità di accertamento del confine più frequentemente utilizzata, ma si trattava di modalità alquanto precarie. Pietre infisse al suolo o segni tracciati sugli alberi, quand'anche presenti, non erano ovviamente permanenti: le pietre potevano essere spostate o rimosse, gli alberi abbattuti. E, ritornando al caso in questione, ancora a metà Settecento, periti ed arbitri chiamati a riconoscere i tracciati del confine tra stato veneto e arciducato dovevano andare alla ricerca di quei segni apposti dai commissari su pietre e alberi nei lontani 1582 e 1589, operazione tutt'altro che semplice perché quei segni avevano subito l'inevitabile usura del tempo e degli agenti atmosferici, tanto da renderli spesso irricognoscibili¹⁷⁶. Inoltre lo scarso insediamento abitativo delle aree di montagna, frequentate solo saltuariamente o stagionalmente, certo non consentiva di preservare e consolidare la stabile e diffusa memoria dei luoghi.

Le autorità arciducali si appellarono all'esistenza di confini naturali¹⁷⁷ (il monte di Misurina, il lago di Sant'Angelo, i

¹⁷⁶ ASVE, PSCC, b. 201. Nella relazione del Filippini si descrivono le difficoltà di distinguere i termini del Lareto ed in particolare se le lettere impresse «siano manufatte o prodotte dalla natura», 1730, settembre 15.

¹⁷⁷ Nordman, *Frontières*, p. 63-66. Sull'esistenza di un confine naturale, determinato dalla morfologia dei siti e dal corso del Brenta, che si basarono

torrenti Rinbianco e Rinbon) ma non si trattava certo di termini certi e definitivi poiché i torrenti erano soggetti a continue mutazioni, mentre le montagne avevano denominazioni ancora molto generiche¹⁷⁸. I territori di montagna sono ancor oggi costituzionalmente aree «in cui non è possibile distinguere ciò che appartiene al suo interno e ciò che sta al suo esterno, i suoi bordi non sono mai netti, nè perfettamente definibili, nè in assoluto impermeabili»¹⁷⁹.

L'accertamento della linea confinaria doveva, quindi, fondarsi su altri elementi, quali l'esercizio di una serie di azioni e di pratiche di lavoro perpetuate con sistematicità da quelle popolazioni: il pascolo o il taglio della legna esprimevano diritti reali su quei beni e presupponevano una rivendicazione di possesso, come stato di fatto e come diritto a disporne¹⁸⁰. Non è un caso se nei momenti di massima tensione tra autorità venete e imperiali, quali quelle che si verificarono nel 1730 e 1731, il Senato veneziano avesse indicato ai sudditi di Auronzo di «continuare (bensì con cautella) il pascolo del monte di Popena d'indubitata ragion pubblica, onde dall'abbandono de' sudditi non vengano gl'esteri di legittimare il possesso»¹⁸¹.

E conseguentemente la rivendicazione di un possesso richiedeva a sua volta una manifestazione di giurisdizione. Era evidente, tanto agli uomini delle comunità che ai rappresentanti dello stato, che senza atti possessori la giurisdizione non poteva che svanire. Occorreva che gli atti possessori fossero reiterati e poi registrati per iscritto per consolidare la fama e la memoria del possesso e la

le rivendicazioni dei vicentini sulla montagna della Marcesina, Pizzeghello, *Montagne contese*, p. 94.

¹⁷⁸ Sulla questione della difficoltà di tracciare e mantenere la linea confinaria in aree di bosco e pascolo cfr. Lorenzini, *La valle del Lumiei*, p. 138; sullo stesso tema vedi anche Corazzol, *Pronostico spirituale per l'anno venturo*.

¹⁷⁹ Zanini, *Significati del confine*, p. 15.

¹⁸⁰ Su questo tema vedi anche le osservazioni di Raggio, *Annotazioni su boschi*.

¹⁸¹ ASVE, PSCC, b. 201, 1731 agosto 11.

conseguente giurisdizione. Vi è un nesso indissolubile tra possesso delle risorse e giurisdizione: le attività e le pratiche che una determinata popolazione ha perpetuato su un luogo ne presupponevano il possesso e ne determinavano la giurisdizione.

2.7. La raffigurazione del confine: la cartografia

Anche dove i segni impressi sul terreno erano più visibili, il confine era una linea immaginaria e come tale non poteva che essere percepito. Ciò che conferiva visibilità ad un confine politico era la sua rappresentazione. Anzi, per meglio dire, la carta geografia non solo rappresentava lo spazio, ma lo costruiva¹⁸². Per questo alcuni geografi hanno sostenuto che la linearizzazione del confine è un'invenzione cartografica, un'invenzione delle burocrazie degli stati¹⁸³.

Tuttavia per tutta l'età moderna le carte restarono, a causa della loro scarsità e della loro imprecisione, più un supporto e un ripiego che un fondamento dei confini. Questi si riconoscevano da quanto era marcato sul territorio e poi descritto e non da ciò che veniva registrato su una mappa. La memoria degli anziani, le tracce della giurisdizione, i segni lasciati sul terreno, prevalevano sulla registrazione e prova cartografica¹⁸⁴. Per tornare al tema della ricerca, il confine politico riguardante l'area nel periodo esaminato non compare che assai raramente e marginalmente nelle mappe¹⁸⁵.

¹⁸² Da questo stesso punto di vista prende avvio lo studio di Fratini sulle frontiere confessionali in Piemonte. Le rappresentazioni cartografiche dice Fratini sono da considerarsi non come pure rappresentazioni ma in quanto «prendono forma nelle cose ed indirizzano l'azione, sono vincoli ed al tempo stesso risorse concretamente adoperate e manipolate». L'autore studia le rappresentazioni cartografiche di metà Seicento come mezzo utilizzato dai sudditi valdesi, per definire, sancire, costruire un luogo geografico, una identità geografica e territoriale oltre che religiosa (le valli valdesi) negata dalle autorità sabaude. Fratini, *Una frontiera confessionale*, p. 127.

¹⁸³ Ancel, *Géographie des frontières*.

¹⁸⁴ Ceschi, *Ricognizioni fra frontiere*, p. 109.

¹⁸⁵ E' stata più volte sottolineata la sostanziale disattenzione da parte della cartografia rinascimentale e di antico regime alla rappresentazione dei confini, cfr. Ceschi, *Ricognizioni tra frontiere e confini*, p. 108. Lo storico Stauber, che ha dedicato un lucido contributo al tema della percezione e rappresentazione dei confini tra Italia e Germania, afferma che non si trova anteriormente al 1600 alcuna indicazione di confini nelle carte geografiche di area tedesca; mentre nelle carte di area italiana già a partire dal 1570 si cominciò a raffigurare la suddivisione della zona alpina meridionale. La linea di confine, ispirata a modelli culturali, venne tracciata nella zona del

Una genesi e un utilizzo particolari presenta la carta, a scala locale, redatta da Cristoforo Sorte su commissione del Senato nel 1582¹⁸⁶. L'illustre cartografo della Serenissima aveva seguito l'intera vicenda della confinazione tra Auronzo e Dobbiaco, dalla prima all'ultima sentenza e tutte le fasi intermedie¹⁸⁷. L'affidamento dell'incarico ad un cartografo dell'importanza di Sorte è significativo dell'attenzione prestata dalla Serenissima a quest' area, nonché della

confine linguistico lungo l'Avisio e il principato vescovile di Trento, assegnando le *énclaves* tirolesi poste a sud all'Italia. (cfr. la carta prodotta nel 1570 dal più illustre cartografo italiano del '500, Giacomo Gastaldi). In altre carte il confine tra Repubblica marciana e Trento venne indicato correttamente presso la località di Borghetto, cfr. Stauber, *I confini tra Italia e Germania*, p. 213.

Per la cartografia storica riguardante l'area in esame (Cadore e Ampezzo) cfr. Marinelli, *Saggio*; Cucagna, *Le due più antiche*, p. 479 – 492. De Nard, *Cartografia bellunese*. Sulla cartografia storica del Tirolo, cfr. *Storia del Tirolo*.

Tra le prime raffigurazioni del Cadore va citata quella, già molto nota, denominata "Vittoria di Cadore" del 1599. Essa illustra la vittoria dei veneziani sull'imperatore Massimiliano, dopo la sanguinosa battaglia di Rusecco, ma in essa sono assolutamente assenti i confini di recente definiti. L'area raffigurata è l'intero territorio del Cadore compreso tra Dobbiaco (Toblach) a nord e Perarolo (Perarul) a sud, tra Sauris a est e Bottestagno a ovest; al centro in primo piano è tracciato il corso del Piave e i corsi fluviali minori (Boeta, cioè il Boite). Interessante la toponomastica, che richiama l'attenzione sui luoghi strategici dal punto di vista militare: i passi, i ponti, (Monte Mauro per indicare il passo della Mauria) i villaggi (Chalalzo, Perarul, Pelos), Fini, *Cadore e Ampezzano; Il Trentino nelle carte storiche del Tirol-Atlas*.

¹⁸⁶ Sulla carta del Sorte vedi Casti Moreschi e Zolli, *I boschi della Serenissima*, p. 114 e 124. Sostiene l'autrice che la cartografia delle aree di montagna è più imprecisa, di qualità più scadente, di più ridotto impatto visivo e informativo ed anche di consistenza quantitativa minore rispetto alla cartografia delle aree di pianura. Questo è anche (ma non solo) il riflesso di una diversa e più ridotta attenzione degli organi di governo nei confronti delle aree di montagna, considerate di marginali o comunque non centrali nella politica di gestione del territorio. Queste aree sono state governate dalla Serenissima come aree di approvvigionamento o come territorio di transito e confine con gli stati limitrofi. I cartografi delle aree di montagna erano privi tuttavia di metodo cartografico simile a quello impartito nei laboratori di città a cui supplivano con personali strategie di raffigurazione del paesaggio più inclini a criteri estetici che tecnici. Interessante, dice la Casti Moreschi, è «l'analisi del rilievo redatto nella sua concreta conformazione attraverso figure volumetriche calcolate da punti precisi del territorio: vi si può individuare il tentativo di restituire l'altimetria attraverso un sistema basato su tesi geometriche che precorrono il sistema trigonometrico che sarà adottato nella cartografia posteriore», p. 125.

¹⁸⁷ Sul Sorte, cfr. Romanelli, *Cristoforo Sorte*, p. 35-41, a cui si rimanda anche per la bibliografia. Sul Sorte e sulla grande mappa del Friuli, cfr. Bianco, *Le terre del Friuli*, pp. 9-15.

delicatezza e della difficoltà della questione. Altrettanto significativo il modo in cui Sorte ha tracciato questa carta, caratterizzata da un'ovvia approssimazione (non disponendo ancora di strumenti per rappresentare le valli, gli avvallamenti, la posizione delle sommità) ma anche da un elevato grado di schematicità e chiarezza¹⁸⁸. Per la conoscenza e la denominazione dei luoghi, il Sorte si era servito delle indicazioni degli uomini delle comunità: tra le carte del fondo Provveditori ai confini emergono gli estratti di un «libro del quondam Giacomo Vecellio d'Auronzo» che fornisce puntuali riferimenti geografici e territoriali¹⁸⁹. La redazione di questa come di altre carte, pertanto, era stata mediata dalle comunità, presentandosi come il risultato del dialogo tra rappresentanti del centro e quelli della periferia¹⁹⁰.

Il 2 dicembre 1582, pochi giorni dopo l'accordo feltrino, su incarico del commissario Alvise Grimani, Sorte si era recato in Cadore per procedere all'apposizioni dei termini. Alla presenza del vicario e di uomini del luogo (Rocco Costantini da Valle), ma in assenza dei tecnici di parte arciducale, aveva «tirato le linee» e fatto scolpire croci sui punti estremi maggiormente contesi¹⁹¹. Sarà sempre Sorte, insieme ad altri due 'ingegneri' Ottavio Fabri e Girolamo Gallo, a conclusione di questa lunga vicenda, a tracciare nuovamente la linea confinaria dopo la sentenza del 1589, questa volta mediando con i periti di parte

¹⁸⁸ «Io Christoforo Sorte ho fatto il presente schizo di ordine dell'illustrissimo signor Aloigi Grimani dignissimo comisario sopra confini di Cadore sopra il qual schizo vi sono le pretensioni arciducali signati in colore rosso per termini et per linee et li termini et linee negre sono quelle che io Cristoforo posi di 82 sono di pretinsione di arciducali».

¹⁸⁹ ASVE, PSCC, b. 192 «Memorie tratte in un libro del q. messer Giacomo Vecellio d'Auronzo il quale fu del 1582 e del 1589 colli commissari per le differenze de' confini tra quelli di Auronzo e quelli di Dobiaco», De Toni, *Confini della Repubblica veneta*, p. 68-73.

¹⁹⁰ Sul carattere non 'neutro' della cartografia cfr. Grendi, *La pratica dei confini fra Comunità e Stati*, p. 137.

¹⁹¹ ASVE, PSCC, b. 192, 1582 dicembre 9, in De Toni, *Confini della Repubblica veneta*, p. 26.

imperiale¹⁹². E sarà ancora il Sorte a tracciare nel 1586, nel momento di massima tensione tra veneti e arciducali, la carta allegata alla relazione che il commissario ai confini Alvise Grimani aveva inviato a Venezia¹⁹³. Ed è proprio la funzione diretta a informare gli organi di governo veneziani sui termini del problema, per di più su luoghi in parte sconosciuti, a connotare questa rappresentazione (lo «schizo» come lo definisce lo stesso Sorte) di un elevato grado di schematicità ma anche di chiarezza: «Io Christoforo Sorte ho fatto il presente schizo di ordine dell'illustrissimo signor Aloigi Grimani dignissimo comisario sopra confini di Cadore sopra il qual schizo vi sono le pretensioni arciducali signati in colore rosso per termini et per linee et li termini et linee negre sono quelle che io Cristoforo posi di 82 sono di pretinsione di arciducali». Nonostante la notevole perizia e abilità del Sorte, di cui in quegli stessi anni aveva dato prova con la stesura delle grandi mappe per la sala dei Pregadi, il compito che gli era stato affidato era tutt'altro che semplice¹⁹⁴. La rappresentazione su una superficie piana di un rilievo montuoso non costituiva, anche per un cartografo dell'esperienza del Sorte, un'operazione scontata. Il cartografo aveva fatto ricorso a tecniche e linguaggi simbolici consueti all'epoca: uso di ombre e sfumature di colore per indicare le parti montuose o impervie, utilizzo di una simbologia di tipo prospettico a cono per rappresentare le valli, gli avvallamenti, la posizione delle

¹⁹² ASVE, PSCC, b. 195, fascicolo «A. 1582: terminazioni Grimani e Trauson. 1589 Parutta e Boldistain. 1590: esecuzione tra Auronzo e Dobbiaco. 1605: Contarini e Mandrucci e altre», p. 8-13.

¹⁹³ La relazione del commissario Grimani e il disegno del Sorte sono conservati in ASVE, PSCC, b. 196, 1586 8 ottobre. L'originale del disegno non è al momento reperibile (si dispone della sola copia fotografica).

¹⁹⁴ Sul capolavoro cartografico del Sorte costituito dalle cinque grandi carte del territorio veneto (commissionate al Sorte dai Provveditori sopra la fabbrica del Palazzo a partire dal 1578 e oggi conservate parte a Venezia e parte a Vienna) si veda Schulz, *Cristoforo Sorte e il Palazzo Ducale*, p. 79-95 e il più recente contributo di Romanelli, *Cristoforo Sorte*, p. 35-41, a cui si rimanda anche per la bibliografia. Tali carte, rimaste collocate entro armadi a muro segreto all'interno della 'chiesola' di Palazzo ducale tanto da averne fatto perdere la memoria, furono rinvenute nel corso dei lavori di riordino e inventariazione avviati per volontà del soprintendente ai confini Battista Nani nel 1677, cfr. Pitteri, *I confini della Repubblica*, p. 268.

sommità. Il riconoscimento e la rappresentazione dei luoghi era resa ancor più complessa dalla più o meno volontaria molteplicità dei toponimi, la «babele toponomica»¹⁹⁵. Non è un caso infatti che le principali contestazioni da parte degli arciducali si basassero sulle differenti denominazioni dei siti: (*Masorola* per indicare il monte di Misurina; poi Landro per indicare non l'hosteria, ma il lago, *Rienspoch* per Rimbon).

La carta del Sorte ha avuto la fortuna - non consueta per siffatte tipologie documentarie - di giungerci all'interno del contesto documentario di provenienza, completo di relazioni, perizie, atti che ne accompagnarono e ne precedettero la stesura. Essa fu concepita e realizzata non per fissare la linea dei confini, ma per illustrare agli organi di governo i termini di un lungo e complesso problema e rimarrà, anche negli anni successivi punto di riferimento cartografico per dirimere le lunghe controversie che si protrarranno per secoli, nonché modello raffigurativo per le future rappresentazione cartografiche. La nota mappa conservata entro il volume «Miscellanea di cose venete» presso la Biblioteca Universitaria di Padova risulta anch'essa largamente modellata sullo *schizo* del Sorte sebbene compilata oltre un secolo e mezzo dopo, con l'aggiunta delle indicazioni relative ai siti pretesi dagli arciducali nel 1710¹⁹⁶.

Se quindi si eccettua la carta del Sorte, la linea del confine è assai raramente indicata nella cartografia del secolo XVI raffigurante il Cadore¹⁹⁷. Le mappe conservate nel fondo Provveditori sopra camera dei confini sono tutte di epoca posteriore (metà-fine Settecento).

¹⁹⁵ Grendi, *La pratica dei confini fra Comunità e Stati* p. 139.

¹⁹⁶ Biblioteca Universitaria di Padova, «Miscellanea di cose venete», manoscritto n. 380, p. 255. Il manoscritto padovano non è né datato né firmato, ma le indicazioni consentono di attribuirlo alla prima metà del Settecento. Potrebbe trattarsi di uno schizzo preparatorio per la realizzazione della mappa del 1730 ad opera dell'ingegner Filippini, cfr. *ultra*.

¹⁹⁷ Per una più recente rassegna cartografica con particolare attenzione alla nomenclatura dei luoghi, si veda Miscellaneo e Genova, *Cadobrium e Comelego*, p. 338-340 e anche le schede a p. 430 - 432.

In una carta collocata all'interno di un piccolo atlante manoscritto della seconda metà del Cinquecento di autore anonimo conservato presso il Seminario vescovile di Padova raffigurante il territorio della Patria del Friuli troviamo indicato, forse per la prima volta, il termine 'confino'. Nella mappa, di cui ci sono sconosciuti il contesto di riferimento e le ragioni della sua realizzazione, sono indicati in modo non sempre corretto i castelli (Pieve e Botestagno), i borghi, le opere fortificate, le città murate e le abbazie, mentre il 'confino' è collocato a nord est del Cadore, sul Monte Croce senza alcun riferimento geografico puntuale¹⁹⁸.

Tra le più antiche e complete carte raffiguranti il Cadore (fine secolo XVI) va annoverata una mappa conservata nella Raccolta Terkutz presso l'Archivio di Stato di Venezia¹⁹⁹. Il particolare rilievo grafico assegnato a tutte le strutture difensive (castelli e città e luoghi fortificati), alle vie di comunicazione ma soprattutto ai confini fa presumere che si tratti di una mappa ad uso di un magistrato o di un ufficio militare. La rappresentazione si distingue per la ricchezza delle indicazioni di carattere topografico, economico, sociale e militare che vi sono contenute, ricchezza assolutamente inusuale nella cartografia dell'epoca. I confini dell'area rappresentata (il Cadore) non sono tracciati da una linea, ma la loro presenza è desumibile dalle molte indicazioni quali «li confini del Tirol cominciano da Ampezo fino a Vincle[...] arrivato che sia a Villa vicino a Lucau»²⁰⁰, «Lucau solo è della region della Carintia a confin con l'arciduca Da Graz nostro nemico», «Confin con la Cargna» e «Confin Mauria» (situati sopra Laggio), «Confin col Belluno» (nei pressi della «Gardona» tra Castel Lavazzo e Termine), «Qui soprascritto da Col di Santa

¹⁹⁸ *Tavola della Patria del Friuli, del Cadore, Ibid.*, p. 342.

¹⁹⁹ ASVe, *Raccolta Terkutz*, disegno n. 50. La mappa è stata pubblicata in, *A Nord di Venezia*, p. 42-43. La relativa scheda illustrativa è stata compilata da E. Tonetti.

²⁰⁰ Luggau è centro storico della Lesachtal nella Valle del Gail.

Lucia sono confini col arciduca di Pordenon [sic] arciducal». Il limite con il territorio arciducale è segnato dalla strada che collegava le principali località espresse in forma italianizzata: *Bottistagno, Hospitaletto, Landro, Dubiaco, San Candi, Villetta, Silian, Cercena* [Tilliach n.d.r.], *Vincle, Lucau*. La linea di confine tra Serenissima e Tirolo è tracciata tra i monti (raffiguranti con la consueta forma di piccoli coni) con un tratteggio seghettato del tutto simile a quello che indica le strade, ma anche qui i riferimenti topografici sono del tutto generici («Monti confin», «Confin con la Carintia») mancando ogni indicazione alle località di confine presenti nei trattati del 1582 e 1589.

Un decisivo passo avanti nella rappresentazione cartografica dei confini è ravvisabile nelle note carte di Giovanni Antonio Magini del 1620, considerate come l'impresa cartografica più innovativa del periodo²⁰¹. Nella tavola dedicata al Cadore sono segnati, oltre alle località, ai corsi d'acqua (*Ansie, Piave, Boite, Frison*) alle riserve boschive (il *bosco di S. Marco*, il *bosco negro* di Comelico) alle attività economiche (la *dote del forno di Borca*, il *Cidol* di Domegge, l'*Argentiera*), anche il confine politico amministrativo del 'Cadorino' con il 'Contado di Tirolo', con il 'Friuli' e con il 'Bellunese'²⁰². La linea di confine è indicata con un tratteggio a piccoli punti cui è stata sovrapposta una spessa linea tracciata ad acquerello la quale tuttavia appare priva di indicazioni topografiche precise. E' significativo notare come il *Ponto medio* e il *lago di*

²⁰¹ La cartografia del Magini è stata definita la cartografia ufficiale degli Stati italiani (Quaini, *L'Italia dei cartografi*, p. 15. Nell'atlante il Magini ha posto in prima linea «i confini della provincia o ducato ovvero territorio, la sua misura, la forma, il sito, ecc.» come da lui stesso riportato nel sommario che doveva accompagnare le singole tavole dell'atlante *Italia* pubblicato postumo nel 1620. Ha osservato Almagià «nel tentativo di fissare cartograficamente i confini dei vari domini italiani con la maggior esattezza possibile, il Magini non aveva precursori e non ebbe per lungo tempo seguaci che lo superassero» (Almagià, *L'Italia di G. A. Magini*).

²⁰² G. A. Magini, «Il Cadorino» (a stampa 1620), *Ibid.*, 346. Il Cadore occupa la tavola n. 28 dell'atlante *Italia*. Sulla carta del Magini cfr. Fini, *Cadore*, p. 6-12. E' stata pubblicata (con la relativa scheda illustrativa cura di Miscellaneo e Genova) in Tiziano. *L'ultimo atto*, p. 432-433.

Sant'Angelo, che costituivano i riferimenti principali nella delimitazione della linea confinaria veneto-arciducale così come definita nelle sentenze del 1582 e 1589, risultino qui collocati ben al di là di tale linea, all'interno del "Contado di Tirolo", segno di una conoscenza del tracciato confinario ancora molto labile ed incerta nella percezione dei contemporanei.

Nessun esatto riferimento topografico alla linea di confine compare nel noto "Disegno del Cadorino" realizzato nel 1713 da Francesco Carli "d'ordine dell' illustrissimo eccellentissimo signor Nicolò Foscarini Provveditor alla Sanità in Patria del Friuli", ove sono indicati i 'caselli sive sentinele guardano l'Austriaco' e i "Resteli di frontiera al Stato veneto", ossia i posti di confine per il controllo sanitario (1713)²⁰³.

La necessità di disporre di rappresentazioni cartografiche per accertare la linea di confine fu avvertita tra il 1725 e il 1730 quando si riproposero le rivendicazioni arciducali in valle del Rinbon. In quella occasione il soprintendente veneto ai confini Carlo Ruzzini, aveva lamentato l'assenza «di modelli di quelle confinazioni, ma nemeno si ritrovano li disegni più necessari e decisivi» a dirimere i contenziosi²⁰⁴. E tale assenza, affermava il Ruzzini, andava attribuita alla scarsa diligenza che si prestava nella conservazione dei materiali presso la Camera, l'archivio che custodiva le scritture dei confini unitamente alla 'Secreta' (ove erano collocate le carte più riservate)²⁰⁵. L'8 luglio 1730 il soprintendente commissionava al perito veneto Giovanni

²⁰³ ASVE, PSCC, b. 336; Positivi 1153-1156. Il disegno è pubblicato in Casti Moreschi e Zolli, *Boschi della Serenissima*, p. 113- 126. Sulla carta del Carli cfr. Lago, *La grande carta manoscritta*, p. 309 -321.

²⁰⁴ ASVE, PSCC, b. 201, 1730, marzo 14 (De Toni, *Confini della Repubblica veneta*, p. 87). Lamenta Ruzzini «Ma diligenza usata gli manca in questa Camera de confini. Anzi il signor consultor Vrachien asserisce d'haver nella Secreta veduto alcuna carta che dice esser in quei tempi questo disegno rimasto appresso quelli d'Auronzo» (si riferisce ad un disegno relativo ai confini tracciati nel 1589, a seguito della sentenza Paruta).

²⁰⁵ L'accusa del Ruzzini risultava di segno esattamente opposto a quanto nel 1677 l'allora soprintendente Battista Nani riferiva a proposito della Camera affermando di avervi ritrovato le «cose benissimo disposte, ripartite le materie negli armari con distinzione a luogo per luogo e sopra ognuno degli armari stessi affisso l'indice dei volumi che vi si contengono», la citazione è stata ripresa da Pitteri, *I confini della Repubblica di Venezia*, p. 267.

Filippini una completa raffigurazione della linea di confine tra Cadore e Tirolo, da realizzarsi mediante la ricognizione dei termini apposti nel 1582 e 1589. La mappa, oggi conservata a Innsbruck è stata pubblicata per la prima volta nel 1999²⁰⁶. Datata 15 settembre 1730 presenta una lunga legenda «Dissegno dei confini d'Auronzo nel Cadorino con Dubiaco nel Tirolese, come pure delle due strade l'una di Auronzo per Misurina sino a Landro l'altra per Comelico di sopra sino al confin di Monte Croce, formato sopra luoco con suoi venti e misure da me sottoscritto per ordine del nobilhomio messer Carlo Ruzini cavalier e prucurator soprintendente alla Camera dei confini rrelative al decreto dell'eccellentissimo Senato di di 8 luglio 1730 e come nella relatione in questo giorno da me presentata in spiegazione del presente dissegno». Il Filippini ha tracciato l'intero percorso della linea di confine tra 'Stato imperiale' e il "Dominio Veneto", sia verso Ampezzo (avendo come punti di riferimento il *sito del Cassolo*, il *bosco Somariva d'Ampezzo*, il corso dell'Ansiei, il *termine alla Crepa Rossa* il *Monte Arieto* ed infine il *Ponto medio*) sia verso Dobbiaco (*Ponto medio*, *Crode de Monte Piana*, *Sasso Gemello*, *Palle de Rivis* e *Crode di Rimbon*). Vi è segnato anche il confine con Sesto sul Monte Croce ove compare anche le seguenti annotazioni «vi è restello nel qual sito vi era un *capitello di confin*» e un'«*osteria tedesca*». Il tracciato del confine del 1589 fu ricostruito, secondo quanto riportato dal Filippini nella relazione allegata alla mappa, con operazioni «geometriche» e «trigonometriche», nonché mediante l'assistenza degli «uomini pratici», poiché gli antichi termini erano tutti pressoché irriconoscibili²⁰⁷.

Sono tracciate con puntualità anche le strade: quella che da Auronzo fiancheggia il corso dell'Ansiei per congiungersi con la strada imperiale verso Landro passando per Misurina e la strada che dalla chiesa di Santa Caterina al di sotto dell'abitato di Auronzo sale in Comelico superiore per giungere fino a

²⁰⁶ Pais Becher, *Auronzo terra di frontiera*, p. 105.

²⁰⁷ Biblioteca Universitaria di Padova, «Miscellanea di cose venete», manoscritto n. 380, p 255. La relazione del Filippini è pubblicata da Pais Becher, *Auronzo terra di frontiera*, p. 118-121.

Monte Croce. Vi sono segnati anche altri percorsi: il sito del “cassolo” un sentiero tracciato dagli auronziani in territorio ampezzano, la “strada va in Comelico di sotto”, “Strada di Pieve”, la “strada di Oltrepieve”.

A partire da metà Settecento le carte nelle quali compare la linea del confine sono relativamente numerose. Gran parte sono state redatte in occasione delle controversie per il possesso della Val di Rimbon, quale quella inviata nel 1742 all’ambasciatore veneto a Vienna Marco Contarini denominata «Crode confinanti con San Candido» oggi conservata presso la Biblioteca Marciana di Venezia²⁰⁸ o ancora la «Mappa di Misurina e delle sue adiacenze contenziose fra le comunità austriache di Dobbiaco e Ampezzo e la veneta d’Auronzo» realizzata nel 1745 da Francesco Antonio Rangher ingegnere austriaco, riveduta e aggiornata nel 1752 su ordine delle commissioni paritetica del Congresso di Rovereto²⁰⁹. E’ importante rilevare come all’ originaria raffigurazione del 1745 siano state aggiunte in calce, proprio dalla commissione roveretana nel 1752, una lunga legenda nella quale sono elencate le varianti dei nomi dei luoghi secondo le dichiarazioni dei rappresentanti delle rispettive comunità venete e arciducali. Ciò rispondeva alla esigenza di uniformità toponomastica, necessaria alla costruzione di confini certi e inequivocabilmente definiti, secondo le linee di quella politica dei confini perseguita dagli stati europei nel corso Settecento²¹⁰.

Vi è poi la serie dei disegni predisposta dalle commissioni paritetiche nel congresso di Rovereto del 1753 realizzata dagli

²⁰⁸ Venezia, Biblioteca Marciana, Codice italiano VII, 999. La carta è pubblicata in Pais Becher, *Auronzo terra di frontiera*, p. 82 e p. 124-127.

²⁰⁹ Di questa mappa ce ne sono vari esemplari: al Tiroler Landesarchiv di Innsbruck, al Museo Ferdinandeum di Innsbruck e allo Staats Archiv di Vienna. E’ pubblicata da Pais Becher, *Auronzo terra di frontiera*, p. 97 e p. 127.

²¹⁰ Sull’importanza della catastrificazione settecentesca e quindi sulla rappresentazione cartografica sui processi di costruzione del territorio nel Settecento, vedi Bianchi, *Stato nello Stato?*, p. 221-255.

ingegneri di parte veneta (Francesco Benoni) e austriaca (Antonio Wolf)²¹¹.

Tale cartografia è il frutto della raggiunta acquisizione di tecniche scientifiche per la individuazione della esatta posizione dei luoghi. Ciascuna sezione della linea di confine è rappresentata da una 'pianta' e da un 'profilo' dei siti sul quale vengono riportati tutti i termini di confine contraddistinti oltre che da un numero anche dalla loro precisa distanza. E' evidente come le mappe del 1753 si inseriscano in un contesto assai differente rispetto al passato: si tratta cioè di una cartografia che è divenuta 'impresa statale' affidata ad un corpo tecnico e specializzato di ingegneri cartografi nominati dalle reciproche autorità statali. Alla cartografia non è più assegnata una funzione suppletiva e di supporto nell'accertamento del tracciato del confine ma si prepara a divenire il fondamento di quest'ultimo, il requisito preliminare per le trattative diplomatiche tra gli stati, lo strumento principale per la futura risoluzione dei conflitti. La nuova politica degli stati avviata nei congressi di metà Settecento, tesa a definire inequivocabilmente i confini, richiedeva pratiche di accertamento degli stessi e di risoluzione dei conflitti più tecniche affidate alle diplomazie degli stati e sottratte all'arbitrio e all'intervento degli uomini delle comunità. La cartografia del Settecento apriva una 'nuova stagione dei confini': dai segni fisici apposti sul alberi e rocce e lasciate alla

²¹¹ Si tratta delle seguenti mappe: «Pianta e profilo della linea di Monte Giau fra le comunità di Ampezzo Austriaco e San Vito veneto giusta la sentenza commissionale pubblicata li 28 maggio 1753 in Rovereto eseguita da noi sottoscritti nell'anno medesimo Antonio Wolff primo tenente ing. Imperial regio Francesco Benoni signor ingegnere veneto» (pubblicata in Pais Becher, *Auronzo terra di frontiera*, p. 103); «Pianta di Monte Croce con la linea territoriale e profilo della medesima fra le comunità di Sesto austriaco e Comelico veneto, descritta per comando dell'eccellente commissione da noi sottoscritti nel corrente anno 1753 in ordine alla sentenza promulgata li 28 maggio nell'anno suddetto, Antonio Wolf tenente ingegner imperial reggio Francesco Benoni ingegner veneto» (pubblicata *Ibid.*, p. 102); «In esecuzione de venerati comandi dell'ecc. commissione imperiale reggia e veneta noi sottoscritti formato nel corrente anno 1753 la presente pianta e profili detta linea territoriale fra li confini di Dobbiaco e Ampezo austriaco ed Auronzo veneto a tenore della sentenza commissionale pubblicata in Rovereto li 28 maggio nell'anno suddetto» (pubblicata *Ibid.*, p. 109 e 111).

memoria degli anziani dei luoghi, alle frontiere tracciate e negoziate sulle carte²¹².

2.8. Alcune considerazioni

I conflitti, come illustrati nelle molte e spesso farraginose carte del fondo dei Provveditori sopra Camera dei confini, si configurano come azioni di tipo possessorio, direttamente ed esplicitamente commissionate dagli organi di rappresentanza locali²¹³. Si trattava di iniziative che implicavano il coinvolgimento generale della comunità, realizzate anche con la volontà di manifestare tutta la propria forza, determinatezza, coesione: gruppi di sessanta, settanta uomini «armati de schioppi armi hastade, archibusi», fino a quattrocento persone tra uomini, donne e bambini «nutrite d'ardire e coraggio», riferiscono i testimoni. Le motivazioni che ne erano alla base non erano solo legate alla necessità di sfruttamento di prati e boschi; era evidente una precisa volontà di affermazione, di legittimità, di riconoscibilità, di autorappresentazione.

In alcuni dei casi esaminati (Auronzo e Ampezzo, San Vito e Ampezzo) si assiste alla trasformazione dei confini interni (tra entità amministrative del territorio, comuni e regole) in confini 'esterni' di Stato (il 'confine di sangue', come viene definito nelle fonti). Il conflitto confinario si era dapprima manifestato tra regole, ed aveva solo in un secondo tempo, una volta avvenuto il passaggio dell'Ampezzo alla sfera statale

²¹² Grendi, *La pratica dei confini: Mioglia contro Sassello*, p. 840.

²¹³ Nel 1561, ad esempio, in occasione del processo per violazioni perpetuate sul Giau da ampezzani, uno dei testimoni interrogati su chi siano stati i mandanti afferma «semo stati comandati nui d'Ampezzo che dovesse andar a taiarle et guastarle in pezzi, [...] i cappi de nostro comun d'Ampezzo ne ha comandato per parte della maestà del Imperador che li dovemo andar a tiar [...]. L'è il marigo ser Dona de Verra et dui sindici de comun Zacharia de Francesco et ser Piero de Antonio». Un altro teste di parte cadorina «za un mese in circa che fui a menar balle in Ampezzo scontrai a chiappo a chiappo che podevano esser da cento et cinquanta homini d'Ampezzo tra Cortina et Zuel che andavano verso Ampezzo tra li quali conoscete Tuoni de Nardo capitano de centenaro d'Ampezzo armado d'una arma inhastada in ordine, che non li mancava altro che la bandiera».

asburgica, coinvolto le autorità centrali degli stati²¹⁴. Sul piano delle relazioni interne tra comunità tale trasformazione aveva, in qualche modo, accresciuto la conflittualità, accentuando i toni, mutato i linguaggi, portando dietro di sé quella «scia di rancore» sui rapporti tra gli uomini «che una siepe ed un fossato dividono in due organismi diversi ed ostili»²¹⁵. Alla fedeltà delle genti cadorine si contrapponeva l'«iniquità» l'«inobedientia et perfidia» di quelle ampezzane, le quali «tempore bellorum si dettero volontariamente sotto la diction aliena»²¹⁶. E ancora gli ampezzani «se dieno aricordar che nel tempo che erano sotto la Signoria nostra sempre sono sta tenuti per carissimi et hanno hauto tal compagnia et bon trattamento, che non hanno causa di molestar li nostri»²¹⁷. La polemica antitedesca, presente in molti documenti cinquecenteschi, che si concretizzava nell'immagine del 'todesco' barbaro ed infido, trovava il suo apice nei momenti di montante ostilità intervicinale²¹⁸.

Come emerge dalle deposizioni dei testi, la violazione del confine si connotava come gesto polemico di contestazione, disconoscimento di sovranità. Significativa la deposizione di un teste interrogato a proposito dei motivi che spingevano gli

²¹⁴ Sul tema della dicotomia tra contrasti «locali» e «centrali» cfr. Cavalieri, *L'Archivio della Camera dei confini*, p. 311-316.

²¹⁵ Queste espressioni sono riprese da Berengo a proposito delle controversie tra comunità presenti nella montagna lucchese, Berengo, *Nobili e mercanti nella Lucca*, p. 339.

²¹⁶ AMCC, b. 139, fasc. «Dall'anno 1381 al 1753. Comunità di Cadore e Comune di Auronzo contro Ampezzo per tagli ed altro nei boschi confinanti di Maraia e Misurina», s.d. Afferma Sacco «Il distacco da Ampezzo, poi, provocherà un odio profondo nei confronti di quegli abitanti da parte di quei centenari rimasti con Venezia, che per vari decenni cercheranno in tutti modi di intralciare il passaggio di mercanti ampezzani e del legname proveniente da quel centinaio», Sacco, *La vita*, p. 51.

²¹⁷ AMCC, b. 139, fasc. «Dall'anno 1381 al 1753. Comunità di Cadore e Comune di Auronzo contro Ampezzo per tagli ed altro nei boschi confinanti di Maraia e Misurina (1524, novembre 13).

²¹⁸ Al proposito vedi anche la *Cronaca* di Angelo Caldugno, cfr. Pizzeghello, *Montagne contese*, p. 95.

Afferma Sacco, con un diverso taglio interpretativo, a proposito dell'intensificarsi delle tensioni ai confini del territorio cadorino a partire da metà Quattrocento «Sorgerà un nazionalismo locale, un 'antitedeschismo' cui si facevano rientrare furti, violenze, ecc. [...] Non solo verso nord si avranno 'nemici' ma anche a sud [...] dispute che dureranno secoli, Sacco "Ultra pennas" contratti, scontri, trasformazioni, p. 153.

ampezzani ad entrare nei boschi dei sanvitesi risponde: «penso che facciano per usurpar li confini e per far dispiacer a questa comunità»²¹⁹.

Il raggiungimento di accordi tra gli stati, ed in particolare quelli raggiunti nel 1582-1589, non segnava la fine dei conflitti, che continuavano a ripetersi per secoli, analoghi nella forma e nelle risposte (cfr. infra). Certo, i confini in una zona di montagna erano difficilmente tracciabili e ancor più mantenibili nel tempo. I segni apposti su pietre e alberi indicavano solo una linea immaginaria e si alteravano con il passare degli anni. In mancanza di segni visibili, solo il ricordo delle generazioni più anziane poteva attestare il possesso di una parte di bosco o di prato. Ma non appena la memoria si allentava, la conflittualità riesplodeva²²⁰.

E' indubbio, come è stato da più parti rilevato, che la Dominante tenne modi prudenti e dilatori, delegando, quanto più possibile, alle comunità il componimento dei conflitti, permettendo l'uso della rappresaglia come diritto al risarcimento da parte dei privati, o sancendo gli accordi raggiunti a livello locale. Si potrebbe interpretare questa scarsa risolutezza come un sostanziale disinteresse per le questioni che interessavano territori marginali dello Stato marciano. In verità, nel leggere la cospicua mole di documentazione conservata nel fondo dei Provveditori, si ha l'impressione che gli organi di governo centrale prestassero a queste questioni un'attenzione tutt'altro che discontinua. E' fin troppo chiaro come le aree in questione fossero divenute negli anni centrali del '500 di vitale importanza, nella difesa dei confini dello Stato, nello sfruttamento del territorio e delle sue risorse, nel controllo delle vie di comunicazione fluviali e terrestri. L'atteggiamento della Serenissima era dettato da un consapevole pragmatismo

²¹⁹ ASVe, PSCC, b. 197, volume «San Vito con Ampezo. Comeligo con Sesto», c. 14.

²²⁰ I confini di montagna sono un'area «in cui non è possibile distinguere ciò che appartiene al suo interno e ciò che sta al suo esterno i suoi bordi non sono mai netti, nè perfettamente definibili, nè in assoluto impermeabili», Zanini, *Significati del confine*, p. 15.

politico e da precisi calcoli di opportunità. Vi era, innanzitutto, il timore di rimettere in discussione gli equilibri raggiunti dopo le guerre cambriche, per di più con un confinante (quale l'Impero asburgico) che di recente aveva mostrato, proprio in quella occasione, tutta la sua superiorità militare, come avevano ben sottolineato i rappresentanti della Comunità di Cadore: «quando poi si levasse il Tirolo, Cadore non potrebbe resistere a quello, essendo che possono far in poco tempo 10 et 15 millia persone, quali poi potrebbero metter quel territorio a fuoco et fiamma per vendicarsi del già ricevuto danno del 1508 de tanti alemani tagliati a pezzi per il suo valoroso capitano Bartolomeo de Alviano, cosa che potrebbe causar l'ultimo estermio di essa povera Comunità quando non fusse difesa da questo illustrissimo Dominio». E' ciò valeva maggiormente nel quadro di una politica estera improntata, nel decennio intercorso tra la pace di Noyon (1516) e il congresso di Bologna (1529 – 1530), a un maggiore pragmatismo sul piano delle alleanze e all'adozione di una politica maggiormente difensiva del proprio dominio.

I fitti carteggi intercorsi tra i rappresentanti della Comunità Cadorina e dei singoli comuni e la Serenissima ci consentono di percepire il grado di interesse che i problemi del mondo comunitario alpino proprio in quegli anni rivestivano per la Dominante. L'interesse che aveva prestato alle lamentele, alle denunce, alle suppliche che provenivano da quelle comunità montane era in qualche funzionale a mantenere un maggiore controllo politico sulla vita delle comunità stesse, ma anche soprattutto a mantenere il loro consenso. L'attenzione verso le questioni sollevate dalle comunità alpine ed insieme la prudenza utilizzata nel dirimere le controversie erano dettate dalla necessità di non scompaginare il delicato sistema di consenso di quelle comunità verso il Principe.

CAPITOLO 3

I confini del Cadore dopo i trattati cinquecenteschi (secoli XVII e XVIII)

3.1. I conflitti persistono

Se i trattati cinquecenteschi costituirono un punto fermo nella definizione della linea confinaria, l'apposizione dei termini realizzata in quei freddi inverni del 1582 e 1589 si sarebbe rivelata, alquanto precaria: in assenza di un organico sistema di controllo sullo stato dei cippi e di un' adeguata cartografia di supporto, i pochi segni apposti qua e là sulle croce o sugli alberi dalle commissioni venete e arciducali avrebbero ben presto conosciuto l'irrimediabile usura ed oblio del tempo.

Ciò non di meno si placarono le rivendicazioni tra comunità per lo sfruttamento delle risorse. Fu soprattutto la questione del confine tra Auronzo e Ampezzo per i boschi di Misurina e Popena a riemergere per prima a pochi anni dall'ultima sentenza del 1589. Tra il 1592 e il 1595, infatti, venne istruito un corposo processo contro Lancenigo Lancenighi mercante di legname di Treviso accusato di aver acquistato dagli ampezzani legnami tagliati nel bosco di Val Popena posseduto dagli auronziani e confinante con la vizza di San Marco riservata dall'Arsenale veneziano¹.

Nel corso dei lavori congressuali tenutisi a Rovereto del 1605 con la mediazione dei commissari Giovanni Gaudenzio Madruzzo di parte arciducale e del futuro doge Nicolò Contarini emersero così anche le controversie relative al territorio cadorino². Forse più occupati dalla delicata situazione vicentina, i commissari accantonarono le questioni più squisitamente locali rinviando ad un arbitrato successivo³. In modo più risoluto fu invece affrontata la questione che stava più a cuore alla classe dirigente veneziana, la conservazione

¹ ASVE, PSCC, b. 195, fascicolo «1594. Processo di Lancenigo con gl'ampezzani».

² Sul congresso roveretano del 1605 cfr. supra, p. 29-53.

³ ASVE, PSCC, b. 195, fascicolo «A. 1582: terminazioni Grimani e Trausen. 1589 Parutta e Boldistain. 1590: esecuzione tra Auronzo e Dobbiaco. 1605: Contarini e Mandrucci e altre», c. 19.

della vizza di San Marco riservata all'Arsenale marciano ma confinante con il bosco arciducale di Sommadida. Per tutelare tale vizza si decise di creare entro la contigua foresta arciducale un'area di rispetto (il cosiddetto "antipetto") entro cui gli ampezzani non avrebbero potuto effettuare tagli; a compensazione del mancato guadagno questi ultimi dovevano ricevere una somma in denaro che fu pattuita successivamente, dopo lunghe e contrastate perizie⁴.

La situazione tra Auronzo ed Ampezzo, tuttavia, rimase tesa, specie dopo che il capitano arciducale di Bottestagno aveva inviato lettere minatorie al capitano veneto di Cadore e quest'ultimo il 18 giugno 1606 aveva richiesto a Venezia armi e munizioni per consentire agli abitanti di Auronzo di difendersi da eventuali attacchi, vista anche l'incapacità del Consiglio di Cadore, dilaniato dalle lotte intestine, di prendere efficaci decisioni⁵.

Anche sul tracciato del confine tra San Vito ed Ampezzo i conflitti tornarono alla lunga a riemergere: nel 1687 vi furono nuove contestazioni per la strada che consentiva l'accesso al Giau attraversando il territorio ampezzano di Pocol. Il capitano arciducale di Bottestagno aveva arrestato un gruppo di sanvitesi dopo che questi avevano transitato senza consenso⁶.

Tra il 1694 e il 1731 un'ulteriore questione accrebbe le tensioni tra Stato veneto e arciducale: l'apertura di una miniera di piombo sul monte veneto di Giau al di sotto di alcuni appezzamenti anticamente acquistati da ampezzani (località *Posof, Col di canopi, Col Piombin*)⁷. La Camera di Insbruch reclamò a sé il diritto all'investitura costringendo nel 1731

⁴ De Toni, *L'antipetto della vizza San Marco*, p. 390-421.

⁵ ASVE, PSCC, b. 198, 1606 giugno 18. Sulle lotte fra fazioni nel Consiglio di Cadore, cfr. infra, p. 105-158.

⁶ ASVE, PSCC, b. 197, fascicolo «1701. Materie di differenze tra S. Vido ed Ampezzo».

⁷ Su questa questione vedi anche la cartografia il fondo della Camera ai confini. In particolare: b. 180 (positivi nn. 615, 616) e b. 195 (positivi nn. 645, 646).

Zanne Perini da Borca a rinunciare alle attività estrattive. La questione delle miniere sul Giau sollecitò il coinvolgimento delle autorità centrali della Serenissima, invitando i suoi giuristi ad esprimersi. Nel 1733 il *consultore in jure* della Repubblica Trifone Wrachien affrontò la questione sulla base di quei principi di rafforzamento dell'autorità dello stato che si stavano affermando nel corso del Settecento. Wrachien cioè ribadiva la distinzione tra il possesso dei privati e lo "ius eminente ed universale di sovranità e imperio" dello stato, in altre parole la distinzione tra possesso e giurisdizione. Il consultore affermò cioè il principio secondo cui la presenza di una proprietà o un possesso dei privati non pregiudicava la pienezza della sovranità pubblica su quel territorio⁸. Nel caso in questione, la potestà di estrarre ricchezze «sepolte e nascoste nelle viscere della terra» (nella fattispecie estrarre minerali) andava annoverato tra i diritti «regali del fisco». Pertanto «in riguardo all'utile non meno de' sudditi che dell'errario, la sola podestà suprema può accordare a chi più le piace privilegio e promissione di rintracciarne e di aprirne le vene [miniere, n.d.r.], non in proprio o in pubblico fondo ma in fondo ancor alieno, anzi contro il dissenso dell'istesso patron e proprietario»⁹. La chiusura della miniera, ordinata dalle autorità arciducali, provocò la reazione della popolazione locale, in particolare di quella dei sanvitesi, alla quale venivano in questo modo sottratte opportunità economiche e di lavoro connesse alle attività estrattive. La rabbia degli uomini della comunità di San Vito si diresse contro i canopi tedeschi, costretti alla fuga dopo che i loro casoni erano stati incendiati¹⁰.

Ma sicuramente il tratto di confine tra i territori veneti e arciducali di più difficile gestione era quello che divideva

⁸ «Vale bensì a giustificare i titoli d'una possessione privata; non vale a restringere l'ampiezza e totalità nella giurisdizione pubblica. Nessun contratto che si celebri da particolari altera mai le misure de' territori di sua natura imprescrivibili ed immutabili. Colla proprietà dall'un contraente passa, si trasfonde nell'altro la nuda ragion del possesso e del naturale dominio ma nel Principe fermarsi fisso e radicato il ius eminente ed universale di sovranità e imperio», ASVE, PSCC, busta 201.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ ASVE, PSCC; b. 201, 1732 gennaio 4.

Auronzo da Dobbiaco. Se ne resero ben presto conto i commissari Gaudenzo Madruzzo e Nicolò Contarini, allorché il 7 novembre 1605 stabilirono di farvi costruire un muro per impedire il trapasso degli animali in località detta *Rivis* nella Valle di Rinbon¹¹. Numerose contestazioni sorsero sorte già all'indomani delle disposizioni dei commissari, dopo che gli auronziani avevano denunciato il mancato rispetto del tracciato del nuovo muro.

E ancora ripetuti disordini si verificarono negli anni della guerra di Gradisca (1615-1619), in seguito all'abbattimento della colonna di marmo posta sul *Ponto Medio* e della sparizione dei cippi di delimitazione nella valle di Rinbon¹²¹³. Le fonti riportano di nuovi episodi di violazione del confine tra il 1654 e il 1659 negli stessi luoghi ma con accenti via via più forti: gli uomini della comunità di Auronzo riferirono che un gruppo di «tedeschi armati parte d'archibugi lunghi e curti et parte d'anghier e di spontoni» avevano ripetutamente minacciato i custodi nella valle e sequestrato gli animali¹⁴. Nel 1694 e 1696 si ripeterono ancora nuovi disordini in Valle di Popena, Rinbon e Rinbianco e ancora una volta la colonna divisoria del *Ponto Medio* era stata rimossa.

Il momento di massima tensione si verificò nel 1710 a seguito di rappresaglie da parte dei dobbiacesi nella Valle di Rinbianco e del conseguente intervento di oltre trecento uomini della comunità d'Auronzo accorsi per recuperare i propri animali «con evidente pericolo di rimaner tutti estinti»¹⁵. A questo episodio seguì un accordo tra comunità da ritenersi

¹¹ ASVE, PSCC, 198 bis, pag. 10.

¹² ASVE, PSCC, b. 195, carta sciolta 1615 luglio 20. Il responsabile dell'abbattimento della colonna di marmo sul Punto Medio risultò essere l'oste di Landro: la perpetuata violazione del confine celava la volontà di mantenere in quell'area uno status di zona franca.

¹³ ASVE, PSCC, b. 195, fascicolo (senza coperta) sunto «Cadore Doblaco e Auronzo veneto 1619».

¹⁴ ASVE, PSCC, b. 195, fascicolo «A. 1582: terminazioni Grimani e Trausen. 1589 Parutta e Boldistain. 1590: esecuzione tra Auronzo e Dobbiaco. 1605: Contarini e Mandrucci e altre», c. 23 1659, agosto 13.

¹⁵ ASVE, PSCC, b. 195, carta sciolta 1725, dicembre 19.

valido sin tanto non fossero state prese decisioni dalle reciproci autorità commissariali. Nell'accordo, 'estorto' (così sostennero i testimoni di parte veneta) dai dobbiacesi agli auronziani senza coinvolgimento delle autorità statali, si concesse ai primi di poter pascolare nella Val Popena (palude di Campestrin 'sino allo stretto delle Salere') ad esclusione del Monte Piana, mentre il diritto di taglio restò sospeso sia per la comunità di Auronzo che per quella di Dobbiaco¹⁶. L'accordo del 1710 di fatto aprì ai dobbiacesi l'ingresso alla Valle di Rimbon attraverso la Val Popena, oltre a togliere agli auronziani l'intera disponibilità di «depascer l'erbe in tutta quella estesa di paese che v'è dal Stretto delle Salere sino al Ponto Medio che comprende il spatio di pertiche 1431 in circa che sono quasi due miglia». A parere dei consultori *in jure* veneti interpellati, l'accordo del 1710 non era legittimo in quanto stipulato solo da alcuni uomini delle comunità «senza procura o partecipazione del comune, anzi senza beneplacito o precognizione del Principe»¹⁷.

A difendere la legittimità della convenzione del 3 luglio 1710 e in sostanza gli indiscutibili diritti degli auronziani sull'intera Valle di Popena intervenne lo stesso Soprintendente alla Camera dei confini, poi futuro doge, Carlo Ruzzini: la parola 'possano li doblacensi' contenuta nell'atto significava infatti che gli auronziani detenevano l' 'autorità' di concedere e anche, al contrario, l' 'autorità' di negare; la concessione fatta ai sudditi arciducali si configurava «non già privata, ma promiscua»¹⁸.

¹⁶ ASVE, PSCC, b. 200, «Processo per rillevar li autori delle rubberie e violenze ai confini di Auronzo 1727», c. 89, 1710 luglio 3, in De Toni, *Confini della Repubblica veneta*, cit., p. 79.

¹⁷ ASVE, PSCC, b. 201 (1733 febbraio 26).

¹⁸ «Il termine possano significa autorità e chi ha autorità e titolo di poter concedere ritiene per conseguenza anco quella di poter negare. La concessione poi in quella maniera espressa ha forza di essere non già privata, ma promiscua così che possano depascere l'erbe tanto li animali di Dobbiaco quanto quelli d'Auronzo ciò viene confermato dall'ultima clausola che vieta tanto all'una che all'altra parte il taglio di legnami», Padova, Biblioteca Universitaria, Manoscritto 380, «Miscellanea di cose venete, sec. XVI-XVIII», p. 255.

Di lì a qualche decennio (1727) le pretese arciducali anche nella Valle di Rinbon e Valle di Popena riemersero nuovamente. L'intenzione da parte arciducale di spingere la linea confinaria oltre il lago di Misurina (*Col sant'Angelo, Fontana Caldiera*) si era espressa con gesti dal forte impatto simbolico, tracciando 'una croce grande' sul terreno ai piedi del Colle Sant'Angelo, per indicare il dominio e il possesso di quei territori. L'atteggiamento prudente e pragmatico degli organi politici dello stato veneto si manifestò anche in quella circostanza e, per evitare che le questioni acquisissero una dimensione pubblica e ufficiale di più vasta portata, si tentò di individuare i precisi responsabili degli atti¹⁹.

Le deposizioni dei testimoni interrogati nel corso del processo istruito in quell'occasione, rivelarono una conoscenza della linea confinaria limitata e imprecisa, demandata al labile ricordo degli anziani del luogo o al racconto di quei pochi uomini 'che avevano praticato la montagna'. I più risposero di non 'saper dar conto positivo di confini', altri riportarono cognizioni vaghe, dal momento che i segni lasciati dai commissari veneti alla fine del '500 erano ormai scomparsi «sia per lo spianto o consunzione degl'arbori in cui sia stato infisso il segno», sia per la mancanza di un'idonea cartografia nelle cancellerie pubbliche²⁰.

Negli anni '30 del Settecento, quindi, si assistette ad una generale messa in discussione di tutta la linea confinaria, come emerse nelle «Osservazioni» presentate da Carl'Antonio Vecellio marico del comune d'Auronzo al signor vicario di Cadore in una lettera del 22 agosto 1731 nella quale fece presente che gli arciducali, per espressa dichiarazione del cancelliere imperiale, avevano intenzione di rivedere l'intero

¹⁹ ASVE, PSCC, b. 200 fascicolo "Processo per rillear li autori delle rubberie e violenze ai confini di Auronzo 1727"

²⁰ *Ibid.*

tracciato confinario²¹. Il 14 marzo 1730 di fronte ai ripetuti episodi di violenza nelle Valli di Rinbon e Popena, il soprintendente alla Camera dei confini Carlo Ruzzini scrisse al Senato lamentando l'assenza di disegni necessari a «rischiarar una materia sin ora oscura»²². Alcuni mesi dopo (8 luglio 1730), su ordine dello stesso Ruzzini, venne inviato nei siti contesi l'ingegnere Giovanni Filippini per predisporre un nuovo disegno dei confini da tracciare mediante la ricognizione dei termini apposti nel 1582 e 1589²³. L'operazione si rivelò tutt'altro che semplice in quanto il Filippini si trovò ben presto nell'impossibilità di ritrovare gli antichi termini in quei siti resi impraticabili a causa dei «folti boschi e diruppi»²⁴. Riferendo al soprintendente Ruzzini, il Filippini affermò di non aver «ritrovato l'esistenza di alcuno di quegli altri termini e segni ch'allora furono stabiliti» ed anche nel cosiddetto *Punto medio* situato alla *Giara bianca* era scomparsa ogni vestigia della colonna più volte eretta²⁵.

In mancanza di un esatto disegno' dei confini, riferì sempre il Filippini, gli arciducali potevano continuare a ribadire la disuguale suddivisione del territorio, asserendo che a veneti erano stati attribuiti i tre quarti delle aree contese e ad arciducali solo un terzo. Dopo lunghe operazioni di rilevazione geometrica e trigonometrica, durate oltre un mese e mezzo, il

²¹ Padova, Biblioteca Universitaria, Manoscritto 380, «Miscellanea di cose venete, sec. XVI-XVIII», p. 255. La difesa di Carlo Antonio Vecellio d'Auronzo marico di Auronzo alle obiezioni di Fedrigazzi erano chiare: l'identificazione del luogo detto *Fontana Caldiera* così come stabilito nel trattati del 1582 e 1589 era assolutamente incontrovertibile e non poteva destare dubbi; vi era poi una ragione di opportunità per cui i commissari avevano suddiviso quei pascoli e boschi a quel modo e tale opportunità derivava dalla scarsità dei pascoli a disposizione degli auronziani e l'abbondanza dei prati 'che paiono giardini' a favore dei dobbiacesi.

²² ASVE, PSC, b. 201 in De Toni, *Confini della Repubblica veneta*, documento RR.

²³ ASVE, PSC, b. 201 . Nella relazione del Filippini si descrivono le difficoltà di distinguere i termini del Larieto ed in particolare se le lettere impresse «siano manufatte o prodotte dalla natura», 1730, settembre 15.

²⁴ Padova, Biblioteca Universitaria, Manoscritto 380, «Miscellanea di cose venete, sec. XVI-XVIII», p. 255.

²⁵ (ASVE; PSC, b. 201, De Toni, *Confini della Repubblica veneta*, documento SS.)

Filippini fu in grado di compilare la sua carta dei confini, oggi conservata a Innsbruck²⁶.

Il momento di massima tensione si verificò tra il 1741 e il 1742, quando si verificarono importanti disordini in valle di Rinfianco, tali da sfiorare lo scontro armato, come riferito con toni critici dal soprintendente Gian Antonio Galeazzi dopo che, recatosi in Auronzo, aveva dovuto reprimere le intenzioni bellicose di «quattrocento persone bene armate, saviamente situate e nutrite d'ardire e coraggio che stavano intrepidamente attendendo li tedeschi [...] e secco loro le femine con li tridenti rurali con tanta animosità e allegria come se fossero chiamate dal ballo o ad un convitto nuziale e niente dissimili gl'istessi fanciulli», affermando preoccupato che «l'affare va prendendo faccia diversa e si fa sempre più serio e non facile»²⁷. I massicci sequestri di animali e i tentativi di sollevazione violenta da parte della popolazione locale certo non deponevano a favore dell'«amichevole componimento» dei conflitti verso il quale era ormai diretta la politica settecentesca.

Il 20 gennaio del 1743, dopo una lunga fase di faticose e delicate trattative avviate «in via totalmente privata e senza la minima militar apparenza», l'equilibrio venne ristabilito, con la reciproca restituzione dei beni sequestrati²⁸.

3.2. La linea confinaria del Cadore dopo il Congresso di Rovereto del 1752

²⁶ Pais Becher, *Auronzo*, cit., pp. 104-105 e pp. 118-123. Il disegno del Filippini datato 15 settembre 1730 porta il seguente cartiglio «Dissegno dei confini d'Auronzo nel Cadorino con Dubiaco nel Tirolese come pure delle due strade l'una di Auronzo per Misurina sino a Landro, l'altra per Comelico di sopra sino al confin di Monte Croce formato sopra luoco con suoi venti e misure da me sottoscritto per ordine del nobil homo Carlo Ruzini cavalier e procurador soprintendente alla Camera dei confini relativo al decreto dell'eccellente Senato de di 8 luglio 1730 e come nella relazione in questo giorno da me presentata in spiegazione del presente dissegno. Giovanni Filippini».

²⁷ ASVE, PSCC, b. 201, 1742 ottobre 9, 1742 ottobre 24.

²⁸ *Ibid.*, 1743 gennaio 20.

La stagione dei congressi apertasi dopo la pace di Aquisgrana del 1748 fu volta ad instaurare durevoli e pacifici rapporti tra la Serenissima e l'Impero ai confini con l'Istria, Lombardia, Tirolo e Friuli. Pertanto nel 1750 poté iniziare il lavoro dei due commissari straordinari veneti eletti dal Senato (Giovanni Donà per il Friuli ed l'Istria, Pietro Correr per la Lombardia e il Tirolo) affiancati dal soprintendente ai confini Giovanni Emo e in meno di un decennio (1750-1757) vennero definite gran parte delle linee di confine tra Serenissima e altri stati: tra province venete e Tirolo (nei cinque congressi di Rovereto)²⁹, tra Carnia e Carinzia (nei trattati di Cormons e Gorizia del 1751), tra terre istriane e domini marciari (nel 1754), tra Verona e Mantova (nei due trattati di Ostiglia del 1752), tra Brescia e Mantova, Crema e Cremona, Bergamo e Cremonese (nei trattati di Vaprio del 1754 e di Mantova del 1756)³⁰. Per quanto riguarda il Cadore, nel corso del quarto dei cinque congressi svoltisi a Rovereto si stabilì in via definitiva il tracciato della linea confinaria con la Pusteria (territorio austriaco), quindi tra le comunità venete di Auronzo, San Vito, Comelico e quelle arciducali di Dobbiaco, Ampezzo, Sesto³¹.

Tali accordi si inserirono all'interno di un generale processo di ridefinizione dei confini tra gli Stati, avviato nell'intera Europa a partire dalla prima metà del Settecento, nel tentativo di porre fine agli interventi spesso caratterizzati da

²⁹ Si trattò in particolare di:

-Trattato 5 dicembre 1750 (per i confini delle località di Campogrosso, Pian delle Fugazze, Malga) in ASVE, *Miscellanea atti*, n. 2072.

-Trattato 8 ottobre 1751 (per i confini di Ivano e Grigno, Vicenza ed Enego), in ASVE, *Miscellanea atti*, n. 2078.

-Trattato 31 agosto 1752 (per i confini tra Londron e Rosolina in Tirolo).

-Trattato 20 ottobre 1752 (per i confini tra Pusteria austriaca e Tirolo veneto), *Miscellanea atti*, n. 2083.

-Trattato 5 settembre 1753 (confini tra alto Veronese e Trento), *Miscellanea atti*, n. 2089.

³⁰ Pitteri, *I confini della Repubblica*, p. 271-275.

³¹ L'originale di tale atto in ASVE, *Miscellanea atti*, atto n. 2083. Il trattato del 20 ottobre 1752 fu ratificato dalla Serenissima il 13 gennaio 1753 e dalle autorità austriache il 7 aprile dello stesso anno.

occasionalità e sporadicità dei secoli precedenti³². Questo processo fu reso possibile dal raggiungimento di una relativa stabilità politica e di equilibrio tra gli stati, tali da ipotizzare linee confinali durevoli nel tempo e implicò un profondo rafforzamento delle strutture politiche e amministrative dello stato sulle autonomie locali. I conflitti che, nei secoli precedenti, avevano riservato agli uomini delle comunità un ruolo fondamentale di intervento tecnico e di mediazione, vennero ora prevalentemente gestite dagli apparati politici e amministrativi degli Stati³³. I trattati interstatali, siglati nel corso del Settecento dopo Aquisgrana furono ispirati alla volontà, propria dello spirito riformatore, di «distribuire con razionalità i poteri dello stato in aree liminali che sfuggivano per tante ragioni alle logiche del comando centrale»³⁴. Nelle regolamentazioni di confine avviate nel XVIII secolo, il controllo pubblico del territorio divenne «il filo conduttore di un orientamento che tende ad instaurare più stringenti nessi tra sovranità e paesi, coinvolgendo aree che per varie ragioni sfuggivano all'esercizio certo e omogeneo del diritto degli stati entro i cui confini esse si estendevano»³⁵.

Occorreva che la linea territoriale venisse stabilita in modo rigoroso dai rispettivi Principi per mezzo di accordi diplomatici e scrupolosamente rispettata «affinché poi il tenor ne pervenga ad intelligenza universale onde prevenire e levare ogni pretesto d'ignoranza in caso di trasgressione»³⁶. In caso di controversie, si sarebbe dovuto evitare il ricorso all'azione di «villici rozzi, inesperti ed ignari delle convenzioni e delle massime dei Principi» come sostenne Alvise Contarini soprintendente ai confini dopo Andrea Tron, affidando le questioni ad un'attenta e prudente valutazione delle reciproche ragioni³⁷.

³² Nordman, *Frontières de France*, p. 384-386.

³³ Grendi, *La pratica dei confini: Mioglia*.

³⁴ L'affermazione è di Carpanetto, *Il regno e la repubblica*, p. 158. Sull'argomento cfr. Venturi, *Settecento riformatore*, p. 411-442.

³⁵ Carpanetto, *Il regno e la repubblica*, p. 159.

³⁶ Archivio comunale di Cortina d'Ampezzo, Protocollo esecutoriale (26 ottobre 1753).

³⁷ Pitteri, *Per una confinazione*, p. 57.

Per ottenere un efficace rispetto della linea confinaria e consentire una «buona vicinanza e reciproca armonia» come affermato nel *Trattato commissionale* del 20 ottobre 1752 per i confini tra territori veneti e Tirolo orientale, fu necessario che alla stipula degli accordi e all'apposizione sistematica di cippi seguisse un consapevole e rigoroso controllo degli stessi realizzato da personale tecnico a scadenze prestabilite. Fu questa la novità principale introdotta dal Congresso di Rovereto: nel Regolamento approvato il 31 agosto 1753 si stabilì infatti i criteri con cui si dovevano applicare i trattati e si resero biennali le visite ai confini dello stato da realizzarsi dal provveditore veneto e dal commissario imperiale con il concorso di ingegneri e di personale tecnico³⁸. Inoltre, i rappresentanti delle comunità dovevano nominare due periti per esaminare annualmente la linea divisoria, nonché prestare assistenza ai rappresentanti dello stato nelle visite biennali³⁹. In caso in cui si fosse accertato che i termini confinari fossero stati rimossi, i visitatori dovevano provvedere a ricollocarli a spese delle comunità, dirimendo anche le eventuali controversie o delegandole ai rispettivi rettori delle province. Nel caso di violazione dei confini a scopo di pascolo o di raccolta della legna, si doveva sporgere denuncia al provveditore ai confini entro quindici giorni. Se il tentativo di conciliazione con il commissario austriaco fosse fallito, ci si sarebbe dovuti rivolgere ai rispettivi organi giurisdizionali. Si potevano trattenere ma non sequestrare gli animali a scopo di accertamento dell'identità del presunto trasgressore fintanto che il provveditore veneto e il commissario austriaco non avessero composto la controversia.

³⁸ Idem, *I confini della Repubblica di Venezia*, p. 272. Simili modalità di controllo della linea confinaria furono adottate in altri contesti territoriali, cfr. ad esempio, quello tra la Repubblica di Genova e il Regno di Sardegna nell'ambito dei trattati di perequazione del 1735, Palumbo, *Diplomazia e controversie di confine*, p. 195-220.

³⁹ *Ibid.*

Per quanto riguarda la linea confinaria tra Tirolo e Cadore il trattato di Rovereto del 20 ottobre 1752, firmato dal commissario veneto Pietro Correr e dal commissario imperiale Paride conte di Wolckenstein, segnò una sostanziale riconferma della linea già stabilita negli accordi cinquecenteschi. Solo nel tracciato del confine tra Dobbiaco e Auronzo vi fu una relativa contrazione dei possedimenti veneti in quanto le Crode e le Palle de Rivis e tutta la Valle di Rinbon divennero di dominio austriaco. Quanto invece alla questione tra Ampezzo ed Auronzo, il trattato sancì lo stato di fatto, attribuendo ad Auronzo quanto già sostanzialmente goduto: *Maraja, Mesurina, Col Sant'Angelo* e ad Ampezzo la *Valbona*, territori sui quali cessò ogni promiscuità di utilizzo⁴⁰.

Il confronto tra l'ubicazione dei cippi secondo le indicazioni topografiche del *Protocollo esecutoriale* (firmato il 26 ottobre 1753 dal commissario regio Paris conte di Wolkestein e Francesco Morosini commissario veneto ai confini) e una odierna carta IGM (1:25.000) rivela una sostanziale coincidenza tra la linea confinaria settecentesca e gli attuali limiti amministrativi tra comuni (Auronzo di Cadore e Dobbiaco) e regioni (Veneto e Trentino). Tale coincidenza riguarda anche il tracciato confinario tra i comuni di Auronzo e Ampezzo e Ampezzo e San Vito.

In sostanza si può confermare che il tracciato confinario, così come definito nei trattati settecenteschi, assunse dei connotati di estrema stabilità, tali da rimanere anche nei secoli successivi, fino alla demarcazione del fronte nel Primo conflitto mondiale e poi ai limiti amministrativi odierni.

⁴⁰ «Che restino ambe le parti contente di quanto in ora privatamente possiedono, in modo che Auronzo abbia a godere, possedere come ha praticato per il passato intieramente con esclusione degli ampezzani oltre Anseio, Maraja ed in Mesurina Campedello e Col Santo Angelo e Ampezzo reciprocamente la Valbona e tutto quello che da esso fu goduto sino al giorno d'oggi e posseduto private e nella stessa forma, restando levato et estinto ogni titolo, ragione o pretensione di commun godimento che prima d'ora poteva competere all'una o all'altra parte. Essendosi in seguito di questa definizione consolidato al territorio austriaco del Tirolo tutto il distretto di Val Bona e dal dominio veneto del Cadorino tutto il restante che si ritrova fuori di quello verso Auronzo», Archivio comunale di Cortina d'Ampezzo, Protocollo esecutoriale (26 ottobre 1753).

E'importante seguire le fasi che seguirono alla firma del trattato del 20 ottobre 1752. La pubblicazione avvenne il maggio 1753 alla presenza dei rappresentanti delle comunità interessate e in quella stessa occasione furono dettate le istruzioni affinché tale trattato fosse reso noto presso le comunità, fornendo a ciascun rappresentante copia autentica del trattato. Si dettarono altresì le istruzioni per i rispettivi ingegneri, i quali avrebbero dovuto procedere all'apposizione dei termini, unitamente ad una rappresentanza delle comunità⁴¹. Costoro «caminando essi con la scorta de disegni topografici nell'anno scorso formati e delle avvertenze li contenute hanno tracciata sopra il luoco la linea che in ordine allo stabilimento commissionale costituir deve confine territoriale tra la Pusteria austriaca e il Cadorino veneto e dividere nel tempo stesso la ragione privata delle comunità ivi contermine»⁴².

Una volta portata a termine la «delineazione geometrica di tutto il tratto del confine e con i suoi limiti di nuovo stabiliti, rappresentate in tre distinti disegni secondo le diversità dei siti le montagne di Mesurina e Larietto con le loro adiacenze, Monte Giau e Monte Croce, con traccia della linea confinaria e le distanze de' termini si in profilo come in pianta» fu possibile procedere alla collocazione fisica dei termini.

Si posero 13 cippi (dal numero 1 al numero 13 e dalla lettera A alla lettera M) per segnare il confine tra Dobbiaco e Auronzo, cippi ancor'oggi quasi interamente rinvenibili. I termini furono distinti in principali (nn. 1, 2, 4, 9, 12 e 13) ed intermedi (nn. 5, 6, 7, 8, 10,11); sui primi vennero incisi oltre al numero e alla lettera anche gli stemmi del leone di San Marco e lo scudo austriaco.

La linea prese avvio dal termine n. 1 (lettera A) posto sul cosiddetto *Ponto medio* che fu posto già nel 1582 e che quindi costituì il punto di riferimento iniziale e principale. Si trattò della località detta '*Giara bianca*' all'inizio della *Valle del*

⁴¹ Belli, *Giau e il muro della pace*, p. 75.

⁴² Archivio comunale di Cortina, *Confini*, Protocollo esecutoriale (26 ottobre 1753).

Passo o Valle dello Spalto (attuale Valfonda). La linea proseguì sul lato destro della Valle alle pendici del *Monte Cristallo* (termine n. 2, lettera B) fino alla sommità dello stesso Monte ove non fu possibile porre il cippo per l' altitudine del sito (termine 3, lettera C). Si passò poi sul versante del *Monte Piana* (termine n. 4, lettera D) fino a giungere alla *Valle di Rimbianco* (termini intermedi n. 5 lettera E, n. 6 lettera F, n. 7 lettera G, n. 8); il termine n. 9 (lettera H) coincise con quello posto nel 1582 sul *Sasso Gemello*, dove si apriva la *Valle di Rinbon*; i termini n. 10 (lettera I) e n. 11 (lettera K) furono posti sulle *Crode dell'Arghena*; il termine n. 12 (lettera M) fu collocato ai piedi del terzo dei *Tre Spizzi* («Tre spizzi o sia Zinnen delli dobbiacesi detti dalli auronziani Crode di Col di Mezzo o di Ongere», attuali Tre Cime di Lavaredo). Il termine n. 13 fu posto ai piedi del Monte Paterno.

Appare importante sottolineare come la politica settecentesca dei confini intendesse porre fine alla promiscuità dei possessi e degli usi, alla quale in passato si era spesso ricorsi per risolvere le controversie. Per evitare il «pericolo di promiscuità» e consentire un' effettiva separazione dei pascoli si provvide alla chiusura dei passi nei punti principali del confine (*Valle dello Spalto*; *Sasso Gemello*, sui *monti di Rinbon* tra Dobbiaco, Auronzo e sul *Monte Giau* tra Ampezzo e San Vito) mediante la costruzione di 'marogne', piccoli muri o palizzate. Il mantenimento di queste strutture di separazione sarebbe spettato alla comunità.

Il tracciato confinario e la sequenza numerata dei cippi proseguì poi sul versante del confine tra Auronzo e Ampezzo con i cippi segnati con i numeri 14 – 31. Dalla sommità del *Monte Cristallo* dove il termine n. 14 non fu collocato «per la natura del sito inaccessibile», si proseguì sul *Monte Popena* e sulla *Valle Popena alta* (termine n. 15, senza lettera), fino alla *Crepa Rossa* (ove fu posto il termine principale n. 17 lettera P). Da qui si costeggiò il corso del *Rio di Mesurina* (torrente

Ansiei) attraverso il *sito del Forame* e la strada diretta all'attuale località *Federa Vecchia* (termine n. 26, senza lettera) e si proseguì fino al bosco di Somadida di pertinenza ampezzana (termine n. 27, lettera R e n. 28). Allontanandosi dal corso del *Rio di Misurina* e si ripiegò verso le *crode di Magaredo* (termini n. 29 e n. 30, lettera S).

Anche in questa seconda parte della linea confinaria (termini nn. 14-31) è riconoscibile una sostanziale sovrapposizione del tracciato settecentesco con gli attuali limiti amministrativi dei comuni di Auronzo e Cortina D'Ampezzo.

Il terzo tracciato, ossia il confine tra San Vito e Ampezzo sul Giau, restò sostanzialmente invariato rispetto ai trattati del 1582 e 1589 e così pure venne mantenuta la proprietà dei privati ampezzani entro il territorio di giurisdizione veneta⁴³. Furono pertanto collocati 10 termini: il primo (lettera A) venne collocato sulla sommità del *Monte Gusella*, il terzo e il quarto (lettere C e D) sul *Sasso del Forame* (attuale Becco della Muraglia). Dal *Sasso del Forame* la linea discese verso valle fino al *Sasso Rosso* (termine n. 8, lettera H) e alla *strada che porta da Ampezzo al Giau* (termine n. 9, lettera I). Il tracciato si chiuse con il termine n. 10 (lettera K) posto sulla *Forcella d'Ambrizzola*. Si stabilì altresì l'obbligo di costruire, interamente a carico della comunità di San Vito, la cosiddetta 'marogna', un piccolo muro per porre fine all'uso promiscuo dei pascoli e al trapasso del bestiame. Si prescrisse che tale muraglia dovesse essere costruita entro tre mesi, trascorsi i quali si sarebbe dovuto procedere alla vendita o alla locazione del Monte alla comunità ampezzana; inoltre si stabilì che la strada di collegamento al Giau dovesse restare libera al passaggio di merci e persone, fatto salvo l'obbligo per i sanvitesi, qualora ne avessero usufruito per il trasporto di

⁴³ «S'intende però riservata la proprietà e il godimento privato dei prati situati nella parte di sopra ai loro possessori particolari quali si siano», *Ibid.*

legnami dai propri boschi, di darne notizia agli ampezzani alcuni giorni prima.

Nel trattato del 1752 si mise mano al quarto tracciato della linea di confine, quello che riguardò la parte più orientale del Cadore, fra Comelico e Sesto. Anche in questo caso furono ripresi i vecchi confini stabiliti nei trattati cinquecenteschi, procedendo alla collocazione di 18 termini, il primo del quale fu posto sul *Monte all'adietro della Roiba* per proseguire parallelo al corso del fiume Padola, il cui alveo restò in gran parte comune ad entrambi i territori. Si posero termini in località detta *Federa Vecchia* fino al *Monte Croce* ed infine al *piè del Sasso del Monte Popera* fu collocato l'ultimo cippo.

Nel decennio successivo al trattato di Rovereto i problemi che rimasero irrisolti nell'area in questione furono sostanzialmente due, come appare nelle relazioni di Andrea Tron del 1762-1775 e del 1778-1781: la questione del monte Giau per la presenza di proprietà di ampezzane entro il territorio di giurisdizione veneta e la questione della delineazione del confine tra il vescovato di Bressanone e il territorio cadorino (tra Colle Santa Lucia e Selva di Cadore), questione quest'ultima conclusasi con la convenzione di Ampezzo del 9 ottobre 1783⁴⁴.

Quanto alla prima, non si trattò certo di una questione nuova. Analoga situazione si era presentata in Istria e soprattutto in Friuli ove si erano verificate continue e protratte controversie per la “continua intersecazione tra li veneti Stati e li austriaci”. Una volta liquidate le proprietà ampezzane, attraverso la loro vendita a prezzo concordato tra le parti, si procedette alla fissazione del confine, tracciato in modo definitivo nel 1777 lungo l'altopiano del *Formin*, «dalla forcella

⁴⁴ Pitteri, *Per una confinazione*, p. 124 (relazione 1762 agosto 18-21); p. 128 (relazione 1764 febbraio 24- aprile 7), p. 129 (relazione 1766, febbraio 11-22). Quanto alla questione del confine tra Bressanone e Cadore *Ibid.*, p. 172 (relazione 1779 5 marzo – 8 aprile); p. 177 (relazioni 1779 novembre 18 – 27); p. 183 (relazione 1780 17 marzo – 29 aprile).

del monte Lian fino alla sommità del monte Sorapia per dieci miglia»,
come riportato nella nota di Tron del 17 marzo 1780⁴⁵.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 183 (relazione 1780 marzo 17- 1780 aprile 29).

**Parte III: istituzioni, società ed economia in
un territorio di frontiera**

CAPITOLO 1
L'organizzazione amministrativa del Cadore

1.1. La 'privilegiatissima' provincia di Cadore

La situazione amministrativa e istituzionale del Cadore in età veneziana presenta talune analogie con una parte delle realtà - contadi, signorie rurali, borghi e comunità alpine- entrate a far parte degli stati regionali italiani. Per il governo di territori a volte ampi e tra loro eterogenei, acquisiti nel breve volgere di qualche decennio (come avvenne per le conquiste veneziane in Terraferma a partire dai primi decenni del Quattrocento), i vari stati dovettero, da un lato, dotarsi di strumenti burocratici ed amministrativi specifici per l'esercizio della propria autorità, dall'altro costruire un assetto politico il più possibile stabile ed equilibrato, che venne più spesso da raggiunto con il riconoscimento di diritti di autonomia ai corpi e agli ordinamenti locali¹. Si trattava, come è stato da più parti rilevato, di cercare un punto di equilibrio tra l'affermazione della autorità del Principe e il riconoscimento delle autonomie e libertà dei poteri locali, equilibrio sui cui si basava la tenuta dello stato territoriale stesso².

Nei territori di montagna i margini di autonomia e di autogoverno erano più accentuati che altrove. Tuttavia lo studio delle specifiche realtà alpine, e soprattutto della loro evoluzione nel corso del tempo, ha consentito di ricostruire un quadro assai più articolato e differenziato, rispetto a quello restituitoci, in molti casi, dalla storiografia di ambito locale³. Nel distretto montano del Vicentino, ad esempio, è stato recentemente sottolineato il forte legame di dipendenza che le comunità ebbero con la città berica per tutto il periodo scaligero

¹ Tale, ad esempio, il rapporto tra lo stato visconteo e i corpi locali, fra cui le comunità alpine lombarde, sull'argomento cfr. Chittolini, *Città, comunità e feudi*, p. 128.

² *Ibid.*

³ Su queste questioni cfr. Varanini, Pizzeghello, *I Sette Comuni*, p. 182-199; Bortolami, *Storia e geografia*, p. 144-168; Bianchi, *Una società di montagna*, p. 19-88.

e visconteo⁴. La loro identità politico-istituzionale si definì solo nella prima età veneziana e la condizione di privilegio di cui godettero venne costantemente patteggiata durante i secoli della dominazione marciana. Fu nel corso delle guerre scoppiate a fine Quattrocento tra Venezia e gli Asburgo che le comunità montane poterono ottenere dalla Serenissima, in cambio del loro appoggio e fedeltà militare, quel riconoscimento istituzionale e quell'autonomia che la storiografia locale ha poi mitizzato⁵.

Altrove, come ad esempio in alcune aree lombarde o friulane, dove i legami con le realtà urbane furono più allentati, i territori alpini rimasero piccoli distretti separati con propri peculiari ordinamenti e magistrati che escludevano, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e fiscali, ogni altra mediazione e controllo preteso o rivendicato da altre autorità amministrative, specie di ambito urbano⁶. In questi territori, la presenza degli ufficiali del Principe fu scarsa e contrastata dai notabili locali, cosicché l'amministrazione, con particolare riferimento a quella giudiziaria e fiscale, venne spesso affidata a magistrati eletti localmente e furono riconosciuti ampi margini di esenzione e immunità fiscale.

Le fisionomie assunte dalla comunità montane furono varie, come diversi furono i livelli di coesione e di stabilità. Per il territorio montano lombardo, Giorgio Chittolini ha rilevato la sostanziale fragilità delle strutture federative e comunitarie, in quanto incapaci di svolgere un'azione di governo unitaria; i legami federativi fra i diversi nuclei territoriali rimasero qui assai deboli, facendo prevalere una tendenza alla frammentazione e alla divisione, che cancellò ogni traccia di coesione degli antichi legami comunitari. Tale tendenza si

⁴ Varanini, Pizzeghello, *I Sette Comuni*, p. 182-190.

⁵ Varanini, Pizzeghello, *I Sette Comuni*, p. 193.

⁶ Ci riferiamo ad esempio alla Valsesia, al distretto di Bellinzona, al Bormiese, Chittolini, *Città, comunità e feudi*, p. 131. Per il Friuli vedi, Bianco, *Comunità di Carnia*, p. 12-19.

accompagnò a un tentativo da parte degli organismi territoriali minori di rendersi autonomi rispetto alle strutture federative e agli istituti territoriali maggiori, rivendicando un rapporto di dipendenza diretto con il Principe senza strutture di governo intermedie⁷.

Un fenomeno analogo si verificò nella montagna vicentina tra Cinque e Seicento quando emerse la tendenza da parte dei comuni maggiori e di alcuni gruppi di potere di egemonizzare gli organismi rappresentativi (la Reggenza dei Sette Comuni) e di rendersi autonomi da essi, negoziando autonomamente con la città berica e con Venezia⁸. Il tentativo di difendere le antiche consuetudini e norme statutarie nonché di tutelare il patrimonio collettivo dalle continue erosioni dei privati si scontrò con la volontà da parte di alcuni gruppi e parentele di monopolizzare i consigli e le cariche di governo nelle assemblee dei capifamiglia⁹. Alla concordia e allo spirito comunitario, si sostituì un'intensa conflittualità fra fazioni.

Sostanzialmente diverse le valutazioni espresse da Furio Bianco sulle comunità di villaggio della Carnia: in questo caso le istituzioni rappresentative seppero mantenere almeno fino al XVII secolo l'originaria matrice comunitaria, fondata sull'uguaglianza giuridica e sulla coesione tra i diversi membri¹⁰.

⁷ Chittolini, *Città*, p. 138-144.

⁸ Varanini, Pizzeghello, *I Sette Comuni*, p. 195-196; sullo stesso argomento Pizzeghello, *I Sette Comuni del territorio vicentino*, p. 129-132.

⁹ Pizzeghello, *I Sette Comuni del territorio vicentino*, p. 129-132.

¹⁰ Qui la coesione degli organismi federativi poggiava su una solida e vitale struttura delle singole comunità di villaggio le quali, contrariamente a quanto avvenne nelle aree di pianura della Patria del Friuli, seppero mostrare «maggiore capacità di resistenza ai fenomeni di disgregazione sociale, che nel corso dell'Ottocento assunsero dimensioni rilevanti. Le antiche relazioni di vicinanza e il vastissimo patrimonio collettivo avevano impedito che le disuguaglianze sociali ed economiche – pur operanti- alterassero o sovvertissero il carattere 'democratico' del tradizionale sistema di potere e degli organismi assembleari del villaggio. La comunità era riuscita per lungo tempo a mantenere sul piano delle istituzioni e degli incarichi pubblici un equilibrio di ruoli e di poteri allo scopo di rafforzare la coesione e la compattezza dei gruppi consanguinei e originari», Solamente a partire dal XVII secolo, prosegue Bianco «lo

In ambito bellunese, Ferruccio Vendramini ha sottolineato la forza e la capacità di resistenza delle istituzioni comunitarie di regola e di pieve nei confronti delle crescenti pressioni di varia natura esercitate dalla città¹¹. Le comunità del bellunese seppero «resistere al peso delle colte e delle fazioni», non perdere i patrimoni collettivi, quindi, conclude Vendramini, mantenere «la loro identità e non smarrire il senso della loro presenza, rafforzando, se non altro, i legami interni e reclamando il rispetto delle tradizioni»¹². Il riconoscimento formale del Corpo Territoriale bellunese nel 1577, come organismo di rappresentanza delle regole a Belluno e a Venezia, costituì il punto di arrivo di questo processo di consolidamento delle strutture comunitarie¹³.

Le questioni sin qui sommariamente accennate sottendono temi delicati e dibattuti, quali quello dei rapporti tra Dominante e centri della Terraferma e più in generale quello della costruzione dello Stato territoriale veneziano. Negli ultimi decenni, tali temi sono stati oggetto di rilettura rispetto alla linea interpretativa inaugurata da Angelo Ventura¹⁴, temi ripresi anche in alcuni recentissimi lavori da poco editi o in corso di stampa¹⁵. Il rapporto tra Stato veneziano e la Terraferma si

sviluppo dell'emigrazione, il depauperamento del patrimonio boschivo, e successivamente l'espansione demografica del secondo Settecento e l'aggravarsi delle condizioni di sussistenza di una parte della popolazione rurale, cumulandosi nei loro effetti combinati, poterono agire come elementi perturbatori dell'antico assetto politico-istituzionale», Bianco, *Comunità di Carnia*, p. 45. Su questa linea Id., *Le terre del Friuli. La formazione dei paesaggi*.

¹¹ Vendramini, *Le comunità rurali bellunesi*, p. 96-98. Vedi anche l'introduzione di Giorgio Chittolini, *Ibid.*, p. 9.

¹² *Ibid.*, p. 146.

¹³ Sul tema cfr. Bragaglia, *Il Corpo territoriale bellunese*, p. 43-90; Id., *Istituzioni territoriali collettive. Il Territorio del Piano in Val Belluna tra '500 e '600*, p. 7-18.

¹⁴ Ventura, *Nobiltà e popolo*. Sul lavoro di Ventura e sulle prospettive storiografiche successive, fondamentali le osservazioni di Knapton, "Nobiltà e popolo" a cui si rimanda anche per la relativa bibliografia, p. 145-166.

¹⁵ Si tratta dei contributi presentati nel corso di due convegni, il primo svoltosi a Venezia nel 2009, con il titolo "1509-2009. L'ombra di

configurava, nei primi lavori di Ventura, come un rapporto di dominio fondato su un duro diritto di conquista. Non uno stato federativo, né uno stato unitario bensì una ‘città stato’, un sistema caratterizzato da una profonda frattura tra Dominante e province, tra centro e periferia. Ne deriva, sempre secondo la linea interpretativa di Ventura, che le autonomie pragmaticamente concesse dalla Serenissima si configurassero come strumenti politici necessari a sostenere e rafforzare la sovranità e gli interessi veneziani. Gli stessi patti di dedizione, con cui le province soggette fecero atto di sottomissione alla Serenissima, «autentici patti non erano ma soltanto privilegi concessi per grazia dalla Dominante, la quale sempre si riservava l’*arbitrium* di modificarli»¹⁶.

Ciò valeva a maggior ragione nei territori economicamente poveri ed arretrati quali quelli della montagna veneta (fra questi Ventura cita oltre al Cadore, le valli alpine del Bresciano, il Bergamasco, il Veronese e la Carnia); questi infatti, se pur godevano di particolari privilegi fiscali accordati dalla Repubblica per la loro delicata posizione strategica ai confini dello stato e per le scarse risorse economiche, rimasero (al pari di molti comuni rurali) privi di poteri politici determinanti o perlopiù soggetti alle grandi città di pianura¹⁷.

Agnadello: Venezia e la terraferma” (gli atti sono pubblicati, cfr. Del Torre, Viggiano, *L'ombra di Agnadello*); il secondo convegno si è svolto a Malo (VI) il 4-5 dicembre 2009 con il titolo "Uomini del contado. Economia, società e istituzioni nello stato territoriale veneziano del Cinquecento (gli atti sono in corso di stampa).

¹⁶ «La stessa autonomia dei comuni cittadini, pur larga, era sottoposta alla regolazione e alla vigilanza da parte del governo e dei rettori veneziani, sulla base d’un principio di sovranità che, almeno in linea di diritto, non ammetteva alcuna limitazione, neppure nei cosiddetti “patti di dedizione”, che in realtà autentici patti non erano, ma soltanto privilegi per grazia della Dominante, la quale sempre si riservava l’*arbitrium* di modificarli. Ben pochi principi in Italia e in Europa potevano vantare nel Quattrocento un potere statale relativamente penetrante e articolato sul territorio, paragonabile a quello esercitato dal patriziato della Città-stato veneziana», Ventura, introduzione a Cracco e Knapton (a cura di), *Dentro “lo stado italico”*, p. 8.

¹⁷ Afferma Ventura «nelle zone collinose e nelle valli alpine del Bresciano, del Bergamasco, del Veronese del Cadore e della Carnia, il ‘piccolo Senato’ del Comune rustico è in realtà una modesta ‘vicinia’ di

Alcuni anni dopo, Ventura completava le sue riflessioni entro un quadro più generale dedicato alla fisionomia degli Stati italiani di età moderna: Venezia esercitò, nella sua politica di espansione territoriale, tutti i poteri e le funzioni pubbliche essenziali, prerogative specifiche di uno Stato ‘moderno di antico regime’ inteso come «aggregato di ordini e di corpi, di città e signorie rurali, di province e “paesi”, ciascuno dotato di particolari privilegi riconosciuti dal Principe»¹⁸.

Questo tema dei rapporti tra Dominante e centri della Terraferma è stato in anni più recenti sottoposto ad abbondanti verifiche grazie a un’intensificata attività di ricerca, che ha consentito «una cospicua evoluzione dei paradigmi e dei criteri interpretativi»¹⁹. Ne fa il punto Michael Knapton, in un articolo pubblicato a distanza di oltre trent’anni dalla prima edizione di *Nobiltà e popolo* di Ventura. L’attività di ricerca dell’ultimo trentennio, afferma Knapton, ha posto in evidenza alcune distinzioni di fondo riguardo agli equilibri e alle dinamiche della ripartizione del potere tra Venezia e corpi locali nel governo della terraferma.

villaggio, che si riunisce per deliberare sugli interessi economici collettivi, soprattutto sui beni comunali, ma priva d’ogni potere politico [...]. Un mito romantico e risorgimentale – innestatosi nella retorica delle autonomie locali coltivata dalla tradizione storiografica veneziana -ha spesso rappresentato certe regioni alpine e prealpine: la «Magnifica comunità cadorina», «la Magnifica Comunità della riviera benacense», i Sette Comuni del Vicentino e alcune vallate bresciane e bergamasche, come una specie di repubbliche quasi indipendenti. La realtà appare assai più modesta. E’ ben vero che la natura accidentata e poco accessibile del terreno, e le scarse risorse economiche (a parte i boschi sui quali, per il proprio Arsenal, Venezia esercitava un attento controllo) combinandosi con la delicata posizione strategica ai confini dello stato, avevano indotto la Repubblica ad accordare particolari privilegi, soprattutto fiscali, e limitate autonomie amministrative; ma tutte queste zone restavano ugualmente soggette in buona parte alle grandi città di pianura che vi inviavano dei loro magistrati. [...] Se maggiore autonomia godono la Riviera benacense [...] e il Cadore, governato da un capitano, anch’esso veneto, si tratta pur sempre di modeste concessioni amministrative, prive di contenuto politico», A. Ventura, *Nobiltà e popolo*, p. 111-112.

¹⁸ Si tratta, sottolinea Ventura con insistenza, di uno Stato moderno di *ancien régime* e non di uno Stato moderno quale si configura in età contemporanea, Ventura, Introduzione a *Dentro “lo stado italico”*, p. 9.

¹⁹ Knapton, “*Nobiltà e popolo*”, p. 157.

Una prima distinzione riguarda la geografia politica dei domini: i centri più vicini a Venezia (Treviso e Padova) cedettero precocemente spazi di potere all'azione di governo veneziana; diversamente si verificò in aree più periferiche, quali ad esempio i possedimenti veneziani nel Trentino meridionale²⁰. Una seconda distinzione, che induce a ridimensionare il ruolo 'accentratore' di Venezia rispetto alle realtà di terraferma, riguarda i diversi settori dell'azione di governo e di esercizio del potere: Venezia ritenne prioritario affermare la propria autorità su alcune questioni (organizzazione della difesa, controllo della monetazione, nomine dei benefici ecclesiastici, orientamento dell'azione giudiziaria dei propri rettori), ma intervenne debolmente su altre di importanza fondamentale (riscossione e ripartizione degli oneri fiscali diretti, gran parte della amministrazione della giustizia e delle tradizioni statutarie locali, politica annonaria, controllo sui consigli e sulle aristocrazie di consiglio nelle diverse province)²¹.

L'attenzione allo studio dei singoli casi, congiunta all'esame dei diversi sistemi giuridici e delle strutture di potere, ha portato un'intera generazione di studiosi che si sono interessati dello Stato veneto, a porre l'accento sulla diversità e sulle peculiarità tra le diverse realtà della Terraferma veneziana²². Questa molteplicità di situazioni costituisce la principale specificità di quest'area rispetto ad altre città

²⁰ Per una sintesi di queste questioni si rinvia sempre al saggio di Knapton, "Nobiltà e popolo", p. 150.

²¹ Knapton, "Nobiltà e popolo", p. 151.

²² Ci riferiamo alla tradizione di studi inaugurata da G. Cozzi e seguita poi dalla sua scuola. Cfr. Cozzi, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*; Povo, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale*, p. 153-258; Knapton, *Tra Dominante e dominio*, p. 465-549; Knapton, *Il Territorio vicentino*, p. 33-115; Viggiano, *Governanti e governati*; Zamperetti, *I "sinedri dolosi"*, p. 269-320. Fondamentale per fare il punto sugli studi sulla Terraferma veneta è stato il convegno tenutosi ad Este del 1999, dal titolo *Intorno allo stato degli studi sulla terraferma veneta*. In quel convegno sono emersi riflessioni e interrogativi specie a partire dalle relazioni introduttive di Povo e Varanini.

italiane. Gli studi prodotti in questo ambito prendono le mosse da due valutazioni. Una prima riguarda la forte disomogeneità che caratterizza il territorio veneto, nel quale sono presenti città che hanno compiuto un processo di disciplinamento del contado, aree a struttura feudale e ancora aree di montagna che sfuggono al controllo dello stato. E ancora profonde diversità caratterizzano le diverse città della Terraferma, Treviso, Padova, Verona, Vicenza o i piccoli centri come Feltre e Belluno. Ne deriva la difficoltà ad individuare dei tratti unificanti, ma soprattutto l'opportunità di 'distiguere frequenter', secondo l'avvertenza formulata da Gian Maria Varanini²³. Ad una concezione dello stato veneziano basato sulla unitarietà, sulla uniformità così come concepito tradizionalmente, si è sostituita una concezione che ne sottolinea la natura "composita" e policentrica²⁴.

La seconda valutazione riguarda il cosiddetto rapporto centro – periferia. Esso è stato reinterpretato non in termini di contrapposizione, di dicotomia, di dominio, bensì come un rapporto originato e condotto in un'ottica di tipo dualistico²⁵. Tale dualismo si fondava sulla permanenza, nei centri del territorio, di strutture amministrative e burocratiche autonome rispetto alla Dominante, sulla 'separatezza' dei sistemi giuridici (jus comune e jus proprio), nonché sulla diversità di natura antropologica ed ideologica delle rispettive classi dirigenti: nella Dominante un ceto aristocratico di origine mercantile, nella Terraferma lignaggi nobiliari formati nel solco della tradizione militare cavalleresca e di una solida formazione

²³ Varanini, *Osservazioni alla proposta di discussione di Claudio Povolo*, p. 23-24.

²⁴ La definizione di stato 'composito' è ripresa da Viggiano, *Lo stato composito*, p. 31-32.

²⁵ Per una sintesi del dibattito e evoluzione interpretativa dello Stato in relazione alla categoria di dualismo cfr. Fasano Guarini, *Centro e periferia, accentramento e particolarismi*, p. 160-65. Sempre Chittolini definisce 'dualistica' la fisionomia dello stato regionale «nel fronteggiarsi e bilanciarsi di un'autorità centrale, sovracittadina, da un lato, e di una serie di corpi territoriali dall'altro, con una reciproca definizione di competenze e diritti», Chittolini, *Città, comunità e feudi*, p. 29.

giurisprudenziale²⁶. Lo stato veneziano si è caratterizzato per l'assenza di una struttura gerarchica di collegamento tra il centro e la periferia e tale assenza ha prodotto conseguenze di grande importanza²⁷. Tuttavia questo 'dualismo' non ha impedito, sempre secondo queste linee interpretative, il formarsi di un'unità regionale stabile e durevole, di uno stato «entro il quale l'autorità di Venezia è accolta e legittimata, percepita con forza dalla periferia»²⁸. A consentire il permanere di tale unità regionale fu la capacità del ceto dirigente veneziano di «contemperare il rispetto per le autonomie statutarie ed i privilegi delle città e comunità soggette e la capacità di scavalcarli, grazie agli interventi equitativi dei propri rettori; la volontà di affermare la propria autorità senza escludere la ricerca del consenso»²⁹. Determinante fu, sempre in quest'ottica, il «perseguimento di una politica non aliena dalla mediazione nei conflitti locali e dall'accettazione dei compromessi, disposta all'alleanza con le oligarchie delle città soggette, ma tesa al tempo stesso ad eroderne di fatto i poteri, come tra Cinque e Seicento avviene con la costituzione nei contadi di autonomi 'corpi territoriali'»³⁰.

Per venire all'area in questione, il Cadore, analogamente ad altre aree periferiche dello Stato territoriale veneziano, mantenne un elevato grado di autonomia amministrativa. Tale autonomia traeva origine e fondamento dai patti sottoscritti alla data di avvio del dominio veneziano (1420), nei quali venivano confermati privilegi, prerogative ed immunità già esercitati da secoli e ai quali la classe dirigente locale non aveva cessato di fare riferimento e orgoglioso richiamo. Tali patti, nella forma del privilegio iniziale di dedizione, costituirono, in Cadore

²⁶ In questo senso è stata introdotta un'ulteriore categoria, quella della 'separatezza giuridica', cfr. Povolo, *Centro e periferia nella Repubblica di Venezia*, p. 210.

²⁷ Povolo, *Forum intorno allo stato degli studi*, p. 10.

²⁸ Fasano Guarini, *Centro e periferia*, p. 164.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

come altrove, il principale strumento per legittimare il potere dello Stato veneziano su territori di nuova acquisizione, ma soprattutto per consentire un'articolazione dei rapporti tra Venezia e i nuovi sudditi basata, in prima istanza, sulla ricerca del consenso³¹.

Un fondamentale strumento di acquisizione del consenso era rappresentato dal riconoscimento di privilegi ed autonomie, in gran parte goduti o esercitati già dalle epoche pre-veneziane: privilegi di carattere fiscale (esenzioni dalla tassazione di tipo reale e personale), militare (esonero dagli obblighi militari al di fuori del Cadore), giurisdizionale e patrimoniale (diritti sui boschi)³².

L'esonero dalla tassazione diretta trovava compenso nel prelievo di tutte le entrate provenienti dalle *mude*, ovvero i dazi sulle merci in transito, il particolare la *muda grande* che riguardava le esportazioni di legname e la *muda piccola* per tutte le altre merci che si trasportavano via terra, nonché dalle miniere di ferro e dalla riscossione delle condanne pecuniarie. Questi proventi, con particolare riferimento ai dazi sui consumi e sui commerci, costituivano il “nervo principale dello Stato”

³¹ Analoghe modalità furono adottate da Venezia in altre aree di difficile dominio per la presenza di vaste giurisdizioni signorili quali ad esempio Riva del Garda e Rovereto, cfr. Knapton, *Per la storia del dominio veneziano nel Trentino*, p. 193.

³² Si trattava di privilegi che avevano goduto per tutto il Quattrocento gran parte delle comunità di montagna o poste ai confini dello Stato: i centri situati sulle rive occidentali del lago di Garda furono esentate dagli obblighi di alloggio delle truppe; di altre concessioni godettero l'Altopiano dei Sette Comuni nel Vicentino, le valli bergamasche o dell'alto veronese, la Carnia. Quello della esenzione fiscale venne considerato, nel periodo di formazione dello Stato da terra, una sorta di “instrumentum regni”, ma, una volta ottenuto il consolidamento degli assetti interni e dei confini della Repubblica a metà Cinquecento, i privilegi fiscali dovettero rivelarsi un “residuo del passato”, tali da dover essere sostanzialmente aggirati, quando non del tutto eliminati. Nei periodi di guerra le immunità venivano fatte cadere, come avvenne nel 1571 quando tutta la Patria (quindi anche il Cadore) dovette partecipare alle contribuzioni per sostenere la guerra contro il Turco, cfr. Pezzolo, *L'oro dello Stato*, p. 259-269.

veneziano, i principali cespiti per le casse finanziarie della Serenissima³³.

L'autonomia del Cadore dalle strutture istituzionali dello Stato si esplicava in una pluralità di aspetti di cui è opportuno fornire una rapida sintesi. Innanzitutto, si trattava della conferma e del sostanziale mantenimento, dell'articolazione amministrativa preesistente all'avvio del dominio veneziano³⁴. In secondo luogo, del conferimento di prerogative assai limitate al rappresentante veneziano (capitano), tanto da esporlo ai violenti attacchi dei poteri locali, come avremo modo di illustrare. In terzo luogo, delle particolari modalità di esercizio della giustizia, affidate, in campo civile e penale non ad un rettore di nomina veneziana, come avveniva in alcune città suddite di Terraferma più prossime a Venezia, ma ad un giureconsulto proveniente da altri territori dello Stato veneto, eletto dal Consiglio generale di Cadore e da questo strettamente dipendente³⁵.

³³ L'espressione è ripresa da Pezzolo, *L'oro dello Stato*, p. 64. Dazi sui consumi e commerci, costituivano i tre quindi delle entrate complessive dello Stato, *Ibid.*

Anche per la riscossione dei dazi della *muda*, in Cadore, ci si affidò alla riscossione gestita dal Consiglio stesso, che ne fissò tariffe, modalità di esazione ed le esenzioni, attraverso il sistema degli appalti a privati che versavano il denaro al capitano di Cadore (modalità, questa degli appalti, vigente in gran parte delle aree di confine, Friuli, Bresciano, Bergamasco, Bellunese). L'assegnazione della riscossione dei dazi costituì uno degli strumenti che permisero «un incontro fra le esigenze finanziarie della capitale e i particolarismi locali, nell'ambito della politica veneziana tesa a evitare lo scontro frontale con le comunità interessate, almeno per quanto riguardava i dazi ... Certo, ciò significò abbandonare nelle mani delle élites territoriali una parte della finanza pubblica locale [...] ma, [...] erano in gioco i rapporti stessi fra la capitale e le comunità soggette», Pezzolo, *L'oro dello Stato*, p. 80-81.

³⁴ Dai secoli e dalle dominazioni precedenti Venezia ereditò la suddivisione in dieci centenari o centene, le principali cariche amministrative quali gli ufficiali e i centenari, l'organizzazione di base del territorio tra le diverse regole, cfr. infra.

³⁵ A Treviso, ad esempio, le cause civili più importanti spettavano al rettore e tutte quelle criminali al giudice del maleficio al seguito del patrizio veneziano, affiancato da quattro notai trevigiani, Del Torre, *Il Trevigiano*, p. 21.

Sul tema Povoletto, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale*, p. 172-92.

Il dualismo, o più precisamente la ‘separatezza’ tra modelli giuridici e culturali della Dominante e quelli della periferia - secondo la definizione cui fu abbiamo appena fatto cenno- nel caso in questione, fu evidente fin dalla complessa vicenda di redazione degli Statuti. Questi, infatti, analogamente alle compilazioni redatte in gran parte dei centri della Terraferma veneta, si presentavano come il frutto di uno sdoppiamento del potere legislativo: un diritto statutario locale, perlopiù basato sul diritto comune, cui si affiancava una normativa eterogenea espressa dalle autorità veneziane (delibere del Senato, lettere ducali, ordini dei Sindici Inquisitori).

I primi Statuti del Cadore risalgono alla data di avvio del dominio dei patriarchi (1338), ma essi inglobavano una precedente edizione del periodo caminese (1235)³⁶. Nel 1465, a oltre quarant’anni dall’inizio della dominazione veneziana, ne venne redatta un’altra edizione, ad opera del notaio cadorino Ludovico Palatini. Questa edizione, oggi conservata presso il Tiroler Landesarchiv di Innsbruck, riunisce, oltre al testo degli Statuti trecenteschi, alcune disposizioni approvate dal patriarca Nicolò d’Aquileia nel 1354 (cosiddette *Addizioni patriarcali*), le quarantaquattro provvisori e riforme adottate dal Consiglio di Cadore tra il 1394 e il 1426, nonché due nuovi articoli statutari approvati dal doge Francesco Foscari nel 1445 (i cosiddetti *Due Statuti*), l’insieme dei privilegi riconosciuti dal doge Tommaso Mocenigo all’atto di dedizione del Cadore a Venezia nel 1420³⁷. Successivamente vennero aggiunti nove

³⁶ Sull’ edizione del 1235 e in genere sul Cadore in periodo caminese cfr. Richebuono, *Ampezzo di Cadore dal 1156*.

³⁷ L’edizione fotografica del codice di Innsbruck è stata realizzata a cura della Magnifica Comunità di Cadore con l’introduzione di G. Fabbiani nel 1954. Una più recente rielaborazione degli Statuti in D’Andrea, *Gli Statuti cadorini del 1338 con le aggiunte sino al 1478*, Magnifica Comunità di Cadore, 2001, in particolare le pagine a cura di S. Miscellaneo, p. 37-38. Sulle vicende dello statuto vedi Fabbiani, *Il primo statuto* p. 1-11; Zangrando *Note sulla storiografia giuridica del Cadore*, p. 12-14; Richebuono, *Storia d’Ampezzo. Studi e documenti*, p. 168-170; i documenti di conferma dei privilegi da parte delle autorità austriache in

articoli statutari decretati dai sindaci, auditori e provvisori veneziani (le nove *Provvisioni* del 1478).

Le vicissitudini del testo statutario quattrocentesco sono relativamente note: esso venne sottratto dagli ampezzani che, entrati a far parte della Contea tirolese nel 1511, avevano ottenuto dagli imperatori asburgici il diritto a mantenere in vigore gli antichi Statuti. Il codice fu portato dapprima a Trento, poi a Botestagno ed infine venne trasferito a Innsbruck. La Comunità di Cadore rimasta priva del testo statutario, prese l'iniziativa di riscriverne una nuova edizione nel 1543, facendo dapprima riferimento agli estratti conservati nell'archivio della propria cancelleria³⁸ ed in seguito ottenendo di trarre una copia conforme del manoscritto allora conservato a Trento (la copia fu redatta dal notaio trentino Silvestro fu Pietro de Mazolis). Questa edizione, fu pubblicata a stampa nel 1545, con l'aggiunta di centoquaranta capitoli approvati tra il 1426 e il 1545 non presenti nei testi manoscritti (le cosiddette *Terze addizioni*).

Successive edizioni a stampa ed in lingua italiana si ebbero nel 1664 e nel 1693³⁹.

L'iter costitutivo degli Statuti quattrocenteschi del Cadore appare del tutto simile a quello seguito per la formulazione degli statuti di altre province di Terraferma entrate nella sfera di dominio della Serenissima⁴⁰. Sotto impulso delle nuove contingenze politiche, vi era stato, a metà Quattrocento, un diffuso intervento di re-iscrizione dei *corpus* statutari. Venezia

Gaspari (a cura di), *Archivio del Comune di Cortina d'Ampezzo, Inventario della sezione separata (925?-1918)*.

³⁸ Tale operazione di riscrittura attraverso le copie gli estratti presenti nella cancelleria della Comunità fu affidata al notaio Amerigo da Castelfranco con l'aiuto di Vecello Vecelli allora cancelliere della Comunità.

³⁹ La ristampa anastatica dell'edizione a stampa del 1693 è stata pubblicata nel 1987, *Statuti della Comunità di Cadore. (In Venetia MDCXCIII)*. A questa edizione si fa riferimento per le citazioni successive.

⁴⁰ Orlando (a cura di), *Statuti di Riva del Garda del 1451 con le aggiunte fino al 1637*.

non si limitò solo a legittimare gli statuti, ma dettò nuove norme aggiunte e correzioni che completavano o si affiancavano ai precedenti *corpus*, secondo una politica di pragmatismo e di mediazione ben lontana dalla coerenza della grande scuola del diritto⁴¹. Le ducali marciane e i decreti delle diverse magistrature si venivano pertanto a sovrapporre alle costituzioni locali senza pertanto abolirle o riscriverle, ma semplicemente adattandole o piegandole alla nuova realtà politica. Nei centri maggiori come in quelli minori, Venezia si affidò al criterio empirico della mediazione fra le fonti del diritto, riconoscendo validità al diritto statutario locale che, senza mai essere abrogato, diveniva sussidiario alla prassi veneziana. Anche la struttura del *corpus* statutario cadorino risulta analoga a quella rilevabile nei codici di altri centri del dominio veneziano: dei tre libri che compongono tale *corpus*, il primo è dedicato all'ordinamento istituzionale, il secondo libro alla normativa civile ed il terzo a quella penale. L'assetto normativo e istituzionale ivi delineato appare in sostanziale continuità rispetto al periodo della dominazione patriarchina⁴².

⁴¹ Cozzi, *La politica del diritto*.

⁴² Una sostanziale diversità tra periodo veneziano e dominazioni precedenti riguarda l'elezione del vicario: dopo il 1420 questa verrà riservata al Consiglio generale di Cadore, mentre tale prassi non risulta attestata per il periodo anteriore, Zanderigo Rosolo, *Appunti*, p. 201.

1.2. Il Consiglio della Comunità di Cadore: composizione e funzioni

Il Cadore ereditò dalla dominazione dei patriarchi d'Aquileia l'inserimento amministrativo entro la Patria del Friuli e in epoca veneziana fu sottoposto alla giurisdizione dal luogotenente di Udine che ebbe potere d'intervento giudiziario (come giudice d'appello), nonché autorità di controllo e supervisione in ambito militare, annonario, sanitario e sulle questioni confinarie⁴³.

Ma per tutte le questioni interne, il vero organismo amministrativo era costituito dal Consiglio generale, espressione delle circoscrizioni amministrative del Cadore, ossia dei dieci centenari (o centene)⁴⁴: San Vito, Selva e Pescul,

⁴³ Per quanto riguarda il processo di unificazione amministrativa del Cadore in periodo caminese, cfr. Collodo, *Il Cadore medievale*, p. 23-50: l'autrice ha attribuito ai conti di Collalto e poi Da Camino il progetto di una nuova unità politica tra Piave e Livenza in funzione della costituzione della via d'Alemagna. Precedentemente a tale progetto il Cadore era diviso in tre zone, soggette civilmente ed ecclesiasticamente a tre distinti signori: la valle del Boite al vescovo di Belluno e ai feudatari della pianura, il Comelico al monastero di San Candido e quindi al vescovo di Frisinga, mentre l'Oltrepieve sarebbe rimasto sotto la giurisdizione del patriarca di Aquileia. Di parere diverso Zanderigo Rosolo che afferma « l'unità del Cadore, fondata sull'antica etnia dei Cadubrin, dei quali vi è testimonianza epigrafica del periodo romano, si conservò probabilmente come *pagus* nell'ambito del municipio di *Iulium Carnicum* e poi con straordinaria continuità, come pieve e comunità di valle», *Il Cadore nella Patria Friulana*, p. 65 e p. 133-155; sull'argomento Ventura, *Sulla costituzione storica dello Stato Friulano*, p. 192; Tagliaferri, *Ordinamento amministrativo dello stato di Terraferma*, p. 14-45.

⁴⁴ Il centenario fu una suddivisione amministrativa di epoca romana e poi longobarda. Il territorio del Cadore costituì un centenario (affidato ad un gruppo di 120 soldati) suddiviso in dieci decanie (o deceni). Fabbiani, *Breve storia*, p. 35-36. Sull'influenza delle circoscrizioni di epoca romana nella struttura amministrativa di epoca medievale e moderna del territorio bellunese cfr. Vendramini, *Le comunità rurali*, p. 20. Qui infatti, le pievi medioevali e moderne si sono richiamate, sia per l'aspetto geografico che organizzativo, all'impianto delle circoscrizioni di epoca romana (il *pagus* ossia l'insieme dei centri minori federati fra loro, i *vici*). Il territorio delle pievi coincise con quello degli antichi pagi, poiché i sacerdoti inviati dai vescovi a governarle presero lì dimora. La pieve bellunese fu centro sia di vita religiosa che circoscrizione amministrativa, dipendente dalla città, dal vescovo prima e dal Consiglio dei nobili poi.

Venas, Valle, Domegge, Oltrepieve, Auronzo, Comelico di sopra, Comelico di Sotto e infine Pieve. Quest'ultimo era certamente il centro più importante del territorio cadorino: le dimensioni, la composizione sociale dei suoi abitanti e gli stessi elementi urbanistici (il castello-residenza del rappresentante veneziano, le ricche case dei notai, la grande chiesa arcidiaconale) gli conferivano caratteri semi-urbani, o comunque tali da poter rivendicare l'appellativo di *'Terra'*, una denominazione anche altrove attribuita ai centri di maggiori dimensioni rispetto ai villaggi rurali o montani contermini⁴⁵.

Nel Cinquecento il Consiglio era formato da circa trenta membri eletti dai singoli centenari: undici ufficiali e due consiglieri. In verità non tutti i centenari vi erano ugualmente rappresentati: Pieve infatti, in virtù della sua importanza, nominava due ufficiali e due consiglieri, mentre Auronzo, Selva e Pescul un solo ufficiale e un solo consigliere⁴⁶. Anche se leggermente superiore a quello previsto negli Statuti trecenteschi di Cadore (che prescrivevano un Consiglio di diciannove o venti membri⁴⁷), il numero dei membri del Consiglio generale rimase quindi piuttosto modesto, in rapporto alla notevole estensione del territorio di giurisdizione e in confronto con quello dei più vicini comuni cittadini⁴⁸. Numeri superiori di votanti tuttavia si ebbero in talune occasioni particolarmente delicate; qualora il vicario e il Consiglio lo

Sul Consiglio della Comunità di Cadore come esempio di organo federativo di rappresentanza dei singoli villaggi e sulla compresenza di statuti emanati dal Consiglio come vevoli per l'intera universitas e singoli statuti vicinali o rurali che si applicano entro il territorio di ogni singola vicinia, cfr. Leicht, *Storia del Diritto italiano*, p. 212.

⁴⁵ AMCC, b. 85, fasc. 25 "Anno 1648. Vertenza tra l'università di Pieve (attrice) e la Comunità circa l'amministrazione del distretto di Cadore (con documenti dal 1387)", cfr. Sacco, *La vita*, p. 9-10; Sacco, *Alcune note sul Cadore*, p. 192-193. Sul tema della identità dei piccoli centri cfr. Chittolini, "Quasi città", p. 3-26.

⁴⁶ *Statuti della Comunità*, Provvisioni, cap. VIII, p. 113.

⁴⁷ *Statuti della Comunità*, Libro I, Trattato X, cap. LXV, in, p. 24.

⁴⁸ Ad Udine, ad esempio, nel corso del Quattrocento il Consiglio aumenterà i propri membri da 102 nel 1419 fino a 278 nel 1506, Ventura, *Nobiltà e popolo*, p. 110.

avessero ritenuto opportuno, potevano allargare la base dei votanti, mutando gli equilibri tra le forze in gioco⁴⁹.

Di norma, nel periodo preso in esame, la partecipazione dei membri alle riunioni, prevista obbligatoriamente dagli Statuti, fu e rimase alta, ad eccezione degli anni 1573-1574, quando alcuni centenari (Domegge e Oltrepieve), in aperto dissenso e polemica con il Consiglio, si rifiutarono di inviare i propri ufficiali in assemblea. Nell'intenzione di colpire i centenari ribelli, in quell'anno si imposero delle penalità pecuniarie per coloro che avessero disertato le convocazioni⁵⁰. Anche la frequenza delle sedute si mantenne pressoché costante: venti, ventiquattro incontri all'anno svolti, più assiduamente, nel mese di gennaio quando i consiglieri si riunivano più giorni consecutivi per votare i candidati alle diverse cariche comunitative.

Il Consiglio rimase, per tutto il secolo, l'organismo di governo del Cadore, il luogo in cui venivano operate le scelte di carattere amministrativo ed economico più importanti e pertanto rappresentava, per coloro che ne facevano parte, l'occasione di mantenere l'effettivo controllo del territorio. Innanzitutto, il Consiglio aveva potere di nomina di tutte le principali cariche amministrative e di giurisdizione civile, penale (vicario e quattro consoli) ed ecclesiastica⁵¹. Sempre al Consiglio spettava la scelta del cancelliere, cui era affidata la registrazione e la conservazione di tutte le scritture prodotte o riguardanti la Comunità⁵². La carica, sottoposta a riconferma annuale, era solitamente assegnata ai notai di maggior influenza e fama. Dopo quello di cancelliere, l'incarico più ambito dai notabili locali era quello di massaro cui era affidata la responsabilità contabile delle entrate e delle spese. Il massaro,

⁴⁹ *Statuti della Comunità*, Libro I, Trattato X, cap. LXVI, p. 24.

⁵⁰ AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1573 agosto 31.

⁵¹ Sui poteri del vicario vedi *infra*,

⁵² *Statuti della Comunità*, Libro I, Trattato XII, cap. LXXII, p. 25; *Statuti della Comunità*, (Terze addizioni, cap. X), p. 114-115. Il cancelliere percepiva uno stipendio pari a 25 lire di piccoli.

scelto anch'esso tra gli ufficiali del Consiglio ed affiancato nella sua attività da un altro notaio, era tenuto a sottoporre ad approvazione del Consiglio i rendiconti contabili in chiusura del suo mandato⁵³.

Erano altresì monopolizzate dal gruppo dei principali notabili, le due cariche di sindaco; questi avevano il compito di aprire e regolare le sedute delle assemblee consiliari, nonché di proporre le materie da trattarvi. Sempre al Consiglio spettava la nomina dei quattro “stimatori” di Curia per la stima dei beni immobili sequestrati a debitori e dei tre periti per la stima di alberi, legnami e taglie.

Infine, parimenti di competenza del Consiglio era la scelta dei quattro “custodes nemorum”, gli addetti alla tutela dei boschi posti ai confini (Ampezzo, Belluno, Comelico, Oltrepieve).

Quanto alle materie su cui era tenuto a pronunciarsi il Consiglio, esse riguardavano l'organizzazione economica, finanziaria, fiscale del territorio, nonché i rapporti e l'eventuale ricorso alle magistrature veneziane (di volta in volta votato in assemblea). Sul piano dell'amministrazione interna, al vaglio del Consiglio passava la gestione delle entrate, attraverso l'imposizione di colte (il cui ammontare era stabilito dal Consiglio e l'onere suddiviso tra i dieci centenari⁵⁴) nonché l'erogazione delle spese, fra cui, la più gravosa, quella del rifornimento del fontico per l'acquisto di cereali che avveniva mediante il frequente ricorso a prestiti. Ma ciò che più intensamente teneva impegnato il Consiglio era la generale e complessiva gestione del patrimonio collettivo, pascoli e boschi. L'autorizzazione alla vendita delle quote di partecipazione dei pascoli alti (le cosiddette consorzie) doveva

⁵³ *Statuti della Comunità*, Libro I, Trattato VI, cap. LIII e LIV, p. 20. Ogni spesa realizzata dal massaro doveva essere preventivamente autorizzata dal vicario. Anche il massaro restava in carica un anno e percepiva uno stipendio di 12 lire.

⁵⁴ *Statuti della Comunità*, Libro I, Trattato VI, cap. LIII e LIV, p. 20.

essere sistematicamente votata in Consiglio⁵⁵. Così pure passava al vaglio del Consiglio la concessione esclusiva a favore di una regola o di un comune di un bosco (le cosiddette *vizze*), per scopi di pubblica utilità e interesse comune (riparazione di ponti, strade, chiese). La richiesta di concessione veniva votata in Consiglio, solo dopo aver preso in esame il parere degli ufficiali a cui era stata affidata la perizia in loco e dopo aver valutato eventuali contestazioni. Analoghe procedure venivano seguite per la concessione di licenze di vendita del legname proveniente da boschi ‘vizzati’ o quelle di locazione di boschi a privati⁵⁶.

Tutta l’organizzazione delle attività legate al commercio e al trasporto del legname era regolamentata dal Consiglio: l’assegnazione dei turni ai carrettieri su strada nei diversi tratti di competenza, le norme per la regolamentazione dei ‘porti’ (depositi di legname) o per la fluitazione (autorizzazione alla costruzione degli sbarramenti sul fiume, le cosiddette *stue*, strutture che consentivano il trascinamento a valle dei tronchi), l’attribuzione degli appalti per la gestione della ‘strada di Canale’ tra Perarolo e Termine, fondamentale tratto di percorrenza del legname verso la pianura⁵⁷. Il Consiglio si pronunciava anche in merito ad altri aspetti della vita economica e sociale. Era di sua competenza l’assegnazione ai privati dei lucrosi appalti per il rifornimento del sale ai diversi comuni del Cadore⁵⁸: si trattava di una prerogativa che la Serenissima delegava di rado poiché, generalmente, gestiva in

⁵⁵ *Statuti della Comunità* (Provvisione del 1416, cap. XVIII), p. 101-102. Le richieste di vendita di consorzia in due anni presi a campione (1549 e 1572) sono state più di dieci per ciascun anno e riguardarono con particolare frequenza i monti di Comelico (monte Silvella), Vodo e San Vito, AMCC, *Deliberazioni*, b. 32.

⁵⁶ Il 4 maggio 1573 la regola di Danta chiese autorizzazione a tagliare 150 carri e 600 taglie di legname per soccorrere alla povertà del luogo; nella stessa data la regola di Casada richiedeva di tagliare 400 taglie, AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1563, maggio 4).

⁵⁷ Cfr. le parti 1548, gennaio 21; 1575, ottobre 16, 1580 gennaio 16 in AMCC, *Deliberazioni*, b. 32.

⁵⁸ Cfr. le parti 1576, novembre 13, 1581 luglio 16, 1583, luglio 24 in AMCC, *Deliberazioni*, b. 32.

modo diretto e in regime di monopolio l'attribuzione di questi appalti, trattandosi di un settore, quello del dazio del sale, assolutamente determinante per le casse dello Stato⁵⁹.

I poteri del Consiglio si estendevano anche ad altri ambiti: ad esso spettava il rilascio di licenze per l'esercizio della professione notarile in Cadore (vietata, per Statuto, ai notai 'foresti', ossia non autoctoni) o per lo svolgimento di attività commerciali (vendita al minuto di vino e di carni).

Il Consiglio inoltre deliberava per la concessione o la revoca della 'cittadinanza' di Cadore, richiesta da coloro che pur non essendo originari del Cadore vi dimoravano stabilmente, come avvenne nel 1573 quando il facoltoso mercante di legname veneziano Pietro Bianchino, da lungo tempo domiciliato e

⁵⁹ Analoghi privilegi godettero alcune comunità del Polesine (Adria, Badia, Lendinara, Rovigo) cfr. Del Torre, *Venezia e la Terraferma*, p. 108 e Pezzolo, *L'oro dello stato*, p. 84. Più in generale sul tema del commercio del sale cfr. Hocquet, *Il sale e la fortuna di Venezia*.

Il Cadore ebbe sia il diritto di assegnare direttamente gli appalti per la distribuzione in loco, sia il diritto di gestire in proprio l'acquisto di sale a Venezia a prezzi favorevoli e a quantità concordate (diritto che godettero anche Caorle e Grado). Nel 1508 il Cadore poté acquistarne 130 moggi a 6 ducati il moggio, condizioni che gli furono concesse per i servizi resi combattendo l'esercito imperiale; nel 1511 il prezzo fu ridotto a 3 ducati e nel 1522 la quantità venne portata a 100 moggi sempre a 3 ducati. Nel 1581 e 1583, come contenuto nei contatti di appalto riportati nei Libri delle parti della Comunità, il prezzo per moggio rimase sempre di 3 ducati. Si trattò di condizioni assai vantaggiose, specie se confrontate con quelle vigenti nelle città del Dominio, ove negli stessi anni il prezzo oscillò dagli 8 ducati per moggio a Udine, ai 26 ducati a Brescia (cfr. tabella VII riportata in Pezzolo, *L'oro dello Stato*, p. 334). Tali condizioni di favore furono giustificate dalla volontà di limitare il fenomeno del contrabbando nelle zone di confine (oltre che dalla qualità più bassa del sale acquistato, trattandosi di sale minuto proveniente da Pago e Pirano assai meno costoso di quello più pregiato di Corfù destinato alle popolazioni dell'oltre Mincio, Del Torre, *Venezia e la Terraferma*, p. 110). Anche per ciò che riguarda i quantitativi, laddove in tutto il resto dello Stato essi furono stabiliti centralmente in rapporto al numero delle 'bocche', il Cadore presumibilmente godette di margini di autonomia decisionale; non altrimenti va interpretata la controversia, riportata nei Libri delle parti della Comunità, contro i dazieri del sale di Treviso che intendevano imporre l'acquisto di una quantità di sale superiore; ciò avvenne in particolare nel 1576 in coincidenza con gli episodi di pestilenza che avevano evidentemente ridotto la domanda (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1576 febbraio 6, e 1579 settembre 15).

attivo in Cadore, la acquistò per sé e i suoi eredi con l' esborso di cento scudi d'oro ⁶⁰.

Di primaria importanza erano infine le prerogative del Consiglio in ambito ecclesiastico spettandogli la delicata scelta dell'arcidiacono di Cadore, scelta che generò, nel corso del Cinquecento, ripetuti episodi di tensione con il patriarca aquileiese, della cui diocesi il Cadore faceva parte⁶¹.

1.3. Le autorità esterne: il capitano e il vicario

Il 14 ottobre 1573 si riuniva il Consiglio generale di Cadore. La seduta si preannunciava delicata per le materie che vi sarebbero state trattate e per il momento di estrema gravità. Come già illustrato, si stava consumando in quegli anni un violento conflitto tra le diverse consorterie familiari rappresentate all'interno Consiglio, con particolare riferimento ad Odorico Soldano e Vecello Vecelli. In questa delicata situazione, il Consiglio si trovò a far fronte ad una serie di altre questioni sorte contestualmente a quel conflitto, in merito al conseguente formarsi di alleanze e di fazioni avverse: la dichiarata ostilità di alcuni centenari 'ribelli' (Auronzo, Domegge e Oltrepieve), l'altrettanta ostilità del capitano di Cadore contro il vicario e contro lo stesso Consiglio. La situazione era tale da richiedere

⁶⁰ Negli Statuti si stabiliva che l'ammissione ad una regola potesse avvenire solo dopo che il Consiglio aveva concesso la cittadinanza di Cadore "Che non s'accettino li vicini per le regole, se prima non sono assonti in cittadini del Consiglio; *Statuti della Communità*, Terze Addizioni, cap. LXX, p. 129; "Che li vicini non s'accettino, ne s'amettino, se non veniranno ad habitar in Cadore; cap. LXXI, *Statuti della Communità*, p. 129; "Di quelli, che vanno con la famiglia fuori di Cadore e che vi stanno per sei mesi e non torneranno" (ossia la revoca della cittadinanza per quelle famiglie che si fossero allontanate dal Cadore per sei mesi consecutivi), cap. LXXII, *Statuti della Communità*, p. 129.

La delibera di concessione della cittadinanza di Cadore a Pietro Bianchini è in AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1573, maggio 4).

⁶¹ *Statuti della Communità*, Terze Addizioni, cap. II, p. 112; esempi di tali contrasti in AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1548 gennaio 23; 1575 giugno 29.

che, oltre ai membri di diritto (ufficiali e consiglieri) fossero ammessi all'assemblea con diritto di voto, due rappresentanti in più per ogni centenaro. In questo caso insolito le delibere furono votate con quarantaquattro voti, data l'importanza delle decisioni che il Consiglio si apprestava a prendere. In quella sede, con quaranta voti a favore e quattro contrari, fu votata una delibera che autorizzava la nomina di tre nunzi e un rappresentante per ciascun centenaro da inviare a Venezia per riferire alle magistrature competenti in merito ai ripetuti disordini verificatisi a causa del comportamento del capitano di Cadore. Le violazioni di cui questo si era reso responsabile sono descritte sommariamente: intromissione nell'attività del Consiglio «facendo ballottar ... quelle parti solamente che a lei [al capitano, n.d.r.] pareno et piacciono»; annullamento di un sequestro emesso dal vicario; esecuzione di alcune citazioni dell'Avogaria di Comun, competenza questa spettante al vicario⁶².

Non era certo la prima volta, ne sarà l'ultima, in cui il Consiglio era andato all'attacco del rappresentante veneziano⁶³. Le tensioni tra capitano e Consiglio si erano manifestate con forza per tutto il Quattrocento e in seguito nel 1555 e nel 1559 e ciò accadrà anche successivamente nel 1599⁶⁴. Il rettore

⁶² «Sua Magnificentia» riportano gli atti «intende et vuole ballottar nel fidelissimo general Consiglio di questo territorio quelle parti solamente che a lei pareno et piacciono; item che sua Magnificentia s'habbi ingerito in essecutione delle lettere dell'Illustrissimo ducal Dominio nostro in levar un sequestro fatto per lo eccellente signor vicario di questa special Communità in mano di messer Piero Bianchini contra Ampezzani et far presentar in tal materia mandati; item habbia essequite lettere citatorie venute dall'officio dell'Avogaria, la essecutione delle quali aspetta all'officio del signor vicario di questa Communità» AMCC, *Deliberazioni*, b. 31, 1573 ottobre 12. Sul tema cfr. Casanova De Marco, *La Dominante*, in particolare le p. 37-72, 125-158.

⁶³ Risentimento e atti di insubordinazione verso i rettori veneziani da parte delle popolazioni locali furono diffusi anche in altri piccoli centri della terraferma veneta, sul questo tema cfr. Corazzol, *Cineografo*, p. 71-123.

⁶⁴ Nel 1478 il capitano Giovanni Falier venne accusato di reati, quali usura e furto della biada del fontico; pari accuse nel 1494 a Luigi da Canal. Nel 1555 il capitano Girolamo Pollani venne ritenuto responsabile di fare “publica mercantia” e di vendere al minuto nel castello. Cinque anni dopo a Girolamo Morosini gli vennero rivolte accuse dello stesso tenore, Sacco, *La vita*, p. 18. Ancora nel 1584 il capitano Alessandro Loredan venne accusato di interferire nelle questioni spettanti al vicario

veneziano veniva accusato di intromettersi nelle cause civili e criminali, nella gestione del fontico, delle strade, della fluitazione del legname; ancora era accusato di istruire processi e di emettere sentenze in opposizione a quelle del vicario e dei consoli. Il tutto sarebbe avvenuto, secondo il Consiglio, trascurando le funzioni che gli erano proprie, quali la difesa del castello di Pieve, la custodia dei rei, il pagamento dei salari del vicario e degli scribi dei processi criminali⁶⁵. Si trattava di accuse che puntavano a minare la credibilità stessa del capitano veneziano e a ridurre i suoi margini di manovra, margini, in verità, già molto modesti⁶⁶. Nominato dal Maggior Consiglio veneziano tra i cittadini patrizi, il capitano restava in carica, a partire dagli anni della dominazione veneziana, per trentadue mesi con funzione di difesa militare dei castelli (dapprima di Pieve e Botestagno, poi, solo del primo quando quest'ultimo passò agli arciducali) e di rappresentanza dell'autorità veneziana sul territorio⁶⁷. Gli Statuti e le successive disposizioni di epoca veneziana gli assegnavano essenzialmente poteri di controllo formale, dovendo presiedere alle sedute del Consiglio di Cadore, nonché prerogative di tipo esecutivo delle sentenze penali emesse dal vicario e dai consoli, quali la

ed ai consoli (1584, giugno 19, AMCC, *Deliberazioni* b. 13, c. 53); nel 1585 lo stesso capitano veniva accusato oltre che di non esercitare opportuna vigilanza sui rei imprigionati nel castello, di non pagare i trasportatori delle mercanzie, di fare commercio di "vini et altre robbe" nel castello, di non rispettare il vicario ed i consoli (1585, agosto 15, AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 68v; 1585 ottobre 14, AMCC, *Deliberazioni* b. 13, c. 71-72 v), di ingerirsi in materia di sanità (1585 dicembre 2, AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 73).

⁶⁵ AMCC, *Deliberazioni*, b. 31, 1572 ottobre 4 e 1572 settembre 12. Sul tema Sacco, *La vita*, p. 53-54.

⁶⁶ Al proposito vedi la lettera di Piero Loredan ai capi del Consiglio di Dieci in data 1550, luglio 6 «Hora avendo io formado processo contro alcuni contrafacienti [in relazione ad alcuni tagli e incendi realizzati nella vizza di San Marco e in altre vizzate pubbliche n.d.a.] el par che al presente questo vicario et consoli di questa Comunità non contenti de molte iurisdicione indebitamente tolte a questo capitaneado, si volgi presumer di tuor etiam questa, contra ogni debito di iusticia [...] Et non volgi permeter che questo capitaneado sia privato di questa iurisdicione, perché altra non ne ha alcuna, per essergli state tolte da questa Comunità indebitamente [...]», Sacco, *La vita*, p. 110.

⁶⁷ Fino al 1444 il Maggior Consiglio veneziano aveva avvocato a sé l'elezione del capitano, il quale precedentemente era eletto dal Consiglio di Cadore. La figura del capitano è stata ampiamente trattata in cfr. Casanova De Marco, *La Dominante*, p. 37-56.

custodia dei rei nel castello, la riscossione di pegni e delle colte, la messa all'asta dei beni di debitori, la concessione della grazia⁶⁸. Secondo gli Statuti, il capitano aveva altresì il compito di controllare il rifornimento di cereali nel fontico e mantenere la supervisione contabile delle spese.

Il ruolo del capitano a tutela delle norme vigenti a difesa della legittimità rendeva necessaria la sua presenza alle sedute del Consiglio che doveva essere da lui presieduto senza però avere diritto di voto. Si trattava quindi di poteri relativi, soprattutto se confrontati a quelli assegnati ai rettori veneziani di altri centri minori, i quali esercitavano la giustizia nelle cause civili e criminali all'interno del territorio loro affidato con appello alle magistrature veneziane⁶⁹.

Ma il compito precipuo del capitano è certamente quello di tenere aggiornate le varie magistrature centrali sulla situazione del territorio. Attraverso il periodico invio di lettere egli riferiva - con linguaggio libero da formalismi burocratici - impressioni, preoccupazioni e valutazioni su quanto accadeva in loco. Poteri limitati, paghe modeste, condizioni difficili per i rifornimenti alimentari e la difesa militare sono gli elementi che con maggiore insistenza emergono dalle lettere inviate dai capitani di Cadore ai Capi del Consiglio di dieci⁷⁰.

⁶⁸ *Statuti della Comunità*, Libro I, Trattato I, cap. I, in, p. 3-4.

⁶⁹ Esempio opposto a quello cadorino è Treviso. Qui infatti il potere veneziano, rappresentato dal rettore, si estendeva in gran parte dei settori amministrativi, primo fra tutti quello della giustizia (ove le cause civili più importanti spettavano al podestà, mentre quelle criminali al giudice del maleficio al seguito del patrizio veneziano), Del Torre, *Il Trevigiano*, p. 21.

⁷⁰ Vedi, ad esempio la missiva del capitano Pisani (1503, maggio 25) nella quale riferiva «dal magnifico mio precessor me sono sta consignati da men stara cinquanta tra formeno et farina de questa munitione et per esser roba vechia et mal conditionata, me dubito che, comparisendo el caldo et guastarse compitamente et convignirà el butar via», Sacco, *La vita*, p. 95; vedi ancora le lamentele per il mancato pagamento dei propri 'cavalari' «havendo io mandato dui fiata mei cavalari dal magnifico potestà et capitano de Trivixio per la paga de questi pover stipendiari, il par che sua magnificentia non li habi voluto dar un bagatino, excusandosi haver, in mandatis, da vostre eccellentissime signorie, de non dar denari de alguna sorte fuori di quella Camera se altro non li vien imposto per quelle. Dove li poveri cavallari hanno convenuto venir senza la paga. Et questi pover provvisionati quali, hora de qui, in queste montagne comprono sino il sole, per esser il viver tanto carissimo, sono rimasti confusi recorendo da me che vogli provederli; perché a mese per mese che se manda a Trivixio a toglier tal page, convengono manzarle la mità in spexe da nuntii avanti se habino» (lettera Filippo Salamon, 1528, novembre 14), in Sacco, *La vita*, p. 103. E ancora il capitano Zaccaria Orio scriveva il 28

Queste ed altre difficoltà, non ultimo il clima di generale ostilità e risentimento specie da parte dei notabili locali insofferenti a ogni subordinazione⁷¹, rendevano l'esercizio della carica di capitano in Cadore ambita solo da quei patrizi veneziani di più modeste capacità o comunque più inesperti⁷², attirati in Cadore, più che dallo stipendio - pari a undici ducati similmente a quello ricevuto dai rettori dei centri minori con l'aggiunta delle somme percepite per ciascun giorno di detenzione dei rei nel castello - dalla possibilità di esercitare una qualche forma di mediazione nel commercio del legname⁷³.

La carica di maggior rilievo politico e giurisdizionale affidata a membri esterni al Consiglio di Cadore era certamente quella del vicario. A differenza del capitano, che veniva nominato dal Maggior Consiglio di Venezia, il vicario veniva eletto a maggioranza dal Consiglio generale di Cadore su una lista di giureconsulti del Dominio proposti dal vicario uscente,

luglio 1547 «nelli proximi pasati giorni in ter letera scrisse alle eccellentissime signorie vostre, che sempre era il solito in questa fortezza di Cadore, esserli per munition a sustentation di questi poveri soldati: formenti, megli, asedi, carne in salada, ogli et altre vittuarie, ma al presente non si attrova cosa alcuna per esser sta il tutto venduto per li mei processori, come ben poteva intender le eccellentissime Signorie Vostre» , in Sacco, *La vita*, p. 107.

Quanto allo stipendio, il capitano di Cadore percepiva negli anni venti del XVI secolo 11 ducati, somma pari a quella attribuita ai rettori dei centri minori, ma modesta, considerata la lontananza e i difficili rifornimenti, cfr. Del Torre, *Venezia e la Terraferma*, p. 225.

⁷¹ Il clima di risentimento e 'sprezzo' nei confronti dei rappresentanti veneziani sul territorio era diffuso in gran parte dei piccoli centri e delle podesterie minori. Su questo tema cfr. Corazzol, *Cineografo*, p. 77-123. Sul rapporto fra capitano e Consiglio, cfr. Casanova De Marco, *La Dominante*, p. 134-182.

⁷² Un confronto tra gli stipendi dei diversi rettori di terraferma in Del Torre, *Venezia e la Terraferma*, p. 225. Gli statuti stabilivano che il capitano percepisse dieci soldi per ogni giorno di detenzione di un reo nel castello e soldi dieci per l'ingresso, *Statuti della Comunità*, Libro I, cap I, p. 4.

⁷³ Vedi al proposito il carteggio fra il capitano di Cadore Pietro Gisi e la priora del monastero di Santa Maria degli Angeli di Murano di cui il Gisi fu procuratore. Nel 1508 la priora infatti diede al Gisi l'incarico di recapitare al monastero dal Cadore il legname per la copertura della chiesa, cfr. Zambon, *Pietro Gisi, capitano del Cadore*, p. 185-193.

con la successiva conferma da parte delle autorità veneziane⁷⁴. La carica aveva durata biennale, con prescrizione di contumacia di quattro anni. Egli esercitava piene podestà giurisdizionali in materia civile e penale, dalla fase istruttoria (registrazione delle denunce, esame delle testimonianze raccolte dagli ufficiali nei diversi centenari, citazioni in giudizio) fino alla pronuncia ed esecuzione della sentenza emessa sulla base degli Statuti, delle consuetudini e delle norme del diritto comune, specifico riferimento ideologico e giuridico e principale elemento di quella 'separatezza giuridica' tra il sistema politico e giuridico delle città e dei territori della Terraferma veneziana rispetto alla Dominante⁷⁵. A coadiuvare le attività del vicario vi erano i quattro consoli eletti per un anno tra i membri del Consiglio, senza il voto di due dei quali non potevano essere emesse sentenze penali superiori alle dieci lire⁷⁶. I gradi successivi di giudizio, secondo il testo dei Privilegi del 1420, erano riservati al Luogotenente della Patria del Friuli, a cui il vicario trasmetteva le cause in appello⁷⁷.

Per l'esercizio dei poteri giurisdizionali il vicario disponeva di una rete di funzionari eletti dalle regole centenari: i *giurati* (uno o più d'uno per ciascuna regola) con l'incarico di stimare e trattenere i beni soggetti a pegno e i *comandadori*, eletti nell'ambito del centenario con compiti di riportare agli interessati gli eventuali mandati o citazioni in giudizio o di procedere al sequestro dei beni pignorati⁷⁸.

L'affidamento dell'esercizio del potere giudiziario al ceto dirigente locale (vicario, consoli, ufficiali), presente anche in altri centri della Terraferma, era fatto gravido di conseguenze,

⁷⁴ Un elenco dei vicari succedutisi in Cadore tra 1420 e 1797 in Sacco, *La vita*, p. 83-88. Sulla figura del vicario e l'organizzazione della giustizia in Cadore cfr. Casanova De Marco, *La Dominante*, p. 30.

⁷⁵ *Statuti della Comunità*, Libro I, Trattato I, cap. III, IV e V, p. 6.

⁷⁶ I consoli durano in carica un anno e sono retribuiti 2 ducati *Ibid.*

⁷⁷ Privilegi Tommaso Mocenigo, *Statuti della Comunità*, p. 163.

⁷⁸ *Statuti della Comunità*, Libro I, Trattato III, cap. XVI e seguenti, p. 10-19.

poiché sottraeva tale esercizio da ogni controllo esterno, sottoponendolo al rischio di abusi e alle pressioni delle clientele, come ebbero ripetutamente a denunciare i luogotenenti della Patria nei loro dispacci⁷⁹. Oltre ai poteri giurisdizionali in ambito civile e penale, nonché al diritto di nomina di tutori e curatori di minori⁸⁰, il vicario interveniva nei casi di violazione di confini di monti e pascoli o di turbata possessione. Dopo essersi recato nel luogo contestato con quattro arbitri nominati dalle parti, egli era tenuto a risolvere la questione *de iure et de facto* entro il termine di un mese⁸¹. Il vicario aveva funzioni politiche decisive all'interno del Consiglio generale di Cadore. Egli infatti sottoponeva all'attenzione del Consiglio le proposte, aprendo il dibattito e potando a compimento le operazioni di voto 'a bossoli e ballotte'.

1.4. Gli ufficiali. La «tirannide» dei Vecellio

Da quanto sin qui delineato, il Cadore aveva una struttura amministrativa e burocratica affidata al Consiglio generale e ai suoi membri che, a metà Cinquecento, detenevano il governo del territorio. All'interno del Consiglio, un ruolo di primo piano

⁷⁹ A denunciare l'abuso di poteri degli ufficiali di Cadore fu il luogotenente della Patria Giuseppe Morosini, cfr. supra.

Anche in altri centri cittadini minori (ad esempio Pordenone) il foro penale e civile spettò in prima istanza ai magistrati locali, mentre al provveditore veneziano competeva il giudizio d'appello. Lo stesso rettore di Pordenone ebbe a descrivere un quadro di abusi, furti, violenze, omicidi perpetrati da un gruppo di 'cittadini' sicuri di rimanere impuniti poiché essi medesimi occupavano gli scranni di magistrati giudicanti in prima istanza le cause civili e criminali. Essi stessi «lasciavano passare sotto silenzio i delitti, senza neppure aprire l'istruttoria o lasciando cadere nell'oblio le denunce e quindi omettendo di formare processo», Ventura, *Nobiltà e popolo*, p. 297. Sulle modalità di esercizio della giustizia nelle città della terraferma, cfr. Chiodi, *Diritto e giustizia nelle città della Terraferma*, p. 37-43.

⁸⁰ *Statuti della Comunità* Libro II, Trattato VI, cap. CXVI e cap. CXIX, p. 59.

⁸¹ *Statuti della Comunità*, Provvisione del 1406, Cap. X, p. 100. Il vicario poteva autorizzare la rappresaglia, ossia il sequestro di beni a persone non residenti in Cadore, *Statuti della Comunità*, Libro I, Trattato I, cap. LXIV, p. 23.

era svolto dagli *ufficiali*⁸², notai eletti dai centenari del Cadore, con funzione di collegamento tra le istanze delle singole comunità e l'organismo federativo costituito dal Consiglio generale. Oltre alla rappresentanza dei centenari in Consiglio, l'ufficiale aveva altresì funzioni di tipo giurisdizionale all'interno del centenario, la registrazione delle denunce, la raccolta delle deposizioni dei testimoni, quindi la trasmissione del processo al vicario⁸³.

Il controllo dell'ufficiale sulla vita della comunità era assoluto; la possibilità di essere riconfermato di anno in anno gli garantiva, una volta nominato, di continuare a mantenere la carica ininterrottamente per interi decenni. Scorrendo, a campione per il decennio 1572 -1581, le liste degli ufficiali riportate annualmente nei registri delle parti, si può notare come la rappresentanza dei singoli centenari fosse divenuta appannaggio stabile e continuativo di una stessa persona o gruppo familiare: i Costantini, notai di Valle dominarono per interi decenni i centenari di San Vito, Valle e Comelico superiore; i Vecellio i centenari di Oltrepieve e Comelico inferiore; i Palatini e i Genova il centenario di Pieve⁸⁴. Se si considera poi che, una volta nominato, l'ufficiale aveva accesso

⁸² Anche l'ufficiale è figura preesistente al dominio veneziano e risulta attestata in periodo caminese, negli Statuti del 1235 e nei coevi documenti, Richebuono, *Ampezzo*, p. 49.

⁸³ Si trattava di competenze che gli *ufficiali* avevano mantenuto dalle epoche precedenti. Negli Statuti caminesi infatti si stabilì il ricorso agli ufficiali per querele, proteste, accordi riguardanti debiti; sempre secondo gli Statuti del 1235 gli ufficiali dovevano presiedere alla composizione per un danno arrecato, fungendo da arbitri tra debitori e creditori Richebuono, *Ampezzo*, p. 50-51. Negli Statuti trecenteschi si prescriveva la presenza di un ufficiale per ogni centenario; la carica aveva durata annuale, ma poteva essere riconfermata. L'ufficiale doveva denunciare alla Curia i reati commessi nel centenario di sua competenza entro quindici giorni (*Statuti della Comunità*, Libro I, trattato II, cap. XV, p. 10).

⁸⁴ Il centenario di San Vito era affidato ai notai Rocco e poi Bernardo Costantini da Valle; Venas a Giovanni Alessandrini da Pieve; Pescul e Selva a Tommaso Tito Vecellio da Pieve; Valle allo stesso Bernardo Costantini (in alternanza con la carica di ufficiale a San Vito); Pieve ad Antonio Palatini e Giovanni Genova; Oltrepieve a Vecello Vecelli; Auronzo a Giovanni Nardo da Domegge; Comelico inferiore al cavaliere Tiziano Vecellio e Comelico superiore a Tommaso Costantini da Valle.

alle principali cariche comunitative (cancelliere, sindaco, massaro, consoli, nunzi, soprastante al fontico), con divieto di eleggibilità alla stessa carica per un anno ma non a cariche diverse, il controllo stabile e continuativo sulla vita del territorio da parte di un ristretta oligarchia di notai, era divenuto fatto pressoché consolidato anche in quest'area, come era avvenuto in gran parte dei centri rurali e cittadini della Terraferma, ancor prima dell' inizio della dominazione veneziana⁸⁵. I tentativi di riformare il sistema per ottenere un maggior ricambio nella gestione delle cariche, come di seguito avremo modo di descrivere, erano originati, dalla spinta congiunta di forze diverse: da una parte le lotte interne fra fazioni di notabili (Soldano e Costantini contro i Vecellio), dall'altra il conseguimento da parte degli organi di governo veneziani di una politica volta ad impedire concentrazioni di potere di natura oligarchica che ostacolavano la piena affermazione della sovranità dello Stato. Alcuni esempi particolarmente significativi di tali conflitti sono quelli che videro per protagonisti tre rappresentanti della illustre 'gens Vecellia': Tiziano, il figlio Vecello e il nipote, il Cavalier Tiziano detto l'Oratore⁸⁶. Si tratta certamente di alcune tra le figure di maggior rilievo nel Cadore del Cinquecento, non fosse

⁸⁵ Afferma Angelo Ventura «Volgendo poi lo sguardo alla vita interna di queste comunità, si deve constatare che ogni qualvolta l'ambiente naturale consente lo sviluppo d'una economia meno elementare, e perciò di una società più varia e differenziata, subito alcune grosse casate vi assumono una posizione dominante. [...] Né mancano indizi che anche nel Cadore, regione tuttavia assai meno progredita economicamente, un ristretto ceto dirigente composto di possidenti, di notai e di altri simili notabili, avesse instaurato una prassi non molto diversa. Nelle zone più propizie all'insediamento umano, dove si sviluppano i centri urbani, la montagna rivela il suo volto conservatore mantenendo intatto il predominio aristocratico. E' il caso di Belluno e di Feltre, dove i Comuni nascono fin dall'origine mancipi dei maggiori vassalli del vescovo» Ventura, *Nobiltà e popolo*, p. 112- 113. Sui meccanismi di ingresso negli organismi di governo nei centri minori della terraferma, in particolare a Feltre, cfr. Corazzol, *Cineografo*, p. 26-52.

Sul ruolo dei notai nella burocrazia e sul rapporto tra l'esercizio delle cariche pubbliche e lo *status* di nobiltà, *Ibid.*, Corazzol, *Cineografo*, 228-245 e M. Berengo, *Nobili e mercanti*, p. 53-64. Sul tema cfr. Eicher Clere, *La Comunità sregolata*, p. 24-32.

⁸⁶ L'appellativo gli fu attribuito per le sue capacità oratorie dimostrate in occasione dei festeggiamenti a Venezia delle vittorie contro in Turco dopo Lepanto, festeggiamenti a cui il Vecellio fu invitato in rappresentanza della Comunità di Cadore.

altro per i rapporti di parentela con il celeberrimo pittore. A testimoniare l'influenza e il potere politico di Vecello Vecelli prima e del Cavaliere poi, resta ancor oggi il sontuoso edificio che domina la piazza di Pieve (la cosiddetta casa di Tiziano l'Oratore). Ci soffermeremo sulla figura di Vecello Vecelli. Divenuto notaio nel 1532, iniziò la sua carriera come ufficiale del centenario di Oltrepieve (come il padre Tiziano, anch'egli ufficiale nello stesso centenario per oltre trent'anni), ruolo che ricoprì quasi ininterrottamente tra il 1540 e il 1581. Negli anni '40 del Cinquecento, Vecello fu cancelliere della Comunità, nel 1550 soprastante al Fontico delle biade, nel 1569 capitano della vizza di San Marco, nel 1572 sindaco. Sarà sempre Vecello la figura di riferimento della Serenissima nelle lunghe e travagliate questioni dei confini: tenne costantemente informate le magistrature veneziane sulla situazione e riformò nel 1555 i capitoli degli accordi tra le comunità di Ampezzo e di Auronzo⁸⁷.

Tra il 1572 e il 1574 la sua persona e il suo gruppo parentale furono oggetto di un pesante scontro di potere con un'altra fazione rappresentata da Odorico Soldano, altra figura di primo piano nella società cadorina del tempo⁸⁸. Tale scontro aveva provocato la formazione di un vasto fronte di alleanze: da una parte Vecello Vecelli che aveva dalla sua, grazie ai molti legami e addentellati parentali, la quasi totalità del

⁸⁷ Sono a firma di Vecello Vecelli le relazioni presentate ai Provveditori sopra confini in ASVE, PSCC, b. 195, fascicolo «Scritture in materia del boschar nel monte di Mesorina tra Auronzo et Ampezzani»; ASVE, PSCC, b. 197, fascicolo «Componimento Grimani. 1582. Processo delle controversie tra San Vito ed Ampezzo formato avanti l'anno 1582» (1568 18 novembre); è ancora Vecello Vecelli nel 1573 luglio 5 ad essere incaricato di recarsi a Venezia quale uomo «instruitus iuribus confinium huius territorii», AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1573 luglio 5.

⁸⁸ Odorico Soldano fu cancelliere del capitano negli anni '70 e nel 1547 vice vicario alle miniere, carica che gli attirò le accuse del capitano Zaccaria Orio «esso Odorigo Soldano, senza alcuna mia saputa et intelligentia si parte et va nel detto luogo di Auronz, scodendo detti piombi et danari et poi vien da mi, che io li dia danaro, de qui, della Illustrissima Signoria, per far condur esi piombi fino a Venetia et di quelli lui scuode, non si sia dove lui - vice vicario- li conrisponde; il che è da far coniectura che detti danari vadino in sinistrum» Sacco, *La vita*, p. 106. Dal 1575 Odorico Soldano fu nominato ufficiale di Domegge.

Consiglio e lo stesso vicario di Cadore Daniele Fabi; dall'altra Odorico Soldano e il capitano Andrea Pollani, di cui il Soldano era cancelliere⁸⁹. Nel tentativo di estendere la rete delle alleanze e di mutare gli equilibri all'interno dell'assemblea consiliare, il Soldano si era fatto portavoce delle istanze dei centenari di Auronzo, Oltrepieve, Domegge diventando ufficiale di quest'ultimo⁹⁰. Si trattava di centenari già da tempo avversi al Vecello e al Consiglio, per questioni legate alla regolazione del trasporto dei legnami per conto della Serenissima⁹¹. Non sopportando più di essere «non solamente oppressi ma malamente tiranneggiati dalla potentia et auctorità di Vecellio di Vecelli col favore et seguito d'altri della sua famiglia et de quelli della famiglia di Costantini suoi parenti stretti et aderenti» gli uomini delle comunità di Auronzo, Domegge e Oltrepieve inviarono a Venezia una missiva con un lungo

⁸⁹ Così scriveva Andrea Pollani ai Capi del Consiglio di X il 10 gennaio 1573, «avendo alli di passati denotato alle Illustrissime signorie vostre, le sinistre operatione et insolentie seguite in questo Consiglio di Cadore per causa d'un Vecellio de Veceliii et suoi aderenti» e ancora il 28 ottobre dello stesso anno «sapendo io essere mente contentissima di Vostre Signorie che li suoi populi non siano tiraneggiati et maltrattati et vedendo che d'alcuni proposti al governo di questa povera Comunità, li quali sono li infrascritti: il cavalier Vecellio, cancelier di questa comunità, Zanon Zenova, Thomaso et Rocho Costantini [...] li predetti nominati, sediziosamente sotto pretesto di diffender le giurisdittion di questa Comunità, si fanno liciti far diverse adunationi nelli cantoni et deliberar quello che più li piace [...]. Et se qualcuno nel Consiglio li contraddice, senza alcun rispetto gli dicono villania, chimandoli rebelli della Comunità, et perciò chiamano consolado, li condannano e niminacciano di bandirli [...]. Io vedo che questi tali assolutamente tiranneggiano questa sua fedelissima Comunità» in Sacco, *La vita*, p. 111-112. Il Soldano ebbe dalla sua parte lo stesso celeberrimo pittore Tiziano, suo zio materno, che lo difese pubblicamente, cfr. Celso Fabbro, *Documenti editi e inediti; Sacco, Alcune note sul Cadore del Cinquecento*, p. 191-192.

⁹⁰ Questo il testo della delibera del Consiglio di Cadore contro il Soldano «Perché è venuto a notizia di questo magnifico Consiglio che il Commun et huomini del cenetanaro di Domegge hanno nuovamente eletto per loro ufficiale Odorico Zoldano cancelliere del magnifico capitano contra la mente et contra le deliberationi di questo magnifico Consiglio disponenti che li cancellieri delli magnifici capitani non possino essere del numero di questo Consiglio né possino esser electi officiali o consiglieri dalli communi et cenetenari di Cadore sotto le pene etc.. L'anderà parte [...] che far debbano altra electione che della persona del Odorico Zoldano, il quale esser non possa in alcun tempo mai del numero di questo Consiglio come quello che è stato et è publico et manifesto inimico et persecutore di questa speciale Comunità, havendo lui per un corso di anni 25 et più sempre invigilato et atteso et tuttavia attendendo et invigilando con ogni studio et poter suo al voler smuinire, intaccare et distruggere le giurisdittioni, privilegi et libertà antichissima di essa Comunità et suo territorio; hora instigando li magnifici capitani a litigar contra detta povera Comunità et perciò fattala spender numerosa quantità di danaro et hora seducendo i popoli a molte novità, come ha fatto ultimamente nell'indurre con malesorti tre communi et centenara di questo territorio cioè Domegge, Oltrepieve et Auronzo a litigare contra la prefata Comunità et contra il loro proprio bene et questo a confusione della perversa volontà di esso Zoldano et ad esemplo di altri che imparino a contenersi dal perseguitare [...] la sua patria», AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1573, gennaio 2).

⁹¹ AMCC, b. 132, f. 128 (1565, settembre 22), in Sacco, *La vita*, p. 56.

elenco delle molte irregolarità e reati di cui il Vecello si era reso responsabile. In primis, riferivano i rappresentanti dei centenari, Vecello aveva riservato per sé e per il proprio figlio (il Cavaliere Tiziano, in quegli anni cancelliere) una molteplicità di incarichi ottenuti grazie all'appoggio e alla complicità della maggioranza dei consiglieri (gran parte dei quali membri della sua famiglia). La seconda accusa era di aver venduto a mercanti i boschi di proprietà comune, nonché di avere fatto abbattere nei boschi pubblici un numero di alberi assai superiore a quello richiesto, senza renderne conto alla Comunità. La terza accusa era di non esercitare opportuna vigilanza sulla vizza di San Marco di cui il Vecello era capitano, provocando la rovina di quella preziosa riserva boschiva riservata ad uso esclusivo della Serenissima⁹².

⁹² Gli uomini del Consiglio di Cadore inviarono a Venezia una supplica minacciando di ricorrere agli Avogadori di Comun. Il testo di accusa dei tre centenari contro i Vecellio è il seguente:

«Primo: che nel Consiglio di Cadore nel qual vi entra persone n. 29 fra tutti li uomini di Cadore oltre alla persona del magnifico capitano et vicario che fanno in tutto persone 31, della famiglia di Vecellio ve ne entrano ordinariamente quatro et fra li altri Vecellio suo capo, il quale è continuamente o consule, o sindaco, cioè un anno sindaco, l'altro consule et suo figliuolo il cavalier, et tre suoi cugnadi, cioè Fiorian di San Piero, Christophoro Palatin, Baldissera Costantin al numero de cinque et altri della famiglia Palatini tutti suoi parenti strettissimi, a tal che sono in tutto oltre molti suoi adherenti al numero di XII in circa.

Secondo: che il detto Vecello si fa stimar di tanta autorità et parte in detto Consiglio [...] che molte volte che li magnifici capitanei rappresentanti la Signoria Vostra volendo dir qualche sua opinione in detto Consiglio per beneficio pubblico, gli ha bastato l'animo di contender con sua Magnificencia con grandissima superbia et pochissimo rispetto [...].

Terzo: Che per aver detto Vecellio [...] fatto crear già buoni anni il Cavalier suo figliuolo cancellier della Comunità di Cadore onde il maneggio di tutta detta Comunità vien a restar nelle mani del padre che è sempre consule o sindaco et del figliuolo che è perpetuo cancelliero con li quali straordinari et villici modi fano spender a nome della Comunità infiniti denari a danno de noi poveri communi et in particolar facendosi mo l'uno, mo l'altro crear ambasciatori con salari eccessivi [...] et specialmente nel taglio fatto l'anno passato nelli boschi di quei fedelissimi communi de bordonali 600 per conto del Serenissimo Dominio essendo Vecellio ne ha fatto tagliar dui millia delli quali non si ha potuto veder ne haver conto alcuno [...].

Quarto: che dopo che detta Comunità è maneggiata dal detto Vecellio et suoi adherenti sono sta venduti a diversi particolari et mercadanti molti boschi delli Communi di Cadore et per tal vender toccato grandissima quantita' de denari delli quali non si ha mai potuto veder bene nè conto alcuno [...].

Quinto: Che essendo sta molte volte condannati alcuni particolari communi per haver tagliato nelle loro vize et boschi comunali per sustentatione delle proprie famiglie et siano stati scossi molti denari per tal condennationi, le quale [...] non si vede che mai siano andati in alcun beneficio publico ma convertitisi in particolar uso di Vecellio et suoi adherenti [...].

Ottavo: Che ssendo tutto lo governo et le scritture della comunità in mano del padre hora consule hora sindaco et del figliuolo sempre cancelliero et occorrendo alle volte a noi poveri communi per deffesa delle nostre miserie et calamità haver copia delle pubbliche scritture esistenti nelle cancelleria non vengono non solamente ruscate, ma appresso semo da loro rebuffati, ingiuriati et minacciati.

Nono: Che noi poveri et miserabili communi vengono ben spesso pesi angarie intollerabili alle nostre forze per opera et poter del detto Vecellio figliuolo et altri loro parenti li quali avendo sotto la loro patronia et protectione diversi communi o centenari da parte delli quali sono avvocati et de parte ufficiali et procuratori, gravano noi altri et disgravano quelli si come à loro più piace, commettendo infinite altre magnarie et estorsioni ...[...].

Si trattava, quindi, di un attacco rivolto alla persona del Vecello e del figlio Tiziano ma che minava, non troppo velatamente, la reputazione dell'intero Consiglio generale complice e responsabile di corruzione ed irregolarità. Il sistema di alleanze messo in atto dallo scontro tra Soldano da una parte, Vecello e il Consiglio dall'altra coinvolse, in quegli stessi anni, altri attori: il capitano veneziano Andrea Pollani che si rifiutava di procedere contro il Soldano e il vicario Daniele Fabi schieratosi in difesa del Consiglio e in aperta polemica con quest'ultimo⁹³. Di fronte alla gravità delle accuse mosse, il Consiglio, deliberò di ricorrere a Venezia, sostenendo che tutto l'impianto accusatorio avanzato dai comuni, su suggerimento e istigazione del Soldano, era assolutamente falso nonché lesivo delle secolari libertà e privilegi della terra di Cadore⁹⁴. Non conosciamo le successive fasi della vicenda di Vecello, ma è certo il 26 marzo 1574 il Consiglio di dieci emise contro di lui un proclama di bando dal Cadore, con il divieto della durata di due anni di ricoprire alcuna carica all'interno del Consiglio⁹⁵. La carriera del Vecello si arrestò solo temporaneamente, ritornando, dopo solo cinque anni, ad essere nominato cancelliere della Comunità⁹⁶. Le alterne fortune di Vecello non

Decimo: Che oltre li carichi che il detto Vecellio ha dalla comunità di Cadore è anco capitano della vizza dei boschi della Vostra Serenità che sono nelle pertinentie del Commun di Auronzo, vinti miglia lontano dalla Pieve di Cadore dove habita detto Vecellio et qual per tal lontananza et per attender essi agl'altri suoi carrichi, con li quali rode e consuma tutta la contrada di Cadore, non va nelli detti boschi della Serenità Vostra quasi mai et così rare volte che per difetto suo il boscho può andar in total riuna et estermio», AMCC, b. 139 (1572, agosto 22).

⁹³ AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1573 gennaio 11.

⁹⁴ Essendo stati i centenari di Auronzo, Domegge «suscitati et istigati da persone notoriamente sediziose et perverse dopo l'haver lungamente conteso con detta povera Comunità et infestarla con vari et diversi modi per privarla del bene di queste giurisdittioni hanno anche voluto et vogliono perseguitar et querelar i cittadini protettori et difensori di questa comunità sotto velame che per essi cittadini siano state commesse molte magnarie et estorsioni et per ciò estratti essi cittadini fuori del territorio a dover rendere conto di maneggi pubblici già saldati et legittimamente approbati nel general Consiglio e per questo sono stati levati dalla pubblica cancelleria di questa patria molti libri, scritture et conti che si ritrovavano in quella et mandati al clarissimo podestà et capitano di Treviso avanti il quale li predetti adversarii intendono carattar et vessar hor questo hor quello» AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1573, agosto 31).

⁹⁵ AMCC, b. 80.

⁹⁶ Di lui così scriveva il capitano Dolfin nel 1582 «Trovo esso messer Vecellio di questo fatto esser innocentissimo (la questione della regolazione dei porti dei legnami, n.d.a.) et in questo negotio haver fatto buonissimi officii et sempre si ha adoperato con grandissima fede nelle

comportarono la fine dell'egemonia della sua *gens*, ed in particolare del figlio, il Cavalier Tiziano detto l'Oratore, che si apprestò a divenire, proprio in quegli anni, uno dei principali protagonisti della scena politica ed economica.

Notaio anch'egli, come il padre, il Cavaliere consolidò la sua posizione e la sua base di clientela, rimanendo ufficiale del centenaro di Comelico inferiore per oltre quarant'anni (dal 1562 al 1606). Ricoprì la carica di cancelliere della Comunità per tutti gli anni '70, console nel 1582, massaro nel 1584. Fu inviato ripetutamente dal Consiglio a Venezia, per informare le autorità sulle questioni più urgenti o semplicemente in veste di rappresentante diplomatico, come avvenne nel 1572 nel corso dei cerimoniali di festeggiamento per la celebre vittoria sui Turchi⁹⁷; nel 1582 venne nominato dal Consiglio per partecipare a Feltre alle trattative per la definizione dei confini.

Negli anni 1580-1596 il Cavaliere lavorò per consolidare la propria egemonia economica: i lucrosi appalti del dazio del sale e la locazione di un gran numero di vitze dai comuni e regole di Candide e Casamazzagno (vizza di Ombrio), Santo Stefano, Oltreirino, Comelico superiore, locazione ottenuta grazie ad una fitta rete di conoscenze e clientele intessute come ufficiale di Comelico⁹⁸. Nel giro di pochi anni, il Vecellio si era assicurato, mediante contratti d'affitto di lunga durata (dai quindici ai venticinque anni) stipulati con comuni costantemente indebitati, un'immensa risorsa di legname da destinare alla

cose di sua Serenità, maxime nelle cose de confini ...» (lettera 1582 febbraio 13), in Sacco, *La vita*, p. 114.

⁹⁷ L'incarico fruttò a Tiziano 60 ducati, AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1572 marzo 26.

⁹⁸ Tra il 1584 e il 1592 Tiziano Vecellio acquistò, dai numerosi consorti gran parte dei lotti della vizza di Ombrio nella regola di Candide e Casamazzagno; nel 1590 vendette ai fratelli Zuliani di Perarolo il legname delle vitze (circa 700 squarati e 7000 tra taglie e taglioni) Eicher Clere, *La comunità sregolata*, p. 94. La situazione è bene illustrata nel ricorso che il figlio di Tiziano, Alessandro, presentò ai provveditori sopra beni comunali Belegno e Marcello nel 1605, a seguito della revoca di tutte le locazione delle vitze comunali. La successiva sentenza non assegnò alcun risarcimento al Vecellio, in quanto risultò che egli aveva già tagliato e venduto gran parte del legname, Eicher Clere, *La comunità sregolata*, p. 105.

vendita. Alle soglie del '600 il Cavalier Tiziano dovette misurarsi con un pesante attacco condotto contro di lui da alcuni componenti della classe dirigente locale, cui fece seguito un intervento legislativo degli organi di governo veneziani. Negli ultimi mesi del 1605 Rocco Costantini da Valle⁹⁹, che pure nel 1573 era stato a fianco suo e del padre Vecello, inviò ai Savi del Collegio una lunga supplica nella quale accusò il Cavaliere di aver posto sotto il proprio personale controllo il Consiglio, inserendovi parenti o alleati per più di un terzo dei componenti. A costoro il Vecellio aveva affidato le cariche più importanti tra cui quella di vice-vicario, concessa al genero e poi al figlio Alessandro, ed aveva impedito l'accesso alle carte giudiziarie della cancelleria e la formazione dei processi. Il Cavaliere, inoltre, continuava la supplica, gestiva le vize comunali a proprio interesse «privandone li poveri che non possono soccorrersi nelle loro necessità»¹⁰⁰. Accuse queste, recepite e confermate dalla lunga relazione che il Provveditore sopra beni comunali Bernardino Belegno inviava al Senato nel 13 gennaio 1607 a conclusione del suo delicato incarico in Cadore. La denuncia di Rocco Costantini contro il Cavaliere si aggiunse a quelle che già da più da tempo provenivano da altri magistrati (il capitano Alfonso Cosazzo, il vicario Gregorio Sarmede, i luogotenenti di Udine Cristoforo Valier e Giuseppe Morosini, il capitano Scipione Benzoni)¹⁰¹, i quali avevano

⁹⁹ Anche il notaio Rocco Costantini da Valle fu figura di primo piano nel Consiglio: nel 1572 fu massaro, nel 1574 sindaco, nel 1583 cancelliere del capitano. Nel 1572 e 1573 si schierò con la fazione dei Vecellio ed in quegli stessi anni fu spesso inviato a Venezia per difendere le ragioni del Consiglio contro i centenari ribelli. Come Tiziano, anche Rocco affiancò alla professione notarile affari nel commercio de legname: nel 1576 ottenne in locazione dalla Comunità un terreno a San Francesco della Vigna come deposito di legnami; nel 1580 chiese l'autorizzazione al Consiglio di costruire una stua in Valmontina, AMCC, *Deliberazioni*, b. 32. (1576, novembre 4; 1580 maggio 29)

¹⁰⁰ AMCC, Legname, b. 134, f. 150.

¹⁰¹ La relazione del Luogotenente Giuseppe Morosini ASVE, *Senato Dispacci Udine*, filza 1604-1606 1604 ottobre 18; e ancora ASVE, *Senato Terra*, reg. 75, 1605, marzo 12, 7v. Quelle di Scipione Benzoni in AMCC, b. 84, f. 1, 1606 febbraio 8.

descritto agli organi di governo veneziani, una situazione gravemente deteriorata dal punto di vista del funzionamento del sistema politico e giudiziario: irregolarità nelle nomine (compresa quella del vicario e dei consoli), diffuso sistema di clientele, illegittima e inefficiente conduzione nell'esercizio della giustizia. Accuse direttamente rivolte al Cavaliere, principale responsabile nella gestione personalistica e clientelare della cosa pubblica.

Una prima serie di misure per correggere alcuni evidenti abusi furono prese dal Senato il 12 marzo 1605: si imposero nuove norme per sottoporre a maggiore controllo l'operato degli ufficiali nella raccolta e registrazione delle denunce e querele; si vietò ai consoli di giudicare parenti fino al terzo di parentela e si affermò l'incompatibilità tra la carica di console (che esprimeva giudizio nei casi penali) e di avvocato¹⁰²; si impedì agli ambasciatori di ricevere compensi aggiuntivi oltre al proprio stipendio; si impose che i mandati di pagamento fossero sottoscritti da almeno due consoli e approvati in Consiglio; si prescrisse che vicario e capitano pubblicassero il

Nel dispaccio di Giuseppe Morosini (1604, ottobre 18) la questione del funzionamento della giustizia, affidata a magistrati eletti localmente, era descritta in tutta la sua gravità: «che le querelle et denontie portati dalli giurati et chirurgici alli officiali possono esser nascoste et sopra esse non proceduto, né formato processo non venendo a notitia del vicario et consoli; et alcune di esse sono accettate et altre possono non esser accettate a voglia et piacere d'essi officiali», *ASVE, Senato Dispacci, Udine Friuli*, filza 1604-1606, 1604 ottobre 18. La parte del Senato 12 marzo 1605 ripropone quanto contenuto nel dispaccio di Morosini del 18 ottobre 1604.

¹⁰² Per ovviare alla frequente omissione di denunce e querele ad opera degli ufficiali, si prescrisse l'obbligo di registrarle in due libri: uno per le denunce di "danni dati e querele di parole ingiuriose" e l'altro per denunce e querele di altro tipo. E ancora si obbligarono i giurati a presentare le denunce non solo agli ufficiali ma anche al vicario il quale fu tenuto a registrare il tutto in un altro libro di modo che si potesse controllare le eventuali omissioni. Inoltre si prescrisse che i consoli si riunissero con il vicario almeno una volta alla settimana per la discussione dei casi criminali. In caso di assenza di un console, fu fatto obbligo di eleggere un collegio di quattro "di rispetto"; entro tale collegio sarebbero stato estratto a sorte colui che avrebbe sostituito il console mancante.

Per ovviare agli «ingordi pagamenti» fatti agli ufficiali di Cadore per la formazione dei processi, si stabilì che tali pagamenti avrebbero dovuto essere regolati secondo la tariffa vigente nella cancelleria di Udine; parimenti il vicario non poté esigere più di cinque soldi da ciascun testimone.

prezzo delle biade ed impedissero di vendere vino a prezzi superiori a quelli convenuti; si vietò agli amministratori del Fontico di vendere biade ad un prezzo inferiore a quello con cui erano state acquistate o di dare le stesse a prestito, imponendo agli amministratori di rendere dettagliato conto al Consiglio e al luogotenente delle spese sostenute¹⁰³. Ma, come si ebbe a sottolineare nella parte del Senato del 30 giugno 1605, vi erano anche altri aspetti che richiedevano un tempestivo intervento della Dominante, in particolare per ciò che riguardava le vendite dei boschi comunali e la riforma del Consiglio di Cadore¹⁰⁴. Occorrendo quanto prima porre rimedio alla questione dei boschi dei comuni, il Senato aveva ribadito il divieto di affittarli o venderli, di modo che essi «restino sempre ad uso pubblico e privato dei comuni»; nel caso in cui questi ultimi si fossero trovati nella «urgentissima necessità» di affittarli, erano tenuti a richiederne licenza al luogotenente di Udine¹⁰⁵. In quella stessa parte, il Collegio con autorità delegata dal Senato, deliberava di inviare in Cadore i provveditori sopra beni comunali Bernardin Belegno e Marcantonio Marcello con il compito di prendere visione della situazione in loco. Come descrisse Belegno nella relazione del 13 gennaio 1607, una volta giunto in Cadore insieme al collega, si era subito scontrato con un sentimento di diffusa ostilità da parte della

¹⁰³ Quanto alla situazione del fontico (il cui capitale, stabilito in 1000 ducati, era sempre di minore entità) si deliberò che non si potesse spendere se non per l'acquisto di biade; si stabilì poi che le biade non potessero essere date in prestito né vendute ad un prezzo inferiore a quello con cui erano state acquistate; si impose a *canevaro* e *fonticaro* di dare una garanzia di ducati trecento ciascuno. A fine officio essi avrebbero dovuto rendere conto al Consiglio generale e al vicario di quanto speso e al Luogotenente della Patria del saldo, ASVE, *Senato Terra*, reg. 75, 1605 marzo 12, c. 8r.e 9r.

¹⁰⁴ «Continuando nella terra di Cadere le male operationi di alcuni di quel Consiglio a maleficio et oppressione di quei fedelissimi abitanti siccome più volte se ne ha avuto relazione e si è ultimamente inteso dalle lettere del capitano di essa terra de 20 del mese corrente [...]», ASVE, *Senato Terra*, reg. 75, c. 82, 1605 giugno 30. Analoghe misure furono prese dal Senato veneziano a metà '600 per contrastare le tendenze oligarchiche e tutelare il patrimonio collettivo del territorio dei Sette Comuni vicentini, Varanini, Pizzeghello, *I Sette Comuni*, p. 196.

¹⁰⁵ ASVE, *Senato Terra*, reg. 75, c. 133v, 1605 settembre 29.

popolazione locale, convinta che le autorità veneziane fossero lì giunte per revocare i secolari e consolidati privilegi e autonomie del Cadore, nonché per imporre nuove tassazioni:

«In essecution delle quali commissioni passassimo in Cadore subito sopo le festività di Pasqua ove trovassimo disseminato ne gl'animi di quelle semplicissime genti che erimo andati a levargli li loro privilegi da essi in estremo stimati et si trattava di mandargli un podestà che le haverebbe usato varie estorsioni et altri simili fastidiosi et scandalosi concetti. Ci affaticassimo di levare questa cattiva impressione et farli capaci che per loro solo bene et per levar gl'abusi et le ingiustitie ci haveva mandati la Serenità Vostra in quelle parti»¹⁰⁶.

Tale sentimento di diffidenza, sottolineava il provveditore Belegno, derivava dalle insinuazioni che un gruppo di notabili locali aveva diffuso negli animi di quelle genti, al solo scopo di avere il pieno controllo del Consiglio e di gestire, senza ingerenze esterne, i lucrosi traffici sulle vizzate comunali. La situazione di cui vennero a conoscenza i due provveditori era quanto mai preoccupante: i boschi di proprietà dei comuni e delle regole erano stati in larga misura affittati a privati (e fra questi il cavalier Vecellio ne aveva avuto la parte prevalente).

Inoltre i due provveditori rilevavano numerose irregolarità nel funzionamento del Consiglio cadorino: un mancato rispetto della contumacia nella eleggibilità delle cariche ed un diffuso sistema di affidamento di incarichi pubblici a parenti e affini. I principali responsabili di questa situazione erano - accusava apertamente Belegno - i Vecellio «principali dominatori di quel

¹⁰⁶ «In essecution delle quali commissioni passassimo in Cadore subito sopo le festività di Pasqua ove trovassimo disseminato ne gl'animi di quelle semplicissime genti che erimo andati a levargli li loro privilegi da essi in estremo stimati et si trattava di mandargli un podestà che le haverebbe usato varie estorsioni et altri simili fastidiosi et scandalosi concetti. Ci affaticassimo di levare questa cattiva impressione et farli capaci che per loro solo bene et per levar gl'abusi et le ingiustitie ci haveva mandati la Serenità Vostra in quelle parti [...]», relazione Belegno in ASVE, *Collegio, Relazioni*, b. 58. «1606 adì 13 genaro. Relazione dell'illustrissimo Bernardin Belegno ritornato sopra li beni comunali et letta all'eccellentissimo Senato il giorno soprascritto». Su questa vicenda cfr. Barbacetto, «*La più gelosa delle pubbliche regalie*», p. 109-111.

Consiglio» i quali avevano trasformato quel governo «in tirannide»¹⁰⁷.

Il 10 giugno 1606 il Collegio, con autorità delegata del Senato, deliberò definitivamente in merito al funzionamento del Consiglio di Cadore: venne vietata la contemporanea elezione di più di due membri della stessa famiglia e la nomina di persone con gradi di parentela quale «padri, figliuoli, fratelli, germani di sangue, nipoti, figliuoli di fratelli ovvero sorelle, suoceri, generi, barbanì fratelli di padre ovvero di madre et cognati»; venne imposto l'obbligo ad un anno di contumacia tra una nomina e l'altra; venne proibita l'imposizione di nuove tassazioni «se non per urgente bisogno» senza il consenso di due terzi dei membri del Consiglio, con obbligo per i sindaci dei diversi comuni di rendere conto delle spese a tre revisori nominati dal Consiglio. Quanto alle vizzate comunali, la parte del 10 giugno 1606 confermò il divieto all'affitto e all'alienazione, imponendo l'annullamento dei contratti già stipulati poiché fatti contro gli Statuti della Comunità¹⁰⁸.

Inviati in Cadore una seconda volta per perfezionare la questione delle vizzate comunali e dare attuazione alle delibere, il provveditore Belegno così riportava:

¹⁰⁷ «Hora, essendo stato dal clarissimo capitano di quel luoco et dal vicario dato conto alli clarissimi signori Capi fin l'anno 1602 de diversi clarissimi delitti seguiti in quel territorio et della poca cura che si aveva nella giustizia, che alcuni principali erano dominatori di quel Consiglio che si erano impadroniti de boschi et che quel governo si era convertito in tirannide, fu commesso all'illustrissimo signor Cristoforo Valiero all'hora luogotenente di volere che andasse sopra ciò a formar processo. Dal qual havuta informazione, il tutto esser governato dal Cavalier Vecellio et da suoi dipendenti; esservi in quel Consiglio oltre il Cavalier sopradetto il figliuolo diversi strettamente con lui congiunti di sangue, quali ogn'anno erano confirmati, volger lui tutte le cose a modo suo; li boschi esser quasi tutti capitati nelle sue mani, et de suoi adherenti; esser pur troppo veri li delitti seguiti in quelle parti et che passato impuniti; delegarono essi eccellentissimi signori capi criminali all'illustrissimo Morosini successore del detto Valiero, et rimessero le scritture con li processi sopra ciò formati alli eccellentissimi signori Savi sive materia di Stato et concernente regulatione di governo. Finalmente dopo altre informazioni et dopo molti lumi avuti da messer Rocco Costantini, uno del comune di Valle contrario alle operationi del Cavalier Vecellio et che desiderava per universal beneficio di quel paese la regulatione delli abusi e delli disordini introdotti, essendo stato questo negozio tutto rimesso da questo eccellentissimo Senato all'eccellentissimo Collegio con piena autorità di doverlo compitamente terminare, commise esso eccellente Collegio al già illustrissimo Marcello mio collega et a me che dovessimo andar in quelle parti et transferirsi a commun per commune per intender la volontà de quei popoli circa la regulatione del Consiglio et al clarissimo capitano di quel luoco commise che formasse processo sopra le alienazioni de boschi [...]», ASVE, *Collegio, Relazioni*, b. 58, 1607, gennaio 13.

¹⁰⁸ ASVE, *Senato Terra*, reg. 76, 1606 giugno 10, c. 37v., 38r; sul tema Agnoletti, *Aspetti tecnici ed economici del commercio di legname*.

«...doppo molti impedimenti et attraversamenti terminassimo tutto quel negozio ponendo 48 boschi in commune che prima erano goduti dal Vecelio et da suoi dipendenti liberando essi comuni dall'obbligo della restituzione del denaro, dove era stato cavato utile da chi haveva avuto li boschi ad affitto: et dove non era stato cavato utile alcuno per non essersi fatto alcun taglio obligassimo li comuni a restituir il denaro ricevuto con comodità però di tempo condannando quelli contra gl'ordini pubblici avevano tagliato et disposto de legni in pena pecuniaria applicata al fontico di quel luoco a beneficio de poveri [...]. Ma hora intendo, che per li mali, et scandalosi officii che sono fatti da esso cavalier Vecellio et da suoi seguaci, li animi si sono intepiditi et porta pericolo che l'operato fin'hora non sia ingrato parti distratto con danno et indegnità pubblica, se in qualche maniera la Serenità Vostra, presa informatione o dal clarissimo Scipion Benzon hora capitano in quel loco ben degno rappresentante di lei per sue onoratissime condizioni, o da qualche altro di queste sinistre operationi, non vi porga quel rimedio che alla sua somma sapienza parerà convenirsi in negozio tanto geloso, come è la sedutione et sollevatione de populi et il vilipendio delle pubbliche terminazioni [...]¹⁰⁹.

Accusato così pesantemente, il Cavaliere replicò attaccando l'affidabilità di Rocco Costantini e dei suoi alleati (Bernardo Costantini, Matteo e Nicolò Palatini) e la buona fede del capitano Cosazzo, del vicario Sarmede, del luogotenente Morosini, colpevoli di aver dato credito alle accuse dei suoi avversari¹¹⁰. Ma era chiaro che, ormai, l'onorabilità del Cavaliere era stata irrimediabilmente messa in discussione dall'interno del Consiglio (la fazione di Rocco Costantini) e dalle stesse autorità di governo veneziane, decise a porre un freno ad un sistema di degenerazione oligarchica di cui il Cavaliere rappresentava il principale responsabile. Rimasto privo di quegli appoggi che avevano consentito la sua fortuna, il Cavaliere, non più rinominato alla carica di ufficiale dal 1607, usciva definitivamente dalla scena politica.

¹⁰⁹ Relazione Belegno in ASVE, *Collegio, Relazioni*, b. 58. «1606 adi 13 genaro. Relazione dell'illustrissimo Bernardin Belegno ritornato sopra li beni comunali et letta all'eccellentissimo Senato il giorno soprascritto».

¹¹⁰ AMCC, b. 85, f. 29, senza data.

1.5. Tra colte e approvvigionamenti annonari: il deficit economico della Comunità di Cadore

I privilegi di esenzione fiscale concessi dalla Serenissima alla Magnifica Comunità di Cadore trovavano la propria ragion d'essere in una pluralità di ragioni. Vi era innanzitutto la necessità di assicurarsi «l'affezione dei popoli soggetti», secondo la nota definizione del senatore veneziano Paolo Paruta, in particolare di quelle comunità sulle quali risultava più difficile esercitare una piena sovranità anche per la lontananza geografica dal centro dello Stato e per il rischio, sempre presente, di una loro defezione, come si era verificato per l'Ampezzo passato all'Impero all'indomani di Cambrai¹¹¹.

In secondo luogo, la difficoltà di gestire in queste aree così distanti e di difficile accesso un idoneo sistema di prelievo fiscale e l'instabilità e la relativa entità del gettito rendevano più vantaggioso per la Serenissima conferire loro una completa o parziale autonomia fiscale¹¹², nonché disporre di altre forme di drenaggio fiscale più remunerative come erano appunto i proventi dei dazi.

Tuttavia occorre sottolineare che non tutte le zone poste ai confini dello Stato avevano ottenuto pari privilegi fiscali, poiché tali concessioni erano anche il risultato della forza contrattuale esercitata dalle istituzioni locali¹¹³. In numerose e ripetute occasioni la Serenissima aveva cercato di revocare le prerogative fiscali concesse al Cadore, senza tuttavia riuscirvi: nel 1501 la Serenissima aveva tentato invano di imporre una

¹¹¹ Paruta, *Discorsi politici*, p. 330. L'espressione è ripresa da Cozzi, *Venezia dal Rinascimento*, p. 71.

¹¹² Godevano di simili privilegi fiscali le valli bergamasche e dell'alto Veronese, l'altopiano dei Sette Comuni, la Carnia, cfr. Pezzolo, *L'oro dello Stato*, p. 259-260.

¹¹³ Al proposito Pezzolo cita il Polesine, che pur collocato ai confini meridionali dello Stato, non presenta rilevanti privilegi fiscali, Pezzolo, *L'oro dello Stato*, p. 261.

tassa sui boschi, pascoli e monti e nel 1591 di assoggettare il Cadore al pagamento delle decime; tentativi analoghi si ebbero nel 1656 quando il Cadore ottenne l'esonero dal campatico (cui usufruì anche nei secoli successivi) e ancora nel 1644 l'esenzione dalle tasse sulle investiture d'acqua¹¹⁴.

L'esonero dalle gravezze *de mandato domini* (fra queste la cosiddetta *dadia delle lance*) che gravavano sulle altre province dello Stato veneziano, era stata negoziata dal Cadore al momento della soggezione a Venezia con la concessione a favore della Serenissima di altre forme di prelievo, prima fra tutte il dazio sulla muda grande, l'imposta sul commercio di legname.

Le esenzioni fiscali godute da questi territori di confine erano anche giustificate dal cronico stato di deficit delle singole comunità e dei loro organismi federativi. Le finanze della Comunità, infatti, si reggevano ordinariamente sull'affitto dei boschi comuni nonché sulla riscossione della colta, l'imposta diretta esatta annualmente e il cui ammontare, stabilito dal Consiglio generale, andava suddiviso tra i diversi comuni in quote proporzionali al numero dei fuochi e all'estensione dei boschi¹¹⁵. La necessità di risuddividere la colta, defalcata della quota spettante all'Ampezzo passato al dominio asburgico nonché le difficili condizioni in cui versavano in quegli anni le comunità a causa della più grave carestia del secolo (quella del 1527-1529 era stata definita la carestia per antonomasia),

¹¹⁴ Sul rifiuto di pagare opposto dal Cadore, cfr. AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 148 v. (1591 giugno 3). Sul tema vedi Fabbiani, *Breve storia*, p. 74-75. Il Cadore tuttavia non riuscì a svincolarsi dalla pesante tassa sulla macina del grano che dovette pagare a partire dalla prima metà del secolo XVII Sacco, *La vita*, p. 67. Sull'esonero dal campatico e sulla difficoltà di imporre l'imposta prediale in periodo austriaco, cfr. Berengo, *L'agricoltura*, p. 27-28.

¹¹⁵ Quello della suddivisione dei carichi contributivi è tema che richiede ulteriori approfondimenti. Presumibilmente l'ammontare delle quote di colta spettante ai diversi centenari veniva calcolata dal Consiglio sulla base del numero dei fuochi e sull'estensione dei boschi. Quanto poi alle suddivisioni dei carichi fiscali fra i singoli contribuenti del centenario, una norma (Provvisoni patriarcali, 1354) stabiliva l'obbligo al pagamento della colta anche per i forestieri che avessero acquistato beni immobiliari in Cadore, *Statuti della Comunità*, Provvisoni 1354, p. 95

richiesero che si procedesse nel 1529, ad una revisione dell'estimo ossia il sistema su cui si basava la ripartizione delle quote di colta¹¹⁶. Non stupisce che tali operazioni abbiano generato anche in Cadore episodi di conflittualità (di toni sicuramente più lievi rispetto a quelli verificatisi nei centri di pianura), poiché, come è noto, quello della fiscalità, era forse l'aspetto su cui maggiormente venivano a misurarsi i reali rapporti di forza a livello locale e più generale, fra province dello stato regionale, fra centri urbani e zone rurali, fra città capitale e centri minori¹¹⁷. Sintomo di un evidente conflitto tra comuni del Cadore era stato il rifiuto opposto nel 1597 dalla maggior parte dei membri del Consiglio di sottoporre a revisione l'estimo in vigore dal 1529¹¹⁸. L'istanza di riforma dell'estimo giungeva dai rappresentanti del centinaio di Comelico inferiore, cui erano addossati gli oneri contributivi maggiori. L'entità delle colte esatte dai centenari per far fronte allo stato di passività delle finanze comunitarie, particolarmente grave nell'ultimo decennio del Cinquecento, richiedeva un'urgente revisione e aggiornamento dell'estimo. L'ammontare della colta, come possiamo notare nella tabella che segue, aveva subito, infatti, nel corso del Cinquecento un aumento costante soprattutto a partire dagli anni Novanta del Cinquecento. Le spese erano in parte dovute all'acquisto dei cereali nei mercati di pianura a prezzi (tanto per il frumento che per i cereali minori), che come noto, avevano conosciuto, specie negli anni Novanta del Cinquecento, fortissimi

¹¹⁶ AMCC, b. 123, fasc. 22, c. 68. Sulla carestia del 1527-1529 cfr. Corazzol, *Fitti e livelli*, p. 32 e Pullan, *The famine in Venice*, p. 141-202.

¹¹⁷ Numerosi gli studi anche in ambito veneto in questa direzione. Per il territorio vicentino cfr. Knapton, *Il Territorio vicentino nello Stato veneto del '500 e primo '600*, in particolare p. 37-39 cui si rimanda anche per la bibliografia; per il territorio bellunese cfr. Vendramini, *Le comunità*, per il Friuli cfr. i molti lavori di Bianco. Per il Trevigiano, Del Torre, *Il Trevigiano*, in particolare p. 64 -72.

¹¹⁸ AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 240 (1597 gennaio 14) e c. 246 (1597 settembre 10).

aumenti¹¹⁹. Periodicamente il soprastante al fontico, eletto dal Consiglio di Cadore, si recava ad Udine o nei centri della Marca trevigiana, fra i quali Conegliano, per acquistare, in contanti o a credito, i quantitativi di cereali di cui il territorio necessitava, essendone interamente sprovvisto¹²⁰. Numerosi erano i problemi legati alla gestione del fontico: il crescente ed improvviso aumento dei prezzi dei cereali, la periodica scarsità di biade nei mercati dai quali il territorio cadorino era tenuto a rifornirsi¹²¹, la necessaria azione di calmiera e di contenimento dei prezzi, affinché, nei momenti di maggiore carestia, i grani potessero essere acquistati anche dai meno abbienti¹²². Ed infine le difficoltà di esigere i pagamenti dai rappresentanti dei centenari che acquistavano dalla *caneva* pubblica i cereali a “credito” senza poi però riuscire a ripagarli in tempi adeguati. I ripetuti richiami da parte del Consiglio di Cadore a limitare il ricorso al credito, nonché a sollecitare i debitori al pagamento dei conti insoluti, erano il sintomo di una situazione allarmante e difficilmente controllabile¹²³. Il deplorabile stato di deficit del

¹¹⁹ Sull'aumento dei prezzi dei cereali, cfr. Corazzol, *Fitti e livelli*, p. 110-112.

¹²⁰ Sulla vendita dei grani tra Coneglianese e Cadore e sugli obblighi imposti dal Consiglio di dieci a Conegliano di rifornire di cereali i territori montani che ne erano sprovvisti, cfr. Pizzati, *Conegliano. Una “quasi città”*, p. 9 e p. 150.

¹²¹ Con una delibera del 1591 si inviavano nunzi a Venezia per richiedere un intervento della Dominante affinché fosse imposto «al luocotenente alla Patria del Friuli et anco alli clarissimi signori rettori della Marcha Trivisiana che permettino che li agenti di essa Comunità possano comprar di tempo in tempo quella quantità di biade d' ogni sorte che farà bisogno per uso di esso territorio et liberamente et senza alcuno impedimento cum quelle transitar» AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 150 (1591 ottobre 18).

¹²² Nel 1576, anno di peste e carestia, il Consiglio di Cadore stabilì che coloro che vendevano pane «debbano de cetero far il pan iuxta il calmier nuovamente fatto cioè che vendendosi al presente alla caneva pubblica di Pieve il formento a lire 5,10 la calvia si debba far il pan di soldi 2 che pesi cotto onze undese e saza quatro... e si facciano anco pani d'un soldo per beneficio della povertà». L'azione di calmiera e contenimento dei prezzi creò ulteriori passivi per il fontico poiché in molti casi poteva verificarsi che il prezzo di vendita fosse inferiore a quello di acquisto, inconveniente questo su cui insistettero le autorità veneziane nel 1606, cfr. infra.

¹²³ In questo senso vedi le molte deliberazioni in AMCC, *Deliberazioni*, b. 33 (1572 luglio 6, 1573 novembre 14, 1575 gennaio 25). Numerose denunce di ammanchi, come quella presentata nel 1576 febbraio 6; e ancora richiami al pagamento contro i debitori, 1584 settembre 12 (AMCC, *Deliberazioni* b. 13, c. 55)

fontico, d'altra parte comune a quello di molte altre simili istituzioni nella terraferma veneta e tale da determinarne in molti casi la chiusura, emerse con tutta evidenza dalla relazione del luogotenente alla Patria Giuseppe Morosini presentata al Senato il 18 ottobre 1604: «Non restando di dirle che havendo io ritrovato il fontico senza grano di biava, diedi di subito ordine tale che mi rendo sicuro che fin a quest'ora vi sarà stata condotta tutta quella quantità che comporta l'intero capitale d'esso fontico, che se bene di presente è ridotto in ducati 600 in circa solamente, apporta però grandissimo solievo a poveri et senz'esso sarebbe quasi impossibile che potessero sostentarsi tutto l'anno, da che ne restarono quelli poverelli doppiamente consolati»¹²⁴.

Il passivo della bilancia comunitaria aumentava a dismisura se oltre ai rifornimenti annonari, si fossero aggiunte spese straordinarie, come avvenne all'inizio degli anni Ottanta del Cinquecento per la gestione del contenzioso in materia di confini e ancora per i diversi interventi edilizi quali la costruzione o il restauro del Palazzo della Comunità nel centro di Pieve, della casa del vicario tra il 1588 e il 1597, del ponte di Perarolo nel 1596. La ricerca dei mezzi per drenare denaro si mosse in più direzioni: si procedette all'affitto di boschi e strade ¹²⁵, o si ricorse al prestito. Nel 1582 e nel 1585 fu il Collegio dei medici di Belluno a concedere un mutuo di 300 e poi di 100 ducati per un tasso d'interesse pari al 7 per cento¹²⁶;

¹²⁴ ASVE, *Senato Dispacci Udine e Friuli*, 1604-1605 (1604 ottobre 18). Scrive Knapton al proposito «In parecchi casi, tuttavia, i fontici ebbero vita breve o stentata, soggetti ad amministrazione sfortunata o scorretta, e ciò rispecchia - oltre alle difficoltà oggettive del loro operato in tempi di improvvisi mutamenti dei prezzi - anche le pressioni ostili cui andavano soggetti» Knapton, *Tra dominante e dominio*, p. 518. Le pressioni, cui si riferisce Knapton, che ostacolavano i fontici erano quelle provenienti dal ceto possidente «incline a affrontare la questione annonaria in termini della difesa del suo prestigio assieme a quella dei suoi interessi economici». Al proposito Knapton riporta il giudizio del podestà di Padova a proposito dei nobili padovani i quali «quanta industria hanno è a tenir li formenti su li granari più che ponno, et desiderare che quanti grani hanno di biave tanti scudi gli rendino, et questa è una delle cose che li fa odiosi al popolo» e ancora il podestà di Vicenza nel 1600 il quale affermava che le aristocrazie cittadine «non vogliono vender li loro formenti e desiderano la carestia», Knapton, *Tra dominante e dominio*, p. 517.

¹²⁵ Si ricorse infatti all'affitto della strada di Perarolo per 10 anni AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c.100 (1588 marzo 15) e ancora nel 1597 c. 244 (1597 luglio 18).

¹²⁶ AMCC *Deliberazioni*, b. 13, c. (1582 maggio 20), e *Deliberazioni*, b. 13, c. 66 (1585 febbraio 21).

fra il mese di febbraio e quello di luglio 1588 si ricorse invece al circuito del prestito veneziano per 1000, 300 e ancora 500 ducati¹²⁷; nel 1597 era stata la volta degli ufficiali e consiglieri di Consiglio a prestare denaro alla Comunità per una somma complessiva di 507 lire ¹²⁸. E ancora nel 1588 il Cavalier Vecellio aveva concesso un mutuo di 400 ducati con l'ipoteca dei boschi di Calalzo, mentre il mercante di legname Piero Bianchini ne aveva prestato altri 100 ad un tasso del sei per cento; nel 1590 erano ancora i Bianchini e gli Zuliani a farsi fideiussori per un ulteriore prestito a Venezia di 600 ducati¹²⁹.

Questa situazione, così largamente dipendente dal credito esterno e pertanto così instabile, non poteva alla lunga passare inosservata alle autorità veneziane: l'intervento legislativo del 1605 e 1606, oltre al sistema di avvicendamento delle cariche in Consiglio e alla questione del patrimonio boschivo di cui abbiamo detto, aveva posto mano alla gestione e al controllo contabile e finanziario del fontico e più in generale delle casse comunitarie: si impose la nomina di tre revisori, eletti in seno al Consiglio di Cadore, con il compito di sottoporre a controllo l'amministrazione contabile dell'anno precedente, si vietò il ricorso a tassazioni se non approvate dai due terzi dell'assemblea. Quanto al fontico, nell'ambito di quello stesso intervento, si stabilì il divieto di utilizzare per altri scopi il relativo capitale (pari a mille ducati), nonché di concedere a credito biade o venderle ad un prezzo inferiore a quello d'acquisto. E ancora, si impose al soprastante al fontico e all'addetto alla caneva di fornire idonee fideiussioni nonché di rendere noto il saldo della loro gestione contabile, oltre che al

¹²⁷ AMCC *Deliberazioni*, b. 13, c. 98 (1588 febbraio 20), *Deliberazioni*, b. 13, c. 101 (1588 maggio 5), *Deliberazioni*, b. 13, c. 113 (1588 luglio 1).

¹²⁸ AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 245 (1597 luglio 18).

¹²⁹ AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 105 (1588 luglio 16), AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 100 (1588, 15 marzo), AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 130 (1590 giugno 1).

Consiglio di Cadore, anche al Luogotenente alla Patria del
Friuli¹³⁰.

¹³⁰ ASVE, *Senato Terra*, reg. 75 (1605 marzo 12).

Tabella 1.

Entrate e spese della Comunità (in lire)
 (Fonte: AMCC, Deliberazioni)

Anno	Entrata	Spesa	Entrata – Spesa
1572	\	2023	-172
1573	3825	3000	825
1576	4801	3249	1552
1578	3028	3966	-938
1581	4018	4642	-624
1582	4815	6517	-1702
1583	2736	3476	-740
1584		3944	-3944
1585	3760	4742	-982
1586	4721	5983	-1262
1588	3500	7933	-4433
1589	4164	6643	-2478
1591	3500	3378	122
1592	5395	7142	-1747
1593	7051	8530	-1479
1594	4721	5951	-1231
1595	6730	10421	-3691
1596	5804	7516	-1712

Tabella 2.

Importo della colta negli anni 1580-1597 (in lire)
(Fonte AMCC, Deliberazioni)


Anno	Colta in lire
1580	5500
1581	3000
1582	3000
1583	6815
1584	4500
1585	5000
1586	3000
1587	2500
1588	3500
1589	3000
1590	5500
1591	3500
1592	3500
1593	7000
1594	2500
1595	4000
1595	4000
1596	5000
1596 (settembre)	4500
1597 (gennaio)	4000
1597 (settembre)	4000



Tabella 3.

Ripartizione delle quote di colta tra i diversi centenari stabilita nell'anno 1529.

(Fonte AMCC, b. 123 fasc. 22, c. 68).

Centenaro	Quota di colta (in lire)	
San Vito	119	11,9
Venas	108	10,8
Valle	103	10,3
Pieve	97	9,7
Domegge	91	9,1
Oltrepieve	98	9,8
Auronzo	61	6,1
Comelico Superiore	138	13,8
Comelico Inferiore	150	15
Selva e Pescul	35	3,5
	1000	100





1.6. L'organizzazione militare

La debolezza del sistema difensivo della Serenissima in quest'area di confine emerse con tutta evidenza durante l'invasione delle truppe imperiali in quel freddo inverno del 1508, quando gli eserciti di Massimiliano d'Asburgo occuparono la rocca di Botestagno e posero sotto assedio il castello di Pieve debolmente presidiato dal capitano Pietro Gisi. Il racconto dell'umiliazione patita in quell'occasione e della conseguente riscossa delle truppe guidate dal capitano veneto Bartolomeo D'Alviano inviato a riprendere il controllo degli avamposti veneziani divenne il *leitmotiv* delle cronache cinquecentesche:

«Ma quando poi si levasse il Tirolo, il Cadore non potrebbe resister a quello, essendo che possono far in poco tempo 10 et 15 millia persone quali poi potrebbero metter quel territorio a fuoco et fiamma per vendicarsi del già ricevuto danno del 1508 de tanti alemani tagliati a pezzi per il suo valoroso capitano Bartolomeo de Alviano cosa che potrebbe causar l'ultimo estermio di essa povera Comunità quando non fusse difesa da questo illustrissimo Dominio»¹³¹

Anche nei decenni successivi alle guerre d'Italia, quando la Repubblica adottò nei confronti della terraferma un atteggiamento maggiormente difensivo, allo scopo di tutelare i propri territori e confini, l'attenzione veneziana era stata rivolta principalmente alle città capoluogo, lasciando scoperti i confini orientali ove le fortificazioni rimasero complessivamente deboli (Monfalcone, Marano, Cividale, Udine, Osoppo, Chiusa di Venzone)¹³².

In Cadore scarsa efficacia difensiva ebbero le strutture difensive dello Spalto di Misurina¹³³ e del castello della

¹³¹ ASVE, PSCC, fascicolo «San Vito con Ampezo. Comeligo con Sesto», b. 197, c. 124.

¹³² Knapton, *Tra dominante e dominio*, p. 397-419. Sul tema della difesa militare cfr. M.E. Mallet, J.R. Hale, *The military organization of a Renaissance State*; Pezzolo. *Fonti e problemi*.

¹³³ E ancora a fine Cinquecento (mappa Terkutz tra le più antiche raffigurazioni del Cadore sec. XVI) sono indicati i luoghi della disfatta ,

Gardona tra Castellavazzo e Termine a metà Cinquecento ridotto solo ad «una torre ed una muraglia vecchia»¹³⁴. La difesa dei valichi alpini rimase quindi in gran parte affidata alla vigilanza delle comunità di confine, mentre le guarnigioni poste a presidio del castello di Pieve furono numericamente ridotte e mal equipaggiate¹³⁵. E' sufficiente leggere una delle tante lettere inviate a Venezia dai capitani di Cadore per rendersene conto: con insistenza i diversi rappresentanti veneziani succeduti nell'incarico lamentarono la scarsità delle munizioni e dei rifornimenti alimentari (frumento, miglio, carne salata, olio), i ritardi nei pagamenti dei soldati, l'esiguità e l'impreparazione delle guarnigioni¹³⁶. Nel corso del '500 il Consiglio di Cadore e gli stessi capitani riferirono a Venezia le precarie condizioni del castello, la presenza di alloggiamenti pericolanti, artiglierie arrugginite, ballatoi di guardia e muraglie

«Tagliata di Bartolomeo Alviano» nei pressi di Valle, «Spalto di Misurina dell'Alvian». Lo spalto è indicato anche nelle mappe seicentesche, con particolare riferimento a quella conservata in ASVE, *Senato Dispacci Rettori, Treviso*, filza 42, dis. 28, in Pais Becher, *Auronzo terra di frontiera*, p. 23 e p. 117 e quella di metà Settecento conservata presso la Biblioteca Marciana di Venezia denominata «Crode confinanti con san Candido» allegata al Compendio topografico della Patria del Friuli del 1742, in Pais Becher, *Auronzo terra di frontiera*, p. 82 e p. 124.

¹³⁴ Tonetti, "Per esser il camino molto laborioso", p. 36.

¹³⁵ Vedi, ad esempio la missiva (1503, maggio 25) del capitano Pisani nella quale riferiva: «dal magnifico mio precessor me sono sta consignati da men stara cinquanta tra formeno et farina de questa munitione et per esser roba vechia et mal conditionata, me dubito che, comparisendo el caldo et guastarse compitamente et convignirà el butar via», Sacco, *La vita*, p. 95; vedi ancora le lamentele per il mancato pagamento dei propri 'cavalari' «havendo io mandato dui fiate mei cavalari dal magnifico pottestà et capitano de Trivixo per la paga de questi poveri stipendiari, il par che sua magnificentia non li habi voluto dar un bagatino, excusandosi haver, in mandatis, da vostre excellentissime signorie, de non dar denari de alguna sorte fuori di quella Camera se altro non li vien imposto per quelle. Dove li poveri cavallari hanno convenuto venir senza la paga. Et questi pover provisionati quali, hora de qui, in queste montagne comprono sino il sole, per esser il viver tanto carissimo, sono rimasti confusi recorendo da me che vogli provederli; perché a mese per mese che se manda a Trivixo a toglier tal page, convengono manzarle la mità in spexe da nuntii avanti se habino» (lettera Filippo Salamon, 1528, novembre 14), in Sacco, *La vita*, p. 103. E ancora il capitano Zaccaria Orio scriveva il 28 luglio 1547 «nelli proximi pasati giorni in ter letera scrisse alle excellentissime signorie vostre, che sempre era il solito in questa fortezza di Cadore esserli per munition a sustentation di questi poveri soldati: formenti, megli, asedi, carne in salada, ogli et altre vittuarie, ma al presente non si attrova cosa alcuna per esser sta il tutto venduto per li mei processori, come ben poteva intender le excellentissime Signorie vostre», Sacco, *La vita*, p. 107.

¹³⁶ Nel 1542 il sindaco di terraferma Giacomo Gisi aveva riferito al Collegio veneziano l'esiguità numerica e la scarsa professionalità del contingente posto a difesa del castello, costituito solo da dodici fanti "provisionati del luogo" Casanova De Marco, *La Dominante*, p. 55.

cadenti¹³⁷. Tra il 1580 e il 1589 il Senato veneziano era intervenuto con modesti stanziamenti per la ristrutturazione e nel 1599 era stato affidato a Bonaiuto Lorini, l'architetto della fortezza di Palma, un complessivo progetto di restauro¹³⁸. Ma già un quindicennio dopo la fine dei lavori, i provveditori Francesco e Marco Antonio Morosini, inviati in Cadore tra il 1614 e il 1616 nel corso della guerra di Gradisca, segnarono oltre alle precarie condizioni del castello la sua totale inadeguatezza a far fronte alle incursioni nemiche per il sito scarsamente strategico in cui era collocato¹³⁹. Rendere impenetrabile questo territorio all'esercito nemico in tempi di guerra risultava pressoché impossibile per la natura e la vocazione di quei luoghi, sempre liberi al passaggio di genti e di merci; i passi in particolare sono «luoghi aperti e possono esser invasi da chiavrà forze di farlo» mentre le chiuse di Venas e di Lozzo «devono esser difese e qui non vi è modo di poterlo fare, anzi che alcuni di questi cadorini della Pieve m'hanno dito in apperto accordo, che la villa di Comelego e altre vicine d'arciducali... tengono con detti congiunzione de sangue e interesse di negotii e che vi sono molto inclinati»¹⁴⁰.

La difesa del territorio era affidata alle milizie territoriali, i contingenti militari volontari organizzati da ciascun centenario e coordinati dal *capo degli schiopeteri* nominato dal capitano di Cadore, con il compito di addestrare le milizie all'uso delle

¹³⁷ Vedi al proposito la lettera del capitano di Cadore Pietro Donà al Consiglio di dieci dell'8 maggio 1556, p. 190; vedi ancora le segnalazioni di Vecello Vecelli nel 1570, *Ibid.*; cfr. anche la delibera del 1574 in cui il Consiglio intendeva inviare un nunzio a Venezia per illustrare lo stato di abbandono del castello, AMCC, *Deliberazioni*, b. 13 (1572 ottobre 4); pari denunce furono fatte dal Consiglio di Cadore nel 1587, AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 272 (1587 gennaio 17).

¹³⁸ Casanova De Marco, *La Dominante*, p. 192.

¹³⁹ Casanova de Marco, *la Dominante*, p. 194. Nel 1616 il provveditore Marco Antonio Morosini allegava alla relazione sullo stato del castello una carta che ben lo raffigura insieme all'abitato di Pieve. Questa carta è conservata in ASVE, *Provveditori da Terra e da Mar*, reg. 178, cfr. anche la scheda di Miscellaneo, Genova in, *Tiziano. L'ultimo atto*, p. 432.

¹⁴⁰ ASVE, *Provveditori da terra e da mar*, reg. 178, 1615 dicembre 28, cfr. Casanova De Marco, *La Dominante*, p. 198.

armi¹⁴¹. La supervisione su queste milizie, sul loro addestramento e organizzazione (al vertice della quale stava il capitano di Cadore) spettava del luogotenente di Udine che una volta l'anno si recava in Cadore per controllare lo stato delle armi e dei soldati.

Occorre sottolineare che nell'ambito delle prerogative e dei privilegi concessi al Cadore a seguito della conquista veneziana, rientrò l'esonero dall'obbligo di servizio militare al di fuori del territorio (privilegio Tommaso Mocenigo 1420). In cambio di ciò la Serenissima richiese alle popolazioni locali altri oneri di carattere militare, soprattutto prestazioni di lavoro¹⁴²: il taglio e trasporto del legname ad uso dell'Arsenale, il trasporto dei rifornimenti militari presso il castello di Pieve¹⁴³, l'impiego di uomini per i lavori di fortificazione delle principali città della Patria del Friuli, specie quest'ultimi, cui il territorio cadorino tentò sistematicamente di sottrarsi¹⁴⁴.

Fu solo nel 1613, nell'imminenza della guerra di Gradisca, che la Repubblica istituì le cernide, compagnie militari contadine già operanti in altri territori dello Stato veneziano¹⁴⁵. Con l'istituzione di queste milizie di ordinanza la Repubblica intese supplire alla cronica insufficienza numerica delle sue

¹⁴¹ Su questi temi e in particolare sul ruolo delle comunità come "sentinelle dei confini", cfr. Bragaglia, *Tra Dominio e Demanio*, in particolare 45-49. Sulle milizie rurali, Pezzolo, *L'archibugio e l'aratro*.

¹⁴² Su questo tema, cfr. sempre Knapton, *Tra dominante e dominio*, p. 413-416.

¹⁴³ Gli ufficiali e i consiglieri di Pieve e Valle protestarono che non erano stati pagati i carri di munizioni condotti da Termine al castello di Pieve, cfr. AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. (1580, gennaio 15 e gennaio 16).

¹⁴⁴ Nel 1594 il Consiglio generale di Cadore votò l'invio a Venezia di nunzi per ottenere l'esonero dall'obbligo, richiesto dal Provveditore alla fabbrica della fortezza di Udine, di inviare venti uomini da impiegarsi in quell'opera, AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c.199 (1594 aprile 26).

¹⁴⁵ Osserva ancora Knapton a proposito della istituzione delle cernide «Lo stato che armava sistematicamente i contadini fu un fatto prego di implicazioni, non ultima quella di addossare alle comunità rurali spese regolari per le armi e le trasferte periodiche richieste dall'addestramento. Ma si trattò anche di implicazioni sociali più late: la fiducia accordata a una componente sociale che, per motivi non solo di lealtà aveva parteggiato attivamente in buon numero per la Signoria dopo il rovescio di Agnadello, e la consegna ad essa soprattutto di armi da fuoco, ossia di qualcosa che agiva di fatto come livellatore sociale in una società dove il possesso e l'uso delle armi rispecchiavano rigidi schemi gerarchici», Knapton, *Tra dominante e dominio*, p. 417. Sulle milizie territoriali volontarie in territorio vicentino, cfr. Pizzeghello, *Tra salvaguardia*, p. 142-143.

truppe, nella fiducia che la minore capacità tecnica degli arruolati potesse essere compensata con la maggiore fedeltà e il minor costo¹⁴⁶.

Ma nell'imminenza della guerra, e di una guerra come quella si profilò nel 1614, quei pochi uomini posti a difesa dei confini si sarebbero rivelati assolutamente inadeguati ed insufficienti ad arrestare il potente ed organizzato esercito asburgico, come sottolineò lo stesso provveditore Francesco Morosini. Per far fronte al pericolo di un'avanzata nemica costui chiese ai podestà di Treviso e Belluno di inviare un congruo numero di fanti a sostegno delle cernide, le quali mostravano tutta la «inattitudine e inesperienza loro», essendo quegli uomini anche «mezi disarmati, non havendo né spada né monitioni»¹⁴⁷. E con determinazione ancora maggiore Caterino Davila, a fianco di Francesco Morosini in quei delicati momenti, espresse la necessità di «valersi di gente foresta perché questa del paese è tale che, poco fondamento si può fare di lei. Ella è inesperta nell'armi, nuova anchora al comando, rozza nelle fattioni et tutta intenta per la sua povertà al sostentamento di casa sua»¹⁴⁸.

¹⁴⁶ Scrive nel 1615 il luogotenente Vincenzo Cappello «Vi sono più di 500 fanti descritti nella Cargna, che sono forse de' i migliori; si è ultimamente accresciuto questo numero con li mille e cento soldati di Cadore, a quali, di ordine suo, fui a dispensar le armi, questi mesi passati che quando per qualche anno venghino ammaestrati si può dall'attitudine, che si scopre in molti di loro, promettere che debbano fare non mediocre riuscita. E' stata prudentissima la deliberazione di Vostra Serenità a far distribuir le armi per custodia di quei confini; et se bene quei popoli si mostrarono nel principio renitenti in riceverle, dubitando che perciò restassero offesi li suoi privilegi et immunità sono però nel fine rimasi consolatissimi, essendosi certificati che la pubblica volontà era solo indirizzata al beneficio et sicurezza loro», relazione Vincenzo Cappello (1615, giugno 12) *Relazioni dei rettori veneti in terraferma*, p. 132.

E ancora alcuni decenni dopo il luogotenente alla Patria Federico Sanudo al Senato «Ho visitato il Cadore, per il solito di farlo ogni terzo regimento, et per la premura, che men'è stata fatta da quella comunità. Ho trovati quei popoli, altrettanto pieni di fede, quanto pronti ad essercitarsi nelle cose militari. Questi, dal numero di mille, in undeci compagnie divisi, gl'ho redotti a mille tresento e trenta, gente tutta da prometttersene una buona, e vigorosa difesa a quei passi avanzando essa di gran lunga nella disciplina, le altre ordenanze della Provintia, et se vi fosse state armi, più di quattrocento, ancora, ne havrei aggiunto», *Relazioni dei rettori veneti in terraferma*, p. 219 (1635, marzo 15).

¹⁴⁷ ASVE, *Provveditori da Terra e da Mar*, reg. 178, 1616 gennaio 7, in Casanova De Marco, *La Dominante*, p. 199.

¹⁴⁸ In Sacco, *La vita*, p. 51.

1.7. I poteri di base: regole e centenari

Il territorio cadorino mantenne sostanzialmente uno *status* di autonomia oltre che dalla Dominante, anche da altri centri urbani minori. Il Cadore sembrò sfuggire a quel generale fenomeno di ricerca di affermazione di egemonia da parte dei centri urbani di piccole e medie dimensioni sui contadi circostanti. Tale fenomeno segnò la distinzione tra un modello territoriale fortemente permeato sulla presenza e sull'egemonia delle città (come quello proprio dell'area padano/veneta) e un modello in cui il controllo di queste ultime sui propri distretti risultò assai più debole, circoscritto e instabile¹⁴⁹.

I rapporti tra il Cadore e Udine, il centro della Luogotenenza della Patria, furono circoscritti ai gradi superiori di amministrazione della giustizia (il luogotenente infatti, come già accennato ebbe giurisdizione d'appello in ambito civile e penale). La mancata penetrazione delle *civitates* limitrofe nella vallata del Cadore trovò la sua principale ragion d'essere nell'assenza di realtà urbane in grado di esercitare una politica di inglobamento di vaste dimensioni del distretto: la stessa Belluno rimase, insieme a Feltre, un esempio di comune autonomo ma con una modesta capacità attrattiva sui contadi circostanti¹⁵⁰. Un secondo elemento che consentì al Cadore di mantenere i propri margini di autonomia risiedette nella rarefazione di ambiti signorili o di centri di potere laici o ecclesiastici di carattere feudale capaci di limitare i diritti delle comunità e dei villaggi con monopoli economici o esercitando poteri di giurisdizione¹⁵¹. La terza ragione consistette nella presenza di un'articolata organizzazione comunitaria, basata sulle regole, quei nuclei organizzativi di base presenti, pur con

¹⁴⁹ Sul tema sempre Chittolini, *Città, comunità*, p. 11-17.

¹⁵⁰ Si trattava di una caratteristica comune delle città poste a nord est di Venezia, a differenza di altre inserite nell'area lombardo padana come Verona e Padova Chittolini, *Città, comunità*, p. 7.

¹⁵¹ Sul tema Zamperetti, *I piccoli principi*; vedi anche Bianco, *Comunità di Carnia*, p. 14-15.

differenti denominazioni, in gran parte delle società alpine, compresa quella bellunese.

La presenza delle regole in Cadore è attestata dalla fine del XII secolo, sebbene le denominazioni indicati tali istituti siano state diverse nel corso del tempo: *vicinia*, termine diffuso fino al XIII secolo con un forte riferimento territoriale; *fabula* e *regula*, indicanti dapprima l'assemblea dei regolieri, poi il territorio posto sotto tutela di questa; *comune*, denominazione che evidenzia il regime patrimoniale di comunione, cioè l'unione di coloro che partecipano ai beni comuni ed indicante dal XV- XVI secolo anche la regola matrice rispetto alle regole di nuova formazione; *consortes*, ossia coloro che hanno parte e quindi regolieri; *universitas* e *communitas*, termini quasi sempre associati a regola e quest'ultimo applicato alla Comunità di Cadore¹⁵².

Ampi e documentati studi sono stati dedicati alla fisionomia e al ruolo delle regole nel Bellunese e nella Carnia, nonché nel Cadore di epoca caminese e patriarchina¹⁵³.

¹⁵²Zanderigo Rosolo, *Appunti*, p. 37-46 . Il termine *vicinia*, come assemblea dei capifamiglia, è prevalente in Carnia, cfr. Bianco, *Comunità di Carnia*, p. 31.

¹⁵²Sul tema sempre Chittolini, *Città, comunità*, p. 11-17.

¹⁵²AMCC, *Deliberazioni*, b. 31, 1573 agosto 31.

¹⁵²Del Torre, *Il Trevigiano*, p. 57-58.

¹⁵³Nel Bellunese le regole erano incluse in organismi più ampi, le pievi, che rivestirono un ruolo amministrativo fondamentale, nella ripartizione fiscale delle colte, nell'assolvimento degli obblighi quali la manutenzione delle strade, la compartecipazione alla difesa delle fortezze, il presidio alle porte della città e ai passi verso il Cadore. Ma soprattutto le pievi assunsero un ruolo politico di primaria importanza già a partire dal XV secolo (ben prima che fosse dato riconoscimento formale al Corpo territoriale) in primo luogo nel resistere di fronte agli aggravii fiscali imposti da Belluno. Sulle regole del Bellunese, Vendramini, *Le comunità rurali bellunesi*.

In Carnia, la *vicinia*, al pari della regola, era l'istituto fondamentale della vita della comunità, lo strumento peculiare dell'autogoverno della società contadina. Bianco, *Comunità di Carnia*.

Sulla definizione giuridica delle regole del Cadore e dell'Ampezzo cfr. Pertile, *Storia del diritto*; Schupfer, *Il Cadore, i suoi monti e i suoi boschi*; Andrich, *Appunti di diritto pubblico*; Pertile, *I laudi del Cadore*, p. 461-475.

Sui laudi: Richebuono, *Antichi laudi delle regole fino alla fine del 1400*; Fabbiani, *I laudi d'Ampezzo di Cadore (ora Cortina d'Ampezzo)*; Fabbiani, *Gli antichi laudi di Auronzo*; Andrich, *Due importanti laudi del Comelico*, p. 24-95.

Con il termine ‘regola’ nelle fonti venne designato sia l’ambito territoriale, comprendente uno o più centri abitati con i terreni coltivati perlopiù di proprietà privata e i beni collettivi goduti dalle famiglie che vi risiedettero in modo stabile, sia l’assemblea dei capifamiglia presieduta da un ‘*marigo*’ da essi eletto. In Cadore le regole erano realtà consolidate già dai primi decenni del XIII secolo, tali da generare, in seguito all’aumento demografico e all’ampliarsi delle estensioni di pertinenza, processi di frammentazione e divisione della regola matrice in nuove aggregazioni con distinte assemblee e patrimoni, nonché con propri codici statutari, sistematicamente elaborati a partire dal XIV secolo¹⁵⁴.

Tralasciando, per ora, l’origine e la natura giuridica dell’istituto della regola, ci soffermeremo a delineare le sue funzioni amministrative e il suo inserimento in un sistema federativo più ampio costituito, a un primo livello, dai centenari e a un secondo dalla Comunità di Cadore. Quanto ai centenari, diremo che si trattò dell’unità amministrativa di livello superiore alla regola per l’organizzazione difensiva (formazione delle cosiddette *cernide*, le milizie locali) e per l’imposizione fiscale diretta delle colte¹⁵⁵. Il centenario, come

Per un inquadramento storico giuridico delle regole cadorine cfr. Zanderigo Rosolo, *Appunti*; sulle regole ampezzane cfr. Pompanin, *Comunità familiari montane, ra regoles d’Anpezo*, p. 354-355; Richebuono, *Storia d’Ampezzo*.

Più in generale sulle società alpina in una prospettiva storica cfr. Mathieu, *Storia delle Alpi 1500-1900*; Nequirito (a cura di) *A norma di regola. Le comunità di villaggio trentine*, p. 15-18.

¹⁵⁴ Sul processo di frammentazione delle regole matrici, cfr. Zanderigo Rosolo, *Appunti*, p. 47-54. Il secolo XIV secolo fu il periodo di più intensa produzione di laudi (così si chiamano gli statuti delle regole; laudi da lodo, giudizio arbitrale; laudi in quanto *marigo* e laudatori imponevano sanzioni dopo aver proferito la loro sentenza o lodo); le zone di più feconda produzione furono quelle in cui l’importanza economica delle regole era maggiore come per Candide, Auronzo, San Vito, Ampezzo, cfr. Zanderigo Rosolo, *Appunti*, p. 139.

¹⁵⁵ In periodo caminese, il centenario esisteva come circoscrizione pubblica, amministrativa e giudiziaria. Il *centenarius* era un funzionario con compiti di addetto alle tasse, alla leva (competenze di derivazione romana) e di ordine pubblico Richebuono, *Ampezzo*, p. 52-53. Nello Statuto del 1338 il *centenarius* è citato solo quale esattore delle collette stabilite dal Consiglio.

abbiamo già visto, detenne la rappresentanza politica delle regole all'interno del Consiglio generale (questo infatti era costituito da due consiglieri e un ufficiale nominati all'interno del centenaro). Ogni centenaro ebbe un proprio ufficiale funzionario della Curia e ufficiale di polizia, con un messo (*precone*) ai suoi ordini e un proprio capitano a capo delle milizie.

Il nucleo amministrativo di base fu rappresentato comunque dalla regola, che secondo quanto stabilito negli Statuti di Cadore, fu investita di una serie di compiti di carattere pubblico esercitati da funzionari nominati dalla regola stessa. Tra questi, come abbiamo già anticipato, i giurati, cui spettarono il controllo delle unità di misura, nonché la custodia e la consegna dei beni pignorati ai debitori¹⁵⁶. Al *marigo*, il capo della regola, furono affidati compiti di polizia quali la cattura dei rei, nonché funzioni di sorveglianza sugli incendi a pascoli, prati e boschi, vere calamità per le comunità del territorio¹⁵⁷. Le delibere adottate dalla maggioranza dell'assemblea ebbero valore vincolante per tutti (assenti e presenti, foresteri e originari), anche per coloro che ne manifestarono dissenso. Funzione prima ed essenziale della regola, come è noto, fu la gestione dei beni comuni; elemento, questo, costitutivo e identificante della comunità e tale da determinarne l'appartenenza o l'esclusione dalla stessa. Dal godimento dei beni comuni vennero esclusi i forestieri, coloro che non abitavano stabilmente nel territorio della regola o che non erano originari, fin tanto che l'assemblea non avesse deliberato di accoglierli.

Il patrimonio comune e posto *sub regula* ossia disciplinato e gestito dalla assemblea dei regolieri occupò gran parte del

¹⁵⁶ *Statuti della Comunità*, Libro I, Trattato III, cap. XVI e seguenti, in, p. 10-19.

¹⁵⁷ *Statuti della Comunità*, Libro I, Trattato VII, cap. LVII, p. 21; Libro III, Trattato VII, capp. LXII e LXIII, p. 83. Sul tema degli incendi cfr. Vergani, *Un incendio*, p. 247-253.

territorio (gli appezzamenti privati non ne costituirono che una piccola parte); esso fu costituito fin dall' origine da tre tipologie di beni:

- i pascoli alti, cosiddetti di monte, utilizzati collettivamente per la monticazione estiva, di maggiore importanza economica e quindi oggetto di precoce regolamentazione e suddivisione tra le diverse regole;

- i prati destinati allo sfalcio sulla base di uguali lotti, secondo una disciplina e un avvicendamento stabiliti dalla regola;

- i pascoli più vicini agli abitati riservati al pascolo, svolto perlopiù liberamente ed individualmente, in autunno o primavera. Furono soprattutto questi terreni ad essere più intensamente interessati dai processi di bonifica e messa a coltura (i cosiddetti *ampla*), nonché di acquisizione da parte dei privati.

In Cadore l'esercizio del pascolo di monte si svolse in modo collettivo e tale si mantenne nel tempo, a differenza di quanto avvenne, ad esempio, nel Bellunese ove, già nei secoli XV e XVI, il pascolo e il legnatico furono esercitati dai singoli individui appartenenti alla comunità di villaggio¹⁵⁸.

Un discorso a parte spetta al bosco, il cui interesse economico risultò più tardo rispetto al pascolo e al prato. Non ci addentreremo per ora nella questione, ampiamente dibattuta, del regime proprietario dei boschi, limitandoci a constatare che la regolamentazione sull'utilizzo del bosco (compresa l'autorità di stabilire le *vizze*, ossia boschi ad uso esclusivo di una regola o di concedere i boschi in affitto) spettò, nel periodo da noi considerato (sec. XVI), in modo pressoché esclusivo, agli organi amministrativi maggiori, ossia al Consiglio generale del Cadore e al Consiglio d'Ampezzo per i territori di reciproca pertinenza. Un'articolata e dettagliata normativa sul bosco era

¹⁵⁸ Zanderigo Rosolo, *Appunti*, p. 48.

già contenuta negli Statuti e nelle delibere successive¹⁵⁹ e l'utilizzo dei boschi fu certamente materia sui cui il Consiglio della Comunità dovette più frequentemente esprimersi, come attestato nei libri cinquecenteschi delle parti.

Per delineare attribuzioni e funzioni delle regole ci serviremo dei loro *corpus* statutari (detti laudi o carte di regola), analizzando i laudi quattrocenteschi della regola di San Vito di Cadore e quelli (di impianto trecentesco ma con aggiunte successive) della regola di Larieto in territorio ampezzano.

Essi contenevano i principi consuetudinari osservati *ab antiquo*, cui i membri della comunità, di generazione in generazione, dovevano uniformarsi. Nel corso del tempo i laudi vennero modificati e integrati per adattarli alle nuove esigenze e contingenze. L'approvazione delle carte di regola da parte del vicario di Cadore (avvenuta nel 1551 per San Vito e nel 1424 per Larieto), conferì ad esse valore pubblico vincolante per la collettività.

I laudi di San Vito si distinsero in laudi 'di monte' e laudi 'di piano', mantenendo in ciò una disciplina differenziata a seconda dei beni trattati, differentemente da quanto avvenuto in altre regole, ove la normativa dei pascoli di monte e quella relativa ai pascoli di piano furono già da tempo fuse in un'unica compilazione¹⁶⁰. I primi (laudi 'di monte') disciplinarono lo sfruttamento dei pascoli alti e sono generalmente i documenti più antichi (a partire dal laudo di monte di Festornigo del 1239), poiché la regolamentazione della monticazione estiva rivestì particolare importanza assai precocemente. Il laudo di

¹⁵⁹ *Statuti della Comunità*, Libro II, trattato VII, p. 61-62; a fine '400 il Consiglio deliberò in merito all'obbligo di riservare delle vizzate delle regole a fini di pubblica utilità (costruzione e riparazione di strade ponti chiese e fabbriche) e pertanto proibendo l'uso commerciale. Questo divieto fu poi ribadito nei singoli atti di vizzazione e venne inserito nelle addizioni degli statuti.

¹⁶⁰ Come ad esempio per i laudi di Auronzo del 1321, cfr. Zanderigo Rosolo, *Appunti*, p. 140.

monte che analizzeremo è datato 1434 con aggiunte nel 1540 e 1564¹⁶¹ e riguarda i due pascoli posti al di sopra dell'abitato di San Vito, goduti dall'insieme delle regole facenti capo a quest'ultimo (ossia i due pascoli di Mondeval e Festernigo, comprendendovi anche Val Fiorentina da Staulanza al Giau)¹⁶².

L'amministrazione delle singole regole fu affidata al *marigo*, a due *laudatori* e a otto *saltari* (guardie campestri), questi ultimi con il compito di riscuotere i pegni da coloro che avevano arrecato dei danni nei pascoli¹⁶³. Tutti costoro erano eletti dall'assemblea dei capifamiglia riunitisi la domenica successiva alla Pasqua¹⁶⁴. Vigeva l'obbligo sia di accettare la carica, sia di partecipare all'assemblea di regola¹⁶⁵.

Il nucleo principale delle norme riguardò la gestione del pascolo sul monte, che si svolse collettivamente con l'impiego di un pastore scelto dalla comunità per l'insieme degli animali di proprietà degli appartenenti alla regola; nel periodo compreso tra il giorno di San Giorgio (23 aprile) al giorno di San Michele (29 settembre) non fu consentito il pascolo individuale¹⁶⁶.

Tempi e disciplina della monticazione furono stabiliti dall'assemblea dei regolieri riunitasi in apertura della stagione

¹⁶¹ Il codice fu redatto dal notaio Cristoforo Palatini il 14 agosto 1434 e venne approvato dal vicario di Cadore il primo gennaio 1435. Venne ricopiato e integrato dal notaio Tiziano Vecellio fu Andrea nel 1540. Nell'analisi che segue si fa riferimento a quest'ultima edizione che è stata pubblicata in Menegus Tamburin (cura di) *“Laudo di pian e di monte della magnifica regola generale di San Vito di Cadore e investitura delle varie ‘vize’*, p. 86-89.

¹⁶² Nel secolo XIII i due pascoli erano distinti: quello di Mondeval era assegnato alle regole de Ultra Rium (Costa, Chiapuzza, Viado di Androne) quello di Festernigo alle regole de Citra Rium (Vallesella, Resinego, Viado de Resinego, Serdes, Taulen Marciana, Sala, Borca, Cancia). Fra Tre e Quattrocento alla fusione di Mondeval e Festernigo, corrispose anche una fusione delle due regole di Ultra e Citra Rium nella regola generale di San Vito, ma già a fine Cinquecento incominciò un processo di separazione tra le regole per i pascoli del piano e soprattutto per la divisione delle vize, contese che durarono per secoli Zanderigo, *Nota storica*, p. 10 e 22.

¹⁶³ *Laudo di pian e di monte della magnifica*, artt. 3 e 4, p. 86

¹⁶⁴ *Laudo di pian e di monte della magnifica*, artt. 1, 3, 4.

¹⁶⁵ *Laudo di pian e di monte della magnifica*, art. 1 e 2.

¹⁶⁶ *Laudo di pian e di monte della magnifica*, art. 5.

(prima domenica di maggio), dopo che *marigo* e *laudatori* avevano proceduto alla conta dei capi di bestiame di ciascuno e dopo aver preso gli accordi con i pastori¹⁶⁷. Il diritto di pascolo fu riservato agli uomini della regola e pertanto escluse i forestieri, salvo licenza rilasciata dall'intera assemblea¹⁶⁸.

Un secondo nucleo di norme riguardò i diritti di fienagione sui prati di monte, ripartiti in quote (*colonnelli*) e anch'essi vietati ai forestieri anche solo a titolo di affitto¹⁶⁹. Così pure decadeva dal diritto di godimento dei *colonnelli* colui che "personalmente non abita nella contrada di Cadore"¹⁷⁰.

Il principio ugualitario e solidaristico della regola fu sancito dal principio secondo cui l'attribuzione dei diritti sui beni comuni non venne definita su base patrimoniale (in rapporto minore o maggiore entità dei beni posseduti), ma personale (appartenenza al fuoco, al nucleo familiare). Tali diritti di partecipazione a pascoli e prati non furono riconosciuti al singolo, ma al nucleo familiare, alla casa, al focolare, al capofuoco e pertanto, come esplicitamente definito nel laudo in esame, un aumento del numero dei membri all'interno del singolo nucleo non implicò diritti su un maggior numero di quote¹⁷¹.

Nel laudo è contenuta una norma riguardante i diritti di partecipazione delle donne, garantiti fin tanto che esse risiedevano nella casa paterna e revocabili qualora esse si fossero coniugate con membri esterni¹⁷². La norma va

¹⁶⁷ *Laudo di pian e di monte della magnifica*, artt. 15, 33 e 35.

¹⁶⁸ *Laudo di pian e di monte della magnifica*, artt. 11 e 31.

¹⁶⁹ *Laudo di pian e di monte della magnifica*, artt. 19 e 20.

¹⁷⁰ *Laudo di pian e di monte della magnifica*, art. 32.

¹⁷¹ "Se in una casa fossero più consorti non possono avere se non un solo colonnello eccetto che per affitto", *Laudo di pian e di monte della magnifica*, art. 28.

¹⁷² "Le donne che esistono nel centenaro di S. Vito, e massime nelle proprie case, ed abitazioni de loro padroni venendo però alla successione de beni tutti de loro padri possano e vogliano pascolare, segare ed aver colonnelli etc. come gl'altri consorti maschi etc. Le donne poi che si maritano fuori del centenaro benché venissero alla successione de beni de loro padri siano escluse dal beneficio", *Laudo di pian e di monte della magnifica*, art. 27.

contestualizzata, facendo riferimento al diritto comune e statutario nel quale si stabilì che la successione legittima avvenisse in linea maschile (alla donna, esclusa dalla successione, spettava, infatti, la dote), condizione necessaria al mantenimento dei patrimoni familiari¹⁷³. La successione femminile ebbe carattere suppletivo rispetto a quella maschile: la donna poteva succedere qualora non vi fossero stati eredi maschi. Ciò evidentemente valeva anche per la successione dei diritti di regoliere, che come detto, erano assegnati non al singolo, ma al fuoco, al nucleo familiare residente, al capofamiglia. La donna poteva evidentemente esercitare i diritti sui beni comuni, in quanto appartenente ad un determinato fuoco, come gli altri componenti.

Si deve supporre che, laddove un 'fuoco' fosse rimasto privo del capofamiglia maschile, la donna potesse subentrare nell'esercizio dei diritti di regola, in quanto unica rappresentante del nucleo familiare. Tali diritti decadevano qualora essa si fosse coniugata con membri di altri centenari, poiché in questo caso, essa avrebbe acquisito i diritti spettanti al fuoco maritale¹⁷⁴. La limitazione dei matrimoni esogamici fu quindi una necessaria conseguenza di tali norme a conferma, anche da questo punto di vista, del carattere chiuso ed autoreferenziale dell'istituzione regoliere.

Di estrema importanza era la normativa che regolamentò la cessione dei diritti di partecipazione (consorzio ossia le quote di

¹⁷³ Leicht, *Storia*, p. 17 e p. 203. Tuttavia, nel caso delle successioni per testamento, sono rinvenibili alcuni casi in cui la donna è nominata come erede universale (AMCC, *Pergamene*, pergamena n. 358, 1571 marzo 26, Dosoleo; AMCC, *Pergamene*, pergamena n. 487, 1607, agosto 26). Così pure è attestata in Cadore una certa libertà della donna di disporre di potestas, conformemente al diritto giustiniano: fare testamento (AMCC, *Pergamene*, pergamena n. 122, 152, 338, 428, 487) stipulare atti di vendita (pergamena n. 163, 375, 425).

¹⁷⁴ Sul tema sempre Zanderigo, *Appunti*, p. 128-134. Più complessa invece la questione del diritto di partecipazione delle donne alle assemblee di regola: secondo alcuni le donne non vi avevano diritto; tuttavia in alcuni laudi, si lascia dedurre che la partecipazione della donna (in mancanza di rappresentanti maschili del nucleo familiare) non fosse esclusa.

comproprietà dei beni comuni): nel laudo si stabilì che vendita, affitto o pignoramento delle quote fossero ammessi solo se stipulati verso altri consorti e preventivamente autorizzati dal Consiglio generale ¹⁷⁵. La norma venne ad aggiungersi a quanto già contenuto negli Statuti trecenteschi, nei quali si affermò che l'alienazione o la divisione risultava valida solo se decisa dalla maggioranza degli aventi diritto nella regola; la quota venduta o comunque ceduta andava suddivisa fra i diversi consorti ¹⁷⁶. Anche se formalmente subordinata al consenso del Consiglio generale che poteva anche respingerla, nel Cinquecento la vendita di quote di consorzia assunse proporzioni rilevanti ¹⁷⁷. Nel 1541, per porre un argine alla speculazione e consentire alla regola di recuperare le quote vendute, l'assemblea della regola di San Vito fissò il prezzo a 20 ducati ¹⁷⁸ e nel 1564 stabilì che le consorzie di alcuni monti (Durona, Fiorentina, Forcella e Giau) non potessero essere in alcun modo cedibili, affinché restassero in comune e passassero, per successione, di erede in erede¹⁷⁹.

Il fenomeno più preoccupante era stato quello la cessione delle consorzie a 'forestieri', come era avvenuto durante gli anni della guerra cambrica. Terminata la guerra, nel 1516 i consorti dei monti di San Vito stabilirono il divieto di ulteriori alienazioni e nel 1517, per recuperare le quote vendute, si

¹⁷⁵ "Niuno possa vendere, o pignorare, o affittare qualunque jus che avesse in detti monti senza licenza del Consiglio di Cadore; ed in caso di necessità a soli consorti e non forestieri aliter sia nulla", *Laudo di pian e di monte della magnifica*, art. 52.

¹⁷⁶ *Statuti della Comunità*, Libro II, Trattato I, cap. LXVIII, , p. 43.

¹⁷⁷ Nel 1582 il Consiglio respinse con la motivazione che "nullus possit vendere consorzias suas" l'autorizzazione alla vendita presentata dal "povero" Zuane Tonetto di Giustina da Chiapuzza "acciò che in questo anno tanto penurioso possi sostentar et sovvenir la mia povera e numerosa famiglia"; diversamente avvenne l'anno successivo, quando il Consiglio autorizzò la vendita della consorzia a Matteo de Rulfi, AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1582 aprile 31, 1583 ottobre 4.

¹⁷⁸ Zanderigo Rosolo, *Nota storica sulla regola di San Vito*, p. 12; De Sandre, *Le proprietà*, p. 105-116.

¹⁷⁹ Tale divieto, aggiunto al laudo, fu ribadito anche in Consiglio generale di Cadore il 21 gennaio 1577 in AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, (1577 gennaio 21). Sul tema De Sandre, *Le proprietà*, p. 105-116.

videro costretti ad affittare per sei anni l'intero pascolo di Mondeval per trecento ducati ¹⁸⁰.

Un'ulteriore minaccia al fragile equilibrio dell'economia delle comunità montane era costituita dall'eccessivo frazionamento dei beni comuni. Nel 1527 la regola di San Vito stabilì il principio della indivisibilità delle consorzie alienate, secondo cui un consorte privo di eredi legittimi poteva cedere la propria quota ad un solo ed unico consorte; così pure, per successione ereditaria, uno ed un solo erede poteva subentrare come consorte¹⁸¹.

Il secondo laudo che esamineremo è il *laudo di piano* della regola generale di San Vito redatto nel 1542 ed approvato dal vicario di Cadore nel 1551¹⁸². Esso riguardava la disciplina dello sfruttamento delle zone poste più a valle, cioè i pascoli attorno ai villaggi, goduti unitariamente dalle due regole presenti sul territorio di San Vito (la regola di Vallesella con Resinego e Serdes e la regola di Chiapuzza e Costa). Sebbene si trattasse di due regole distinte (con diverse assemblee con giurisdizione su un territorio delimitato dal torrente Rusecco) esse si dotarono di un laudo comune approvato da un'assemblea congiunta (Magnifica regola generale di San Vito) che fissava le norme di funzionamento valevoli per gli appartenenti ad entrambe le regole.

Il processo di fusione patrimoniale tra le due regole di San Vito avviato tra Tre e Quattrocento si arrestò progressivamente nei secoli successivi poiché, a causa dell'aumento demografico e del crescente interesse commerciale del bosco, tali regole

¹⁸⁰ Zanderigo Rosolo, *Appunti*, p. 125; De Sandre, *Le proprietà*, p. 105-116.

¹⁸¹ Zanderigo Rosolo, *Appunti*, p. 126.

¹⁸² L'edizione del 1542 è stata redatta dal notaio Giovanni Antonio Costantini da Valle sulla base dei documenti allora recuperati, essendo l'originale stato disperso nelle guerre cambriche. Nel 1974 – 1975 è stato pubblicato negli Atti dell'Istituto veneto di Scienze Lettere e arti del (CXXXIII); nel 1987 è stata pubblicata la trascrizione del laudo cinquecentesco insieme con la traduzione italiana realizzate ad opera del notaio Lorenzo Ossi nel 1765 in Menegus Tamburin "*Laudo di pian e di monte*, p. 86-89.

spinsero sempre più per la separazione dei rispettivi beni, entrando fra loro in conflitto per assumerne il controllo¹⁸³.

Il laudo di ‘piano’ si apre con la definizione dei tempi e delle modalità di nomina dei rappresentanti, nonché della condotta richiesta ai regolieri: il terzo giorno dopo Pasqua l’assemblea di ciascuna regola doveva radunarsi per eleggere il *marigo*, due laudatori, e tre saltari, cariche avrebbero avuto la durata di un anno. E’ fatto obbligo a ciascun capofamiglia di partecipare alle riunioni e di tenervi una condotta idonea¹⁸⁴.

Il cuore del laudo è costituito dalle prescrizioni per la tutela delle risorse agro-pastorali: divieto di pascolo sui terreni destinati allo sfalcio e alla coltura dal giorno di San Giorgio (23 aprile) alla festa di San Michele (20 settembre)¹⁸⁵; divieto di portare al pascolo gli animali di proprietà di forestieri¹⁸⁶; divieto di dissodamento (“sappare”, “roncare” “ampliare”) nei terreni destinati al pascolo¹⁸⁷; divieto di promiscuità tra ovini-caprini e bovini e il divieto di introdurre buoi castrati. Il pascolo sui terreni di fondo valle era regolato secondo turni di custodia del bestiame (*rodoli*)¹⁸⁸. Un secondo gruppo di norme riguardava la manutenzione delle vie d’accesso (strade e ponti) affidata al *marigo*¹⁸⁹ e la tenuta dei beni d’uso pubblico (piazza, fontane e condotti d’acqua), recinzioni, cippi di confine interno, nonché il

¹⁸³ Già nel 1583, infatti, le due regole pretesero alcune distinte porzioni di pascolo, cfr. concordio 1583 in *Laudo di pian e di monte*, p. 39-41 e Zanderigo Rosolo, *Nota*, p. 22. La conflittualità tra le due regole fu particolarmente intensa nel corso del Settecento per la divisione della vizza di Barco e Pobarco, realizzata solo nel 1800, *Ibid.* I documenti relativi ai diversi accordi tra le due regole nel Settecento sono pubblicati in *Laudo di pian e di monte*.

¹⁸⁴ *Laudo di pian e di monte*, artt. 1-11.

¹⁸⁵ *Laudo di pian e di monte*, art. 11.

¹⁸⁶ *Laudo di pian e di monte*, art. 19.

¹⁸⁷ *Laudo di pian e di monte*, art. 35. I verbi “Roncare” e “ampliare” significano dissodare e porre a coltura. In questo caso si riferiscono al divieto di sottoporre a coltura terreni destinati al pascolo comune senza consenso della regola. Analoghi divieti anche negli Statuti di Cadore “Che non si facciano ampli ne novali senza licenza della regola”.

¹⁸⁸ *Laudo di pian e di monte*, artt. 22, 28 e 33.

¹⁸⁹ *Laudo di pian e di monte*, art. 53.

controllo sugli incendi nei pascoli e boschi di cui erano responsabili ‘in solido’ gli uomini della regola¹⁹⁰.

Un terzo gruppo di norme riguardò la disciplina dei nuovi insediamenti nella regola, di fatto vietata ai ‘foresti’ senza approvazione dei regolieri, così pure agli stessi era interdetto l’affitto di un’abitazione senza il medesimo consenso¹⁹¹.

Alla regola furono affidate funzioni di carattere devozionale e liturgico: il versamento di una somma per la luminaria della chiesa, la contribuzione in cera per la processione che si svolgeva da San Vito a Ospitale d’Ampezzo, l’accoglienza ai pellegrini ampezzani recatisi in processione a San Vito¹⁹². Si tratta di pratiche che rimasero in uso fino a metà Settecento, a conferma della persistenza di consuetudini condivise fra le due comunità frontaliere¹⁹³.

Procediamo ora all’analisi del laudo della regola ampezzana di Larieto, proprietaria, a metà Quattrocento, dopo l’acquisto del pascolo di Lerosa appartenuto alla regola di Vinigo, di quasi tutta la valle a sinistra del Boite, fino ai confini con Auronzo¹⁹⁴.

¹⁹⁰ *Laudo di pian e di monte*, artt. 39, 40, 41, 44, 51, 59, 61.

¹⁹¹ “Item, obtentum et deliberatum fuit [...] quod nemo forensis venire debeat ad standum vel habitandum in aliqua domo, vel loco dictarum regularum sine licentia hominum dictarum Regularum [...] et quod nemo dictarum Regularum locare vel affictare debeat aliquam domum dictarum Regularum alicui forensi qui non sit dictatum Regularum sine licentia hominum dictarum Regularum [...], *Laudo di pian e di monte*, art. 63.

¹⁹² *Laudo di pian e di monte*, artt. 29 e 45.

Alcuni laudi (Candide 1327, 1333, 1361 e Cibiana 1365) stabilirono l’obbligo per i regolieri di intervenire alle processioni delle rogazioni, con funzione propiziatrice per l’attività agricola Zanderigo Rosolo, *Appunti*, pag. 178.

¹⁹³ Tutte le processioni fuori dei confini comunali furono abolite in Ampezzo dalle riforme di Giuseppe II, M.F. Belli, *Sulle regole del Cadore*.

¹⁹⁴ Le regole più anticamente attestate sono: la regola di Lerosa di Vinigo nominata per già dal 1225 con giurisdizione sul territorio a sinistra del Boite, dal castello di Botestagno a Cimabanche; la regola di Falzarego nominata nel 1238 sul lato destro del Boite; la regola di Ampezzo nominata nel 1314 comprendeva i terreni sul fondo valle; la regola di Ambrizzola, nominata nel 1318 quando si era già fusa con la regola di Falzarego, comprendeva quindi tutti i boschi e pascoli della valle a destra del Boite fino ai confini con San Vito (nel 1331 le regole di Ambrizzola e Mondeval riconfermarono i confini verso il Giau). I laudi delle regole

Redatto per la prima volta nel 1363, il laudo venne riformato nel 1420 con l'aggiunta, nei secoli successivi, di nuovi articoli; come di consueto per siffatte tipologie documentarie, riscritto e integrato fino alla seconda metà del XVII secolo¹⁹⁵.

Il laudo ampezzano, sebbene presenti contenuti simili a quelli precedentemente descritti, risulta più analitico e articolato. Vi si possono individuare alcuni prevalenti nuclei tematici. Il primo è costituito dalle norme per l'esercizio di pascolo sul monte, anche qui svolto collettivamente ed affidato ad un pastore scelto dalla regola. Il pascolo fu consentito solo al bestiame dei membri della regola¹⁹⁶ e pertanto venne vietato ai forestieri senza il consenso dell'assemblea o del *marigo* e (norma ribadita nel corso dei secoli)¹⁹⁷; fu altresì proibito mandare al pascolo bestiame acquistato da forestieri o di loro proprietà¹⁹⁸.

ampezzane sono datati 1356 (per la regola di Ambrizzola e Falzarego) e 1363 (regola di Larieto), Richebuono, *Ampezzo*, p. 78-81.

La regola di Larieto (forse la più estesa) viene nominata nel 1317 e comprendeva il monte Larieto a sinistra del Boite fino ai confini con San Vito da un lato e una parte della valle dell'Ansiei verso Misurina (la confinazione con Auronzo è del 1318: i termini allora stabiliti sono rimasti validi anche in seguito quali la *Crepa rossa* sul crinale della Val Popena, il Forame, la *Pausa comune* e il torrente Ansiei). La regola di Larieto acquistò nel 1415 il territorio appartenuto alla regola di Vinigo per ben 2.600 lire, cfr. Richebuono, *Storia di Cortina*, p. 124.

Dalla fine del 1400 si ebbero due regole grandi: Larieto e Ambrizzola, la prima con territorio a sinistra del Boite, la seconda a destra e nove regole basse (Mandres, Zuel, Fraina, Larieto Basso, Chiave, Campo, Pocol, Rumerlo, Cadin), queste ultime distaccatesi dalla regola di Larieto *I laudi d'Ampezzo*, p. 2.

Quanto al numero dei regolieri, la regola di Larieto si mantenne stabile, secondo quanto riportato da Richebuono, fra 1563 e 1595, con circa 250 fuochi, Richebuono, *Storia d'Ampezzo*, p. 211. Nello stesso periodo la regola generale di San Vito contava 146 consorti, De Sandre, *Le proprietà*.

¹⁹⁵ Il laudo è conservato nell'archivio della regola d'Ampezzo e ne sono state tratte diverse copie. Per la seguente descrizione utilizziamo l'edizione curata da G. Fabbiani, *I laudi d'Ampezzo*, p. 17-42.

¹⁹⁶ *I laudi d'Ampezzo*, artt. 4 e 19, p. 18 e p. 22.

¹⁹⁷ Art. «Laudamus quod si aliquis forensis poneret in monte predicto boves vacas porchos vel equos absque consensu comunis vel marici omni die condempnetur in X soldos parvos pro quolibet pari bovum....», *Ibid.*, art. 12, p. 21.

¹⁹⁸ *I laudi d'Ampezzo*, art. 15, p. 22 e art. 32, p. 24.

Il secondo nucleo tematico è rappresentato dalle norme per la nomina, il rinnovo delle cariche della regola e gli obblighi degli amministratori: tutte le cariche ebbero durata annuale e vi era fatto obbligo di accettazione e di partecipazione dei capifamiglia alle assemblee¹⁹⁹. Nel laudo di Larieto il *marigo* era investito di alcune funzioni non esplicitate nei laudi precedentemente descritti: egli infatti era tenuto ad esercitare diritto sulle questioni riguardanti la regola entro un mese dalla presentazione dell'istanza, non potendo ricorrere alla Curia senza il suo consenso²⁰⁰.

Oltre al *marigo*, erano eletti quattro *laudatores* che affiancavano il *marigo* per tutta la durata della carica, un precone con il compito di rendere note le disposizioni di quest'ultimo, richiamare i consorti in assemblea ed eseguire i pignoramenti ed infine i "saltari" per il controllo dei pascoli e prati²⁰¹.

Il terzo gruppo di norme riguarda la buona condotta dei regolieri: il divieto di asportare pali o pertiche dai recinti delle chiusure, l'obbligo alla partecipazione ai lavori di riparazione di strade e ponti, il divieto di tagliare nel bosco alto²⁰². Più precocemente regolamentato rispetto alla regola di San Vito fu il principio della inalienabilità e indivisibilità delle consorzie. Esse non potevano essere vendute o lasciate per testamento né ad estranei alla regola, né ad altri consorti poiché ogni consorte aveva diritto ad una sola quota²⁰³. Non fu invece escluso, in Ampezzo, il diritto di acquisire, attraverso matrimoni con figlie eredi o per successione ereditaria, più quote di consortie in regole diverse²⁰⁴.

¹⁹⁹ *I laudi d'Ampezzo*, artt. 41-48, 51, 53-63, p. 27-29.

²⁰⁰ *I laudi d'Ampezzo*, artt. 47-48, p. 27.

²⁰¹ *I laudi d'Ampezzo*, art. 93.

²⁰² *I laudi d'Ampezzo*, artt. 72, 74.

²⁰³ Si tratta di una norma introdotta nel 1505, luglio, 17, Richebuono, *Storia d'Ampezzo*, p. 128.

²⁰⁴ Zanderigo, *Appunti*, p. 125.

Cerchiamo ora di tracciare un quadro di sintesi. Le regole, intese come l'assemblea dei capifamiglia con giurisdizione su un determinato spazio ben definito territorialmente, costituirono gli organismi amministrativi di base della società cadorina ed ampezzana. Esse furono inserite in un sistema federativo più ampio costituito, ad un primo livello, dai centenari o comuni e, al livello superiore, dal Consiglio di Cadore.

Negli spazi posti "sub regula" (ossia sottoposti alla giurisdizione della regola) vigevano norme e principi consuetudinari orali e scritte (laudi) corrispondenti a regole e valori condivisi, la cui osservanza e trasmissione fra i diversi membri della comunità fu affidata alla regola stessa. Questa fu investita del governo della comunità attraverso la nomina dell'apparato burocratico-amministrativo del villaggio (*marigo*, laudatori, saltari, giurati, comandatori), secondo un sistema di avvicendamento delle cariche fra diversi membri basato, almeno *de jure*, sull'uguaglianza e parità di diritti dei membri stessi.

Alla base della definizione politica e amministrativa della regola stavano le relazioni di vicinato, relazioni che vennero progressivamente a sostituire gli antichi vincoli di consanguineità, principali fattori della primitiva colonizzazione del territorio. Il fondamentale ambito d'azione della regola fu, la gestione 'in solido' dei beni comuni (prati e pascoli), secondo una ripartizione in quote di comproprietà (dette consorzie), distribuite non in ragione del numero degli abitanti ma del numero dei 'fuochi'. I diritti e i doveri, infatti, non furono attribuiti al singolo, bensì dal fuoco, al nucleo familiare presente e dimorante. Un aumento del numero dei membri all'interno del "fuoco" non comportò un aumento del numero delle quote assegnate.

Il sistema amministrativo e istituzionale del villaggio, regolato da obblighi e diritti ben definiti, pose confini e barriere

verso l'esterno, verso i 'forestieri'. Questa diffidenza verso il forestiero connotò gran parte delle comunità alpine, nelle quali una rigida politica di rifiuto della im-migrazione convisse con una opposta tendenza di e-migrazione periodica di grande rilievo²⁰⁵.

Queste 'frontiere interne' frapposte ai forestieri, ebbero una duplice funzione: mantenere in equilibrio il rapporto tra le risorse e la popolazione (per evitare che il patrimonio collettivo si rivelasse insufficiente ad assicurare un livello minimo di sussistenza ad un aumentato numero di persone) e preservare l'omogeneità culturale del gruppo originario²⁰⁶.

Solo alla fine del '600 la Serenissima impose, prima a singoli territori poi più generalmente, una regolamentazione sui diritti di accesso all'uso dei *communal* e *beni comuni*, nonostante molte comunità, fra queste la Carnia e i Sette Comuni, avessero mantenuto norme locali di ostacolo all'ammissione dei forestieri, continuando questa a dipendere dall'assenso della comunità²⁰⁷.

Ma prima che fossero varate queste norme, quali erano i criteri di inclusione/esclusione nella regola, di appartenenza e quindi di godimento dei diritti di regoliere nel Cinquecento in questo territorio? Con quale accezione venne usata la parola "forestiero" nelle fonti cinquecentesche?

Nei laudi esaminati e negli stessi statuti le norme volte a negare i diritti dei "forestieri" erano precise ed analitiche²⁰⁸,

²⁰⁵ Su questo tema, cfr. Zanzi, *I movimenti migratori*, p. 158. Sulla distinzione tra originari e forestieri cfr. anche Bianco, *Comunità di Carnia*, p. p 49-51; Bianco e Lazzarini, *Forestali, mercanti*, p. 20.

²⁰⁶ In alcune aree, come ad esempio nelle vallate del bresciano e del bergamasco, l'ostilità tra originari e forestieri sfociò in scontri aperti generati dalla richiesta da parte di questi ultimi di veder riconosciuti gli usi civici o i diritti di partecipazione agli organi di livello locale o ancora di ripartire più equamente il carico fiscale, Pezzolo, *Il forestiero nell'economia di villaggio*, p. 855.

²⁰⁷ Barbacetto, "La più gelosa delle pubbliche regalie", p. 164.

²⁰⁸ Al forestiero era negato mandare animali all'alpeggio senza licenza del *marigo* e dell'assemblea, "Laudo di pian e di monte", artt. 11 e 23; il forestiero non poteva avere colonnelli ad affitto ("Laudo di pian e di

mentre si tace, o si dà per implicita, la definizione di “forestiero”. Forestiero era evidentemente colui che la collettività percepiva e riconosceva come tale, colui che la comunità non aveva incluso tra gli originari. Non essendoci una normativa precisa che regolasse la questione delle aggregazioni, né che stabilisse i tempi entro i quali un forestiero potesse acquisire i diritti spettanti agli originari, era evidente che tali aggregazioni dipendevano dalla esclusiva volontà della comunità e quindi dalla capacità del richiedente di tessere legami e rapporti con la comunità stessa. Il forestiero rimaneva tale fintanto che l’assemblea dei capifamiglia non avesse approvato la sua ammissione a pieno titolo nella comunità²⁰⁹.

L’appartenenza alla regola era legata a due requisiti: la discendenza dagli originari, la titolarità di un ‘fuoco’ fumante ossia la residenza stabile e continuativa, senza tuttavia specificarne i termini ²¹⁰. La fonte per individuare coloro che facevano parte della regola erano i cosiddetti *libri o catasti di regola* ove si elencavano i ‘fuochi’ originari; ma nelle regole che erano prive di tali strumenti di accertamento (come nella maggior parte dei casi) la distinzione tra gli originari e i ‘forestieri’ era, presumibilmente, affidata alla pubblica ‘fama’²¹¹. L’esatto computo dei fuochi era necessario per la

monte, art. 20); non si poteva vendere, pignolare o affittare “qualunque jus” a “forestieri” senza licenza (“*Laudo di pian e di monte*”, art. 52).

Altrettanto articolate le norme negli Statuti: il forestiero non poteva tagliare né lavorare nei boschi di Cadore (Libro II, cap. CXXV); i forestieri non potevano esercitare attività commerciali in Cadore (Addizioni patriarcali 11/1354)

²⁰⁹ L’assenza di norme sui tempi e sulle modalità di aggregazione dei forestieri è comune anche alla Carnia e al Feltrino, cfr. Pezzolo, *Il forestiero*, p.856.

²¹⁰ Vedi al proposito la controversia sorta nel 1254 tra la regola di Vigo e Ambrogio da Lorenzago che aveva acquistato dei beni nella regola di Vigo e pertanto pretendeva considerarsi ipso facto consorte. I regolieri sostennero infatti che i diritti si basavano sulla discendenza dagli originari e non sulla proprietà dei fondi, Zanderigo Rosolo, *Appunti*, p. 107-121.

²¹¹ I catasti di regola sono piuttosto rari in Cadore. Un esempio precoce è quello dei regolieri di Lerosa Vinigo del 1289; l’esatto elenco degli appartenenti alla regola era necessario poiché il monte risultava assai lontano dal villaggio, *Ibid.*,

suddivisione delle quote di beni comuni (pascoli e boschi), oltre che per la ripartizione dei carichi fiscali, tant'è che negli statuti è definito forestiero ‘colui che “non sostiene li pesi né fa le fatione del Commune di Cadore”²¹².

E' importante sottolineare come, tra Quattro e Cinquecento, si siano intensificati gli interventi normativi del Consiglio di Cadore sulla questione delle aggregazioni. Si stabilì che potessero appartenere alle regole solo coloro che abitavano in Cadore, mentre ne sarebbero stati esclusi coloro che se ne fossero allontanati con l'intera famiglia per un periodo superiore ai sei mesi²¹³; si prescrisse altresì che l'ammissione ad una regola dovesse essere preventivamente autorizzata dal Consiglio generale di Cadore²¹⁴. Queste norme evidenziavano una tendenza, manifestata anche per altri aspetti (con particolare riguardo alla gestione dei beni comuni), secondo la quale l'organismo federativo, il Consiglio generale di Cadore, tendeva ad accentrare su di sé poteri e prerogative sottraendoli agli organismi di base, ossia alle regole e ai comuni. Per evitare che le assemblee di regola agissero autonomamente, molto spesso spinte dalla necessità di ricavare introiti²¹⁵, era stato introdotto l'obbligo di riconoscimento della cosiddetta “cittadinanza di Cadore” da parte del Consiglio stesso²¹⁶. Nel

²¹² *Statuti della Comunità*, Libro II, cap. LXII, p. 42.

²¹³ Che li vicini non s'accettino, ne s'amettino, se non veniranno ad habitar in Cadore; *Statuti della Comunità*, Terze Addizioni, cap. LXX, p. 129 “Di quelli, che vanno con la famiglia fuori di Cadore e che vi stanno per sei mesi e che non torneranno” cap. LXXI, *Statuti della Comunità*, p. 129.

²¹⁴ “Che non s'accettino li vicini per le regole, se prima non sono assonti in cittadini dal Consiglio; *Statuti della Comunità*, Terze addizioni, cap LXIX, p. 128.

²¹⁵ Erano molto spesso gli stessi comuni, per far fronte a impegni finanziari straordinari, ad includere fra i propri regolieri ricchi artigiani o commercianti dietro congrue corresponsioni di denaro, come era avvenuto nel 1578 quando la regola di Valle aveva ammesso tra i propri membri Alessandro e Pietro Iacobi fabbri di Perarolo dietro pagamento di 25 ducati, necessari per l'acquisto del coro della chiesa, ASB, *Notarile*, Protocollo 2331, notaio Bernardo Costantini da Valle (1578, giugno 30).

²¹⁶ “Che li forestieri non s'accettino in cittadini se non per Consiglio”, *Statuti della Comunità*, Terze addizioni, cap. LXVIII, *Statuti della*

1577, infatti, il Consiglio aveva nuovamente ribadito che nessuna regola avrebbe potuto d'ora in poi accettare nuovi membri, se prima il Consiglio non avesse conferito loro la cittadinanza di Cadore, un titolo questo che ci risulta difficilmente inquadrabile nella categoria dello *ius civilitatis*²¹⁷. Per sottoporre a maggiore controllo le nuove aggregazioni in quella stessa delibera si stabilì che i marighi delle regole fossero tenuti a presentare al Consiglio l'elenco dei propri membri. L'introduzione di queste norme era giustificata da due motivi. Innanzitutto dalla necessità di porre un freno alla consuetudine, largamente diffusa in quegli anni, di aggregare alle regole persone che risiedevano al di fuori del Cadore e pertanto non vi contribuivano fiscalmente ma usufruivano comunque dei beni comuni. Ciò era avvenuto con particolare intensità in Comelico, dove un gran numero di forestieri "alemanni" avevano acquistato quote di consorzio sui pascoli del monte Melini e Aiarnola²¹⁸. La seconda ragione era dovuta alla volontà da parte del Consiglio di incassare i proventi dei nuovi ingressi, in quanto l'assegnazione della cittadinanza comportava per i richiedenti l'esborso di una somma, la quale era di entità assai variabile, forse in proporzione alle capacità economiche dei richiedenti: 5 ducati pagati nel 1548 da Francesco da Treviso residente a San Nicolò di Comelico, 100 lire nel 1575 da Osvaldo Fontana da Sappada abitante a Santo Stefano di Comelico, 20 ducati in quello stesso anno da Andrea Maritellum da Valle Annuarie di Trento abitante a Calalzo, fino ai cento ducati pagati da Pietro Bianchino nel 1572. Tra il 1570 e il 1590 le richieste di cittadinanza presentate al Consiglio

Comunità; "Che non s'accettino vicini per le regole, se prima non sono assonti in cittadini del Consiglio" cap. LXIX.

²¹⁷ Su questi temi, cfr. Casini, *La cittadinanza originaria a Venezia*, p. 133-150; sulla cittadinanza a Venezia cfr. Molà, Muller, *Essere straniero a Venezia*, p. 839-849 e Bellavitis, "Ars mechanica" e gerarchie sociali, p. 161-179.

Sulla cittadinanza nello Stato di Milano, Terreni, «Sogliono tutti i forestieri i quali vanno a negoziare nelle città d'altri Domini», p. 105-122.

²¹⁸ Cfr., *infra*,

erano state complessivamente otto, tuttavia solo in due casi era specificata la professione, Pietro Bianchino (mercante di legname) e mastro Floriano de Medino (fabbro ferraio). Quali fossero i motivi che spingevano a richiedere la ‘cittadinanza’ di Cadore erano evidenti: la possibilità di ricoprire incarichi pubblici (di regola o come ufficiale in Consiglio), di usufruire dei beni comuni (pascoli e boschi), di esercitare commercio al minuto o altre attività proibite, almeno formalmente, ai ‘forestieri’.

Per concludere, la questione della cittadinanza di Cadore va letta quindi come un’ulteriore manifestazione di quella volontà, emersa anche in altri aspetti, da parte del Consiglio di Cadore, di imporsi nel suo ruolo di controllo, di coordinamento e di superiorità gerarchica sugli organismi di ambito locale (regole e comuni). In questo senso va forse letto il rifiuto opposto dal Consiglio di Cadore di riconoscere come consigliere Alessandro Maria da Valle poiché privo di una certificata cittadinanza di Cadore, sebbene riconosciuto ‘regoliere’, insignito di numerose cariche amministrative nella regola e comune di Valle ed infine eletto consigliere di quest’ultimo²¹⁹. La scrittura presentata in Consiglio generale di Cadore in quella occasione ci consente di comprendere quali fossero i criteri sociali, ancor prima che giuridici, che stavano alla base del superamento dello *status* di forestiero. In toni enfatici Alessandro Maria da Valle illustrava la storia della sua famiglia, dall’insediamento a Valle «già è 125 anni et più» del «quondam mastro Michiel cimador mio avo paterno», alla partecipazione del padre Antonio alle «guerre contra barbari» nelle quali «diede di sé chiari segni con la sua presenza quanto di fede et divotione havebbe verso questo l’illustrissimo Dominio nostro di Venetia et questa Magnifica Comunità». E proseguiva con gli altri titoli necessari a comprovare l’antico

²¹⁹ AMCC, *Deliberazioni*, b. 33 (1575 gennaio 17).

radicamento, poiché il nonno «come suo vero vicino et regoliero ma anco come tale hebbe un collonello et terreno da quelli sotto la chiesa di San Martin, per il quale esso quondam mio avo, et il quondam mio padre et hoggidì io pago ogn'anno ad essa chiesa di San Martin soldi diece et alla scuola di esso luoco altri soldi diece». Ed ancora citava i molti uffici «di marico di monte, di marico di pian, di laudador, di saltaro, di zurado di San Martin, di zurado del centenaro, di sindaco di commun, di soprastante de rodoli», i molti incarichi per conto del comune di Valle «come noncio et procuratore si à Venezia contra mercanti alemanni come in altri luoghi nelle occasioni e liti» ed infine le insidie patite in seguito ai servizi prestati allorché «andando io in Allemagna con la mia mercantia fui fatto prigione à Bottestagno dove non solamente perse tutta la mia mercantia, ma anco fui bandito insieme con otto over diece cittadini di Cadore [...]. Non si provò la mia fede come l'oro nel foco in Ispruch, dove nel mezo di nemici mi elesse più tosto di morire che far favella contro il nome veneziano et suo protettore S. Marco!»

Come poteva, infatti, il Consiglio di Cadore contestare il mancato titolo di cittadino ad un uomo che si definiva «hormai antico di questo territorio», anche se privo di quei documenti necessari a comprovarlo poiché «ne' tempi delle guerre et incendi fatti da vicini nimici furono rubbate non solamente le scritture di questa Magnifica Comunità ... sì come si sono perse et smarrite di molte altre di questo paese»? L'obiettivo del Consiglio non era, dunque, quella singola ammissione, per altro ormai scontata, bensì un'ulteriore prova di forza per rivendicare nei confronti degli organismi territoriali di base quel ruolo di centralità nella gestione delle questioni interne di governo del territorio, ruolo che tali organismi, evidentemente, non intendevano riconoscere.

1.8. Al di là del confine veneto: l'assetto amministrativo dell'Ampezzo asburgico

Come più volte accennato, Ampezzo fece parte fino al 1511 della Comunità di Cadore, in quanto centena rappresentata nel Consiglio generale con un proprio ufficiale e due consiglieri. Occupato il territorio dalle truppe dell'imperatore Massimiliano I d'Asburgo nel corso della guerra cambrica contro Venezia e fallito ogni tentativo da parte veneziana di riacquistarlo, l'Ampezzo venne politicamente separato dal Cadore nel 1516, quando entrò a far parte dei domini asburgici in modo definitivo²²⁰.

Tuttavia l'aggregazione alla contea Tirolese, formalmente e definitivamente ratificata con il trattato di Worms del 1523, non comportò uno stravolgimento della sua struttura istituzionale e amministrativa, né del suo impianto normativo²²¹. L'aspetto più evidente di tale continuità fu il riconoscimento da parte degli imperatori d'Austria del diritto di continuare a reggersi secondo gli antichi ordinamenti ovvero sulla base dello Statuto cadorino e secondo i laudi delle regole locali, diritto che rimase in vigore fino al 1792, quando l'Ampezzo fu definitivamente assimilato al Tirolo tedesco²²². Analogamente a quanto riscontrabile negli

²²⁰ Durante i negoziati preliminari al trattato di Bruxelles del 12 novembre 1516 Venezia, che già doveva cedere Rovereto e Riva, tentò invano di mantenere il possesso di Covolo e Botestagno (proposito questo che i veneziani avanzarono anche successivamente durante i lavori della Commissione riunitasi in Trento per la ratifica dei confini nel 1533-1535). Nella successiva ratifica del trattato infatti (1517, gennaio 7 e 21) Ampezzo passava formalmente all'Impero. Il trattato di Worms (1521) segna la definitiva aggregazione dell'Ampezzo alla Contea tirolese, cfr. Richebuono, *Storia d'Ampezzo*, p. 158-161.

²²¹ Sull'organizzazione istituzionale della contea Tirolese vedi Occhi, *Boschi e traffici di legname*, p. 15-19.

²²² Cfr. i documenti di conferma dei privilegi concessi ad Ampezzo da parte degli arciduchi d'Austria, a partire da quello di Ferdinando I del 1523 e i successivi fino al 1792 sono conservati in Archivio comunale di Cortina d'Ampezzo, cfr. Gaspari (a cura di) *Archivio comunale di Cortina d'Ampezzo*. Quanto alle successive vicende del territorio ampezzano: nel 1805 l'Austria dovette cedere tutto il Tirolo al Regno di Baviera fra cui anche Ampezzo, Lavinallongo e Colle Santa Lucia, che rimasero sotto

Statuti di altre località sottratte a Venezia dopo la disfatta di Agnadello (come ad esempio Riva del Garda entrata a far parte del vescovato trentino), anche negli Statuti ampezzani, dati alle stampe nel 1693, il contenuto delle norme si presentava sostanzialmente immutato da una dominazione all'altra, con un solo riferimento al reggimento tirolese riportato in apertura ad un'appendice di delibere seicentesche ²²³.

Il Consiglio d'Ampezzo fu l'organo di rappresentanza delle molte regole ampezzane, undici a partire dalla fine del XV secolo. Le comunità regoliere continuarono, anche durante la dominazione tirolese, a gestire pascoli e prati secondo modalità invalse da secoli (vedi ad esempio la vendita di quote di consorzia)²²⁴. Il Consiglio generale d'Ampezzo, la cui presenza è attestata a partire dal 1548, venne ad espletare le funzioni in precedenza svolte dal Consiglio generale di Cadore, e mantenne una struttura improntata sullo stesso modello: due consiglieri per ognuno dei sestieri, il *marigo* del Comune, un solo ufficiale e i due consiglieri sindaci. L'organizzazione amministrativa prevedeva, al pari di quella del Cadore, un cancelliere per la verbalizzazione delle sedute, quattro consoli per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali a fianco del vicario, anch'esso di nomina del Consiglio. Maggiori invece risultavano gli ambiti di intervento del capitano, funzionario

dominazione bavarese fino al 1809, quando furono ceduti alla Francia (a seguito alle guerre napoleoniche). L'Ampezzo venne aggregato al Dipartimento della Piave del Regno d'Italia. Dopo la sconfitta di Napoleone, l'Austria riprese possesso del Tirolo e l'Ampezzo rimase soggetto alla dominazione asburgica fino alla Grande Guerra. Una volta passato all'Italia, l'Ampezzo venne incluso nella provincia di Trento e solo nel 1923 a quella di Belluno.

²²³ Afferma Grazioli «Tornata la città benacense nei possessi del Principato [...] il vescovo era quindi in condizione di convalidare gli statuti vigenti senza particolari modifiche», *Statuti di Riva del Garda*, p. 41.

In coda all'edizione a stampa degli Statuti del 1693 sono pubblicate alcune parti datate 1608 e 1612 "che sono solite da pubblicarsi d'anno in anno sotto il reggimento del nobile signor Giovanni Giachino Michlofer per la Sacra Cesarea Maestà & Serenissimi arciduchi d'Austria della Fortezza di Bottestagno, & vicario d'Ampezzo nel giorno dell'Epifania".

²²⁴ Ceiner, *Miscellaneo, I protocolli notarili d'Ampezzo*, p. 41-43.

delle autorità austriache insediate nel territorio, con poteri, oltre che militari e di difesa castello di Botestagno, anche di riscossione delle multe, dazi e censi per conto della Camera²²⁵.

A ciò si aggiunse un'ulteriore anomalia: la giurisdizione ecclesiastica sull'Ampezzo rimase al Patriarcato d'Aquileia e all'arcidiaconato di Cadore fino allo scioglimento della diocesi aquileiese, avvenuto nel 1751²²⁶.

La gestione del patrimonio boschivo restò, anche durante il dominio tirolese, di competenza della Comunità d'Ampezzo poiché riguardante beni di proprietà allodiale, diversamente da ciò che era accaduto altrove come, ad esempio, nella contea di Gorizia e nell'alta Valle dell'Isonzo, ove fu imposta già dal 1522 una normativa forestale di regolamentazione dei diritti di sfruttamento e del commercio di legname e fu istituito un ufficio per la gestione e il controllo del patrimonio forestale nel 1533²²⁷. Se si eccettua il bosco di Botestagno, divenuto demaniale a metà Cinquecento dopo un lungo processo tra il capitano arciducato d'Ampezzo e la regola di Larieto²²⁸, il patrimonio boschivo in Ampezzo restò della Comunità, che lo gestì con procedure simili a quelle già in uso, come avveniva, ad esempio, per la concessione esclusiva dei boschi alle regole (le cosiddette *vizze*), concessione che rimase affidata al Consiglio d'Ampezzo²²⁹.

²²⁵ Richebuono, *Storia d'Ampezzo*, p. 183-185; vedi anche id., *Il castello di Botestagno in Ampezzo*, p. 11-35.

²²⁶ La diocesi di Aquileia nel 1751 infatti fu scissa in arcidiocesi di Udine per i territori veneti e arcidiocesi di Gorizia per quelli austriaci. Nel 1787 Giuseppe II trasferì l'arcidiocesi austriaca a Ljubiana; due anni dopo (1789) Ampezzo venne aggregato alla diocesi di Bressanone, Richebuono, *Storia d'Ampezzo*, p. 280-281.

²²⁷ «In molti casi la popolazione rurale e urbana godeva ed esercitava diritti di uso anche nei boschi camerali, ma sottostando ai permessi e al controllo del waldmastro. Fin dalla sua istituzione l'ufficio forestale aveva anche il compito di promuovere e gestire lo sfruttamento commerciale dei boschi camerali spesso appaltando il taglio e il commercio a mercanti veneti, Panjek, *Gli usi del bosco nelle Alpi Giulie* p. 147.

²²⁸ Richebuono, *Storia d'Ampezzo*, p. 209-210.

²²⁹ Vedi ad esempio gli atti di vizzazione in Ceiner, *Miscellaneo, I protocolli notarili*, p. 47-51.

Sulla differenza tra la vizza cadorina e quella ampezzana, cfr. Zanderigo Rosolo, *Appunti per la storia*, p. 83: «la vizza, che in Ampezzo risulta a

Gli interventi imperiali sui boschi ampezzani furono diretti perlopiù a sottoporre ad autorizzazione i tagli dopo un sopralluogo dell'ispettore forestale di Dobbiaco, anche al fine di mantenere il controllo sul gettito proveniente dai dazi d'uscita del legname²³⁰.

L'inserimento dell'Ampezzo, come d'altra parte di molte altre realtà territoriali (prima fra le giurisdizioni ai Confini italiani) entro «una 'statualità più matura come quella tenacemente perseguita dal signore territoriale tirolese» non fu per nulla scontato, né privo di conflittualità²³¹. Importanti sintomi di una difficile convivenza tra le autorità imperiali e la Comunità ampezzana si ebbero in più occasioni, fra cui nel 1538 quando questa ricorse contro il capitano di Botestagno Christoph Herbst, e trent'anni più tardi contro il capitano Morl per ottenere la proprietà dei boschi adiacenti al castello²³². Ma le questioni su cui si polarizzò la conflittualità tra comunità e gli organismi governativi imperiali furono certamente quelli fiscali. Già nel 1529 l'assemblea dei ceti – la Dieta – aveva inviato un rapporto all'imperatore, per denunciare la mancata ottemperanza dei doveri contributivi, in denaro e uomini, da parte dei territori di recente acquisizione: Rovereto, quattro vicariati di Brentonico, Mori, Avio e Ala, la città di Riva, La

favore della Comunità di Ampezzo e non delle regole, sarebbe una specie di tutela forestale con la quale si proibiva il taglio delle piante fino a che non fossero mature; tagliato il bosco la vizza cessava».

²³⁰ Richebuono, *Storia*, p. 189. La stazione doganale di Dobbiaco era molto importante nella contea tirolese perché qui transitavano i traffici diretti su Venezia, Occhi, *Boschi*, p. 34.

²³¹ Bonazza, *Gli spazi della contrattazione*, p. 37.

²³² La contesa, riferisce Richebuono, era generata da più motivi: la pretesa di possesso di una vasta zona della regola di Larieto attorno al castello di Botestagno, l'aumento arbitrario delle tariffe di pedaggio, la confisca di terreni, bestiame e vino per presunte irregolarità, la pronuncia di sentenze senza la presenza dei consoli, la richiesta di avere il juspatronato della parrocchia di Ampezzo, Richebuono, *Storia d'Ampezzo*, p. 168 e p. 207-210. Gli atti del processo tra Herbst e la comunità ampezzana (in particolare la nomina di un procuratore da inviare a Innsbruck per protestare contro la nuova muda), in Archivio comunale di Cortina, *Pergamene*, pergamena n. 46 (1537, ottobre 7).

Della necessità di gestire in modo più accorto il bosco di Botestagno parla anche il rapporto di Jeronimus Geremia segretario dell'arciduca Ferdinando I del 1546, Occhi, *Boschi*, p. 42.

valle di Ledro, la giurisdizione di Penede i villaggi di Nago e Torbole, il monte di Folgaria e le giurisdizioni di Ampezzo e di Bottestagno. La Dieta chiese che questi territori contribuissero al gettito in modo proporzionato a quello delle altre componenti del paese²³³. Già nella ripartizione del 1574 Ampezzo risultò tra i più tenacemente renitenti all'imposta, insieme alla Val Badia e a Enneberg²³⁴. Ampezzo fece ostinata resistenza ai ripetuti tentativi degli organi del governo tirolese di sottrarre le immunità fiscali godute, imponendo in più occasioni di contribuire con una modesta quota pari a sei fanti e pagando gli arretrati delle tassazioni pregresse.

Le ripetute suppliche inoltrate tra il 1575 e il 1576 dalla Comunità ampezzana, sortirono l'effetto di ottenere una riduzione tanto degli arretrati (da 1000 a 288 fiorini) quanto della quota (da cinque a quattro fanti pari a 144 fiorini annui²³⁵).

²³³ *Documenti per la storia trentina*, p. 127. (1529, novembre 15).

²³⁴ *Documenti per la storia trentina*, p. 142-143 (1573?).

²³⁵ Richebuono, *Storia d'Ampezzo*, p. 211-215.

CAPITOLO 2
Il patrimonio collettivo

2.1. L'origine della proprietà collettiva: una questione dibattuta

In Cadore pascoli, prati e boschi, che costituivano gran parte del territorio (quasi il 90%), rimasero per tutti i secoli dell'età moderna e fino a metà dell'Ottocento, beni di proprietà collettiva, con percentuali assai superiori a quelle riscontrabili nelle altre province venete¹. Ma cosa si deve intendere per proprietà collettiva? La proprietà collettiva censita nel Catasto austriaco, coincise con la proprietà dei Comuni amministrativi e questa a sua volta con quella delle antiche regole (o comuni intesi come insieme di regole), poiché a seguito della normativa napoleonica i beni di queste ultime furono assimilati al patrimonio fondiario delle amministrazioni comunali².

¹ Cfr. Scarpa, *L'agricoltura del Veneto nella prima metà del XIX secolo*. Di Berénger cita i boschi comunali del Cadore come esempi tra i boschi rimasti ancora nel XVIII secolo, in "alquanta floridezza", nonostante vi si tagliassero «da due a trecentomille taglie all'anno», Di Bérenger, *Saggio storico della legislazione veneta*, p. 56.

² Cfr. decreto del Regno d'Italia 1806 n. 225 nel quale si sancisce il passaggio del patrimonio dei corpi degli antichi originari alle amministrazioni comunali. Scarpa fa notare come negli anni che intercorsero tra il Sommarione napoleonico al Catasto austriaco la proprietà collettiva delle regole si era pressoché estinta in quanto assimilata al patrimonio fondiario del Comune stesso, Scarpa, *Il bosco e la proprietà*, p. 159.

Tabella 1

Catasto austriaco. Ripartizione della superficie agraria e forestale nel Cadore fra le diverse forme di utilizzazione del suolo. Valori assoluti e percentuali³

	Superficie in ettari	Percentuali
Seminativi	2711,6	4
Prati	10669,8	15
Pascoli	25815,5	35
Boschi	27891,4	38
Incolti produttivi	6195,5	8
Totale superficie agraria forestale	73283,8	100

³ Tutti i dati qui riportati nelle tabelle 1, 2, sono tratti da Scarpa, *L'agricoltura del Veneto*, p. 24; quelli riportati nelle tabelle 3 e 4 invece da id., *Proprietà comunale e collettiva*, p. 183. Su questi temi, ed in particolare sul tema della proprietà collettiva, fondamentali restano le osservazioni di Berengo, *L'agricoltura veneta*, p. 127-138.

Tabella 2

Catasto austriaco. Ripartizione della superficie agraria e forestale nel Cadore fra le diverse forme di utilizzazione del suolo nelle diverse ville. Valori assoluti

Comune	Seminativi	Prato	Pascolo	Bosco	Incolto produttivo	Superficie agraria forestale totale
Auronzo	195,5	1235,8	3873	5757	231,8	11293,4
Borca	99,5	577,4	465	462	214,9	1818,8
Calalzo	120,3	357,8	760,9	608,4	291,4	2138,8
Cibiana	41,6	250,8	691,1	375,7	188,7	1547,9
Comelico superiore	246	920,6	2955,8	2870	1090,4	8082,8
Danta	35,1	249,1	32,9	457		774,1
Domegge	229,9	1003,9	1476,9	859,2	234,1	3804
Lorenzago	86,4	614,3	127,8	895	82,6	1806,1
Lozzo	108	380,9	1299,5	834,8	64,2	2687,4
Pieve	255,9	824,6	1358,3	1584	1182,1	5204,9
San Nicolò di Comelico	89,5	369	611,5	1023		2093
S. Pietro di Cadore	133,3	304,9	2006	2636		5080,2
Santo Stefano di Cadore	190,7	452	1649,6	4323,3		6615,6
S. Vito	188,9	840,4	1863,3	357,6	417,2	3667,4
Sappada	174,9	255,5	1355,5	1490,9	504,2	3781
Valle	183,6	668,4	922,4	990,6	827,1	3592,1
Vigo di Cadore	180,6	449,1	2649	1697,4	427,1	5403,2
Vodo	151,9	915,3	1717	669,3	439,7	3893,2
Totale	2711,6	10669,8	25815,5	27892	6195,5	73283,9

Tabella 2 bis

Catasto austriaco. Ripartizione della superficie agraria e forestale nel Cadore fra le diverse forme di utilizzazione del suolo nelle diverse ville. Valori percentuali

Comuni	Seminativi	Prato	Pascolo	Bosco	Incolto produttivo	Superficie agraria forestale totale
Auronzo	1,7	10,94	34,29	50,98	2,05	100,00
Borca	5,5	31,75	25,57	25,40	11,82	100,00
Calalzo	5,6	16,73	35,58	28,45	13,62	100,00
Cibiana	2,7	16,20	44,65	24,27	12,19	100,00
Comelico superiore	3,0	11,39	36,57	35,51	13,49	100,00
Danta	4,5	32,18	4,25	59,04	0,00	100,00
Domegge	6,0	26,39	38,82	22,59	6,15	100,00
Lorenzago	4,8	34,01	7,08	49,55	4,57	100,00
Lozzo	4,0	14,17	48,36	31,06	2,39	100,00
Pieve	4,9	15,84	26,10	30,43	22,71	100,00
San Nicolò di Comelico	4,3	17,63	29,22	48,88	0,00	100,00
S. Pietro di Cadore	2,6	6,00	39,49	51,89	0,00	100,00
Santo Stefano di Cadore	2,9	6,83	24,94	65,35	0,00	100,00
S. Vito	5,2	22,92	50,81	9,75	11,38	100,00
Sappada	4,6	6,76	35,85	39,43	13,34	100,00
Valle	5,1	18,61	25,68	27,58	23,03	100,00
Vigo di Cadore	3,3	8,31	49,03	31,41	7,90	100,00
Vodo	3,9	23,51	44,10	17,19	11,29	100,00
Totale	3,7	14,56	35,23	38,06	8,45	100,00

Tabella 3. Catasto austriaco. Zone agrarie e superfici
boscate. Valori assoluti e percentuali

Zona agraria	Superficie boscata totale	Superficie boscata di proprietà comunale	Percentuali
Provincia di Verona. Orientale Adige e Chiampo	9265	1019	11
Provincia di Verona. Occidentale Astico e Garda	6130	2953	48
Provincia di Vicenza Occidentale Chiampo Agno Astico	7645	1721	23
Provincia di Vicenza Occidentale Astico e Brenta	24736	18090	73
Provincia di Belluno Cordevole agordino	12498	5389	43
Provincia di Belluno Mae' e Piave (Zoldano)	7863	5264	67
Provincia di Belluno Cison e Piave	9605	4300	45
Provincia di Belluno. Alto Piave	26379	18256	69
Provincia di Belluno Bellunse e Alpago	11562	3688	32
Provincia di Udine Alpi Carniche	22812	12815	56
Provincia di Udine Montana Orientale dell'Alta Slavia	6446	3214	50
Provincia di Udine. Carnia	32253	20789	64
Provincia di Udine. Canal del Ferro e Val Canale	8215	3953	48
Totale	185409	101451	55

Tabella n. 4: Catasto austriaco. Rapporto fra superficie boscata di proprietà comunale e superficie boscata totale.

Comuni	Superficie boscata totale	Superficie boscata comunale	Percentuali
Auronzo	5757	3482	60
Borca	462	432	94
Calalzo	608	330	54
Cibiana	369	355	96
Comelico superiore	2870	2042	71
Danta	457	328	72
Domegge	858	826	96
Lorenzago	895	758	85
Lozzo	835	735	88
Pieve	1584	1390	88
San Nicolò di Comelico	1023	870	85
S. Pietro di Cadore	2636	2141	81
Santo Stefano di Cadore	4323	2125	49
S. Vito	358	300	84
Valle	991	746	75
Vigo di Cadore	1698	990	58
Vodo	655	404	62
Totale	26379	18256	69

I dati riportati nelle rilevazioni catastali austriache confermano dunque che la superficie boschiva dei Comuni giunse a valori di oltre il 90 per cento di quella complessiva (come a Borca, Cibiana, Domegge), raramente scese al di sotto del 60 per cento (61 per cento Auronzo, 62 per cento Vodo)⁴.

Nei secoli centrali dell'età moderna la proprietà collettiva in Cadore coincise quasi interamente con la proprietà dei comuni, intesi come insieme delle regole (solo parzialmente coincidenti con i Comuni amministrativi di epoca successiva e

⁴ Scarpa, *Il bosco e la proprietà*, p. 183.

che per questo indicheremo con la lettera minuscola)⁵. Questi beni (definiti nelle fonti *beni comuni*) non devono essere confusi con i cosiddetti *beni comunali* che furono invece beni dello Stato, nel nostro caso della Repubblica, concessi in godimento ai comuni⁶. Questa distinzione è della massima importanza poiché ne determinò un diverso regime giuridico, non potendo lo Stato infatti disporre dei *beni comuni* ma solo dei *beni comunali*. Infatti le massicce campagne di vendita dei beni comunali operate dalla Serenissima a metà Seicento per finanziare le guerre di Candia e di Morea, il Cadore non intaccarono il patrimonio collettivo del Cadore.

Ma quale l'origine della proprietà collettiva in Cadore e quali i suoi diversi regimi e modalità di gestione? In una supplica redatta a metà Cinquecento in occasione di uno dei frequenti e interminabili episodi di conflitto tra Auronzo e Ampezzo per il riconoscimento dei diritti di pascolo sul monte di Misurina e Maraia, i rappresentanti della Comunità sintetizzarono l'origine e le ragioni del loro preteso possesso su quei beni⁷: i pascoli di monte erano "spetiali" e riservati agli uomini delle singole regole e nessuno che non fosse

⁵ Una situazione analoga a quella che si verificava nella montagna carnica cfr. Lorenzini, *La Valle del Lumiei*, p. 128-142.

⁶ Di questi ha ampiamente trattato cfr. Pitteri, *I beni comunali*, p. 131-137 e Id., *La politica veneziana*, p. 57-80.

Per un' ampia ed intelligente disamina del tema dei beni comunali nel bellunese cfr. Bragaglia, *Tra Dominio e Demanio*; Id., «Andiamo sotto l'imperatore» *Beni comunali e rivendicazioni*.

I *beni communi* del Cadore furono riconosciuti anche successivamente beni di raggio allodiale e pertanto esclusi dai decreti della Serenissima del 1757 che imposero il rinnovo delle investiture, nonché dal "Trassunto di tutti li beni comunali" del 1790, cfr. Colle, *Boschi, regole e mercanti*, p. 116.

⁷ I monti di Maraia e Misurina sono «spetiali di Auronzo et niuno puol pascolar in ditti monti anchor ch'el fusse di Cadore non che extraneo, perché così chadauno comun ha li suoi monti particolari in pasculando et se alcuno vien trovato pascolar animali et precipue tempore prohibito che è de april fino alla fin de septembrio sono pegnorati perché così sono li bandi et ordini di chadauna regola et commun di Cadore [...] ma de altri tempi è concesso il pascolar in ditti monti a quelli che in ditti monti fanno *taglie* et lignami. Perché li boschi di Cadore posti in ditti monti non sono perhò particolari di essi communi che hanno li monti ma sono communi a tutti li homini di Cadore et non ad alcun forestier et forestier si intende per il Statuto nostro di Cadore confermato per la Serenità Nostra tutti coloro che non habitano in Cadore et non sustengono onera et factiones cum la comunità di Cadore et similmente in detti Statuti vecchi et novi è certo che li boschi siano communi solum a quelli di Cadore excepto alcuni boschi che sono particolari de li communi che si adimandano in vizzate che si servono alli bisogni de le fabbriche». AMCC, b. 141, s.d.

appartenuto a quella regola o a quell'insieme di regole (comune) ne poteva godere; i boschi erano invece “communi a tutti li homini di Cadore” ad eccezione delle “vizze”, che furono riservate ai singoli comuni per esigenze particolari. In sostanza, si distinsero tre tipologie di beni collettivi a cui furono connessi altrettanti diritti: i pascoli alti detti “monti” (indicando con tale termine non le aride e rocciose cime prive di alcun interesse per le comunità, bensì i prati di altura per il pascolo) che furono riservati agli uomini di una o più regole; i boschi invece spettarono “a tutti li uomini di Cadore”, ed infine le *vizze* ossia i boschi assegnati alle regole.

Questa suddivisione dei beni collettivi in *monti*, boschi, *vizze*, fatta propria anche da una storiografia locale non recente⁸, sottintende questioni assai delicate e controverse e a lungo dibattute che sorgono ancora tutt'oggi in occasione di vertenze fra vecchie regole e nuovi comuni.

Per quanto riguarda i *monti*, i pascoli alti, appare abbastanza fuori discussione il fatto che le regole ne avessero acquisito la piena proprietà, dopo che a partire dalla prima metà del Quattrocento il Dominio veneto aveva consentito di affrancarli dagli antichi censi di natura feudale⁹. L'attribuzione dei *monti* alle regole, che ne regolamentarono l'utilizzo attraverso i laudi, è quindi un dato certo; lo sfruttamento dei pascoli, precoce ed intenso, generò, una continua conflittualità fra vicinie con conseguenti processi di suddivisione patrimoniale fra le stesse, cui abbiamo già accennato. La distinzione tra i *monti* ‘*spetiali*’ delle regole e boschi “communi a tutti li homini di Cadubrio” trovò fondamento nel dettato statutario il quale stabilì che «omnia nemora posita in Cadubrio sint et esse debeant comunia hominibus de Cadubrio et non alicui forensi» e ancora «quod quilibet de Cadubrio in ipsis nemoribus possint laborare et

⁸ Ciani, *Storia del popolo cadorino*.

⁹ Zanderigo Rosolo, *Appunti*, p. 64.

laborari facere lignamen et ligna cuiuscumque generis et quantitatis existant, excepto in nemoribus in quibus per statuta espressa est prohibitum legnamentum seu ligna incidi facere»¹⁰. Queste norme statutarie sono state oggetto di interpretazioni diverse. Ne accenneremo brevemente. Secondo alcuni, vanno interpretate in modo estensivo e generale: i boschi sono beni allodiali, appartenenti *ab origine* alle regole ossia agli “homines de Cadubrio” organizzati nelle regole¹¹. Altri invece hanno attribuito la proprietà dei boschi al *dominus*, rappresentato dai signori caminesi prima e dalla Comunità di Cadore poi, investendo, quest’ultima del ruolo di titolare del potere pubblico ereditato dai primi. Pascoli e boschi furono originariamente compresi nella regalia del suolo; tuttavia mentre i *monti*, acquisiti dalle vicinie sarebbero rimasti definitivamente a queste al termine del dominio feudale caminese, i boschi, continuarono ad appartenere al *dominus* (feudatario prima, Comunità poi)¹². Una terza linea interpretativa, basata sulla ricostruzione storica del regime giuridico dei beni collettivi e su solide ricerche documentarie, ha assegnato alle regole la piena proprietà tanto dei pascoli che dei boschi sulla base di alcune considerazioni: in primo luogo, si deve dubitare che la generale proprietà dei boschi sia mai spettata ai Caminesi o ai Patriarchi poiché mancano le attestazioni documentarie necessarie a suffragarlo¹³. In secondo luogo, si deve escludere che la proprietà dei boschi debba essere assegnata alla Comunità di Cadore poiché non fu l’erede del *dominus*, ma semmai l’organismo rappresentativo delle regole. In terzo luogo non appare giustificabile la

¹⁰ *Statuti della Comunità*, Libro II, Trattato VII, rubrica I. p. 61

¹¹ Andrich, *Appunti*, p. 50-59.

¹² Schupfer, *Il Cadore*, p. 90.

¹³ Vi furono sì assegnazioni di boschi da parte dei patriarchi a singoli (come avvenne, ad esempio nel 1370 e 1386 quando il patriarca concesse il bosco sul monte Rite ai fratelli Cristoforo e Donato Vecellio da Pieve), ma si trattò di concessioni del tutto particolari, Zanderigo Rosolo, *Appunti*, p. 93.

distinzione tra la proprietà dei *monti* attribuita ad una esclusiva vicinia e la proprietà dei boschi comune a tutti gli “homines de Cadubrio”¹⁴. Così pure pare poco plausibile l’ipotesi poco sopra descritta, secondo cui il *dominus* feudale avrebbe trattenuto la proprietà dei boschi, mentre avrebbe ceduto ai regolieri quella dei *monti*. La norma statutaria trecentesca «omnia nemora posita in Cadubrio sint et esse debeant comunia hominibus de Cadubrio et non alicui forensi» fu indirizzata proprio al *dominus*, per escludere che il patrimonio forestale potesse essere in nessun modo essere considerato di sua proprietà (e pertanto assimilato ai beni di natura demaniale) e per ribadire che il godimento di tale patrimonio doveva essere libero e non soggetto ad imposte. Si trattò, quindi, di un regime giuridico pienamente riconosciuto successivamente dalla Serenissima, che lo ribadì nei privilegi seguiti al Patto di dedizione, nelle ducali del 1512 e del 1605; tali concessioni, infatti ebbero lo scopo di assicurare la sovranità territoriale su quelle aree lontane e difficilmente governabili, sovranità che non poté essere esercitata se non attraverso l’accondiscendenza alle istanze delle comunità locali. Secondo quest’ultima interpretativa, la quasi totalità dei terreni non coltivati, quindi tanto dei *monti* quanto i boschi, appartenne in comune agli *homines* delle varie vicinie. Con il processo di frazionamento delle regole matrici in nuove aggregazioni più piccole cui abbiamo accennato, i pascoli alti (i cosiddetti *monti*), più intensamente e precocemente sfruttati dalle comunità, conobbero un precoce processo di suddivisione fra le diverse vicinie¹⁵. I pascoli di fondo valle (posti fra le terre lavorate e il pascolo alto) ed i boschi, in grande abbondanza e di minore importanza economica - in quanto lo sfruttamento commerciale del legname avvenne

¹⁴ «Si può affermare che alla fine del XIII secolo tutti il Cadore, eccettuati i terreni coltivati di proprietà individuale, è posseduto dalle regole», Zanderigo Rosolo, *Appunti*, p. 62.

¹⁵ Zanderigo Rosolo, *Appunti*, p. 52, p. 63 e p. 74.

successivamente - rimasero in comune (e per questo definiti “comunia hominibus de Cadubrio” nello statuto del 1338)¹⁶. Quando anche il bosco acquisì rilevanza economica, si sciolse le promiscuità fra le regole e tale fenomeno coinvolse anche i pascoli di fondo valle utilizzati in comune fra più regole, generando lunghe e profonde controversie fra di esse¹⁷. La *vizzazione*, ossia l’assegnazione dei boschi ad una singola regola per utilizzi prestabiliti, come avremo modo di illustrare a breve, ne divenne quindi la necessaria conseguenza. Essa ebbe una duplice funzione: da un lato disciplinare l’uso da parte dei regolieri, dall’altro dividere fra le regole il patrimonio comune¹⁸. Queste assegnazioni avvennero con intensità a partire dal XIV secolo ma senza sistematicità, né ovviamente secondo un piano organico, ma su iniziativa di singole regole, alle quali subentrò successivamente il Consiglio di Cadore.

Il quadro delle forme di utilizzazione del suolo è nei secoli in questione diversificato; ogni tentativo di classificazione e di distinzione risulta poi nella fattispecie complesso, controverso, ma tuttavia non può non essere tenuto in considerazione perché ci consente di capire le ragioni che stanno alla base della conflittualità tra i diversi soggetti presenti ed operanti nel territorio.

¹⁶ Zanderigo Rosolo, *Appunti*, p. 52.

¹⁷ Zanderigo Rosolo, *Appunti*, p. 75.

¹⁸ Zanderigo Rosolo, *Appunti*, p. 76.

2.2. I pascoli

Gran parte dei pascoli furono in origine e rimasero nelle epoche successive patrimonio collettivo delle comunità rappresentate da una o più regole (in quest'ultimo caso definito anche comune nei documenti cinquecenteschi). I pascoli di maggiore estensione e rilevanza economica furono quelli di altura riservati alla monticazione estiva, i cosiddetti *monti*, alla cui proprietà parteciparono, almeno in una fase iniziale, più comuni: Selva e Pescul condivisero con San Vito (con le regole di Costa, Chiapuzza, Viado di Androne) gli estesi pascoli di Mondeval e Festernigo che compresero anche parte della Val Fiorentina, da Staulanza al Giau. A partire dal secolo XIV i due comuni, in seguito a una lunga serie di liti, si suddivisero i territori di reciproca spettanza¹⁹. Comproprietà di pascoli fra comuni diversi si ebbero tra Comelico e Domegge, Vigo Oltrepieve e Lorenzago, tra Comelico superiore, Comelico inferiore e San Nicolò per i pascoli di Val Digón e della Val Pàdola²⁰. Tale regime di comproprietà poté sussistere fin tanto che il rapporto fra le risorse e i numero

¹⁹ Già nel 1334 il vicario fissò i confini del pascolo di Mondeval tra San Vito e Selva, assegnando a quest'ultima i prati sullo Staulanza. Nel 1416 un'altra sentenza attribuì il pascolo di Festernigo a Selva; nel 1589 un'ulteriore sentenza arbitrale tra San Vito Selva e Pescul suddivise nuovamente i pascoli di Staulanza assegnandone i due terzi a San Vito e un terzo Selva, De Sandre, *Le proprietà collettive*.

Sulle confinazioni di altri importanti monti di quest'area ed in particolare del monte Rite tra le regole di Cibiana e Venas (1428) in seguito alla sentenza emanata dai giudici delegati del Senato veneto e alle vertenze tra il territorio di Cadore e quello di Belluno; e ancora sulla confinazione del monte Dubiea tra Valle, Cibiana e Perarolo (1533), cfr. Ceiner Miscellaneo, (a cura di) *Le pergamene*, p. 33 e 59.

²⁰ Le regole del Comelico ebbero rapporti di comproprietà con Domegge, Arvaglio (Vigo-Oltrepieve) e Lorenzago. Singolare in questo contesto fu la posizione di S. Nicolò, la cui regola partecipò sia dei pascoli della Val Digón e della Val Pàdola, sia di quelli della Val Visdende, *Atti del Convegno in onore di Carlo Tagliavini*. Altri esempi di spartizione di pascoli comuni (Longo, Dignas e Doppietto) furono quelli tra i diversi comuni del centenario di Comelico Casada, Oltreirino, Santo Stefano e Campolongo. La controversia si concluse nel 1765, Colle, *Boschi, regole e mercanti*, p. 123. Su queste questioni Sacco, "*Ultra pennas*", *contatti, scontri, trasformazioni*, p. 153-154.

degli abitanti si mantenne in equilibrio²¹; non appena le risorse iniziarono a scarseggiare, a causa dell'aumentata pressione demografica, le contese tra regole per la suddivisione dei pascoli emersero con forza. Un esempio fra tutti è rappresentato dalle controversie fra le diverse regole di San Vito per la suddivisione del pascolo di piano, contese che si protrassero fino ad anni a noi vicini²².

Frequentemente si verificò che un comune disponesse di pascoli posti su territori distanti, spesso di pertinenza amministrativa di altri comuni: tale fenomeno fu presumibilmente traccia dell'antica e primitiva colonizzazione del territorio, allorché le regole più popolose erano andate ad occupare gli spazi rimasti liberi o meno abitati, sui quali successivamente erano sorti altri nuclei insediativi. L'esempio più noto, in questo senso, è quello costituito dal pascolo di Lerosa spettante alla regola di Vinigo, ma situato in territorio ampezzano e per questo acquistato nel 1415 dalla regola ampezzana di Lareto²³; o ancora il pascolo di Aiarnola situato in Comelico, ma posseduto dalla regola di Calalzo²⁴.

Già a partire dal XIV secolo si assistette ad un mutamento del carattere e della natura dei pascoli, i quali da beni indivisi e inalienabili quali furono *ab origine*, vennero suddivisi in quote cedibili (*consorzie*)²⁵. Alla base di questo cambiamento vi era stata una evoluzione generale di quelle società montane: una maggiore mobilità delle famiglie, cui corrispose una minore coesione dei nuclei ed una più accentuata

²¹ Tracce dell'originaria comproprietà e utilizzo in solido dei pascoli tra le diverse regole restarono le numerose 'pause comuni' lasciate a disposizione dei pastori per la sosta dei propri greggi, come quella presente il Val Popena tra Ampezzo ed Auronzo.

²² Zanderigo Rosolo, *Nota storica*, p. 22.

²³ Richebuono, *Storia di Cortina*, p. 124.

²⁴ *Atti del Convegno in onore di Carlo Tagliavini. Il dialetto del Comelico*,

²⁵ Secondo Berengo la quotizzazione dei beni collettivi rimase in vigore negli anni del catasto austriaco, ma solo raramente rispetto alle altre forme di utilizzazione. Sopravvisse ad esempio a Villagrande di Auronzo, Berengo, *L'agricoltura*, p. 131.

differenziazione economica tra di essi. Gli stessi Statuti trecenteschi ammisero la possibilità di cedere la propria quota, a condizione che tale vendita fosse preventivamente autorizzata dalla maggioranza degli aventi diritto. Il testo statutario ne riservò comunque l'acquisizione agli stessi componenti della regola, in parti proporzionate al potere posseduto²⁶, una possibilità che di fatto rischiò di sovvertire il principio di 'uguaglianza' fra i membri cui furono originariamente ispirate le regole stesse. Nel laudo quattrocentesco relativo ai pascoli di monte' della regola di San Vito si stabilì che la vendita, l'affitto o il pignoramento fossero ammessi solo se stipulati verso altri consorti e se preventivamente autorizzati dal Consiglio generale di Cadore²⁷.

La vendita delle quote raggiunte, nel Cinquecento, proporzioni consistenti e specie, negli anni del conflitto cambrico, tali cessioni avvennero senza più alcun limite e soprattutto a favore di membri estranei al gruppo degli originari. Nel 1516, la regola generale del Comune di San Vito, che più di ogni altra aveva fatto ricorso alla vendita delle quote, stabilì il divieto di ulteriori alienazioni e l'anno successivo, per recuperare le quote cedute, si vide costretta ad affittare per sei anni l'intero pascolo di Mondeval per trecento ducati²⁸. Un effetto dell'incontrollato commercio di quote, fu l'inserimento nel gruppo dei consorti di molte ditte non residenti, per le quali l'appartenenza alla consortia non si configurò come segno di appartenenza e di condivisione alla vita di comunità: nell'elenco dei consorti dei monti di San Vito del 1581 risultarono annoverate sedici famiglie residenti

²⁶ *Statuti della Comunità*, Libro II, Trattato I, cap. LXVIII, p. 43.

²⁷ "Niuno possa vendere, o pignorare, o affittare qualunque jus che avesse in detti monti senza licenza del Consiglio di Cadore; ed in caso di necessità a soli consorti e non forestieri aliter sia nulla, *Laudo di pian e di monte della magnifica*, art. 52.

²⁸ Zanderigo Rosolo, *Appunti*, p. 125; De Sandre, *Le proprietà*.

a Vodo, Valle, Pieve, Perarolo, cui se ne aggiunsero altre di Selva, Caprile, Pelos, Colle Santa Lucia, Pelos²⁹.

In alcune aree di confine, in particolare in Comelico, un gran numero di 'todeschi' acquistò quote di consortie su monti e pascoli riservati, almeno *de jure*, agli abitanti del Cadore. Passata l'emergenza delle guerre cambriche, attorno agli '30 e '40 del Cinquecento, i comuni si attivarono per riscattare a prezzi concordati (dalle 30 alle 40 lire) parte delle quote vendute, operazione assai onerosa e che li espose ad ulteriori indebitamenti³⁰: questo processo di riacquisizione delle consorzie da parte dei comuni è attestato tanto per San Vito, quanto per il Comelico (i monti Silvelle e Milini)³¹. Nel 1573 il Consiglio di Cadore deliberò affinché i *marighi* identificassero tutti i "forestieri alemanni" che avevano acquistato consortie e di conseguenza li espellessero³², riacquistandone le quote. Il riscatto delle quote vendute a membri esterni espose i comuni a gravosi impegni economici, ricorrendo a prestiti o alla locazione dei propri beni collettivi³⁴. Per porre un argine al libero commercio delle consortie, regole e Consiglio di Cadore tentarono di introdurre

²⁹ Zanderigo, *Nota storica*, p. 14.

³⁰ Le regole del Comelico furono costrette ad affittare i propri boschi per recuperare le consortie vendute ad alemanni (AMCC, *Deliberazioni*, b. 31, 1573 ottobre 15);

³¹ Numerosi esempi di tali riacquisizioni in ASB, *Notarile*, protocolli 3915 e 3916, notaio Leonardo Gera fu Vittore; per San Vito cfr. De Sandre, *Le proprietà collettive*.

³² «Vedendosi che non vien data la debita esecuzione alle parti altre volte prese in questo magnifico Consiglio in materia delli forestieri alemanni che sono consorti delli monti di Cadore è comandato dal Consolado di Cadore alli marighi delli comuni et regole di Cadore che in termine di mesi sei prossimi futuri debbano haver scacciato da esse consorzie et colonnelli li detti forestieri alemanni tutti et liberato del tutto questo paese dal commercio loro in questo fatto cioè di monticare et di far socide, il che a niun modo sia sopportato», AMCC, *Deliberazioni*, b. 31, 1573 dicembre 18; disposizioni di analogo contenuto vennero emanate dai singoli comuni, fra cui Candide di Comelico, ASB, *Notarile*, prot. 3915, 1540 agosto 15.

³³ AMCC, *Deliberazioni*, b. 31, 1573 giugno 12.

³⁴ Nel protocollo del notaio Leonardo Gera redatto tra il 1537 e il 1540 sono riportati un gran numero di atti nei quali il marigo della regola riacquista quote di consortia a nome della regola stessa. Il prezzo di vendita di una quota di consortia era, in questi casi, piuttosto stabile e poteva variare dalle 27 alle 43 lire, ASB, *Notarile*, prot. 3915 e 3916. Quanto alla locazione delle vize per ricavare i denari necessari al riscatto delle quote, vedi AMCC, *Deliberazioni*, b. 31, 1573 ottobre 15.

una normativa più restrittiva. La regola ampezzana di Lareto sancì già dal 1505 il principio della inalienabilità delle consorzie, che non avrebbero potuto essere vendute o lasciate per testamento né ad estranei né ad altri consorti, in quanto ogni consorte avrebbe potuto disporre di una ed una sola quota. La stessa regola, tuttavia, ammise l'acquisizione dei diritti di consorte in più regole³⁵. Altrettanto vincolanti le norme introdotte dai consorti del monte Silvella (Candide) i quali stabilirono il 5 agosto 1540 il principio della inalienabilità delle consortie, vietandone la vendita o l'obbligazione a favore di membri estranei al gruppo dei consorti "tam Cadubriensibus quam forensibus"³⁶. Pari divieti furono posti dal Consiglio per la consortia del monte Antola in Comelico inferiore, ove nel 1575 il Consiglio ratificò la norma che nessuno potesse vendere, donare, permutare o alienare consortie tanto a "terrigeni" quanto a "forestieri"³⁷.

Nel 1527 la regola di San Vito, sancì il principio della indivisibilità dei beni comuni, imponendo che le quote fossero cedute o trasmesse per successione ereditaria ad uno ed un solo consorte³⁸ e nel 1564 stabilì che le consorzie di alcuni monti (Durona, Fiorentina, Forcella e Giau) non potessero diventare in alcun modo cedibili, affinché restassero comuni e passassero di erede in erede³⁹, ma in assenza di questi ultimi ritornassero alla regola⁴⁰.

Ciò nonostante nel territorio di San Vito, la vendita delle quote di beni comuni perdurò per tutto il secolo XVI, come

³⁵ Zanderigo, *Appunti*, p. 125.

³⁶ ASB, *Notarile*, prot. 3915, 1540 agosto 5.

³⁷ Per riscattare le quote cedute ad alemanni forestieri i consorti del monte Silvella (Candide) dovettero ricorrere alla locazione delle proprie vize di Val Padola, AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1575 giugno 29). Sul tema, cfr. anche Zanderigo, *Appunti*, p. 127.

³⁸ Zanderigo, *Appunti*, p. 126.

³⁹ Tale divieto, aggiunto al laudo, fu ribadito anche in Consiglio generale di Cadore il 21 gennaio 1577 in AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1577 gennaio 21. Sul tema De Sandre, *Le proprietà*, e Zanderigo Rosolo, *Nota storica*, p. 12.

⁴⁰ *Ibid.*

dimostra il consistente numero delle richieste presentate al Consiglio di Cadore⁴¹.

Tabella 5. Numero delle richieste di vendita di *consortie* presentate al Consiglio di Cadore negli anni 1581-1597

	San Vito	Vodo	Valle	Rite	Vedorchia	Aiarnola	Pozzale Calalzo	Silvel la	Dom egge	C i b i a n a	M e l i n i
1581	2			1	1						
1582	2		1		1		1	2	3		1
1583	2	1				1					
1584	3		2			1		1			
1585	1					1					
1586	3	1		2		1	3	1			
1587	1			3							
1588	2	1		1		2					
1589	2	1	2				1		1	1	
1590	2										
1591				1	2	1				1	
1592	1										
1593	1				1						
1594		1									
1595	2	1	1				1		1		
1596		1				3					
1597	5	1		1		2				1	
Total e	28	8	6	6	5	12	6	4	4	3	1

⁴¹ La vendita di consortie nel corso del Cinquecento fu particolarmente intensa anche nella regola di Valle di Cadore, ove come appare dagli atti lì conservati ne sono attestate 16 nella seconda metà del secolo; il prezzo di una consortia era generalmente fissato in quindici lire di piccoli, Ceiner Miscellaneo, *Le pergamene del Comune di Valle*, p. 32.

Molteplici potevano essere i motivi che spingevano un consorte a vendere i propri diritti sui beni comuni, privandosi così di quei legami di appartenenza, di condivisione, di identità con la restante comunità. Si vendeva la propria quota per sopravvivere alle congiunture economiche più difficili o alle precarie condizioni familiari (come accadeva per vecchi, vedove e orfani), o perché impegnato in altre attività svolte al di fuori del Cadore.

Ma la diffusione della vendita di quote di beni comuni fu, presumibilmente, connessa anche con un altro fenomeno: la presenza di un attivo gruppo di artigiani e di commercianti i quali, in montagna come già era avvenuto in pianura, rivolsero i propri investimenti nell'acquisto di capi di bestiame⁴². La necessità di disporre di ampi pascoli, spinse costoro ad acquisire, a prezzi vantaggiosi, molteplici quote in villaggi diversi, distribuendo così i propri capi su più territori.

Un caso particolarmente significativo di abile e dinamico acquirente di quote è rappresentato da Michele di Taddeo Jacobi, noto commerciante di Pieve di Cadore, su cui avremo più volte occasione di ritornare: tra il 1525 e il 1529 egli acquistò molteplici quote di consortie nei monti di San Nicolò di Comelico, Santo Stefano di Comelico⁴³, Silvella⁴⁴. A metà '500 gli investimenti di Michele Jacobi si diressero nella valle del Boite, dove nel 1554 acquistò una quota dei monti di Valle e nel 1555 numerose altre sugli ampi pascoli del comune di San Vito⁴⁵.

Ma quali furono le principali destinazioni dei pascoli da parte delle comunità? I pascoli alti cosiddetti di monte, di

⁴² Il fenomeno, noto già a partire dal Quattrocento, è descritto in Gasparini, *Pecore di montagna*, p. 23.

⁴³ AMCC, *Pergamene*, pergamena n. 144 (1524 dicembre 9); pergamena n. 148 (1525 14 gennaio).

⁴⁴ AMCC, *Pergamene*, pergamena n. 158 (1529 maggio 5).

⁴⁵ AMCC, *Pergamene*, pergamena n. 284 (1555 giugno 29). Quanto invece all'acquisto della consortia dei monti Valle, cfr. Ceiner, *Miscellaneo, Le pergamene del Comune di Valle*.

maggior estensione e di maggior rilevanza economica, vennero utilizzati collettivamente per la monticazione estiva, secondo modalità stabilite nei laudi, di cui abbiamo già trattato. Il pascolo tuttavia si svolse anche al di fuori degli alti pascoli di monte: in autunno e in primavera si esercitò il pascolo, in modo perlopiù libero ed individuale, nelle aree più a valle vicine agli abitati, quando non coltivate, e nei boschi dove permase il diritto e la consuetudine di consentire l'accesso al bestiame. Come noto, il pascolo vagante nel bosco rimase ovunque diffuso per tutta l'età moderna in Cadore come altrove, con gli evidenti dissesti al sistema ecologico del bosco poiché il passaggio del bestiame impediva la ricrescita delle piante⁴⁶.

Un'ulteriore utilizzazione dei pascoli alti fu costituita dalla loro concessione in locazione ad altre regole o a privati; ad essa ricorsero i comuni nella loro affannosa e continua ricerca di liquidità, come avvenne nel 1592 quando tutti i comuni del Cadore presentarono richiesta al Consiglio di locare i propri *monti*. Specie nei comuni di confine più ricchi di risorse (Auronzo, San Vito, Candide) invalse per secoli la consuetudine di concedere in locazione i propri pascoli a genti 'foreste': Auronzo concesse ad affitto vaste porzioni del monte di Misurina ad *alemanni* di Sesto e Dobbiaco⁴⁷; San Vito locò ad ampezzani di Zuel estese parti del Giau o ancora a distrettuali bellunesi gli alti pascoli del monte di Valle⁴⁸. Molte di queste concessioni, stipulate a partire dai primi

⁴⁶ A metà '500 permaseo diritti di pascolo promiscuo sui monti nei periodi dell'anno in cui non vi era la monticazione (aprile - settembre) e per le necessità di trasporto del legname come affermato dai rappresentanti della Comunità «ma da altri tempi è concesso il pascolar in ditti monti a quelli che in ditti monti fanno *taglie* et legnami».

⁴⁷ Numerosi atti di locazione di questo tipo furono prodotti per suffragare il possesso del monte di Misurina da parte dei rappresentanti del comune di Auronzo, ASVE, PSCC, b. 194, reg. «Aurontii cum Doblaco. 1544. Processus coram delegatis regis Venetis pro monte Misurinae».

⁴⁸ Nel 1540 il *marigo* di San Vito agendo a nome del comune concesse ad affitto a Mamano de Sovilla de Caleip distretto di Belluno il monte di Valle per il prezzo di ducati 121, ASVE, PSCC, b. 197, volume «San Vito con Ampezo. Comeligo con Sesto», c. 6 (1540 marzo 14).

decenni del secolo XIV, si trasformarono, per effetto dei ripetuti ed ininterrotti rinnovi, da semplici locazioni a termine in livelli ventinovenali o addirittura perpetui, sottraendo al legittimo proprietario (in questo caso la regola o il comune) la reale e piena disponibilità dei beni⁴⁹. Fu anche per impedire ulteriori usurpi e dispersioni del patrimonio collettivo che il Consiglio di Cadore ne avocò a sé il controllo, deliberando nel 1583 di procedere contro quei comuni che avevano concesso in affitto i propri *monti* senza sua esplicita autorizzazione⁵⁰ e ancora nel 1594 contro quegli stessi che li avevano locati a forestieri⁵¹.

⁴⁹ Così avvenne per i pascoli della Val Fiorentina passati a Selva e Pescul, o per i pascoli di Candide ceduti a persone della Val del Gail, Zanderigo Rosolo, *Appunti*, p. 65.

⁵⁰ AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 157v. (1592, gennaio 10); nove anni prima (1585) la stessa richiesta presentata dai comuni di Lorenzago (monti di Losco), Oltrepieve (monti di Losco, Campo e Piova), Pieve (monti di Vedorchia e Antelau), Domegge (monti di Zoana), Valle (monti Gerenda, Valbona e Tovanelle), era stata respinta. Il comune di San Vito chiese in quella occasione addirittura di vendere i monti di Valle e Giau, *Ibid.*, c. 259 (1583 febbraio 5).

⁵¹ AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 195v (1594, marzo 14).

2.3. Il bosco

Negli Statuti trecenteschi e nelle successive integrazioni sono contenute molteplici norme di regolamentazione dell'utilizzo del bosco e del legname: divieto di tagliare entro due miglia lungo il confine di Cadore⁵²; obbligo di lavorare il legname entro un mese dall'abbattimento delle piante⁵³; prescrizione di far fluitare lungo il Piave 'taglie' di lunghezza non superiore ai dieci piedi (3,5 metri)⁵⁴ e di trasportare su strada il legname di maggiori dimensioni destinato alla travatura (i cosiddetti *squarati*); regolamentazione delle vie di accesso ai boschi, dichiarati libere, fatti salvi i diritti al risarcimento a chi ne avesse costruite a proprie spese⁵⁵. Le addizioni agli Statuti emanate nel periodo della dominazione patriarchina per la tutela degli interessi cadorini nel settore del commercio di legname furono frequenti, a conferma della crescente importanza che tale attività aveva raggiunto per l'economia locale già a quell'epoca: obbligo che i due terzi delle taglie fossero segati in Cadore; divieto ai forestieri di tagliare senza licenza del capitano, vicario e consoli⁵⁶; obbligo di assumere cadorini tanto per la *menada* (la fluitazione del legname lungo il Piave) quanto per la condotta delle merci e solo sussidiariamente forestieri; divieto, emanato dal Consiglio nel 1399, di tagliare senza autorizzazione piante più alte di 14 passi (ossia 24,5 metri)⁵⁷. La frequenza e l'articolazione di queste ed altre norme rivelano come l'economia locale fosse, già a metà Trecento, già pienamente dipendente dalle attività legate al commercio del legname e al

⁵² *Statuti della Comunità*, Libro II, Trattato VII, capitolo 126, p. 61.

⁵³ *Statuti della Comunità*, Libro II, trattato VII, capitolo 127, p. 61.

⁵⁴ *Statuti della Comunità*, Libro II, trattato VII, capitolo 128, p. 61.

⁵⁵ *Statuti della Comunità*, Libro II, Trattato VII, capitolo 129, p. 62.

⁵⁶ *Statuti della Comunità*, Addizione 2 e 3 del 1354, p. 94-95.

⁵⁷ In generale sul tema della legislazione veneta Di Bérenger, *Saggio*, p. 14-18; Idem, *Studii di archeologia forestale*; Caniato *La via del fiume dalle Dolomiti a Venezia*; Zanderigo Rosolo, *Appunti*, p. 211; sul tema vedi anche Sacco, *Delibere del Consiglio*, p.

relativo indotto. L'attività del porto fluviale di Perarolo, sorto alla confluenza tra Piave e Boite, è attestata a partire dalla fine del Trecento, ma fu dai decenni successivi alla conquista veneziana che l'organizzazione della manodopera legata al taglio e al trasporto del legname acquisì dimensioni e sistematicità di ampio respiro. Tale fenomeno va sicuramente posto in connessione con i consumi urbani e la crescente ed articolata domanda di legname per la cantieristica veneziana, per le necessità domestiche, per l'edilizia, l'artigianato, l'industria. Secondo le stime di Fabbiani, nel 1597 transitarono dal Cadore oltre 150.000 pezzi fra *taglie* (metri 4,20) *taglioni* (metri 3,48) e *squarati* (ossia legname di lunghezza superiore destinato alla travatura); solo una piccola parte di questi quantitativi, provenne da boschi non cadorini (5506 pari al 3%)⁵⁸.

Alla fine del XVI secolo tutta l'organizzazione del commercio del legname in Cadore (taglio, trasporto, fluitazione) si era già pienamente perfezionata, costituendo un modello peculiare e consolidato⁵⁹. Gli impianti di segheria si raccolsero prevalentemente in un breve tratto di fiume (23 Km) a valle di Perarolo che costituì il principale centro di raccolta.

Non ci addentreremo per ora a descrivere le caratteristiche di tale sistema, tema per altro ampiamente studiato; interessa invece sottolineare, in questa sede, come la domanda urbana di legname avesse prodotto, nella valle del Piave come altrove,

⁵⁸ I dati riportati dal Fabbiani sono ricavati dai manoscritti di Taddeo Iacobi dove sono trascritti i conteggi del notaio Bartolomeo da Sacco di Comelico Superiore relativi all'anno 1597, anno in cui la Muda fu appaltata al cavaliere Tiziano Vecellio, *Appunti per una storia del commercio del legname in Cadore*, p. ; Agnoletti, *Aspetti tecnici*, p. 1030; Lazzarini, *Le vie del legno per Venezia*, p. 97-110.

Sui luoghi di passaggio del legname tedesco attraverso il Piave, cfr. Occhi, *Boschi e traffici*, p. 27-29.

⁵⁹ Il numero delle segherie, secondo quanto riportato da Agnoletti, doveva aggirarsi nel XVI secolo, attorno alle 50-60 unità, Agnoletti, *Aspetti*, p. 1034.

importanti modificazioni dell'ambiente e una radicale riorganizzazione del territorio, dell'economia e della società⁶⁰.

Una prima modificazione ambientale, prodotta dalla ingente richiesta legname, derivò dal progressivo depauperamento dei boschi, fenomeno che d'altra parte investì tutte le foreste europee nel corso dell'età moderna⁶¹. I boschi del Cadore, infatti, in quanto di prevalente proprietà comunale, furono solo parzialmente sottoposti alla legislazione forestale della Serenissima a tutela delle riserve forestali pubbliche e anche dalle riforme messe in atto nei secoli successivi⁶². Norme o prescrizioni volte a tutelare il patrimonio boschivo furono emanate dal Consiglio di Cadore con una certa sistematicità a partire dalla metà del Seicento, quando si proibì di tagliare le piante al di sotto di una certa misura⁶³. La pressoché assenza nei contratti di locazione esaminati di

⁶⁰ Sul tema cfr. Braunstein, *De la montagne a Venise*, p. 761-799; Caniato, introduzione a *La via del fiume*, p. 17-22, Agnoletti, *Gestione del bosco*, p. 73-94; Idem *Il bosco in età veneziana*, p. 259-272; Lazzarini, *Uomini e tecniche*, p. 16-35. Sui boschi dell'area friulana cfr. Bianco, *Nel bosco*; Idem, *Comunità e risorse*, p. 98-120.

⁶¹ Sul tema più in generale Ambrosoli, *Introduzione*, in *Comunità e questioni*, p. 7-24.

⁶² Una conferma della forte autonomia del Cadore anche in materia di governo dei boschi si ebbe quando nel 1493 i cadorini furono gli unici sudditi ad ottenere l'esenzione dalla norma, diffusa in tutto lo Stato veneto, con la quale si proibì di recidere o far recidere legname da opera senza preventiva autorizzazione del Senato, Di Berénger, *Saggio*, p. 16-17.

Il Senato nel 1516 emanò alcuni provvedimenti in merito alla misura delle piante da sottoporre a taglio: non si potevano tagliare che abeti da *due taglie* (12 onces di diametro, pari a 34 cm., e 24 piedi di altezza ossia 8,3 m.). Il 27 agosto 1535 il provvedimento fu modificato, consentendo di tagliare solo abeti da 10 onces (28 cm.) e 36 piedi (12 m.) e larici da scalone vale a dire nessuna pianta prima dell'età di poter fornire o tre *taglie* da sega o una trave di 40 piedi di lunghezza ossia 13 m., cfr. Di Bérenger, *Saggio*, p. 100; sul tema vedi anche Casti Moreschi, Zolli (a cura di), *Boschi della Serenissima: utilizzo e tutela*, p. 37 e 40. Sulle riforme forestali settecentesche, cfr. Bianco, *Candido Morassi* p. 24-25 e nello stesso volume Lazzarini, *I boschi pubblici*, p. 82.

⁶³ Ogni centenario si diede delle regole proprie: il centenario di Pieve consentì di tagliare tutte le piante che a 20 piedi, (m. 6,9) avessero avuto almeno 3 onces di diametro (8,6 cm.), Fabbiani, *Appunti*, p. 35. Nel 1654 il Consiglio cadorino stabilì che le «chiavi d'armadura, che devono essere di passa cinque almeno, debbano essere di onces tre almeno nella cima, et li *taioni* debbano essere di passa doi di lunghezza dentro li pilloni e di mezzo piè di cima»; nel 1694 il tali norme furono ribadite ed integrate, Fabbiani, *Appunti*, p. 10.

clausole volte a limitare o comunque a regolamentare i tagli, fa pensare che l'arbitrio concesso al mercante fosse pressoché totale in merito al numero e alle dimensioni delle piante da abbattere, alle tecniche di abbattimento, alla protezione del novellame, all'esbosco. La ricrescita delle piante abbattute trovò poi notevole impedimento a causa del permanere dei diritti di pascolo all'interno del bosco.

Il depauperamento riguardò alternativamente i boschi di abete, poi di faggio, per tornare poi alla predominanza dell'abete⁶⁴. Secondo alcuni studi di ambito locale, nei boschi cadorini del XIV secolo l'abete, utilizzato in modo massiccio per la ricostruzione edilizia negli anni successivi alle guerre cambriche, aveva ceduto il posto al faggio (legno 'da foglia'), destinato ad alimentare il floridissimo mercato delle borre per la combustione ad uso civile, industriale ed artigianale della Dominante e dell'economia locale (prima fra tutti le attività fusorie del forno di Borca e le miniere d'Auronzo)⁶⁵. La frequenza di locazioni riguardanti boschi 'da foglia' dà effettivamente la misura delle dimensioni raggiunte dal commercio del legname da combustione⁶⁶. Così pure testimoniano il depauperamento dei boschi di faggio le

⁶⁴ Numerosi i cenni a tagli indiscriminati: nel 1576 a Calalzo è stata «fatta grande stragge di legni da foia per far carboni et altro per mercantia» (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1576, maggio 27); a Venas nel 1580 il legname *da dassa* è stato tutto tagliato ad uso di mercanzia (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1580 aprile 19). Sul tema, Agnoletti, *Commercio del legname*, p. 1038.

⁶⁵ Fabbiani, *Appunti*, p. 5. Dello stesso avviso anche Di Berénger, *Saggio*, p. 100, Agnoletti, *Gestione del bosco*, p. 78.

⁶⁶ Riguardavano tutti o prevalentemente a boschi da foglia le maggiori locazioni stipulate tra gli anni '80 e '90 del '500: i boschi di Val Marzon e Frison affittati da Tommaso Contarini, Benedetto Tiepolo, Lorenzo Correr. Ulteriori conferme dell'importanza economica del commercio del legno di faggio viene dalle frequenti denunce dei rappresentanti dei comuni che riferirono delle molte devastazioni di legno da foglia 'per far mercantia' (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1579 giugno 14) e ancora dalle numerose richieste di costruire *risine* e *stue* per il trascinarsi delle borre a valle (fra tutti quelle presentata al Consiglio da Pietro Bianchini, AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1580 giugno 26 o Taddeo Jacobi, AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1580 maggio 29). Nel 1534 Lorenzo Giustinian fece abbattere ben 70.000 faggi dal bosco di Tovanello, Di Berénger, *Saggio*, p. 100.

frequenti delibere del Consiglio in cui si fece divieto di tagliare legname “da foglia” a scopo di far ‘carboni’ o ad uso commerciale anziché di destinarlo al solo “uso di fogolar” per le necessità delle comunità locali⁶⁷.

Ma sono le modificazioni della struttura economica e dell’organizzazione sociale ad essere maggiormente chiamate in questione. Come ha lucidamente sintetizzato Vergani riprendendo una affermazione di Braunstein «La storia del legno è una delle vie di approccio alla conoscenza dei consumi urbani, ma anche nel suo ruolo motore -e distruttore- delle economie ‘locali’. Il processo di valorizzazione [...] delle risorse forestali [...] è una vicenda complessa, fatta di spinte e contospinte, di penetrazione economica e di interventi istituzionali, di privato e pubblico spesso in concorrenza tra loro. Esso espropria individui e comunità, rompe equilibri secolari, promuove nuovi tipi di “sviluppo”»⁶⁸.

Nel XVI secolo il regime giuridico dei boschi in Cadore fu varia: vi furono i boschi da lungo tempo riservati ad uso esclusivo delle regole (quelle che nel linguaggio locale vennero definite *vizze vecchie* o *vizze di laudo*), vi furono ancora i boschi rimasti comuni e promiscui sui quali il Consiglio di Cadore assunse progressivamente il controllo attraverso ulteriori assegnazioni di *vizze* a favore di comuni o regole o mediante la concessione in locazione a privati⁶⁹.

2.4. Le vizze

Sebbene diversamente interpretato, il termine “vizza” (con le diverse varianti di *vica*, *wiza* e *vicia*) indicò un bosco

⁶⁷ AMCC, *Deliberazioni*, b. 31, (1573 giugno 12) AMCC, *Deliberazioni*, b. 31, (1548, maggio 8; 1582 gennaio 25).

⁶⁸ L’affermazione è ripresa da Braunstein, *De la montagne à Venise*, p. 788, Vergani, *Legname per l’Arsenale*, p. 402.

⁶⁹ Su questo tema, cfr. Eicher Clere, *La comunità sregolata*, p. 94-105; Occhi, *Boschi e mercanti*, p. 171-172.

bandito, ove il taglio doveva essere sottoposto a vincoli e condizioni, contrapposto a bosco comune ove il taglio rimaneva libero⁷⁰. La natura giuridica dell'atto di vizza è stata diversamente interpretata: secondo alcuni essa corrispose ad una presa di possesso, ad un trasferimento di proprietà; secondo altri si trattò più semplicemente della regolamentazione di una disciplina d'uso⁷¹.

Come attestato nei registri delle deliberazioni, i boschi che vennero 'vizzati' furono quei boschi concessi a singole regole o a comuni che si impegnarono ad utilizzarli per scopi precisi: le cosiddette "vizzate da dassa" con una prevalenza di alberi di larice, pino e abete per il legname da 'fabbrica' (o da opera) utilizzato per la costruzione o riparazione delle case o delle costruzioni pubbliche (chiese, strade, ponti); le *vizzate da foglia* o *da fogolar* costituite da un maggior numero di alberi di faggio, dovettero essere invece utilizzate per il legno da combustione. La maggior parte delle 'vizzate' furono concesse ai comuni o alle singole regole; altri boschi invece furono 'vizzati' a favore del Consiglio generale (Tovanella e Gogna) nonostante, nel Cinquecento, le singole regole vi avessero opposto tenace resistenza⁷².

⁷⁰ Sulle diverse tipologie di *vizza* cfr. Di Berénger, *Saggio*, p. 99-100. L'autore distingue le *vizzate di laudo* che sono boschi banditi anticamente da un centinaio o da una regola; le *vizzate propriamente dette* ossia i boschi banditi successivamente ad uso delle singole regole che ne fecero grandi speculazioni: le *vizzate di faggio*, che sono appunto i boschi diventati prevalenti in Cadore nel XVI secolo essendo stati quelli di abete pressoché abbattuti; i *boschi di proroga*, vale a dire i boschi sui quali, il Consiglio di Cadore a partire dal XVII secolo, aveva concesso, una proroga dell'affitto al fine di costringere l'affittuario al miglioramento e alla ricrescita; i *boschi tensi* sono i boschi che sono stati sottoposti, nel corso del XVIII secolo ad un bando severissimo che escludeva qualsiasi utilizzazione di essi, soprattutto l'esercizio del pascolo (tra questi il bosco di Digole di Lorenzago).

⁷¹ Ciani, *Storia I*, p. 46-47; Bolla, *Inapplicabilità* p. 416-417.

⁷² Nel 1577 gennaio 21 non fu approvata la parte con la quale si intendeva 'vizzare' (riservare) a favore al Consiglio generale di Cadore il bosco di Gogna e di Val de Montina (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1577 gennaio 21). Nel 1582 il Consiglio deliberò di riservare il bosco di Gogna in vizza, ponendo il divieto a chiunque di tagliarvi all'interno (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1582 settembre 10). Nel 1583 i rappresentanti delle comunità di Oltrepieve e Domegge chiesero nuovamente che il pascolo e

Tabella 6.

Numero delle richieste di *vizze* presentate dai comuni nel decennio 1584-1594 (Fonte, AMCC, *Deliberazioni*)

Anno	Numero richieste	Comuni richiedenti
1584	2	Oltrerin, Padola e Dosoledo
1585	1	Auronzo
1586	3	Campolongo, Vodo, Lorenzago
1587	1	San Nicolò di Comelico
1588	1	Zoppè
1589		
1590	1	Danta
1591		
1592	1	Vallesella
1593	2	Domegge, Pozzale
1594	2	Pieve, Calalzo

Le prime attestazioni sulla presenza delle *vizze* risalgono al secolo XIV; tali concessioni avvennero per iniziativa delle singole regole allo scopo di sottrarre il bosco all'utilizzo indiscriminato ed arbitrario dei singoli regolieri. Occorre quindi interpretare l'atto della concessione di 'vizza', almeno in origine, quale strumento di tutela del patrimonio boschivo, in un periodo cui quest'ultimo fu messo a dura prova dall'aumentata domanda di legname come combustibile e dal suo crescente valore commerciale⁷³. Ciò che appare importante sottolineare è che a metà Cinquecento il Consiglio

il bosco di Gogna fossero resi nuovamente comuni (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1583 novembre 10).

Sul bosco di Tovanella cfr., Vergani, *Un incendio*, p. 247-253; Angelini, *La Val Tovanella*, p. 123-140.

⁷³ Le 'vizze' più anticamente attestate sono: la vizza di Candide nel 1327, quella di Caralte nel 1340, quella di Auronzo del 1353, quella di Cibiana nel 1365 e quella di Valle nel 1387, Zanderigo Rosolo, *Appunti*, p. 88-90. Nel Cinquecento furono definiti "vizze di laudo" (o 'vizze vecchie') quei boschi che le regole avevano 'vizzato' prima dell'inizio del XVI secolo e sui quali la Comunità riconobbe il diritto proprio delle regole (poiché disciplinate dagli statuti, laudi). Sui rimanenti boschi, il Consiglio di Cadore riservò a sé il diritto di concederli in vizza alle regole o di disporne a favore di terzi, Zanderigo Rosolo, *Appunti*, p. 91.

aveva avvocato la facoltà di concedere le vizzate ai singoli comuni e di regolamentarne l'utilizzo. La procedura per ottenere una vizza, si apriva con la presentazione della richiesta da parte della regola o del comune al Consiglio di Cadore, specificandone l'utilizzo: il restauro di chiese, ponti, case e strade, la riparazione delle tubature sotterranee o delle fonti, la costruzione di ricoveri per l'alpeggio, il riattamento di un ponte sul Piave o di una strada⁷⁴. Una volta presentata richiesta, la procedura proseguiva con la nomina da parte del Consiglio generale di Cadore di due periti per l'ispezione in loco e la successiva votazione per l'approvazione definitiva. Nel lasso di tempo che intercorreva tra la presentazione dell'istanza e l'approvazione definitiva, gli oppositori potevano presentare le proprie contestazioni. Era evidente che la concessione di una "vizza" ad una regola danneggiava le regole vicine che non avrebbero più potuto servirsi di quella riserva boschiva. Si apriva così una profonda e duratura conflittualità, frequentemente riportata nelle fonti: la controversia sorta tra Vodo e San Vito dopo che quest'ultimo aveva fatto richiesta al Consiglio di ottenere una "vizza da dassa"⁷⁵; ancora la controversia tra Comelico inferiore e

⁷⁴ Richieste di vizzate a scopo di restauro di chiese, ponti e strade riguardarono: Santo Stefano di Comelico (AMCC, *Deliberazioni*, b. 31, 1573 ottobre 15), Candide (AMCC, *Deliberazioni*, b. 31, 1573 novembre 25, 1574 gennaio 22), San Nicolò, Gera, Campedello di Comelico superiore (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1574 febbraio 8), Oltrepieve (AMCC, *Deliberazioni*, b. 33, 1582 maggio 30), Auronzo (AMCC, *Deliberazioni*, b. 33, 1582 febbraio 14), Candide e Casamazzagno (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1580 luglio 4), Cibiana (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1580 luglio 4).

Esempi di richiesta di vizza per la riparazione di tubazioni sotterranee e delle fonti: Costa di Comelico (AMCC, *Deliberazioni*, b. 31, 1573, giugno 12, 1573 ottobre 15); per la riparazione delle casere dell'alpeggio: Laggio, Vigo, Pelos, Salagona, (AMCC, *Deliberazioni*, b. 31, 1573 giugno 12, 1574 marzo 18); per la riparazione delle federe di Razzo e Piova, Laggio e Oltrepieve (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1577 settembre 14); per il riattamento del ponte sul Piave della strada del Canale di Frison: Oltrepieve di Comelico e Campolongo di Comelico (AMCC, *Deliberazioni*, b. 31, 1573 novembre 13, 1574 gennaio 22).

⁷⁵ AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1580, aprile 19, 1580 ottobre 6, 1580 ottobre 16).

Laggio Oltrepiaive⁷⁶, o quella tra Valle e Perarolo per la vizza nel monte Dubiea⁷⁷.

Nell'atto di concessione vi era espresso il divieto per i comuni o regole di taglio a scopo commerciale, consentito solo in occasioni eccezionali con l'espressa licenza del Consiglio generale di Cadore⁷⁸, poiché la vendita del legname era infatti, almeno *de jure*, riservata a quest'ultimo. Tuttavia l'esercizio di tale diritto provocò in più occasioni l'immediata reazione dei comuni interessati, come accadde nel 1572 allorché il Consiglio ordinò il taglio in tutte le vize dei comuni e regole del Cadore così da ricavare "i denari necessari alla Comunità"⁷⁹. L'intenzione da parte dei comuni di Domegge, Oltrepiaive e Auronzo di ricorrere a Venezia

⁷⁶ AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1574, maggio 24 e 1576 novembre 4).

⁷⁷ I rappresentanti di Valle protestarono perché gli abitanti di Perarolo avevano tagliato nella vizza comune e pertanto chiesero che la quest'ultima fosse divisa (AMCC, *Deliberazioni*, b. 33, 1582 gennaio 16).

⁷⁸ Il divieto di tagliare legname nelle vize venne ribadito dal Consiglio in alcune delibere del 1559 e 1566 e 1582 cfr. anche Eicher Clere, *La comunità sregolata*, p. 63.

Richieste di taglio autorizzate dal Consiglio:

- Danta 150 carri di legna (AMCC, *Deliberazioni*, b. 31, 1572 marzo 26);
- Casada 400 *taglie* (AMCC, *Deliberazioni*, b. 31, 1572 dicembre 18);
- Venas 150 *taglie* e 50 carezzi a beneficio della chiesa (AMCC, *Deliberazioni*, b. 31, 1573, giugno 12);
- Danta e Casada di Comelico 400 e 600 *taglie* per soccorrere alla povertà del luogo;
- Danta di Comelico 50 *taglie* (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1574 marzo 19);
- Santo Stefano 1000 *taglie* e San Nicolò 1000carri (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1574, luglio 11);
- Sottocastello 120 carri di legname per l'indigenza degli abitanti (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1579 giugno 14);
- Vinigo e Peaio 150 carri per acquistare la campana della chiesa (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1579 giugno 13);
- Campitello, Casada e Ronco di Comelico 1000 *taglie* (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1580 gennaio 13);
- Oltrevivo di Comelico 2000 *taglie* nel bosco perché l'anno è 'penurioso' (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1580, aprile 20);
- Danta di Comelico 150 carri e 400 *taglie* (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1580, aprile 20);
- Candide 200 carri e 1500 *taglie* (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1580, aprile 20).

Nel 1573 i comuni di Auronzo, Lozzo e Comelico di sotto furono ripetutamente citati per aver venduto il legname delle proprie vize senza chiederne l'autorizzazione del Consiglio (AMCC, *Deliberazioni*, b. 31, 1573, ottobre 15; 1573 novembre 13).

⁷⁹ AMCC, *Deliberazioni*, b. 31, 1572 ottobre 10.

contro quella ordinanza venne respinta, accrescendo i già molti motivi di ostilità che questi comuni già avevano espresso contro il Consiglio⁸⁰. Tra gli anni '70 e '90 del Cinquecento le richieste di concessioni di vizza presentate dai rappresentanti di regole e comuni al Consiglio furono numerose e ciò per più ragioni⁸¹. Vi fu certamente la necessità, da parte di una regola o di un comune, di disporre in modo esclusivo del legname da destinare alle esigenze di una popolazione locale in crescente aumento. Altrettanto forte fu la volontà, da parte dei comuni e delle regole, di gestire in autonomia la vendita del legname o la locazione dei diritti di taglio, consapevoli che, una volta ottenuto un bosco in vizza, il Consiglio ben difficilmente ne avrebbe potuto controllare l'effettiva destinazione. I ricavati di tali vendite o di tali locazioni potevano essere tratti dal comune o dalla regola per proprio conto senza doverli far confluire nelle casse della Comunità di Cadore. Di frequente regole e comuni affittavano le proprie vize, come ripetutamente denunciato in Consiglio⁸². Il caso più noto fu quello, già in parte illustrato, delle vize di Comelico locate al cavalier Tiziano Vecellio. Come riportato nelle denunce del Provveditore sopra boschi Bernardin Belegno, il notevole cadorino, tra gli anni '70 e '80 del Cinquecento, riuscì ad ottenere in locazione dai comuni e dalle regole di Comelico inferiore una cinquantina di vize⁸³. Abbiamo già riferito l'esito di tale vicenda: tra il 1606 e il 1607 il Senato impose l'annullamento di tutte le affittanze e riassegnò le vize alle

⁸⁰ AMCC, *Deliberazioni*, b. 31, 1573 maggio 4, 1573 agosto 23.

⁸¹ Secondo Di Berénger a metà del XVI secolo, non esisteva «un'abetaia in Cadore, che non fosse vizata», Di Berénger, *Saggio*, p. 100.

⁸² AMCC; *Deliberazioni*, b. 33 (1582, gennaio 25).

⁸³ ASVE, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 293, f. 209 "Scritture delle vize, casi et altro"; Libro B "Sententie dell'illustrissimi Antonio Marcello e Bernardino Bellegno". Sul tema cfr. Eicher Clere, *La Comunità sregolata*, p. 103-106.

comunità⁸⁴. Queste misure, adottate dalla più importante magistratura veneziana, rientrarono in una più generale azione politica di controllo sui beni collettivi (comunali e comuni) messa in atto in tutto lo Stato di terraferma a partire dal 1603, con la volontà di tutelarne l'integrità e il dominio della Serenissima sugli stessi nonché di assicurarne la concessione d'uso alle comunità. E' nota infatti l'importanza dei beni *comunali* per la sussistenza dei sudditi, sussistenza che costituì condizione essenziale per garantire la loro capacità contributiva e solvibilità fiscale oltre che il consenso delle comunità. Da qui la necessità di mantenere l'uso comune di questo patrimonio, contrastando efficacemente usurpazioni ed occultamenti⁸⁵. Sebbene i beni collettivi del Cadore fossero di genere diverso rispetto ai *comunali* delle restanti province (trattandosi di beni di ragione allodiale), furono comunque sottoposti al controllo delle magistrature veneziane per reprimere gli abusi, qualora, come era avvenuto in quel 1606, fossero giunte denunce da parte di privati o di autorità locali⁸⁶.

2.5. La locazione dei boschi comuni

Nel corso del Cinquecento furono oggetto di locazione dal parte del Consiglio solo quei boschi sui quali non erano già intervenuti dei precedenti atti di *vizza*, ossia delle concessioni esclusive a favore di una regola o di un comune. Le locazioni

⁸⁴ Relazione Belegno in ASVE, *Collegio, Relazioni*, b. 58, «1606 adì 13 genaro. Relazione dell'illustrissimo Bernardin Belegno ritornato sopra li beni comunali et letta all'eccellentissimo Senato il giorno soprascritto».

⁸⁵ In quest'ottica va vista la nomina dei "Provveditori sopra la revisione dei beni comunali della Signoria nostra in Terraferma", magistratura straordinaria composta da due nobiluomini eletti dal Senato con il duplice scopo di catasticare i beni e reprimere gli abusi derivante da alienazioni, affittanze e usurpi, Barbacetto, «*La più gelosa delle pubbliche regalie*», p. 104-105, 146, 158-59.

⁸⁶ Sulla catasticazione dei beni comunali in Friuli nel 1607 e sul rifiuto delle comunità di equiparare i *beni comunali* (di proprietà demaniale) ai beni comuni (proprietà allodiali) vedi Bianco, *Le Terre del Friuli*, p. 61-63.

riportate nei registri delle deliberazioni del Consiglio si configurarono più propriamente come affitti dei diritti di taglio del legname destinato alla vendita e pertanto riguardarono con maggiore frequenza i boschi di Comelico, Auronzo, Val Visdende ove sono ancor oggi presenti le più ricche risorse forestali del Cadore e ove il commercio fu favorito dal più facile accesso alle principali vie di trasporto del legname (Piave e i suoi affluenti). Tali locazioni ebbero durata di cinque, dieci o vent'anni e quasi assoluta garanzia di proroga; i canoni, elevati e pagati quasi sempre anticipatamente, consentirono al Consiglio l'immediata disponibilità di ingenti somme di denaro da destinare all'acquisto di cereali per il fontico comune o ad altre urgenti spese: 450 ducati per il bosco di Frison (Comelico), 750 ducati per il bosco di Padola (Comelico superiore) e altrettanti per quello di Collalto (Auronzo). Furono quasi ininterrottamente affittati tra gli anni '70 e '90 del Cinquecento i boschi di Auronzo (Val Marzon, Collalto, Santa Caterina), Comelico (Frison, Padola), Laggio Oltrepieve (bosco di Longiarin), Val Visdende⁸⁷. A queste locazioni si alternarono con continuità alcune principali ditte veneziane (Tiepolo, Contarini, Correr, Malipiero) le quali operarono in società con mercanti locali o attraverso agenti cui

⁸⁷ Queste le locazioni che figurano nei registri delle parti: il bosco di Frison in Comelico risulta affittato a Tommaso Contarini e ai fratelli Venago (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1574 agosto 25 e 27), Angelo Correr (AMCC, *Deliberazioni*, b. 33, 1593 settembre 4; AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 179-180); il bosco detto 'de Frizeriis' in Comelico viene affittato a Tommaso Contarini fu Gaspare (AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 68, 1585 agosto 30) il bosco di Marzon (Auronzo) a Benedetto Tiepolo; il bosco di Padola a Lorenzo e poi a Angelo Correr (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1575 settembre 9, 1580 aprile 20; AMCC, *Deliberazioni*, b. 33, 1588 settembre 19); i boschi di Laggio Oltrepieve ai fratelli Venago (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 1574 ottobre 25), Gaspare e poi Tommaso Contarini (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1580 settembre 11, 1585 agosto 30; AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 68); i boschi di Val Visdende ai fratelli Venago (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1575 settembre 10); i boschi di Lozzo (Longiarin) a Pietro Bianchini (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1575 settembre 11) poi ad Antonio Bianchini (*Deliberazioni*, b. 13 c. 261, 1589 gennaio 25); Santa Caterina di Auronzo a Pietro Bianchini (*Deliberazioni*, b. 32, 1575 settembre 11; 1575 settembre 18).

affidarono la gestione dei rapporti con le comunità, l'ingaggio della manodopera, il controllo delle segherie e dei depositi⁸⁸. Altre ditte veneziane invece, come ad esempio quella di Antonio, Andrea e Piero Bianchini, stabilirono la propria residenza a Perarolo per gestire, in un regime di quasi monopolio, l'intero ciclo commerciale e produttivo: l'affitto dei boschi, il taglio delle piante, la vendita, la lavorazione del legname presso le segherie⁸⁹. Un gran numero di boschi venne locato ad altre influenti famiglie cadorine, prime fra tutti i Venago da Ospitale che dettennero un posto di primo piano nel settore del commercio di legname⁹⁰.

Lo sfruttamento intensivo dei boschi a fini commerciali aprì, a diversi livelli, una conflittualità senza precedenti, conflittualità che vide contrapposti fra loro tutti i soggetti coinvolti: mercanti, singole comunità, Consiglio di Cadore, quest'ultimo impegnato in un costante e difficile tentativo di mediazione fra opposte esigenze, quali la necessità di far fronte ad un endemico stato di deficit pubblico, l'accondiscendenza degli interessi di gruppi economicamente dominanti, la tutela del patrimonio comune. La conflittualità

⁸⁸ Barnaba de Mas da Vallicula è il 'negocium gestor' di Tommaso Contarini; Francesco Grassi quello di Alvise Malipiero; Baldassare Costantini di Benedetto Tiepolo. Sui mercanti di legname e sulle altre figure legate al commercio e al trasporto dei legnami in territorio arciducato cfr. Occhi, *Boschi e mercanti*, p. 101, p. 111-132; Sul tema vedi anche Varanini, *Richter tirolese*, p. 191-219.

⁸⁹ Nel libro conti della Muda del 1597 queste ditte erano allibrate nel seguente modo:

Antonio Bianchini: *taglie* 1636, *taioni* 3758, *legni squaradi* 1646:

Piero Bianchini: *taglie* 241, *taioni* 7053, *squaradi* 3532;

La segheria di Andrea Bianchini è attestata nel 1564 in una località nel comune di Perarolo che oggi ne porta il nome (Bianchini). I Bianchini figurano fra i proprietari delle segherie di Fonzaso, Occhi, *Boschi*, p. 71.

⁹⁰ Zuandomengo Venago risulta allibrato nel Libro dei conti della muda del 1597 per 1222 *taglie*, 980 *taioni*, 984 *squaradi*.

Nel Cinquecento è ancora evidente il predominio del patriziato veneziano, incrinandosi solo nel corso dei Seicento, quando «quasi tutte le famiglie patrizie, come i Contarini, i Paqualigo, i Giustinian arrivarono a cedere il passo a imprenditori veneti e agli imprenditori locali, che comunque già da tempo operavano ritagliandosi uno spazio all'interno del commercio del legname (anche se con un raggio d'azione limitato)», Colle, *Boschi, regole e mercanti*, p. 119. Sul tema cfr. Bianco, *Candido Morassi*, p. 36-37.

generatasi in Cadore a seguito dello sfruttamento boschivo, non fu certo un caso isolato: resistenze da parte delle comunità locali si verificarono in gran parte delle aree alpine⁹¹.

Un primo fronte di conflittualità contrappose le diverse società di mercanti fra loro per accaparrarsi il maggiore numero di boschi e quelli di migliore qualità.

Ne citeremo alcuni esempi. Nel 1574 erano in corso le trattative per la locazione del *bosco da foglie* (da combustione) di Val Marzon nel territorio di Auronzo e il bosco di Frison in Comelico. Si contesero quel ricco patrimonio due importanti ditte: i Venago da Ospitale in società con Tommaso Contarini e Benedetto Tiepolo, entrambi sostenendo di avere già ottenuto l'impegno alla locazione da parte del Consiglio, ed in particolare Benedetto Tiepolo asserendo di aver già versato parte della somma. In attesa che i periti inviati dal Consiglio compissero la stima del valore da corrispondere, i fratelli Venago da Ospitale diedero corso ad un ingente taglio di borre (legno di faggio) ritenendo, secondo la giustificazione da loro addotta, che si trattava di bosco ancora comune a libero uso dei cittadini di Cadore, poiché non compreso nella "vizza del fogolar", ossia nel bosco riservato agli uomini della comunità locale⁹². Il vicario e i consoli di Cadore fecero pervenire ai Venago l'ordine di sospensione immediata dei tagli, ordine contro il quale questi ultimi presentarono ricorso alle magistrature veneziane, ottenendo l'appoggio, in sede locale, di un illustre, anche se allora assai discusso notevole, quale

⁹¹ Un episodio significativo si verificò nel 1592 nella vicina Ampezzo, dove gli uomini di quella comunità, alla lettura del mandato dell'archiduchessa d'Austria di mettere a disposizione dei frati cappuccini di Venezia la legna per la costruzione del convento, iniziarono a «criolare ad alta voce che non ce li voleva dare, agionggiendo poi molte altre parole dicendo che loro erano liberi et che niuno gli poteva comandare et altre cose ma quello che più importa incominciarono a cridarci dietro dicendoci molte parole ingiuriose, concludendo insino che bisognaria ne scacciassero via con li bastoni et credo certo che... ci facevano in pezzi tanto erano arabiati», Occhi, *Boschi e mercanti*, p. 175. Sulle conflittualità generata dall'utilizzo delle risorse in ambito vicentino, cfr. anche gli studi di Pizzeghello, in particolare Pizzeghello, *La devozione interessata*, p. 111-203.

Vecello Vecelli⁹³. Si aprì pertanto un processo tra Benedetto Tiepolo che pretese il risarcimento del legname tagliato e i fratelli Venago che sostennero il diritto di disporre dei boschi in quanto cittadini di Cadore, diritto che invece era precluso al concorrente veneziano. La questione si chiuse qualche mese dopo con una mediazione: si affittarono per due anni il bosco di Frison di Comelico alla ditta Venago-Contarini, mentre il bosco di Val Marzon fu concesso al Tiepolo⁹⁴; in una successiva convenzione si stabilì che i legnami già tagliati dai Venago fossero trattiene dalla Comunità e liquidati per 100 ducati, somma, forse, molto inferiore al loro valore di mercato⁹⁵. Fu questa, presumibilmente, la ragione per la quale il 20 settembre 1575, gli inviati del Consiglio della Comunità (Baldissera Costantini, Osvaldo Di Gregorio, Piero di Nicolò da Laggio), recatisi nelle vicinanze di Auronzo per prendere visione di alcuni boschi (Tasson e Collalto) ricevettero la violenta accoglienza da parte una squadra di venticinque uomini, i quali, sotto la direzione di Giovanni Battista Venago erano lì impegnati nella ‘*menada*’ (fluitazione) del legname sul fiume Ansiei. Costui aveva duramente attaccato gli inviati del Consiglio con intollerabili offese quali «magnadori di comunità, magnadori di commun, magnadori del sangue di

⁹³ Vecello infatti fu colpito da un bando emesso contro di lui 26 marzo 1574 dal Consiglio di dieci, con il divieto della durata di due anni di ricoprire alcuna carica all'interno del Consiglio di Cadore, cfr. capitolo *infra*. Il 9 giugno 1574 Benedetto Tiepolo scrisse al Cavaliere Tiziano Vecellio lamentando la condotta del padre Vecello il quale «di amico et caro che prima mi soleva essere, in un subito mi si mostrò nemico palese, non mi salutando più et in tutto rifiutando l'amicizia mia. Anzi accompagnandosi oltre a ciò con li Venaghi et consigliandoli usò ogni termine et di parole et di fatti non solamente contra di me, ma contro la patria sua [...] con lasciarsi pubblicamente intender che costì erano state fatte pazzie et che bisognava revocare il tutto et dare il bosco al clarissimo Contarini et ai Venaghi et che gli avrebbe fatto revocare ogni parte [...], AMCP, senza collocazione, Eicher Clere, *La Comunità sregolata*, p. 62.

⁹⁴ AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1574 agosto, 1575 gennaio 4.

⁹⁵ AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1574 ottobre 25.

poveri uomini», costringendoli ad una precipitosa e immediata fuga⁹⁶.

Un altro e forse più delicato fronte di conflittualità fu quello che contrappose gli interessi dei singoli comuni a quelli dei mercanti, in quanto la locazione di un bosco decisa dal Consiglio sottraeva alle comunità locali la disponibilità di quel bene. Nulla potè nel 1575 il comune di Lozzo contro l'intenzione del Consiglio di concedere in locazione il bosco da foglie di Longiarin a Piero Bianchini dopo che questo gli aveva concesso ingenti prestiti⁹⁷.

Ben più difficile fu per il Consiglio sottrarre boschi a comuni politicamente forti, quale fu, ad esempio, Comelico Inferiore. Più volte, infatti, i rappresentanti di questo comune avevano fatto respingere in Consiglio le allettanti proposte di Tommaso Contarini e Lorenzo Bernardo per l' affitto del bosco da foglia in Val Visdende⁹⁸. In seguito ai ripetuti dinieghi degli ufficiali di Comelico inferiore, primi fra tutti il cavalier Vecellio, il Consiglio inviò ai richiedenti una missiva nella quale si ribadì l'impossibilità di procedere alla locazione sia «perché tal bosco si conserva a beneficio et bisogno di poveri di Cadore per sustentatione delle sue famiglie» sia per l'ostinata opposizione degli ufficiali poiché «vive una parte del magnifico Consiglio che simili boschi non si possono dar

⁹⁶ Così riferirono i messi del Consiglio: «pervenuti a un luogo chiamato In pause e così caminando per strada ser Zambattista Venago con li suoi operarii al numero di 25 in circa quali lavoravano in menada sul fiume dell'Ansiei, visti li detti noncii et deputati non avendo alcun rispetto né riverentia li detti noncii rappresentanti di esso magnifico Consilio et Comunità né temendo la giustizia con grandi stridori, beffe et chiassi insuperarono li detti noncii et deputati chiamandoli magnadori di comunità, magnadori di commun, magnadori del sangue di poveri huomini et altre sorte di ingiurie in obrobrio et vilipendio si di essi noncii come di esso special Consilio», (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1575 novembre 20).

⁹⁷ Si trattava di un prestito pari a 5910 lire, AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1575 settembre 11. La parte che concede il bosco di Longiarin e il bosco di Collalto a Piero Bianchini è in AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1575, novembre 20).

⁹⁸ AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, b. 32 (1580 settembre 11), Sul tema cfr. Agnoletti, *Commercio*, p. 1034.

via se non passa la parte di tutte ballotte...»⁹⁹. C'è tuttavia ragionevolmente da sospettare che dietro al deciso rifiuto del centenaro di Comelico premessero altri pretendenti, primi fra tutti Andrea Bianchini o il cavalier Tiziano Vecellio che proprio in quegli anni (come avremo modo di esaminare oltre) aveva avviato, anche grazie alla sua posizione di ufficiale di quel centenaro, i suoi lucrosi traffici nelle vizzate comunali¹⁰⁰. La forza e la determinazione del comune di Comelico inferiore, fu tale da respingere tali tentativi anche successivamente mantenendo la piena disponibilità del bosco di Val Visdende¹⁰¹.

Un utilizzo specifico del bosco fu quello destinato allo svolgimento di attività artigianali legate alla fusione dei metalli ricavati nelle vicine miniere delle valli adiacenti (Colle Santa Lucia e Zoldo)¹⁰². Condizione necessaria per l'avvio di tali attività fu quella di disporre di ingenti e facilmente accessibili quantitativi di legname, esigenza questa che pose in concorrenza gli interessi dei proprietari dei forni con quelli degli uomini delle regole. E' questo il caso del rifiuto opposto dal comune di San Vito di concedere a Benedetto Tiepolo l'uso dei propri boschi quale 'dote' del forno da ferro sito a Borca¹⁰³. Per aggirare l'ostilità delle comunità locali il

⁹⁹ AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1581 maggio 6.

¹⁰⁰ Meno di un anno dopo tale rifiuto Pietro Bianchini ottenne dal Consiglio licenza di tagliare dal bosco di Val Visdende 2000 larici in cambio di 200 ducati, (AMCC, *Deliberazioni*, b. 33, 1582 settembre 13).

¹⁰¹ AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 244 (1597 settembre 10) e c. 246 (1597 settembre 24). Per esercitare la prelazione su un bosco, un comune doveva essere in grado di pagare al Consiglio "una tassa" pari a una somma presumibilmente corrispondente a quella ricavabile dai privati. Per trattenere il bosco di Val Visdende il Comune di Comelico di sotto pagò una 'tassa' di 425 ducati, AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, cc. 248-249 (1597 settembre 24).

Nel Settecento il Consiglio di Cadore gli attribuì definitivamente il possesso della valle cfr. M. Colle, *Boschi, regole e mercanti*, p. 122.

¹⁰² Sul tema vedi Vergani, *Per la storia delle miniere*, p. 51-58. Id., *La produzione del ferro nell'area veneta alpina (secoli XII-XVI). Un bilancio provvisorio*, p. 81-84; Id., *Miniere e società nella montagna del passato*, p. 24-25 e p. 93-105.

¹⁰³ AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, (1576 maggio 21).

Consiglio deliberò che tali boschi restassero comunque promiscui e liberamente fruibili ad uso «si di fogolar come per far carboni da far ferro in detto forno et altro per comodità delle loro case», lasciando tuttavia il forno anche a disposizione degli uomini della comunità locale¹⁰⁴. La decisione non eliminò i contrasti con le comunità; solo due anni dopo il Tiepolo denunciò la comunità di Vodo di far “ampia atque novallia”, ossia di dissodare e portare a coltura i terreni destinati alla ricrescita delle piante¹⁰⁵; così pure fu il segno di una diffusa ostilità da parte delle comunità la mancata approvazione in Consiglio di due ulteriori richieste presentate dallo stesso patrizio veneziano, la prima di ottenere l'esclusivo utilizzo del bosco di Cibiana precludendolo agli uomini della Valle di Zoldo, la seconda di far uso dei legnami tagliati “che vanno di male” nelle vizze pubbliche¹⁰⁶. I quantitativi di legname riservati al forno si rivelarono comunque insufficienti a sostenere il sistematico funzionamento dell'impianto; ritrovandosi «molto a stretto di boschi, per la grandissima quantità di carboni che li bisognano» il Tiepolo riuscì a far approvare nel 1580, con una lievissima maggioranza di voti favorevoli, la parte con cui gli venne concesso l'adiacente bosco di Cercenà e successivamente quello di Cevoliè¹⁰⁷, delle riserve boschive da tempo contese tra le comunità di San Vito e Vodo. Fu certamente l'offerta di 200 lire a convincere i consiglieri, ma certamente determinante nella decisione fu la volontà di

¹⁰⁴ AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, (1576 maggio 26). L'anno successivo la concessione al Tiepolo fu prorata per dieci anni, ponendogli tuttavia il divieto di ‘far mercantia’ del legname AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1577 luglio 14).

¹⁰⁵ AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1579 giugno 12).

¹⁰⁶ AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1580, ottobre 6).

¹⁰⁷ AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1580 ottobre 6; 1581 ottobre 4; 1581 ottobre 6). Il bosco di Cevoliè era posto nel territorio di Vodo e pertanto costantemente conteso da quella comunità. Nel 1581 il canone di locazione del bosco di Cevoliè affittato al Tiepolo era di 80 ducati.

chiudere quella lunga contesa tra comunità realizzata a colpi di ritorsioni e di dispendiose cause legali¹⁰⁸.

La vicenda dimostra come, talvolta le divergenze di interessi tra comunità locali fossero talvolta determinanti nell'impedire un'azione unitaria di tutela e conservazione del patrimonio pubblico, specie quando questo era maggiormente esposto alle aggressioni dei capitali privati.

2.6. Vitze e boschi di confine: il caso di San Vito

I conflitti per il possesso dei boschi riguardarono con pari intensità tanto comunità inserite nel medesimo ambito istituzionale e amministrativo, quanto comunità appartenenti ad entità statuali diverse; le difficoltà di dirimere tali controversie nasceva dalle caratteristiche naturali dei boschi che mantennero, per tutta l'età medievale e moderna, la connotazione di aree incerte (sotto l'aspetto giurisdizionale e possessorio), esterne e marginali, come attesta anche la comune radice etimologica di foresta e forestieri (dall'avverbio latino *foris*)¹⁰⁹. Questo carattere di incertezza ed indeterminazione degli spazi boschivi non poteva perdurare a fronte della crescente importanza che tali aree rivestivano per le comunità e del loro crescente interesse economico: il bosco, nel corso del Cinquecento e specie in quest'area, divenne, a qualsiasi livello, uno spazio vieppiù conteso¹¹⁰.

Il patrimonio del comune di San Vito era costituito prevalentemente di pascoli e prati in «maggior copia che altro centenaro di Cadore» e tale si mantenne anche nei secoli successivi, ricoprendo, negli anni del Catasto austriaco

¹⁰⁸ AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, (1580 ottobre 6).

¹⁰⁹ Ambrosoli, *Introduzione*, p. 20.

¹¹⁰ Sul contenzioso tra i villaggi per il possesso dei boschi cfr. Bianco, *Strutture comunitarie*, p. 169-180.

rispettivamente il 51 e 23 per cento della superficie, mentre il bosco nella stessa rilevazione fu stimato solo al 10 per cento.

Nel Cinquecento, i boschi utilizzati dalla comunità di San Vito furono sottoposti a regimi patrimoniali diversi: la prevalenza fu costituita da *vizze* assegnate alle comunità nel corso del secolo, nel complesso sette secondo quanto riportato dai rappresentanti del comune di Vodo che con forza si opposero ad altre concessioni: «la vizza sopra Cancia, la vizza sopra Marceana, [...] , la vizza vecchia sopra San Vito, la vizza sopra la Forcella, la vizza sopra Pobarcho et la vizza della Monte»¹¹¹. Quelle più frequentemente nominate nei documenti cinquecenteschi sono le *vizze* di Barco, di Pobarco e Sacco, queste ultime concesse dal Consiglio nel 1548, la vizza di Cercenà confinante con la ‘dote’ del forno di Benedetto Tiepolo e a lungo contesa con il comune di Vodo¹¹².

Inoltre la comunità sanvitese poté disporre anche di altre aree boschive: si trattò dei boschi comuni (non ancora vizzati) di Pozuogo, Salvianiera e Giau. Questi boschi posti al confine con i territori di pertinenza della comunità ampezzana (regola di Ambrizzola), rientrarono in un regime patrimoniale diverso rispetto alle *vizze* precedentemente descritte, trattandosi, non ad inizio Cinquecento di boschi promiscui e pertanto ancora in comune con le regole ampezzane. Il facile accesso alle vie di comunicazione e al trasporto del legname (Boite) resero tali boschi particolarmente ambiti ed appetibili ed altrettanto estenuanti le conseguenti contese per la loro esclusiva

¹¹¹ AMCC, *Deliberazioni*, b. 31 (1573 giugno 12). E' del 1759 l'assegnazione in vizza del bosco di Geralba, cfr. *Laudo di monte*, p. 70-71.

¹¹² L'assegnazione della vizza di Pobarco e Sacco in AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1548 gennaio 23), cfr. *Laudo di monte e pian*, p. 53; l'assegnazione della vizza di Cercenà in AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1580 ottobre 16).

attribuzione ed utilizzo¹¹³. La presenza poi delle fucine di Borca e Pescul con il loro incessante bisogno di legname da combustione, poneva a rischio le riserve boschive del territorio. Avendo precisa consapevolezza dell'importanza e necessità di tenerne precisa cognizione e memoria scritta, gli uomini delle regole di San Vito nel 1516 disposero di aggiornare la "charta delle vizze" e nel 1628 di redigerne una nuova redazione, essendo smarrita quella antica¹¹⁴.

Nel corso di tutta l'età moderna, la conflittualità per il possesso e l'utilizzo dei boschi si manifestò a tutti i livelli: tra regole appartenenti allo stesso comune (Borca e San Vito), tra differenti comuni (San Vito e Vodo), fra comunità appartenenti ad ambiti statuali differenti (Ampezzo e San Vito).

Assai lunghe e accese furono le controversie che contrapposero, nel corso del Sei e Settecento, le regola di San Vito e Borca: una prima controversia si manifestò nel 1637 e si compose faticosamente solo nel 1647 con la fissazione di nuovi confini che inglobarono le nuove acquisizioni e sancirono il reciproco riconoscimento del diritto di pascolo nei boschi; una seconda si concluse nel 1674 con un accordo in cui si assegnò alla regola di Borca la *vizza* di Sottiera, a quella di San Vito quella di Sopratiera e Cene. Alla lunga serie di ritorsioni, rappresaglie e azioni legali che si protrassero per

¹¹³ Nel 1574 si mise ando al bosco conteso tra San Vito e Vodo, proibendo a chiunque di tagliare (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1574 agosto 20). Nel 1580 Vodo si oppose alla concessione a San Vito del bosco nelle pertinenze dei Vodo; in questa occasione si chiese di estromettere San Vito dalla votazione (AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, 1580 dicembre 11). Nel 1581 il Consiglio respinse la sentenza arbitraria tra San Vito e Vodo in merito all'accordo per la concessione della vizza (AMCC, *Deliberazioni*, b. 33, 1581, ottobre 4). Nel 1582 i rappresentanti della comunità di San Vito chiesero nuovamente una vizza in Val dell'Ancona, fino alla Gusella. Nello stesso anno la concessione venne approvata (AMCC, *Deliberazioni*, b. 33, 1582 febbraio 3 e 1582 giugno 16, 1583 febbraio 3).

¹¹⁴ De Sandre, *Le proprietà collettive*.

decenni, seguì la fissazione dei confini attraverso l'incisione di croci su pietre e alberi posti sui punti estremi¹¹⁵.

Lunghe e travagliate anche le contese per il godimento dei boschi comuni di Pozuogo, Salvaniera e Giau, al confine con il pascolo della regola ampezzana di Ambrizzola, un confine questo da sempre incerto e conteso nonostante i numerosi arbitrati e sentenze volti a stabilire i territori di reciproca spettanza per l'esercizio di pascolo¹¹⁶. Una volta avvenuto il passaggio al dominio imperiale, gli ampezzani, continuarono a ritenersi titolari del diritto di godimento di quei boschi in virtù della loro antica appartenenza alla Comunità del Cadore. In particolare nel 1550 gli uomini delle comunità ampezzane abbattono un gran numero di piante per venderle a mercanti veneti, provocando la decisa reazione della comunità sanvitese. In attesa si perfezionassero gli accordi per la fissazione di confini da parte delle reciproche autorità statali (cosa che avvenne, come abbiamo avuto modo di illustrare, solo con i trattati del 27 novembre 1582), queste ultime posero il bando su quei boschi proibendo a chiunque (forestieri e cadorini) di tagliare (1557 marzo 26); i legnami illegittimamente tagliati vennero posti sotto sequestro con divieto di chiunque di asportarli dal sito conteso. Si trattò di misure ripetutamente violate da ambo le parti, come avvenne nel 1561 quando questi boschi furono presi d'assalto dagli uomini delle comunità ampezzane le quali avevano tagliato, devastato ed asportato un gran numero di piante. Episodi analoghi si ripeterono nel 1573, 1575, 1576 1579 e 1580¹¹⁷.

Abbiamo già illustrato il lungo e faticoso percorso che portò alla fissazione dei confini nei tratti contesi (San Vito-

¹¹⁵ La fissazione confini dei boschi tra Borca e San Vito avvenne solo nel 1763 e nel 1765 cfr. *Laudo di monte*.

¹¹⁶ In particolare le sentenze del 1406 e del 1443, ASVE, PSCC, b. 197, volume «San Vito con Ampezo. Comeligo con Sesto» (con inserto sommario delle scritture contenute), c. 54.

¹¹⁷ ASVE, PSCC, b. 197, volume «San Vito con Ampezo. Comeligo con Sesto» (con inserto sommario delle scritture contenute), c. 38-242.

Ampezzo, Ampezzo-Auronzo, Dobbiaco-Auronzo) a seguito della sentenza del 27 novembre 1582, percorso che comportò un enorme dispendio di risorse e di spese. Una volta che l'iter di definizione dei confini fu portato a termine, le comunità interessate (in particolare San Vito, ma anche Auronzo) non tardarono a fare richiesta al Consiglio di Cadore per ottenere la concessione esclusiva (in vizza) di parte di quei boschi rimasti comuni, con l'impegno a pagare una 'tansa' pari a 400 e 300 ducati, impegno che espose questi comuni ad un ennesimo e sistematico meccanismo di indebitamento¹¹⁸. In un clima di crescente concorrenzialità tra comunità per l'uso delle risorse e all'interno di un mutato quadro politico-istituzionale, come quello che si venne a creare con il passaggio dei territori ampezzani al dominio asburgico, il mantenimento dell'uso promiscuo e il godimento comune dei boschi furono destinati a scomparire.

2.7. Le vizzate bandite per l'Arsenale: il bosco di Somadida o vizza di San Marco

La vizza di San Marco costituì uno dei sessantacinque boschi (tra i quali quelli di Montona in Istria, del Cansiglio e del Montello) su cui la Serenissima, tra il XV e il XVI secolo, pose il bando, una tra le molte misure amministrative e

¹¹⁸ Esempio fu l'esito che ebbe la vicenda della vizza dello Spalto assegnata al comune di Auronzo: per pagare al Consiglio di Cadore in tempi brevi parte della 'tansa' di 300 ducati, il comune dovette fare ricorso ad un prestito dal cavalier Vecellio. L'affare si rivelò alla lunga irto di complicazioni poiché solo due anni dopo i rappresentanti del comune lamentavano che, proprio su quel bosco posto a confine e pertanto ripetutamente sottoposto alle violazioni dei dobbiacesi, era stato emesso un provvedimento di sospensione dei tagli, come di prassi accadeva in caso di violazione del confine. Questa sospensione ovviamente ledeva il comune poiché il locatore a cui il comune aveva nel frattempo concesso il bosco, Alvise Malipiero, pretendeva «voler in dredo gli denari che fin hora hanno a tal conto sborsato, buona parte delli quali sono stati dati a questa Magnifica Comunità a conto della sua tansa», *Ibid.*, c. 66 (1585 febbraio 21) e *Ibid.*, c. 82 (1587 gennaio 14).

legislative messe in atto sottoporre ad un preciso ed efficace controllo il proprio patrimonio boschivo¹¹⁹.

Il bosco di Somadida, ricco di abeti e larici necessari alla costruzione degli alberi delle navi grandi e delle galee, venne bandito per i bisogni dell'Arsenale nel 1463 (acquisendo per questo la denominazione di vizza di San Marco)¹²⁰. Collocato a circa 1000 metri d'altezza, a monte dell'abitato di Auronzo e sulla destra del torrente Ansiei, il bosco occupò una superficie di circa 381 ettari¹²¹. Si estese proprio tra il territorio di Auronzo e quello di Ampezzo che ne continuò a detenerne la parte occidentale (questa mantenne il nome di bosco di Somadida). Dopo il 1511, avvenuto il passaggio dell'Ampezzo all'Impero, il bosco si trovò a segnare il delicato nuovo confine di Stato. Ripetutamente la Serenissima tentò di acquisire la porzione del bosco rimasta agli ampezzani, senza riuscirci; per proteggere la propria riserva dalle reiterate aggressioni dei boscaioli ampezzani le autorità venete ottennero, nel 1605, la creazione di una fascia di rispetto (il cosiddetto *antipetto* della vizza di San Marco) entro la quale non si potevano effettuare tagli¹²².

¹¹⁹ Dagli ultimi decenni del Quattrocento infatti maturò una fitta attività amministrativa e legislativa in materia di boschi e legno. Le principali misure furono essenzialmente due: la "Provisio quercuum" cioè la legge del 1470 che riservò ad uso pubblico tutti i roveri del territorio e l'istituto del bando che dispose la destinazione integrale di alcuni territori boschivi per Arsenale. Negli anni 1568-1569 fu realizzata la catastrizzazione di tutti i roveri al di qua del Mincio. Per un generale inquadramento del tema cfr. Di Berenger, *Saggio*, p. 41; Vergani, *Legname per l'Arsenale*, p. 20-22.

¹²⁰ Secondo Di Berénger si trattò, più che di un bando imposto, di una rinuncia spontanea da parte del Consiglio di Cadore per ottenere il ribasso del prezzo del sale e liberarsi dalla servitù di cedere legnami alla Repubblica, Di Berenger, *Saggio*, p. 44-45. Sulla presunta e volontaria donazione di questo bosco a Venezia definita "la bella favola di Somadida" cfr. anche Sacco, *La vita*, p. 57; sul tema cfr. anche Casanova De Marco, *La Domiante*, p. 60-72.

Sulla politica veneziana in materia boschiva in altri territori (in particolare il bosco di Carpaneda sui Colli Euganei) cfr. Knapton, *Il Consiglio dei X nel governo della Terraferma*, p. 235-60.

¹²¹ Spada, *Somadida*, p. 103-108; su Somadida, cfr. anche Di Berénger, *Saggio*, p. 74.

¹²² De Toni, *L'antipetto della vizza*.

Nonostante vi fossero state preposte autorità di controllo (il capitano della vizza) e vi fossero ordinate ripetute ispezioni, la gestione di questo bosco di confine fu e rimase difficile e delicata¹²³. Tagli abusivi, scorpori e incendi si ripeterono per tutto il secolo XVI¹²⁴. A queste azioni certo non erano estranei gli uomini delle comunità locali, prima fra tutte quella di Auronzo, che male avevano sopportato il bando posto su un bene comune¹²⁵, uno spazio che continuarono ad utilizzare in determinati periodi dell'anno per il pascolo del bestiame, in virtù del mantenimento di tale diritto¹²⁶. Nemmeno i capitani della vizza risultarono totalmente esenti da ogni responsabilità per incuria o per dolo, come avvenne quando la carica fu affidata al noto Vecello Vecelli, come ebbero a denunciare negli anni Sessanta e Settanta del Cinquecento tanto gli uomini delle comunità locali che le stesse autorità veneziane¹²⁷. Dopo una visita al bosco, infatti, il provveditore

¹²³ Oltre al capitano della vizza esistevano altre figure preposte alla tutela dei boschi. In Cadore, già a partire dal 1470 era stata istituita la carica dei Soprastanti ai boschi comunali (“custodes nemorum”) che percepivano uno stipendio a carico del Consiglio generale pari a 15 soldi al giorno, con l’incarico di sorvegliare i boschi di confine, detti *defensorii*, cfr. Di Berénger, *Saggio*, p. 99.

Un altro esempio di difficile gestione di un bosco di confine tra differenti giurisdizioni è quello di Val Tovanella bosco suddiviso tra la Comunità di Cadore e Belluno, Vergani, *Un incendio*, e Angelini, *La Val Tovanella*.

¹²⁴ Cfr. la lettera inviata dal capitano Pietro Arimondo il 19 ottobre 1516, Sacco, *La vita*, p. 98 o in quella del 15 marzo 1540 a firma del capitano Vincenzo Dal Molin, Sacco, *La vita*, p. 167. Un grave incendio venne denunciato dal capitano Girolamo Morosini nel 1558 Casanova De Marco, *La Dominante*, p. 65.

¹²⁵ Così descriveva nel 1516 la vizza di San Marco il capitano Pietro Arimondo inviato a compiere un sopralluogo: «Ma per quanto ho possuto veder là è un bellissimo zardino et ne è dentro de bellissimi legni longi, dreti et grossi et è cosa da esser existimada. In la qual, in verum, ne è sta fatto gran danno et taiado molti legni per far taie de le quali bona parte ne è de passa 20 in 22 et è sta fatto taie et parte sono in terra. Et farò, poi tal proclama con pene severissime che de cetero niun tocharà dita viza», Sacco, *La vita*, p. 98.

¹²⁶ Il diritto di pascolo nel bosco di San Marco rimase in vigore fino al 1668, cfr. Vergani, *Legname*, p. 404.

¹²⁷ Scrivevano infatti i rappresentanti dei comuni di Auronzo, Domegge e Oltrepieve: «Che oltre li carichi che il detto Vecello ha dalla comunità di Cadore è anco capitano della vizza dei boschi della Vostra Serenità che sono nelle pertinentie del Commun di Auronzo, vinti miglia lontano dalla Pieve di Cadore dove habita detto Vecello et qual per tal lontananza et per attender essi agl’altri suoi carrichi, con li quali rode e consuma tutta la contrada di Cadore, non va nelli detti boschi della Serenità Vostra quasi mai et così rare volte che per difetto suo il boscho può andar in total ruina et estermio», AMCC; b. 139 (1572, agosto 22).

veneziano Piero Zane accusò il Vecellio di essere responsabile del notevole restringimento degli originari confini ¹²⁸.

Il bosco di Somadida, costituì una delle principali riserve boschive della Serenissima, per le pregiate varietà arbustive (costituite prevalentemente da alberi resinosi) e per l'elevata densità delle piante presenti che raggiunse, ancora alcuni secoli dopo, livelli assai superiori a quelli altrove riscontrabili¹²⁹. Ma l'utilizzo sistematico del legname ricavabile, non dovette rappresentare questione semplice a causa del difficile sistema di trasporto¹³⁰. La Dominante, infatti, impose che le operazioni di taglio e trasporto del legname dal bosco sino a Perarolo fossero interamente a carico delle comunità locali secondo tratte di percorrenza stabilite e per una tariffa concordata e pagata dell'Arsenale. Si trattò di un gravame malamente sopportato dagli uomini delle comunità, perché realizzato in un periodo di intenso lavoro (i mesi autunnali per il taglio delle piante e quelli invernali per il trasporto sino a Perarolo in attesa della fluitazione primaverile) e per di più a tariffe inferiori rispetto a quelle che si sarebbero potute ricavare da committenti privati.

Nel 1571 si aprì un lungo processo, dai toni accesi e dalle profonde implicazioni, che contrappose le comunità di Comelico superiore e inferiore alle comunità di Auronzo, Domegge e Oltrepieve in merito alla regolamentazione agli

¹²⁸ ASVE, Secreta, A.p.G.C., filza 25-26 riportato anche in Dal Borgo e Caniato, *Dai monti alle Lagune*, p. 106-108. Sulle responsabilità della classe dirigente locale nell'omettere i processi contro coloro che creavano danno al patrimonio forestale del bosco di San Marco cfr. le missive del capitano Pietro Loredan nel 1550 in Casanova De Marco, *La Dominante*, p. 65.

¹²⁹ Nel Catasto austriaco il bosco di San Marco raggiungeva le 300-400 piante per campo, laddove in Comelico, se ne censivano al massimo 100-150, Scarpa, *L'agricoltura del Veneto*, p. 24.

¹³⁰ Scrive Berénger: «La più preziosa [delle foreste di montagna, n.d.r.] per l'eccellenza del legname d'abete, superiore per elasticità e forza a qualunque altro congenere nell'Europa, era il bosco di Somadida nel Cadore, di ettari 1586 (comprese 1207 di roccia nuda); ma ciò non pertanto poco giovevole alla Repubblica, almeno fino all'anno 1770, in cui soltanto fu costruita una strada carreggiabile col dispendio di 12000 ducati, sostenuto dalla Comunità cadorina, Di Berénger, *Saggio*, p. 74.

oneri di trasporto del legname, che come detto, si effettuava suddividendo le tratte di percorrenza tra gli uomini dei dieci centenari. Erano gli anni della guerra contro il Turco e pertanto, la pressione degli organi di governo veneziani sulle comunità locali, per ottenere il celere e massiccio invio di legname da destinarsi alla costruzione della flotta, fu forte. La suddivisione delle tratte di percorrenza tra i centenari fu questione delicata, frutto di mediazioni continue tra forze ed interessi contrapposti (singoli comuni, Consiglio di Cadore e Serenissima). Nel corso del Cinquecento tale suddivisione (la cosiddetta “regolazione de’ porti”) fu fatta e rifatta ripetutamente, su pressione ora dell’uno ora dell’altro comunità. Vigeva infatti una regolamentazione stabilita nel 1532 dal Consiglio di Cadore secondo la quale Comelico, Auronzo, Selva e Pescul si dovevano far carico del trasporto nel tratto di strada compreso tra il bosco di San Marco il bosco di Gogna, Oltrepieve e Domegge di quello tra Gogna e Val di Crox, Pieve e Valle di quello tra Val di Crox e l’Altariolo (Calalzo), Venas e San Vito di quello tra l’Altariol al Pian delle Forche (sopra Perarolo). Il trasporto avveniva, d’inverno, sotto la direzione di un addetto che, con l’ausilio di alcuni buoi, si metteva «a timon» ossia guidava il gruppo dei trasportatori, impartendo loro le indicazioni «per non esser li homeni esperti a questo»¹³¹. Già nel 1533, il tratto di percorrenza a carico degli uomini di Pieve e Valle venne modificato (non più all’Altariol, ma a Pieve)¹³²; nel 1541 la comunità di Auronzo ottenne di portare i legni non a Gogna ma a Schiavina¹³³; nel 1543 si suddivise il primo tratto di percorrenza tra il bosco di San Marco e Gogna, ripartendolo tra gli uomini di Auronzo, che avrebbero dovuto condurre il legname fino a “un certo tabià detto di Cercenà” e gli uomini

¹³¹ AMCC, b. 123, fasc. 11, c. 42 (1532 gennaio 11) e c. 69 (1532, ottobre 27)

¹³² AMCC, b. 123, fasc. 11, c. 45 (1533 gennaio 22).

¹³³ AMCC, b. 123, fasc. 11, c. 47 (1541 novembre 28).

di Comelico che vi avrebbero dovuto provvedere fino a Gogna¹³⁴. Nel 1544 gli uomini di Selva e Pescul, in ragione della grande distanza che li separava dai luoghi, ottennero di pagare una somma in denaro agli uomini di Auronzo che avrebbero realizzato le operazioni di trasporto in loro vece¹³⁵.

Ma furono gli uomini del centenaro di Comelico ad opporsi più drasticamente, lamentando che il tratto di loro competenza risultava essere “più della metà del viazo”¹³⁶ e ancora nel 1545 rifiutandosi di trasportare i legni *squarati* (più lunghi delle taglie)¹³⁷. Nel 1571 essi chiesero ed ottennero che il Consiglio procedesse ad una riforma della “regolazione de’ porti” secondo una suddivisione a loro più favorevole¹³⁸.

La “nova regulatione” incontrò la tempestiva opposizione degli uomini di Auronzo, Domegge e Oltrepieve decisi a ricorrere presso l’Avogaria di Comun contro lo stesso Consiglio di Cadore che, a parer loro, aveva favorito il centenaro di Comelico. E la ragione di ciò, sottolinearono, stava nel sostegno e nel favore prestato dal Consiglio agli interessi della famiglia Vecellio, ufficiali di Comelico. Si aprì pertanto un periodo di lunghe controversie che coinvolse comuni, autorità locali e le stesse magistrature veneziane. Auronzo, Domegge e Oltrepieve, si rifiutarono di trasportare il legname secondo la “nova regulatione”, facendo appello ai provvedimenti emessi a loro favore dai Provveditori all’Arsenale i quali, preoccupati per il mancato e ritardato afflusso del legname in città, ordinò che la ‘nova regulatione’ venisse sospesa rimanendo in vigore le norme precedenti¹³⁹. A

¹³⁴ AMCC, b. 123, fasc. 11, c. 49 (1543 ottobre 23).

¹³⁵ AMCC, b. 123, fasc. 11 c. 52 (1544 gennaio 18)

¹³⁶ AMCC, b. 123, fasc. 11, c. 56 (1544 giugno 30); c. 61 (1552, gennaio 22)

¹³⁷ AMCC, b. 123, fasc. 11, c. 58 (1545 settembre 20)

¹³⁸ AMCC, b. 123, fasc. 11, c. 64 (1571 marzo 11); c. 65 (1571 settembre 26); *Ibid.* c. 71 (1571 novembre 11).

¹³⁹ AMCC, b. 123, fasc. 11, c. 3 (1572 febbraio 14); parimenti una ducale al capitano di Cadore in cui si ordinava che i centenari di Comelico trasportassero la loro parte di legnami secondo i precedenti regolamenti e

sua volta, il centenario di Comelico ribadì la propria volontà di far valere e rispettare quanto di recente stabilito dal Consiglio di Cadore, di fatto respingendo gli ordini impartiti da Venezia. A livello degli organi del potere locale, la questione della “regolazione de’ porti” fece emergere antiche e più profonde rivalità (tra capitano e vicario) e ancora fra gruppi e consorterie familiari (Vecellio e Soldano). Da una parte il capitano ribadì la sua ferma intenzione di rispondere agli ordini del governo centrale (in particolare quello, emanato dai Provveditori all’Arsenale), dall’altra il vicario che intese rivendicare le prerogative proprie e del Consiglio, tra le quali quella di imporsi sui centenari di Auronzo Domegge e Oltrepave¹⁴⁰. E ancora il cancelliere del capitano Odorico Soldano che accusò vicario e Consiglio di Cadore di evidenti connivenze con l’ufficiale di Comelico, nella persona del cavalier Tiziano Vecellio.

Passato l’inverno, che costituiva il momento più propizio, il trasporto del legname si fece più difficile. L’inviato dell’Arsenale, stremato dalla situazione poiché «in questo paese non vi è obedientia alcuna», ordinò che i tronchi fossero portati a valle facendoli fluitare lungo il torrente Ansiei e il 6 aprile del 1573 riferì che a causa delle dilazioni e dei disordini il legname era giunto a Venezia molto danneggiato e con un notevole grande aggravio di spese¹⁴¹.

Fu forse per aggirare queste ed altre difficoltà a fronte dell’incessante necessità di legname se la Dominante tentò anche successivamente di porre al bando anche altre riserve

che ogni altra innovazione dovesse essere stabilita dai Provveditori all’Arsenal.

¹⁴⁰ AMCC, b. 123, fasc. 11, c. 83 (1572 marzo 18).

¹⁴¹ AMCC, b. 123, fasc. 11, c. 95 (1572 aprile 29); AMCC, b. 123, fasc. 11, c. 101 (1573 aprile 6). La questione non fu assolutamente risolta tant’è che il 6 ottobre 1581 i rappresentanti di Domegge, Oltrepave e Auronzo chiesero nuovamente il ripristino delle precedenti norme. Auronzo protestò per il carico eccessivo nel trasporto dei legnami all’Arsenale, cui seguì il ricorso dei rappresentanti di Comelico. Si decise di eleggere un collegio per la regolazione dei porti.

boschive del territorio. Nel 1580 con un ordine del Provveditore sopra boschi Piero Zane trasmesso dal Luogotenente della Patria si ordinò che ben dieci boschi posti prevalentemente nel territorio di Comelico fossero banditi e riservati all'Arsenale veneziano per uso di legname da “galia et antenne”¹⁴². Il provvedimento non poté che sollevare la decisa opposizione del Consiglio di Cadore, che tempestivamente prese la decisione di inviare a Venezia i propri rappresentanti, nella persona di Giovanni Genova e di Tiziano Vecellio il Cavaliere, per ottenere la revoca dei bandi¹⁴³. Il 12 dicembre di quello stesso anno il Consiglio di dieci ordinò al Provveditore la sospensione del bando¹⁴⁴.

Al di là di queste specifiche vicenda, interessa rilevarne le implicazioni di fondo.

Una prima osservazione riguarda i rapporti tra le comunità: negli anni in questione apparve prevalere una tendenza alla frammentazione, alla divisione, alla contrapposizione tra i diversi organismi territoriali, tendenza che sembrò cancellare ogni traccia di coesione degli antichi legami comunitari. In questo quadro la struttura federativa rappresentata dal Consiglio di Cadore, solo occasionalmente si rivelò capace di svolgere un'azione di governo unitaria e di mediazione tra i diversi interessi. Gli entità territoriali minori tesero pertanto sempre più a rendersi autonomi rispetto alle strutture federative, rivendicando un rapporto diretto di dipendenza dal Principe, come dimostrarono i centenari in questione

¹⁴² Si trattò dei boschi così denominati: Intopo, Sutil, Bordana e Sisanis, Avariza, Visidende, Valle di Franza, Chiavion, Monte di Sesis, Clapes o Val de Bais, Costa Mezana AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1580 ottobre 18).

¹⁴³ AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1580 ottobre 28, 1580 novembre 6). Risulta ancora che nel 1586 il Consiglio ricorresse a Venezia per revocare il bando posto sul bosco di Longiarin affittato ai Bianchini (in *Deliberazioni* b. 13, c. 80, 1586 marzo 1)

¹⁴⁴ (ASVE; Secreta APGC, filza 25-26, 1580 dicembre 12; su questa vicenda vedi anche Di Berénger, *Saggio*, p. 41.

ricorrendo direttamente alle magistrature veneziane, senza passare attraverso gli organismi federativi del territorio¹⁴⁵.

Una seconda osservazione riguarda il ruolo del Consiglio di Cadore e la sua decisa volontà di rivendicare e pretendere una posizione di autonomia e centralità nella soluzione delle questioni interne al territorio escludendo ogni ingerenza delle autorità centrali. L'insistenza con cui i rappresentanti del Consiglio dissero di voler «deffender le libertà di essa Comunità, suoi privilegi statuti et giurisdittioni et antichissime consuetudini circa il regolar et far porti in Cadore» ne è l'attestazione più eloquente.

Una terza osservazione va fatta sul difficile equilibrio svolto dalle magistrature veneziane nel tentare una mediazione tra istanze spesso opposte, salvaguardando sempre e comunque gli interessi e le priorità della Dominante. Quanto sopra illustrato dimostra la fragilità su cui poggiò il sistema di rifornimento urbano in un settore strategico come quello del legname, così largamente sottoposto e dipendente, oltre che dall'accondiscendenza delle comunità, anche dai loro difficili equilibri interni¹⁴⁶.

¹⁴⁵ Chittolini, *Città*, p. 138-144.

¹⁴⁶ Un altro significativo episodio si verificò nel 1591, quando il provveditore all'Arsenale Cristoforo Venier si recò a Somadida per disporre un ingente taglio di 1200 tra *taglie* e *squaradi*. Gli ufficiali della Comunità, primo fra tutti il cavaliere, non vollero prendere i necessari e celeri provvedimenti per costringere gli uomini delle comunità (prime fra tutti Auronzo) a sottomettersi alle richieste della Dominante, scontrandosi pertanto con il provveditore veneziano cfr. Sacco, *La vita*, p. 36 e 65.

CAPITOLO 3

L'economia di montagna

3.1 Il commercio del legname

Il commercio del legname nelle valli cadorine è attestato dai primi decenni del secolo XIII e, a partire dagli anni Settanta del Trecento, è documentata con sistematicità la presenza nel settore di mercanti provenienti dai maggiori centri urbani¹.

La ricca normativa statutaria e le delibere emanate dal Consiglio cadorino dalla seconda metà del Trecento testimoniano come l'economia del territorio fosse già a quell'epoca pienamente dipendente dallo sfruttamento del legname. Si trattò soprattutto di norme volte a tutelare e proteggere l'economia locale, in quanto la commercializzazione del legno creò un indotto di vaste proporzioni che consentiva ad ampi strati della popolazione di integrare i redditi provenienti dal lavoro agricolo - quanto mai scarsi in un territorio di montagna - e dall'allevamento del bestiame.

In particolare, nel 1354 furono introdotte norme per tutelare la manodopera locale impegnata nel trasporto dei tronchi a valle, impedendo che si facesse ricorso a trasportatori forestieri². Nello stesso anno vennero approvati provvedimenti per proteggere dalla concorrenza le segherie di Perarolo,

¹ Fra questi, tre mercanti veneziani: Giacomello Giusti (AMCC, *Pergamene*, perg. n. 29, 1378 maggio 7) Bernardo Trevisan (*Ibid.*, perg. n. 34, 1381 novembre 13), Franceschino Benedetti (AMCC, *Pergamene*, perg. n. 35, 1382 maggio 4). Nel 1383 Riccobono figlio del fu *Inselerii* da Ospitale vendette a Pietro *Persigini* da Belluno conduttore di segheria un quantitativo pari a mille *taglie* di larice per 16 soldi di piccoli a taglia *Ibid.*, perg. n. 36. In realtà il flusso di legname cadorino a Venezia è attestato assai più precocemente. Uno dei più antichi documenti riguardanti l'intervento pubblico veneziano in materia di legname è del 1223: si tratta di una delibera del Maggior Consiglio nella quale si vietò la rivendita a Venezia del legname cadorino cfr. Caniato, *La Via del Fiume dalle Dolomiti*, p. 22.

² *Statuti della Comunità*, Provvisioni 1354, p. 96-97. In una provvisione del 1409 si stabilì che i mercanti forestieri che avessero condotto con propri mezzi le merci, avrebbero comunque dovuto pagare metà della tariffa ai carrettieri cadorini, *Statuti della Comunità*, p. 100.

imponendo che i due terzi delle *taglie* fossero segate in Cadore³.

E ancora, gli articoli statutari nei quali si stabilì la lunghezza massima dei tronchi che potevano fluitare lungo il Piave (non superiore ai dieci piedi, ossia 3,5 metri), trovarono la propria giustificazione, oltre che nella necessità di limitare un eccessivo disboscamento, nell' esigenza di tutelare la manodopera impiegata nel trasporto del legname su strada⁴. Così pure le norme introdotte per impedire che i forestieri tagliassero legname senza licenza del capitano, vicario e consoli furono dettate anche dalla volontà di non sottrarre all'economia locale il controllo di risorse così vitali⁵.

Se quindi le attività legate alla lavorazione e commercializzazione del legname furono avviate precocemente, è solo dai decenni successivi alla conquista veneziana della terraferma che esse acquisirono sistematicità e dimensioni di ampio respiro⁶. L'elevata domanda di legname proveniente da Venezia e dagli altri centri urbani della terraferma veneta diedero a questo settore un impulso senza precedenti⁷, nonché una dimensione spaziale e geografica di vasta scala, che proiettò tutti i soggetti coinvolti (i mercanti ma anche la manodopera) ben al di là del ristretto ambito locale. Inoltre, le dimensioni quantitative e spaziali dei traffici ci consentono di percepire il grado di integrazione fra l'economia delle valli di montagna e quella della pianura che si esplicò, prima di tutto, attraverso l'azione dei mercanti veneziani che

³ *Statuti della Comunità*, Provvisori 1354, p. 94.

⁴ Gli Statuti infatti stabiliscono il divieto di fluitare attraverso il Piave legname superiore ai dieci piedi, ossia 3,5 metri, *Statuti della Comunità*, Libro II, Trattato VII, cap. 128, p. 62.

⁵ *Statuti della Comunità*, Libro II, Trattato VII, cap. 125, p. 61; *Statuti della Comunità*, Provvisori 1354, p. 95.

⁶ Una rassegna della normativa introdotta in Cadore nel corso del Quattrocento è pubblicata da Sacco, *Delibere del Consiglio di Cadore*, p. 137-142.

⁷ In generale sulle problematiche legate al mercato del legno diretto a Venezia, cfr. Lazzarini, *Le vie del legno per Venezia*, p. 97-110.

con sistematicità operarono in continua interazione tra le aree alpine e la capitale dello Stato.

Tale domanda comportò, come abbiamo più volte sottolineato, profonde ripercussioni su queste società montane. La pluralità di occasioni e ambiti lavorativi creò un'eterogeneità e una diversificazione economica e sociale maggiore di quelle che potremmo pensare, eterogeneità che si percepisce attraverso la presenza negli atti notarili, oltre che di mercati, anche di carpentieri, fabbri, falegnami, carrettieri, capi *menada* (*fluitazione*), manodopera specializzata nella costruzione delle *stue* e delle *risine*.

Queste presenze ci restituiscono una diversa fisionomia dei villaggi montani, non assolutamente chiusi in sé stessi, ma contraddistinti da una continua mobilità e permeabilità che si manifestò prima di tutto attraverso la fitta e ampia rete di rapporti, di clientele ed di investimenti, intessuta dalle società mercantili, e in secondo luogo attraverso lo spostamento di manodopera da una vallata all'altra, da uno stato all'altro (con particolare riferimento al settore del legname ma anche a quello minerario, come avremo modo di illustrare). Queste migrazioni favorirono un'intensa circolazione di tecniche, culture, conoscenze capaci di oltrepassare l'esistenza dei confini politici e giurisdizionali, così come descritti nella prima parte di questo lavoro.

Molte altre furono le ripercussioni sulle società montane provocate dal loro inserimento nel settore economico del commercio del legname. Un primo effetto fu quello di innescare una forte conflittualità fra i diversi soggetti coinvolti per accaparrarsi il controllo delle risorse, ma anche per garantirsi la gestione delle diverse fasi connesse alla lavorazione del legname⁸. Tutti i tronchi fluitati liberamente

⁸ Uno degli aspetti più evidenti di questa conflittualità fu appunto quello di innescare una forte competizione tra i grossi mercanti locali e il patriziato veneziano per accaparrarsi i boschi più redditizi, cfr. *supra*.

dalle vallate superiori del Cadore attraverso i corsi d'acqua, Piave e Boite, passavano necessariamente attraverso il *cidolo* di Perarolo. Qui si concentrò il maggior numero di segherie nelle quali i tronchi venivano tagliati, legati in zattere e spediti a Venezia. Le segherie di Perarolo monopolizzarono il mercato, sottraendo quote di mercato agli impianti posti più a valle. In seguito alle proteste dei proprietari di segherie di Termine di Cadore, il Consiglio di Cadore nel 1453 deliberò che le *taglie* fossero ripartite tra i diversi impianti dislocati tra Perarolo e gli altri centri⁹. Così pure nel 1442 e nel 1470, quando i proprietari di segherie del territorio bellunese rivendicarono il diritto ad un terzo delle *taglie* fluitati lungo il Piave, il Consiglio cadorino presentò immediato ricorso alle autorità veneziane¹⁰.

3.1.1. Le dimensioni: alcuni dati generali

Non disponiamo di fonti dalle quali ricavare dati certi sull'entità complessiva del legname che transitava per il Cadore. Iseppo Paulini, perito della Repubblica stimò agli inizi del XVII secolo che lungo il Cismon scendessero circa 40.000 tronchi all'anno, contro i 30.000 del Piave (fino a Belluno) e i 25.000 del Cordevole¹¹.

Altri dati quantitativi ci provengono da un manoscritto molto più tardo (primi decenni dell'Ottocento) di mano dello studioso di storia locale Taddeo Jacobi, il quale trascrisse dagli atti di un notaio del Cinquecento (Bartolomeo da Sacco di Comelico superiore) i conteggi delle entrate provenienti dalla *muda* grande (dazio sulle esportazioni di legname) riscosse nel 1597 dall'allora titolare dell'appalto Tiziano Vecellio, il

⁹ Fabbiani, *Appunti*, p. 11-12.

¹⁰ *Ibid.* Sulle segherie della Podesteria di Belluno cfr. Caniato, *Notizie di segherie*, p. 155-164, Agnoletti, *Gestione del bosco*, p. 95.

¹¹ Occhi, *Boschi e mercanti*, p. 29.

Cavaliere¹². La *muda* fu senza dubbio la principale entrata fiscale percepita dalla Serenissima, poiché questo territorio fu dichiarato esente da altri tipi di prelievo in forza dei privilegi concessi sin dall'inizio della dominazione veneziana¹³.

Si tratta di dati puramente indicativi per più motivi: innanzitutto per l'incompletezza della fonte (manca infatti il terzo registro) ed in secondo luogo per la diffusione del contrabbando, problema endemico tanto nei territori veneti come in quelli arciducali¹⁴. Se si pensa che nel 1534 il solo Lorenzo Giustinian aveva fatto abbattere 70.000 faggi dal bosco di Tovanello, è ragionevole ipotizzare che si tratti di dati sottostimati¹⁵.

¹² Il riscossione della *muda* (suddivisa in *muda* grande per il legname e *muda* piccola per tutte le altre merci) veniva appaltata ai privati con un'asta pubblica presieduta dal capitano e quindi regolamentata con una serie di 'capitoli' rinnovati ogni anno. L'ammontare spettante alla Repubblica veniva fissato annualmente: a metà del '500 la somma si aggirava fra i 700 e gli 800 ducati annuali. Il sistema dell'appalto e del subappalto per la riscossione dei dazi era in uso già da secoli: nel 1371 Bertoldus de Honech concesse ad affitto l'appalto della muda, pedaggi e gabelle di Valle a Cristoforo figlio del fu Vecello da Pieve per 3500 lire, AMCC, *Pergamene*, perg. n. 21 (1371, agosto 10). Sulle altre stazioni daziarie lungo il Piave in particolare su quella di Busche (rimasta anche negli anni del dominio veneziano alla Comunità di Feltre) e Quero (alla Podesteria di Treviso), cfr. Simionato e Zoldan, *La muda del Piave a Busche*, in *La Via del Fiume*, p. 287-294; sui dazi in territorio Bellunese, rimasti anche in epoca veneziana, di pertinenza del vescovato della città, cfr. Caniato, *Il vescovo e il mercante*, *Ibid.*, p. 275-277. I capitoli di appalto della muda sono riportati in Eicher Clere, *La comunità*, p. 67. Sul tema cfr. anche Casanova De Marco, *La Dominante*, p. 73-87.

¹³ Oltre ai dazi della muda la Dominante percepiva una percentuale sulle estrazioni dei metalli e sulle condanne, cfr. Privilegi del doge Tommaso Mocenigo 1420, *Statuti della Comunità*, p. 162.

¹⁴ Numerose sono le norme contro il contrabbando contenute nei 'capitoli' annuali predisposti dal capitano di Cadore al momento di assegnazione dell'appalto della muda. Episodi di contrabbando sono attestati per tutto il Cinquecento, tra i quali quelli realizzati dai Bianchini. Al capitano di Cadore spettavano la raccolta delle denunce di contrabbando, la citazione e il sequestro delle merci. Queste prerogative furono causa di innumerevoli controversie nel corso del Cinquecento. Secondo Casanova De Marco «Il controllo del dazio nei suoi risvolti amministrativi e soprattutto giudiziari, finiva così con l'accrescere le tentazioni dei capitani a voler intervenire nei traffici locali di piccola e media intensità e a piegare la giustizia a fini di lucro, con l'assegnazione del massimo della pena pecuniaria ai rei». Al proposito vedi gli episodi verificatisi tra il 1599 e il 1600 riferiti ancora da Casanova De Marco, *La Dominante*, p. 78-80.

¹⁵ Cfr. Vergani, *Un incendio*, p. 248.

Nella rilevazione del 1597, il legname venne suddiviso a seconda della lunghezza e della tipologia: le *taglie* di lunghezza inferiore ai 4,20 metri, i *taglioni* (prevalentemente legno di faggio, utilizzato come legno da ardere) al di sotto di 3,48 metri; i legni *squaradi* ebbero lunghezza superiore alle *taglie* e furono destinati alla travatura mentre le *antenne* alla costruzione degli alberi delle navi¹⁶.

Tabella: tipologia e numero delle taglie secondo i dazi della *muda* del 1597¹⁷

Tipologia	Numero	%
<i>Taglie</i>	45.125	29
<i>Taioni</i>	64.374	41
Legni <i>squaradi</i>	39.661	25
Antenne	2.303	1
Taglie forestiere	5.506	4
Totale	156.969	100

Per ciò che i riguarda i prezzi non disponiamo ugualmente di dati organici e continuativi, anche se è certo che fra gli inizi del Cinquecento e la fine del Settecento i prezzi del legname da ardere e da opera fossero in costante ascesa ovunque, con incrementi di gran lunga superiori ai prezzi dei cereali¹⁸. Secondo alcune stime, in Cadore si verificò, tra il 1534 e il 1691, un aumento pari al 34 per cento, un aumento tuttavia che si riferì ai legni di maggior grossezza¹⁹; in territorio arciducale, tra il 1587 e il 1638, si

¹⁶ Fabbiani, *Appunti*, p. 7-8; Agnoletti, *Commercio*, p. 1027.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Corazzol, *Cineografo*, p. 223.

¹⁹ Fabbiani, *Appunti*, p. 21.

registrò un aumento ancora superiore, pari a quasi il 40 per cento²⁰. Certo queste cifre avrebbero bisogno di maggiori dettagli, poiché numerosi elementi determinavano il valore del legname, in primo luogo la sua essenza e la sua grossezza. Sempre secondo le stime riportate da Fabbiani fino al 1700 si distinsero tre qualità di *taglie* a seconda del diametro del tronco: cime da 4 a 8 once ossia da 4 a 23 cm. (le cosiddette *cime buone* misuravano 7-8 once, circa 23 cm. di diametro, mentre le *cime piccole* erano al di sotto delle 5 once, 14 cm.), cime da 8 once (23 cm.) e cime da 9 once (26 cm.)²¹. Successivamente, a partire dalla fine del '700, sempre secondo Fabbiani, si utilizzò la taglia da 12 once (34 cm.).

L'ammontare del prezzo fu determinato da numerosi fattori: l'affitto del bosco, i costi della manodopera per l'abbattimento, l'esbosco e il trasporto, i dazi. Fabbiani suppone che, fino al 1700, il pagamento ai boscaioli per il lavoro compiuto incidesse sul prezzo di vendita per i due terzi, il restante terzo fosse ascrivibile ai diritti del proprietario del legname²². Occhi, per il territorio arciducale, ipotizza che il costo della manodopera (in viveri e salari) per l'abbattimento, l'esbosco e il trasporto raggiungesse quasi la metà delle spese, mentre l'altra metà fosse rappresentata dai costi delle concessioni²³. Corazzol avanza ipotesi più articolate: a metà Seicento la proprietà dei diritti di taglio incideva da $\frac{1}{4}$ ai $\frac{2}{5}$, secondo la qualità del legname, il costo del taglio e della trasformazione in borre dal 38 al 46 per cento (a seconda che si trattasse rispettivamente di legno di faggio o di abete), mentre il trasporto e le spese fiscali e amministrative da Fonzaso a Padova per un altro 25 per

²⁰ Occhi, *Boschi e mercanti*, p. 107.

²¹ Sulle diverse nomenclature del legname in Cadore cfr. Fabbiani, *Appunti*, p. 21.

²² *Ibid.*

²³ Occhi, *Boschi e mercanti*, p. 108.

cento circa (con valori che oscillarono tra il 22 per cento per il legno di faggio e del 26 per cento per quello di abete)²⁴.

3.1.2. Il trasporto

Gli studi sulle operazioni di trasporto e lavorazione del legname in Cadore sono stati in questi ultimi anni numerosi²⁵. Punteremo la nostra attenzione sulle ripercussioni di carattere sociale, così come emerse dalla documentazione esaminata.

Il trasporto avveniva attraverso fluitazione lungo i torrenti, o alternativamente su strada. Questi due sistemi diedero origine ad una manodopera diversificata e potenzialmente concorrenziale. Per la *menada*, ossia il trasporto del legname tramite fluitazione libera lungo i torrenti, furono impiegate le squadre dei cosiddetti *menadas*, una manodopera specializzata, organizzata in compagnie che frequentemente prestavano i propri servizi spostandosi al di qua e al di là del confine, dal Cadore alla Valle del Vanoi²⁶.

Il trasporto su strada venne invece riservato ai carrettieri cadorini²⁷, secondo turni e tratte (da porto a porto) prestabilite e suddivise fra i diversi centenari (*rodolo*), turni a cui ci si dovette scrupolosamente attenere²⁸. Al termine di ciascuna tratta vi erano dei depositi, luoghi di scarico e ricovero delle merci, al di fuori dei quali era proibito

²⁴ Corazzol, *Cineografo*, p. 216.

²⁵ Caniato e Dal Borgo (a cura di) *Dai monti alla laguna*. D. Perco (a cura di), *Zattere, zattieri e menadas*.

²⁶ Occhi, *Boschi e mercanti*, p. 96.

²⁷ Come già detto, secondo una provvisione del 1409, i forestieri avrebbero dovuto pagare metà della tariffa ai carrettieri cadorini, *Statuti della Comunità*, p. 100.

²⁸ A Termini le merci venivano prese in consegna dai carrettieri di Valle che le avrebbero portate fino a questa località; il tratto successivo fino a Borca spettava ai carrettieri di Venas, quello da Borca ad Ampezzo ai carrettieri di San Vito ed infine il tratto da Ampezzo ad Ospitale ai carrettieri ampezzani, cfr. Fabbiani, *Breve storia del Cadore*, p. 77-78.

lasciarle²⁹. Ordinanze assai articolate furono emanate da Innsbruck in Ampezzo per regolamentare le modalità del lavoro di trasporto nei tratti di strada spettanti agli ampezzani, secondo gli accordi vigenti da secoli ed interrotti solo nei periodi di imposizione dei bandi³⁰.

Fu proibito fluitare il legname *squarado*, ossia il legname di lunghezza superiore a 4,20 metri, il quale pertanto doveva essere trasportato su strada³¹. Deroche a tali restrizioni furono concesse dal Consiglio di Cadore di rado e solo in cambio del pagamento di ingenti somme³². Si trattò chiaramente di misure emanate per proteggere tanto i carrettieri della zona quanto per garantire gli introiti derivanti dai pedaggi riscossi dalle comunità; ma il trasporto su strada aumentava i tempi e i costi e, pertanto, tali restrizioni provocarono l'ostinata resistenza dei mercanti veneziani i quali nell'ultimo decennio del Cinquecento ed il primo decennio del Seicento sostennero contro il Consiglio di Cadore un lungo e protratto contenzioso per ottenere la possibilità di trasportare sistematicamente il legname *squarado* attraverso il fiume³³.

²⁹ AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1574 gennaio 20). Nel 1476 il capitano di Cadore stabiliva norme di tutela per i carrettieri: essi dovevano essere avvisati del trasporto entro mezzogiorno del giorno precedente; se non avessero trovato le mercanzie pronte nei *porti* (ossia nei depositi) e se costretti ad aspettarle per più di un'ora dopo mezzogiorno, non sarebbero stati più obbligati al trasporto ed avrebbero avuto diritto ad un risarcimento, Archivio comunale di Cortina d'Ampezzo, *Pergamene*, perg. n. 36 (1479 dicembre 28).

³⁰ Archivio comunale di Cortina d'Ampezzo, *Miscellanea*, documento n. 94 (1572 ottobre 31, 1597 febbraio 24). Sul tema cfr. Richebuono, *Storia d'Ampezzo*, p. 205-206.

³¹ AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 244 v (1597 luglio 18).

³² Il 17 gennaio 1600, ad esempio, venne concessa una deroga a Pietro Bianchini, cfr. Fabbiani, *Appunti*, p. 12.

³³ Fabbiani, *Appunti*, p. 12; Eicher Clere, *La comunità sregolata*, p. 52. E' presumibilmente in seguito a questa vertenza che fu tracciata la nota "Mappa Barnabò" nella quale viene raffigurato il sistema di trasporto del legname per via di terra e di fiume dai boschi di Cadore. Essa fu compilata dal notaio Leonardo Barnabò nel 1604; è stata pubblicata recentemente in Puppi (a cura di), *Tiziano. L'ultimo atto*, p. 350 e scheda esplicativa a cura di Miscellaneo e Genova, *ibid*, p. 455.

Strutture fondamentali per il trasporto e la fluitazione dei tronchi furono i *cidoli*, le *stue*, le *risine*, per la costruzione delle quali fu necessario l'impiego di maestranze e manodopera specializzate. La manodopera proveniente dall'Ampezzo e da Auronzo prestò la sua attività con frequenza anche in altre vallate (Val Badia e Livinallongo)³⁴, a conferma della diffusione di quel fenomeno di mobilità e di permeabilità del mercato del lavoro che caratterizzò vaste aree del nord e del sud delle Alpi con riferimento alle attività legate al commercio del legno, ma anche ad altri settori, primo fra tutti quello minerario, come avremo oltre modo di illustrare³⁵.

Quanto ai *cidoli*, essi erano costituiti da sbarramenti, la cui architettura, basata su un sistema di paratoie e griglie che scorrevano verticalmente su un grande telaio di legno ancorato alle pareti rocciose, rimase pressoché immutata fino ai nostri giorni. Le paratoie consentivano il passaggio dell'acqua ma non quello dei tronchi, i quali pertanto si accumulavano nel bacino acqueo posto a monte. Il *cidolo* veniva aperto due volte l'anno e attraverso le *roste*, i singoli legni, resi riconoscibili dal loro segno, erano convogliati alle segherie. Lungo il Piave esistevano due *cidoli*: il più antico era situato a Domegge (se ne ha notizia fino dal XIII secolo), mentre quello assai noto di Perarolo sul Piave rimase l'unico e certamente il più importante³⁶. Altra struttura necessaria

³⁴ Occhi, *Boschi e mercanti*, p. 84 e p. 99.

³⁵ Sul tema Zanzi, *I movimenti migratori nell'Europa latina dal Medioevo* p. 135-173.

³⁶ Costruito su una precedente struttura nel 1668 e distrutto più volte nel corso delle piene, il cidolo di Perarolo fu abbattuto dopo la seconda guerra mondiale per la costruzione dell'impianto idroelettrico Piave-Boite Vajont da parte della Sade; (F. Zangrando, *I cidoli di Perarolo*, p. 165; Fabbiani, *Appunti*, p. 17). Il cidolo di Perarolo era stato costruito dal Capitolo dei mercanti di legname che ne mantennero la proprietà e ne gestirono il mantenimento; il capitolo riscuoteva una tassa dai mercanti non iscritti alla scuola che avessero voluto usufruire della struttura, cfr. Caniato, *Descrizioni d'epoca del cidolo di Perarolo*, in *La Via del Fiume*, p. 171. Un altro cidolo era collocato sul Boite poco prima della confluenza del torrente nel Piave, a monte di Perarolo.

alla fluitazione erano le *stue*, edifici di sbarramento posti lungo il corso dei torrenti che consentivano, attraverso l'accumulo e la successiva fuoriuscita d'acqua mediante chiuse, il trascinarsi a valle di ingenti quantità di tronchi in tempi ridotti e a basso costo³⁷. La presenza delle *stue* è attestata fin dalla prima metà del '400 e in particolare nel 1434, allorché alcuni rappresentanti del comune di Auronzo presentarono ricorso contro alcuni *todeschi* che avevano costruito una *stua* sul Rimbianco³⁸. La *stua* di Padola (affluente del Piave nel Comelico) è documentata dal 1521 e la sua importanza fu legata al trasporto del legname proveniente dal sud dell'Austria e da tutto il Comelico. Questi impianti richiesero per la loro gestione un'organizzazione articolata e pertanto essi furono spesso affidati a società di mercanti³⁹.

Uno dei principali problemi connessi all'utilizzo delle *stue* fu costituito dalle violente esondazioni d'acqua nei periodi di apertura e dai danni alle rive e ai siti circostanti. Per questo le comunità locali opposero forti resistenze alla loro costruzione, resistenze cui il Consiglio di Cadore tentò di far fronte nel 1548, facendo divieto a chiunque di costruire *stue* o strade o ruote lungo i corsi d'acqua senza la sua preventiva autorizzazione⁴⁰. Licenze per la costruzione di *stue* furono rilasciate con maggiore frequenza nei momenti di deficit delle casse della Comunità: Antonio Bianchini nel 1589 fu autorizzato ad edificarne una per

³⁷ La più importante *stua* del Cadore è quella di Padola di cui fino a pochi anni fa esistevano tracce, cfr. Fabbiani, *Appunti*, p. 18-20; Agnoletti, *Commercio*, p. 1033. Sul funzionamento delle *stue* cfr. Sebesta, *Il fiume*, p. 17-48.

³⁸ Fabbiani, *Appunti*, p. 19 e Agnoletti, *Commercio*, p. 1033; Sacco, *Delibere del Consiglio*, p. 143.

³⁹ Nel 1537 la *stua* di Padola risulta essere di proprietà di un gruppo di consorti: Vincenzo e Tommaso de Zanco quondam Antonio da Perarolo, Nicolò Bassanel di Comelico, i Bianchini e Giacomo Gera, Fabbiani, *Appunti*, p. 19.

⁴⁰ AMCC, *Deliberazioni*, b. 33 (1548, maggio 8). La delibera del 1548, approvata a pieni voti, fece inoltre divieto di vendere, cedere, obbligare o dare in pagamento tali impianti senza autorizzazione del Consiglio.

trascinare le *borre* dal bosco di Longiarin (Lozzo), in cambio della cancellazione di un debito di 400 lire contratto dalla Comunità, nonché della concessione di un ulteriore prestito di 150 ducati⁴¹. Una richiesta simile fu presentata cinque anni dopo per ottenere la licenza di costruzione di una *stua* nel bosco di Ospitale⁴².

Altre licenze furono rilasciate nel 1593 ai due fattori di Angelo Correr, Antonio Tovanella e Domenico Bergamasco, per costruire una *stua* nel bosco di Frison in Comelico, pagando 160 ducati⁴³.

Le richieste presentate dai fratelli Venago al Consiglio per edificare una *stua* nel canale di Visdende, invece, furono respinte per la tenace resistenza opposta dal centenaro di Comelico inferiore⁴⁴. Come dichiararono con

⁴¹ Si trattava di un debito che il Consiglio aveva nei confronti del mercante veneziano per una partita di legname da quest'ultimo fornita per la costruzione del Palazzo della Comunità, AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 116 (1589 gennaio 16).

⁴² AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 198 v(1594 giugno 26)

⁴³ AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 178 (1593 agosto 28). Vi era prevista la clausola che una volta scaduta la locazione, il manufatto rimanesse di proprietà della Comunità di Cadore, AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, cc.179-180 (1593 settembre 4).

⁴⁴ AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1580 ottobre 4; 1580 ottobre 23, 1580 ottobre 28). Sul tema cfr. Agnoletti, *Commercio*, p. 1034.

Vedi la scrittura prodotta dagli uomini di Comelico inferiore contro i Venaghi (AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, b. 32, 1580 ottobre 28) :

«La potentia delli Venaghi è cresciuta à tanto che non è cosa che non ardiscono ottenere pur ché gli ne venga voglia, quantunque sia in gravissimo danno e ruina del prossimo». I Venaghi sono accusati di corrompere il Consiglio con le loro ricchezze e influenza a danno degli abitanti di Valdisdende e Comelico di sotto. In particolare intendono costruire una *stua* sul torrente Cordevole che ha «alveo così stretto che senza alcun dubbio l'acqua venirebbe per la *stua* in modo a gonfiarsi, che soprabbonderebbe alle strade del Canale e con la furia d'essa acqua et delle taglie si venirebbe in modo a consumar le strade che restarebbe la croda sola onde sarebbe impossibile il restituirle ...».

«Primo: che da anni 1, 2, 20, 30, 40, 50 cento et più in qua et à memoria hominum citra et ultra il Canal di Visidende dove li Venaghi intendono far *stua* et per dove vogliono *stuar* giù le taglie forestiere è stato continuamente regolato et tenuto in concio di anno in anno dalli consorti di esso Canal et a requisitione loro furono antiquamente proclamate le strade di esso Canal;

2. che ogn' anno si creano nel convento di essi consorti do sindaci soprastanti al governo et regulatione di esso Canal di quanto fa bisogno et così sempre s'ha osservato dal detto tempo come di sopra in poi;

3. che per dette strade del Canal ut supra si conducono ogn'anno per li consorti et altri da li boschi di Cadore e da li boschi forestieri grandissima quantità di taglie al numero di ottanta mille et più che importa gran valuta di danari et cadauno paga il pontasego o pedaggio di esse strade come par alli consorti;

4. che tutti li mercadanti che per li anni passati hanno fatto far taglie in Alemagna et altri boschi forestieri, avendole fatte carrizar per la Val di Visidende le hanno anco fatte condor a buoi per il detto Canal di Visidende fin in Pian di Cordevol commodamente pagando il debito pedaggio alli consorti senza parlar parola alcuna di *stua* né di altro a danno et pregiudicio di essi consorti et l'istesso da anni diece in qua hanno fatto li Venaghi conducendo sempre a buoi la mercantia delle sue taglie forestiere per esse strade del Canal

determinazione i rappresentanti di quel comune, le ragioni di tali resistenze erano sostanzialmente tre: l'impianto avrebbe creato nei periodi di apertura (mesi di aprile e marzo) notevoli problemi alla viabilità della strada e dei luoghi circostanti; in secondo luogo avrebbe privato gli uomini della comunità dei proventi derivanti dai pedaggi riscossi per il transito nella strada, sino ad allora utilizzata come principale via per il trasporto del legname; in terzo luogo i Venago commerciavano quasi unicamente legname proveniente dai territori tirolesi e pertanto facevano concorrenza al legname cadorino.

Altre fondamentali strutture per il trasporto dei tronchi furono le cosiddette *risine*, costituite da scivoli in legname o in pietra grazie ai quali i tronchi venivano fatti scivolare a valle. La costruzione di questi manufatti richiese la formazione e l'impiego di manodopera specializzata e quella che proveniva da Ampezzo ed Auronzo, come già detto,

per qual strade hoggi di et nell'avvenire puonno comodamente condor essa sua mercantia senza impedimento alcuno pagando il debito pedagio;

5. che li communi et consorti di Visidende da anni 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 70 et cento in qua et a memoria hominum citra et ultra et per il deto tempo tutto sono stati et hoggi sono in quieto et pacifico possesso di scoder il pedagio dalli mercanti per le taglie forestiere condotte per esse strade dal Canal di Cordevol et anco per le persone et per le persone et per li buoi di forestieri;

6. che a giudizio di tutti coloro che hanno pratica del detto Canal di Visidende è cosa impossibile di poter restituir le strade di esso Canal come prima in caso che si stuasse anzi è notorio che ruina grandissima si farà et converrai longo il Canal far ponti, oltre che tanti se ne fanno che la Val di Visidende a pena basterebbe a far essi ponti et mantener le strade; [...];

9. che le strade di esso Canal furono da principio chiamate et fatte non a requisitione di condur taglie di terre aliene ma per necessità di andar alli monti delli consorti di Comelico et per il condur delle taglie della Val di Visidende et boschi confinanti et posti dentro a i confini dell'illustrissima Ducal Dominio nostro di Venetia;

10. che tanto delli mesi di marzo et aprile quanto delli altri è stato sempre et è il solito di andar per il detto Canal con animali et pascolo nella Val di Visidende et nelli monti et per condur feni, far taglie et altro che occorre [...]

il mese di aprile e marzo si percorre il detto Canale con buoi e fieni [...]

14. che facendosi stua sopra esso Canal si levaria l'occasione di far più porto di taglie in Pian di Cordevol luogo solito et antico, non veniriano più mercanti a signar, non si faria più menada, non si pagheriano i tanti datti che si pagano a San Marco per la quantità delle taglie che si sogliono condur ogni anno in detto Porto di Cordevol;

15. Che stuardosi per detto Canal porterai manifesto pericolo di distrugger la chiesa di S. Bulfo della villa di Prezenai con parte delle case di esso luoco et altre della villa di Campolongo et i ponti sopra il fiume della Piave veniriano levati et distrutti in modo che per le strade publiche non si potria caminar né transitar con infinito danno di tutto Comelico;

16. Che se bene a molti altri il magnifico Consiglio ha concesso di far stue, non ha però date mai queste licentie per condur taglie fatte in terre aliene, ma per stuar borre fatte nelli boschi di Cadore affittati per esso Consiglio et sono state fatte le stue in luoghi che non rendono danno o pregiudicio a communi, a consorti et in luoghi liberi della Magnifica Comunità et non di particolari, come è questo Canal del Cordevole [...]

risultò particolarmente richiesta nelle vallate circostanti, in particolare dalla Val Badia⁴⁵.

L'ampiezza dei traffici che transitavano per il Cadore di "tutte le mercantie et robbe che vengono di Venetia in Allemagna et quelle che vengono dall'Allemagna a Venetia" richiese un'idonea rete stradale, garantendone una buona percorribilità, condizione questa tanto difficoltosa quanto scarsamente praticata nei territori alpini almeno fino agli anni delle dominazioni austriache dell'Ottocento.

Pochi sono gli studi sul sistema stradale veneto in antico regime e altrettanto povere di informazioni sono le fonti primarie sui tracciati stradali in quest'area⁴⁶. L'unica rappresentazione del reticolo stradale nel periodo esaminato (fine secolo XVI) ci è fornita dalla nota mappa Terkutz (fine sec. XVI). In essa compare con assoluta rilevanza la Strada Regia oggi detta d'Alemagna che a partire da Conegliano raggiungeva la Val Pusteria, attraverso Ceneda e Capodiponte (oggi Ponte nelle Alpi) il Cadore, Perarolo, Valle, San Vito. Nella mappa Terkutz è segnata solo una parte del tracciato della strada d'Allemagna, quello che conduce da Bottestagno a Valle e da qui a Perarolo fino alla *Muda* e alla *Gardona* (una struttura difensiva tra Castelavazzo e Termine) in territorio bellunese. Altre fonti descrivono questa strada come difficilmente transitabile per molti mesi all'anno a causa delle abbondanti nevicate invernali e delle piogge primaverili. Nel 1484 il frate di Ulm Felix Faber di passaggio per il Cadore così rilevò:

«incontrammo molti ostacoli sulla via per quella regione, perché la strada pubblica e comune era piena di carri e veicoli da soma che trasportavano il vino italico e del Friuli in Alemagna. Incontro questi, venivano altri carri in senso inverso, né vi era via all'infuori della strada comune a causa della profondità della neve e poiché era necessario

⁴⁵ Occhi, *Boschi e mercanti*, p. 84.

⁴⁶ Su questo tema vedi Tonetti, "Per esser il camino molto laborioso, p. 35-39.

spostarsi fuori della strada, quando il cavallo poneva lo zoccolo fuori della carreggiata subito affondava nella neve fino al ventre... e temevo il sopraggiungere dei carri più di quanto abbia temuto l'incombere delle procelle»⁴⁷.

Nel 1597 Nicolò Celotta e Nicolò Barbarin agenti del commerciante Zuane Anzgring di Augusta, percorrendo la strada d'Alemagna, lamentarono che le 23 di balle da cotone condotte a Termine si erano rovinare a causa delle piogge e del fango e pertanto richiesero alla Comunità di provvedere alla pulizia della strada onde consentire il trasporto dei restanti carichi⁴⁸.

Nella mappa Terkutz compaiono anche altre strade (segnate con semplici linee ad inchiostro scuro): la strada che collega il basso Cadore al Tirolo attraverso Treponti (sopra Vigo) costeggiando l'Ansiei, la strada che unisce il Cadore alla Carnia attraverso il Passo della Mauria e le località di Pelos, Laggio e Lorenzago, la strada che congiunge Auronzo e il Comelico fino a Sappada. Vi sono indicate anche vie minori di comunicazione, questa volta distinte da un tratteggio seghettato, forse per segnalare il loro carattere privato o segreto: «Strada de San Vido per dietro le crode et arriva nella Val di Calalzo» attraverso le «crotte d'Antilau dove è giatto perpetuo» e la «Strada di

⁴⁷ Angelini e Cason Angelini, *Un viaggio attraverso il Bellunese*, p. 94 e ripreso in Casanova De Marco, *La Dominante*, p. 15-16. Negli anni del primo governo austriaco il miglioramento del transito alpino, ed in particolare della strada d'Alemagna «che da Serravalle, percorrendo per le provincie bellunese e cadorina, guida ai confini d'Italia», fu questione di primaria importanza in quanto considerata vitale per il collegamento tra il Veneto e le altre province dell'Impero e quindi nell'ottica dell'unità politica di questo, Berengo, *L'agricoltura veneta*, p. 93. Riferisce sempre Berengo che la strada d'Allemagna «è, per quasi tre quarti, di costruzione austriaca (nuovo, in particolare il ripido tratto da Capodiponte al confine tirolese) [...]. Il 6 novembre 1830 la strada d'Alemagna (finita nel tratto veneto già da quattro anni) può essere allacciata alla rete tirolese e vi si riversano subito grani, sete gregge e vino», *Ibid.*, p. 96.

Un'efficace raffigurazione del reticolo stradale dell'area è contenuta nel *Disegno del Cadorino* eseguita dal perito Giovanni Battista Carli nel 1713. Su questa carta cfr. Genova, *Gio. Batta Carli*, p. 171-180.

⁴⁸ AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 249 (1597 giugno 14 e 1597 settembre 24).

Ampezzo nella vizza di san Marco e di là viene nell'antica et poi nella Val di Rin et ariva. Questa strada è secreta».

Come noto, in tutto il territorio dello stato la Repubblica addossò la manutenzione delle strade ai comuni e alle regole per i tratti di reciproca competenza, e la suddivisione dei relativi oneri generava frequenti controversie⁴⁹. Per il riattamento di ponti e strade le comunità poterono fare uso del legname ricavato dalle vizze, come avvenne nel 1594 quando fu avviata la ricostruzione del ponte di Perarolo utilizzando il legname del bosco comune di Valbona; l'opera tuttavia stentò a realizzarsi poiché il legname ad essa destinato (oltre 1200 taglie) fu abusivamente tagliato dai mercanti Bianchini⁵⁰. In altri casi la manutenzione delle strade, fra queste della cosiddetta Strada del Canale, l'importante via di comunicazione tra Perarolo e Termine, venne appaltata dal Consiglio di Cadore ai privati che si impegnarono a tenerla sgombra dai legnami che ne avessero ostruito il passaggio⁵¹.

3.1.3. I legnami tedeschi

⁴⁹ AMCC, *Statuti della Comunità*, Libro I, cap. 57, p. 21. Nel 1572 Il Consiglio di Cadore ingiunse ai Comuni di Pieve e Valle di pagare quanto da loro dovuto per la manutenzione della strada di Ruodo (AMCC, *Deliberazioni*, b. 31, 1572 marzo 25). Un noto esempio di controversie per la manutenzione delle strade è quello tra ampezzani e dobbiachesi per tutto il tratto tra Ospedale e Sorabances tra il 1547 e il 1564, cfr. Richebuono, *Storia d'Ampezzo*, p. 206.

⁵⁰ AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 200 (1594 settembre 9) e c. 202 (1594 settembre 11).

Il boschi di Gerenda e Valbona erano evidentemente riservati alla Comunità e nel 1575 veniva posto un proclama di non rimuovere il legname abusivamente tagliato, sotto pena di bando di dieci anni (1575 novembre 4).

⁵¹ Nel 1548 venne presa in carico da Pietrobono de Zanco e Gottardo Girini da Perarolo, *Deliberazioni*, b. 31 (1548, settembre 2); nel 1581 fu affidata a Alvise Pierobon da Perarolo e Alessandro fu Tiziano de Jacobis da Perarolo per dieci anni per un canone pari a 150 ducati; cfr. *Deliberazioni*, b. 32 (1581 febbraio 22).

Come noto il Piave costituì una delle principali vie di transito del legname, non solo per quello tagliato nei boschi di Cadore, ma anche per quello proveniente dal Tirolo orientale e dalla Val Pusteria. Per raggiungere con i tronchi l'alto corso del Piave occorreva oltrepassare i diversi valichi alpini con slitte e carri trascinati da animali e fare uso delle *risine*. Si utilizzarono, ove possibile, i diversi torrenti che si immettevano nel Piave: l'Ansiei (attraverso il valico di Misurina), il Boite (per la conca di Ampezzo), il torrente Cordevole (per il distretto di Livinallongo e la Val Badia), il Padola raggiunto attraverso il passo Monte Croce Comelico e le forcelle Dignas e Vallona per il legname proveniente da Kartisch, Sillian, Tilliach, Villgraten⁵².

Tuttavia secondo quanto ricavabile dai registri della *muda* del 1597 trascritti da Fabbiani, i legnami e provenienti dal Tirolo non costituirono che una parte minore del volume complessivo del legname transitante il Cadore (4 per cento). Anche alcuni secoli dopo, secondo quanto possibile ricavare da una testimonianza del 1840, le “taglie todesche” non superarono la decima parte del totale delle *taglie* giunte a Perarolo⁵³. Certamente si tratta di dati sottostimati (la fonte del 1597, come detto, è incompleta). Non altrimenti potrebbero essere interpretate la richiesta dei Venago di costruire una stua “per poter condor le nostre taglie solamente, ch’ogn’anno conducemo di Germania”⁵⁴, nonché l’istanza presentata nel 1605 dai mercanti tedeschi di costruire a Termine un porto per i legnami provenienti dai territori asburgici⁵⁵.

⁵² Occhi, *Boschi e mercanti*, p. 167.

⁵³ Si tratta del rapporto 7 giugno 1840 dell’ispettore forestale del Cadore Francesco Erasmo Coletti all’ispettore generale dei boschi, in Lazzarini, *Le vie del legno*, p. 103.

⁵⁴ AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1580 ottobre 4).

⁵⁵ AMCC, b. 123, fasc. 10, cfr. Agnoletti, *Commercio del legname*, p. 1034.

Tuttavia l'impressione che si ricava dai dati riportati nella *muda* del 1597 ci induce ragionevolmente ad ipotizzare che la grande mole dei flussi di legname transitanti per il Piave non fosse che in parte minore proveniente dai boschi tirolesi. A limitare il transito del legname tirolese attraverso il Cadore presumibilmente influivano i numerosi bandi posti nel corso delle diverse controversie confinarie (in particolare nel 1551, 1553, 1567, 1580) nonché le molte misure di tipo protezionistico messe in atto per tutelare gli interessi locali, cui abbiamo più volte fatto cenno.

Queste considerazioni sembrano infatti confermate da quanto contenuto in studi più recenti che riportano le entrate dei dazi riscossi dalla Camera tirolese. Tali dati ci consentono di percepire le dimensioni e la geografia dei flussi: a fine '500 la maggior parte del legname proveniente dai boschi asburgici e destinata ai grandi mercati urbani utilizzò la direttrice dell'Adige (23 per cento) ma soprattutto del Brenta-Cismon (74 per cento). L'ammontare dei dazi sul legname diretto al Piave riscossi nelle due stazioni doganali tirolesi, Corvara e Dobbiaco, non occupò che una parte minoritaria delle entrate complessive, ossia il 4 per cento, la stessa percentuale ricavabile dai registri della *muda* del 1597.

Tab. Entrate dei dazi di legna negli anni 1553, 1555, 1565, 1583 (in fiorini)⁵⁶

	1553	%	1555	%	1565	%	1583
Fiume Adige	9.524,96	48	11157,76	51	20384,09	52	553
Fiume Brenta Cismon	6851,97	34	5842,77	27	12838,07	33	1795
Fiume Adige – Piave	644,38	3	484,44	2	3686,19	9	85
Fiume Piave-Val Pusteria	2612,3	13	3714,52	17	2065,49	5	

⁵⁶ I dati sono desunti da Occhi, *Boschi e mercanti*, p. 33.

Fiume Lech	292,15	1	473,57	2	454,35	1	
	19.925,76	100	21.673,06	100	39.428,19	100	24.34

3.1.4. Le segherie

Una parte rilevante degli investimenti dei mercanti di legname fu diretta alle costruzione e alla gestione delle segherie, poiché, per ricavare maggiori margini di guadagno, era necessario gestire l'intero ciclo produttivo. La gran parte degli impianti si concentrò nel tratto di fiume adiacente al *cidolo* di Perarolo, ove passando attraverso la rosta e le diverse rogge, i legnami provenienti dalle alte valli del Piave e del Boite venivano condotti alle segherie⁵⁷.

Non disponiamo di dati quantitativi sul numero di segherie presenti nel secolo XVI-XVII. Gli studi di Fabbiani possono fornirci solo un'indicazione di massima, poiché non sappiamo se gli impianti più precocemente attestati siano rimasti ancora attivi nei decenni di cui ci occupiamo.

⁵⁷ Sulle tecniche di funzionamento, cfr. Agnoletti, *Gestione del bosco*, p. 95; l'autore riporta anche un censimento delle segherie nel XX secolo, Agnoletti, *Gestione del bosco*, p. 123.

Tabella: Localizzazione e proprietari delle segherie fino al secolo XVI ⁵⁸

Località	Proprietario	Data in cui è attestata la presenza dell'impianto
Perarolo-Carsiè:	Antonio da Pieve	1426
Perarolo- Carsiè	Nicolò Zuliani da Ampezzo	1431
Perarolo Carsiè	Bartolomeo da Sacco	1430
Perarolo-Bianchino	Jacopo Bellomo	1422
Perarolo- Bianchino	Andrea Bianchini	1564
Perarolo-Ansogne	Bartolomeo di Vecello da Pieve	1390
Perarolo-Ansogne	Antonio di Guecello	1452
Perarolo-Ansogne	Tiziano e Francesco Vecellio	Fino al 1576
Perarolo-Ansogne	Pomponio di Tiziano Vecellio	1576-1594
Perarolo-Carolto	Marco Gonella	1537
Ospitale Rivalgo	Graziano detto Conte	1380
Ospitale-Rivalgo	Pierobon q. Inzilerio da Ospitale	1383

Altri studiosi riferiscono della presenza di 50-60 segherie nel territorio cadorino, senza tuttavia riportare l'esatta fonte di tali stime⁵⁹. Occorre attendere gli anni del Catasto Napoleonico per avere dati più certi: a quella data (1807) furono censite 10

⁵⁸ I dati sono tratti da Fabbiani, *Appunti*, p. 13-14.

⁵⁹ Agnoletti, *Commercio del legname*, p. 1034.

segherie a Perarolo, 6 a Caralte, 4 a Codissago, 2 a Ospitale, 5 a Longarone⁶⁰.

A partire dai dati riportati da Fabbiani, e con la dovuta cautela richiesta dalla loro incompletezza, risulta importante notare come, fatta eccezione per alcuni casi, la maggior parte degli impianti risultasse intestata a ditte locali, in prevalenza famiglie di Pieve. La presenza degli operatori locali nel settore della lavorazione del legname sembrò affermata precocemente per consolidarsi nella seconda metà del Cinquecento, in linea con le tendenze registrate anche altrove⁶¹.

3.6. Alcune figure significative di mercanti: Bianchini, Venago, Vecellio

Sebbene l'interesse per gli aspetti tecnici e sociali del commercio del legname sia presente da tempo, solo in anni recenti sono stati prodotti studi specifici su singole figure o ditte di mercanti. In particolare i lavori di Katia Occhi hanno puntualmente ricostruito le strategie aziendali di alcune importanti società che si mossero lungo l'asse del Cismon-Brenta, ai confini fra stato veneto e territori arciducali: i Mazzoni, i Carrara von Niederhaus, i Someda di Chiaromonte. L'autrice ne ha illustrato gli elementi distintivi: il carattere familiare delle società, la larga e diversificata rete di rapporti, clientele, appoggi presso le burocrazie degli stati per ottenere le licenze di taglio e l'affitto dei boschi nei territori arciducali e veneti, le strategie matrimoniali e i vincoli di parentela funzionali alle reti degli affari locali e regionali, la provenienza dei capitali, la durata, le condizioni ed i rischi, la dislocazione

⁶⁰ Agnoletti, *Gestione del bosco e segagione*, p. 112.

⁶¹ Riferisce Occhi, a proposito delle segherie presenti a Fonzaso: a partire dal 1585 si assistette alla scomparsa dei mercanti provenienti dalle città «per essere sostituiti da un forte ceto mercantile originario di questi distretti di confine...». Una tendenza analoga si verificò anche in Valbrenta, cfr. Occhi, *Boschi e mercanti*, p. 72.

delle sedi e dei cantieri. I Someda da Chiaromonte, ad esempio, con sede a Fiera di Primiero e Fonzaso, controllarono i traffici della valle del Cismon, Val di Fassa e Fiemme, Val Tesino, Canale del Mis e Agordino; in seguito estesero e diversificarono le aree di approvvigionamento anche ai boschi di Ampezzo, Val Badia, Pusteria e Tirolo orientale, intrattenendo rapporti con i due uffici doganali di Corvara e Dobbiaco⁶². Tra Cinque e Seicento i Someda avevano così costruito una vasta rete commerciale di legna da ardere e da costruzione di ampie dimensioni, proveniente da boschi trentini, tirolesi e veneti e destinata a rifornire i mercati urbani di Padova, Verona e Venezia. Nel 1611 Ottavio Someda da Chiaromonte risultò in affari con mercati cadorini per la fornitura di *taglie* e *taglioni* dal Cadore, fra cui il cavalier Vecellio e i fratelli Zuliani di Perarolo⁶³.

La fortuna dei Someda fu anche attribuibile al loro ruolo come prestatori di denaro ai diversi esponenti della comunità di Primiero, e su grande scala, alla monarchia asburgica, fungendo da *trait-d'union* tra quest'ultima e il circuito creditizio veneziano⁶⁴. La loro ascesa si arrestò a partire dai primi decenni del Seicento e tale crisi fu causata dalla lunghe serie di controversie e processi per l'acquisizione di titoli nobiliari e feudali che li misero in contrapposizione con la feudalità locale (primi fra tutti i Trapp e i Welsberg)⁶⁵; le inchieste per contrabbando del 1618 e le conseguenti confische da parte delle autorità doganali, nonché la mole dei passivi registrati nel 1621

⁶² Occhi, *Boschi e mercanti*. In particolare l'attività dei Someda in Cadore e Ampezzo si era così sviluppata: nel 1601 erano in società con gli Zuliani per gestire i tagli nei boschi posti tra la val di Braies, la Val di Landro e il castello di Botestagno, *Ibid.*, p. 166; nel 1611 Ottavio Someda risultava in affari con mercanti cadorini, fra cui Tiziano Vecellio il Cavaliere e i fratelli Zuliani da Perarolo, Occhi, *Boschi e mercanti*, p. 171. Nel 1615 i Someda commerciavano con Zaccaria Sagredo, allora proprietario del forno di Borca, Occhi, *Boschi e mercanti*, p. 172; nel 1613 i Someda poi risultano tra i proprietari di segherie a Perarolo, Occhi, *Boschi e mercanti*, p. 183.

⁶³ Occhi, *Boschi e mercanti*, p.171.

⁶⁴ Occhi, *Boschi e mercanti*, p. 174 e p. 181.

⁶⁵ Occhi, *Boschi e mercanti*, p. 194-200.

con gli uffici doganali di Dobbiaco, Lavis, Primiero e con la comunità di Ampezzo ne segnarono infine il tracollo⁶⁶.

Molti tratti delineati dalla Occhi sono comuni ai casi da noi esaminati: il ruolo fondamentale svolto dai mercanti di legname nel settore del credito verso le istituzioni comunitative e i privati, la differenziazione e la molteplicità dei settori di investimento (le proprietà immobiliari di terra, case, impianti molitori, segherie), il carattere societario delle imprese, le estesa rete delle relazioni di potere e patronage con le autorità locali, le dimensioni dei traffici e l'ampio raggio di dislocazione delle sedi⁶⁷.

Non stupisce notare come molte delle imprese descritte dalla Occhi per il Primiero intrattenessero rapporti commerciali con società o singoli mercanti operanti in Cadore, rapporti che consentirono di allargare e diversificare i bacini di approvvigionamento del legname. E così pure molte delle ditte con sede in Cadore investirono i propri capitali nell'acquisto di segherie nelle vallate prossime al Primiero, specie a Fonzaso. Questi elementi ci obbligano a valutare la questione del commercio di legname non più da un ottica locale, considerandone appieno la dimensione sovraregionale ed allargata dei traffici e delle relazioni economiche.

⁶⁶Occhi, *Boschi e mercanti*, p. 193.

⁶⁷ Corazzol ricostruisce le diverse fasi della storia dei Maccarini, una famiglia di mercanti di legname originaria della Val di Ledro ma attiva a Fonzaso e Mel alla fine del Cinquecento: la prima fase si realizzò con l'immigrazione e il radicamento a Venezia; la seconda ebbe come elemento centrale la fine della residenza comune e la nascita di aziende distinte, anche se legate da rapporti di collaborazione; la terza fase vide due rami della famiglia «impegnarsi nella costruzione delle teste di ponte prealpine». I Maccarini si insediarono a Fonzaso sulla base di legami commerciali e familiari costruiti a Venezia e di rapporti con altre influenti famiglie di mercanti legname nel feltrino, Corazzol, *Cineografo di banditi*, p. 202-232.

Penetrati analisi sui caratteri di queste società di mercanti sono quelle fornite da Pizzeghello per l'ambito vicentino. L'autore ha studiato la società formata dai padovani Candi e Zabarella ed il vicentino Capra e il lungo processo tra questa e la comunità dell'Altopiano dei Sette Comuni, Pizzeghello, *La devozione interessata*, p. 30-80.

Abbiamo già notato come il territorio cadorino rimase, per tutto il Cinquecento, area di investimento dei mercanti veneziani cui si affiancò, forse prima che altrove, una classe mercantile locale⁶⁸.

I mercanti, specie se veneziani, si servirono di fattori che risiedevano in loco per seguire e sovrintendere le diverse fasi del lavoro (esbosco, abbattimento, ingaggio della manodopera), ma soprattutto per tessere rapporti con le comunità e gli ufficiali del Consiglio di Cadore dall' approvazione dei quali dipendevano le concessioni in locazione dei boschi, le licenze per la costruzione delle *stue*, le deroghe per la fluitazione degli *squaradi*⁶⁹. Si trattò in molti casi di società miste tra mercanti

⁶⁸ A Fonzaso, il principale centro commerciale del legname che fluitava nell'asse Cismon-Brenta, l'egemonia del ceto mercantile originario dei distretti di confine si era verificato sul finire del secolo XVI, mentre sino ad allora vi era stata un' esigua presenza di esponenti locali ed una preminenza di importanti operatori provenienti dal Primiero e dai maggiori centri urbani veneti (Padova, Venezia, Treviso). A partire dagli anni '70-'80 del Seicento vi era stato un ulteriore cambiamento di proprietà delle infrastrutture, con una forte presenza di mercanti veneziani, Occhi, *Boschi e mercanti*, p. 71-76 e p. 203; sul tema Corazzol, *Cineografo*, p. 218.

Nelle Prealpi carniche il passaggio dall' egemonia dei patrizi veneziani a quella dei mercanti locali si era verificata solo a partire dal Settecento. Tra questi Bianco cita i Campelli che erano subentrati ai Giustinian nella gestione dei boschi di Erto. Più ad oriente (Carnie e Alpi Giulie) la presenza dei veneziani era più ridotta, cfr. Bianco, *Candido Morassi*, p. 36. Sullo stesso argomento vedi anche Lorenzini, *La Valle del Lumiei*, p. 141.

Un caso interessante dell'area carnica è quello rappresentato dalla famiglia dei Micoli Toscano, come raccontato da Bianco. L'analisi della contabilità di questa famiglia, attiva tra fine '700 e gli inizi '800, ha permesso di ricostruire la sua strategia aziendale. I Micoli Toscano infatti avevano intrattenuto solidi rapporti con i grandi proprietari e mercanti di pianura per le forniture di cereali in cambio di legname; i Micoli Toscano si occupavano poi della distribuzione dei cereali in montagna, effettuata quando i prezzi erano più elevati. Ma è soprattutto la concessione di crediti a piccoli e medi imprenditori, attirati dall'impresa del commercio del legname a fare la fortuna di questa famiglia; ciò infatti aveva consentito di appropriarsi di proprietà immobiliari date in ipoteca dai debitori. E ancor più l'attività di credito di granaglie (a tassi d'interesse che spesso sfiorava l'usura) nei confronti degli uomini delle comunità. Nella prima metà dell'Ottocento i rappresentanti della famiglia avevano esteso i traffici, con la gestione quasi esclusiva dell'intero ciclo del commercio del legname della Carnia e dell'alto Adriatico (da Trieste fino alle Marche), Bianco, *Candido Morassi*, p. 42-49.

⁶⁹ La presenza di questi fattori è solo accennata nelle fonti: il patrizio veneziano Angelo Correr ad esempio si serviva dei fattori Antonio Tovanello e Domenico Bergamasco (AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, 1593,

locali e patrizi veneziani, come nel caso della società Venago-Contarini, costituite per ripartire gli alti costi degli affitti, della manodopera e della gestione degli impianti (segherie ma anche *stue* e *risine*). Queste società consentirono ai veneziani di avere un canale privilegiato con le autorità locali e con le comunità di villaggio, regole e comuni e nel contempo permettevano ai mercanti locali costanti relazioni ed appoggi presso uffici e magistrature nella capitale lagunare. Il raggio d'attività di questi mercanti non si limitò al Cadore, ma si estese a tutto l'arco alpino orientale, spesso alle Alpi carniche⁷⁰.

Il carattere comune e distintivo di queste imprese commerciali consistette nella capacità di svolgere un ruolo centrale nel settore del credito, così fondamentale nella società montana e in particolare con le regole di quest'area in costante difficoltà finanziaria per i rifornimentiannonari, come si verificò con particolare intensità nella difficile congiuntura degli anni Novanta del Cinquecento⁷¹. All'erogazione di prestiti concessi a privati e comuni, garantiti da beni fondiari (come avremo modo di vedere per i Vecellio), si affiancò la gestione degli appalti dei dazi (quello sul legname) o quello del rifornimento del sale.

Tra mercanti di legname attivi in Cadore, i Bianchini godettero certamente di una posizione di primo piano. Si trattò di una famiglia veneziana, ma i suoi membri (Pietro figlio di Giovanni Antonio, lo zio Andrea e il di lui figlio Antonio) si erano stabiliti già da tempo in Cadore presso Perarolo ove

agosto 28, c. 178). Ritroviamo ancora un certo Antonio *Bergamasco* come fattore al servizio di Benedetto Tiepolo (AMCC, *Pergamene*, n. 393, 1581 agosto 11).

⁷⁰ Bianco cita al proposito i Campelli, i Gera, i De Pol. Sulle famiglie di mercanti di legname a Venezia (in particolare quelle cadarine dei Gera e successivamente dei Coletti), cfr. Riccardo Vianello, *Famiglie di mercanti*, p. 299-312.

⁷¹ Sulla diffusione del credito e sui suoi effetti sugli assetti proprietari e sull'impoverimento contadino fondamentali sono gli studi di Corazzol, *Fitti e livelli a grano*; *Idem*, *Carbone e livelli fiancabili nella Pieve di Lavazzo (1619-1640)*, p. 39-48.

situarono il centro dell' azienda e dove collocarono le segherie di loro proprietà⁷².

Il radicamento in Cadore dei Bianchini, ed in particolare di Pietro, fu tale da poter presentare istanza nel 1572 al Consiglio di Cadore per acquisire, dietro pagamento di 100 scudi d'oro, la cittadinanza di Cadore «quod ipse et maiores sui loco Germanie patrie hanc Cadubrii regionem semper habuerunt», titolo che gli avrebbe consentito di godere dei diritti riservati agli abitanti di Cadore tra i quali quello di disporre di un canale privilegiato per l'affitto dei boschi, l'utilizzo dei beni comuni e gli investimenti immobiliari in loco, aggirando le misure di tipo protezionistico a danno dei 'forestieri'⁷³. La strategia economica dei Bianchini si fondò soprattutto sul commercio del legname di faggio e di abete ricavato dai numerosi boschi concessi in locazione dalla Comunità: nel 1575 Pietro (figlio di Giovanni Antonio) e il cugino Antonio Bianchini (figlio di Andrea) riuscirono ad assicurarsi per vent'anni, a seguito degli ingenti prestiti concessi in quell'anno alla Comunità di Cadore, l'affitto dei boschi da 'foglie' di Colalto e Santa Caterina presso Auronzo per un canone di 750 ducati, nonché la locazione del bosco di Longiarin a Lozzo⁷⁴. E ancora nel 1582 Pietro acquistò il diritto di tagliare 2000 carri di legname dai boschi di Val Visdende, a risarcimento dei prestiti concessi alla

⁷² La segheria di Andrea Bianchini è attestata nel 1564 in una località del comune di Perarolo che oggi ne porta il nome (Bianchino), cfr. Fabbiani, *Appunti*, p. 14.

⁷³ La richiesta della cittadinanza di Cadore da parte di Pietro Bianchini è conservata in AMCC, *Deliberazioni* b. 31, 1572, maggio. Un esempio degli investimenti immobiliari di Pietro Bianchini fu quello realizzato nel 1596 quando il mercante acquistò dai rappresentanti della regola di Tai e Vissà il pascolo comunale boschivo sito nel territorio della detta regola in località detta *fora de saccon citra rivum et etiam ultra rivum de Galgena* per 115 lire, AMCC, *Pergamene*, pergamena n. 400. Sul tema della cittadinanza di Cadore, cfr. infra.

⁷⁴ AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1575, novembre 2, 1575 ottobre 18, 1575 dicembre 31).

Comunità di Cadore per 200 ducati⁷⁵; nel 1590 Antonio Bianchini risultò anche affittuario dei boschi di Comelico⁷⁶.

Ancor maggiori erano i traffici di legname con gli ampezzani; in particolare nel 1572 i Bianchini acquistarono una partita di 200 taglie nei boschi contesi di Giau. L'operazione procurò loro non pochi guai con il Consiglio di Cadore e con le stesse autorità veneziane, poiché i boschi erano posti nelle prossimità del nuovo confine tra Stato veneto e asburgico e pertanto sottoposti ad un regime di particolare tutela, non ultimo il divieto di taglio (sancito negli stessi statuti) nel raggio di due miglia. Il Consiglio di Cadore, su sollecitazione dei sanvitesi, reclamò quei boschi come propri e pertanto sequestrò al Bianchini le partite di legname vendute dagli ampezzani, oltre che in violazione dei diritti territoriali anche senza alcun pagamento di dazio⁷⁷. Non era la prima delle inadempienze fiscali perpetrate dai Bianchini. Già nel 1556, Andrea, zio di Pietro, fu al centro di un grave episodio di frode nei confronti dell'allora appaltatore del dazio della *muda* Stefano de Scolari, episodio che portò al suo coinvolgimento, insieme ad altri mercanti cadorini, nell'accusa di omicidio ai danni del fratello dello Scolari⁷⁸.

L'attività dei Bianchini non si arrestò. Negli anni 1583 e il 1587 la presenza di Pietro e di Antonio Bianchini in Ampezzo come stabili e maggiori acquirenti di legname da quella Comunità era consolidata⁷⁹.

Nei conteggi della *muda* del 1597, i Bianchini figurarono come i maggiori esportatori di legname: Antonio fu allibrato

⁷⁵ AMCC, *Deliberazioni*, b. 33 (1582 settembre 13).

⁷⁶ Si tratta di una locazione prorogata di dieci anni ad un canone di locazione pari a 150 ducati, con una fideiussione di 600 ducati, AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 182 v (1590 giugno 13).

⁷⁷ AMCC, *Deliberazioni*, b. 31 (1573 giugno 12).

⁷⁸ In quella occasione il Bianchini venne difeso dal ben noto Vecello Vecelli, allora anche sindaco della Comunità, cfr. Casanova De Marco, *La Dominante*, p. 86.

⁷⁹ Archivio del Comune di Cortina l'Ampezzo, *Miscellanea*, documenti n. 124 (1583 ottobre 3), n. 125 (1584 marzo 6 e 7), 133 (1586 gennaio 27), n. 137 (1586 maggio 26), n. 138 (1586 agosto 4), n. 141 (1587 agosto 20).

per un quantitativo pari 7040 fra *taglie* e *squaradi* (*taglie* 1636, *taioni* 3758, *squaradi* 1646), Pietro per 7712 (*taglie* 241, *taioni* 7053, *squaradi* 3532). Furono soprattutto i *taioni* (prevalentemente legna di faggio per ardere) a fare la fortuna di Pietro, che risultò tra i mercanti allibrati con il maggior numero di *taglie* di questa tipologia⁸⁰.

I settori di investimento dei Bianchini non si limitarono al legname del Cadore, ma si estesero ad altri settori e ad altre aree: l'acquisto di segherie a Perarolo e a Fonzaso ai confini con il Primiero dove nel 1577 Andrea risultò annoverato tra i titolari di impianti sul Cismon⁸¹, la proprietà di botteghe a Venezia, ove figurò fra le principali ditte a rifornire i pali per la costruzione del ponte di Rialto⁸². Ed infine, tra il 1564 e il 1583, l'appalto del rifornimento del sale in Cadore⁸³.

La gestione diretta degli impianti necessari al trascinamento valle dei tronchi era determinante per ridurre i costi di trasporto, che come visto incidevano considerevolmente sui prezzi di vendita. Ciò è ben evidente nelle strategie economiche dei Bianchini, come si evince dalle ripetute richieste presentate al Consiglio di Cadore per ottenere l'autorizzazione alla edificazione delle *stue*. Una prima domanda venne presentata nella primavera del 1580 per la costruzione di un impianto per il trasporto delle *borre* dal bosco di Santa Caterina in Auronzo⁸⁴. Nonostante l'opposizione della comunità auronziana, preoccupata che le esondazioni provocate da quella

⁸⁰ Fabbiani, *Appunti*, p.7-8.

⁸¹ Occhi, *Boschi e mercanti*, p. 71 e 73; Corazzol, *Cineografo*, p. 48 e p. 210.

⁸² Fornirono legname per la costruzione del ponte alcuni patrizi veneziani (Tommaso Mocenigo, Vettor Giustinian, Francesco Bernardo, Tommaso Contarini) e altre ditte fra le quali quelle intestate a Giacomo Campelli, Bartolo Maccarini, Andrea Bianchini, Giacomo Sameda, Andrea Zuliani, Lazzaro Nordio, cfr. Lazzarini, *Palificate di fondazione a Venezia*, p. 57.

⁸³ Hanno appaltato il rifornimento del sale al Cadore: nel 1564 Andrea Bianchini; nel 1581 e nel 1583 Pietro Bianchini insieme a Tizian Vecellio e Jacopo Zuliani da Perarolo, AMCC, *Deliberazioni*, b. 33, 1583 luglio 24.

⁸⁴ AMCC, *Deliberazioni*, busta 32 (1580 maggio 21, 1580 giugno 26, 1580 luglio 4).

stua impedissero l'accesso alle strade e ai ponti in prossimità della chiesa di Santa Caterina, il Consiglio di Cadore ne autorizzò la costruzione, con la sola condizione che vi fossero applicate delle strutture di rinforzo e che, una volta completate le operazioni di trasporto, ponti e strade fossero riportati allo stato originario⁸⁵. Una seconda richiesta fu presentata il 25 gennaio 1589: Antonio Bianchini ottenne dal Consiglio di Cadore il permesso di costruire una *stua* presso Lozzo per il trasporto delle *borre* e legne da foglia dal bosco di Longiarin⁸⁶. Nel 1594 fu autorizzata l'edificazione di una *stua* nei pressi di Ospitale⁸⁷.

In quale modo si era consolidata la posizione di favore dei Bianchini presso il Consiglio? I Bianchini in quegli anni si distinsero come i principali prestatori di denaro delle casse della Comunità: nel 1575 quasi 6000 lire, nel 1582 un imprecisato numero di ducati per far fronte alle spese per la risoluzione delle note questioni confinarie, nel 1588 e nel 1589 rispettivamente 100 ducati e 400 lire per la dispendiosa costruzione della fabbrica del Palazzo della Comunità, nel 1590, 600 ducati per la costruzione della casa del vicario⁸⁸. La fortuna dei Bianchini proseguì anche nel secolo successivo, tant'è che nel suo testamento datato 1620, Antonio Bianchini risultò proprietario di numerose proprietà disseminate a

⁸⁵ A condizione però di costruirvi «un barbacan [...] posto appresso il luoco dove soleva per il passato esser uno mollino da parte zancha andando su per lo riu et la valle sotto il ponte et anco facendo far un poco di barbacan dalla parte destra sotto detto ponte andando similmente in su. Quanto veramente al ponte farà bisogno, che sia levato via al tempo che si stuarà; quali barbacani a iudicio nostro dicemo potersi far con spesa di ducati 25 in circa et finito il stuar et in ogni occasione potersi ritornar il ponte et strada in quell'essere che hora si ritrovano; con questo che ogni strada che si farà, messer Piero sia obligato mandar quattro homini a veder che l'acqua non faccia danno alli detti barbacani et reparar», AMCC, *Deliberazioni*, b. 32, (1580 giugno 26).

⁸⁶ AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 261 (1589 gennaio 25).

⁸⁷ AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 198 (1594 giugno 26).

⁸⁸ *Ibid.*, *Deliberazioni* b. 33 (1575 settembre 11, 1582 settembre 13) b. 13 c. 100 (1588 marzo 15) e c. 116 (1589 gennaio 16).

Venezia⁸⁹, mentre Piero nel 1613 figurò ancora al centro di importanti investimenti immobiliari in Cadore⁹⁰.

Fu invece di origine locale, e precisamente di Ospitale di Cadore, un'altra importante ditta di mercanti operanti nella zona, i Venago, ossia Giovanni Vittore e Giovanni Battista⁹¹. Essi gestirono il traffico del legname in società con Tommaso Contarini, stipulando in solido con il patrizio veneziano gli affitti dei boschi di Frison di Comelico e, a partire dal 1574, di Laggio Oltrepieve negli Ottanta del Cinquecento⁹². Inoltre dal 1571 i Venago risultarono locatori per vent'anni del bosco di Tovanello, un'ambita riserva forestale ad uso esclusivo della Comunità cadorina⁹³.

I legami con Tommaso Contarini procuratore di San Marco (la massima carica dello Stato veneziano dopo quella del doge) assicurarono ai Venago le necessarie coperture politiche presso gli ambienti e le magistrature della capitale, tali da veder riconosciute innanzi l'Avogaria di Comun le proprie ragioni nella violenta controversia contro Benedetto Tiepolo⁹⁴. In quella stessa occasione, i Venago poterono contare

⁸⁹ Corazzol, *Cineografo*, p. 41.

⁹⁰ Nel 1613 Eliseo figlio del fu Tommaso Tito *Vecellio* da Pieve di Cadore come fideiussore di Oriente *Bionda* faceva quietanza ad Ambrosino *Bianchini* da Venezia a nome di Pietro *Bianchini* di 1364 lire e 4 soldi quale pagamento di due appezzamenti di terra siti nella regola di Pozzale nelle località dette *Arzanie* e *Valles*, AMCC, *Pergamene*, pergamena n. 514 (1613 settembre 23).

⁹¹ L'area in cui sorgevano gli impianti della famiglia ha conservato sino ad oggi il toponimo Venago (come era avvenuto anche per il toponimo Bianchino). Si tratta di un sito nel comune di Perarolo, rimasto fino alla fine del Settecento territorio appartenente alla Regola di Caralte, Tabacchi, De Martin, *Uomini e macchine idrauliche*, p. 27-32.

⁹² AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1574 agosto 24) e b. 13, c. 68 (1585 agosto 30).

⁹³ AMCC, *Deliberazioni*, b. 31 (1571 marzo 16), citato in Eicher Clere, *La comunità*, p. 74. Sul bosco di Tovanello, cfr. Vergani, *Un incendio*.

⁹⁴ La controversia era sorta, come già illustrato, per la locazione del bosco di Val Marzon presso Auronzo. Tommaso Contarini faceva parte del ramo Contarini della Madonna dell'orto. Era stato nel 1508 podestà a Verona, poi Savio del Consiglio, nel 1556 procuratore generale in terraferma, nel 1557 procuratore de citra, nel 1558 capitano generale da Mar. Barbaro, *Arboro de' patritii veneti*, II/10 c. 466. Quanto alla controversia tra Venago-Contarini e Benedetto Tiepolo, cfr. *supra*.

sull'appoggio dei notabili locali, primo fra tutti Vecello Vecelli⁹⁵.

I Venago furono mercanti scaltri e spregiudicati: nel 1574 si rifiutarono di obbedire agli ordini del Consiglio di Cadore che impose loro la sospensione dei tagli nel bosco conteso di Val Marzon, rivendicando il diritto di disporre di quei boschi come «huomini di Cadore, il che havemo et possemo far per la forma di Statuti»⁹⁶. Furono forse i reiterati sequestri sul legname da loro tagliato in violazione di ordini e mandati⁹⁷, nonché la decisione di sottrarre loro gli ambiti boschi di Collalto presso Auronzo per affittarli ai Bianchini, a scatenare le ire di Zuanbattista Venago e dei suoi 25 uomini i quali avevano oltraggiato i rappresentanti del Consiglio con intollerabili offese quali «magnadori di comunità, magnadori di commun magnadori del sangue di poveri uomini», tali da spingere il Consiglio ad istruire un processo contro di loro⁹⁸.

Altri forti momenti di attrito tra i Venago e il Consiglio si verificarono nel 1580, quando presentarono ricorso presso

⁹⁵ Il 9 giugno 1974 Benedetto Tiepolo scriveva al Cavaliere Tiziano Vecellio lamentando la condotta del padre Vecello il quale «di amico et caro che prima mi soleva essere, in un subito mi si mostrò nemico palese, non mi salutando più et in tutto rifiutando l'amicizia mia. Anzi accompagnandosi oltre a ciò con li Venaghi et consigliandoli usò ogni termine et di parole et di fatti non solamente contra di me, ma contro la patria sua [...] con lasciarsi pubblicamente intender che costì erano state fatte pazzie et che bisognava revocare il tutto et dare il bosco al clarissimo Contarini et ai Venaghi et che gli avrebbe fatto revocare ogni parte [...], Eicher Clere, *La Comunità sregolata*, p. 62.

⁹⁶ AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1574 agosto 26).

⁹⁷ Nel 1575 il Consiglio aveva ordinato loro la sospensione del taglio degli *squaradi* dal bosco di Visdende ed il sequestro di quanto già tagliato in violazione di quegli ordini, AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1575 settembre 10).

⁹⁸ I messi del Consiglio, recatisi in sopralluogo presso il bosco da foglia in Collalto e Tasson nella villa di Auronzo incontrarono «ser Zambattista Venago con li suoi operarii al numero di 25 in circa quali lavoravano in menada sul fiume dell'Ansiei, visti li detti noncii et deputati non avendo alcun rispetto né riverentia delli detti noncii rappresentanti di esso magnifico Consilio et Comunità né temendo la giustizia, con grandi stridori, beffe et chiassi insuperarono li detti noncii et deputati chiamandoli magnadori di comunità, magnadori di commun, magnadori del sangue di poveri huomini et altre sorte di ingiurie in obrobrio et vilipendio si di essi noncii come di esso special Consilio», AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1575 novembre 20).

l'Avogaria di Comun, dopo che fu negata loro l'autorizzazione a costruire una *stua* sul canale Cordevole in Val Visdende per il trasporto a valle dei molti legnami provenienti dai territori imperiali⁹⁹.

In ogni caso la loro ascesa sociale ed economica si era ormai consolidata a fine '500, quando figurarono tra gli aspiranti alla cittadinanza veneziana *de intus et extra*, privilegio riservato a commercianti ed artigiani immigrati nella capitale da altre parti dello Stato¹⁰⁰.

Resta da delineare il rapporto con il commercio del legname della più nota, antica ed influente famiglia del Cadore suddivisa nei suoi diversi rami, i Vecellio¹⁰¹. Il suo prestigio poggiò essenzialmente sulla professione notarile, che i diversi membri esercitavano da secoli (il capostipite, Tommaso, morto prima del 1321, era notaio) nonché sull'esercizio di gran parte degli uffici pubblici, occasione per stringere alleanze e per ottenere i necessari appoggi: ufficiali, cancellieri, sindici, oratori e nunzi del Consiglio, come abbiamo già illustrato con particolare

⁹⁹ Il 4 ottobre 1580 Zuan Vettor Venago presentava al Consiglio una supplica per costruire «una stua da acqua per poter condur le nostre taglie solamente ch'ogn'anno conducemo di Germania. Questo spero ottener dalle signorie vostre prudentissime poiché l'istesso anco hanno concesso a tutti quelli che le hanno ricercate, maggiormente che siamo ancor noi cittadini et che sostenimo et facemo ogni sorte di faccioni, colte et angarie sì per questa Magnifica Comunità come pure la Serenissima Signoria Nostra di Venetia [...] Noi volontariamente ci sottomettemo alle condizioni connotate: prima non intendemo consequir altro beneficio da questa stua se non il condur delle nostre taie che vengono da terre aliene per condurle poi a Venetia per uso, comodo et beneficio di quella inclita città senza taglio nè intacco alcuno di suoi boschi di Cadore di qual si voglia qualità; da poi noi promettemo di usar et stuar con detta stua per spazio di 15 o 20 giorni al più all'anno in tempo che detto Canal di Visdende da niuno è adoperato né frequentato cioè nei mesi di marzo et aprile con oblatione di restituir le strade ponti di esso Canal nel suo pristino anzi miglior esser et stato che non era avanti il stuar a giudizio de' periti che vederà dicto Canal avanti et doppo ilstuar et anco di pagar tutti li danni che potesse causar ditta stua [...]», AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1580 ottobre 4).

¹⁰⁰ Cfr. i dati pubblicati in appendice da Bellavitis, *"Ars mechanica"*, p. 16. Altri mercanti di legname del Cadore che richiesero cittadinanza *de intus et extra* furono gli Zuliani nel 1581 (*Ibid.*, p. 13) e i Giacobbi nel 1611 (*Ibid.*, p. 19).

¹⁰¹ L'albero genealogico della 'gens Vecellia' è stato ricostruito da Taddeo Jacobi ed è stato recentemente pubblicato in Puppi (a cura di), *Tiziano. L'ultimo atto*, p. 355.

riferimento al Cavalier Tiziano, senza dubbio la figura di maggior rilievo nella società cadorina di fine Cinquecento. I settori di investimento economico del Cavaliere furono diversi e molteplici. In primo luogo l'attività creditizia nei confronti di privati, regole e della stessa Comunità di Cadore. Nel 1585, ad esempio, il Cavaliere concesse un prestito di oltre 300 ducati al comune di Auronzo, nel 1588 altri 400 ducati al Consiglio della Comunità; nei difficili anni novanta del Cinquecento risultò il maggior prestatore delle casse comunitarie¹⁰².

Negli anni '80 del Cinquecento gli investimenti di Tiziano si estesero all'appalto della rifornimento del sale in Cadore in società con Pietro Bianchini e Jacopo Zuliani da Perarolo e poi a titolo individuale dal 1591 al 1595¹⁰³. Fu questa della gestione dell'acquisto e della distribuzione del sale una delle principali prerogative concesse al territorio cadorino, nel quadro di quel complesso di privilegi riconosciuti a seguito della conquista veneziana¹⁰⁴. Nel contratto del 1591 il Cavaliere riuscì ad ottenere la modifica di due clausole: la durata protratta da sette a dieci anni e il prezzo di vendita portato da 8 a 10 soldi la libbra di sale. Le variazioni dei costi di trasporto incisero pesantemente sui profitti dell'appaltatore, tant'è che nel 1595 il Cavaliere chiese al Consiglio di rinunciare all'appalto poiché i prezzi delle "carrizzate" erano

¹⁰² AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 66 (1585 febbraio 21); c. 105 (1588 luglio 16) il prestito fu concesso su ipoteca del bosco di Calalzo, con condizione che in caso di mancata restituzione della somma (400 ducati) il Cavaliere era autorizzato a tagliare legname per un valore pari all'importo concesso a prestito, AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, c. 245 (1597).

¹⁰³ AMCC, *Deliberazioni*, b. 33 (1583 luglio 24); AMCC, *Deliberazioni*, b. 13, cc. 146-147 (1591 maggio 26); c. 208 (1595 gennaio 10).

¹⁰⁴ Cfr. infra. Sul tema cfr. Pezzolo, *L'oro dello Stato*, p. 83-88.

Il contratto stipulato tra la Comunità di Cadore e l'appaltatore, prevedeva che quest'ultimo si occupasse dell'acquisto (secondo quantità prestabilite e a prezzi fissi) e del pagamento del sale dai Provveditori al Sal a Venezia nonché del trasporto in sacchi e in "botteselle" bollate da Portobuffolè a Serravalle e da qui a Pieve, fornendo al Consiglio una fideiussione (pari a 800 lire). L'appaltatore si sarebbe occupato anche della gestione del deposito in Pieve e della distribuzione giornaliera a prezzi calmierati (tutti i giorni a Pieve, il mercoledì a Valle, due volte all'anno a Borca quattro volte l'anno ad Auronzo, AMCC, *Deliberazioni*, b. 33 (1581 luglio 16).

aumentati a tal punto da non renderlo più vantaggioso¹⁰⁵. L'attenzione del cavaliere si spostò nel 1597 alla gestione dell'appalto della *muda* grande sul legname¹⁰⁶.

Nei difficili anni '90 del Cinquecento, e precisamente tra il 1592 e il 1599, il Cavalier Vecellio e poi il figlio Alessandro nel primo decennio del Seicento acquisirono un gran numero di appezzamenti di terra dai debitori insolventi: piccole estensioni di prato o di arativo site a Calalzo, Pieve, Vissà e Tai, trasferite in proprietà a seguito di prestiti insoluti. I venditori erano generalmente residenti e il valore dell'immobile dato in pagamento restava spesso al di sotto delle 100 lire¹⁰⁷. In alcuni casi il Cavaliere acquistò beni di maggior valore, come nel caso del giardino con alberi da frutto in Pieve di Cadore vendutogli per 370 lire da Bortola di Giovanni Genoa o ancora l'appezzamento prativo ceduto da Ambrogio de Maso da Nebbiù per 300 lire di piccoli¹⁰⁸. In altri casi furono le stesse regole ad alienare i propri appezzamenti, come avvenne nel 1599 quando la regola di Pieve gli trasferì la proprietà di un appezzamento a Vissà per 380 lire¹⁰⁹.

Ma certamente la maggior fonte di reddito per le finanze del Cavaliere fu rappresentata dal commercio del legname che veniva ricavato dalle *vizze* di Ombrio nelle quali aveva acquistato i diritti di taglio dai consorti di Cassamazzago e di Candide e dalle *vizze* di Comelico ottenute in locazione grazie ad una fitta rete di rapporti intessuta quale ufficiale di quella comunità. Nel 1590 il Cavaliere risultò in affari con i fratelli Zuliani da Perarolo ai quali aveva venduto 700 *squaradi* e 7000 fra *taglie* e *taglioni*¹¹⁰. Fra la fine del Cinquecento e gli inizi del

¹⁰⁵ AMCC, *Deliberazioni*, b. 33 (1595 gennaio 10).

¹⁰⁶ Fabbiani, *Appunti*, p. 7-8.

¹⁰⁷ Cfr. AMCC, *Pergamene*, perg. n. 430, 431, n. 444, n. 447, n. 456, n. 457, 466, 467, 469, 481, 499, 517, 521.

¹⁰⁸ AMCC, *Pergamene*, pergamena n. 446 (1597 ottobre 29), pergamena n. 467 (1602 gennaio 20).

¹⁰⁹ AMCC, *Pergamene*, pergamena n. 444 (1597 luglio 26).

¹¹⁰ Eicher Clere, *La comunità*, p. 93-94.

Seicento risultò locatore di una considerevole quantità di *vizze* site in Val Visdende, Santo Stefano, Oltrerino, Salazè in Comelico superiore, Costautoi, Ponte della Piave (nel comune di Oltrerino). Abbiamo già illustrato quali gli esiti provocati da quella grande disponibilità di boschi dei comuni¹¹¹. Gli interventi legislativi del 1606, a seguito delle denunce dei Provveditori ai beni comunali Antonio Marcello e Bernardin Belegno, non provocarono il suo tracollo economico, tant'è che ancora nel 1611 il Cavaliere risultò ancora in affari con i Someda di Chiaromonte¹¹².

Professione notarile, commercio del legname, concessione di prestiti furono dunque i settori su cui poggiarono il prestigio e la forza economica non solo di Tiziano Vecellio ma anche di molti altri membri della sua 'gens' o di altre famiglie del Cadore¹¹³.

Lo stesso grande pittore Tiziano, impegnato nelle committenze di Carlo V e dei grandi del tempo, non sembrò disdegnare i guadagni derivanti dal commercio del legname nel natio Cadore. Nella condizione di decima presentata alle magistrature veneziane del 1566 il "divin" pittore denunciò i suoi beni in Cadore, costituiti oltre che dalla casa di proprietà e da un gran numero di piccoli e piccolissimi appezzamenti di prato sparsi in diverse località, da due segherie presso Ansogne (Perarolo) ambedue affittate al canone di 24 ducati ciascuna, ma per le quali - lamentò il grande Tiziano - «ogni anno convenni far infinite spese per conservation di esse, aciò la Piave non me le porti via»¹¹⁴. Anche il grande pittore come l'omonimo Cavaliere ave concesse ripetutamente prestiti alla

¹¹¹ *Infra*

¹¹² Occhi, *Boschi e mercati*, p. 171.

¹¹³ Altro esempio di famiglia cadorina che ha basato la propria ascesa economica e sociale sul notariato e sul commercio del legname è quella dei Poli o De Pol di Oltrerino; nel 1663 i Poli riuscirono ad ottenere l'iscrizione al Libro d'oro della Repubblica cfr. Colle, *Boschi*, p. 121.

¹¹⁴ La dichiarazione di decima presentata ai X Savi sopra le Decime il 28 giugno 1566, è stata trascritta e pubblicata in Puppi (a cura di), *Tiziano. L'ultimo atto*, p. 436.

Comunità di Cadore, tanto da richiedere, nel 1561, la restituzione di complessivi 400 ducati ¹¹⁵.

3.2. Il settore metallurgico

L'esame delle questioni connesse al settore minerario nelle Alpi venete necessita di una considerazione preliminare che riconduca tali questioni alle giuste proporzioni e contesto: lo sfruttamento dei filoni minerari mantenne qui sempre dimensioni ridotte e marginali, specie se confrontato con altre aree europee¹¹⁶. Nella quasi totalità dei casi, si trattò di filoni complessivamente poveri, infelicemente ubicati, di rendimento modesto ed irregolare, ad eccezione delle miniere di Valle Imperina presso Agordo, il maggior centro della Repubblica per l'estrazione del rame (con piccoli quantitativi di argento) e delle miniere ferrose del Fursil.

Anche durante il periodo di massima espansione del settore (seconda metà Quattrocento – prima metà del Cinquecento) gran parte del fabbisogno di metallo prezioso per la Zecca veneziana fu soddisfatto da quanto proveniente da altre aree, in particolare dal Tirolo e dalla Slovacchia. Ciò nonostante, nei secoli centrali dell'età moderna, Venezia prestò notevole attenzione alle risorse minerarie presenti all'interno del suo Stato, nel difficile tentativo di raggiungere una qualche forma di autosufficienza. Tale attenzione si concretizzò in una serie di norme emanate a partire dall'inizio del '400 per evitare che i metalli preziosi provenienti dalla terraferma prendessero altre

¹¹⁵ Scrive il grande pittore nel 1561 in una lettera alla Magnifica Comunità: «Magnifica Comunità, ritrovandosi lei in bisogno per sovenir a quel suo honorato populo, sì per saldar li sali, sì per comprar biave nelli tempi passati tanto penuriosi, como ancho per altri suoi importanti negotii, volentieri, sì como è stato sempre la mia mente, in più fiata li ho servito de molti dinari, insieme con mio fiol Horatio, sì come appar per li riceverli», lettera autografa di Tiziano alla Magnifica Comunità di Cadore 24 aprile 1561, pubblicata in Puppi (a cura di), *Tiziano. L'ultimo atto*, p. 442.

¹¹⁶ Per la stesura di questo capitolo ho fatto riferimento al volume di Vergani, *Miniere e società*, p. 7-12.

destinazioni, non ultima quella del contrabbando: obbligo di corrispondere la decima parte dei metalli estratti e di commerciarli a Venezia (ad eccezione del ferro), diritti di prelazione a favore della Repubblica a prezzo di mercato¹¹⁷.

Se tuttavia si sposta lo sguardo a zone più ristrette o a singole comunità, non si può non constatare come, almeno in epoca preindustriale, il settore in questione avesse assunto per le popolazioni locali un ruolo tutt'altro che secondario. La sua espansione nelle Alpi venete durante il Cinquecento sembra fortemente connesso con l'esigenza da parte delle comunità locali di assicurarsi fonti di reddito alternative e addizionali - derivanti dal lavoro svolto nella miniera, nel forno o nella piccola fucina - necessarie ad integrare l'esiguità di redditi agricoli causata dalla ridotta estensione della terra coltivabile.

Sebbene già avviato nel corso '400 - ed anche nel corso dei secoli precedenti ad opera di imprenditori e tecnici 'tedeschi' - è solo a partire dal Cinquecento che si registrò un rilevante aumento di piccole e piccolissime miniere, forni metallurgici, fucine artigianali¹¹⁸. Le ragioni di ciò vanno ricercate nell'incremento della popolazione, ma soprattutto nella politica della Serenissima volta a concedere facilitazioni fiscali, nonché a favorire l'afflusso di manodopera e maestranze tedesche. Questa espansione si arrestò tendenzialmente nel XVII secolo, allorché le imprese piccole e piccolissime si ridussero di numero, lasciando sopravvivere solo quelle maggiori (fra queste Valle Imperina presso Agordo), mentre le imprese sorte nel corso di quel secolo mantennero dimensioni locali e carattere provvisorio. La sostanziale contrazione del settore minerario nelle vallate alpine trova spiegazione in una pluralità di cause: l'esaurimento dei filoni minerari già sfruttati,

¹¹⁷Vergani, *Miniere e società*, p. 18.

¹¹⁸ Riguardano il Cadore le prime investiture attestate; esse sono state concesse dai signori caminesi (1368) per lo sfruttamento dei giacimenti siti a Valle Inferna (al confine con Zoldo) e a Chiusa di Venas, Vergani, *Miniere e società*, p. 17.

l'aumento del prezzo del legno e la sua diminuita disponibilità dovuta all'eccessivo disboscamento, l'accresciuta concorrenza interna (specie di quella del ferro bresciano), la crisi demografica dovuta alle pestilenze seicentesche che colpì anche la popolazione montana, il peggioramento delle condizioni climatiche a partire dal 1590 con conseguenti fenomeni di abbandono e di spopolamento¹¹⁹.

Se quanto fin qui esposto riguarda la situazione generale, ben più difficile risulta definire il quadro del settore minerario nell'area in questione (Cadore e Ampezzano) in termini sia quantitativi che qualitativi. La lacunosità della documentazione ci impedisce di conoscere l'impatto che le piccole imprese minerarie ebbero sull'economia del territorio¹²⁰.

E' fuor di dubbio che si trattò di centri minerari di modeste dimensioni, perlopiù concentrati sull'estrazione del piombo, anche se il passaggio da un minerale all'altro (ossia dal piombo all'argento) fu assai frequente e caratteristico dei filoni minerari dolomitici. Sebbene il toponimo "Argentiera" fosse diffuso in tre zone (in Valle Inferna ai confini con lo Zoldano, ad Auronzo e in Comelico orientale), l'estrazione dell'argento non è che scarsamente attestata. Anche la miniera che ebbe più fortuna, quella di Auronzo, rimase perlopiù destinata all'estrazione del piombo¹²¹.

¹¹⁹ Vergani, *Miniere e società*, p. 11.

¹²⁰ Dalla lettera inviata il 17 maggio 1543 dal capitano di Cadore Benedetto Longo ai Capi del Consiglio di dieci emerge un dato quantitativo: il 9 dicembre 1541 risultano riscossi come decima del piombo libbre 881; il 2 agosto 1542, libbre 1111; il 25 ottobre 1542 libbre 1158, in Sacco, *La vita*, p. 105.

¹²¹ Le miniere di Val Inferna, poste lungo il monte Rite e Roan, sono attestate già nel 1368 (prima concessione di cui abbiamo notizia) e poi successivamente nel '600: una appunto era ubicata in Valle Inferna e l'altra a Chiusa di Venas. Nel 1692 la miniera di Val Inferna aveva ripreso a funzionare per iniziativa dei fratelli Raimondi i quali avevano ottenuto in concessione anche un'altra miniera a passo Giau. Grazie alle facilitazioni fiscali, concesse dalla Serenissima, l'impresa di Valle Inferna aveva assunto discrete dimensioni (20-25 persone), ma già ai primi decenni del '700 si stava avviando ad un definitivo declino, sul tema vedi anche Vergani, *Per la storia delle miniere*, p. 55.

La miniera di Auronzo fu sfruttata a partire dal 1450 circa, dapprima da veneziani, poi da tedeschi quindi, dal 1473 ancora da veneziani. E' stata

Il fabbisogno di argento da parte della Serenissima fu soddisfatto dalle più ricche miniere argentifere del vicentino, o ancor più dalle importazioni dal Tirolo e dalla Slovacchia, parte delle quali transitavano per il Cadore a seguito dei continui rapporti con funzionari imperiali e mercanti tedeschi¹²².

Le attività metallurgiche svolte in Cadore, nei forni di Selva, Caprile e Borca, oltre che in quelli presenti nello Zoldano, dipesero quasi completamente dal materiale ferroso ricavato da piccoli giacimenti diffusi nel bellunese, di cui tuttavia restano poche attestazioni documentarie poiché l'estrazione del ferro era comunque libera e non necessitò di autorizzazione, né venne sottoposta a decima. La realtà mineraria maggiore dell'area fu quella di Fursil a Colle Santa Lucia. A partire dalla fine del Quattrocento queste miniere diedero, insieme a quelle presenti nello zoldano e nell'agordino, un apporto consistente e sistematico al soddisfacimento alle richieste dell'Arsenale veneziano, rifornendolo di materiale allo stato grezzo nonché di prodotti finiti, lavorati nei forni del luogo, quali la ferramenta

attiva fino alla metà del Cinquecento, poi a periodi intermittenti anche nei secoli XVII e XVIII secolo, Vergani, *Miniere e società*, p. 25. Nel corso del XIX secolo il settore minerario rimase comunque secondario rispetto agli altri: la miniera di Auronzo era stata in grado di offrire lavoro ad un numero massimo di 120-150 uomini, su 4000 abitanti presenti nel comune, Vergani, *Per la storia delle miniere*, p. 232.

¹²² Nel 1525 il Capitano di Cadore Tommaso Donato scriveva ai Capi del Consiglio di dieci: «avendo considerà il bisogno grande che de li se ha d'arzeni per la Cecha et capitandomi a le mani qui li factori de li signori de Ispruch de li, in Alemaniam, hanno le minere de arzeni, mi parse – per debito mio – instar in praticha et veder de haver quella più bonna quantità de arzeni se poteva per la Cecha. Et trovandomi esser a bon termine cum loro, adzo che dicti factori per nome de loro signori se offeressenno de dar ale excellentissime signorie vostre da mille in doe millia marche de arzeni finni, a rason de raines X et carantanni 50 la marcha, al prexo de Vienna [...] Et perché el me è venuto a le man in un'altra banda – circa milgia 60 lontan de qui- da alcuni altri mercadanti todeschi che hanno minere et trazzeno bonna quantità de arzeni et sum statuo in praticha de inspedir uno mio messo de qui, che ha la lengua et praticha in quelle bande, per far experiente se se polno haver qualche quantita de arzeni [...]», cfr. lettera 5 ottobre 1525 trascritta in Sacco, *La vita*, p. 100-101.

per la cantieristica, la produzione delle spade e delle palle di cannone¹²³.

Lo sfruttamento delle miniere del Fursil è attestato già a partire già dal XII secolo e proseguì poi fino al XVIII¹²⁴. Fin all'inizio del Cinquecento, la loro giurisdizione rimase incerta ed ibrida, suddivisa fra il Cadore e un territorio di fatto controllato dal vescovo di Bressanone. Le controversie, tra stato veneto e tirolese, si manifestarono nel corso della seconda metà del '400 e il preteso possesso di questi giacimenti non era stato influente nelle guerre tardo quattrocentesche¹²⁵. La situazione si definì solo a seguito al conflitto cambrico quando le miniere passarono definitivamente al vescovato di Bressanone. La posizione di monopolio raggiunta dalle miniere del Fursil per i rifornimenti del ferro a tutta l'area cadorina e zoldana, consentì al vescovato di imporre prezzi sempre crescenti, provocando a partire dalla fine del Cinquecento una progressiva crisi degli impianti fusori e un radicale cambiamento dei connotati e delle dimensioni della metallurgia zoldana, da grande "siderurgia" destinata all'Arsenale veneziano, a piccola produzione artigianale ad uso di "chiodarotti" maniscalchi e fabbri ferrai di ambito locale¹²⁶.

I tentativi di riaprire i giacimenti ferrosi precedentemente utilizzati o di ricercarne di nuovi (specie nell'agordino e nello zoldano) per far fronte all'aumento dei prezzi si arrestarono alle soglie del Seicento per evidente esiguità dei ricavi, rendendo i forni veneti nuovamente dipendenti dai rifornimenti del Fursil. E' in questo contesto che vanno inserite le notizie sulla presenza di alcuni filoni minerari in territorio cadorino ed in particolare sul Giau a partire da metà Seicento. Si tratta tuttavia

¹²³ Vergani, *La produzione del ferro*, p. 73.

¹²⁴ Sulle miniere di Fursil vedi anche (a cui si rimanda anche per la bibliografia) Migliardi O' Riordan, *Il castello di Andraz*.

¹²⁵ Vergani, *La produzione del ferro*, p. 76.

¹²⁶ Il forno Forno di Zoldo cesserà la propria attività nel 1688, quello di Dont resisterà fino a metà Settecento Vergani, *Miniere e società*, p. 96 e p. 100.

di notizie indirette, in quanto legate ad una vicenda di delimitazione dei confini veneti-arciducali. Secondo le testimonianze riportate nel 1646 sul monte Giau era presente un insediamento minerario di modeste dimensioni per l'estrazione del piombo (e antimonio), costituito da tre 'buche', un edificio per il deposito della materia lavorata ed uno ad uso dei lavoranti, forse già presente dalla fine del '500¹²⁷. Nel 1694 sono registrate alcune investiture a favore dei fratelli Raimondi di Venezia residenti in Zoldo, già titolari di una concessione per lo sfruttamento delle miniere di Valle Inferna. La particolarità dei giacimenti sul Giau fu la posizione, posta a ridosso del monte in località detta Posof (Col Piombin), proprio sul confine veneto-arciducale e per di più al di sotto di alcuni prati acquistati da sudditi arciducali di Ampezzo e Col Santa Lucia. Già all'indomani dell' investitura ai Raimondi nel 1694, le autorità arciducali intervennero per imporre il pagamento della decima sulle estrazioni, in quanto effettuate in territorio che ritennero di loro giurisdizione e successivamente imponendo lo sgombero agli imprenditori veneti¹²⁸. Nel 1727 la miniera, come riportato nella relazione del provveditore ai confini Bartolomeo Costantini dai Leoni, risultò trasferita ad una ditta 'alemanna'¹²⁹. Tra il 1729 e il 1731 altre ditte venete si introdussero in Giau alla ricerca di nuovi filoni minerari e da allora il clima di ritorsioni e di ostilità da parte delle autorità arciducali si fece progressivamente più intenso, imponendo ai 'canopi' e 'canopari' tedeschi di interrompere i lavori nella miniera gestita dalla ditta veneta dei Perini da Borca e ancora

¹²⁷ Riporta Richebuono: nel 1524 la miniera della *busa del Giau appresso Larese detta Santa Maria dei miracoli*, fu gestita da Alvise Cappello e dal 1537 al 1550 dal tedesco Blasi Strigl di Nierderdorf da Villabassa. Negli anni '80 del Cinquecento risultavano pagate le decime alla Camera arciducale. Da metà Seicento la miniera venne sfruttata da diversi imprenditori tedeschi. Nel 1693, Venezia, accertato che la miniera si trovava in territorio veneto, rilasciò l'investitura ai fratelli Raimondi, Richebuono, *Storia d'Ampezzo*, p. 204 e p. 241-242.

¹²⁸ ASVE, PSCC, b. 195, fascicolo «Processo di carte numerate 26 in materia di confini del Cadore con il Stato arciducale».

¹²⁹ ASVE, PSCC, b. 195, fascicolo «Bertolo [ndr. Bertolli] vol 3 fol 43...».

ordinando a quest'ultimi di richiedere l'investitura agli uffici minerari asburgici¹³⁰.

Ma al di là di questi singoli episodi, le fonti sul funzionamento delle miniere del Cadore, specie nel Cinquecento, sono scarse e saltuarie. Di certo sappiamo che esse furono sottoposte al controllo del vice vicario dipendente dal vicario generale, quest'ultimo nominato dal Consiglio di dieci, organo al quale erano affidate competenze esclusive in materia¹³¹. Al vice vicario spettarono la pesa dei metalli ricavati nei giacimenti, in particolare di Auronzo, la riscossione della decima del piombo e la consegna dei metalli a Venezia, secondo le disposizioni seguite all'atto di sottomissione del 1420¹³². Prima del 1547 tali competenze furono assegnate allo stesso capitano di Cadore; ma a partire da questa data furono assegnate a notabili locali, fra i quali Odorico Soldano. Questa ulteriore riduzione delle prerogative del rappresentante veneziano accrebbe le già molte occasioni di attrito con le autorità locali¹³³. Ne è testimonianza la missiva inviata dal capitano di Cadore Zaccaria Orio ai Capi del Consiglio di dieci nella quale egli denunciò soprusi ed illegalità compiuti dal nuovo vice vicario, denuncia forse anche dettata dal risentimento di veder ulteriormente ridotti i propri margini d'azione¹³⁴.

¹³⁰ *Ibidem*.

¹³¹ Nel corso del Quattrocento si manifesta un graduale passaggio di competenze sul settore minerario e metallurgico dal Senato al Consiglio di dieci il quale emanò nel 1488 i 39 *Capitoli et ordini minerali* che costituiscono una fondamentale rassegna normativa in materia, Vergani, *Miniere e società*, p.122-123. Sul tema Braunstein, *Les entreprises minière*

¹³² Privilegi del doge Tommaso Mocenigo 1420, *Statuti della Comunità*, p. 162.

¹³³ Nel 1547 il capitano Zaccaria Orio scrisse a Venezia «imperoche da poi che per ser Marco Gonela, vicario delle minere, è sta subsidiado uno vice vicario delle minere, de qui in Cadore, nominato Odorico Soldano, haver tolto lo officio qualle sempre per li capitani mei precessori era fatto: come era in andar in Auronz et decimar li piombi, et pesar quelli aspetta alla illustrissima signoria et scuoder il danaro si scuode [...] », lettera 1547 luglio 20, pubblicata in Sacco, *La vita*, p. 106.

¹³⁴ «Ma perché adesso, veramente, esso Odorigo Soldano, senza alcuna mia saputa et intelligentia si parte et va nel detto luogo di Auronz,

Per ciò che riguarda la lavorazione dei metalli, anche in questo caso le notizie sono frammentarie. La prossimità delle miniere di Fursil, l'abbondanza dei boschi, la relativa facilità dei trasporti, avevano determinato la diffusione anche in Cadore oltre che nello Zoldano, di un consistente numero di piccoli forni per la fusione del ferro. Tra il 1281 e il secolo XV è attestata la presenza di circa 15 o 16 forni disseminati in un'ampia area, oltre a quelli già attivi in precedenza a Selva di Cadore (attestato nel 1244), ad Alleghe nell'alto agordino (nel 1263) e a Caprile (nel 1277)¹³⁵. Inoltre abbiamo notizia della richiesta di apertura di un forno a metà Quattrocento in Val Dортиè, tra il Boite e la via pubblica, per iniziativa di Giovanni Gregorio, notaio da Ampezzo, ma non sappiamo se tale richiesta abbia avuto seguito¹³⁶.

Una conferma dell'importanza del settore metallurgico nel territorio in esame è l'elevato numero di fabbri ferrai che compaiono in veste di contraenti negli atti notarili¹³⁷, nonché la presenza di fucine tra Perarolo e Caralte¹³⁸.

scodendo detti piombi et denari et poi vien da mi, che io li dia danaro, de qui, della illustrissima signoria, per far condur esi piombi fino a Venetia et di quelli lui scuode, non si sa dove lui- vice vicario- li conrisponde, il che è da far coniectura che detti danari vadino in sinistrum, in gran danno si della illustrissima signoria nostra, come delle excellentissime signorie vostre», *Ibidem*.

¹³⁵ Vergani, *La produzione del ferro nell'area veneta*, p. 79.

¹³⁶ Nel 1445 Zangregorius notaio figlio di ser Giuliano notaio de Constantinis da Ampezzo chiede di edificare un forno da ferro sopra il fiume Boite in località detta "Avaldortie" su un terreno che è vicino a «Lasta de Langello, usque ad pedem rippe de Valdortie subtus viam publicam» con condizione di far costruire «furnum, fusinas, fussinarios, carboniles, seu carbonalie domos et tablata unum vel plures», ASVE, PSCC, b. 197, volume «San Vito con Ampezzo. Comeligo con Sesto», c. 131, 1445 febbraio 7.

¹³⁷ In particolare: Rosoledo da Perarolo nel 1540, Giacomo figlio del fu Andrea da Valle di Cadore nel 1556, Battista de Bechaio da Calalzo nel 1584, Pietro figlio di Melchiorre da Nogarè di Valle nel 1591, Giovanni Maria da Nogarè di Valle nel 1597, Vendramino da Salla da Borca nel 1605, AMCC, *Pergamene*, perg. n. 207 (1540 dicembre 12), pergamena n. 286 (1556 gennaio 26), pergamena n. 397 (1584 febbraio 4), pergamena n. 423 (1591 aprile 4), pergamena n. 478 (1605 marzo 27).

¹³⁸ In particolare la fucina venduta da Rosoledo fabbro a Michele fu Taddeo Jacobi da Pieve, *Ibid.*, AMCC, *Pergamene*, pergamena n. 207 (1540 dicembre 12) e quella ceduta da Nicolò di Matteo fabbro da Serravalle e Battista figlio di Sebastiano da Caralte, AMCC, *Pergamene*, pergamena n. 275 (1553 novembre 18).

A fine '500 si verificò una contrazione nella produzione metallurgica dovuta alla riduzione del numero dei forni attivi, da venti attestati precedentemente a otto, sette in territorio veneto ed uno in territorio imperiale (Andraz); in Cadore erano sopravvissuti i forni di Borca, Selva e Caprile¹³⁹. Come già illustrato, a provocare la crisi del settore metallurgico, fu determinante il passaggio delle miniere di Fursil al vescovo di Bressanone che favorì l'imprenditoria tirolese a svantaggio di quella veneto cadorina, attraverso l'imposizione a quest'ultima di prezzi superiori del metallo e la diffusione di un generale clima di pressione e di ostilità¹⁴⁰.

Quanto al forno di Borca si trattò del più importante impianto dell'area: la sua presenza è attestata nel 1362 quando era di proprietà di Gabriele Della Torre¹⁴¹. Nel '500 risultò appartenere a Benedetto Tiepolo e nel tardo Seicento ai Sagredo¹⁴². Nel 1576 il forno venne rifabbricato, come possibile ricavare dalla supplica presentata da Tiepolo al Consiglio di Cadore per ottenere la necessaria dotazione di boschi per la sua alimentazione (la cosiddetta *dota*)¹⁴³.

Doveva trattarsi di un impianto di dimensioni non trascurabili a giudicare dalle frequenti richieste presentate dal patrizio per ottenere in concessione i boschi adiacenti: nel 1576 il bosco tra San Vito e Vodo, poi il bosco al di sotto di Cibiana (richiesta che venne respinta), nel 1580 il bosco di Cercenà conteso tra San Vito e Vodo, e ancora il bosco di Cevoliè. L'ampiezza della dotazione boschiva ad uso del forno di Borca è ben visibile nelle mappe del Magini del 1620¹⁴⁴. Come già

¹³⁹ Vergani, *La produzione del ferro*, p. 82.

¹⁴⁰ Vergani, *La produzione del ferro*, p. 84-85.

¹⁴¹ Vergani, *La produzione del ferro*, p. 81.

¹⁴² Cfr. lettera di Ottaviano Varotari vicario del 18 luglio 1685, in Sacco, *La vita*, p. 122.

¹⁴³ Nella supplica il patrizio veneziano si impegnava a completare l'opera entro un periodo di tempo preciso AMCC, *Deliberazioni*, b. 32 (1576 maggio 21).

¹⁴⁴ La carta di Giovanni Antonio Magini raffigurante il Cadore mette bene in evidenza il bosco adiacente al forno come "*dota del forno di Borca*".

detto, il legname ad uso del forno venne ricavato dalle vizzate dei comuni locali, che pertanto vi opposero tenace resistenza. Numerose furono le strategie messe in atto dal Tiepolo per aggirare l'ostilità delle comunità: l'impegno ad assumere manodopera locale, la possibilità concessa agli uomini delle comunità locali di continuare a tagliare entro il bosco e di utilizzare il forno anche per necessità domestiche, secondo accordi vigenti anche nei forni di Caprile e Pescul¹⁴⁵.

Ma i contrasti, certo si assopirono; ad impedire un'efficace azione di difesa degli interessi delle comunità locali erano state, come illustrato, anche le continue controversie fra di esse¹⁴⁶.

¹⁴⁵ Quest'ultima clausola venne revocata l'anno seguente, inserendo la riserva d'uso al Tiepolo nei periodi di maggior attività. Si faceva divieto invece che il bosco concesso in dote fosse adibito ad altri usi dal proprietario, quali quello di vendita del legname.

¹⁴⁶ cfr. infra.

Bibliografia

Intorno allo stato degli studi sulla terraferma veneta, Este 6 febbraio 1999, "Terra d'Este", IX, 17, (1999).

Relazioni dei rettori veneti in terraferma: Patria del Friuli (luogotenenza di Udine), Milano, Giuffrè, 1973.

Statuti della Comunità di Cadore (Venetia MDCXCIII), rist. anastatica Bologna, Arnoldo Forni, 1987.

ADAMI Vittorio, *I magistrati ai confini nella Repubblica di Venezia*, Grottaferrata, Tipografia italo-orientale, 1915.

ADDOBBATI Andrea, *Acque territoriali: modelli dottrinari e mediazioni diplomatiche tra medioevo ed età moderna*, in FASANO GUARINI Elena - VOLPINI Paola (a cura di), *Frontiere di terra, frontiere di mare. La Toscana moderna nello spazio mediterraneo*, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 173-198.

AGNOLETTI Mauro, *Aspetti tecnici ed economici del commercio di legname in Cadore (XIV-XVI secolo)* in CAVACIOCCHI Simonetta (a cura di) *L'uomo e la foresta secc. XIII-XVIII*, Prato 1996.

AGNOLETTI Mauro, *Gestione del bosco e segazione del legname nell'alta valle del Piave*, in CANIATO Giovanni (a cura di) *La via del Fiume*, a cura di, Verona, Cierre, 1993.

AGNOLETTI Mauro, *Il bosco in età veneziana*, in BONDESAN Aldino (a cura di) *Il Piave*, Verona, Cierre, 2000.

ALIPRANDI Laura e Giorgio - POMELLA Massimo, *Le grandi Alpi nella cartografia dei secoli passati/ 1482 - 1862*, Ivrea, Priuli & Verlucca, 1974.

ALMAGIÀ Roberto, *L'Italia di G. A. Magini e la cartografia dell'Italia nei secoli XVI-XVII*, Napoli, F. Perrella, 1922.

AMBROSOLI Mauro - BIANCO Furio (a cura di), *Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale (XVI-XIX sec.)*, Milano, Franco Angeli, 2007.

ANCEL Jacques, *Géographie des frontières*, Paris, Gallimard, 1938.

ANDRICH Gian Luigi *Due importanti laudi del Comelico (S. Stefano e Casata e Caradies)*, “Nuovo archivio veneto”, XXXIII (1917).

ANDRICH Gian Luigi, *Appunti di diritto pubblico e privato cadorino*, Belluno, P. Fracchia, 1909.

ANGELINI Giovanni, *La Val Tovanella nei secoli XV-XVI*, “Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore”, 55 (1984).

ANGIOLINI Franco, *Sovranità sul mare e acque territoriali, una contesa tra granducato di Toscana, repubblica di Lucca e monarchia spagnola*, in FASANO GUARINI Elena - VOLPINI Paola (a cura di), *Frontiere di terra, frontiere di mare. La Toscana moderna nello spazio mediterraneo*, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 244-297.

ANSELMINI Paola, *Uno sguardo al di là dei confini: il carteggio di Orazio Pallavicini governatore di Como (1592-1600)*, in DONATI Claudio (a cura di), *Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell'età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 71-85.

BALANI D. *Dalle Alpi al Var: strategie politiche, esigenze amministrative, interessi commerciali della monarchia sabauda nella definizione dei confini con la Francia*, “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, CIII, 2005, p. 445-488.

BARBACETTO Stefano, «*La più gelosa delle pubbliche regalie*». *I beni comunali della Repubblica veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità (secoli XV-XVIII)*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere e arti, 2008.

BARBACETTO Stefano, *Sull'identità delle comunità alpine: il problema dei confini*, in *Comunità alpine: linguaggi, identità e comunicazione politica (secoli XIV-XVIII)*, Atti del Convegno – Trento 14-15 giugno 2002, “Archivio storico ticinese”, 132, 2002, p. 111-129.

BAROTTI Riccardo, *Vivere la frontiera in Lunigiana: comunità, feudi, granduchi nell'età moderna*, in FASANO GUARINI Elena - VOLPINI Paola (a cura di), *Frontiere di terra, frontiere di mare. La Toscana moderna nello spazio mediterraneo*, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 91-102.

BARTH Fredrik, *I gruppi etnici e i loro confini*, in MAHER Vanessa (a cura di), *Questioni di etnicità*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1994.

BATTISTONI Marco - LOMBARDINI Sandro, *Strade e territori ai confini del Monferrato nella prima età moderna*, in RAVIOLA Blyte Alice (a cura di), *Cartografia del Monferrato. Geografia, spazi interni e confini in un piccolo Stato italiano tra Medioevo e Ottocento*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 89-131.

BELLABARBA Marco, *Giurisdizione e comunità: Folgaria contro Lastebasse*, "Acta Histriae", VII (1999).

BELLABARBA Marco, - BONAZZA, Marcello- OCCHI Katia (a cura di), *Ceti tirolese e territorio trentino. Materiali dagli archivi di Innsbruck e di Trento 1413-1790*, Bologna, Il Mulino, 2006.

BELLAVITIS Anna, "Ars mechanica" e gerarchie sociali a Venezia tra XVI e XVII secolo, in ARNOUX Mathieu- MONNET Pierre (a cura di), *Le technicien dans la cité en Europe occidentale, 1250 -1650*, Rome, Ecole Française de Rome, 161-179.

BELLI MARIO, FERRUCCIO , *Giau e il muro della pace: una storia di buon vicinato fra Cortina e San Vito di Cadore lunga sette secoli*, Pieve D'Alpago, Nuove Edizioni Dolomiti, 1995.

BENIGNI Paola. - VIVOLI Carlo, *Progetti politici e organizzazione di archivi: storia della documentazione dei Nove conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino*, "Rassegna degli Archivi di Stato", XLIII/1 (1983), p. 33-83.

BENZONI Gino, ZANATO Tiziano, *Storici e politici del Cinquecento e del Seicento*, Milano, Napoli, Ricciardi, 1982.

BERENGO Marino, *L'agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all'Unità*, Milano, Banca Commerciale italiana, 1963.

BERENGO Marino, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1965

BERTRAND Gilles, (a cura di), *Identité et cultures dans les mondes alpin et italien, XVIII-XX siècles*, Paris, L'Harmattan, 2000.

BIANCHI Francesco, *Una società di montagna in una terra di confine: l'altopiano dei Sette Comuni vicentini nel primo*

Cinquecento, in PANCIERA Walter (a cura di) *Questioni di confine e terre di frontiera in area veneta, secoli XVI-XVII*, Milano, Franco Angeli, 2009.

BIANCHI Paola, *Stato nello Stato? Appunti sull'incompiuta perequazione del Monferrato a fine Settecento*, in RAVIOLA Blyte Alice (a cura di), *Cartografia del Monferrato. Geografia, spazi interni e confini in un piccolo Stato italiano tra Medioevo e Ottocento*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 221-255.

BIANCO Furio, *Carnia, XVII – XIX. Organizzazione comunitaria e strutture economiche nel sistema alpino*, Pordenone, Biblioteca dell'immagine, 2000.

BIANCO Furio, *Comunità di Carnia: le comunità di villaggio della Carnia (secoli XVII-XIX)*, Udine, Forum, 1985.

BIANCO Furio, *Comunità e risorse forestali nella montagna friulana di antico regime*, in LAZZARINI Antonio (a cura di) *Disboscamento montano e politiche territoriali, Alpi e Appennini dal Settecento al Duemila*, Milano 2002.

BIANCO Furio, *Contadini e popolo tra conservazione e rivolta: ai confini della Repubblica di Venezia tra '400 e '800 Saggi di storia locale*, Udine, Forum, 2002.

BIANCO Furio, *L'organizzazione comunitaria in Cadore alla fine dell'antico regime*,

BIANCO Furio, *Le terre del Friuli. La formazione dei paesaggi agrari in Friuli tra il XV e il XIX secolo*, Verona, Cierre, 1994.

BIANCO Furio, *Nel bosco: comunità alpine e risorse forestali nel Friuli in età moderna (secoli XV-XX)*, Udine, Forum, 2001.

BIANCO Furio, *Strutture comunitarie, boschi e confini nella montagna friulana*, in AMBROSOLI Mauro e BIANCO Furio (a cura di), *Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale (XVI-XIX sec.)*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 169-180.

BIANCO Furio, *Una regione ai confini. Il Friuli rurale nelle fonti iconografiche. 1500-1800*, Udine, Forum Editore, 2008.

BIANCO Furio, - LAZZARINI Antonio, *Forestali, mercanti di legname e boschi pubblici. Candido Morassi e i progetti di riforma boschiva nelle Alpi Carniche tra Settecento e Ottocento*, Udine, Forum, 2003.

BOLLA Giangastone, *Per la tutela e l'organizzazione della*

proprietà collettiva dei territori alpini ed in specie del Cadore, “Archivio Vittorio Scialoja per le consuetudini giuridiche agrarie e le tradizioni popolari italiane”, 10 (1943).

BOLLA Giangastone, *Terre civiche e proprietà comuni di consorti coeredi regolate dal Laudo*, “Archivio per l’Alto Adige”, 44 (1955).

BONAZZA Marco – OCCHI Katia (a cura di), *Gli spazi della contrattazione: interventi e silenzi trentini di fronte alla dieta tirolese* in Id., BELLABARBA Marco, OCCHI Katia (a cura di), *Ceti tirolesi e territorio trentino. Materiali dagli archivi di Innsbruck e di Trento 1413-1790*, Bologna, Mulino, 2006.

BORTOLAMI, Sante, *Storia e geografia della colonizzazione germanica medievale*, in RIGONI Patrizio e VAROTTO Mauro (a cura di), *L’Altopiano dei Sette Comuni*, Verona, Cierre, 2009, p. 144-168.

BRAGAGGIA Roberto, «*Andiamo sotto l’imperatore*» *Beni comunali e rivendicazioni comunitarie nella montagna veneta (Sec. XVII)*, in corso di pubblicazione

BRAGAGGIA Roberto, *Il Corpo territoriale bellunese nel ’500-’600*, in “Studi Veneziani”, n.s., XLV (2003), pp. 43-90.

BRAGAGGIA Roberto, *Istituzioni territoriali collettive. Il Territorio del Piano in Val Belluna tra ’500 e ’600*, in “Dolomiti”, 1, (2003), pp. 7-18.

BRAGAGGIA Roberto, *Tra Dominio e Demanio: i beni comunali e le comunità del Bellunese (sec. XVII)*, tesi del XIX ciclo di dottorato (2006), Università degli studi di Padova, tutor VIGGIANO Alfredo.

BRAUDEL Fernard, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II*, I, Einaudi, Torino, 1976.

BRAUNSTEIN Philippe, *De la montagne a Venise; les reseaux du bois au XV siècle*, “Melanges de l’ècole fracaise de Rome”, 100 (1988).

BRAUNSTEIN Philippe, *Les entreprises minières en Vénétie au 15. Siècle*, “Mélanges d’archéologie et d’histoire”, 77, (1965).

BUONO Alessandro, *Frontiere politiche, fiscali e corporative dello Stato di Milano. La conquista ed il mantenimento del presidio di Vercelli (1638-1650)*, in DONATI Claudio (a cura di), *Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell’età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 151-176.

CACCIAVILLANI Ivone, *La confinazione veneziana con gli imperiali*, Padova, Signum verde, 1991.

CARPANETTO Dino, *Il regno e la repubblica. Conflitti e risoluzione dei conflitti tra stato sabaudo e Ginevra*, in PASTORE Alessandro (a cura di), *Confini e frontiere nell'età moderna: un confronto fra discipline*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 157-204.

CASANOVA DE MARCO Michele, *La Dominante nel Cadore ladino. Il capitano di Venezia a Pieve nel 1500*, Costalta di san Pietro di Cadore (Belluno), 2000.

CASINI Matteo, *La cittadinanza originaria a Venezia tra i secoli XV e XVI. Una linea interpretativa*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia. Il Cardo, 1992, pp. 133-150.

CASTI MORESCHI Emanuela - ZOLLI Elena, *I boschi della Serenissima: storia di un rapporto uomo-ambiente*, Venezia, Arsenale, 1988.

CAVALIERI Paolo, *L'Archivio della Camera dei confini di Bergamo ed il confine occidentale della Repubblica di Venezia tra XVI e XVII secolo*, in DONATI Claudio (a cura di), *Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell'età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2006, pp. 311-316.

CAVALLERA Marina (a cura di), *Lungo le antiche strade. Vie d'acqua e di terra tra stati, giurisdizioni e confini nella cartografia dell'età moderna*, Busto Arsizio, Nomos Edizioni, 2007.

CAVALLERA Marina, *Area di strada e uso dei confini. L'esempio del territorio insubrico in antico regime*, in TORRE Angelo (a cura di), *Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose nelle società di antico regime*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 33-56.

CEINER Orietta - MISCELLANEO Silvia (a cura di), *Le pergamene del Comune di Valle di Cadore (secoli XIV-XVIII)*, Valle di Cadore, 1999, p. 32.

CEINER Orietta - MISCELLANEO Silvia, *I protocolli notarili d'Ampezzo (1598-1808)*, "Rassegna degli Archivi di Stato", LXI (2001).

FABBRO Celso, *Documenti editi ed inediti su Tiziano e sulla famiglia Vecellio conservati nella casa di Tziaino a Pieve di Cadore*, in "Archivio storico di Belluno Feltre Cadore", XXIV,

n. 123, (1953), p. 29-32, n. 125 p. 97-104, XXV, n. 126 (1954) p. 15-22, n. 127-128, p. 75-88, n. 129, p. 125-131.

CESCHI Raffaello, *Ricognizioni fra frontiere*, in PASTORE Alessandro (a cura di), *Confini e frontiere nell'età moderna: un confronto fra discipline*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 107-116.

CHIODI Giovanni, *Diritto e giustizia nelle città della Terraferma veneta: il punto della situazione*, Terra d'Este", IX, 17, (1999), p. 37-43.

CHITTOLINI Giorgio MOLHO Anthony - SCHIERA Pier Angelo (a cura di), *Origini dello Stato: processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1994.

CHITTOLINI Giorgio, "Quasi città" Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo, "Società e storia", 47, 1990, p. 3-26.

CHITTOLINI Giorgio, «Quasi città». *Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo*, in ID., *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano, 1998.

CHITTOLINI Giorgio, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano, Unicopli, 2003.

CHITTOLINI Giorgio, *Organizzazione territoriale e distretti urbani nell'Italia del tardo Medioevo*, in ID. - WILLOWEIT Deitmar (a cura di), *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV*, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 7-26.

CHITTOLINI Giorgio, - WILLOWEIT Deitmar (a cura di), *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1991.

COFFEN MARCOLIN *La legislazione e l'ordinamento civile del Cadore*, Belluno, Tipografia Piave, 1973.

COLE John W. - WOLF Eric R., *La frontiera nascosta. Ecologia e etnicità fra Trentino e Sudtirolo*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1974.

COLLE Marta, *Boschi, regole e mercati nel Cadore del XVII e XVIII secolo: il caso della Val Visdende e del Centenaro di Comelico Inferiore*, in AMBROSOLI Mauro e BIANCO Furio (a cura di), *Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale (XVI-XIX sec.)*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 111-127.

COLLODO Stefania, *Il Cadore medievale verso la formazione di un'identità di regione*, in *Il Dominio caminese tra Piave e Livenza*. Atti del convegno di studio nel 650.mo anniversario della morte di Rizzardo VI da Camino, Vittorio Veneto, 23 novembre 198, Vittorio veneto 1988, p. 23-50.

CORAZZOL Gigi, *Carbone e livelli fiancabili nella Pieve di Lavazzo (1619-1640)*, in GARDI Andrea, KNAPTON Michael - RURALE Flavio (a cura di), *Montagna e pianura: scambi e interazione nell'area padana in età moderna*, Udine, Forum, 2001, p. 39-48.

CORAZZOL Gigi, *Cineografo di banditi su sfondo di monti. Feltre 1634-1642*, Milano, Unicopli, 1997.

CORAZZOL Gigi, *Fitti e livelli a grano. Un aspetto del credito rurale nel Veneto del '500*, Milano, Franco Angeli, 1979.

CORAZZOL Gigi, *Pronostico spirituale per l'anno venturo*, Vicenza, Terra ferma, 2003.

COZZI Gaetano, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in Id. (a cura di) *Stato, società e giustizia nella Repubblica di Venezia (sec. XV-XVIII)*, Roma, Jouvence, 1980, p. 17-152.

COZZI Gaetano, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, Einaudi, 1982.

COZZI Gaetano, *Venezia dal Rinascimento all'Età Barocca*, in ID. - PRODI Paolo (a cura di), *Storia di Venezia*, VI, *Dal Rinascimento al Barocco*, Roma, Treccani, 1994.

CRACCO Giorgio - KNAPTON Michael (a cura di), *'Dentro lo stato italico' Venezia e la terraferma tra Quattro e Seicento*, Trento 1984.

D'ANDREA Emanuele, (a cura di), *Gli Statuti cadorini del 1338 con le aggiunte sino al 1478*, Pieve di Cadore, Magnifica Comunità di Cadore, 2001.

DE SANDRE Gabriele, *Le proprietà collettive di San Vito di Cadore*, "Archivio storico di Belluno, Feltre, Cadore", XXIII (1952), p. 105-116.

DE TONI Ettore, *Confini della Repubblica Veneta tra Auronzo e Doblaco*, Trento, Zippel, 1908.

DE TONI Ettore, *L'antipetto della Vizza San Marco ai confini d'Ampezzo*, "Archivi per l'Alto Adige", VII, Trento, Zippel, 1912.

DEL TORRE Giuseppe, *Il Trevigiano nei secoli XV e XVI. L'assetto amministrativo e il sistema fiscale*, Treviso, Fondazione Benetton, Canova, 1990.

DEL TORRE Giuseppe, VIGGIANO Alfredo, *L'ombra di Agnadello : Venezia e la terraferma*, atti del Convegno internazionale di studi, Venezia 14-15-16 maggio 2009), Venezia, Ateneo veneto, 2011

DEL TORRE Giuseppe, *Venezia e la terraferma dopo la guerra di Cambrai: fiscalità e amministrazione 1515-1530*, Milano, F. Angeli, 1986

DELL'ORO Giorgio, *Il Regio Economato di Milano: uno strumento di difesa e di controllo delle frontiere interne ed esterne* in DONATI Claudio (a cura di), *Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell'età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 123-147.

DI BERENGER Adolfo, *Saggio storico della legislazione veneta forestale dal secolo VII al XIX*, Venezia, libreria alla Fenice G. Ebhardt, 1863.

DI BERENGER Adolfo, *Studii di archeologia forestale*, (Treviso e Venezia 1859-1863) ristampa a cura dell'Accademia italiana di Scienze forestali e della Direzione nazionale dell'Economia montana e delle foreste, Firenze 1965.

DI FILIPPO BAREGGI Claudia, *Crinali alpini e passi, frontiere e confini linguistici, politici, religiosi fra '500 e '600: la Val Mesolcina*, in DONATI Claudio (a cura di), *Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell'età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 41-70.

DIPARTIMENTO DI GEOGRAFIA REGIONALE, ISTITUTO DI GEOGRAFIA DELL'UNIVERSITÀ DI INNSBRUCK (A CURA DI) *Il Trentino nelle carte storiche del Tirol-Atlas : carte storiche tratte dall'edizione originale Tirol-Atlas*, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2001.

DONATI Claudio (a cura di), *Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell'età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2006.

DONATI Claudio, *Ai confini d'Italia. Saggi di storia trentina in*

età moderna, a cura di M. BELLABARBA Marco, NICCOLI Ottavia, VARANINI Gian Maria, Bologna, Il Mulino, 2008.

DUPONT FERRIER G., *L'incertitude des limites territoriales en France du XIII au XVI siècle*, in *Comptes-rendus de l'Academie des inscriptions et Belles lettres*, Paris 1942, p. 62-77.

EICHER CLERE Patrizia, *La Comunità sregolata: notai-notabili e potere locale nel Cadore del secondo '500*, Università degli studi di Venezia, 1987-1988 (relatore POLITI Giorgio).

FABBIANI Giovanni, *Appunti per una storia del commercio del legname in Cadore*, Belluno 1959.

FABBIANI Giovanni, *Auronzo di Cadore, Pagine di storia*, 1973.

FABBIANI Giovanni, *Breve storia del Cadore*, Belluno, Magnifica Comunità di Cadore, 1977.

FABBIANI Giovanni, *Gli antichi laudi di Auronzo*, Feltre, Castaldi, 1957

FABBIANI Giovanni, *I laudi d'Ampezzo di Cadore (ora Cortina d'Ampezzo) : Ambrizzola, anni 1331-1358; comunale, anni 1400 (?) -1570; Lareto, anni 1363-1663*, Feltre, Castaldi, 1959 (Estr. da: Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, a. 29-30 (1958-1959), n. 144-145-146-147-148.

FABBIANI Giovanni, *Il primo statuto cadorino*, "Archivio storico Belluno Feltre e Cadore", XXIII (1952), p. 1-11.

FABBIANI Giovanni, *Incisioni interessanti il Cadore*, Belluno, Berretta, 1969.

FASANO GUARINI Elena, *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?*, in *Origini dello Stato: processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1994.

FASANO GUARINI Elena, *L'Italia descritta tra XVI e XVII secolo: termini, confini, frontiere*, in PASTORE Alessandro (a cura di), *Confini e frontiere nell'età moderna: un confronto fra discipline*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 81-106.

FASANO GUARINI Elena, VOLTINI Paola (a cura di), *Frontiere di terra, frontiere di mare. La Toscana moderna nello spazio mediterraneo*, Milano, Franco Angeli, 2008.

FEBVRE Lucien, *Frontière: le mot et la notion*, in *Pour une histoire à part entière*, Paris, Sevpen, 1962.

FEDERICO Maria, Albina, *I confini difficili. La diocesi di Feltre tra Repubblica veneta e impero nei secoli XVI-XVIII*, Milano, Edizioni Unicopli, 2006.

FINI Franco, *Cadore e Ampezzano. Con un saggio di Ugo Fasolo. Il Cadore fino al 1866*.

FORNASIN Alessio - ZANNINI Andrea (a cura di), *Uomini e comunità delle montagne: paradigmi e specificità del popolamento dello spazio montano, secoli XVI-XX*, Udine, Forum, 2002.

FRATINI Marco, *Una frontiera confessionale. La territorializzazione dei valdesi del Piemonte nella cartografia del Seicento*, in PASTORE Alessandro (a cura di), *Confini e frontiere nell'età moderna: un confronto fra discipline*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 127-144.

GARBELLOTTI M, *Le risorse dei poveri. Carità e tutela della salute nel principato vescovile di Trento in età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2007

GARDI Andrea, KNAPTON Michael - RURALE Flavio (a cura di), *Montagna e pianura: scambi e interazione nell'area padana in età moderna*, Udine, Forum, 2001.

GASPARINI Danilo, *Pecore di montagna...poste di pianura: allevamento ovino e agricoltura nelle terre trevigiane in età moderna*, in *Montagna e pianura: scambi e interazione nell'area padana in età moderna* in GARDI Andrea, KNAPTON Michael - RURALE Flavio (a cura di), *Montagna e pianura: scambi e interazione nell'area padana in età moderna*, Udine, Forum, 2001, p. 19-38.

GENOVA Antonio, *Gio. Batta Carli occasionale cartografo cadorino*, "Archivio storico di Belluno Feltre e Cadore", LXVII (1996), p. 171-180.

GIANA Luca, *Attraversare l'Appennino tra la Riviera ligure e Piemonte meridionale nel XVII secolo*, in TORRE Angelo (a cura di), *Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose nelle società di antico regime*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 57-84.

GIANA Luca, *Contendere luoghi in Ancien Regime. Ambiti giurisdizionali e costruzioni territoriali nella Repubblica di*

Genova nel XVII secolo, rel. LEVI Giovanni, Università Ca' Foscari, Venezia 2005.

GIANA Luca, *Intrecci giurisdizionali nel bosco di Monte Orsaro tra Piemonte e Liguria nel XVII secolo*, in AMBROSOLI Mauro e BIANCO Furio (a cura di), *Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale (XVI-XIX sec.)*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 43-59.

GIANA Luca, *Tra Monferrato e Repubblica di Genova: costruzioni territoriali nel XVII secolo*, in RAVIOLA Blyte Alice (a cura di), *Cartografia del Monferrato. Geografia, spazi interni e confini in un piccolo Stato italiano tra Medioevo e Ottocento*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 174-194.

GRECO Gaetano, *Chiese e fedeli sulle frontiere ecclesiastiche e sui confini civili*, in FASANO GUARINI Elena - VOLPINI Paola (a cura di), *Frontiere di terra, frontiere di mare. La Toscana moderna nello spazio mediterraneo*, Milano, Franco Angeli, 2008, p.103-131.

GRENDI Edoardo, *La pratica dei confini tra comunità e Stati. Il contesto politico della cartografia in Cartografia ed Istituzioni n Età Moderna*, Atti del convegno 3-8 novembre 1986, Genova "Atti della società ligure di storia patria", n.s. XXVII (CI) fasc. I (1987).

GRENDI Edoardo, *La pratica dei confini; Mioglia contro Sassello 1715-1745*, "Quaderni storici", XXI, n. 3, (1986).

GRI Gian Paolo, *La percezione dei confini in una comunità di montagna. La comunità «larga»* in CASON ANGELINI Ester (a cura di), *Mes Alpes à moi. Civiltà storiche e comunità culturali della Alpi*, Belluno, Fondazione G. Angelini, 1998, p. 347-355.

GUICHONNET Paul, *La complessità del mondo alpino. L'unità nella diversità*, in CASON ANGELINI Ester (a cura di) *Mes Alpes a moi: civiltà storiche e comunità culturali delle Alpi*, Belluno, Fondazione ANGELINI, 1998.

GUICHONNET Paul, - RAFFESTIN Claude, *Geographies des frontières*, Paris, Puf, 1974.

HOCQUET Jean, Claude, *Il sale e la fortuna di Venezia*, Roma, Jouvence, 1990

INFELISE Mario, Chiocchetti F., *Sula sèides de l'impèr. Chèrtes e mapes de Fasha – La Valle di Fassa nella cartografica storica*, Vigo di Fassa, Istitut cultural Ladin, 1986, pp. 79-90.

KNAPTON Michael, “Nobiltà e popolo” e un trentennio di storiografia veneta, “Terra d’Este”, IX, 17, (1999), p. 145-166.

KNAPTON Michael, *Il Territorio vicentino nello Stato veneto del ‘500 e primo ‘600: nuovi equilibri politici e fiscali*, in CRACCO Giorgio e KNAPTON Michael (a cura di) *‘Dentro lo ‘Stado italico Venezia e la Terraferma fra Quattro e Seicento*, Trento, Biblioteca Cappuccini, 1984.

KNAPTON Michael, *Per la storia del dominio veneziano nel Trentino durante il ‘400: l’annessione e l’inquadramento politico istituzionale*, in CRACCO Giorgio e KNAPTON Michael (a cura di) *‘Dentro lo ‘Stado italico Venezia e la Terraferma fra Quattro e Seicento*, Trento, Biblioteca Cappuccini, 1984, pp. 183-208

KNAPTON Michael, *Tra Dominante e dominio (1517-1630)* in COZZI Gaetano KNAPTON Michael, SCARABELLO Giovanni, *La Repubblica di Venezia nell’età moderna*, Torino 1992, pp. 465-549.

LAUWERS M., *Naissance du cimiterie. Lieux sacrés et terre des morts dans l’Occident medieval*, Paris, Aubier, 2005.

LAVARDA Sergio, «Il primo confin contenzioso». *Le montagne tra Astico e Posina in età moderna*, in PANCIERA Walter (a cura di), *Questioni di confine e terre di frontiera in area veneta, secoli XVI-XVII*, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 117-146.

LAZZARINI Antonio, *Le vie del legno per Venezia: mercato, territorio, confini* in AMBROSOLI Mauro e BIANCO Furio (a cura di), *Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale (XVI-XIX sec.)*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 97-110.

LAZZARINI Antonio, *Palificate di fondazione a Venezia. La Chiesa della Salute*, “Archivio veneto”, CXXXIX (2008), p. 57.

LAZZARINI Antonio, *Uomini e tecniche, organizzazione: il trasporto del legname dal bosco del Cansiglio a Venezia fra XVII e XIX secolo*, “Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore”, LXX (1999).

LEICHT Pier Silverio, *Storia del Diritto italiano. Le Fonti*, Milano, Giuffrè, 1966.

LORENZINI Claudio, *La Valle del Lumiei. Comunità e risorse forestali fra Sei e Settecento*, in AMBROSOLI Mauro e BIANCO Furio (a cura di), *Comunità e questioni di confini in Italia*

settecentrale (XVI-XIX sec.), Milano, Franco Angeli, 2007, p. 128-143.

MALLET Michael E., *Venezia e la politica italiana: 1454-1530*, in TENENTI Alberto, TUCCI Ugo (a cura di), *Storia di Venezia, Il Rinascimento. Politica e cultura*, IV, Roma, Treccani, 1996, p. 295.

MALLET Michael E., - Hale J.R., *The military organization of a Renaissance State. Venice c. 1400 to 1617*, Cambridge, Cambridge University Press, (trad. Roma 1989-1990);

MARCHETTI Paolo, *Ricognizioni tra frontiere e confini nella scienza giuridica del tardo Medioevo*, in PASTORE Alessandro (a cura di), *Confini e frontiere nell'età moderna: un confronto fra discipline*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 65-80.

MARINELLI G., *Saggio di cartografia della Regione veneta*, in *Miscellanea della Deputazione veneta di Storia patria*, I, Venezia, 1881.

MATHIEU J., *Storia delle Alpi 1500-1900. Ambiente sviluppo e società*, Bellinzona, Casagrande, 2000.

MENEGUS TAMBURIN V. (a cura di), *“Laudo di pian e di monte della magnifica Regola generale di San Vito di Cadore e investitura delle varie ‘vize’*, Firenze, 1987, pp. 86-89.

MIGLIARDI O' RIORDAN Giustiniana, *Il castello di Andraz e le miniere di Fursil*, in BALDIN M. (a cura di), *Un itinerario storico-culturale nelle Dolomiti*, Marsilio, Venezia, 1997.

MISCELLANEO Silvia – GENOVA Antonio, *Cadbrium e Comelego. Appunti sulla nomenclatura del Cadore in alcuni documenti cartografici premaginiani* in PUPPI Lionello (a cura di), *Tiziano: L'ultimo atto*, Milano, Skira, [2007] (Catalogo della Mostra tenuta a Belluno e Pieve di Cadore nel 2007-2008), p. 338-340 e anche le schede a p. 430 – 432;

MOLÀ Luca, Reinhold MUELLER, *Essere straniero a Venezia nel tardo Medioevo: accoglienza e rifiuto nei privilegi di cittadinanza e nelle sentenze criminali*, in CAVACIOCCHI Simonetta (a cura di), *Le migrazioni in Europa, secc. XIII-XVIII*, Firenze 1993, p. 439-449.

NEQUIRITO Mauro //(a cura di), *A norma di Regola. Le comunità di villaggio trentine dal Medioevo alla fine del '700*, Trento, Provincia autonoma, Servizio beni librari e archivistici, 2002.

NORDMAN Daniel, *Frontière et limites maritimes: la Méditerranée à l'époque moderne (XVI-XVIII siècle)*, in *Frontiere di terra frontiere di mare*, in FASANO GUARINI Elena - VOLPINI Paola (a cura di), *Frontiere di terra, frontiere di mare. La Toscana moderna nello spazio mediterraneo*, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 19-36.

NORDMAN Daniel, *Frontières de France. De l'espace au territoire. XVI^e-XIX^e siècle*, Paris, Gallimard, 1998.

NORDMAN Daniel, *Frontières de France. De l'espace au territoire. XVI^e-XIX^e siècle*, Paris, Gallimard, 1998.

NÖSSIG Josef e NOFLATSCHER Heinz (a cura di), *Storia del Tirolo. Note sulla mostra a Castel Tirolo*, Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano, 1986.

OCCHI Katia, *Boschi e traffici di legname fra la contea di Tirolo e la Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVII)*, Il Mulino, Bologna, 2006.

ORLANDO Ermanno, (a cura di), *Statuti di Riva del Garda del 1451 con le aggiunte fino al 1637*, con un saggio introduttivo di GRAZIOLI Mauro, Venezia, Il Cardo, 1994.

PACINI Antonio, *Tra terra e mare: la nascita dei Presidi di Toscana e il sistema imperiale spagnolo*, in *Frontiere di terra e di mare*, in FASANO GUARINI Elena - VOLPINI Paola (a cura di), *Frontiere di terra, frontiere di mare. La Toscana moderna nello spazio mediterraneo*, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 199-243.

PAIS BECHER Gianni, *Auronzo. Terra di frontiera*, Auronzo, Comune di Auronzo, 1999.

PALMERO Beatrice, *Boschi e confini nelle Alpi Marittime in età moderna. Gli usi di confine e i limiti del bosco di Gerbonte tra le alpi delle comunità (1666-1670)*, in AMBROSOLI Mauro e BIANCO Furio (a cura di), *Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale (XVI-XIX sec.)*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 25-42.

PALMERO Beatrice, *Regole e registrazione del possesso in età moderna. Modalità di costruzione del territorio in alta Val Tanaro*, "Quaderni storici", 103 (2000).

PALUMBO Paolo, *Diplomazia e controversie di confine tra la Repubblica di Genova e il Regno di Sardegna nella prima metà del Settecento: i confini con il Monferrato*, in RAVIOLA Blyte

Alice (a cura di), *Cartografia del Monferrato. Geografia, spazi interni e confini in un piccolo Stato italiano tra Medioevo e Ottocento*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 195-220.

PANCIERA Walter (a cura di), *Questioni di confine e terre di frontiera in area veneta, secoli XVI-XVII*, Milano, Franco Angeli, 2009.

PANCIERA Walter, «*Tagliare il confine: la linea di frontiera Soranzo-Ferhat in Dalmazia (1576)*», in GIUFFRIDA Antonino, D'AVENIA Fabrizio, PALERMO Daniele (a cura di), *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, “Quaderni. Mediterranea. Ricerche storiche”, 16, Palermo, 2011, p. 237-272.

PANCIERA Walter, *Il confine tra Veneto e Tirolo nella parte orientale dell'altopiano di Asiago tra il XVI e il XVIII secolo*, in ID. (a cura di), *Questioni di confine e terre di frontiera in area veneta, secoli XVI-XVII*, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 147-180.

PANCIERA Walter, *La frontiera dalmata nel XVI secolo: fonti e problemi*, in “Società e Storia”, n. 114, 2006, pp. 783-804.

PANJEK Aleksander, *Gli usi del bosco nelle Alpi Giulie in età moderna* in AMBROSOLI Mauro e BIANCO Furio (a cura di), *Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale (XVI-XIX sec.)*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 144-168.

PAROLA Monica, *Commercio locale e commercio internazionale nella società contadina d'Antico Regime*, in TORRE Angelo (a cura di), *Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose nelle società di antico regime*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 133-145.

PASTA M., ISEMBURG T., e Id. (a cura di), *Immagini d'Italia e d'Europa nella letteratura e nella documentazione di viaggio nel XVIII e nel XIX secolo*, Firenze University Press, 2004.

PASTORE Alessandro (a cura di), *Confini e frontiere nell'età moderna. Un confronto fra discipline*, Milano, Franco Angeli, 2007.

PEDRETTI Sara, *Ai confini occidentali dello Stato di Milano: l'impiego delle milizie rurali nelle guerre del Seicento*, in DONATI Claudio (a cura di), *Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell'età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 177-200.

PERCO Daniela (a cura di), *Zattere, lattieri e menadas*, Castellavazzo, 1988.

PERTILE Antonio, *I laudi del Cadore*, “Atti dell’Istituto di Scienze Lettere ed arti”, XLI (1889), p. 127-146, rist in *Comunizioni familiari montane*.

PERTILE Antonio, *Storia del diritto Italiano dalla caduta dell’Impero Romano alla codificazione*, I-VIII, Torino 1871 – 188, II edizione Torino 1894, rsit. Anastatica Bologna 1966.

PEYRONEL Susanna, *Frontiere religiose e soldati in antico regime: il caso di Crema nel Seicento*, in DONATI Claudio (a cura di), *Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell’età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 19-38;

PEYVEL P., *Structures féodales et frontières médiévales: l’exemple de la zone de contact entre Forez et Bourbonnais aux XIII et XIV siècle*, «*Le Moyen Age*», 92 (1986).

PEZZOLO Luciano, *Fonti e problemi per la storia dell’esercito veneziano nella prima età moderna*, in ANTONIELLI L. - DONATI Claudio (a cura di), *Al di là della storia militare: una ricognizione sulle fonti*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2004.

PEZZOLO Luciano, *Il forestiero nell’economia di villaggio. In L’emigrazione in Europa*, in CAVACIOCCHI Simonetta (a cura di), *Le migrazioni in Europa, secc. XIII-XVIII*, Firenze 1993, p. 855.

PEZZOLO Luciano, *L’archibugio e l’aratro. Considerazioni e problemi per una storia delle milizie rurali venete nei secoli XVI e XVII*, “*Studi veneziani n.s.*”, VII (1983), p. 59.80.

PEZZOLO Luciano, *L’oro dello Stato. Società finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo ‘500*, p. 259-269.

PITTERI Mauro, *I beni comunali nella Terraferma veneta: un primo approccio al problema*, “*Annali veneti*”, I (1984).

PITTERI Mauro, *La nascita di un confine. La linea di Stato tra Falcade veneta e i domini della Casa d’Austria (1761-1795)*, in PANCIERA Walter (a cura di), *Questioni di confine e terre di frontiera in area veneta, secoli XVI-XVII*, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 225-253.

PITTERI Mauro, *La politica veneziana dei beni comunali (1467-1797)*, “*Studi veneziani*”, n.s., X (1985).

PITTERI Mauro, *Per una confinazione «equa e giusta»: Andrea*

Tron e la politica dei confini della Repubblica di Venezia nel '700, Milano, Franco Angeli, 2007.

PIZZATI Anna, *Conegliano. Una "quasi città" e il suo territorio nel secolo XVI*, Treviso, Fondazione Benetton Studi Ricerche, 1994.

PIZZEGHELLO Jacopo, *Delimitare dal centro. Nicolò Contarini e il confine montano vicentino al congresso di Rovereto del 1605*, in PANCIERA Walter (a cura di), *Questioni di confine e terre di frontiera in area veneta, secoli XVI-XVII*, Milano, Franco Angeli, 2009

PIZZEGHELLO Jacopo, *I sette Comuni del territorio vicentino*, "Terra d'Este", IX, 17, (1999)p. 129-132.

PIZZEGHELLO Jacopo, *L'onesto accomodamento. Il Congresso di Rovereto del 1605 e il confine veneto sulle montagne vicentine*, Saonara (Pd), Il Prato, 2008.

PIZZEGHELLO Jacopo, *La devozione interessata. Uomini, comunità, fazioni, milizie nell'Altopiano dei Sette Comuni tra Cinque e Seicento*, "Studi veneziani", n.s., LVI (2008).

PIZZEGHELLO Jacopo, *Montagne contese. Il congresso di Trento (1533-35) e il confine veneto-trentino-tirolese sulle prealpi vicentine*, "Studi veneziani", n.s., L (2005).

PIZZEGHELLO Jacopo, *Tra salvaguardia del «pubblico» ed aspirazioni personali: carriera del provveditore ai confini Francesco Caldogno*, "Studi Veneziani", n.s., XXXVII (1999).

POMPANIN Ugo, *Comunità familiari montane, ra regoles d'Anpezo* in CASON ANGELINI Ester (a cura di) , *Mes Alpes a moi. Civiltà storiche e Comunità culturali delle Alpi*, Belluno, Fondazione G. Angelini, 1998.

PORTO Luca, *La regolazione del confine sul Tartaro nella seconda metà del Settecento*, in DONATI Claudio (a cura di), *Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell'età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 324-335.

POVOLO Claudio, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, secoli XVI-XVIII*, in *Stato, società*, p. 153-258.

POVOLO Claudio, *Centro e periferia nella Repubblica di Venezia. Un profilo*, CHITTOLINI , Giorgio, MOLHO Anthony, SCHIERA Pier Angelo (a cura di), *Origini dello Stato: processi*

di formazione statale in Italia fra Medioevo ed Età moderna, Bologna, Il Mulino, 1994.

POVOLO Claudio, *Forum intorno allo stato degli studi sulla Terraferma veneta (sec. XV-XVIII)*, "Terra d'Este", IX, 17, (1999), p. 7-21.

PULT QUAGLIA Anna, Maria, *Confini doganali, politica, economia*, in FASANO GUARINI Elena - VOLPINI Paola (a cura di), *Frontiere di terra, frontiere di mare. La Toscana moderna nello spazio mediterraneo*, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 78-90.

PUPPI Lionello (a cura di), *Tiziano: L'ultimo atto*, Milano, Skira, [2007] (Catalogo della Mostra tenuta a Belluno e Pieve di Cadore nel 2007-2008).

QUAINI Massimo, *L'Italia dei cartografi*, in *Storia d'Italia*, Atlante 6, Torino, Einaudi, 1976, p. 5-24.

RADEFF Anne, *Centres et périphéries ou centralités et décentralités?* in TORRE Angelo (a cura di), *Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose nelle società di antico regime*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 21-32.

RAGGIO Osvaldo, *Annotazioni su boschi, giurisdizioni e definizioni delle risorse*, in AMBROSOLI Mauro e BIANCO Furio (a cura di), *Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale (XVI-XIX sec.)*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 72-82.

RAGGIO Osvaldo, *Costruzione delle fonti e prova: testimoniali, possesso e giurisdizione*, "Quaderni storici" 91 (1996), p. 135-156.

RAGGIO Osvaldo, *Costruzioni delle fonti e prova: testimoniali, possesso e giurisdizione*, "Quaderni storici", 91 (1996), p. 135-156.

RAGGIO Osvaldo, *Immagini e verità. Pratiche sociali, fatti giuridici e tecniche cartografiche*, "Quaderni storici", 108 (2001), p. 843-876.

RATZEL Friedrich, *La terra e la vita. Geografia comparativa*, Torino, Utet, vol. 1, 1905, vol II, 1907. inserì

RATZEL Friedrich, *Politische geographie*, Oldenbourg Munchen, Leipzig 1897.

RAVIOLA Blyte Alice (a cura di), *Cartografia del Monferrato*.

Geografia, spazi interni e confini in un piccolo Stato italiano tra Medioevo e Ottocento, Milano, Franco Angeli, 2007.

RAVIOLA Blyte Alice (a cura di), *Lo spazio sabauda. Intersezioni, frontiere e confini in età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2007.

RAVIOLA Blyte, Alice, *La strada liquida. Costruire un libro sul Po in età moderna*, in "Rivista storica italiana", CXVIII, 2006, pp. 1041-1078

REZASCO Giulio, *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo*, Bologna, Forni Editore, 1881

RICHEBUONO Giuseppe, *Ampezzo di Cadore dal 1156 al 1335*, Belluno, Tipografia vescovile, 1962.

RICHEBUONO Giuseppe, *Antichi laudi delle Regole fino alla fine del 1400*, Cortina D'Ampezzo, Cassa rurale e artigiana di Cortina D'Ampezzo, 1962.

RICHEBUONO Giuseppe, *Cenni storici sulle Regole D'Ampezzo*, Tipografia Piave, 1986.

RICHEBUONO Giuseppe, *Contese per i confini di Ampezzo con Dobbiaco, Marebbe e Livinallongo*, Cortina, 1970.

RICHEBUONO Giuseppe, *Contese per i confini fra le Comunità di Ampezzo e di San Vito di Cadore*, Cortina d'Ampezzo, Cassa Rurale e Artigiana, 1968.

RICHEBUONO Giuseppe, *Il castello di Botestagno in Ampezzo*, Cortina d'Ampezzo, 1994

RICHEBUONO Giuseppe, *Le antiche pergamene di San Vito di Cadore. I 224 documenti dell'archivio comunale dal 1156 al 1420*, Belluno, Istituto Bellunese ricerche sociali e culturali, 1980.

RICHEBUONO Giuseppe, *Storia d'Ampezzo*, Cortina, La Cooperativa di Cortina, 1993.

ROMANELLI Giandomenico, *Cristoforo Sorte. Corografia dello Stato veneto in cinque mappe*, in *Il territorio nella società dell'informazione: dalla cartografia ai sistemi digitali*, Firenze, Istituto geografico militare, 2004.

SACCO Alessandro, "Ultra pennas" contratti, scontri, trasformazioni di un territorio e di una società, cenni storico-geografici su Comelico e Sappada, in CASON Ester (a cura di)

Comelico, Sappada, Gailtal, Lesachtal: paesaggio, storia e cultura, Belluno, Fondazione Angelini, p. 153.

SACCO Alessandro, *La vita in Cadore. Aspetti del dominio veneto nelle lettere di capitani e vicari 1500 – 1788*, Verona, Cierre, 2007.

SACCO Alessandro, *Alcune note sul Cadore del Cinquecento*, in PUPPI Lionello (a cura di), *Tiziano: L'ultimo atto*, Milano, Skira, [2007] (Catalogo della Mostra tenuta a Belluno e Pieve di Cadore nel 2007-2008). p. 189-195

SAHLINS Peter *Natural frontiers revisited: France boundaries since the seventeenth century*, "American historical review", 95, 1990, p. 1423-1451.

SAHLINS Peter, *Boundaries. The making of France and Spain in the Pyrenees*, Berkeley, Los Angeles-Oxford, University of California Press, 1989.

SCARAMELLINI Guglielmo, *Elementi differenziali di natura politica, economica e amministrativa nella formazione di regioni transfrontaliere nell'arco alpino. Il caso italo svizzero*, in PAGRADI P. (a cura di) *Scritti geografici in ricordo di Mario Ortolani*, Memorie della società geografica italiana, vol. LXI, Roma, 1999, p. 597-612.

SCARAMELLINI Guglielmo, *Osservazioni su linee di confine e regioni di frontiera*, in PASTORE Alessandro (a cura di), *Confini e frontiere nell'età moderna: un confronto fra discipline*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 117-126.

SCARPA Giorgio, *Il bosco e la proprietà comunale e collettiva nel Veneto e nel Friuli del primo Ottocento*, in CAVACIOCCHI Simonetta (a cura di), *L'uomo e la foresta secc. XIII-XVIII*, Prato 1996.

SCARPA Giorgio, *L'agricoltura del Veneto nella prima metà del XIX secolo. L'utilizzazione del suolo*, Itle, Torino 1963.

SCHULZ Juergen, *Cristoforo Sorte e il Palazzo Ducale di Venezia*, in *La cartografia tra scienza e arte. Carte e cartografi del Rinascimento italiano*, Modena, Panini, 1990, pp. 79-95

SCHUPFER Francesco, *Il Cadore, i suoi monti e i suoi boschi. Contributo alla storia della proprietà territoriale a proposito di una sentenza della corte d'appello di Firenze*, Roma, Tipografia del Senato, 1912.

SEBESTA Giuseppe, *Il fiume*, in CANIATO Giovanni, DAL

BORGIO Michela (a cura di) *Dai monti alla laguna. Produzione artigianale e artistica del Bellunese per la cantieristica veneziana*, Padova, La Stamperia di Venezia editrice, 1988.

SERENO Paola, *Ordinare lo spazio, governare il territorio: confine e frontiera come categorie geografiche*, in PASTORE Alessandro (a cura di), *Confini e frontiere nell'età moderna: un confronto fra discipline*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 45-64.

SPADA G., *Somadida. Cenni storici*, in CANIATO Giovanni, DAL BORGIO Michela (a cura di), *Dai monti alla laguna. Produzione artigianale e artistica del Bellunese per la cantieristica veneziana*, Padova, La Stamperia di Venezia editrice, 1988.

STAUBER Reinhard, *I confini tra Italia e Germania* in PASTORE Alessandro (a cura di), *Confini e frontiere nell'età moderna: un confronto fra discipline*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 205-218.

STOPANI Antonio, *Confini e processi di territorializzazione nell'Europa occidentale (secoli XVIII-XIX): il caso toscano*, in FASANO GUARINI Elena - VOLPINI Paola (a cura di), *Frontiere di terra, frontiere di mare. La Toscana moderna nello spazio mediterraneo*, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 37-57.

STOPANI Antonio, *La memoria dei confini. Giurisdizione e diritti comunitari in Toscana (XVI-XVIII secolo)*, "Quaderni storici", 118, 2005.

TABACCHI Roberto, DE MARTIN Danilo, *Uomini e macchine idrauliche*, Vigo di Cadore, Union Ladina del Cadore de Medo, 2010.

TAGLIAFERRI A., *Ordinamento amministrativo dello stato di Terraferma*, "Atti del convegno Venezia e la terraferma", Trieste, 1981, p. 14-45.

TELLENBACH G., *L'evoluzione politico sociale nei paesi alpini durante il Medio Evo*, in *Le Alpi e l'Europa. Atti del convegno (Milano 1973) Vol. IV, Cultura e politica*, Bari, 1975.

TERRENI Andrea, «*Sogliono tutti i forastieri i quali vanno a negoziare nelle città d'altri Dominii, essere favoriti et privilegiati*». *La concessione della «civitas mediolanensis» ai mercanti-banchieri genovesi nel XVI secolo*, in DONATI Claudio (a cura di), *Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell'età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 105-122.

TIGRINO Vittorio, *Giurisdizione e transiti nei «feudi di Montagna» dei Dora-Pamphilj alla fine dell'Antico Regime*, in TORRE Angelo (a cura di), *Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose nelle società di antico regime*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 151-174.

TOMASELLA Elisa, *Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri*, Belluno, Istituto bellunese di ricerche sociali e culturali, 2000.

TONETTI Eurigio, *“Per esser il camino molto laborioso, strano et fuori del corso ordinario”*: strade e passi del Bellunese tra Quattro e Seicento. Spunti per una ricerca, in SPIAZZI Anna Maria, GALASSO Giovanna, BERNINI Rita, MAJOLI Luca (a cura di) *A Nord di Venezia, Scultura e pittura nelle vallate dolomitiche fra Gotico e Rinascimento*, Milano, Silvana Editoriale, 2004, p. 35-39.

TORRE Angelo (a cura di), *Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose nelle società di antico regime*, Milano, Franco Angeli, 2007.

TORRE Angelo, *Il bosco della Rama: rituali e forme di possesso nel Monferrato casalese*, AMBROSOLI Mauro e BIANCO Furio (a cura di), *Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale (XVI-XIX sec.)*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 60-71.

TORRE Angelo, *Percorsi della pratica, 1966-1995*, “Quaderni storici”, 90 (1995), p. 799-829.

VARANINI Gian Maria, *L'invenzione dei confini. Falsificazioni documentarie e identità comunitaria nella montagna veneta alla fine del medioevo e agli inizi dell'età moderna*, in GUGLIELMOTTI Paola (a cura di), *Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne, dell'Italia medievale*, Reti Medievali Rivista, VII - 2006/1 (gennaio-giugno), p. 14-18.

VARANINI Gian Maria – PIZZEGHELLO Jacopo, *I Sette Comuni*, in RIGONI Patrizio e VAROTTO Mauro (a cura di), *L'Altopiano dei Sette Comuni*, Verona, Cierre, 2009, p. 182-199.

VARANINI Gian Maria, *Osservazioni alla proposta di discussione di Claudio Povolo*, “Terra d'Este”, IX, 17, (1999), p. 23-24.

VARANINI Gian Maria, *Richter tirolese, mercante di legname, patrio veronese. L'affermazione socio-economica di Nicola Saibante da Egna (secolo XV)*, "Geschichte und region/Storia e Regione", 1995, p. 191-219.

VENDRAMINI Ferruccio, *Le comunità rurali bellunesi (secoli XV-XVI)* (Introduzione di CHITTOLINI Giorgio), Belluno, Tarantola, 1979.

VENTURA Angelo, *Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento*, Bari 1964, rist. Milano, Unicopli, 1993.

VENTURA Giulia, *Sulla costituzione storica dello Stato Friulano nel diploma imperiale di riconoscimento della sovranità veneta (1469)*, "Ce fastu", LXVII (1991), p. 192

VENTURI Franco, *Settecento riformatore. Dal Muratori al Beccaria*, Torino Einaudi 1969.

VERENI Piero, *Boundaries, frontiers, persons, individuals: questioning «identity» at national borders*, "Europaea", 2, 1 (1996).

VERGA M., *Istituzioni rappresentative territoriali e memoria collettiva negli Stati di Antico regime*, in *Rappresentanze e territori*,

VERGANI Raffaello, *La produzione del ferro nell'area veneta alpina (secoli XII-XVI)*, in *La sidérurgie alpine en Italie (XII-XVII siècle)*, études réunies par BRAUNSTEIN P., Ecole française de Rome, 2001.

VERGANI Raffaello, *Legname per l'Arsenale: i boschi 'banditi' nella Repubblica di Venezia, secoli XV – XVII*.

VERGANI Raffaello, *Miniere e società nella montagna del passato. Alpi venete, secoli XIII-XIX*, Verona, Cierre, 2003.

VERGANI Raffaello, *Per la storia delle miniere e della metallurgia in Val di Zoldo*, in in CANIATO Giovanni, DAL BORGO Michela (a cura di), *Dai monti alla laguna. Produzione artigianale e artistica del Bellunese per la cantieristica veneziana*, Padova, La Stamperia di Venezia editrice, 1988.

VERGANI Raffaello, *Un incendio in Val Tovanella nel 1540, "Dolomiti bellunesi"*, 1998.

VIAZZO Pier Paolo, *Comunità alpine. Ambiente, popolazione,*

struttura sociale nelle Alpi dal XVI secolo a oggi, Bologna, Il Mulino, 1990.

VIAZZO Pier Paolo, *Frontiere e "confini": prospettive antropologiche*, in PASTORE Alessandro (a cura di), *Confini e frontiere nell'età moderna: un confronto fra discipline*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 21-44

VIGGIANO Alfredo, *Dai confini della Repubblica: costruzione retorica e uso dell'informazione politica nelle Isole Ionie del Settecento*, in MALTEZOU C. e ORTALLI Gherardo (a cura di) *Venezia e le Isole Ionie*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2005, pp. 69-77.

VIGGIANO Alfredo, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso, Fondazione Benetton, Canova, 1993.

VIGGIANO Alfredo, *Lo stato "composito"*, "Terra d'Este", IX, 17, (1999), p. 31-32.

VOLPINI Paola, *Memorie e ricordi di confini e altro di Giuseppe Bonaventura del Teglia: le frontiere tra trattatistica e pratiche di cancelleria*, in FASANO GUARINI Elena - VOLPINI Paola (a cura di), *Frontiere di terra, frontiere di mare. La Toscana moderna nello spazio mediterraneo*, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 58-77.

WILSON T.M. DONNAN H. (a cura di), *Nation, state and identity at international borders*, in *Border identities. Nation and state at international frontiers*, Cambridge, University Press, 1998.

ZAGLI Andrea, *Acque contese: questioni di frontiera nelle aree umide interne della Toscana (secoli XVI-XVII)*, in FASANO GUARINI Elena - VOLPINI Paola (a cura di), *Frontiere di terra, frontiere di mare. La Toscana moderna nello spazio mediterraneo*, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 132-172.

ZAMBON, G., *Pietro Gisi, Capitano del Cadore. Lettere a Gabriella Venier priora del monastero di Santa Maria degli Angeli di Murano (1506-1508)*, in CANIATO Giovanni, DAL BORGO Michela (a cura di), *Dai monti alla laguna. Produzione artigianale e artistica del Bellunese per la cantieristica veneziana*, Padova, La Stamperia di Venezia editrice, 1988, p. 185-193.

ZAMPERETTI Sergio, *I «sinedri dolosi». La formazione e lo sviluppo dei Corpi territoriali nello Stato regionale veneto tra*

'500 e '600, in "Rivista Storica Italiana", XCIX/II, (1987), pp. 269-320.

ZAMPERETTI Sergio, *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600*, Treviso, 1991

ZAMPERETTI Sergio, *Immagini di Venezia in terraferma nel '500 e primo Seicento*, in COZZI Gaetano e PRODI Paolo (a cura di), *Storia di Venezia. Dal Rinascimento al Barocco*, VI, Roma, Treccani, 1994, p. 925-939.

ZANDERIGO ROSOLO Giandomenico, *Appunti per la storia delle regole del Cadore nei secoli XIII e XIV*, Belluno, Istituto bellunese di ricerche culturali e sociali, 1982.

ZANDERIGO ROSOLO Giandomenico, *Il Cadore nella Patria Friulana*, "Archivio storico di Belluno Feltre Cadore", LXIV (1993), n. 284, p. 93-107, n. 285 p. 133-155;

ZANDERIGO ROSOLO Giandomenico, *Nota storica sulla Regola di San Vito di Cadore e sulla consistenza e regime del suo patrimonio*, Cortina d'Ampezzo, Cassa Rurale ed artigiana, 1993

ZANGRANDO Fiorello, *I cidoli di Perarolo di Cadore, argani eccellenti e semplici ma giovevoli edifici*, in CANIATO Giovanni (a cura di) *La via del Fiume*, a cura di, Verona, Cierre, 1993.

ZANGRANDO Fiorello, *Il porto del Piave*, Belluno 1951,

ZANGRANDO Fiorello, *Note sulla storiografia giuridica del Cadore*, "Rassegna economica", VI (1958), n. 10-11. pp. 12-14

ZANINI Piero, *Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali*, Milano, Mondadori, 2000.

ZANZI Luigi, *I movimenti migratori nell'Europa latina dal Medioevo all'inizio dell'età moderna*, in CAVACIOCCHI Simonetta (a cura di), *Le migrazioni in Europa, secc. XIII-XVIII*, Firenze 1993, p. 135-173.

ZOLDAN *La muda del Piave a Busche*, in CANIATO Giovanni (a cura di) *La via del Fiume*, a cura di, Verona, Cierre, 1993, p. 287-294.




TAVOLA 2

Biblioteca Universitaria di Padova, Manoscritto 380, «Miscellanea di cose venete» (sec. XVI-XVIII), c. 125, Mappa della linea di confine nella zona compresa tra Auronzo e Dobbiaco (post 1710).




TAVOLA 3

Biblioteca del Seminario vescovile di Padova, , Tavola della Patria del Friuli e delle regioni contermini (seconda metà del secolo XVI).

Publicata in PUPPI Lionello (a cura di), *Tiziano: L'ultimo atto*, p. 346.




TAVOLA 4

ASVE, *Raccolta Terkutz*, dis. 50, Mappa del Cadore con la rete stradale e idrografica tra il Bellunese, la Carnia e il confine con il Tirolo (sec. XVI fine).

Publicata in SPIAZZI Anna Maria, GALASSO Giovanna, BERNINI Rita, MAJOLI Luca (a cura di) *A Nord di Venezia*, p. 43.



TAVOLA 5

Pieve di Cadore, Collezione privata, Giovanni Antonio Magini
'Il Cadorino' (1620).

Publicata in PUPPI Lionello (a cura di), *Tiziano: L'ultimo atto*,
p. 346.



TAVOLA 6
 ASVE. PSCC, b. 195, Schizzo della montagna chiamata
 Mondeval del comune di S. Vito di Cadore (1731).




TAVOLA 7

ASVE, PSCC, b. 225, Mappa con la zona di monti compresa tra Auronzo, Sesto, S. Candido, Dobbiaco e Ampezzo con il lago di Misurina al confine tra Veneti e Austriaci (1750).




TAVOLA 8

ASVE, PSCC, b. 195, Mappa con monte Giau e miniera di piombi ivi esistente in prossimità del confine austro-veneto (1731).




TAVOLA 9
 ASVE, PSCC, b. 203, Tiberio Majeroni: Mappa di parte del
 territorio di Misurina con il Monte Magaredo al confine tra
 veneti ed austriaci (1771).




TAVOLA 10

ASVE, PSCC, b. 294 bis (disegno 6), Cippi confinari intermedi e principali, 1752.




TAVOLA 11

ASVE, PSCC, b. 294 bis (disegno 6 bis) Cippi confinari intermedi e principali, 1752.




TAVOLA 12

AMCC, Leonardo Barnabò: Disegno dimostrante il sistema di trasporto per via di terra e di fiume del legname squadrato (1604).

Pubblicata in PUPPI Lionello (a cura di), *Tiziano: L'ultimo atto*, p. 350



TAVOLA 13

ASVE, PSCC, b. 336 (1713), Francesco Carli: Disegno del territorio Cadorino con i monti, i passi e i posti di confine con gli austriaci, le ville, le strade e i fiumi, (Il disegno è pubblicato in E. Casti Moreschi e E. Zolli, *Boschi della Serenissima: storia di un rapporto uomo ambiente*, Venezia 1988, pp. 113- 126)